ANNO LXXXII — 1903

COLLEZIONE CELERIFERA

DELLE LEGGI

PARTE SECONDA

COLLEZIONE

CELERIFERA

DELLE

LEGGI, DECRETI, ISTRUZIONI E CIRCOLARI

DELL'ANNO 1903 ED ANTERIORI

ANNO LXXXII

ROMA, 1903

STAMPERIA REALE

Via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI

Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

SOMMARIO.

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. 278, 28 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. l'11 luglio.

Regolamento per l'applicazione della legge sugli spiriti adoperati nelle industrie.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Vista la legge del 22 marzo 1903, n. 152, « Provvedimenti per gli spiriti adoperati nelle industrie »;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, d'accordo col ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge per gli spiriti adoperati nelle industrie, del 22 marzo 1903, n. 152, visto, d'ordine Nostro, dai ministri segretari di Stato per le finanze e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 2.

La suddetta legge del 22 marzo 1903, n. 152, e il regolamento per la sua esecuzione, entreranno in vigore il giorno 16 luglio 1903.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1903.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge del 22 marzo 1903, n. 152

Capo I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Gli spiriti destinati a scopo di illuminazione, riscaldamento e forza motrice devono, agli effetti dell'art. 1 della legge 22 marzo 1903, n. 152, (1), essere adulterati col denaturante generale fornito dallo Stato; quelli invece destinati ad altri usi industriali possono essere adulterati con denaturanti speciali forniti o dallo Stato o dagli interessati, qualora l'amministrazione, riconosca inopportuno, per i detti usi, l'impiego di spirito adulterato col denaturante generale.

Con decreti reali, a seguito di domanda degli interessati, sono stabilite le singole industrie ammesse a fruire delle agevolezze consentite all'alcool adulterato.

Le formule per la composizione dei denaturanti, ed il limite del grado alcoolico dello spirito da impiegarsi nelle dette industrie, sono determinati con decreti ministeriali.

Il prezzo dei denaturanti forniti dallo Stato è determinato con decreti ministeriali per ogni ettolitro di alcool sottoposto alla denaturazione.

---

(1) V. a pag. 687.

Capo II.

Spiriti adulterati con denaturante generale.

Art. 2.

Chi esercita un opificio di rettificazione o una fabbrica ove esista la vigilanza permanente, o un magazzino di commercio all'ingrosso assimilato ai depositi doganali, se intende godere delle agevolezze fiscali accordate dall'art. 1 della legge 22 marzo 1903, n. 152, per lo spirito destinato esclusivamente a scopo di illuminazione, di riscaldamento e di forza motrice, deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza della provincia, corredandola di uno schizzo quotato dello stabilimento.

La denuncia deve essere presentata almeno un mese prima dell'inizio delle operazioni, ed indicare: i locali con riferimento allo schizzo; la quantità approssimativa dello spirito che si vuole denaturare entro l'anno, distintamente per trimestre; i recipienti od apparecchi dei quali sarà fatto uso e la loro capacità; gli attrezzi che devono servire per le operazioni di adulterazione.

La denuncia deve essere rinnovata entro il mese di novembre di ciascun anno, agli effetti dell'anno successivo, ed ogni qualvolta occorrano variazioni limitatamente però alle variazioni medesime.

Il locale ove s'intende compiere le operazioni di adulterazione e quello speciale per il deposito dello spirito denaturato, devono essere di sufficiente ampiezza e distinti da quelli ove si esercita la fabbricazione, la rettificazione ed il deposito degli spiriti puri, e non devono avere con essi comunicazione interna, mediante porte, finestre, tubi od

altro. Ai suddetti locali si deve accedere direttamente ed esclusivamente dall'esterno, e le loro finestre devono essere munite d'inferriata e di rete metallica.

I recipienti e gli attrezzi, ed occorrendo anche i locali, devono, a cura e spesa del fabbricante, essere esternamente numerati e contrassegnati in modo durevole e visibile, e quanto ai primi si deve inoltre indicare la rispettiva capacità. Tali indicazioni devono essere apposte anche ai recipienti, nei quali sarà custodito lo spirito adulterato.

I recipienti nei quali s'intende compiere l'adulterazione dello spirito, devono essere isolati, ben in luce, accessibili da tutti i lati, in condizioni tali che ne sia possibile l'ispezione anche al di sotto, e muniti di due indicatori a livello graduati in multipli e sottomultipli di ettolitro. Il coperchio deve essere disposto in guisa da poter essere rimosso all'atto dell'adulterazione.

Art. 3.

L'esercente che intende adulterare spiriti, deve, di volta in volta, presentare all'ufficio finanziario presso la stabilimento od, in mancanza all'ufficio tecnico della provincia, apposita dichiarazione in doppio esemplare, indicando la quantità e il grado di forza dello spirito che vuole adulterare, nonchè il giorno e l'ora in cui avranno principio le relative operazioni.

Contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione, deve l'esercente dare la prova di avere depositato presso l'ufficio tecnico di finanza la somma da esso preventivata per le indennità dovute al personale che sarà delegato per assistere alle operazioni dichiarate, come pure di aver versato nella sezione di tesoreria della provincia, con imputa-

zione alle entrate eventuali del tesoro, per reintegrazione di fondi nel bilancio passivo, il prezzo dell'adulterante necessario per la denaturazione di tutta la quantità di spirito indicata nella denuncia.

Art. 4.

Le operazioni di adulterazione si devono compiere senza interruzione e non possono farsi che dal sorgere al tramontare del sole.

Gli agenti delegati presenziano il trasporto dello spirito dal magazzino di deposito al locale destinato per le operazioni di adulterazione ed assistono alle operazioni medesime per tutta la loro durata.

Prima di procedere all'adulterazione, devono accertarsi che allo spirito da denaturare non sia stata aggiunta alcuna sostanza estranea.

Il denaturante deve essere aggiunto allo spirito, dopo che questo sia stato passato nei recipienti destinati per l'adulterazione, ed, appena avvenuta la miscela, deve la massa totale del liquido essere agitata nel modo e per il tempo necessario, a giudizio degli agenti, ad ottenere la perfetta omogeneità dello spirito adulterato.

Della seguìta adulterazione viene compilato verbale.

Appena compiuta l'adulterazione, lo spirito denaturato deve essere immediatamente trasportato nell'apposito locale, da cui non può venire estratto che per essere direttamente messo in commercio od impiegato nella rispettiva industria.

Capo III.

Spiriti adulterati con denaturante speciale.

Art. 5.

Gli esercenti industrie che vogliono essere abilitati all'impiego dello spirito adulterato col denaturante generale per usi diversi da quelli d'illuminazione, di riscaldamento o di forza motrice, ovvero a servirsi di spirito adulterato con denaturanti speciali, devono presentare apposita domanda al Ministero delle finanze indicando:

a) la natura e l'ubicazione dell'opificio;

b) la quantità approssimativa di alcool per i bisogni di un trimestre;

c) il processo seguito nelle manipolazioni dell'alcool;

d) la specie dei prodotti fabbricati e la loro destinazione;

e) la quota percentuale di spirito consumato o trasformato in rapporto ai prodotti finali.

Il ministro delle finanze, riconosciuta l'opportunità nei riguardi fiscali ed economici di accogliere la domanda, e sentito il laboratorio chimico centrale delle gabelle, provvede a disciplinare la concessione a' sensi dell'art. 1 del presente regolamento.

Art. 6.

Il fabbricante, rettificatore od esercente magazzino di commercio all'ingrosso, che voglia adulterare lo spirito con denaturante speciale, deve uniformarsi alle prescrizioni contenute nel capo II. Deve inoltre chiudere lo spirito così adulterato in apposito magazzino assimilato ai depositi doganali di proprietà privata, inscriverlo nel registro e custodirlo in

separati recipienti secondo il diverso modo seguìto per l'adulterazione; il qual modo sarà reso evidente mediante iscrizione, a grossi e durevoli caratteri, all'esterno di ciascun recipiente, a spese dell' interessato. La cauzione per i detti magazzini è però ridotta ad un decimo della tassa sulla quantità massima dello spirito introdotta nei magazzini medesimi.

L'adulterazione dello spirito con denaturanti diversi deve effettuarsi in base a dichiarazioni distinte che si riferiscano a periodi di tempo fra loro differenti. Nel locale destinato alle relative operazioni non possono trovarsi contemporaneamente spiriti adulterati con denaturanti diversi.

Gli ind[illegible] che intendono compiere l'adulterazione nei loro sta[illegible], devono uniformarsi alle prescrizioni suddette, non che alle altre stabilite per i magazzini di commercio all' ingrosso per la custodia dello spirito puro.

Art. 7.

Chiunque intende servirsi di alcool adulterato con denaturante speciale, per impiegarlo in industria già ammessa a tale uso con decreto reale, deve, almeno un mese prima, presentare denuncia all'ufficio tecnico di finanza. La denuncia deve essere corredata di uno schizzo dell'opificio e contenere tutte le indicazioni di cui all'art. 5, con l'aggiunta della designazione del magazzino assimilato ai depositi doganali di proprietà privata, nel quale lo spirito deve essere custodito.

Per l'estrazione dello spirito adulterato dal detto magazzino, occorre presentare dichiarazione all' ufficio tecnico di finanza almeno tre giorni prima, e l'intiera quantità estratta dev'essere subito immessa negli apparecchi di trasformazione.

Art. 8.

Il trasporto dell'alcool denaturato con adulterante speciale dalla fabbrica, dall'opificio di rettificazione o dal magazzino, può effettuarsi soltanto ad uno stabilimento industriale, che abbia ottemperato alle norme indicate nell'articolo precedente.

Il trasporto deve avvenire con accompagnamento di bolletta di cauzione, soggetta a certificato di scarico che viene rilasciato quando lo spirito adulterato è stato immesso nel magazzino assimilato ai doganali.

Art. 9.

La fornitura degli adulteranti speciali da parte degl'interessati, deve essere previamente autorizzata dal Ministero delle finanze.

In tal caso gli adulteranti devono essere chiusi in magazzino a doppia chiave od in recipienti da suggellarsi dalla finanza, dopo averne prelevati campioni da spedirsi al laboratorio chimico delle gabelle per essere verificati.

Se per esigenze speciali dell' industria, tutto ciò non sia possibile, il chimico della finanza si reca presso lo stabilimento per eseguire la verificazione. Le indennità di trasferta e di soggiorno al chimico sono a carico dell' industriale.

Gli spiriti denaturati con adulteranti forniti dagli industriali devono essere consumati esclusivamente nello stabilimento ove avvenne l'adulterazione.

Art. 10.

Se l'esercizio di una data industria porta con sè la rigenerazione anche soltanto parziale dell'alcool, prima di

adoperare lo spirito denaturato devesi farne speciale dichiarazione all'ufficio tecnico nelle forme dell'art. 7.

L'alcool rigenerato non deve servire che allo stesso scopo a cui ha servito la prima volta, previa una nuova adulterazione, sino alla quale deve essere chiuso in magazzino assimilato ai doganali.

Art. 11.

Gli esercenti industrie, nelle quali si impieghi alcool adulterato con denaturante generale a scopo diverso dall'illuminazione, riscaldamento o forza motrice, ovvero adulterato con denaturante speciale, devono lasciare libero ingresso nella fabbrica tanto di giorno quanto di notte agli agenti della finanza e mettere a loro disposizione un locale ed il materiale occorrente per le analisi e le verificazioni.

L'amministrazione ha facoltà di vigilare dette fabbriche saltuariamente od anche in modo continuo, dove o quando lo ritenga opportuno. Alla vigilanza continua saranno in ogni ipotesi sottoposte le fabbriche quando si verifichi la rigenerazione anche parziale dell'alcool, in relazione all'articolo precedente.

Le spese e le indennità al personale saranno in tutti i casi a carico dell'interessato.

Capo IV.

Disposizioni comuni agli spiriti adulterati.

Art. 12.

I denaturanti, fuori del caso dell'immediato impiego in presenza gli agenti, sono lasciati in consegna all'esercente, in recipienti suggellati dalla finanza e riposti in apposito

locale, che deve essere fornito gratuitamente dall'esercente medesimo.

Di tutto ciò deve essere fatto apposito processo verbale.

Qualora il recipiente presenti traccia di manomissione, si deve sospendere l'adulterazione fino a che il chimico della finanza abbia eseguito gli opportuni riscontri, ovvero fino all'arrivo di nuovi adulteranti debitamente suggellati, e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali.

Art. 13.

Agli effetti dell'art. 1°, comma 3°, della legge 22 marzo 1903, n. 152;

a) i rettificatori ed i fabbricanti che pagano la tassa a misura dell'estrazione dello spirito dal deposito, devono fare adulterare insieme con la quantità di spirito soggetto a tassa, la corrispondente quota di abbuono, oppure presentare la quietanza di tesoreria comprovante il pagamento della tassa sulla detta quota di abbuono.

Qualora non si abbia la prova della precisa provenienza dello spirito secondo le materie e la qualità dei distillatori, si ritiene che il prodotto abbia goduto dell'abbuono maggiore.

In ugual modo deve procedersi per gli esercenti magazzino di commercio all'ingrosso, salvo che questi invece di presentare la quota di abbuono in natura devono versare in tesoreria la tassa corrispondente;

b) i fabbricanti che pagano la tassa anticipatamente od a rate quindicinali, devono presentare all'ufficio tecnico della provincia domanda per lo sgravio della tassa, corredandola del verbale della seguìta adulterazione.

Nel caso di cui alla lettera *a*, l'ufficio tecnico scarica

dal registro di magazzino la quantità di spirito soggetto a tassa facendo riferimento al verbale di adulterazione, ed in quello della lettera *b* accorda il disgravio della tassa sulla quantità di spirito adulterato, dedotta la quota corrispondente all'abbuono calcolato a norma della lettera *a*.

In entrambi i detti casi, ed ove non sia giustificata la provenienza dello spirito da materie vinose, occorre altresì la presentazione della quietanza di tesoreria che provi il pagamento della tassa di cent. 15 per grado e per ettolitro sopra tutto lo spirito adulterato.

La percentuale di residui da sottoporre all'adulterazione deve di volta in volta ragguagliarsi alla quantità dello spirito effettivamente adulterato, compresi i detti residui e compresa pure la quota di abbuono se contemporaneamente sottoposta all'adulterazione.

Art. 14.

Gli agenti hanno diritto di prelevare campioni dello spirito adulterato sia presso i fabbricanti, rettificatori, commercianti all'ingrosso, esercenti deposito o vendita ed industriali, sia durante il trasporto di esso spirito. Del prelevamento, che deve farsi in numero di tre campioni possibilmente almeno di un litro ciascuno, è compilato verbale in doppio originale da firmarsi anche dall'interessato, al quale ne è consegnato un esemplare.

I campioni ed il verbale sono trasmessi all'ufficio tecnico di finanza, il quale dispone per l'analisi di un campione, ed a norma dei risultati di questa accerta la contravvenzione, ove già non sia stata accertata.

Gli altri due campioni devono servire per la risoluzione della controversia che fosse sollevata dall'interessato.

Se non v'ha luogo a contravvenzione, deve restituirsi all'interessato il prezzo dei campioni, sentita, in caso di controversia, la camera di commercio.

Art. 15.

Si incorre nella contravvenzione di cui all'art. 9, primo comma, della legge 22 marzo 1903, n. 152:

a) quando gli spiriti adulterati non si trovino nelle condizioni di adulterazione prescritte o sia ad essi stata fatta l'aggiunta di acqua o di qualunque altra sostanza che possa in tutto o in parte neutralizzare gli effetti dell'adulterante; o quando se ne sia tentato l'impiego in uso diverso da quello per cui furono adulterati;

b) quando gli spiriti adulterati col denaturante generale si trovino nelle fabbriche, negli opifici o nei magazzini di commerciante all'ingrosso, fuori del locale ove si compie l'adulterazione al momento di essa, ovvero fuori del deposito speciale di cui all'art. 2, o quando nel locale destinato all'adulterazione si trovino contemporaneamente spiriti adulterati con denaturanti diversi;

c) quando gli spiriti adulterati con denaturante speciale si trovino fuori dei locali dichiarati per le manipolazioni o per la fabbricazione dei prodotti in cui i detti spiriti sono impiegati, o fuori del deposito speciale di cui sopra, senza accompagnamento di bolletta di cauzione.

Art. 16.

La contravvenzione, prevista dall'art. 9, primo comma, della legge 22 marzo 1903, n. 152, produce di per sè la sospensione di cui al secondo comma dell'articolo medesimo.

Nessun indennizzo è dovuto dall'amministrazione, anche

se la sospensione sia revocata per insussistenza della contravvenzione.

Art. 17.

Le contravvenzioni non previste dal codice penale, dalla legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26, da quella 22 marzo 1903, n. 152, e dalla legge doganale, sono punite con una multa da lire 10 a lire 100.

Art. 18.

Per i casi non espressamente previsti nel presente regolamento, come pure per il rilascio delle bollette di legittimazione, e la validità delle medesime, per la procedura contravvenzionale, per la riscossione delle tasse e delle multe, e per la ripartizione di queste ultime, si applicano le disposizioni della legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26, e del relativo regolamento.

Capo V.

Modificazioni al regolamento 5 luglio 1896, n. 289 (1).

Art. 19.

Agli articoli 37, ultimo comma; 43, quarto e quinto comma; 48, terzo, quarto e quinto comma; 71; 75, lettera *d*; 78; 79, terzo e quarto comma; 82, principio; 84, principio del terzo comma; 94, primo comma; 101, n. 4; 106, fine del primo comma; 108, primo comma; 110, principio del primo comma; e 112, ultimo comma, del regolamento 5 luglio 1896, n. 289, modificato con regio decreto 28 maggio 1899, numero 202, sono sostituiti i seguenti:

Art. 37, ultimo comma. — « I fabbricanti tassati in base « alla produttività giornaliera dei lambicchi e che pagano

(1) V. *Celerif.* 1896 a pag. 965.

« la tassa a rate quindicinali, possono dare la cauzione « anche mediante fideiussione di due persone solventi ac- « cettate dall'esattore ».

Art. 43, quarto e quinto comma. — « Nel giorno e nel- « l'ora indicati nella ricevuta per l'incominciamento del « lavoro, il fabbricante rimuove da sè i suggelli, salvo l'ap- « plicazione delle pene di cui all'art. 19 della legge, qua- « lora i sigilli sieno rimossi o la lavorazione sia iniziata « prima dell'ora risultante dalla dichiarazione ».

« L'agente di vigilanza, terminata la lavorazione, appone « i suggelli agli apparecchi e trasmette la dichiarazione « all'ufficio tecnico di finanza ».

Art. 48, terzo, quarto e quinto comma. — « Devono « pure eseguire il versamento della tassa nella sezione di « tesoreria o depositarla presso un ufficio contabile dele- « gato come sopra, tutti i fabbricanti che paghino la tassa « anticipatamente od a misura della estrazione dello spirito « dal magazzino e gli esercenti le fabbriche soggette al- « l'accertamento diretto del prodotto. Così gli uni come gli « altri però, quando la fabbrica si trovi in località note- « volmente distante dal capoluogo di provincia o da un « ufficio contabile, oppure sia priva di facili mezzi di co- « municazione, ovvero quando la spesa per il detto versa- « mento sia ragguardevole, possono essere autorizzati dal- « l'intendenza di finanza a versare la tassa nella sezione « di tesoreria mediante vaglia o cartolina vaglia, intestati « alla medesima tesoreria, con diritto a rimborso della tassa « postale.

« I fabbricanti che hanno prestato cauzione mediante « fideiussione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 37, e pa- « gano la tassa a rate quindicinali, devono versarla presso « l'esattore ».

« L'intendenza ha pure facoltà di autorizzare gli esercenti fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera e che pagano la tassa a rate quindicinali, a versarla invece direttamente nella sezione di tesoreria mediante vaglia o cartolina vaglia, nei modi di cui sopra, oppure a depositarla presso un ufficio contabile. Uguale facoltà spetta alla intendenza anche rispetto ai fabbricanti di cui al comma precedente, qualora invece della fideiussione, diano la cauzione nel modo indicato al comma 3° dell'art. 37, a meno che non intendano valersi del disposto del comma 4° dello stesso articolo. Qualora il vaglia o la cartolina vaglia pervengano alla sezione di tesoreria dopo la scadenza della rata di tassa, si fa luogo su di questa all'applicazione della multa ».

Art. 71. « Le disposizioni degli articoli 12 e 23 della legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26, sono estese agli spiriti adulterati ed alle bevande alcooliche, intendendosi per tali quelle considerate dalla tariffa doganale come spirito dolcificato od aromatizzato ».

Art. 75, lettera *d*. — « termine utile per raggiungere la destinazione, via da percorrere se ferroviaria od ordinaria, e in quest'ultima ipotesi l'indicazione del mezzo di trasporto e dell'itinerario da seguire. In ogni caso sarà segnato sulla bolletta il giorno e l'ora in cui viene rilasciata ».

Art. 78. — « Il trasportatore ha l'obbligo di far contrassegnare le bollette dall'amministrazione delle strade ferrate al momento della spedizione, quando il trasporto avvenga per ferrovia, e di presentare in questo come in ogni altro caso, gli spiriti giunti al luogo di destinazione al comando locale della guardia di finanza, di pubblica sicurezza o dei reali carabinieri ed in mancanza al sindaco,

i quali devono apporre sulla bolletta l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione, con la firma ed il bollo d'ufficio. Non osservandosi queste formalità la bolletta di legittimazione non è valida ».

Art. 79, terzo e quarto comma. — « L'ufficio tecnico restituisce all'interessato uno degli esemplari della denunzia, munito dell'indicazione del giorno e dell'ora in cui fu presentata, e nello stesso tempo dispone perchè, a mezzo del sindaco o dell'ufficio finanziario, gli sia consegnato il registro di carico e scarico e il registro memoriale, che devono conservarsi entrambi nel locale di deposito continuamente a disposizione degli agenti ».

« Sono esenti dall'obbligo di tenere i detti registri i venditori di spirito, purchè la quantità che tengono in deposito non superi 50 litri, e sia giustificata da regolari bollette di legittimazione, e purchè inoltre non effettuino la vendita in quantità eccedente due litri per volta, anche per asportarli dall'esercizio ».

Art. 82, principio. — « All'esaurimento del registro di carico e scarico o del registro memoriale, ed in ogni caso dopo il 30 giugno di ciascun anno, ecc. ».

Art. 84, terzo comma. — « Inoltre la dogana preleva tre campioni di un litro ciascuno, ecc. ».

Art. 94, primo comma. — « L'ufficio tecnico di finanza, quando riceve dalla dogana le bollette di cauzione di cui agli articoli 87, 90 e 92, prende nota nel registro di fabbrica o di magazzino della quantità di spirito da discaricare, quale risulta dalla bolletta di cauzione, salvo ad effettuare l'abbuono definitivo di tassa, allorchè sia presentata domanda, documentata a norma dell'art. 15 della legge ».

Art. 101, n. 4° — « se trattasi di acquavite di vino, oppure di cognac di vino, bisogna che abbia una ricchezza

alcoolica compresa tra 40 e 65 gradi dello stesso alcoolometro ».

Art. 106, fine del primo comma. — « però gli apparecchi non denunciati, ai sensi dell'articolo primo, o pei quali venga dichiarata contravvenzione a' sensi dell'art. 19 del testo unico di legge 30 gennaio 1896, n. 26, devono essere suggellati, per impedirne l'uso ».

Art. 108, primo comma. — « Qualora la custodia degli apparecchi, dei prodotti, delle materie e degli altri oggetti sequestrati riuscisse pericolosa o dispendiosa, o fossero da temere guasti o deperimento di essi reperti, l'intendenza di finanza e, nei casi urgenti, il contabile od il municipio od anche il contravventore può disporne la vendita, previo assenso dell'autorità giudiziaria ed osservate le forme da essa stabilite ».

Art. 110, primo comma. — « Il processo vebale, con a corredo il verbale di consegna dei reperti, ove sia occorso, ecc. ».

Art. 112, ultimo comma. — « Peraltro, nel caso di restituzione di spiriti soggetti a tributi, deve esigersi il contemporaneo pagamento di questi da chi ritira le merci; ovvero si trattiene sul prezzo ricavato dalla vendita il relativo ammontare ».

Art. 20.

Dopo la lettera *h* e dopo l'ultimo comma dell'art. 73, dopo l'ultimo comma dell'art. 84, e prima dell'alinea dell'art. 99 del citato regolamento, modificato come sopra, sono aggiunti rispettivamente i seguenti:

Art. 73. — *i*) « gli uffici postali ».

Ibidem, comma ultimo. — Pel rilascio delle bollette di legittimazione e per gli altri incarichi eventualmente loro

affidati secondo il presente regolamento, agli uffici indicati alle lettere *c*, *f*, *g*, *h* ed *i* è concessa un'indennità in ragione di 5 centesimi per ogni bolletta di legittimazione rilasciata durante l'esercizio finanziario, in modo però che per ciascun ufficio e per ciascuno esercizio non possa tale indennità superare le lire centocinquanta.

Art. 84, comma ultimo. — « Il terzo campione deve rimanere suggellato a disposizione della finanza ».

Art. 99. — « Sono a carico del fabbricante e del rettificatore le spese per illuminazione e riscaldamento del locale dell'ufficio finanziario presso la fabbrica o l'opificio ».

Di seguito all'art. 42, comma primo; all'art. 62, sesto comma; all'art. 77, comma terzo; all'art. 79, primo comma; all'art. 80, quarto comma; all'art. 86, primo comma; e all'art. 110, quarto comma, del citato regolamento, modificato come sopra, sono rispettivamente aggiunte le parole seguenti:

Art. 42, 1° comma. — « o la bolletta di somme depositate ovvero la ricevuta del vaglia o della cartolina vaglia ».

Art. 62, 6° comma. — « sulla quale indica inoltre, ove consti, la materia da cui è derivata ciascuna partita di spirito e la misura dell'abbuono da questa goduto ».

Art. 77, 3° comma. — « o durante la permanenza presso la stazione ferroviaria o lo scalo marittimo, sempre quando sia escluso ogni sospetto di frode, e gl'interessati ne facciano regolare domanda scritta in carta da bollo ».

Art. 79, 1° comma. — « nonchè il nome e cognome, e la residenza nel comune di chi tiene le chiavi del deposito stesso nel caso di assenza dell'esercente ».

Art. 80, 4° comma. — « Nessuna trasformazione di spirito, sia pure eseguita a freddo, e nessuna aggiunta di acqua, può farsi nei depositi liberi di tassa, se non previa dichia-

razione da presentarsi nei modi e nei termini dell'articolo 40 ».

Art. 86, 1° comma. — « o il giratario della bolletta di uscita ».

Art. 110, 4° comma. — « Ove si tratti di fabbricanti, può la riscossione effettuarsi anche ai sensi dell'art 48 e seguenti ».

Art. 21.

All'art. 100, comma 3°, sono sostituite le parole *da adulterare* alle altre *adulterati, per la quale si può accordare il rimborso di lire 40 l'ettolitro.* Sono soppressi il 1°, il 2° e l'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Sono soppressi gli articoli 114, 115, 116 e 117 del suddetto regolamento, e gli articoli 118 e 119 assumeranno rispettivamente il numero 114 e 115.

Nella rubrica *Disposizioni diverse e transitorie* sono soppresse le parole *e transitorie*.

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

Gli uffici tecnici di finanza devono procedere, in contraddittorio degli interessati, all'inventario degli spiriti e dei residui della distillazione e della rettificazione, soggetti a tassa ed esistenti nelle fabbriche, negli opifici di rettificazione e nei magazzini di commerciante all'ingrosso, al momento dell'attuazione della legge 22 marzo 1903, n. 152.

I detti residui, da chiudersi in magazzino assimilato ai depositi doganali, sono ammessi all'adulterazione nella misura fissata dall'art. 100 del regolamento 5 luglio 1896, n. 289, fino alla concorrenza delle quantità dello spirito risultante dall'inventario.

L'adulterazione deve eseguirsi nei modi ed alle condizioni stabilite dalla citata legge e dal presente regolamento, e sui detti spiriti e residui deve pagarsi la tassa di cent. 15 per grado e per ettolitro, quando non si abbia la prova che provengano dalla distillazione di materie vinose.

Art. 23.

Chiunque possegga bevande alcooliche di una o più specie, che da sole od insieme fra loro o con altre quantità di spirito siano in misura superiore ai 20 litri, deve farne denuncia, entro un mese dall'attuazione del presente decreto, all'ufficio tecnico di finanza, e provvedersi del registro di carico e scarico e di quello memoriale a norma degli articoli 79 e seguenti del regolamento 5 luglio 1896, n. 289.

Trascorso il detto termine, le quantità come sopra non denunziate, sono considerate di contrabbando in conformità all'art. 23 del testo di legge 30 gennaio 1896, n. 26.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro delle finanze
CARCANO.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

R. D. n. **238**, 11 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 27 stesso mese.

Zone malariche in provincia di Verona.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Verona ha inviato talune proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del cousiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate la porzione di territorio della provincia di Verona distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1903.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Verona con la indicazione dei rispettivi confini terrtoriali

I. — Comune di Vigasio.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

R. D. n. **255**, 14 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 9 luglio.

Zone malariche in provincia di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Venezia ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Venezia distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1903.

ELENCO DELLE ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Venezia con la indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1. — Comune di San Michele del Quarto.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

2. — Comune di Grisolera.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali, costituisce zona malarica.

3. — Comune di Cavazuccherina.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali, costituisce zona malarica.

4. — Comune di San Donà di Piave.

Lo zona malarica vi è costituita da tutto il territorio comunale ad eccezione della parte di questo circoscritta dai seguenti confini:

Fiume Piave dall'argine della strada Calnova alle Code sull'argine sinistro di Piave e fino all'incontro della linea di confine col comune Noventa di Piave; questo confine fino all'incontro della strada fra San Donà e Noventa; strada Gondulmera fino all'incontro dello scolo Zergognello;

scolo Zergognello fino all'incontro della strada consorziale delle Mussette; questa strada fino ad incontrare il Zergogno; scolo Zergogno fino al ponte ferroviario; linea ferroviaria fino alla strada vicinale che mette alla comunale Cà Boldù; strada Cà Boldù fino alla località Calvecchia; strada Calvecchia; strada Calnova fino alle Code.

5. — Comune di Mestre.

La zona malarica vi è costituita dalla parte del territorio comunale posta a sud di una linea che traversa da ovest ad est il comune ed è formata: dal canale Mazzengo fino all'abitato di Mestre; dalla strada comunale delle Buse fino alla strada Altobello; dalla strada Altobello-Crosara-Bisse–Crocera-Cà Rossa; dalla strada comunale Bissuola fino al confine di Campalto (ponte di pietra).

6. — Comune di Musile.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione di territorio comunale circoscritta da una linea che partendo dalla località Paludetto è costituita: da breve tratto dalla fossa Mille pertiche, dal canale Scolo del consorzio fino alla boaria Soldera, dallo scolo Gorgazzo fino all'incontro della strada campestre dal Molin Sperandio; dalla strada comunale che mette a Croce e dalla comunale che dalla Croce conduce a Cà Gradenigo; dalla strada che per Cà Braganze va alla strada provinciale; da questa, dal canale Fossone e dal canale Lonzoni e dall'argine destro del Sile fino a Caposile, e infine dall'argine di San Marco, fiume Sile (alveo Piave vecchia), canal Intestadura fino all'incontro della località Paludello, punto di partenza.

7. — Comune di Favaro Veneto.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione di territario racchiusa tra i seguenti confini:

A nord, il fiume Dese; a ovest, la strada comunale che staccandosi dal ponte di Pietra passa per Campalto Favaro, e conduce a Dese; a sud e ad est la laguna Veneta.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

R. D. n. **256**, 14 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 9 luglio.

Zone malariche in provincia di Novara.

VITTORIO EMANUELE III, RE D' ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto, ecc.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate le porzioni di territorio della provincia di Novara distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1903.

ELENCO DELLE ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Novara con la indicazione dei rispettivi confini territoriali

1. — Comune di Salussola.

La zona malarica vi comprende tutta la porzione del territorio comunale sita ad est dalla ferrovia Santhià-Biella e compresa fra la ferrovia stessa ed il confine territoriale coi comuni di Verrone, Massazza, Villanova, Carisio, Cavaglià e Dorzano.

2. — Comune di Verrone.

La zona malarica vi è costituita da tutta la porzione del territorio comunale sita a sud della strada che dalla cascina Fralucchetta passando sopra il centro abitato incontra il confine col comune di Benna.

3. — Comune di Massazza.

La zona malarica vi è costituita da tutta la porzione del territorio comunale sita a sud-ovest della strada Vercelli-Biella e compresa tra la strada stessa ed il confine territoriale coi comuni di Verrone, Salussola e Villanova.

4. — Comune di Villanova.

L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

5. — Comune di Mottalciata.

La zona malarica vi è costituita da tutta la porzione del territorio comunale sita a sud della linea tracciata dalla strada che partendo dal confine con Villanova tocca Sant' Antonio, cascina Piantaletto, s' innesta nella via Mottalciata San Salvatore, poi da questa via fino all'abitato di Mottalciata, poi dalla strada da Mottalciata a Castelletto Cervo. Gli altri confini della zona coincidono col confine territoriale del comune, coi comuni di Villanova, Buronzo, Gifflenga e Castelletto Cervo.

6. — Comune di Crescentino.

La zona malarica vi è costituita da tutta la parte del territorio comunale situata ad est della linea che viene tracciata dalla Roggia Camera a partire dal confine con Lamporo fino all' incontro colla strada Lamporo–Crescentino, poi da questa strada fino all'abitato, poi dalla strada di circonvallazione ovest, infine dalla strada Crescentino Verrua fino al confine territoriale sud del comune presso il fiume Po.

7. — Comune di Collobiano.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali, costituisce zona malarica.

8. — Comune di Quinto.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali, costituisce zona malarica.

9. — Comune di Pertengo.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali, costituisce zona malarica.

10. — Comune di Rive.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali, costituisce zona malarica.

11. — Comune di Albano Vercellese.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali, costituisce zona malarica.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI

R. D. n. **257**, 18 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 9 luglio.

Zone malariche in provincia di Como.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto, ecc.;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate zone malariche, agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate, le porzioni di territorio della provincia di Como, distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Dato a Roma. addì 18 giugno 1903.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Como con la indicazione dei rispettivi confini territoriali

1. — Comune di Bardello.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale delimitata dal confine del comune di Bregano, dal laghetto di Biandronno, e dal confine del comune di Biandronno, e proseguendo a nord ed ovest, dalla strada comunale, che da Bardello mette a Biandronno, dalla strada comunale che è detta dello Straccione, e dalla strada comunale, che da Beregazzo mette a Bardello.

2-3. — Comune di Biandronno.

Vi sono due distinte zone malariche:

1.° — La prima è limitata a ovest dal confine del comune di Bardello, e seguitando da ovest-nord ed est si passa lungo la strada comunale che da Bardello mette a Biandronno, la strada denominata Contrada maggiore, la strada denominata via Cumerina, la strada comunale del laghetto ed il lago Biandronno.

2.° — La seconda zona è limitata a nord dalla via detta vicolo del Lago, e dalla strada comunale detta del Lago; ad ovest dalla contrada detta del Borgo fino all'incontro della strada comunale detta Puli, la stessa strada comunale, quella comunale detta Sciuisana, poi quella pure comunale detta Canova, che sbocca sulla strada comunale che da Ter-

nate mette a Biandronno, segue la stessa strada fino al confine del comune di Ternate. Ad est ha per confine il lago di Varese ed a sud il canale detto della Brabbia, che lo divide dal comune di Cazzago Brabbia.

4. — Comune di Varano.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale rinchiusa nei seguenti confini:

A nord il confine del comune di Ternate; a est il confine della provincia di Milano (comune di Carate Litta, San Pancrazio al Colle, Cuvirone); a sud continua il confine della provincia di Milano (Garzeno); ad ovest la strada comunale di Cuvirone fino allo stabilimento Borghi (filatoio), poi la strada dello stabilimento Borghi fino al confine nord col comune di Ternate.

5. — Comune di Ternate.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale che ha per limiti:

A nord il confine col comune di Biandronno; ad est il confine di Cazzago Brabbia, e quello della provincia di Milano; a sud il confine del comune di Varano; ad ovest il seguito della strada privata che dal filatoio mette alla cascina Rizzone presso il ponte detto della Brabbia in continuazione poi col confine nord.

6. — Comune di Cazzago Brabbia.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

Ad ovest il confine dei comuni di Biandronno e Ternate; a nord il lago di Varese; a sud la provincia di Milano

(Casale Litta); ad est la strada comunale che da Cazzago va ad Inarzo fino all'incontro della strada consorziale detta dei Prati nuovi, continua col confine sud dei mappali numero 98, 1041, 569 e 753, segue la strada consorziale del ponte, e la strada consorziale detta la Stradetta fino al lago di Varese.

7. — Comune di Voltorre.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale delimitata:

A sud dal torrente Voltorre; a ovest dal lago di Varese; ad est dalla strada comunale Gavirate Voltorre; a nord dal torrente Mosè.

8. — Comune di Galliate Lombardo.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale delimitata:

A nord dal lago di Varese; ad est dal confine col comune di Azzate; ad ovest dalla strada che va al porto di Galliate; a sud dalla strada detta della costa di Varese che da Bodio va a Capolago.

9. — Comune di Azzate.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale delimitata:

A nord dal lago di Varese; a est dal confine comunale con Buguggiate; a ovest dal confine comunale con Galliate Lombardo; a sud dalla strada che da Galliate Lombardo mette a Buguggiate.

10. — Comune di Buguggiate.

La zona malarica vi abbraccia la porzione del territorio comunale compresa fra il lago di Varese, il confine terri-

toriale col comune di Capolago, la via comunale diretta ad Azzate e Capolago, e il confine territoriale col comune di Azzate.

11. — Comune di Capolago.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale delimitata:

A nord dal confine territoriale con Varese; a est dalla strada che conduce all'abitato di Capolago fino all'incontro della Roggia Nuova; a sud-est dalla stradella che va a Buguggiate; a sud dal confine territoriale con Buguggiate; a sud-ovest dal lago di Varese.

12. — Comune di Varese

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale delimitata:

A nord dal confine territoriale con Bobbiate; a est dalla strada che da Bobbiate mette a Capolago; a sud dal confine territoriale con Capolago; a ovest dal lago di Varese.

13. — Comune di Bobbiate.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale delimitata:

A nord dalla strada comunale detta della Palude: a est dal confine territoriale con Varese; a sud dal lago di Varese; a ovest dal confine territoriale con Lissago.

14. — Comune di Lissago.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale racchiusa fra il confine territoriale con Bobbiate, il lago di Varese e la strada detta della Schirana.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Roma, 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI

Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

Sommario.

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. **190**, 3 maggio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 29 stesso mese.

Somma per anticipazione di opere di bonifica.

VITTORIO EMANUELE III. Re d'Italia

Veduta la legge 28 dicembre 1902, n. 547, concernente provvedimenti [illegible] anticipare l'esecuzione di opere pubbliche;

Veduto il testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, sulla bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, e le annessevi tabelle I e III;

Veduta la legge 7 luglio 1902, n. 333, che stabilisce lo ammontare ed il riparto della spesa di n. 28 nuove opere di bonificazione dichiarate di 1ª categoria;

Ritenuta la urgenza e la convenienza di anticipare la esecuzione di alcune opere di bonifica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

È autorizzata l'anticipata esecuzione delle seguenti opere di bonifica per la complessiva spesa di lire duemilionitrecentomila (L. 2,300,000) così ripartita:

1. Bonificamento del Lago di Licola, compreso nel bacino inferiore del Volturno in provincia di Napoli (n. 6 della tabella I del testo unico 22 marzo 1900, n. 195) per	L.	1,100,000.00
2. Bonificamento della 2ª zona fra S. Cataldo e Torre Chianca, dei terreni paludosi fra Torre Rinalda e Torre Specchia Ruggeri, in provincia di Lecce (n. 45 e 46 della tabella III, del testo unico 22 marzo 1900, n. 195) per . .	»	400,000.00
3. Stralci del progetto di apertura del 1° tronco del canale a destra di Reno per la bonifica della bassa pianura Ravennate, in provincia di Ravenna (numero 33 della tabella III del testo unico 22 marzo 1900, n. 195) per	»	600,000.00
4. Stralcio del progetto pei lavori di completamento della bonifica del 1° circondario Ferrarese (n. 7 della tabella della legge 7 luglio 1902, n. 333) per	»	200,000.00
In uno . . .	L.	2,300,000.00

Dato a Roma, addì 3 maggio 1903.

R. D. n. **206** 7 maggio 1903, inserto nella Gazzetta uff. l'8 giugno.

Regolamento per la protezione della proprietà industriale.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Vista la legge 12 dicembre 1901, n. 523, che approva gli atti addizionali firmati a Bruxelles il 14 dicembre 1900 dall' Italia e da vari altri Stati per la tutela della proprietà industriale;

Vista la legge 16 aprile 1903, n. 137 che approva la convenzione fra l' Italia e la Germania del 4 giugno 1902 per modificare quella del 18 gennaio 1892 sulla protezione della proprietà industriale;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio, per l'applicazione delle disposizioni relative ai diritti di priorità stabilite dalle convenzioni stipulate fra l' Italia ed altri Stati per la protezione della proprietà industriale.

È abrogato il precedente regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1898, n 37.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 7 maggio 1903.

REGOLAMENTO

per l'applicazione delle disposizioni relative ai diritti di priorità stabiliti dalle convenzioni stipulate fra l'Italia ed altri Stati, per la protezione della proprietà industriale.

Art. 1.

Chiunque, all'atto di depositare in Italia una domanda di privativa industriale (brevetto d' invenzione) o di privativa per modello o disegno di fabbrica o di trascrizione di marchio di fabbrica o di commercio, si trovi nelle condizioni stabilite dalla convenzione di Parigi 20 marzo 1883, modificata dall'atto addizionale di Bruxelles 14 dicembre 1900, per far valere i diritti di priorità derivanti da un uguale deposito fatto precedentemente e per la prima volta in uno Stato dell'unione può con la domanda stessa o con istanza separata fare richiesta che nell'attestato italiano da rilasciare sia fatta menzione della riserva di tali diritti.

Art. 2.

Per ottenere quanto sopra la domanda di privativa o di trascrizione di marchio, a norma dell'art. 4 della convenzione internazionale di Parigi, di cui al precedente articolo, e dell'art. 3 della convenzione Italo-germanica del 4 giugno 1902, deve essere presentata in Italia:

a) entro 4 mesi dalla data del primo deposito fatto nell'altro Stato se trattasi di disegni o modelli industriali,

di modelli d'uso (Gebrauchsmuster) o di marchi di fabbrica o di commercio;

b) entro 12 mesi dalla data del primo deposito fatto nell'altro Stato se trattasi di brevetti d'invenzione.

I periodi di 4 e di 12 mesi si calcolano a partire dal giorno successivo al primo deposito.

Art. 3.

Il richiedente dovrà allegare alla sua domanda, oltre agli altri documenti prescritti dalle vigenti leggi italiane, un certificato in forma legale dell'ufficio dei brevetti dello Stato in cui venne eseguito il primo deposito dal quale risultino:

a) il nome, cognome e la residenza di chi ha eseguito il primo deposito;

b) la data precisa (giorno, mese ed ora) del primo deposito);

c) il titolo del trovato, se trattasi di invenzioni, o in altri casi una descrizione sommaria dell'oggetto del deposito, e per i marchi anche l'indicazione dei prodotti, a cui sono destinati;

d) la indicazione se il deposito sia stato definitivamente accettato oppure no ed eventualmente il numero del brevetto rilasciato.

Il certificato potrà essere sostituito da pubblicazioni ufficiali del rispettivo Stato contenenti le indicazioni richieste.

Se il richiedente non è la stessa persona che ha eseguito il primo deposito, egli dovrà pure provare di avere avuto facoltà di chiedere in proprio nome in Italia la privativa o la trascrizione del marchio.

Art. 3 *bis* (transitorio).

Per i brevetti richiesti in Germania prima della accessione effettiva di quello Stato alla convenzione di Parigi 20 marzo 1883 e dei quali si faccia il deposito in Italia dopo trascorsi 12 mesi dalla domanda fatta in Germania avvalendosi delle disposizioni dell'art. 5 (transitorio) della convenzione italo-germanica del 4 giugno 1902, dovrà farsi risultare dal certificato la data in cui fu comunicata al richiedente la decisione favorevole del *Patentamt*.

Art. 4.

Il direttore dell'ufficio della proprietà industriale, accertato l'adempimento delle formalità prescritte nei precedenti articoli, inserirà nell'attestato la dichiarazione seguente:

Il richiedente ha inoltre dichiarato che, a norma dell'articolo 4 della convenzione di Parigi 1883, modificata dall'atto addizionale di Bruxelles 14 dicembre 1900 intende far valere i suoi diritti di priorità dal giorno . . . . data del primo deposito di un'eguale domanda presentata in (*Stato*) e già (*oppure* non ancora) definitivamente accettata (brevetto (*Stato*) n. . . .)

R. D. n. **199**, 3 maggio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 29 stesso mese.

Somma per anticipazione di stradali per la complessiva spesa di lire 1,320,000.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge 28 dicembre 1902, n. 547, concernente provvedimenti per anticipare l'esecuzione di opere pubbliche;

Vedute le leggi 30 maggio 1875, n. 2521, e 23 luglio 1881, n. 333 (tab. *B*), riguardanti la costruzione di opere stradali;

Veduta la legge 3 luglio 1902, n. 297, che determina la somma da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913 per la costruzione di strade nazionali e provinciali;

Ritenuta la convenienza di anticipare la esecuzione di alcune delle opere comprese nell'ultima delle surrichiamate leggi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'anticipata esecuzione delle seguenti opere stradali, per la maggiore complessiva spesa, in confronto alle assegnazioni di bilancio, di lire un milione trecento ventimila (L. 1,320,000) ripartita come in appresso;

Strada dal punto più alto dell'ultimo tronco della strada provinciale n. 15 (legge 30 maggio 1875, n. 2521), presso la masseria Graziani, attraverso l'abitato di Montefalcone del Sannio, per un tratto della strada comunale di Montefalcone, a San Felice Slavo, al Casino Piccoli e da ivi per Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo, Rotello, Serracapriola, alla Stazione ferroviaria di Chienti (Campobasso) (legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 78). . . . . . L. 140,000

Deviazione del tratto fra il passo di Monterosso ed il ponte Abate (Catanzaro) (legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco II, n. 16) . . . . » 100,000

Strada da Porto Santa Venere per Briatico, fino a raggiungere la provinciale di Tropea (Catanzaro) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 25)	L.	150,000
Strada da sotto Atessa all' Istonia presso San Barnaba di San Buono (Chieti) (legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 97	»	80,000
Strada da Mormanno per Papasidero a Scalea (Cosenza) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 28)	»	50,000
Strada da Sant' Agata di Militello pei pressi di Alcara li Fusi, Longi, Galati, Ucria, e Raccuia alla provinciale Patti-Randazzo (Messina). (legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 165)	»	200,000
Strada da Rotonda per Viggianello, alla Nazionale del Sinni presso Favale (Potenza) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 55).	»	200,000
Prolungamento della strada provinciale Rotonda–Valsinni presso Bernalda e Genosa in terra d'Otranto (Potenza) (legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 154).	»	400,000
In uno . . .	L.	1,320,000

Dato a Roma, addì 3 maggio 1903.

R. D. n. **208**, 3 maggio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 12 giugno.

Francobollo speciale da centesimi 25 per gli espressi postali.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Ritenuto opportuno di provvedere all'emissione di uno speciale tipo di francobollo da valere per la sopratassa cui vanno sottoposti, a' sensi dell'art. 50 del testo unico delle leggi postali, approvato con regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, gli oggetti da recapitarsi *per espresso*;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e pei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° giugno 1903, avrà corso nell'interno del Regno uno speciale tipo di francobollo da valere per la sopratassa cui vanno sottoposti, a carico dei mittenti, ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle leggi postali precitato, gli oggetti da recapitarsi per espresso.

Art. 2.

Detto francobollo sarà stampato su fogliettino rettangolare alto mm. 23 e largo mm. 38 di color rosso-scarlatto, portante tra ornamenti vari la Nostra sovrana effigie, con le leggende « Poste italiane - Espresso - centesimi 25 ».

Art. 3.

Il francobollo di nuovo tipo avrà corso dal giorno stesso anche per gli espressi da e per gli uffici postali italiani

fuori del Regno e per la colonia Eritrea; e mediante un complemento di francatura potrà essere adoperato altresì per gli espressi diretti all'estero in quei paesi dove è ammesso tale servizio.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1903.

R. D. n. **207**, 7 maggio 1903, inserto nella Gazzetta uff. l'8 giugno.

Indennità giornaliera al personale del catasto e dei servizi tecnici finanziari.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al personale di ruolo dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza, per i lavori che eseguisce fuori dell'ordinaria residenza, viene corrisposta l'indennità giornaliera nella misura stabilita dal regio decreto 14 settembre 1862, n. 840.

Per lavori di speciale importanza, che il personale suddetto eseguisce fuori del proprio ufficio, nel territorio del comune di ordinaria residenza, il Ministero potrà concedere una indennità di soggiorno non superiore alla metà di quella stabilita dal decreto sopracitato.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto che avrà effetto col 1° giugno 1903.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1903.

R. D. n. **241**, 7 maggio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 30 giugno.

Norme per l'esercizio economico sul tronco ferroviario S. Felice sul Panaro-Poggio Rusco.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge 17 febbraio 1901, n. 44, con la quale fu data facoltà al Governo di prendere accordi con la società esercente la Rete Adriatica per l'attuazione di un esercizio economico sulla ferrovia Bologna-S. Felice;

Veduto il Nostro decreto in data 21 aprile 1901 col quale venne approvata l'attuazione dell'esercizio economico sulla detta ferrovia colla riduzione dell'imposta erariale al 2 0[0;

Vista la legge 16 luglio 1901, n. 376, con la quale le disposizioni di quella prima citata furono dichiarate applicabili anche al tronco S. Felice sul Panaro-Poggio Rusco;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo coi ministri delle finanze, del tesoro, di agricoltura, industria e commercio e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni e norme approvate col citato Nostro decreto 21 aprile 1901 sono applicate anche al tronco S. Felice-Poggio Rusco.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1903.

R. D. n. **273**, 7 maggio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 13 luglio.

Esonero di contributo concesso ai monti di pietà.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduto l'art. 52 del regolamento per la esecuzione della legge portante disposizioni sui monti di pietà del 4 mag-

gio 1898, n. 169, approvato col regio decreto del 14 maggio 1899, n. 185;

Veduto il regio decreto in data 2 novembre 1899, n. 404, col quale fu stabilito il contributo che i monti di pietà debbono pagare per le spese occorrenti per la pubblicazione degli atti costitutivi e modificativi dei loro statuti organici e delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali;

Sopra la proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto coi ministri dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In parziale modificazione dell'art. 2 del regio decreto 2 novembre 1899, n. 404, sono esonerati dal pagamento del contributo annuale per le spese di pubblicazione delle loro situazioni semestrali e dei loro rendiconti annuali, tutti i monti di pietà aventi un patrimonio non superiore alle lire 5,000, e quelli che — qualunque sia il loro patrimonio — concedono esclusivamente prestiti su pegno gratuiti, senza compiere altre operazioni di credito ad interesse.

Art. 2.

La disposizione contenuta nel precedente articolo sarà applicata nella riscossione del contributo per le spese di pubblicazione delle situazioni dei conti dell'anno 1900 e successivi.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1903.

R. D. n. **210**, 10 maggio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 17 giugno.

Modifica al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato col regio decreto del 2 luglio 1890, n. 6952 (serie 3ª), per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito e successivamente modificato coi regi decreti del 26 febbraio 1891, n. 71, 21 giugno 1891, n. 330, 16 agosto 1891, n. 503, 8 giugno 1893, n. 277, 25 febbraio 1894, n. 61, 13 giugno 1895, n. 381 e 9 luglio 1896, n. 294;

Riconosciuta l'opportunità di modificare alcune disposizioni del citato regolamento relative alle surrogazioni posteriori all'arruolamento, ed agli ufficiali in congedo dimissionati o considerati tali;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel capo VII° del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato col regio decreto 2 luglio 1890, n. 6952, ai §§ 276 e 281 sono sostituiti ed aggiunti i seguenti:

§ 276. Gli allievi ufficiali di complemento, gli allievi sergenti, i volontari di un anno, i sottufficiali di tutte le armi ed i militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena possono essere ammessi a farsi surrogare presso i corpi rispettivi, avvertendo che nel caso in cui il fratello proposto surrogato non intenda o non possa

per difetto dei voluti requisiti, assumere a sua volta la stessa qualità di allievo ufficiale, di allievo sergente o di volontario di un anno, deve il surrogato medesimo essere incorporato con la ferma ordinaria di tre anni od anche con quella spettante per fatto di leva al surrogante se questi abbia già concorso alla leva.

Il giovane ammesso come surrogato di un fratello che riveste il grado di sottufficiale o sia incorporato nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, deve ultimare sotto le armi la ferma cui è vincolato il fratello surrogante, e, ad ogni modo, non deve rimanere in servizio per un tempo superiore a quello stabilito per i militari ascritti alla ferma ordinaria di tre anni.

Il proposto surrogato, che intenda assumere la qualità di volontario di un anno, anche ritardatario, già rivestito dal fratello, deve assoggettarsi a tutte le condizioni e formalità prescritte per l'arruolamento volontario di un anno, salvo il pagamento della tassa, potendo all'uopo valere quella già versata dal surrogante.

Il surrogato che abbia assunta la qualità di volontario di un anno, deve, in omaggio al principio stabilito dall'articolo 119 della legge, rimanere in servizio per un anno intiero, anche nel caso in cui il fratello surrogante abbia già prestato una parte del servizio che spettavagli.

§ 276 *bis*. I militari ammessi al ritardo del servizio a senso degli articoli 120 e 120 *bis* della legge possono farsi surrogare anche da fratelli i quali, trovandosi nelle condizioni di cui nei citati articoli intendano alla loro volta fruire del beneficio del ritardo del servizio.

Il questi casi il surrogato di fratello può essere ammesso a ritardare la prestazione del servizio al 26° anno di propria età, qualunque sia l'età del surrogante.

§ 276 ter. Qualora l'aspirante alla surrogazione con un fratello militare incorporato in una compagnia di sanità o di sussistenza non possegga i requisiti voluti per prestare un utile servizio in tale reparti speciali, l'aspirante medesimo dovrà effettuare la surrogazione in un reggimento di fanteria.

A tale uopo i rispettivi direttori di ospedale militare o di commissariato dovranno riferirne al comandante del corpo d'armata, il quale stabilirà il corpo in cui tale surrogazione deve aver luogo.

§ 281. Qualora il surrogato non avesse la statura o l'attitudine speciale per il corpo al quale è ascritto il fratello, ma fosse riconosciuto idoneo al servizio militare in genere, non sarà perciò rifiutato, ma la surrogazione verrà autorizzata dal comandante del corpo d'armata in un corpo di altra arma o specialità stanziato nel territorio dello stesso corpo d'armata.

A tale effetto il comandante del corpo presso cui il proposto surrogato fu visitato ne riferirà al proprio comandante di corpo d'armata comunicandogli la dichiarazione dell'ufficiale medico che procedette alla visita, nella quale dovrà pure essere indicata l'arma o specialità per cui il giovane presenta maggiore attitudine.

Nel caso in cui nel territorio del corpo d'armata non fosse stanziato alcun corpo dell'arma per cui il proposto surrogato avrebbe maggiore attitudine fisica, la surrogazione deve esperimentarsi in un corpo che abbia sede nel corpo d'armata più vicino, e a tale uopo i comandanti di corpo d'armata interessati dovranno prendere opportuni accordi.

Nella scelta del corpo nel quale nei casi onde trattasi, deve nuovamente esperimentarsi la surrogazione, i coman-

danti di corpo d'armata terranno presente che l'ammesso surrogato non deve mai essere destinato a prestar servizio in un corpo che sia stanziato nella stessa città in cui esso surrogato abbia l'abituale sua residenza.

Art. 2.

Nel capo XXVI al § 852 è aggiunto il seguente capoverso:

Quelli di essi che non abbiano prestato alcun servizio come ufficiali, qualora chiedano le dimissioni o siano considerati come dimissionari riprenderanno la posizione di militari di truppa precedente alla nomina ad ufficiale. I già riformati che fossero stati nominati sottotenenti di milizia territoriale saranno inscritti sui ruoli di milizia territoriale col grado che precedentemente avessero rivestito o come semplici soldati.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1903.

R. D. n. **229** 21 maggio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 17 giugno.

Istituti militari sottoposti al riscontro effettivo dalla corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 11 luglio 1897, n. 256;

Visto il regolamento approvato col regio decreto 23 dicembre 1897, n. 532;

Visto il regio decreto 5 maggio 1901, n. 507;

Sentito il parere del consiglio di Stato e della corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sottoposti al riscontro istituito dalla suddetta legge 11 luglio 1897, n. 256, le merci e i materiali d'ogni specie raccolti negli stabilimenti che seguono:

1° Istituto geografico militare in Firenze;

2° Direzioni d'artiglieria di Alessandria, Mantova, Piacenza, Torino, Venezia;

3° Direzioni del genio di Ancona, Genova, Bologna, Spezia, Milano, Verona;

4° Sotto-direzione del genio di Cuneo.

Art. 2.

Il riscontro di cui all'articolo precedente incomincierà a funzionare dal 1° luglio 1903, e a tale uopo dovranno essere inviati alla corte dei conti, prima del 31 dicembre 1903, gli inventari alla data 30 giugno 1903 dei magazzini sottoposti a riscontro. Gli inventari dovendo essere chiusi al 30 giugno 1903, dal 1° luglio successivo e non altrimenti dovrà incominciare a funzionare il riscontro.

Gli inventari saranno compilati su appositi modelli, conformi a quelli allegati al regio decreto 16 agosto 1900, n. 323, con le norme indicate negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 23 dicembre 1897, n. 532, tenute presenti, in quanto non sieno contrarie al regolamento suddetto, le disposizioni contenute nel regolamento per il servizio del

materiale di artiglieria e genio (edizione 31 dicembre 1880), nell'altro, pure pel servizio del materiale di artiglieria, approvato col regio decreto 9 aprile 1896, n. 93, e infine in quello per i lavori dell'istituto geografico militare, approvato col regio decreto 13 maggio 1902, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 luglio 1902, n. 156.

Art. 3.

I rendiconti dei movimenti avvenuti nei magazzini di cui all'art. 1 saranno compilati e documentati con le norme contenute nel regolamento 23 dicembre 1897, n. 532, e nel regio decreto 5 maggio 1901, n. 507, con l'aggiunta, in appendice al riassunto mod. *C*, del riepilogo a valore, conforme è indicato nel modulo annesso al presente decreto.

Art. 4.

I conti giudiziali dei magazzini sottoposti a riscontro col presente decreto, si intenderanno documentati a partire dal 1° luglio 1903, coi resoconti e recapiti rimessi alla corte ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 5.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, saranno osservate le norme del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per la contabilità generale dello Stato, dell'altro approvato col regio decreto 23 dicembre 1897, n. 532, nonchè dei regolamenti speciali dei singoli servizi, approvati con decreti reali registrati alla corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1903.

MOD. C.

RIASSUNTO

delle rimanenze e dei movimenti dei materiali di proprietà dello Stato

riferentesi al ______ semestre 19____-19____

Categoria	N°. d'ordine categorico	Designazione degli oggetti	Stato d'uso	Unità di misura	Prezzo dell'unità	Rimanenza al ______		Aumenti	Totale delle caselle 7 e 9	Diminuzioni	Rimanenza al ______		Annotazioni
						Quantità	Importo				Quantità	importo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

RIEPILOGO A VALORE

Valore della consistenza al ______ come dal riassunto mod. *C* precedente. . . L. ______

Id. degli aumenti del ______ semestre 19______. . . . . » ______

Totale . . . L. ______

Valore delle diminuzioni del ______ semestre 19______ . . . . » ______

Id. della consistenza al ______________ . . . . L. ______

Visto:

Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Il ministro della guerra
OTTOLENGHI.

R. D. n. **203**, 24 maggio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 3 giugno.

Conferimento dei posti di volontario nelle delegazioni del tesoro.

VITTORIO EMANUELE III, RE D' ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di volontario nelle delegazioni del tesoro, in via transitoria, e derogando alle norme stabilite col regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1896, n. 206, potranno essere conferiti ai candidati che, nell'esame di concorso per il posto di volontario nel personale di 1ª categoria della corte dei conti indetto col decreto ministeriale 12 agosto 1902, n. 6318. riportarono una votazione media, di non meno di sette decimi, giusta la tabella di classificazione in data 23 febbraio 1903 pubblicata nel n. 7 del bollettino ufficiale del personale.

Art. 2.

I candidati predetti i quali aspirino ad essere nominati volontari delle delegazioni del tesoro, dovranno entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto produrre regolare domanda alla direzione generale del tesoro, con esplicita dichiarazione di essere disposti a raggiungere qualsiasi residenza.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1903.

L. n. **204**, 24 maggio 1903, inserta nella Gazzetta uff. il 4 giugno.

Correzioni alla legge sul prestito Bevilacqua-La Masa.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al primo capoverso dell'art. 2 della legge 21 luglio 1902, n. 319, è sostituito il seguente:

« Il diritto al rimborso ed al premio per le obbligazioni, tanto di prima che di seconda emissione, cesserà quando non sia esercitato entro il termine di cinque anni. »

Data a Roma, addì 24 maggio 1903.

R. D. n. **234**, 4 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 23 stesso mese.

Si proroga l'estrazione della tombola telegrafica nazionale a favore di tre istituzioni di beneficenza.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Vista la legge 9 dicembre 1901, n. 544, portante concessione di una tombola telegrafica nazionale a favore di tre istituzioni di beneficenza;

Visto il regolamento per l'esecuzione della detta legge, approvato con regio decreto 7 luglio 1902, n. 367 (parte principale);

Visto il regio decreto 7 dicembre 1902, n. 524, con cui fu stabilita la data di estrazione della tombola e fu provveduto per la direzione delle relative operazioni;

Vista l'istanza del presidente del comitato esecutivo della tombola per una proroga della data predetta;

Visto il verbale delle deliberazioni prese dal detto comitato esecutivo in adunanza del 24 maggio p. p.;

Viste le dichiarazioni contenute nella lettera in data 2 del mese corrente dello stesso comitato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La data dell'estrazione della tombola è definitivamente fissata per il giorno 29 novembre 1903 sotto l'osservanza delle modalità stabilite dal precitato regolamento.

L'ultimo limite di cui all'art. 21 dello stesso regolamento per la presentazione delle cartelle vincenti è fissato a tutto il 29 dicembre 1903 ovvero a tutto il 12 gennaio 1904 a seconda che la vincita sia stata determinata dalla estrazione principale o da quella suppletiva.

Art. 2.

Il cav. Carlo Giazotto, membro del comitato esecutivo, è incaricato della direzione della tombola in sostituzione del dimissionario cav. Luigi Tacchi Venturi.

Il Nostro ministro segretario di Stato per le finanze curerà la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1903.

R. D. n. **265**, 14 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 10 luglio.

Concorsi a premi per la costruzione di case coloniche in Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Considerata la utilità di promuovere ed incoraggiare nell'isola di Sardegna la costruzione di buone case coloniche, pel benessere degli agricoltori e pel miglioramento della agricoltura;

Visti i risultati ottenuti dai precedenti concorsi banditi coi regi decreti del 15 dicembre 1889, 26 marzo 1893 e 5 dicembre 1897;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi a premi per la costruzione di case coloniche ad uso di abitazione degli agricoltori, con residenza stabile nei terreni dai medesimi coltivati, della estensione non maggiore di 50 ettari per ogni podere od unità culturale nelle provincie di Cagliari e Sassari.

Concorso 1.° — Fra coloro che costruiranno almeno due case coloniche, una per ogni podere della estensione predetta.

Concorso 2.° — Fra coloro che costruiranno una casa colonica per un podere dell'estensione indicata.

Art. 2.

Sono assegnati per il primo concorso 4 diplomi d'onore con lire 2,000 per ciascuno, e pel secondo concorso 12 premi da lire 1,000 ciascuno.

Saranno inoltre messe a disposizione delle commissioni giudicatrici alcune medaglie d'argento e di bronzo da conferirsi a quei concorrenti riconosciuti meritevoli che non avessero ottenuto premi in danaro.

Art. 3.

Agli effetti della premiazione non sarà tenuto conto che delle case coloniche costruite dalla data del presente regio decreto al 31 dicembre 1904.

Art. 4

L'ammissione ai predetti concorsi sarà chiusa il 31 dicembre 1903.

Art. 5.

Il pagamento dei premi di cui sopra e delle spese relative per medaglie ed indennità per le commissioni giudicatrici dell'ammontare di lire 22,000, sarà a carico del capitolo 128 dell'esercizio in corso.

Art. 6.

Con decreto ministeriale saranno fissate le norme pei concorsi predetti e per la ripartizione dei premi fra le due provincie.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1903.

L. n. **312**, 8 luglio 1903, inserta nella Gazzetta uff. il 23 stesso mese.

Sussidio ai comuni per costruzione di strade d'accesso alle stazioni ferroviarie.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni che entro otto anni dalla pubblicazione della presente legge costruiranno la strada o parte della strada di accesso alla stazione ferroviaria omonima, o all'approdo omonimo del piroscafo postale, avranno diritto ad un sussidio dello Stato in ragione della metà della spesa effettiva, e ad un sussidio della provincia in ragione del quarto.

Ai comuni che nell'indicato termine costruiranno la strada di accesso alla più vicina stazione ferroviaria, saranno accordati eguali sussidi, ma soltanto nel caso in cui la strada misuri una lunghezza non maggiore di venticinque chilometri, compresa quella delle strade esistenti, qualora ad esse si debba collegare.

Uguale trattamento verrà fatto ai comuni che procedano all'ultimazione di strade rimaste in sospeso per la legge 19 luglio 1894, n. 338, e destinate a raccordare frazioni, o borgate, colla stazione centrale ferroviaria dello stesso comune.

Art. 2.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, i comuni provvederanno, con le norme dell'art. 17 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, alla formazione degli elenchi delle strade di accesso a sta-

zioni ferroviarie, che essi intendessero costruire e che non risultassero inscritte in elenchi già formati ed omologati.

Art. 3.

I comuni i quali, entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, completeranno le strade per essi obbligatorie in base alla legge citata 30 agosto 1868, rimaste incompiute per effetto delle disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 338, avranno diritto al sussidio dello Stato nella misura di un quarto della spesa che da essi a tale scopo sarà sostenuta.

Art. 4.

I comuni che non potranno sostenere coi fondi normali del bilancio la spesa a loro carico per la costruzione delle strade indicate nei precedenti articoli 1 e 3, avranno facoltà di adoperare in tutto, od in parte, i mezzi previsti nell'art. 2, lettere *a*, *b*, della legge 30 agosto 1868, n. 4613.

Potranno anche essere applicate le prestazioni d'opera alle strade di cui nell'art. 3, qualora la deliberazione del consiglio comunale, che ne dimostra la necessità, sia approvata dalla giunta provinciale amministrativa.

Art. 5.

I comuni che per le strade di cui nella presente legge assumessero somme a mutuo dalla cassa dei depositi e prestiti, potranno dare in delegazione alla cassa stessa il sussidio dello Stato e potrà essere accettata la garanzia della sovrimposta provinciale per la parte riferibile al sussidio della provincia.

L'ammortamento dei detti prestiti potrà essere fatto anche in 50 anni, quando circostanze straordinarie lo giustifichino.

Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme per la delegazione alla cassa dei depositi e prestiti del sussidio dello Stato, per il suo stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per la delegazione della sovrimposta provinciale e per la concessione straordinaria dell'ammortamento eccedente il periodo normale fino a quello massimo di 50 anni.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli 3, 4, 10, 11 e 21 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, sono applicabili alle strade indicate nei precedenti articoli 1 e 3.

Alle strade di cui nell'art. 3 saranno anche applicabili le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della citata legge e l'art. 2 della legge 19 luglio 1894, n. 338, qualora sia stabilito di fare uso delle prestazioni d'opera.

Con deliberazione della giunta comunale saranno dichiarati esenti dalle dette prestazioni gli abitanti che ritraggono dal lavoro manuale l'unico mezzo di sussistenza.

L'interesse dovuto dal comune, ai termini del citato articolo 11, sul prezzo dei beni espropriati, corrisponderà alla ragione legale.

Art. 7.

Per le strade interessanti più comuni, costruite per oltre la metà della loro lunghezza e per quelle, ancorchè costruite per meno della metà, per le quali il comune o i comuni nel cui territorio la strada si svolge, deliberino la continuazione fino a raggiungere la metà del percorso, potrà essere dichiarata l'obbligatorietà con decreto reale, sentito il consiglio di Stato, qualora la giunta provinciale amministrativa abbia accertato che i bilanci dei comuni interessati potranno sostenere la relativa quota di spesa.

La obbligatorietà avrà effetto anche per i comuni che avessero rifiutato di deliberare la continuazione della strada, o non avessero aderito all'invito loro fatto per deliberarla.

Alle strade indicate nel presente articolo saranno applicabili le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613, e quelle dei precedenti articoli 4, 5 e 6.

Art. 8.

I progetti per la costruzione delle strade di cui nella presente legge saranno compilati a cura e spese dei comuni e verranno approvati dai prefetti, sentiti l'ufficio tecnico provinciale e l'ufficio del genio civile governativo.

Art. 9.

Agli effetti della presente legge, sarà mantenuto in vigore l'art. 4 della legge 19 luglio 1894, n. 338, in quanto riguarda lo stanziamento nel bilancio dei lavori pubblici dell'annua somma di lire 1,500,000 da erogarsi nel pagamento dei sussidi spettanti ai comuni.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge sono estese ai posti marittimi e lacuali pareggiati ai marittimi di I, II, III classe per la loro congiunzione col comune omonimo, o coi comuni viciniori, a distanza massima di quindici chilometri.

Art. 11.

È data facoltà al Governo di provvedere per decreto reale per la esecuzione della presente legge.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1903.

R. D. n. **266**, 14 giugno 1903 inserto nella Gazzetta uff. il 13 luglio.

Zone malariche in provincia di Grosseto.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Grosseto ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Grosseto distinte come risulta dall'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1903.

ELENCO DELLE ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Grosseto con la indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

I, II, III. — Comune di Roccastrada.

Vi esistono tre distinte zone malariche, i confini delle quali sono determinati come appresso:

1° I limiti della prima zona sono all'esterno quelli del comune a sud, ad est e ad ovest. A nord la linea di confine parte da sinistra da una mulattiera posta al disotto di Campo alla Pigna, segue la mulattiera che va fino al podere Spagna, da questo podere la linea passa pei poderi Cerbaia, Le Stimate, Peruzza, Le Lepri, Arnaio, quindi costeggia il lato destro del torrente Bai fino all' incontro della strada provinciale che da Roccastrada conduce a Sassofortino.

La linea coincide con detta strada fino all'argine del fosso Seguentina e lo segue fino al suo sbocco nel Gretano.

All' interno i limiti della zona sono dati da una linea che partendo dalla strada provinciale, là dove v' è il Terzo, procede per la strada mulattiera fino al fosso dell'Orsa, segue questo fosso, e poi una seconda mulattiera che passa sotto il Poggio Cornatoio; passa quindi pei poderi Piloni, Tambarella, Carpineta, e poi per un'altra mulattiera, che staccandosi dal Molino la Ferrareccia, passa sopra il podere la Triana, e poco distante dal convento. La linea quindi, passando per i confini del Poderino e del Poderuccio, va a ritrovare il Terzo.

2° La seconda zona nel territorio di Roccatederighi è limitata dai fiumi Farmicciola, e Farma dalle sue origini fino all'incontro della mulattiera di Colle Lungo; da questa mulattiera fino all'incontro del fosso Acquanera; da un'altra mulattiera che costeggiando prima il suddetto fosso si ripiega per passare presso il Poggio Cornecchia, sotto il Poggio Mozzeta. La linea di confine lascia la strada mulattiera a sud del Poggio Trinquella, per prenderne un'altra che dal confine del comune va alla strada provinciale Roccatederighi-Montemassi; coincide con porzione di questa strada, e circondando i poderi di Meleta, termina al confine del comune, seguendo le sorgenti della Farmicciola.

3° La terza zona ha per limiti i confini del comune a nord, ad est ed a sud.

Ad ovest la linea coincide con un fosso confluente del fosso Lanzo, segue questo fosso fino a Porcareccia, quindi segue la strada a fondo naturale che da Porcareccia va a Belaggio, e da ultimo termina al confine del comune passando per un fosso, ad occidente del podere detto la Casetta.

R. D. n. **267**, 14 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 13 luglio.

Zone malariche in provincia di Potenza.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Potenza ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Potenza distinte come risulta dall'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1903.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Potenza con la indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

I. Comune di Matera. — L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali, costituisce zona malarica.

II. Comune di Montescaglioso. — L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

III. Comune di Pomarico. — L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

IV. Comune di Miglionico. — L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

V. Comune di Grottole. — L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

Roma, 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI
Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

Sommario

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. **269**, 18 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. l'8 luglio.

Modifica al regolamento per l'esame d'ammissione al Ministero esteri.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Visto il regio decreto 24 dicembre 1896, n. 579;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 11 del regolamento approvato col regio decreto 24 dicembre 1896, n. 579, è modificato come segue:

Art. 11. La graduatoria fra i concorrenti dichiarati idonei è determinata dal numero totale dei punti ottenuti.

In caso di parità di voti ha la precedenza il candidato che ha conseguito il diploma della scuola diplomatico colo–

niale a termini dell'art. 6 del regio decreto 5 dicembre 1901, num. 514.

La commissione, appena terminati gli esami, seduta stante, forma la graduatoria e la pubblica immediatamente munita della firma di tutti i commissari facendola affiggere alla porta della sala degli esami.

Un esemplare della graduatoria stessa, parimenti munito delle firme di tutti i componenti la commissione, è subito trasmesso dal presidente al ministro il quale ne cura l'immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1903.

R. D. n. **272**, 18 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 13 luglio.

Proroga di disposizioni per promozioni nel personale del Ministero d'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 11 gennaio 1903, n. 40, col quale è stabilito il ruolo organico del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e sono date le norme per l'applicazione di esso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I termini stabiliti dagli articoli 6 ed 8 del regio decreto 11 gennaio 1903, n. 40, per provvedere senza esami, in via transitoria, alle promozioni per anzianità ai gradi di segretario amministrativo, di segretario di ragioneria e di

archivista, e per poter conseguire, in qualunque grado o classe, una o più promozioni, senza che decorra fra l'una e l'altra alcun intervallo di tempo, sono prorogati fino al 31 dicembre 1903.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1903.

L. **322**, 8 luglio 1903, inserta nella Gazzetta uff. il 25 stesso mese.

Spesa per adattamento e ricostituzione di edifizi demaniali in Catanzaro e in Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire centosettantamila, per l'adattamento dell'edificio demaniale ex convento Santa Chiara, in Cosenza, ad uso di uffici finanziari.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire trecentomila, per la ricostruzione dell'edificio demaniale ex convento Santa Caterina, in Catanzaro, ad uso di uffici finanziari e di altri uffici governativi.

Art. 3.

È approvato il contratto 16 gennaio 1901, stipulato in forma pubblica amministrativa presso la regia intendenza di finanza di Catanzaro, col quale il demanio dello Stato vende al comune di Catanzaro il fabbricato detto « Seminario Vecchio », in quella città, per il prezzo di lire 80,000.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1903.

L. n. **321**, 8 luglio 1903, inserta nella Gazzetta uff. il 25 stesso mese.

Provvedimenti a favore dell' istituto di S. Spirito in Sassia ed ospedali riuniti in Roma.

VITTORIO EMANUELE III, Re d' Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni della legge 31 maggio 1900, n. 211, per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera del pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma, dalle somme che rimarranno annualmente disponibili sul fondo destinato al pagamento delle pensioni monastiche a carico del fondo speciale per usi di beneficenza e religione della città di Roma, e fino alla concorrenza di annue lire 500,000, sarà prelevata, a favore dell'amministrazione degli ospedali, la somma che sarà di anno in anno riconosciuta necessaria dal Ministero dell' interno, rinunciandosi dal tesoro dello Stato allo sgravio di cui all'art. 10 della legge 30 luglio 1896, n. 343.

Qualora le somme disponibili su quel fondo fossero inferiori al bisogno, annualmente determinato dal Ministero dell' interno nei limiti suindicati, la deficienza sarà corrisposta agli ospedali stessi dal tesoro dello Stato, fino alla concorrenza delle dette lire 500,000.

Art. 2.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge l'amministrazione dell' istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, provvederà, col concorso del Ministero dell' interno, alla dimissione dei debiti che attualmente gravano

l'amministrazione stessa per mutui, per conti correnti, per anticipazioni e per depositi, mediante alienazione della rendita assegnata agli ospedali stessi colla legge 28 maggio 1896, n. 145.

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1903 l'assegno annuo a favore dell'ospedale di S. Spirito, stabilito dalle leggi 30 luglio 1896, n. 343, e 3 febbraio 1898, n. 48, è elevato a lire 970 mila.

Art. 4.

A deroga delle disposizioni dell'art. 8, n. 3, della legge 19 giugno 1873, n. 1402, e dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, allo scopo di mettere l'amministrazione ospedaliera in condizione da poter effettuare la retrocessione del già ospedale militare di S. Antonio, è assegnata in piena proprietà dell'istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma il locale del monastero di S. Pudenziana in Roma con annessi e connessi, esclusa la chiesa aperta al pubblico, del quale gli verrà fatta consegna non appena si sarà avverata la condizione prevista dall'art. 6 della suddetta legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Art. 5.

Il tesoro anticiperà all'amministrazione degli ospedali riuniti di Roma le somme occorrenti alla sistemazione del servizio di cassa fino alla concorrenza di lire 700,000, e da restituirsi al tesoro in cinque rate annuali a partire dall'esercizio 1904-905.

I crediti degli ospedali verso i comuni del Regno per rimborso delle ospedalità dovute a tutto l'anno 1901, restano vincolati alla restituzione delle anticipazioni suddette.

Il tesoro riterrà alle rispettive scadenze l'ammontare insoluto delle rate annuali di cui sopra, sugli assegni dal tesoro stesso dovuti agli ospedali di Roma in forza delle leggi 30 luglio 1896, n. 343, 3 febbraio 1898, n. 48, e dell'art. 3 della presente legge.

Art. 6.

Per la riscossione dei crediti degli ospedali riuniti di Roma per rimborso di spedalità dovute a norma di legge dai comuni del Regno, i prefetti, dopo di aver promosso, occorrendo, dalle giunte provinciali amministrative, l'iscrizione d'ufficio nei bilanci dei comuni delle somme da essi dovute, in caso che il comune rifiuti, o ritardi di provvedere al rimborso, emetteranno il relativo mandato di ufficio sul tesoriere, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà estinguerlo coi fondi esistenti in cassa od, in mancanza, colle prime riscossioni che farà di conto del comune.

Art. 7.

Le attribuzioni di tutela sull'istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma, sono esercitate, a norma dell'art 43 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, dal Ministero dell'interno, d'accordo col Ministero del tesoro, nelle forme da determinarsi col regolamento con cui sarà provveduto alla esecuzione della presente legge, e che sarà approvato per decreto reale su proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro del tesoro, udito il consiglio di Stato.

La vigilanza sull'istituto medesimo sarà esercitata direttamente dal Ministero dell'interno nel modo che sarà stabilito coll'accennato regolamento.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1903.

R. D. n. **268**, 14 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 13 luglio.

Zone malariche in provincia di Lecce.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Lecce ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Lecce distinte come risulta dall'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1903.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Lecce con la indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1. Comune di Torchiarolo. — L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

2. Comune di S. Pietro Vernotico. — L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

3. Comune di Brindisi. — L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

4. Comune di Cellino San Marco. — L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

5. Comune di San Donaci. — L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

6. Comune di Squinzano. — L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

7. Comune di Trepuzzi. — La zona malarica vi abbracia la porzione del territorio comunale, delimitata ad est e nord dal confine territoriale del comune a sud e ad ovest dalla strada provinciale Lecce-Squinzano.

8. Comune di Otranto. — La zona malarica è costituita da tutto il territorio comunale nei suoi confini attuali, fatta eccezione di un tratto immune che rimane delimitato: ad

est dal mare, a nord-ovest, dalla linea che congiunge il semaforo col convento di San Francesco, ad ovest dalla strada vicinale che partendo dal convento di San Francesco si dirige a sud-sud-est pel colle della Minerva raggiunge Masseria Monaci, e prosegue sino a Masseria San Nicola, d'onde si dirige ad ovest e poi di nuovo a sud-est raggiungendo infine il mare presso l'isolotto S. Emiliano.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI

R. D. n. **274**, 14 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 16 luglio.

Zone malariche in provincia di Siena.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto, ecc.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Siena descritte come risulta dallo elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1903.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

in provincia di Siena con la indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1. — Comuni di Montepulciano, Chianciano e Chiusi.

La zona malarica, che segue il corso del torrente Perce, abbraccia porzione del territorio dei tre comuni ed è racchiusa nei seguenti confini:

A nord, la linea di delimitazione si stacca dal limite della zona malarica dei laghi di Chiusi e Montepulciano, e precisamente dall'imbocco della strada per Chianciano con la provinciale Siena-Perugia, segue il confine fra questo comune e quello di Chiusi fino al mappale 313, sez. A, del comune di Chiusi ed entra poscia nel comune di Montepulciano seguendo la linea che circoscrive il mappale 1521, sez. K, fino all'incontro della strada vicinale per S. Savino basso, segue questa via fino a Poggio Sala, Poggio al Grano, Villa Ceppari, Argiano, indi sempre seguendo la stessa via lungo i mappali 1312, 1310, 1309, 1308, 1202, 1203, 1204, sez. K, fin presso il podere Casa Nuova donde seguendo sempre la stradella e passando pei poderi Mazzapicchio e Poggio al Vento, va ad incontrare la via per Fonte ad Ellera.

Da qui attraversa i mappali 805, 792, 793, 761, 760, 759, 741, 742 e va alle case di Ortaccio donde va fino alla strada di Manotorto. Segue questa stradella fino a quella

di Gonzeto, e quindi attraversando i mappali 693, 692, 688, 681, 680, sez. K, va ad incontrare la strada provinciale Montepulciano-Chianciano allo estremo limite del suddetto mappale 680.

Ad ovest segue la via provinciale suindicata includendovi le case situate sui due margini fino all'incontro della strada che conduce ai Cappuccini al di là del villaggio di S. Albino.

A sud, da detto punto seguendo il lembo estremo dei mappali 367, 368, sez. K, la linea raggiunge la viottola di Pelago, segue detta viottola fino all'angolo in cui ha origine il mappale 577, sez. K, attraversa detto mappale e quello di n. 588, segue lo stradone rappresentato dal mappale 581, sez. K, fino al podere Pelago di sopra. Attraversa poscia i mappali 871, 872, sez. K, e va ad incontrare la stradella di Pelago-Fonte Comino dove ha origine il mappale 873, sez. K, segue detta via fino oltre il podere detto Fonte Comino e precisamente fino all'estremo del mappale 1072, sez. K, donde attraversando il mappale 1082, sez. K, va ad incontrare il confine col comune di Chianciano all'angolo del mappale 1103, sez. K, del comune di Montepulciano.

Da qui segue il confine di Chianciano fino presso il podere Coggiolo, donde superando il confine ed entrando nel comune suddetto prende la via di detto podere fino al fondo Ribussolaie, seguendo poi fino al confine col comune di Chiusi

Da detto punto segue ancora la linea di confine fino all' incontro del fosso Morato o Monico, ed entrando nel territorio di Chiusi segue la sponda destra del fosso suddetto fino al ponte della strada che conduce verso Francaville e i Renacci, segue detta via fino sulla destra del fosso di Gragnano, seguendolo poscia fino all' incontro della

linea che limita la zona dei laghi di Chiusi e Montepulciano sulla provinciale Siena-Perugia.

Ad est, la zona fra detto punto e quello di partenza è delimitata dalla stessa linea che delimita ad ovest la zona dei laghi sopra indicati.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

R. D. n. **275**, 18 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 16 luglio.

Zone malariche in provincia di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto, ecc.;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Cagliari distinte come risulta dall'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della provincia sarà provveduto, per le zone dove ciò occorra a maggiormente precisare la delimitazione, alla compilazione degli elenchi dei possessori dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuari con l'aiuto degli uffici finanziari competenti.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1903.

ELENCO DELLE ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Cagliari coll' indicazione dei rispettivi confini territoriali per ciascuna zona.

---

1. Narbolia. — L'intero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.
2. Milis. id.
3. S. Vero Milis. id.
4. Bauladu id.
5. Tramatza id.
6. Zeddiani id.
7. Baratili S. Pietro id.
8. Riola. id.
9. Nurachi. id.
10. Villanova Truscheddu id.
11. Cabras. id.
12. Solanas. id.
13. Donigala Fenughedda id.
14. Nuraxi Nieddu. id.
15. Massama. id.
16. Siamaggiore. id.
17. Solarussa. id.
18. Zerfaliu. id.
19. Ollastra Simaxis. id.
20. S. Vero Congius. id.
21. Simaxis. id.
22. Sili. id.
23. Oristano id.

24 Santa Giusta. — La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dal confine territoriale con Palmas Arborea nel punto denominato Punta di Gio. Pilloni si volge direttamente verso la Punta di Genna Gruxi, conosciuta anche sotto il nome di Punta di Canonigu Murru, e di qui dirigendosi verso nord-ovest segue il confine territoriale di Santa Giusta fino a tornare al punto di partenza de Gio. Pilloni.

25. Palmas Arborea. — La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dal confine territoriale con Villaurbana, nel punto denominato Bruncu de Sedda Arena o Bruncu Segaies arriva direttamente alla Punta de Gio. Pilloni situata nel confine territoriale con S. Giusta, e di lì, volgendosi a nord-ovest segue il confine territoriale di Palmas fino a tornare al punto Bruncu de Sedda Arena.

26. Marrubiu. — La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dal confine territoriale con S. Giusta nel punto Genna Gruxi o Punta Canonigu Murru, si volge direttamente al punto denominato Canali Perruccio, posto nel confine territoriale di Marrubiu con Morgongiori, e da questo punto dirigendosi verso sud-ovest segue il limite territoriale con Marrubiu fino a tornare al punto di partenza Genna Gruxi.

27. Terralba. — L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

28. Uras id.

29. S. Nicolò Arcidano. id

30. Pabillonis. id

31. Guspini. La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dal confine territoriale con Arbus, nel punto denominato Conca de S'Orgiu, volge verso est direttamente

a Corongiu Linna, e da questo punto passando per Enna sa Murta arriva direttamente ad un punto posto nella Gora Gragotti e proseguendo sempre in direzione retta, passa per i punti S'Ancadrosu, Monte Abis e arriva al confine territoriale di Gonnosfanadiga (Pardu Atzei) presso la casa Abai. Di lì volgendo a nord segue il confine territoriale di Guspini sino a tornare al punto di partenza Conca de S'Orgiu.

32. S. Gavino Monreale. — L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

33. Sanluri. id.

34. Furtei. id.

35. Segariu. id.

36. Decimoputzu. id.

37. Villaspeciosa. id.

38. Decimomannu. id.

39. Uta. — La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dal confine territoriale di Uta con Assemini, nel punto di confluenza del Rio Laguetta col Riu Gutturu Mannu va direttamente al punto denominato Porceli Portedda, prosegue in linea retta al punto Baccu Matzeu e di qui direttamente arriva alla Punta de sa Rugiada. Dalla quale dirigendosi sempre in linea retta al segnale trigonometrico di Monte Nuovo posto nel confine territoriale di Uta con Siliqua, segue, volgendosi verso nord, il confine territoriale di Uta sino a ritornare al punto di partenza.

40. Assemini. — L'intero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

41. Elmas. id.
42. Pirri id.
43. Monserrato. id.
44. Selargius id.
45. Quartuccio (è regione Corongiu) id.
46. Quarto S. Elena. — Due zone malariche.

La prima comprende l'abitato ed è delimitata nel modo seguente:

Da un punto posto nella spiaggia del mare a m. 275 a ponente della torre di Cala Regina, si seguono i limiti dei terreni ex ademprivili mediante le linee rette passanti per i punti Bruncu su Crabu, Nuraxi Marapintau, Nuraxi su Lillu, Concas de S'Ibba Manna, Arcu S'Erbei, Bruncu Meris o Murtineddu, Bruncu Accuzzu, Bruncu de Terra Mala, Nuraxi Monte Accuzzu, Rocca Margiani, Bruncu Mariangela de Basciu, Cancas de Sighientu, Bruncu-Coas, Corti de Stadi. Qnest'ultimo punto è posto sul confine territoriale tra Quarto e Quartuccio. Tutta la parte di territorio posto a ponente della linea sopra descritta, costituisce la zona malarica cui appartiene l'abitato di Quarto.

La seconda zona malarica è costituita dal podere detto di Geremeas.

47. Settimo S. Pietro. — La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dal punto S' Arcu Mannu posto sul confine territoriale con Simaxis, si dirige verso nord, seguendo il confine fra l'antico comunale ed i terreni privati, sino ad arrivare al confine territoriale con Soleminis e Sinnai per ritornare poi al punto di partenza S' Arcu Mannu.

48. Sinnai. — Due zone malariche:

La prima zona è delimitata da una linea che, partendo dal punto detto S'Arcu de Monti Nieddù, posto al confine territoriale con Maracalagonis va direttamente verso nord-ovest sino a trovare il confine nord-ovest del demaniale Figu Niedda, eppoi, lasciando questo confine, prosegue in linea retta sino al punto chiamato Su Cabiddu de Beria, indi ai punti Sa Coa de Beria e Sa Ucca de su Trogu, i quali costituiscono il confine nord-ovest del demaniale. Is Pertusus. Dal punto Sa Ucca de su Trogu la linea va direttamente al Nuraghe di Campiomu, e da questo, pure direttamente, raggiunge il confine territoriale di Burcei, nel quale passa una stradicciuola alle falde del Monte Cracurargiu, poi, seguendo lo stesso confine, prosegue verso ovest ed arriva a Bruneu de is Arrangius, piegando di qui in linea retta verso sud-ovest al punto Nuraxi Genna de Beulà posto nel confine territoriale con Maracalagonis proseguendo verso nord ed est detto confine, sino a ritornare al punto di partenza, Arcu de Monti Nieddu.

La seconda zona comprende l'abitato ed è delimitata da una linea retta che parte dal punto detto Benazzu de Linu, al confine territoriale con Maracalagonis ed arriva ai punti Benazzu su Lillu e Bruncu Pilimu Asciana e di qui prosegue direttamente a Nuraxi Stalemi ed ai Pilastri de Tosani, eppoi sempre direttamente arriva a Cuccuru sa Tanca de is Muras e quindi a Cuccuru de sa Trinidadi, dal qual punto prosegue in linea retta a Bruncu Perdaltra. Da Bruncu Perdaltra continua direttamente al punto detto S'Arcu Mannu, posto nel confine territoriale fra Sinnai e Settimo, e seguendo poi verso sud ed est il confine territoriale di Sinnai, ritorna al punto di partenza Bennazu de Linu.

49. Maracalagonis. — Due zone malariche. — La prima zona è delimitata da una linea che parte dal mare al confine territoriale con Villasimius e prosegue il confine stesso fino ad incontrare in vicinanza del Bruncu Su Casteddu la strada che da Villasimius conduce alla foresta di S. Elena. Segue questa strada fino a Sa Guaradia de Fenu Trainu, posta al confine territoriale nord del Salto Solanas, e da questo punto va direttamente a Nuraghe Sarrideli, al caseggiato di S. Barbara, all'ovile Carrubba Lambiccu, al Nuraghe Ferricci a Cuccuru sa Gruttixedda a Cuccuru Gattus a Punta di Corte Ottengius e a Bruncu su Ginus e continua ancora direttamente sino ad incontrare il confine ovest del podere Geremeas di proprietà degli eredi Crois. Piega quindi verso nord continuando lungo questo confine ed arriva sino al Rio de Geremeas, indi discende lungo questo rio, che segue il confine territoriale di Maracalagonis con Quarto S. Elena sino alla spiaggia del mare, continua lungo questa spiaggia per ritornare al punto di partenza posto al confine territoriale con Villasimius.

La seconda zona comprende la parte del territorio di Maracalagonis che resta a ovest della strada che da Arcu Monte Nieddu (posto nel confine territoriale con Sinnai) va a Bruncu Baccu Curzu (posto al confine territoriale con Quartucciu).

50. Capoterra. — La zona malarica è delimitata da una linea retta che partendo dal punto detto Monte Planedda sul confine terrîtoriale con Assemini va a S'Arcu de Genna Mordegu, e di qui direttamente a Monti Pauliazzu e quindi sempre in linea retta a Punta Antoni Murgia. Da questo punto continua sino al confine territoriale con Sarroch nel punto in cui è tagliato dalla retta che unisce la punta Antonio Murgia con Monte Luas del territorio di Sarroch, e

seguendo il confine territoriale di Capoterra, ritorna al punto di partenza Monte Planedda.

51. Sarroch. — La zona malarica è delimitata da una linea che parte dal punto in cui il confine territoriale di Sarroch con Capoterra è tagliato dalla retta che va da Punta Antoni Murgia a Monte Luas; e raggiungendo questo punto segue il limite dell'antico demaniale sino al Baude is Fogai, indi, continuando in linea retta, arriva a Punta Su Saivargiu, eppoi segue di nuovo il suddetto limite demaniale sino a raggiungere il confine territoriale con S. Pietro Pula, nel punto chiamato Capello Giovanni Marroni, segue indi il confine territoriale di Sarroch sino a tornare al primitivo punto nel confine con Capoterra.

52. San Pietro Pula. — La zona malarica è delimitata da una linea che, partendo dal punto Capello Giovanni Marroni sul confine territoriale con Sarroch, e seguendo il limite dell'antico demaniale arriva al confine territoriale con Pula nel punto di confluenza del Rio Perda Pertunta col Rio Su Peltasu, indi, seguendo verso est il confine territoriale di S. Pietro Pula ritorna al punto di partenza Capello Giovanni Marroni.

53. Pula. — La zona malarica è delimitata da una linea retta che parte dal confine territoriale con S. Pietro Pula, al punto di confluenza del Rio Perda Pertunta col Rio Su Peltosu, e va al Nuraghe posto sotto la punta di Perda Bianca e in vicinanza al canale Scivedda: da questo Nuraghe prosegue direttamente al confine territoriale con Domus de Maria nel punto detto Punta de Medau Becciu, e da questo segue verso sud il confine territoriale sino a tornare al punto di partenza.

54. Domus de Maria. — La zona malarica è delimitata da una linea retta che parte dal punto chiamato Punta de is Luas sul confine territoriale con Pula e si volge a ovest sud-ovest per arrivare a Sa Punta de Sa Gruxi; di qui piegando verso sud-ovest arriva direttamente a Sa Punta Perda su be Pari, e quindi sempre in linea retta, prosegue sino a raggiungere il confine territoriale con Teulada nel punto denominato Sa Punta de Gabriele, eppoi, seguendo verso sud il confine territoriale di Domus de Maria sino a tornare al punto di partenza Punta de is Luas

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

R. D. n. **276**, 18 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 16 luglio.

Zone malariche in provincia di Messina.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto, ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate le porzioni di territorio della provincia di Messina distinte come risulta dall'allegato che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1903.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Messina con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1, 2. — Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Vi sono due distinte zone malariche:

1° La prima zona abbraccia la porzione del territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

a) sponda destra del torrente Termini tra la spiaggia e la via provinciale;

b) via provinciale fra la sponda destra del torrente Termini e la Saja d'Acri;

c) Saja d'Acri tra la via provinciale e la spiaggia;

d) spiaggia tra la Saja d'Acri e la sponda destra del torrente Termini;

2° La seconda zona abbraccia la porzione del territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

a) via principale fra la Saja Oreto e la via Panebianco;

b) via Panebianco che segna il confine territoriale Meri–Barcellona tra la via provinciale e la sponda sinistra del torrente Mela;

c) sponda sinistra del torrente Mela tra la via Panebianco e la spiaggia;

d) spiaggia tra la sponda sinistra del torrente Mela e la destra del torrente Idria;

e) sponda destra del torrente Idria, tra la spiaggia e la Saja Oreto;

f) Saja Oreto tra la sponda destra del torrente Idria e la via provinciale.

3, 4, 5. — Comune di Castroreale.

Vi sono tre distinte zone malariche:

1° La prima zona abbraccia la porzione del territorio comunale racchiuso tra i seguenti confini:

a) strada della Tonnarella che segna il limite territoriale Furnari Castroreale tra la spiaggia e la ferrovia in corrispondenza del passaggio a livello della rotabile per Furnari;

b) ferrovia tra il passaggio a livello suddetto e il cavalcavia nella contrada Vigliatore;

c) strada provinciale fra il cavalcavia suddetto e la sponda sinistra del torrente Mazzarrà;

d) sponda sinistra del torrente Mazzarrà, tra la provinciale e la spiaggia;

e) spiaggia fra la sponda sinistra del torrente Mazzarrà e la via Tonnarella segnante il limite territoriale Furnari-Castroreale;

2° La zona malarica abbraccia la porzione del territorio comunale racchiusa tra i seguenti confini:

a) sponda destra del torrente Mazzarrà, tra la spiaggia e la provinciale;

b) via principale, tra la sponda destra del torrente Mazzarrà ed il cavalcavia ferroviario nella contrada San Biagio;

c) ferrovia tra il cavalcavia suddetto e quello nella contrada Mallerino;

d) antica via Consolare, dal bivio in corrispondenza del cavalcavia Mollerina alla sponda sinistra del torrente Termini;

e) sponda sinistra del torrente Termini, dall'antica via Consolare allà spiaggia;

f) spiaggia tra la sponda sinistra del torrente Termini alla destra del torrente Mazzarrà;

3° La terza zona comprende la porzione del territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

a) Saja del Policone segnante il confine territoriale Barcellona Castroreale, fra la sponda destra del torrente Termini e la strada mulattiera Porto Salvo-Protonotaro.

b) via mulattiera Porto Salvo-Protonotaro fra la Saja del Policone e la borgata Protonotaro;

c) via Martilli tra la borgata Protonotaro e la Saja Martilli;

d) Saja Martilli tra la via anzidetta e la sponda destra del torrente Termini;

e) sponda destra del torrente Termini, tra la Saja Martini e la Saja Policone.

6. — Comune di Falcone.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

a) sponda destra del torrente Oliveri tra la spiaggia e la borgata Sant'Anna;

b) strada mulattiera Sant'Anna-Casino fra la sponda destra del torrente Oliveri e la Saja Passo Falcone;

c) via del Cimitero fra la Saja Passo Falcone e la via Falcone-Casino in corrispondenza del ponticello nella contrada Gattusa;

d) Saja Passo Falcone tra la via Falcone-Casino e la provinciale;

e) strada provinciale fra la Saja Passo Falcone e la sponda sinistra del torrente Faliciotto.;

f) sponda sinistra del torrente Faliciotto tra la via provinciale e la spiaggia;

g) spiaggia tra la sponda sinistra del torrente Faliciotto e la destra del torrente Oliveri.

7. — Comune di Furnari.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale racchiusa tra i seguenti confini:

a) la sponda destra del torrente Faliciotto tra la spiaggia e la provinciale;

b) spiaggia tra la sponda destra del torrente Faliciotto e la via Tonnarella, che segna il limite territoriale Furnari-Castroreale;

c) via della Tonnarella tra la spiaggia e la ferrovia in corrispondenza del passaggio a livello della rotabile per Furnari;

d) strada ferrata dal passaggio a livello suddetto al cavalcavia Salicà;

e) strada provinciale dal cavalcavia Salicà alla sponda destra del torrente Faliciotto.

8. — Comune di Milazzo.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale racchiusa tra i seguenti confini:

a) via del Ciantro, dalla Tonnara di Milazzo fino allo incontro colla via Marrocchio;

b) via Marrocchio dall'incrocio colla via del Ciantro fino alla provinciale Olivarella-Milazzo;

c) via provinciale Olivarella-Milazzo, tra la via Marrocchio e la via Bozzello;

d) via Bozzello dalla provinciale Olivarella-Milazzo alla via della Masseria;

e) via della Masseria, segnante il limite territoriale Milazzo-San Filippo tra la via Bozzello e la rotabile Archi-Milazzo;

f) via rotabile Archi-Milazzo, segnante il limite territoriale suddetto, tra la via della Masseria e la sponda sinistra del torrente Floripotena;

g) sponda sinistra del torrente Floripotena tra la via rotabile Archi-Milazzo e la spiaggia;

h) spiaggia tra la sponda sinistra del torrente Flori potena e la tonnara di Milazzo.

9. — Comune di Oliveri.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

a) strada segnante il limite territoriale Patti-Oliveri, dalla spiaggia alla strada Oliveri-Tindari;

b) piede della collina tra il limite territoriale Patti-Oliveri e la Saja del Castello (tale limite dista dalla via Oliveri–Tindari metri 172 lungo il confine Patti-Oliveri, metri 276 lungo la Saja Comitato e metri 380 lungo la Saja del Castello).

c) Saja del Castello per la lunghezza di metri 910 dalla via provinciale ed a valle della stessa.

d) via provinciale, dalla Saja del Castello alla sponda destra del torrente Oliveri;

e) sponda sinistra del torrente Oliveri dalla via principale alla spiaggia;

f) spiaggia fra la sponda sinistra del torrente Oliveri e la stradella che divide i territori di Patti ed Oliveri.

10. — Comune di San Filippo del Mela.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

a) spiaggia tra la sponda destra del torrente Floripotena e la Saja d'Archi;

b) Saja d'Archi, segnante il limite territoriale Santa Lucia–San Filippo, tra la spiaggia e la via provinciale;

c) via provinciale tra la via d'Archi e la via della Masseria;

d) via della Masseria segnante il limite territoriale Milazzo–San Filippo, tra la via provinciale e la strada rotabile Archi-Milazzo;

e) via rotabile Archi–Milazzo tra la sponda della Masseria e la sponda destra del torrente Floripotena;

f) sponda destra del torrente - Floripotena tra la via della Masseria e la spiaggia.

11. — Comune di Santa Lucia del Mela.

La zona malarica è costituita dalla porzione del territorio comunale racchiusa tra i seguenti confini:

a) Saja d'Archi segnante il limite territoriale Santa Lucia-San Filippo, tra la strada provinciale e la spiaggia;

b) la strada provinciale tra la Saja d'Archi e la sponda sinistra del torrente Muto;

c) sponda sinistra del torrente Muto, segnante il limite territoriale Santa Lucia–San Pier Niceto, tra la provinciale e la spiaggia;

d) spiaggia tra la sponda sinistra del torrente Muto e la Saja d'Archi.

R. D. n. **270**. 21 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 13 luglio.

Zone malariche in provincia di Foggia.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Foggia ha inviato le proposte per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche, agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate, le porzioni di territorio della provincia di Foggia distinte come risulta dallo elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro dell'interno.

A cura del signor prefetto della provincia sarà provveduto — per le zone dove ciò occorra maggiormente precisare la delimitazione — alla compilazione degli elenchi dei possessori dei fondi compresi nelle zone stesse con riferimento di dati censuari all'ausilio degli uffici finanziarii competenti.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1903.

ELENCO DELLE ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Foggia con la indicazione dei rispettivi confini territoriali

1. — Comune di Chieuti.

L'intero territorio del comune nei suoi confini attuali escluso il solo centro abitato, costituisce zona malarica.

2. — Comune di Serra Càpriola.

L'intero territorio del comune nei suoi confini attuali escluso il centro abitato costituisce zona malarica.

3. — Comune di S. Paolo di Civitate.

L'intero territorio del comune nei suoi confini attuali escluso il centro abitato costituisce zona malarica.

4. — Comune di Torre Maggiore.

L'intero territorio del comune nei suoi confini attuali escluso il centro abitato, costituisce zona malarica.

5, 6, 7. — Comune di Peschici.

Vi sono tre distinte zone malariche.

La prima zona comprende la porzione del territorio comunale delimitata come appresso:

a nord dal mare Adriatico da una linea che comincia dal mare comprendendo la caserma delle guardie di finanza segue la strada provinciale Peschici–Vieste fino ad incon-

trare il tratturo vecchio che da Vieste, scendendo per le Cerreglie, arriva allo Stagnaro; a sud il detto tratturo vecchio, che dallo Stagnaro per Monte Stregone risale verso il bosco Cruci e si congiunge col tratturo Peschici-Vico, attraversante il Monte Pucci; ad ovest dal punto d'incrocio suddetto seguendo il tratturo Peschici-Vico verso l'abitato di Peschici sino alla fontana pubblica e di qui al mare seguendo il tratturello detto Zolillo.

La seconda zona comprende la porzione del territorio comunale delimitata come appresso:

a nord dal mare Adriatico; ad est dal confine di Vieste; a sud ed a ovest dal confine di Vieste, le Macerie della parte esterna del bosco della Chiusa che continuano verso ponente colle Macerie, delle Marine fino ad incontrare quelle della proprietà Martucci, Vigilante, Della Torre, Fasanella Lorenzo fino al tratturo che volge al mare e poi lungh'esso fino alla punta di Mannacore.

La terza zona comprende la porzione del territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

a nord, Fratta del Parco del Principe che comincia dal confine di Vieste sino alla Masseria Lampia; ad est, il tratturo degli Schiavoni, da detta masseria sino al passaturo del Pontone Secco, comprendendovi il seminatorio della Potassa; a sud, la fratta del seminatorio della Potassa fino al confine di Viro; ad ovest, confine col territorio di Viro.

8, 9. — Comune di Vieste.

Vi sono due distinte zone malariche.

La prima zona comprende la porzione del territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

a nord, mare Adriatico; ad ovest, confine col comune di Peschici fino alla cima della Riseca strada mulattiera Viesti-Vico fino al ponte della strada provinciale, torrente della Macchia fino a Mastardezio (antico ponte) tratturo per Pietramena fino all'incontro del tratturo per la Ginestra; a sud tratturo della Ginestra per la valle delle Costelle per la regione S. Luca e Lavavola fino all'incontro della strada provinciale Peschici-Vieste; ad est, la strada provinciale Peschici-Vieste fino all'abitato.

La seconda zona comprende la porzione di territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

a nord-est, strada provinciale Peschici-Vieste fino all'incontro della strada rotabile per Rozzoalto; ad ovest, strada rotabile per Rozzoalto fino all'incontro del tratturo diretto per la Chiusa, poi detto tratturo che prosegue per la valle Tavernola; a sud, tratturo della valle Tavernola che risale per la valle Bellamia e tratturo per la Cala S. Felice fino al mare; a sud-est, mare Adriatico.

10, 11, 12. — Comune di Monte S. Angelo.

Vi sono tre distinte zone malariche che abbracciano le porzioni di territorio circoscritte come appresso:

Prima zona.

Tutto il bosco Umbra (demanio dello Stato) negli attuali suoi limiti

Seconda zona.

Monte Barone proprietà demaniale dello Stato. Confina a nord col limite del territorio di Vieste; a sud-est col mare; a sud-ovest col limite esterno del demanio comunale detto Bosco di Lama Milo e col torrente Mattinatella.

Terza zona.

Tagliata o piano di S. Martino. È costituita dalla porzione di territorio compreso in una linea che partendo dalla Piscina detta Pozzocacato volgesi a sud-ovest e viene a rasentare la collina del Monte Sacro (proprietà del principe di Santantimo) e prosegue verso sud fino all'origine della Valle della Vecchia e poi risalendo e rasentando il parco Bisceglie, comprende la torre Vezzosi e la masseria D'Errico risalendo costeggia il limite esterno del parco eredi Lorusso Luigi e Raffaele e quello degli eredi Angelantonio, costeggia il limite esterno della tenuta Iacotenente (del principe di Santantimo) fino ad arrivare al punto di partenza.

13. — Comune di Pietra Montecorvino.

La zona malarica vi comprende la porzione di territorio comunale delimitata come segue:

a nord dal confine del territorio del comune di Castelnuovo della Daunia, ad est da quello di Lucera, a sud da quello di Motta Montecorvino, ad est dalla strada vecchia Pietra Montecorvino-Castelnuovo a cominciare dal confine di detto comune, poi dal tratturello Jatarola, dalla strada provinciale Pietra Montecorvino–Castelnuovo, dal limite esterno orientale dell'abitato dalla strada vecchia comunale Pietra Montecorvino-Volturino, fino al confine del territorio del comune di Motta Montecorvino.

14, 15, 16. Comune di Castelnuovo della Daunia.

Vi sono tre distinte zone malariche.

1. La prima zona comprende la porzione del territorio comunale che confina a nord-ovest ed a nord-est coi territori dei comuni di Casalvecchio di Puglia e di Torremaggiore, a sud con quello di Pietra Montecorvino, a sud-ovest

colla stada comunale Vettruco che comincia dal confine di quest'ultimo comune, poi dall'altra strada comunale Aja Virgilio Vallone-Tre Quercie; strada vicinale De Biase; Canale che unisce detta strada al canale Stuppilli; strada provinciale Castelnuovo-Lucera e strada vecchia Castelnuovo-Lucera fino al poggio Toccia al confine con Casalvecchio di Puglia.

2. La seconda zona comprende la porzione di territorio comunale separata dal resto del territorio stesso che si trova racchiusa tra i territori di Casalvecchio di Puglia e di Torremaggiore.

3. La terza zona comprende la porzione di territorio comunale separata dal resto del territorio stesso che si trova racchiusa fra i territori dei comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Torremaggiore ed il fiume Fortore.

17. — Comune di Casalnuovo Monterotaro.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

Strada del cimitero dal confine del Comune di Casalvecchio, fino all'abitato di Casalnuovo; limite esterno orientale dell'abitato, strada della Crocella, che mena a Fontana Pelliccia, strada di Bosco Vallevona, costeggiando il Poggio del Conte, fino alla masseria Imporchia e di là per Cercolatorta, per Santa Maria della Rocca, va a terminare al Mulino sul Sente, al confine con Celenza Valfortore, quindi il torrente Sente, il fiume Fortore ed i confini della frazione del comune di Castelnuovo e del territorio di Casalvecchio.

Roma, 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI

Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

Sommario.

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. 347, 2 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 10 agosto.

Regolamento per la tassa sulla fabbricazione degli zuccheri

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia.

Veduto il testo di legge sulla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno 27 agosto 1883, n. 1583 (serie 3ª);
Veduto l'art. 4 della legge 8 agosto 1895, n. 486;
Veduta la legge del 2 luglio 1902, n. 238;
Veduti i Nostri decreti 2 luglio 1902, n. 239, 25 settembre 1902, n. 433, e 12 dicembre 1902, n. 520;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Sentito il consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento approvato con Nostro decreto del 6 giugno 1901, n. 210, è sostituito quello qui unito, visto, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.

Art. 2.

I quattro gabinetti per le analisi degli zuccheri, istituiti con l'art. 10 della succitata legge 2 luglio 1902, n. 238, avranno sede in Ancona, Bologna, Torino e Verona e saranno a tutti gli effetti previsti dal regolamento approvato col Nostro decreto 10 luglio 1902, n. 338, considerati come laboratori chimici compartimentali delle gabelle.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1903.

REGOLAMENTO

per la tassa sulla fabbricazione degli zuccheri

TITOLO I.

Denunzia e verificazione delle fabbriche.

Art. 1.

Chi intende produrre zuccheri, qualunque sia la materia adoperata, deve presentare all'ufficio tecnico di finanza la relativa denunzia, almeno un mese prima di iniziare qualsivoglia operazione, salvo il disposto dell'art. 3.

La denunzia deve essere in doppio originale, firmata e corredata da una pianta topografica della fabbrica, e deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:

a) persona, ditta o società esercente la fabbrica e suo rappresentante;

b) comune o località ove sarà attivata la fabbrica;

c) locali costituenti la fabbrica ed uso al quale ciascuno sarà destinato, con riferimento alla pianta topografica;

d) numero e capacità dei vasi e degli apparecchi; numero e potenza delle caldaie e delle macchine di ogni sorta;

e) natura delle materie da lavorarsi, sistema e processo di lavorazione.

La denunzia è obbligatoria anche da parte di chi intenda limitarsi a produrre o rilavorare comunque, ovvero ad adoperare in industrie diverse dalla produzione dello zucchero, sughi o sostanze zuccherine aventi meno di 63 di quoziente

di purezza, senza estrarne zucchero o far loro acquistare un quoziente di purezza maggiore.

Art. 2.

Un originale della denunzia, munito dell'indicazione del giorno in cui fu presentata e del bollo dell'ufficio, si restituisce all'interessato, il quale ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e di esibirlo ad ogni richiesta degli agenti di finanza.

Art. 3.

Prima di presentare la denunzia di cui all'art. 1 potrà il fabbricante, esibendo all'ufficio tecnico apposita dichiarazione scritta in doppio originale, far funzionare a vuoto le macchine e gli apparecchi a scopo di esperimento.

Uguale facoltà è accordata al fabbricante per esperimenti o lavaggi che intendesse compiere in seguito, durante le inattività della fabbrica.

La dichiarazione di cui al presente articolo dovrà essere consegnata all'ufficio tecnico almeno cinque giorni prima di iniziare gli esperimenti od i lavaggi.

Art. 4.

Il fabbricante dovrà:

a) collocare all'esterno dell'ingresso principale della fabbrica un'iscrizione a grandi caratteri che ne indichi l'esistenza;

b) contrassegnare con numeri romani, in modo durevole e visibile, tutti i locali ed i magazzini;

c) chiudere tutti i corpi di fabbrica costituenti l'opificio dentro un'unica cinta formata da un muro o da un solido reticolato di ferro con maglia di apertura non superiore a

25 centimetri quadrati, l'uno o l'altro di altezza non minore di metri 2. 50.

Quando uno o più muri della fabbrica costituiscano parte della cinta, oppure siano distanti da questa meno di 5 metri, tutte le aperture verso l'esterno di tali muri devono essere munite d'inferriata e reticella metallica a fitte maglie.

Tutti i locali ove si fa la separazione degli zuccheri dai sciroppi o si manipola in qualsiasi modo zucchero solido, o si conservano sciroppi e bassi prodotti, non devono avere comunicazione col resto della fabbrica altrimenti che per il numero di passaggi o varchi speciali necessari, a giudizio dell'ufficio tecnico di finanza, per l'esercizio della fabbrica; inoltre tutte indistintamente le aperture di finestre dei detti locali devono essere munite di reticelle metalliche a fitte maglie. Negli stessi locali la finanza potrà procedere al suggellamento di tubi, apparecchi, od altro, che ritenesse opportuno per l'esercizio di un'efficace vigilanza;

d) destinare, per la custodia dello zucchero schiavo di tassa, appositi magazzini fra loro comunicanti, anche non annessi ai locali di lavorazione, purchè compresi nel recinto della fabbrica ed a distanza almeno di 5 metri dalla cinta. Ogni magazzino o gruppo di magazzini non potrà avere più di due accessi, uno per l'introduzione e l'altro per l'estrazione dello zucchero;

e) apprestare un locale od un armadio per riporvi i campioni prelevati dagli agenti della finanza;

f) provvedere la fabbrica:

della bilancia automatica per la pesatura della materia prima da passarsi alla lavorazione. Tale bilancia sarà sottoposta alle verificazioni ed al controllo degli agenti di finanza, e le riparazioni eventualmente occorrenti saranno fatte a spese del fabbricante;

degli occorrenti pesi a bilico o stadere, debitamente verificati dall'ufficio metrico e collocati opportunamente per la pesatura;

g) limitare il numero delle porte d'ingresso al corpo di fabbrica e dei varchi speciali del recinto a quello strettamente necessario per l'esercizio dell'industria;

h) mettere a disposizione degli impiegati e degli agenti dell'amministrazione, nel recinto della fabbrica e nel posto più adatto per la vigilanza, un locale fornito dei necessari mobili per uso d'ufficio ed una stanza sufficientemente ampia e convenientemente arredata per la pernottazione.

Art. 5.

Entro otto giorni dalla presentazione della denunzia prescritta dall'art. 1. l'ufficio tecnico di finanza procede, in contraddittorio dell'interessato, o del suo rappresentante, alla verificazione della fabbrica.

All'uopo, l'ufficio deve riscontrare l'esattezza delle singole indicazioni della denunzia, ed accertare che la fabbrica soddisfaccia a tutte le condizioni specificate nell'art. 4.

L'ufficio deve inoltre far munire, a spese del fabbricante, le porte dei magazzini di deposito dello zucchero di una seconda serratura, la cui chiave rimarrà in possesso della finanza.

Per le fabbriche, che si limitano alla produzione, rilavorazione od impiego dei sughi o sostanze zuccherine senza estrarne zucchero, basterà che l'ufficio constati, mediante verbale, le condizioni dei locali e della lavorazione, in base alla denunzia presentata.

Art. 6.

Ove la fabbrica non si trovi nelle condizioni richieste, il delegato dell'ufficio tecnico di finanza, indica per iscritto entro tre giorni all'interessato gli adattamenti e le nuove opere che deve eseguire.

Se l'impianto della fabbrica non è compiuto, viene sospesa la verificazione.

Gli adattamenti e le opere ingiunte al fabbricante devono essere da lui compiute a sue spese.

Spetta al fabbricante di dare avviso all'ufficio della esecuzione degli adattamenti e delle opere ingiunte, ovvero della ultimazione dei lavori di impianto della fabbrica. Entro cinque giorni successivi all'avviso, l'ufficio provvederà perchè sia compiuta la verificazione. Saranno a carico del fabbricante le spese d'ogni ulteriore accesso, che occorresse, qualora l'impianto della fabbrica non fosse stato ultimato all'epoca del secondo accesso, ovvero non fossero state eseguite le prescrizioni dell'ufficio. Fino a che la fabbrica non si trovi nelle condizioni prescritte, l'ufficio tecnico non ne permette l'esercizio.

Art. 7.

Dei risultati della verificazione si fa constare mediante verbale in doppio originale, da firmarsi dal delegato dell'ufficio e dall'interessato o dal suo rappresentante.

Uno degli originali è consegnato all'interessato medesimo od al suo rappresentante, i quali hanno l'obbligo di custodirlo, insieme con la denunzia, nella fabbrica e di presentarlo agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Art. 8.

I fabbricanti di zucchero e di sughi zuccherini sono obbligati a conservare inalterate tutte le condizioni accertate nel verbale di verificazione.

Le innovazioni d'ogni specie, che si volessero apportare allo stato di cose risultante dalla denunzia e dal verbale, devono essere dichiarate per iscritto al detto ufficio, e non possono attuarsi senza averne riportata autorizzazione pure per iscritto.

L'ufficio tecnico procede, entro breve termine, alle necessarie constatazioni e compila processo verbale suppletivo.

TITOLO II.

Dichiarazione di lavoro e cauzione.

Art. 9.

Almeno 20 giorni prima di iniziare la lavorazione, il fabbricante deve presentare all'ufficio tecnico di finanza dichiarazione in doppio originale, scritta senza cancellature od alterazioni, indicando:

a) il giorno in cui avrà principio il lavoro;

b) la natura della materia prima da impiegarsi;

c) la quantità massima dello zucchero che in qualunque momento potrà trovarsi nel magazzino.

A corredo della dichiarazione deve esistere la prova che il fabbricante abbia prestata la cauzione prescritta dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge del 2 luglio 1902, numero 238, in ragione della quantità di zucchero di cui alla lettera *c*, considerandolo di 2ª classe, e che tale cauzione sia stata accettata dall'intendente di finanza.

Nel caso previsto dall'art. 6 della legge suddetta, per la rilavorazione nelle fabbriche dei melazzi e delle altre sostanze zuccherine, come pure per la rilavorazione degli zuccheri soggetti a tassa, dovrà presentarsi dichiarazione di lavoro a norma del 1° comma del presente articolo. Durante la rilavorazione dei melazzi o di altre sostanze zuccherine non è ammessa la presenza nella fabbrica di zuccheri liberi da tributo. Per la rilavorazione di detti melazzi e sostanze zuccherine ed anche in appresso per la custodia dello zucchero ottenuto e per il pagamento della relativa tassa, le raffinerie si considerano, a tutti gli effetti del presente regolamento, come fabbriche.

Terminata la lavorazione dichiarata, si fa lo scarico corrispondente dalla dichiarazione o dall' inventario dei quali all'art. 14, ed, ove del caso, anche dalle bollette di cauzione di cui all'art. 16.

La rilavorazione di zuccheri liberi di tassa dovrà essere eseguita con dichiarazione a parte ed in periodi di tempo separati e distinti, in modo che non esistano in fabbrica altri zuccheri o sostanze zuccherine.

La dichiarazione di lavoro è pure obbligatoria per coloro che si limitano a produrre o a rilavorare o ad impiegare in industrie sughi zuccherini, senza estrarne zucchero, ma essa dovrà contenere soltanto le indicazioni di cui alle lettere *a*, *b*.

Art. 10.

La cauzione è data, mediante deposito, alla cassa dei depositi e prestiti, di denaro o di titoli al portatore del debito pubblico o col mezzo di annotazione di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa.

Può essere anche prestata mediante malleveria solidale di due persone solventi accettate dall'intendente di finanza sotto la propria responsabilità, ovvero con prima ipoteca, accettata del pari dall'intendente, sopra beni stabili, compresa la fabbrica ed i macchinari, purchè questi ultimi appartengano al proprietario dell'area e dei locali sopraedificati.

I titoli, tanto al portatore, quanto nominativi, sono calcolati in base al listino più recente della borsa di Roma.

I mallevadori possono essere persone fisiche o giuridiche anche non domiciliate nella giurisdizione della corte d'appello e la loro solvenza non è necessario che sia misurata in base all'art. 1905 del codice civile.

Il valore degli immobili da assoggettarsi ad ipoteca è accertato dall'ufficio tecnico di finanza mediante stima sommaria. Se l'interessato non accetta i risultati della stima, si fa luogo a revisione, col mezzo di un ingegnere da nominarsi di comune accordo fra esso e l'intendente di finanza.

I terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore di stima; i fabbricati per la metà ed i meccanismi per un quinto.

I fabbricati ed i macchinari devono essere assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono accettati in cauzione, e fino allo scioglimento di questa, il costituente ha l'obbligo di mantenere l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada, e presentando all'intendenza la prova della rinnovazione, con l'avvenuto pagamento dei premi.

Le spese per la stima sommaria, per la revisione, qualora sia richiesta, come pure quelle che occorrono per provare la proprietà, il possesso, la libertà dell'immobile e la rendita in catasto, per la stipulazione dell'atto di consenso

all'ipoteca e le successive, comprese quelle di bollo, di registro e d'iscrizione, sono a carico dell'interessato.

Sono parimenti a carico dell'interessato le spese per la stipulazione dell'atto di malleveria e le successive.

Art. 11.

L'ufficio tecnico, riconosciuta la regolarità della dichiarazione di lavoro, ne restituisce un originale rivestito di conforme attestazione e del bollo d'ufficio al fabbricante, il quale ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e di presentarlo agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Titolo III.

Accertamento, liquidazione e pagamento della tassa.

Art. 12.

Lo zucchero non appena sia convenientemente raffreddato, deve essere introdotto nel magazzino di cui all'art. 4 ed inscritto a carico, per la quantità, nel registro di deposito.

Per l'estrazione dal magazzino dello zucchero destinato al consumo, occorre presentare all'ufficio finanziario in fabbrica apposita dichiarazione, indicando la quantità e la classe dello zucchero; il numero dei colli, ed il giorno e l'ora in cui avrà luogo l'estrazione. A corredo dovrà unirsi la quietanza di tesoreria comprovante il pagamento della tassa per la quantità e qualità del prodotto dichiarato per l'estrazione.

In mancanza dell'ufficio finanziario in fabbrica la dichiarazione è presentata all'ufficio tecnico di finanza, almeno tre giorni prima dell'estrazione.

La quantità si determina a peso netto, deducendo dal peso lordo la tara legale di un chilogramma per ogni cento chilogrammi, qualunque sia il numero degli involucri in cui la merce è riposta. È riservata al fabbricante la facoltà di far determinare il peso netto reale, presentando agli agenti di finanza, per la pesatura e per la identificazione, i recipienti ed involucri dei quali intende far uso. Qualora il fabbricante abbia dichiarato trattarsi di zucchero di seconda classe, gli agenti prelevano, per ogni partita dichiarata o per ognuno dei lotti compresi nella dichiarazione, tre campioni di circa 200 grammi ciascuno, e ne spediscono uno al laboratorio chimico delle gabelle e consegnano gli altri due all'ufficio finanziario presso la fabbrica il quale li conserva per l'eventuale controversia.

Lo scarico del registro è fatto indicando la quantità e la classe dello zucchero estratto e la tassa pagata.

Se la tassa dovuta per gli zuccheri che si estraggono dalla fabbrica è uguale a quella che il fabbricante ha pagato, l'agente scrive sulla quietanza di tesoreria: «Esaurita»; se invece la quietanza è per somma maggiore, l'agente vi scrive a tergo la tassa dovuta sui prodotti estratti, e la somma residua. In ogni caso, la quietanza è dall'agente restituita al fabbricante.

Il registro è tenuto dall'agente di vigilanza; però ciascuna iscrizione è firmata anche dal fabbricante. In caso di rifiuto del fabbricante ad apporre la firma, l'agente ne fa risultare mediante verbale, da unirsi al registro, e che farà piena fede dei fatti seguìti.

Se le quantità di zucchero estratte dal magazzino sono inferiori al carico risultante dal registro, la tassa è dovuta in base al carico medesimo: se invece sono superiori, la tassa è dovuta sulle quantità estratte.

Art. 13.

L'ufficio tecnico trasmette il 3 di ogni mese alla intendenza di finanza, in distinti elenchi e per ciascun fabbricante, i seguenti dati relativi al mese anteriore:

a) la quantità dello zucchero introdotto nel magazzino e l'importo della relativa tassa, calcolata provvisoriamente come se si trattasse di zucchero di 2ª classe;

b) le variazioni successive avvenute nella liquidazione definitiva in confronto del primo accertamento di cui alla lettera *a*, sia per cambiamento di classe, sia per qualsivoglia altra causa;

c) i passaggi di zucchero in magazzini di altra provincia con l'indicazione degli estremi delle bollette di cauzione e della quantità dello zucchero, come pure dell'importo della tassa distintamente per ciascuna partita;

d) i passaggi di zucchero in magazzini della stessa provincia, con le indicazioni di cui alla lettera precedente;

e) la quantità e l'importo della tassa dello zucchero estratto dal magazzino e passato al consumo;

f) le somme versate nella sezione di tesoreria provinciale, con citazione degli estremi di ogni singola quietanza.

Art. 14.

Anche in corso della lavorazione, il fabbricante può estrarre dallo zuccherificio i bassi prodotti compresi i melazzi, per trasportarli con bolletta di cauzione ad altra fabbrica per essere lavorati. I melazzi quando abbiano meno di 63 di quoziente di purezza e siano destinati ad essere immessi come tali in consumo, possono essere estratti con semplice certificato della loro provenienza, a norma dell'articolo 18.

Terminata la campagna saccarifera, e cioè non oltre i 20 giorni dalla cessazione del lavoro dei diffusori, il fabbricante deve dichiarare per iscritto, all'ufficio tecnico di finanza, la quantità e la ricchezza in saccarosio dei bassi prodotti allo stato di sciroppi, masse cotte e simili.

I detti bassi prodotti potranno dal fabbricante essere custoditi in uno dei modi seguenti:

a) in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali;

b) nei locali, ove si trovano, convertendo però essi locali in magazzini assimilati come sopra;

c) in cassoni chiusi e piombati;

d) nei locali e negli apparecchi di fabbrica.

Nei primi tre casi la cauzione sarà determinata dall'ufficio tecnico in ragione del decimo della tassa corrispondente alla quantità e ricchezza in saccarosio dichiarate, considerando questo come zucchero di prima classe, riservato all'ufficio tecnico il diritto di far procedere all'inventario ed all'analisi, quando non creda attendibili i dati risultanti dalla dichiarazione.

Nell'ultimo caso la cauzione sarà ragguagliata all'intiera tassa corrispondente alla quantità ed alla ricchezza in saccarosio, accertate mediante inventario e mediante analisi chimica, colla deduzione del 10 per cento sulla quantità. A quest'ultimo fine, l'ufficio tecnico preleva tre campioni per ciascuna partita colla procedura stabilita per lo zucchero dall'art. 12, e li trasmette al laboratorio chimico delle gabelle.

La cauzione rimane vincolata fino all'introduzione nel magazzino di cui all'art. 4, di tutto lo zucchero ricavato dai bassi prodotti suddetti ovvero fino all'inizio delle lavorazioni di una nuova campagna saccarifera

Art. 15.

Il fabbricante ha facoltà di compiere miscele degli zuccheri anche nel magazzino di cui all'art. 4; può inoltre estrarre dal magazzino medesimo prodotti per rilavorarli nella fabbrica, fermo l'obbligo di eseguire lo scarico nel registro delle quantità estratte e di riprendere in carico le quantità reintrodotte dopo la rilavorazione.

Titolo IV.

Trasporto di zucchero e di sostanze zuccherine.

Art. 16.

Gli zuccheri soggetti a tassa possono, sotto vincolo di bolletta di cauzione, osservate le norme della legge doganale relative al trasporto delle merci estere da una ad altra dogana, far passaggio dalle fabbriche ove furono prodotti, soltanto:

a) ai magazzini schiavi di tassa di fabbricazione annessi ad altra fabbrica o ad una raffineria;

b) alle dogane di confine, per l'esportazione all'estero sia direttamente sia previa introduzione nei magazzini generali o nei depositi doganali di proprietà privata o dati in affitto;

c) agli stabilimenti ove si preparano per l'esportazione canditi, latte condensato ed altri prodotti a base di zucchero ammessi, quando si esportano, alla restituzione della tassa sullo zucchero adoperato nella loro fabbricazione.

Per le sostanze zuccherine, compresi i melazzi, ferma per questi l'eccezione di cui all'art. 18, ultimo comma, il trasporto può farsi soltanto da fabbrica a fabbrica o, nel caso

dell'art. 6 della legge 2 luglio 1902, n. 238, da fabbrica a raffineria, e sotto il vincolo come sopra di bolletta di cauzione. Le dette sostanze e i melazzi, se trasportati ad una raffineria, devono essere introdotti in magazzini speciali a questa annessi oppure custoditi nella raffineria medesima in cassoni chiusi e piombati, a meno che non si vogliano rilavorare immediatamente.

Lo svincolo della cauzione per lo zucchero trasportato negli stabilimenti di cui alla lett. *c*, si effettua di mano in mano che i rispettivi prodotti vengono esportati, ed in base alle quantità di zucchero per le quali è concessa la restituzione della tassa, osservate le norme in vigore per tale restituzione o per la temporanea importazione degli zuccheri esteri destinati alla fabbricazione degli stessi prodotti.

Art. 17.

La bolletta di cauzione è emessa dagli uffici tecnici di finanza o dagli uffici finanziari presso la fabbrica.

Per il trasporto degli zuccheri, delle sostanze zuccherine e dei melazzi, la cauzione si presta dal fabbricante destinatario della merce, ed è ragguagliata all'intiera tassa dovuta sugli zuccheri ritenendoli sempre come di prima classe, ovvero alla quantità di saccarosio contenuto nelle sostanze zuccherine e nei melazzi calcolato del pari in zucchero di prima classe. All'uopo deve per le sostanze zuccherine, compresi i melazzi, farsi luogo al prelevamento dei campioni ed alla conseguente analisi, a norma dell'art. 12.

Qualora il fabbricante destinatario abbia già presentato la dichiarazione di cui all'art. 14, secondo comma, la cauzione per le sostanze zuccherine rimarrà vincolata giusta l'ultimo capoverso dell'articolo medesimo.

Invece per gli zuccheri da trasportarsi alla raffineria od agli altri luoghi di cui alle lettere *b* e *c* del precedente articolo, la cauzione può essere data tanto dal mittente quanto dal destinatario.

Se la cauzione è data mediante malleveria personale, l'accettazione spetta all'ufficio che rilascia la bolletta.

All'arrivo dello zucchero, sarà inscritta nel carico del magazzino la quantità effettivamente pervenuta.

Sulle differenze riscontrate rispetto alla bolletta di cauzione tanto per gli zuccheri quanto per le sostanze zuccherine, compresi i melazzi, sarà sempre dovuta la tassa a carico del mittente.

La tassa sugli zuccheri e sulle sostanze zuccherine pervenuti con la bolletta di cauzione sarà pagata direttamente dal destinatario nella sezione di tesoreria a misura dell'estrazione dello zucchero dal magazzino, osservate le prescrizioni dell'art. 12.

La vigilanza sui magazzini e la tenuta del registro di carico e scarico spettano all'ufficio tecnico, il quale potrà anche delegare un contabile gabellario od un agente della guardia di finanza.

Anche per i magazzini annessi alle raffinerie, la cauzione si presta a norma del 2° comma dell'art. 9 del presente regolamento ed è accettata dall'intendente di finanza.

Art. 18.

L'estrazione dello zucchero dai magazzini di deposito o da quelli annessi alle fabbriche, dopo il pagamento della tassa, è vincolata a bolletta di legittimazione.

Questa bolletta deve essere presentata all'agente di vigilanza all'atto dell'uscita dello zucchero dal magazzino e trat-

tandosi di fabbrica anche all'atto dell'uscita dal recinto. L'agente di vigilanza appone il visto uscire dal magazzino o dal deposito.

La stessa bolletta vale anche per il trasporto dello zucchero nella zona di vigilanza.

Per gli zuccheri da estrarsi dai magazzini annessi alle fabbriche, le bollette di legittimazione sono rilasciate dagli agenti presso le fabbriche medesime. In mancanza di essi, le bollette sono rilasciate dall'ufficio tecnico o da altro ufficio delegato dall'intendenza di finanza, restando in tale ipotesi a carico del fabbricante le spese per indennità di viaggio e soggiorno spettanti agli agenti che si dovessero recare sul posto.

La bolletta di legittimazione trarrà origine dalla quietanza di tesoreria.

Per l'apposizione dei contrassegni ai colli oppure ai mezzi di trasporto e per il pagamento del prezzo di essi contrassegni, che sarà eseguito nella cassa dell'ufficio delegato dall'intendenza (da considerarsi come una sezione della dogana più vicina), dovranno osservarsi le disposizioni vigenti in materia doganale.

I melazzi che abbiano meno di 63 di quoziente di purezza e siano destinati ad essere immessi come tali in consumo, o comunque ad essere impiegati in industrie diverse dalla estrazione dello zucchero, devono essere accompagnati ovunque da certificato di provenienza, soggetto ad avviso di vigilanza. All'estrazione di essi dalle fabbriche o dalle dogane, si prelevano i campioni a norma dell'art. 14.

TITOLO V.

Vigilanza, obblighi degl'industriali, diritti dell'amministrazione.

Art. 19.

Il servizio di vigilanza e di riscontro è affidato agli uffici tecnici di finanza, che lo esercitano per mezzo degli ingegneri e del personale dipendente, come pure degli impiegati e degli agenti della guardia di finanza, posti a loro disposizione, i quali per l'esecuzione del servizio stesso dipendono e ricevono istruzioni dai detti uffici.

Il ministro delle finanze può inoltre delegare qualche proprio impiegato ad eseguire speciali verifiche od ispezioni nelle fabbriche di zucchero.

Oltre le fabbriche di zucchero, sono soggette alla vigilanza le fabbriche che producono sughi o sostanze zuccherine non a scopo di estrarne zucchero, come pure gli stabilimenti ove s'impiegano i sughi e le sostanze zuccherine direttamente nelle industrie. In queste fabbriche o stabilimenti non è permesso di ottenere o d'impiegare sostanze zuccherine che abbiano un quoziente di purezza eguale o superiore a 63. Sono pure soggetti a vigilanza gli esercizi di vendita ed i depositi di sostanze zuccherine, compresi i melazzi.

In queste fabbriche, stabilimenti ed esercizi gli agenti hanno facoltà di accedere liberamente. Inoltre, nelle fabbriche che producono o rilavorano sostanze zuccherine non a scopo di estrarne zucchero e negli stabilimenti anzidetti, l'amministrazione potrà disporre la vigilanza saltuaria, con facoltà di renderla permanente.

Art. 20.

Anche nei casi non previsti dal presente regolamento, e salvo il sospetto di contravvenzione, potranno gli agenti, previa autorizzazione però dell'ufficio tecnico di finanza, prelevare campioni in triplo, delle materie prime, di quelle in corso di lavorazione, delle sostanze zuccherine, compresi i melazzi, e dei prodotti anche se già chiusi in magazzino, senza che il proprietario possa richiedere alcun compenso. Del prelevamento devono redigere verbale, indicando il motivo del prelevamento stesso. Il verbale è compilato in doppio originale da firmarsi anche dall'interessato, al quale ne è consegnato un esemplare.

Uguale facoltà spetta agl'industriali, senza che occorra la redazione del verbale, ma sempre con l'intervento di un agente e con l'assenso del capo dell'ufficio finanziario.

Art. 21.

Dovranno apporsi i suggelli agli apparecchi, allo scopo d'impedire che si eseguiscano operazioni:

1° appena compiuta la verificazione di cui all'art. 5;

2° quando risulti che la cauzione prestata per il deposito dello zucchero nel maggazzino ai sensi dell'art. 9, comma 2°, sia insufficiente;

3° non appena compiuta la lavorazione dichiarata, ancorchè rimangano da lavorare i bassi prodotti, ovvero i melazzi, come pure appena compiuta la lavorazione dei bassi prodotti o melazzi.

Di ogni apposizione o rimozione di suggelli si fa constare mediante verbale.

Art. 22.

Il fabbricante, indipendentemente dall'osservanza delle altre prescrizioni di legge e di regolamento, ha l'obbligo:

a) di fornire agli agenti di finanza le informazioni che fossero da loro richieste circa l'esercizio dell'industria;

b) di esibire agli agenti stessi, ad ogni richiesta, i documenti e i registri in cui è tenuto in evidenza il movimento della fabbrica;

c) di lasciare aperto e libero l'accesso nella fabbrica agli agenti di finanza, così di giorno come di notte, durante tutto il tempo delle lavorazioni;

d) di dare, in caso di alterazioni o guasti in qualsiasi parte degli apparecchi, ovvero nei sigilli applicati o verificati dall'amministrazione, immediata denunzia per iscritto in doppio originale, indicando la causa dell'alterazione o del guasto, al capo del personale addetto alla vigilanza, se la fabbrica è in lavorazione, ovvero all'ufficio tecnico, se è inattiva.

L'ufficio restituisce all'interessato un esemplare della denunzia, coll'indicazione del giorno e dell'ora in cui fu presentata. Tanto poi esso ufficio, quanto il capo del personale suddetto, devono in ogni caso provvedere per la necessaria vigilanza, per la rimozione e riapposizione, ove occorra, dei contrassegni, e compilare processo verbale di tali operazioni.

Uguale procedimento, anche per quanto riguarda la denunzia, da presentarsi però almeno 2 giorni prima, deve adottarsi qualora vogliansi eseguire puliture che importino operazioni di smontatura degli apparecchi muniti di suggelli, contrassegni od altro, oppure degli apparecchi esistenti nei locali di cui all'ultimo capoverso della lett. *c*

dello art. 4, o comunque si vogliano sospendere le lavorazioni;

e) di prestare gratuitamente l'opera sua e del proprio personale per eseguire, ogni qualvolta ne siano richiesti dall'ingegnere di finanza o dal capo dell'ufficio finanziario in fabbrica, la pesatura ed il riscontro delle materie prime, di quelle in corso di lavorazione, delle sostanze zuccherine, compresi i melazzi; e dei prodotti esistenti nella fabbrica e nei magazzini;

f) di asportare lo zucchero dal recinto della fabbrica appena estratto dal magazzino;

g) di non esecitare nei locali di fabbrica altre industrie che non siano quelle della lavorazione o rilavorazione degli zuccheri.

Il fabbricante non ha diritto ad alcun compenso od indennizzo per qualsivoglia titolo, neppure di eventuali sospensioni di lavoro, o di occupazione temporanea di spazio e simili, che si verifichino in conseguenza di atti della finanza in applicazione del presente regolamento.

I fabbricanti ed i raffinatori non possono introdurre od estrarre zuccheri o compiere qualunque altra operazione nei magazzini se non dal sorgere al tramontare del sole.

Art. 23.

L'intendente di finanza, qualora venga a conoscere che l'esercizio della fabbrica sia stato ceduto senza che il nuovo esercente abbia presentata nuova denunzia a suo nome, nelle forme stabilite dall'art. 1, mediante suo decreto dovrà vietare ulteriori lavorazioni e fare apporre i suggelli agli apparecchi.

In ogni caso, la cessione non sarà ritenuta efficace ri-

spetto alla finanza se il cedente sia rimasto in debito di tassa ed il concessionario non si sia obbligato solidalmente al pagamento del debito medesimo, anche per quanto riguarda il carico di magazzino.

Art. 24.

Indipendentemente dalle altre prescrizioni delle leggi e dei regolamenti doganali e sulla tassa degli zuccheri, saranno a carico degl'interessati le spese:

a) per le indennità di viaggio, di soggiorno e simili, dovute agli agenti destinati alla vigilanza sulla produzione o rilavorazione dei sughi o sostanze zuccherine, quando tali operazioni non siano eseguite a scopo di estrarre zucchero, e alla vigilanza sull'impiego di essi sughi e sostanze in industrie diverse dalla saccarifera e da quella distillatrice;

b) per le indennità di viaggio, di soggiorno e simili, agli agenti di vigilanza, nel caso che il fabbricante di zuccheri non intraprenda la lavorazione nel giorno indicato nella dichiarazione di lavoro, salvo che abbia rettificato tale data mediante dichiarazione suppletiva presentata, nelle forme stabilite dall'art. 9, all'ufficio tecnico almeno cinque giorni prima di quello precedentemente dichiarato;

c) per illuminazione e riscaldamento del locale dell'ufficio finanziario presso la fabbrica;

d) per indennità al personale che assiste al prelevamento dei campioni a richiesta degli interessati medesimi, durante il tempo in cui non funzioni l'ufficio finanziario.

Art. 25.

Nei casi in cui le spese di qualunque genere sono a carico della parte, occorre che sia fatto anticipatamente presso

l'ufficio tecnico di finanza, il deposito della somma da questo preventivata. In base al conto, che deve essere tenuto dall'ufficio tecnico, si procederà in fine di mese, o al termine delle operazioni che diedero luogo alle spese stesse, alla definitiva sistemazione della partita. Le indennità di viaggio, di soggiorno e simili, che stanno a carico della parte, sono liquidate con le norme delle rispettive disposizioni di massima.

Nell'ipotesi preveduta dall'art. 24, lett. *b*, ed in ogni altra in cui non sia assolutamente possibile il deposito preventivo, si farà luogo alla riscossione a norma del penultimo comma dell'art. 36.

Titolo VI.

Contravvenzioni.

Art. 26.

È punito con multa non minore del doppio della tassa dovuta, nè maggiore del decuplo, chiunque, senza uniformarsi al presente regolamento, intraprenda od eserciti, in qualsiasi modo, la fabbricazione di zucchero ovvero la fabbricazione o rilavorazione di sughi o sostanze zuccherine, compresi i melazzi, anche non a scopo di estrarne zucchero.

La multa si ragguaglia:

a) per le fabbriche non dichiarate: alla quantità dei prodotti che si tentò di ottenere clandestinamente, ossia allo zucchero realmente ottenuto ed alla quantità di zucchero contenuta nei sughi, nelle materie trovate in lavorazione ed estraibile dalle materie prime destinate alla fab-

bricazione dello zucchero, presumendosi di pien diritto per tali quelle esistenti nella fabbrica e nei locali annessi;

b) per le fabbriche dichiarate: alla quantità di prodotto, che si tentò di sottrarre al pagamento della tassa dovuta, ed alla resa in zucchero come sopra dei sughi, delle materie in lavorazione e delle materie prime.

Con la stessa multa è punito chi abbia estratto o tenti estrarre da una fabbrica o comunque trasporti zuccheri o sostanze zuccherine, compresi i melazzi, senza accompagnamento di bolletta di cauzione, di pagamento o di legittimazione o di certificato di provenienza, nei casi in cui tali documenti sono rispettivamente prescritti, e chi, in qualsiasi modo, tenti sottrarre i prodotti zuccherini alla tassa.

In questo caso, ed in quello altresì di differenza di qualità o quantità di sughi o sostanze zuccherine, compresi i melazzi, in confronto della dichiarazione o dell'inventario di cui all'art. 14, la multa sarà come sopra calcolata, secondo i casi, sulla intiera quantità di materie zuccherine indebitamente estratte dalla fabbrica, o comunque rinvenute fuori di fabbrica, in qualsiasi quantità, senza regolare documento, ovvero mancanti in confronto della dichiarazione o dell'inventario.

Art. 27.

Sono applicabili le pene stabilite dai seguenti articoli della legge doganale in vigore:

a) dall'art. 81, per le differenze della quantità e della qualità degli zuccheri e delle sostanze zuccherine, compresi i melazzi, in confronto alla dichiarazione;

b) dall'art. 82, per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione e per la mancata presentazione del certificato di scarico;

c) dall'art. 84, per le differenze riscontrate nei magazzini di cui agli articoli 12, 14 e 16;

d) dall'art. 86, per il trasporto di piombi, bolli, sigilli, e simili da un collo all'altro come pure per la loro falsificazione.

Non si fa luogo ad applicazione di multa, quando la differenza fra la quantità dichiarata e la accertata non superi il due per cento, e così pure quando la differenza di qualità non superi il mezzo grado rispetto alla ricchezza in saccarosio.

In ogni caso la tassa è sempre dovuta ancorchè la differenza riscontrata non sia tale da dar luogo a contravvenzione, ed è riscossa a forma del penultimo comma dell'articolo 36.

Art. 28.

Ogni contravvenzione agli altri obblighi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento è punita con una multa da lire cinque a lire centocinquanta.

Art. 29.

Qualora il contravventore non possa pagare le pene pecuniarie, queste saranno commutate in detenzione od in arresto da tre giorni a tre mesi, estensibili a sei mesi per i recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della pena pecuniaria non pagata.

Art. 30.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore con domanda da lui sottoscritta, e che sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo, sia fatta dall'amministrazione.

Però la domanda non è ammessa se non è corredata della bolletta comprovante il deposito della multa, delle spese e della tassa, e se il fatto costituente la contravvenzione sia in tutto o in parte punibile con pena corporale.

La decisione amministrativa spetta all'intendenza di finanza senza limite di somma.

Art. 31.

In caso di sospetto di contravvenzioni alle leggi sulla tassa degli zuccheri od al presente regolamento, gli agenti avranno facoltà di procedere a perquisizioni domiciliari, con intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria, che potrà essere anche un ufficiale della regia guardia di finanza a norma dell'art. 31 del testo unico di legge sull'ordinamento del corpo delle guardie di finanza approvato con regio decreto del 13 febbraio 1896, n. 40.

Art. 32.

Nel processo verbale, che sarà compilato dagli agenti scopritori, si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori medesimi, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualità e la quantità delle merci e la consegna fattane alla persona od all'ufficio che ne assume la custodia; gli articoli della legge o del regolamento a cui si riferisce la contravvenzione e le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e dai testimoni. Se vi è chi non possa o non voglia sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto di averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 33.

Gli apparecchi, i prodotti, le materie prime, quelle in corso di lavorazione e gli altri oggetti sequestrati, sono lasciati presso il contravventore, se dichiara di accettarne la custodia; però gli apparecchi non denunziati in precedenza devono essere suggellati, per impedirne l'uso.

Il contravventore che assuma la custodia dei reperti non ha diritto ad alcun compenso. Egli risponde di qualunque sottrazione o manomissione di essi ed è obbligato alla perfetta conservazione dei sigilli.

Ove il contravventore dichiari di non voler custodire gratuitamente i reperti, questi si depositano presso l'ufficio incaricato della contabilità delle contravvenzioni alle tasse di fabbricazione. Se tale ufficio non esiste nel comune dove fu accertata la contravvenzione, i reperti si consegnano al municipio, al quale però non è dovuto alcun compenso.

Della consegna è fatto constare o nello stesso verbale di contravvenzione o mediante annotazione in calce firmata dal consegnatario.

Art. 34.

Qualora la custodia degli apparecchi, dei prodotti, delle materie e degli altri oggetti sequestrati riuscisse pericolosa o dispendiosa o fossero da temere guasti o deperimenti di essi reperti, l'intendenza di finanza e, nei casi urgenti, il contabile od il municipio, od anche il contravventore, potrà disporne la vendita, previo assenso dell'autorità giudiziaria ed osservate le norme da essa stabilite.

La vendita dello zucchero non può aver luogo per un prezzo inferiore alla tassa di fabbricazione.

Il prezzo ricavato dalla vendita deve essere immediatamente consegnato al funzionario delegato dall'autorità giudiziaria, il quale ne fa subito versamento nella cassa dell'ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione. Qualora non si raggiunga un prezzo uguale almeno all'importo della tassa di fabbricazione, potrà essere ordinata la distruzione del reperto, previo prelevamento di appositi campioni da conservarsi in recipienti debitamente suggellati.

Art. 35.

Prima che sia eseguita la vendita, il contravventore o il proprietario dei reperti può chiedere che gli siano restituiti, depositando presso l'ufficio contabile a titolo di cauzione il prezzo che, a giudizio esclusivo dell'amministrazione, sia riconosciuto equo in comune commercio, e che per lo zucchero non deve in alcun caso essere inferiore alla tassa di cui si presume gravato.

La restituzione non è ammessa senza il preventivo consenso dell'autorità giudiziaria, quando i reperti siano ritenuti necessari per la istruzione del processo.

Art. 36.

Il processo verbale di contravvenzione è dagli agenti scopritori consegnato all'ufficio tecnico di finanza. Se col fatto contravvenzionale sia stata defraudata la tassa di fabbricazione, l'ufficio tecnico ne liquida l'ammontare e lo indica nel verbale nel quale dève far risultare anche l'importo minimo e massimo della multa.

Trasmette poscia il processo verbale di contravvenzione, con i documenti a corredo qualora ne esistano, all'ufficio cui spetta la contabilità della contravvenzione.

Il contabile procede immediatamente alla riscossione della tassa senza attendere l'esito del giudizio penale.

La riscossione è fatta con la procedura stabilita dalla legge 26 agosto 1868, n. 4548, e dal relativo regolamento 15 novembre stesso anno, n. 4708.

Eseguite le opportune registrazioni ed estratte le copie, il contabile spedisce all'intendenza di finanza il verbale di contravvenzione, insieme con i documenti e le cartelle dei processi.

Art. 37.

Quando il giudice ordinario abbia pronunciato sentenza di condanna, e questa sia divenuta irrevocabile, o quando sia stata pronunciata la decisione in sede amministrativa, il contabile provvede alla vendita degli oggetti di cui sia stata ordinata la confisca, ovvero alla loro distruzione, secondo la distinzione contenuta nell'art. 34. Nell'un caso e nell'altro contemplati dal presente articolo, non occorre l'assenso dell'autorità giudiziaria.

Ove il contravventore sia stato assolto o sia stata altrimenti ordinata la restituzione dei reperti, il contabile provvede affinchè questa si effettui senza indugio; e se i reperti siano stati venduti, propone all'intendenza di finanza che sia dato all'interessato il prezzo ricavato dalla vendita. Se invece fossero stati distrutti, se ne paga all'interessato il prezzo indicato dalla camera di commercio.

Per altro, nel caso di restituzione di reperti soggetti a tassa, si procede alla riscossione di questa, ovvero si trattiene sul prezzo ricavato dalla vendita il relativo ammon-

tare, insieme con quello delle spese giudiziali qualora siano dovute.

Art. 38.

Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti, a titolo di premio, a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza che scoprì o sorprese la contravvenzione sarà data una doppia parte.

Il rimanente andrà per due terzi a profitto della massa della guardia di finanza, e l'altro terzo sarà diviso in parti eguali fra il tenente od il sottotenente del circondario ed il ricevitore dell'ufficio doganale o quell'altro qualsiasi funzionario incaricato della contabilità della contravvenzione.

In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla guardia di finanza, la parte destinata a favore del tenente o sottotenente andrà a profitto dell'impiegato o di chi altri ebbe il comando di coloro che sorpresero la contravvenzione.

Se la somma riscossa a titolo di multa supera le diecimila lire, la somma da ripartire sarà, in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza andrà a profitto dell'erario dello Stato.

Art. 39.

L'azione penale per le frodi e le contravvenzioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui furono commesse. Però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 40.

La tassa è sempre dovuta indipendentemente dall'esito del procedimento penale.

Titolo VII.

Disposizioni diverse.

Art. 41.

Le denunzie, le dichiarazioni di lavoro e qualunque altro atto che il fabbricante ha l'obbligo di esibire a norma del presente regolamento, dovranno essere consegnati in persona ovvero recapitati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel termine di 15 giorni dalle intimazioni fatte agli interessati dall'ufficio tecnico in applicazione del presente regolamento, è ammessa opposizione presso l'intendenza di finanza.

Contro la decisione dell'intendente e contro i provvedimenti di ogni specie da lui adottati, si può ricorrere al Ministero delle finanze nel termine di giorni 30 dalla notificazione.

Art. 42.

Per la riscossione e il versamento della tassa, delle multe e delle spese non spetta ai titolari degli uffici ed ai funzionari incaricati alcun indennizzo per qualsivoglia titolo.

Art. 43.

Con decreto ministeriale saranno stabiliti i modelli degli stampati occorrenti per la esecuzione del presente regolamento e le istruzioni per l'uso dei medesimi.

Gli stampati sono somministrati gratuitamente dall'amministrazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 44.

Per le fabbriche esistenti all'attuazione del presente regolamento, continueranno ad avere efficacia le denuncie presentate a termini del regolamento precedente.

Però, trascorsi 30 giorni, non sarà permesso l'esercizio di esse fabbriche se non siano state poste nelle condizioni volute dal presente regolamento.

Nelle fabbriche che non sieno ancora provviste della bilancia automatica per la pesatura delle materie prime, potrà, durante la campagna 1903-904, farsi uso di un contavasche e di un saggiatore dei sughi, da applicarsi a cura e spese del fabbricante.

Gli zuccheri ottenuti nelle precedenti campagne e tuttora schiavi di tassa potranno essere custoditi nei magazzini assimilati ai doganali, insieme coi prodotti similmente schiavi di tassa delle nuove lavorazioni, e i pagamenti da effettuarsi a misura dell'estrazione dovranno essere imputati in conto del debito di tassa più antico.

I melazzi ottenuti nelle decorse campagne saccarifere potranno essere lavorati in esenzione di tassa alle condizioni seguenti:

a) entro 15 giorni dall'attuazione del presente regolamento dovranno essere collocati in apposito magazzino, chiuso a due diverse chiavi, di cui una in potere della finanza, oppure custoditi in casse chiuse con rete metallica e piombate, prendendoli in carico nel relativo registro;

b) la lavorazione dovrà essere eseguita in base ad apposita dichiarazione da presentarsi, almeno tre giorni prima, all'ufficio tecnico di finanza.

c) durante il periodo della lavorazione non potranno trovarsi in fabbrica altri melazzi e neppure zuccheri;

d) lo zucchero ottenuto dalla lavorazione, qualora non venga estratto subito dalla fabbrica, dovrà essere collocato in uno speciale magazzino che potrà essere quello stesso indicato alla lettera *a*.

Durante la campagna 1903-904, ove i magazzini annessi non siano sufficienti per la custodia di tutto lo zucchero schiavo di tassa, in essa ottenuto, potrà l'eccedenza essere trasportata, sotto vincolo di bolletta di cauzione, ad un deposito, avente i requisiti prescritti dalla legge doganale per quelli di proprietà privata, purchè situato nella stessa provincia ove esiste la fabbrica, e da considerarsi a tutti gli effetti come annesso alla fabbrica medesima. Nel detto deposito non potranno introdursi zuccheri ottenuti in altre fabbriche.

Saranno a carico del fabbricante le indennità dovute agli impiegati ed agenti di finanza, secondo le disposizioni dell'art. 64 del regolamento doganale.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro delle finanze
CARCANO.

ATTI MINISTERIALI

AGRICOLTURA

Roma, 22 giugno 1903.

Circolare del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Sul lavoro delle donne e dei fanciulli per le denunzie d'esercizio.

L'art. 3 della legge 19 giugno 1902, n. 242, confermando e completando le disposizioni contenute negli articoli 2 e 20 del vecchio regolamento 17 settembre 1886 sul lavoro dei fanciulli, prescrive che, non solamente si debba denunziare l'apertura all'esercizio di ogni nuovo opificio industriale, cava, miniera, laboratorio, cantiere, ecc., ma che in ciascun anno debba esser rinnovata la denunzia di tutte indistintamente le aziende soggette alla legge anzidetta. Deve, del pari, denunziarsi qualsiasi variazione sopravvenuta all'azienda, posteriormente all'ultima denunzia fatta, e che interessi l'applicazione della legge medesima. Questa, infine, dispone che, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore (cioè dal 1° luglio p. v.) debba esser fatta una straordinaria denunzia di tutte le aziende, ancorchè già dichiarate in base alla legge 11 febbraio 1886 ed al regolamento sopra ricordato, sul lavoro dei fanciulli.

Per l'osservanza degli obblighi di legge qui richiamati saranno seguite le norme seguenti:

Le denunzie saranno compilate, in doppio esemplare, sugli appositi stampati, forniti gratuitamente dal Ministero.

I modelli occorrenti saranno distribuiti dalle prefetture. Per ciascun opificio industriale, cava, miniera, laboratorio, cantiere, ecc., deve esser fatta una denunzia separata, anche se in un medesimo comune l'esercente abbia più aziende sottoposte alla legge.

Gli stampati per la denunzia straordinaria (mod. *F*), e per le denunzie periodiche (mod. *G*), saranno dalle prefetture distribuiti alle persone od alle ditte tenute all'obbligo della denunzia, osservando le istruzioni date con la circolare del 24 maggio p. p., n. 9272-13.

Per le denunzie d'apertura di nuove aziende (mod. *E*) e per le denunzie di variazioni nell'esercizio delle medesime (mod. *H*), gli inte-

ressati faranno richiesta alle prefetture degli stampati occorrenti per mezzo dell'ufficio locale di pubblica sicurezza o del comando locale dell'arma dei reali carabinieri.

Le denunzie di apertura di nuove aziende debbono essere presentate alla prefettura non più tardi di un mese dal giorno in cui ne fu intrapreso regolarmente l'esercizio.

Le denunzie periodiche debbono esser presentate entro il primo bimestre di ciascun anno.

Quelle per variazioni portate all'esercizio dell'azienda debbono esser fatte entro un mese dall'avvenuta variazione.

Infine, la denunzia straordinaria (da farsi - come s'è detto - per tutte le aziende, anche già denunziate a norma del regolamento 17 settembre 1886) deve essere presentata *non più tardi del 31 dicembre del corrente anno.*

S'intende che, oltre a queste, devono, per le denunzie, essere osservate le norme date con la circolare precedente in data 24 maggio p. p., n. 9272-13.

S' inviano con la presente gli stampati occorrenti per la denunzia straordinaria di cui sopra ed un certo numero di quelli occorrenti per dichiarare l'apertura di nuove aziende e le variazioni sopravvenute alle medesime dopo l' ultima denunzia fatta ai termini della legge nuova del 19 giugno 1902, n. 242.

Agli stampati per la denunzia periodica da farsi nel primo bimestre del prossimo anno si provvederà in seguito.

Importa, intanto, che le prefetture usino la massima attività e diligenza per accertare che per tutte le aziende soggette alla nuova legge sia fatta la prescritta denunzia straordinaria Avverto, in proposito, che si dovrà procedere contro gli esercenti, i quali ritarderanno od ometteranno di presentare la detta denunzia, costituendo questa elemento essenziale ed indispensabile per organizzare efficacemente il servizio di vigilanza per l'esecuzione delle nuove disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

È necessario, perciò, che sia ricordato e fatto conoscere, che l' obbligo della denunzia incombe a tutti gli esercenti opifici industriali o laboratorî, dove lavorano riuniti normalmente più di 5 operai di ogni sesso ed età se non vi si adoperino motori, come pure a tutti gli opificî o laboratorî aventi anche minor numero di operai, se vi si faccia impiego di motori. Le cave, le miniere, le torbiere, i cantieri per le arti

edilizie e per i lavori delle gallerie, debbono essere denunziati in qualunque caso e qualunque sia il numero degli operai.

Le prefetture dovranno verificare con ogni impegno se le denunzie siano regolarmente compilate, respingendo, per le necessarie correzioni quelle che risultassero incomplete, o comunque irregolarmente redatte.

Cura speciale sarà posta nell'esame dell'indicazione dell'industria esercitata; notazione che deve esser fatta con precisione, evitandosi cioè indicazioni generiche, come quelle di « *industria del cotone, della lana, della seta e simili* ». La stessa cura dovrà usarsi nell'accertare se siano complete e sufficienti le indicazioni relative alla località ove sorge l'azienda denunziata ed al domicilio del gerente o direttore di essa, indicazioni indispensabili ai funzionari incaricati della sorveglianza.

Raccomando ai signori prefetti di dare istruzioni agli uffici ai quali le denunzie saranno presentate, perchè completino con le indicazioni richieste, e consegnino all'atto della presentazione agli esibitori di esse, la parte dello stampato riservata alla ricevuta della denunzia: ricevuta, che è necessario sia conservata dagli esercenti, per poterla mostrare agli ispettori che la domandassero.

Perchè tutte le denunzie possano essere inviate al Ministero ed ai sindaci rispettivi nei termini stabiliti dal capo I della circolare 24 maggio u. s., n. 9272-13, prego i signori prefetti di dare istruzioni perchè l'esame, la regolarizzazione e la registrazione di esse siano fatti a mano a mano che le denunzie loro perverranno.

Dispongo poi, che, a risparmio di tempo e di lavoro di corrispondenza, le denunzie straordinarie, da presentarsi non più tardi del 31 dicembre p. v., siano trasmesse al Ministero (divisione industria e commercio) mercè un solo invio, da farsi non più tardi della fine di febbraio del prossimo anno.

Confido nello zelo e nella solerzia dei signori prefetti per l'esatta applicazione delle disposizioni contenute nella presente e rivolgo ad essi la preghiera di favorirmi un sollecito cenno di ricevuta della medesima e degli stampati annessi.

Ai signori prefetti, poi, ed anche ai signori sotto-prefetti e presidenti delle camere di commercio, raccomando vivamente di dare larga diffusione in particolar modo a quelle, fra le dette disposizioni, che si riferiscono agli obblighi degli esercenti.

Roma, lì 22 giugno 1903. *Il ministro*: BACCELLI.

Roma 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI

Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

Sommario.

PARLAMENTO NAZIONALE

Sua Maestà il Re, con decreto in data 17 luglio 1903, ha accettato le dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato per il tesoro rassegnate dall'onorevole marchese avv. Prospero De Nobili, deputato al Parlamento.

PARTE PRINCIPALE

L. n. **289**, 8 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 17 stesso mese.

Proroga di legge sulla cedibilità degli stipendi.

VITTORIO EMANUELE III, Re d' Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, concernenti la cedibilità degli stipendi, sono prorogate fino al 30 giugno 1904.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1903.

L. n. **320**, 8 luglio **1903, inserta nella Gazzetta uff. il 25 stesso mese.**

Abolizione del dazio consumo sugli agrumi

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1903 ogni dazio di consumo sugli agrumi e loro derivati è abolito in tutti i comuni del Regno.

Art. 2.

Tutti gli atti relativi alla costituzione di società per azioni fra gli agrumicoltori aventi per oggetto il commercio degli agrumi, nonchè la produzione ed il commercio dei loro derivati, verranno registrati colla tassa fissa di una lira.

Rimane fermo il disposto dell'art. 228 del codice di commercio rispetto alle società cooperative.

I titoli delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle suddette società, sia per azioni, sia cooperative, saranno esenti dalla tassa di bollo.

È ridotta al quarto della misura ordinaria la tassa di negoziazione sulle azioni e sulle obbligazioni delle società per azioni di cui al primo comma del presente articolo, e così pure sulle obbligazioni delle società cooperative indicate nel comma stesso Rispetto alle azioni delle società cooperative rimane ferma la disposizione dell'art. 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *G*.

Art. 3.

Il Governo del Re rinunzierà sui prezzi di trasporto in ferrovia degli agrumi e derivati all' intera quota di parte-

cipazione attribuita allo Stato dalle convenzioni intorno all'esercizio ferroviario approvate con la legge del 1885 e del corrispondente importo saranno diminuite le tariffe di trasporto ferroviario dei prodotti medesimi.

Le tre società ferroviarie esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, non potranno in nessun caso apportare aumenti alle tariffe generali e speciali in vigore al 1° gennaio 1903 per i trasporti degli agrumi e derivati.

Art. 4.

A fine d'istruzione e di promozione dell'industria agrumaria, il Governo del Re iscriverà nello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio un assegno annuo, la cui misura e destinazione saranno, in ciascun anno, determinate nella legge del bilancio.

Art. 5.

Le società di cui al precedente art. 2 potranno esercitare i magazzini generali per quanto ha rapporto agli agrumi e derivati uniformandosi alle disposizioni del testo unico delle relative leggi, approvato col regio decreto del 17 dicembre 1882, n. 1154 (serie 3ª).

Art. 6.

Oltre le operazioni indicate dall'art. 12 della legge del 10 agosto 1893, n. 449, gli istituti di emissione possono: 1° scontare note di pegno emesse dalle società di cui all'art. 2 che esercitino i magazzini generali per gli agrumi e derivati; 2° fare anticipazioni sopra fedi di deposito dei detti magazzini generali per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano; 3° fare anticipazioni a non più di

sei mesi sopra deposito di derivati dei prodotti agrumari sino a due terzi del loro valore.

Art. 7.

Il Governo del Re emetterà un regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1903.

R. D. n. 97, 26 febbraio 1903, inserto nella Gazz. uff. il 4 aprile.

Modi di distribuzione alle congregazioni di carità ed ai comuni dei sali di chinino per parte dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Vista la legge 2 novembre 1901, n. 460, modificata coll'altra 22 giugno 1902, n. 224;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con Nostro decreto 30 marzo 1902, n. 111, e modificato con altro Nostro decreto del 16 novembre 1902, n. 516;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell' interno;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I sali di chinino che lo Stato venderà a prezzo di favore alle congregazioni di carità ed ai municipi delle zone malariche, per la distribuzione gratuita ai poveri, saranno confezionati in tavolette compresse di venti centigrammi ciascuna, ogni cinquanta o cento delle quali saranno contenute in apposite scatole di cartone, munite di un contrassegno del consiglio superiore di sanità.

La somministrazione dei detti medicinali alle congregazioni di carità ed ai municipi delle zone malariche sarà fatta direttamente dalla manifattura dei tabacchi di Roma, funzionante da deposito centrale dei sali di chinino.

Il ministro proponente e quello dell' interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1903.

R. D. n. **295**, 10 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 17 luglio.

Zone malariche in provincia di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III, RE D' ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Napoli ha inviate le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Napoli, distinte come risulta dall'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1903.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Napoli colla indicazione dei rispettivi confini territoriali

1. — Comuni di Pozzuoli e Giuliano in Campania.

La zona malarica che abbraccia porzioni contigue dei territori dei due comuni è circoscritta entro il seguente perimetro:

Dall'estremo limite al mare fra il monte di Procida ed il comune di Pozzuoli, al sito detto Torre Geveta, il perimetro si estende ad ovest lungo il lido omonimo fino a Patria, all'incontro del primo limite fra la provincia di Napoli e quella di Caserta, prosegue ad ovest lungo il confine fra le due provincie, e continua al nord fino alla cappella detta di Santa Maria a Cubito.

Da questa cappella il perimetro della zona piega ad est seguendo la via Cupa detta di Santa Maria a Cubito, indi la Cupa Scarafea grande fino al Pizzo dell'Annunziata donde prosegue lungo la Cupa Annunziata fino al trivio San Giuliano, continua per la Cupa S. Giuliano fino al quadrivio di Sant'Anna o della Cupa degli Schiavi, donde proseguendo per la Cupa San Giuliano raggiunge il ponticello Riccio sulla nuova via provinciale detta di San Francesco-Patria.

Dal ponticello Riccio prosegue lungo la Cupa omonima fino al quadrivio della Cupa del Salice e si prolunga in seguito per la Cupa del Cavone fino all'incontro del termine di confine fra i comuni Giuliano e Villaricca, e all'incontro

del confine col comune di Marano con quello di Giuliano e segue lungo questo confine che limita una parte del piano di Quarto, fino all'incontro del confine territoriale Marano-Pozzuoli, seguendo il limite del piano di Quarto fino al punto ove il confine Marano-Pozzuoli incontra la via provinciale Campana al principio della Montagna Spaccata verso bacino di Quarto.

Da questo punto il perimetro della zona segue il tratto della provinciale Campana lungo la Montagna Spaccata ed il tratto in seguito alla provinciale stessa fino a Croce di Campana.

Di là il perimetro segue al sud la via comunale detta Fascione; e per tale via discende fino al mare prolungando in linea retta l'ultimo tratto della via stessa.

Da questo punto segue il lido marino fino alle stufe di Nerone, e risalendo il colle detto di Monterillo ne segue la cresta con una linea che unisce, comprendendole, le masserie di Guardiscione Vincenzo fu Ezechiele e quella di Mignano Caterina fu Michele, donde discende alla Sella di Baja sulla via provinciale Baja-Cappella, con una linea che unisce la masseria Mignano e l'incontro della via Vecchia per Cappella sulla Sella di Baja suddetta.

Da questo incontro prosegue lungo la detta via Vecchia di Cappella denominata nel primo tratto Cupa di Don Tommaso fino e Torre Cappella ed in seguito Cupa di Torre Cappella e via del Camposanto di Bacoli fino al crocevia di Cappella sulla provinciale Baja-Cappella.

Da questo crocevia segue lungo il confine fra il comune di Pozzuoli ed il Monte di Procida fino a Torre Gaveta raggiungendo il primo punto di partenza della delimitazione della zona.

2. — Comune di Pozzuoli.

In comune di Pozzuoli esiste una seconda zona malarica intieramente compresa nel territorio comunale e circoscritta entro il seguente perimetro:

Dal punto detto di Miliscola, all'estremo a mare della via provinciale omonima, il perimetro della zona ad ovest segue lungo un tratto della provinciale stessa e della via Cappella, il confine fra il comune di Pozzuoli e quello di Monte Procida fino al punto detto *Vreccia*, ove la via di Cappella incontra la stradetta accorciatoia Cappella-Bacoli.

A nord segue la menzionata stradetta accorciatoia dal punto detto *a' vreccia* fino al punto denominato *dentro a' lava*; e da questo punto ad est per la masseria Scotto di Tella raggiunge l'incontro della stradetta comunale per Miseno colla provinciale di Bacoli-Miliscola, segue lungo il tratto di tale stradetta comunale fino al confine dei fondi Illiano e De Rosa, donde si protrae all'imbarcatoio presso le case vecchie demaniali, a piè del colle Zampino e da quel punto seguendo il lido nella rada di Miseno fino ai ruderi dell'antica Fociarella, in direzione nord-sud raggiunge il mare.

Al sud si estende lungo il lido marino fino al punto di sopra indicato di Miliscola, a piè del monte di Procida.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

R. D. n. **294**, 14 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 17 luglio.

Zone malariche nella provincia di Padova.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Padova ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Padova distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1903.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Padova con la indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

I e II. — Comune di Arquà Petrarca.

Vi sono due distinte zone malariche:

1° La prima zona comprende la porzione di territorio comunale delimitata come appresso:

ad est dal confine del comune di Monselice;

a sud dalla strada comunale detta di Valmarin, che scorre alle falde del Montericco;

ad ovest dalla strada comunale detta della Costa; dalla strada comunale detta dei Cavalli che dalla costa conduce a Valsanzibio nel tratto compreso tra la biforcazione della via Costa ed il confine del comune di Galzignano;

a nord dal confine di Galzignano.

2° La seconda zona comprende la porzione di territorio comunale delimitata come appresso:

ad est dalla strada comunale detta di Monselice, che da sotto Cà Gardin conduce alla strada comunale detta delle Valli;

a sud dalla strada comunale detta dell'Argine del Vescovo sul confine del comune di Baone;

ad ovest dal confine del comune di Baone; dalla strada vicinale che dalla Boaria Contarine, conduce a Bignano;

dalla strada comunale detta delle Contarine, nel tratto tra Bignano e la Boaria de Pieri;

a nord dalla strada vicinale che dalla Boaria de Pieri va fino sotto Cà Gardin, all'incontro della strada comunale detta di Monselice.

III. — Comune di Battaglia.

La zona malarica abbraccia la porzione del territorio comunale delimitata come appresso:

ad est dalla strada vicinale parallela alla ferrovia Adriatica, che dal castello del Cattaio, lungo lo scolo Fossa, conduce alla via comunale Battaglia-Galzignano;

dai mappali numeri 440, 805, 777, 784, 553, 774, 504, 489;

dallo scolo dell'Ispida nel tratto compreso tra il mappale n. 489 e l'incontro con lo scolo Carmini;

dalla strada vicinale che dal detto incontro dello scolo Carmini, sbocca nella via comunale di Arquà Petrarca nella località detta Rivella;

a sud dal confine del comune di Monselice nel tratto tra la Rivella e lo scolo Carmini;

ad ovest dai confini dei comuni di Monselice e di Galzignano fino alla strada comunale Battaglia-Galzignano;

dalla strada vicinale che scorre alle falde dei monti Croce e Spine Frasse, fin sotto la cascina detta la Malga;

a nord dalla strada vicinale che si svolge sotto il monte Cattaio, pel tratto dalla cascina la Malaga alla Boaria del Tunnel fino al Cattaio.

IV e V. — Comume di Bovolenta.

Vi sono due distinte zone malariche:

La prima zona comprende la porzione di territorio comunale delimitata come appresso:

ad est dall'argine destro del Canale Roncajette;

dallo scolo del consorzio Prati Arcati, nel tratto compreso fra la strada consorziale Padova-Casal Ser Ugo-Bovolenta ed i Chiaviconi;

a sud dall'argine sinistro del canale Cagnola nel tratto dai Chiaviconi al confine del comune di Cartura;

ad ovest dai confini dei comuni di Cartura e di Casalserugo;

a nord dal confine di Casal Ser Ugo.

La seconda zona comprende la porzione di territorio comunale delimitata come appresso:

ad est dal confine del comune di Pontelongo nel tratto compreso tra il canale di Pontelongo e la Fossa Paltana;

a sud dai confini dei comuni di Pontelongo-Candiana, Terrassa-Cartura;

ad ovest dal confine del comune di Cartura;

a nord dai mappali numeri 1696, 1697, 1698, 1699, 1680, 1679, 1678, 1677, 1644, 1649, 1650, 1653, 1661, 1660, 1659, 2261, 1608, 1442, 1443, 1444, 1448, 1447, 1569, 1449, 1450, 2243, 1518, 1515, 1499, 1497, 1496, 1495, 1494, 1501, 2275, 1502, 88, 89, 90, 93, 94, 96, 81, 1881, 74, 76, 793, 715, 711;

dall'argine destro del canale di Pontelongo nel tratto da Cà Capuzzo al distacco della strada di Fossaragna sul confine del comune di Pontelongo.

VI. — Comune di Carrara S. Giorgio.

La zona malarica vi comprende la porzione di territorio comunale delimitata come appresso:

ad est dai mappali numeri 110, 109, 680, 653, 651, 648, 647;

a sud dalla strada comunale del Traversagnone pel tratto dal mappale numero 647 all'incontro della strada provinciale della Battaglia;

ad ovest dalla strada provinciale della Battaglia nel tratto compreso tra la strada comunale del Traversagnone e la via comunale del Campolongo;

a nord dalla strada comunale del Campolongo nel tratto fra il suo distacco dalla via provinciale della Battaglia ed il mappale numero 110.

VII e VIII. — Comune di Carrara S. Stefano.

Vi sono due distinte zone malariche:

1° La prima zona comprende la porzione di territorio comunale delimitata come segue:

ad est dai confini dei comuni di Maserà e di Cartura, lungo la strada provinciale Padova-Conselve;

a sud dal confine del comune di Cartura e dall'argine sinistro del canale Sotto Battaglia fino a Ponte di Riva;

ad ovest dalla strada comunale detta di Ponte Manco;

dall'argine destro del canale Biancolino, nel tratto compreso tra il confine del comune di Carrara S. Giorgio, e la strada comunale detta della Calatta;

dalla detta strada della Calatta fino all'incrocio con la strada comunale detta Crosarona;

a nord dallo scolo Botterina di Zaborza e la strada consorziale delle Fornasette;

dalla detta strada delle Fornasette, fino al confine del comune di Maserà sulla strada provinciale Padova-Conselve.

2.° La seconda zona comprende la porzione di territorio comunale delimitata come segue:

ad est dall'argine sinistro del canale Sotto Battaglia nel tratto compreso tra Ponte di Riva e il Quartier di Maseralinio;

a sud dal confine del comune di Pernumia nel tratto compreso tra il Quartier di Maseralinio ed il Gorghizzolo;

a nord dalla strada comunale dell'Abbazia nel tratto compreso tra il crocevia della strada comunale di Gorghizzolo e Ponte di Riva.

IX e X. — Comune di Cartura.

Vi sono due distinte zone malariche:

1.° La prima zona comprende la porzione di territorio comunale delimitata come segue:

ad est dal confine del comune di Bovolenta;

a sud dal margine sinistro del canale di Cagnola, nel tratto compreso tra il confine del comune di Bovolenta e e il mappale n. 1200;

ad ovest dai mappali numeri 1200, 654, 1611, 1226;

a nord dai confini dei comuni di Maserà e di Casal Ser Ugo.

2.° La seconda zona comprende la porzione di territorio comunale delimitata come segue:

ad est dal confine del comune di Bovolenta pel tratto compreso fra il mappale n. 823 e la Fossa Paltana;

dal confine del comune di Terrassa fino alla strada consorziale detta di Cà Brusà;

a sud dalla strada consorziale di Cà Brusà, nel tratto compreso tra il confine del comune di Terrassa ed il mappale n. 536;

ad ovest dai mappali numeri 536, 541, 542, 540, 535, 531, 528, 624, 630, 631, 653;

a nord dalla strada comunale di Gorgo detta Casa Bianca lungo i mappali numeri 653, 657, 658, 1513, 659;

dai mappali numeri 863, 1574, 885, 884, 903, 1607, 878, 1585, 1581, 873, 1578, 1288, 1589, 823.

XI. — Comune di Casal Ser Ugo.

La zona malarica vi abbraccia la porzione di territorio comunale delimitata come segue:

ad est dal confine del comune di Bovolenta;

a sud dal confine del comune di Cartura;

ad ovest dal confine del comune di Maserà;

dai mappali numeri 319, 282, 281, 274, 275, 276, 277;

dalla strada comunale detta dei Ronchi pel tratto compreso tra Cà Marinelle e la biforcazione di detta strada a Cà Ferrante;

a nord dalla via comunale detta delle Bezzatte nel tratto tra Cà Ferrante e la via consorziale Padova, Casal Ser Ugo-Bovolenta;

dello scolo « Mediano » del Consorzio Pratiarcati nel tratto compreso tra la via consorziale Padova-Casal Ser Ugo-Bovolenta e la chiavica del Carraretto sul confine del comune di Bovolenta.

XII. — Comune di Galzignano.

La zona malarica vi comprende la porzione di territorio comunale delimitata come segue:

ad est dai confini dei comuni di Battaglia e di Monselice;

a sud dai confini dei comuni di Monselice e di Arquà Petrarca;

ad ovest dalla strada comunale detta di Mondonego nel tratto compreso tra l'Osteria e la Madonnetta;

dai mappali numeri 163, 162, 422, 424, 414, 457, 817, 465;

dalla strada comunale da Val Sanzibio a Galzignano detta di Galzignano nel tratto compreso tra il mappale n. 465, Giare fino a Porto;

dai mappali numeri 987, 986, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 1007, 1010, 1018, 1015, 1014, 1880, 1903, 1904, 2131.

a nord dalla strada comunale della Canova nel tratto compreso tra il mappale n. 2131, e il confiue del comune di Battaglia.

XIII. — Comune di Maserà di Padova.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione di territorio comunale delimitata come appresso;

ad est dal confine del comune di Casal Ser Ugo nel tratto compreso tra il mappale n. 1312, ed il confine del comune di Cartura;

a sud dal confine del comune di Cartura;

ad ovest dal confine del comune di Carrara S. Stefano, lungo la via provinciale Padova-Conselve fino alla biforcazione della strada comunale di Casellina;

a nord dalla strada comunale di Casellina;

dalla strada consorziale del Cain;

dai mappali numeri 630, 1294, 1295, 631, 1301, 1300, 1307, 1299, 1298, 1308, 1312.

XIV e XV. — Comune di Monselice.

Vi sono due distinte zone malariche:

1.° La prima zona vi è costituita dalla porzione di territorio comunale delimitata come appresso:

ad est dall'argine sinistro del canale Monselice-Battaglia (navigabile di 1ª categoria);

a sud dalla strada comunale che dalle falde del Montericco va allo scolo Carmini nel tratto compreso tra lo scolo Carmini e il mappale n. 2530;

dal mappale n. 2530;

ad ovest dalla strada comunale che si svolge alle falde di Montericco, detta della Solana;

dal confine del comune di Arquà Petrarca;

dalla strada che gira alle falde del colle Monticelli;

dai confini dei comuni di Arquà Petrarca e di Galzignano;

a nord dal confine del comune di Galzignano;

dalla strada che corre alle falde del Monte dell' Ispida fino allo scolo Carmini;

dal confine del comune di Battaglia.

2.° La seconda zona vi è costituita dalla porzione di territorio comunale delimitata come appresso:

ad est dall'argine sinistro del canale di Monselice nel tratto compreso fra la strada delle Valli e l'incontro della ferrovia Monselice-Rovigo;

a sud dal detto argine sinistro del canale di Monselice compreso nel tratto fra il detto incontro della ferrovia Monselice-Rovigo e il ponte di Marendole;

ad ovest dalla strada che scorre alle falde del colle di Marendole nella regione Motte;

dal confine del comune di Baone;

a nord dalla strada delle Valli pel tratto che dal confine del comune di Baone va all'argine sinistro del canale di Monselice.

XVI. — Comune di Pozzonovo.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione di territorio comunale delimitata come segue:

ad est dai confini di Tribano e di Anguillara;

a sud dai confini dei comuni di Anguillara e Boara Pisani;

ad ovest dal confine del comune di Stanghella;

a nord dall'argine destro della fossa Navigale nel tratto compreso fra il confine di Stanghella ed il ponte dei Dossi;

dalla strada comunale che dal ponte dei Dossi, corre fino all'incontro della strada vicinale di Cà Laghetto;

dalla detta strada vicinale che da Cà Laghetto conduce a Cà Lotto.

XVII. — Comune di Terrassa Padovana.

Vi sono due distinte zone malariche:

1° La prima zona vi è costituita dalla porzione di territorio comunale delimitata come appresso:

ad est dal confine del comune di Bovolenta;

a sud dai mappali numeri 1142, 1143, 569, 568, 570, 560, 1145, 1146, 1147, 1125, 1122, 554, 480, 408, 402, 403, 404, 1091, 398, 1074, 366, 363, 229, 128, 951, 355, 108, 109, 110, 106, 112, 113, 1374, 101;

ad ovest dai confini del comune di Cartura;

a nord dai confini dei comuni di Cartura e di Bovolenta lungo la fossa Paltana.

2° La seconda zona vi è costituita dalla porzione di territorio comunale, delimitata come appresso:

ad est dal confine del comune di Candiana;

a sud dai confini dei comuni di Candiana Arre, Conselve;

ad ovest dalla strada comunale detta di Basadonne per il tratto compreso tra lo scolo Fossetta e case Borella;

a nord dalla strada vicinale che da casa Borella mena a Cà Guizza e a Cà Capuzzo;

dai numeri mappali 546, 1116, 1036, 528, 525, 1115, 1114, 521, 1112, 520, 516, 646, 645, 1174, 642, 643, 641,, 1173, 662, 1384, 1398, 1385, 1386, 1387, 1388, 687, 1383, 790, 786, 752, 1191, 1193, 1299, 846, 1224;

dal confine del comune di Bovolenta fino a quello del comune di Candiana.

R. D. n. **111**, 5 febbraio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 7 aprile.

Modifica del regolamento per l'amministrazione delle poste e dei telegrafi.

L'art. 246 del regolamento organico per l'amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con reale decreto del 26 gennaio 1902, n. 19 (1), è completato nel modo seguente:

k) servizio ordinario prestato dal personale di ogni categoria quando è adibito agli uffici postali presso le stazioni ferroviarie e gli scali marittimi. La misura di questa indennità viene stabilita e potrà essere, secondo i casi, modificata nell'interesse del servizio e nei limiti dei fondi segnati in bilancio, mediante decreto reale.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1902.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1903.

---

(1) V. *Celerif.*, 1902, a pag. 935.

R. D. n. **277**, 18 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 16 luglio.

Zone malariche in provincia di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III, RE D' ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Reggio di Calabria ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Reggio di Calabria distinte come risulta dall'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1903.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Reggio di Calabria con le indicazione dei rispettivi confini territoriali

1. — Comune di Brancaleone.

L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

2. — Comune di Bovallino.

L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

3. — Comune di Portigliola.

L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

4. — Comune di Antonimina.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione di territorio comunale compresa nei seguenti confini:

1° a sud-ovest, dalla linea di delimitazione dei territorii di Antonimina–S. Ilario per un primo tratto, e poscia da quella che divide i territorii di Antonimina e Cimini, formate amendue dal centro del letto del torrente di Portigliola, e precisamente: dal punto in cui l'alveo del torrente è raggiunto dal confine Antonimina-Portigliola, fino al punto in cui la mulattiera, proveniente da Gerace Supe-

riore (dopo avere attraversato le regioni Giavurria, Modi ed il torrente di Gerace), raggiunga anch'essa l'alveo del torrente Portigliola (che in sopra prende nome di fiumara di Antonimina) presso la regione Abbada Paola;

2° a nord, dalla mulattiera poc'anzi descritta, e precisamente per quel tratto della medesima, che rimane circoscritto: da un lato dal torrente Antonimina o Portigliola e dall'altro dal torrente di Gerace;

3° a nord-est, dalla linea di delimitazione dei territorii di Antonimina e di Gerace, e precisamente: per quel tratto che resta tra la mulattiera anzicennata ed il punto, in cui il confine (formato dalla fiumara di Gerace) è raggiunto dall'altro di sud-est dividente il territorio di Antonimina da quello di Gerace;

4° a sud-est, dalla linea di confine Antonimina-Gerace e dall'altra Antonimina-Portigliola e precisamente a partire dal letto della fiumara di Gerace, fino al punto in cui detta linea raggiunge il letto della fiumara di Antonimina o Portigliola, dal quale si è partiti nel segnare il confine sud-ovest.

5, 6. — Comune di Gerace.

Vi sono due distinte zone malariche.

I. La prima zona comprende la porzione di territorio comunale delimitata come appresso:

1° a sud-est, tra la foce della fiumara di Siderno e quella del valloncello Calipea nella spiaggia jonica;

2° a sud-ovest, dalla foce del vallone Calipea, seguendone l'alveo, fino al punto in cui il corso dello stesso è attraversato dall'antica mulattiera detta Romana o del Droso,

la quale costeggiando la spiaggia jonica di questa provincia, conduce da Gerace a Siderno;

3° a nord-ovest, dalla mulattiera del Droso, e precisamente da quel tratto della stessa limitato dall'alveo del vallone Calipea e dalla sponda destra della fiumara di Siderno;

4° a nord-est, dalla sponda destra della fiumara anzicennata e propriamente dal punto in cui è raggiunta dalla mulattiera del Droso fino alla foce, che ha segnato il punto di partenza del confine sud-est.

II. La seconda zona comprende la porzione di territorio comunale circoscritta dai seguenti confini:

1° a sud-est, dal punto della spiaggia jonica, da dove si parte il confine Gerace-Portigliola, fino a quel punto della stessa spiaggia ove giunge il prolungamento, fino a mare della mulattiera, la quale si parte dalla rotabile provinciale jonica (già strada nazionale) per condurre alla regione San Paolo;

2° a sud-ovest, da quel punto della spiaggia ove comincia il confine Gerace-Portigliola, seguendolo sino sotto monte S. Ignazio e fino a raggiungere il confine Antonimina-Gerace-Portigliola;

3° a nord-ovest, da quel punto del confine Gerace-Antonimina, ove si abbandona l'altro confine Gerace-Portigliola, e seguendolo fino al punto in cui esso raggiunge l'alveo della fiumara di Gerace;

4° a sud-ovest, di nuovo da quel punto dell'alveo della fiumara di Gerace, che è raggiunto dalla linea di confine nord-ovest dei territori di Antonimina e Gerace e seguendo il centro di quest'alveo, fino al punto in cui la rotabile Gerace-Marina-Bagni di Antonimina lascia la sponda sinistra della fiumara per raggiungere (senza ponte) la sponda destra in territorio di Antonimina;

5° a nord-est, dalla rotabile anzicennata e precisamente dal punto in cui essa incrocia la linea di confine (centro dell'alveo del territorio di Gerace) Gerace-Antonimina, e, seguendola, fino al suo incontro con l'altra rotabile Gerace Marina-Gerace Superiore; poscia, e per un brevissimo tratto da quest'ultima rotabile, cioè dall'innesto della Gerace-Bagni fino al punto in cui alla rotabile si immette la mulattiera che proviene dalla regione Carbone e conduce alla marina per la regione S. Paolo, e finalmente quest'ultima mulattiera dal punto in cui essa si stacca dalla rotabile nazionale Gerace-Marina-Gerace-Superiore, fino al punto in cui raggiunge la rotabile jonica e poscia il suo prolungamento fino al mare, punto dal quale si è partiti nel segnare il confine sud-est

7. — Comune di Roccella Jonica.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione di territorio comunale compresa nei seguenti confini:

1° a sud-est, lungo la sponda jonica, tra il punto in cui da essa si parte il confine Roccella-Caulonia e quell'altro dal quale si parte il confine Roccella-Giojosa;

2° ad ovest, da quel punto della spiaggia, ove comincia il confine Roccella-Giojosa e seguendo questo confine fino al punto in cui lo raggiunge la mulattiera che conduce dalle contrade Tonte e Pulicaruso al monte detto Serra San Giorgio;

3° a nord, dalla mulattiera anzidetta, e precisamente dal punto in cui raggiunge il confine Roccella-Giojosa fino al luogo ove detta mulattiera è incontrata da quell'altra, la quale, partendo da Roccella e dopo aver attraversata la regione Tonte, conduce alla regione Randacalì ed al monte S. Andrea;

4° ad ovest di nuovo, dalla mulattiera, ultima descritta, e precisamente per quel tratto che rimane limitato tra il suo incontro con la mulattiera per Serra S. Giorgio ed il punto in cui, presso la regione Videlli, viene incontrata da un'altra mulattiera, che, provenendo dalle regioni Gerasi e S. Maria ed attraversando la fiumara Barucca, conduce al Serro Tramontana;

5° a nord-ovest, da quest'ultima mulattiera, e precisamente per quel tratto della medesima compreso tra l'incontro della mulattiera Videlli-Tonte ed il confine Roccella-Caulonia, confine che la stessa raggiuge attraversando le regioni S. Maria, Gerasi e Bosco Catalana;

6° a nord-est, dal confine Roccella-Caulonia e propriamente da quel tratto dello stesso che rimane compreso tra lo incrocio colla mulattiera S. Maria-Gerasi-Catalana e la spiaggia Jonica, dove esso termina e dalla quale si è partiti nel segnare il confine sud-est.

8. — Comune di Siderno Marina.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione di territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

1° a sud-est, quel tratto di spiaggia jonica che rimane compresa tra la foce del vallone Giordano (in prossimità del casello ferroviario kil. 302) e la foce della fiumara di Siderno;

2° a nord-est, il corso del vallone Giordano dalla sua foce fino al punto in cui presso la sua origine, è attraversato dalla mulattiera proveniente da Siderno Superiore, e che attraversa la regione Campo;

3° a nord-ovest, la mulattiera anzidetta, a cominciare dal punto in cui attraversa il corso del vallone Giordano,

fino al suo innesto coll'altra, la quale parte da Siderno-Marina per condurre alla fiumara di Siderno;

4° a nord, quel tratto di quest'ultima mulattiera, cioè della Siderno-Marina-Fiumara di Siderno, compreso tra il punto in cui essa è incontrata dalla mulattiera Siderno Superiore-Campo, fino al punto in cui essa si biforca in due sentieri: uno scendente alla fiumara di Siderno, ed un altro conducente a Siderno Superiore, transitando le contrade Giarito e Monaco;

5° di nuovo a nord-est, questo secondo ramo dell'anzidetta mulattiera, cioè quello che attraversa le regioni Giarito e Monaco e precisamente dal punto in cui detto secondo ramo ha origine, fino al punto in cui, sopra Monte Fabbra, si innesta coll'altra mulattiera che scende alla fiumara di Siderno, attraversando la regione Maschia;

6° a nord-ovest di nuovo, quest'ultima mulattiera della regione Maschia, dal punto in cui essa si stacca dal secondo ramo della mulattiera Siderno Marina–Fiumara (cioè dal ramo attraversante le regioni Giarito e Monaco), fino alla fiumara;

7° a sud-ovest finalmente, il confine territoriale Siderno-Gerace e che è formato dal centro dell'alveo della fiumara di Siderno e precisamente dal punto in cui in esso vi giunge la mulattiera della regione Maschia, fino alla foce della fiumara, punto di partenza nel segnare il confine sud-est.

9. — Comune di Stilo.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione di territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

1° a sud-est, il tratto di spiaggia jonica che rimane limitata dal punto in cui dalla stessa si parte la linea di

confine Stilo-Monasterace e dall'altra in cui si parte quella di Stilo-Camini;

2° a nord, il confine territoriale Stilo-Monasterace dal mare fino all'incontro del sentiero che da Monasterace abitato giunge alla rotabile per Stilo;

3° ad ovest, il confine Stilo-Monasterace a partire dal punto in cui vi giunge il sentiero anzicennato fino al ciglio del Monte Rovito;

4° a nord-nord-ovest, il confine Stilo-Monasterace, dal ciglio del Monte Rovito fino alla sponda destra del fiume Assi, che divide la provincia di Reggio da quella di Catanzaro;

5° a nord di nuovo, la sponda destra del fiume Assi e precisamente dal punto in cui vi giunge la linea di confine Stilo-Monasterace, fino al punto in cui s'incontra la mulattiera che dal fiume conduce alla regione Molini;

6° di nuovo ad ovest, la mulattiera conducente alla regione Molini a partire dal fiume Assi, fino al suo innesto colla rotabile nazionale Monasterace-Stilo-Pazzano-Biorugi;

7° nuovamente a nord, la rotabile anzidetta e precisamente quel tratto compreso tra il suo incrocio colla mulattiera della regione Molini, fin sotto l'abitato di Stilo e precisamente fino al punto in cui dalla stessa si stacca il breve tronco di rotabile comunale, che conduce all'abitato di Stilo;

8° a nord-ovest, di nuovo la rotabile nazionale e precisamente il tronco compreso tra il bivio Stilo-Pazzano e il punto in cui la rotabile attraversa la linea di confine Stilo-Pazzano;

9° ad ovest nuovamente, il confine territoriale Stilo-Pazzano e precisamente a partire dal punto in cui detto confine è attraversato dalla rotabile nazionale, fino al

vallone del Rito, nel quale punto si congiungono le linee di confine dei comuni di Pazzano-Stilo-Camini-Placanica;

10° a sud finalmente, il confine territoriale Stilo-Camini, formato dal vallone del Rito, per un primo tratto e precisamente dal punto in cui il vallone è raggiunto dalla linea di confine Stilo-Pazzano, fino al suo sbocco nel fiume Stilaro; il fiume Stilaro per un secondo e breve tratto e precisamente dal punto in cui in esso sbocca il Vallone del Rito, fino al punto in cui la sponda destra del fiume abbandona la linea di confine Stilo-Camini, e finalmente questa linea di confine dal punto in cui essa abbandona la sponda destra dello Stilaro fino al mare Jonico, punto di partenza del confine sud-est.

10. — Comune di Stignano.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione di territorio comunale racchiusa tra i seguenti confini:

1° a sud-est, la spiaggia jonica per quel tratto che rimane compreso tra la foce della fiumara Precariti ed il punto di partenza dal mare del confine Stignano-Riace;

2° a sud-ovest, la fiumara Precariti a partire dalla sua foce e seguendola fino al punto in cui dall'alveo del fiume si parte la linea di confine dei territorii di Stignano e Placanica;

3° a nord-ovest, la linea di confine anzidetta, Stignano-Placanica, formata dalla mulattiera che conduce alla regione Scinà, e precisamente a partire dal letto della fiumara Precariti e fino al punto in cui la mulattiera abbandona per circa cinquanta metri il confine Stignano-Placanica;

4° a nord, dal punto in cui la mulattiera ultima de-

scritta (cioè fiumara Precariti regione Scinà-Stignano) si stacca dalla linea di confine Stignano-Placanica si attraversa il fondo di proprietà di Pier Domenico Caristo, segnato al numero di mappa 866 del catasto di Stignano, per raggiungere, in contrada Scinà, il confine Stignano–Riace, e precisamente quel punto di quest'ultimo confine, che fa angolo sotto al Monte Serre;

5° a nord-est, ed est il confine Stignano-Riace, a partire dall'angolo che detto confine fa sotto Monte Serre, e propriamente entro il fondo dell'anzidetto Pier Domenico Caristo e fino alla spiaggia del Mar Jonio, ove il confine termina e dal quale si è partiti nel segnare il confine sud-est.

11. — Comune di Pazzano.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione di territorio comunale racchiusa tra i seguenti confini:

1° a nord, est e nord-est, la linea di confine Pazzano-Bivongi e precisamente dal punto in cui dalla stessa si diparte il confine est del territorio frazione di Riace-Pazzano, fino al punto in cui detta linéa raggiunge l'altra che divide il territorio di Stilo da quello di Pazzano;

2° a nord-ovest, la linea di confine frazione di Riace-Pazzano per tutta la sua estensione, cioè dal distacco del confine Bivongi-Pazzano fino al suo congiungimento col confine Pazzano-Caulonia, nel qual punto la strada nazionale Monasterace-Stilo-Pazzano-Bivongi, ecc. rasenta con un suo girone l'anzicennato confine Pazzanc-Caulonia;

3° a sud-ovest, sud e sud-est, il ciglio a valle della rotabile nazionale anzidescritta per tutto il tratto, che rimane compreso dal confine frazione Riace-Pazzano, al punto in cui, prima di entrare nell'abitato di Pazzano, dalla stessa si stacca la mulattiera conducente alla regione Facciale;

4° ad est di nuovo, la mulattiera conducente da Pazzano alla regione Facciale e precisamente quel tratto della medesima compreso dal suo distacco dalla strada nazionale al punto in cui raggiunge in basso il salto a picco di Monte Stella;

5° a sud, sud-est, una linea rasentando la parete del salto di Monte Stella e precisamente dal punto in cui la mulattiera della regione Facciale abbandona il salto di Monte Stella, fino al punto in cui la linea di confine Pazzano-Placanica, attraversa, risalendo la parete del salto per raggiungere la vetta ove trovasi il punto geodetico di Monte Stella;

6° a sud-ovest, la linea di confine Pazzano–Placanica e precisamente dal punto in cui detta linea raggiunge la parete del Salto di Monte Stella, fino al vallone del Rito, ove si congiungono le tre linee di confine di Pazzano-Placanica e Stilo;

7° ad est, finalmente, il confine Pazzano-Stilo e precisamente dal vallone del Rito fino al punto in cui detto confine è raggiunto dall'altro Pazzano-Bivongi e dal quale si iniziò il confine nord, est e nord-est.

12. — Comune di Jatrinoli.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione di territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

1° a sud, da quella parte di confine Jatrinoli-Terranova formato dalla fiumara Razzà, che è circoscritto dallo sbocco di questo fiume nel torrente Marro, e dal sentiero, che, provenendo dal torrento Marro, si dirige alla casa Caruso (Terranova) attraversando il letto della fiumara Razzà;

2° a sud-est, dalla linea di confine Jatrinoli-Varapodio

formata dal torrente Marro, e precisamente dallo sbocco del torrente nella fiumara Razzà, fino al punto in cui il torrente termina di segnare il confine Jatrinoli–Varapodio per diventar confine Rizziconi-Oppido-Mamertina;

3° a nord-ovest, dal confine Jatrinoli-Rizziconi e precisamente dal torrente Marro, fino al punto in cui detto confine interseca la rotabile Jatrinoli-Gioia Tauro;

4° a nord, dal confine Jatrinoli-Rizziconi a partire dal punto d' intersecazione dell'anzidetta rotabile fino all'incontro del confine Jatrinoli-Radicena;

5° a nord-est, dal confine Jatrinoli-Radicena e precisamente dal punto in cui questa si incontra col confine Jatrinoli-Rizziconi, fino al punto d' incontro del sentiero, che parte dalla rotabile Jatrinoli-Gioia Tauro per raggiungere la rotabile Radicena-Rizziconi;

6° a sud-est di nuovo, dal sentiero ultimo descritto e precisamente dal punto in cui attraversa il confine Jatrinoli Radicena, fino al punto in cui raggiunge, dopo aver traversato la rotabile Jatrinoli–Gioia, l'altro sentiero, che, provenendo dalla fiumara Razzà e costeggiando il terreno pantanoso della sponda destra del torrente Marro, raggiunge quest' ultimo torrente per attraversarlo;

7° a nord-est di nuovo, dal sentiero fiume Razzà-Torrente Marro e precisamente dal punto in cui quest'ultimo è incontrato dal sentiero, che proviene dal confine Radicena-Jatrinoli (attraversando la rotabile Jatrinoli-Gioia), fino al punto in cui raggiunge la fiumara Razzà dal qual punto si è partiti nel segnare il confine sud.

13. — Comune di Radicena.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione di territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

1° dalla linea di confine dei territori di Radicena e Jatrinoli e precisamente quella parte di essa limitata dal sentiero, che parte dalla rotabile Gioia-Jatrinoli per raggiungere l'altra rotabile Radicena-Rizziconi, e dall'altro sentiero, che parte dalla rotabile Rizziconi-Cittanova per raggiungere, in prossimità della casa Pigara, la rotabile Radicena-Rizziconi;

2° a nord-est, dal sentiero ultimo descritto per un primo tratto e dalla rotabile Radicena–Rizziconi per un secondo tratto e precisamente dal punto in cui il sentiero Pigara interseca il confine Radicena-Jatrinoli fino al suo incontro colla rotabile anzidetta e poscia la rotabile, dal punto in cui dessa è incontrata dal sentiero Pigara, fino al punto in cui ad essa s'innesta l'altro sentiero che proviene dalla casa Vatani;

3° a sud-est, dalla rotabile Radicena-Rizziconi per un primo tratto e dal sentiero, che parte dalla rotabile Gioia Tauro-Jatrinoli per raggiungere l'altra rotabile Radicena-Rizziconi, per un secondo tratto e precisamente dal punto in cui la rotabile Radicena-Rizziconi è raggiunta dal sentiero della casa Vatani, fino al punto in cui ad essa si innesta il sentiero, che parte dalla rotabile Gioia Tauro-Jatrinoli, e poscia questo sentiero che si segue fino al suo incontro al confine Radicena-Jatrinoli, dal quale si è partiti nello indicare il confine sud-ovest.

14. — Comune di Rizziconi.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione di territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

1° a sud-ovest, dalla linea di confine Rizziconi-Oppido e Rizziconi-Seminara formato dalla sponda sinistra del fiume

Petrace, dal punto in cui in detto fiume sbocca il torrente Marro in prossimità del confine Rizziconi-Jatrinoli fino a quello in cui vi giunge, alla sua sponda destra, la linea di confine Rizziconi-Gioia Tauro;

2° a nord-ovest, dalla linea di confine Rizziconi-Gioia costituita dalla mulattiera che dal confine Petrace conduce alla frazione Drosi, e precisamente a partire dalla sponda destra del Petrace fino al punto in cui la linea di confine termina di seguire la mulattiera per seguire il corso del fiume Budello;

3° a nord-est, dalla linea di confine Rizziconi-Gioia, costituita dal fiume Budello, e precisamente dal punto in cui detta linea abbandona la mulattiera Fiume Petrace, frazione Drosi, per seguire il Budello e fino al punto in cui questo corso d'acqua termina di segnare il confine tra Rizziconi e Gioia Tauro per entrare nel territorio di Gioia Tauro;

4° a nord-ovest di nuovo, dalla linea di confine Rizziconi-Gioia Tauro per quel tratto che parte dal torrente Budello fino all'incontro di detta linea col sentiero che dalla frazione Drosi conduce al trappeto Raso;

5° ad ovest, dalla linea di confine Gioia-Rizziconi formato dal sentiero che, partendo dal trappeto Raso, va ad incontrare l'altro sentiero, che rasenta il Bosco Selvaggio e precisamente dal punto in cui il confine attraversa il ruscello Raso fino all'incontro col sentiero del bosco Selvaggio;

6° a nord e per breve tratto sempre il confine Rizziconi-Gioia formato dal prolungamento del sentiero del bosco Selvaggio e precisamente per quel tratto di detto sentiero che, dopo aver abbandonato il territorio di Gioia, diviene confine tra i due comuni e poscia dal sentiero del bosco

Selvaggio e che si segue fino all' incontro coll'altro che dal bosco Selvaggio conduce alla casa Demaria;

7° a nord-est di nuovo, ed est, dal sentiero ultimo descritto, cioè da quello che dal bosco Selvaggio conduce a casa Demaria e precisamente dal suo incontro col sentiero del bosco fino al suo innesto coll'altro, che dal trappeto Canino conduce alla casa Canone;

8° ad est nuovamente, dal sentiero che dal trappeto Canino conduce alla casa Canone e poscia si innesta colla rotabile Radicena-Rizziconi e precisamente dal punto in cui detto sentiero è incontrato dall'altro proveniente dal bosco Selvaggio per condurre a casa Demaria fino alla rotabile Radicena-Rizziconi, rotabile che si segue fino al suo congiungimento coll'altro che conduce a Cittanova;

9° a sud-est, dal confine Rizziconi-Jatrinoli e precisamente dal punto in cui dalla rotabile Rizziconi–Cittanova si stacca quel braccio di rotabile che conduce all'acqua dei Monaci e fino al fiume Petrace, dal quale si è partiti nel segnare il confine sud-ovest.

ATTI MINISTERIALI

AGRICOLTURA

Roma, 13 *luglio* 1903.

Circolare del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Ricorsi dei comuni avverso le ordinanze dei regi commissari ripartitori.

Il consiglio di Stato, interpellato sul ricorso del comune di Pescopagano al Governo del Re avverso la giunta prov. amm., per diniego di autorizzazione a produrre appello contro un'ordinanza di scioglimento di promiscuità del prefetto di Potenza regio commissario ripartitore, ha

espresso l'avviso, che i comuni, per poter ricorrere all'autorità giudiziaria contro le ordinanze del regio commissario ripartitore, debbono ottenere la preventiva autorizzazione dell'autorità tutoria; ciò in forza del regio decreto 23 ottobre 1809, art. 5, della circolare 12 dicembre 1816, ed in conformità alla disposizione dell'art. 69 delle istruzioni 3 luglio 1861.

Ed il Ministero si è attenuto a questo parere, che comunica integralmente ai signori prefetti, regi commissari ripartitori, affinchè serva di norma in casi simili

Pertanto, allorchè un comune intenda ricorrere all'autorità giudiziaria contro un'ordinanza emessa dal regio commissario ripartitore, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'autorità tutoria: la quale, seguendo la lettera e lo spirito delle citate disposizioni potrà accordarla nel solo caso in cui riconosca avere i comuni sofferto una manifesta ingiustizia, ed essere la loro ragione evidente.

Ella avrà cura di far nota questa circolare agli uffici ed alle persone cui può interessare conoscerla; e si compiacerà accusarmene ricevuta.

Il ministro: G. Baccelli.

DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE

PER

RECLAMI RIGUARDANTI LE IMPOSTE DIRETTE

Decisione N. 91266 (serie seconda).

Prescrizione dell'ipoteca — Prova.

Non può confondersi la prescrizione di una ipoteca con la prescrizione estintiva od acquisitiva, bastando, per ammettere che un credito da ipotecario sia divenuto chirografario, la prova che non fu entro il termine rinnovata l'ipoteca.

Roma, il 19 gennaio 1903.

Decisione N. 91370 (serie seconda).

Notificazione ad un impiegato fuori della casa del contribuente. — Irregolarità.

Per decidere se un ricorso è tardivo o no le commissioni devono esaminare se regolare fu l'atto di notificazione.

È irregolare la notificazione fatta ad un impiegato del contribuente nello studio di questo, fuori della sua casa di abitazione.

Roma, li 21 gennaio 1903.

DECISIONE N. 91372 (serie seconda).

Reddito di colonia parziaria. — Competenza. — Luogo di notificazione.

A termine dell'art. 63 del regolamento 3 novembre 1894, la competenza territoriale dell'agenzia delle imposte è regolata per i redditi di colonia parziaria dalla situazione dei beni dati a colonia, non dal domicilio del proprietario.

Ogni difetto di notificazione è sanato dal reclamo prodotto in termine.

Sebbene per dotazione agraria ogni anno non si coltivi che una parte del fondo tuttavia il reddito si determina in base al tributo dell'intiero fondo dato a colonia.

Roma, li 21 gennaio 1903.

DECISIONE N. 91382 (serie seconda).

Detrazione d'indennizzo per sinistro nell'accertamento del reddito di una società.

È detrabile dal reddito di una società la spesa per indennizzo ad un dipendente in caso d'infortunio nell'esercizio a cui l'indennizzo fu accertato e liquidato, ancorchè l'infortunio sia avvenuto in esercizio precedente.

Tale spesa è detrabile anche se non figura nel bilancio di quell'esercizio sol perchè è stata dagli amministratori rimessa ad un bilancio futuro agli effetti della ripartizione degli utili.

Roma, li 22 gennaio 1903.

DECISIONE N. 91386 (serie seconda).

Moglie separata dal marito. — Assegno. — Tassabilità.

L'assegno alimentare che in caso di separazione personale il marito si obbliga pagare alla moglie, è reddito tassabile, anche se prelevato sulla rendita di un fondo, non essendo questo altro che determinazione del modo di pagamento.

Roma, li 22 gennaio 1903.

DECISIONE N. 91451 (serie seconda).

Inesigibilità di un credito. — Cancellazione del reddito. — Riconoscimento della esigibilità. — Inammissibilità della prescrizione.

Il decorrimento di più di tre anni dal giorno della cancellazione per riconosciuta inesigibilità del reddito non libera il contribuente di pagare poi l'imposta per tutte le annualità decorse, quando segua un fatto che ne renda possibile e ne dimostri l'esazione.

Roma, li 22 gennaio 1903.

Roma 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI

Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

Sommario

DELLE PUNTATE, 43 e 44.

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. **214**, 5 aprile 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 16 giugno.

Regolamento per l'acquedotto pugliese e relativo capitolato.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Vista la legge 26 giugno 1902, n. 245, per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto pugliese, e per la tutela della silvicoltura nel bacino del Sele;

Visti gli schemi, compilati a cura del Ministero dei lavori pubblici sul parere della commissione istituita con ministeriale decreto 27 maggio 1896, del regolamento per l'esecuzione della legge anzidetta, e del capitolato di concessione, da servire di base alla gara internazionale prescritta coll'art. 2 di essa;

Visto il voto 16 febbraio 1903, n. 63, del consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza generale;

Visto il parere del consiglio di Stato in data 27 marzo 1903, n. 1039-394;

Considerando che, pur accettandosi in massima parte le conclusioni di detto parere, è tuttavia utile per alcune disposizioni rimanere fermi a quelle formulate negli schemi ministeriali, siccome più consoni allo spirito della legge, e che trovano loro conforto nel voto della speciale commissione sopra indicata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 1, n. 7, del R. D. 14 novembre 1901, n. 466;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati i qui annessi regolamento per l'esecuzione della legge 26 giugno 1902 per l'acquedotto pugliese, e capitolato di concessione per la costruzione, manutenzione, riparazione ed esercizio di esso acquedotto, i quali, vistati d'ordine Nostro dal ministro proponente, formeranno parte integrante del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1903.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 26 giugno 1902, n. 245

Capo I.

Del consorzio.

Art. 1.

Consiglio d'amministrazione del consorzio.

Il consiglio di amministrazione del consorzio istituito dal l'art. 1° della legge 26 giugno 1902, n. 245, sarà composto di un presidente nominato per decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di tre rappresentanti del Governo, nominati con decreto dello stesso ministro, di un rappresentante per ciascuna delle tre provincie, nominato dal consiglio provinciale.

Il presidente e ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione rimarrà in ufficio per un quinquennio a decorrere dalla propria nomina e potrà essere di quinquennio in quinquennio riconfermato.

Fino all'apertura all'esercizio parziale o totale dell'acquedotto, la gestione del consorzio apparterrà esclusivamente

allo Stato e per esso al Ministero dei lavori pubblici, che sarà solo competente per tutto quanto riguarda la costruzione.

Lo Stato e per esso il Ministero dei lavori pubblici avrà fin da principio e conserverà in perpetuo la rappresentanza legale del consorzio.

Art. 2.

Statuto consorziale.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento sarà per la prima volta provveduto alle nomine, di cui nell'articolo precedente.

Nei tre mesi successivi il consiglio di amministrazione delibererà lo statuto consorziale; lo statuto dovrà determinare le attribuzioni del consiglio, del presidente, quali tra le deliberazioni del consiglio, oltre quelle indicate nel presente regolamento, siano soggette all'approvazione del Governo, in quali casi esso possa essere sciolto e come si provveda fino alla sua ricostituzione, e quant'altro occorra pel regolare funzionamento del consorzio.

Lo statuto, con le modificazioni che si crederanno necessarie ed opportune, verrà approvato con reale decreto su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di Stato.

Art. 3.

Sede del consorzio.

La sede del consorzio, fino a quando l'acquedotto non sia tutto aperto all'esercizio, sarà in Roma. Dopo quell'epoca essa verrà trasferita a Bari.

Art. 4.

Relazione annuale.

Fino al collaudo dell'acquedotto, al termine di ogni esercizio finanziario, il Ministero dei lavori pubblici presenterà

ai due rami del Parlamento una relazione sull'andamento dei lavori e sui risultati della propria gestione.

Art. 5.

Bilancio e riparto delle spese.

Le spese della gestione del consorzio saranno ripartite fra gli enti consorziati nelle stesse proporzioni del concorso governativo e provinciale di cui all'art. 3 della legge suindicata.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della gestione tenuta dal consorzio dovrà essere deliberato dal consiglio, ed approvato con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici e del ministro del tesoro, da registrarsi alla corte dei conti.

Capo II.

Gara - Aggiudicazione - Contratto.

Art. 6.

Avviso per la gara.

Sei mesi prima del giorno fissato per l'esperimento di gara, di cui all'art. 2 della legge 26 giugno 1902, il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello degli esteri, per mezzo degli agenti diplomatici e consolari, curerà la pubblicazione dell'avviso di gara nelle principali città dell'estero e del Regno, e darà la maggiore diffusione al progetto di massima dell'acquedotto pugliese, ed al capitolato relativo, a corredo del quale dovranno essere allegati la legge predetta ed il presente regolamento.

Nell'avviso di gara dovranno essere espressamente indicate le norme per l'ammissione alla gara stessa e dovrà essere stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Alle domande dovranno essere allegati i documenti comprovanti la potenzialità finanziaria, moralità ed idoneità di chi chiede l'ammissione, ed il mandato speciale, ove la domanda sia fatta per conto di altra persona o società.

Art. 7.

Esame delle domande.

Il ministro dei lavori pubblici, previa relazione di una commissione consultiva, presieduta dal sottosegretario di Stato, e composta di un direttore generale da lui designato e di tre ispettori del genio civile designati dal consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà, con decreto non motivato e non suscettibile di ricorso, quali tra le ditte, che ne abbiano fatto domanda, possano essere ammesse alla gara.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e dell'ammissione sarà data partecipazione alla ditta almeno due mesi prima del giorno stabilito per l'esperimento di gara.

La esclusione non darà diritto a rimborso di spesa o risarcimenti di danni.

Le ditte ammesse alla gara dovranno tre giorni prima di quello stabilito per l'esperimento far pervenire al Ministero una dichiarazione, nella quale riconoscano di aver presa conoscenza del progetto di massima governativo e delle condizioni locali ed accettino la piena responsabilità della buona riuscita dell'opera, e tutte le condizioni contenute nel capitolato e nel presente regolamento.

Art. 8.

Cauzione provvisoria.

Nello stesso termine indicato all'articolo precedente le ditte ammesse dovranno presentare il certificato di avere

depositato nella tesoreria centrale di Roma la somma di un milione di lire come cauzione provvisoria a tutti gli effetti di legge.

Il deposito si farà in moneta metallica, in biglietti di Stato od in biglietti di banca accettati dalle casse dello Stato come danaro, ovvero in rendita del debito pubblico, in obbligazioni ferroviarie, od in altri titoli garantiti dallo Stato al valore nominale se questo superi il corso di borsa; o nel caso contrario al corso di borsa di Roma nel giorno precedente a quello del deposito.

Il deposito fatto dall'aggiudicatario resterà presso l'amministrazione fino alla stipulazione del contratto; i depositi fatti dagli altri concorrenti saranno restituiti dopo terminati gl'incanti.

Qualora dopo il termine fissato per la stipulazione del contratto il deliberatario non presti la cauzione definitiva, o qualora per qualsiasi causa renda impossibile la stipulazione nel giorno prestabilito, egli incorrerà di pieno diritto e senza obbligo di costituzione in mora nella perdita della somma già depositata a titolo di cauzione provvisoria e non potrà pretendere alcun compenso per le spese sostenute; ed il Ministero avrà facoltà di procedere ad un nuovo incanto.

Art. 9.

Offerte di ribasso.

Le offerte di ribasso dovranno consistere in una riduzione del contributo consorziale mediante soppressione di una o o più annualità o di decimi di annualità a cominciare da quelle di più lontana scadenza, in misura non inferiore ad un decimo di annualità.

Il numero delle annualità o dei decimi di annualità, a cui s'intende rinunziare, verrà espresso in cifre ed in lettere, e le offerte saranno dirette in piego chiuso al ministro dei lavori pubblici.

Art. 10.

Aggiudicazione.

Nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso, si procederà all'apertura delle schede in presenza del ministro, e, in caso d'impedimento, dal sotto-segretario di Stato.

Il ministro, o il sotto-segretario di Stato che ne faccia le veci, ritenute come inesistenti le offerte di coloro che non abbiano adempiuto alle prescrizioni degli articoli precedenti, che siano sottoposte a condizioni o espresse in termini generali, proclamerà aggiudicataria la ditta che abbia proposta la maggiore riduzione di contributo.

A parità di riduzione sarà preferita l'offerta della ditta avente sede nel Regno. Le condizioni s' intendono pari quando l'offerta della ditta nazionale non eccede l'offerta dell'industria estera aumentata del cinque per cento.

Dell'operazione sarà immediatamente redatto regolare verbale.

Art. 11.

Stipulazione del contratto e cauzione definitiva.

Avvenuta l'aggiudicazione, sarà alla ditta aggiudicataria indicato il termine pel deposito della cauzione definitiva in dieci milioni ed il giorno, l'ora ed il luogo in cui dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto.

Alla stipulazione si procederà colle forme e modalità in vigore per gli appalti di opere pubbliche di conto dello Stato

ed in conformità delle prescrizioni contenute nel capitolato, previa esibizione del certificato che attesti il deposito della cauzione definitiva alla cassa dei depositi e prestiti nel modo indicato all'art. 8.

Art. 12.

Allegati del contratto.

Stipulato il contratto ed approvato nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità dello Stato, ne sarà data comunicazione alle amministrazioni provinciali di Foggia, Bari e Lecce, trasmettendone ad esse copia per tutti gli effetti di legge.

Al contratto saranno allegati e ne formeranno parte integrante il presente regolamento ed il capitolato: vi saranno pure allegati tutti i documenti esibiti dalla ditta aggiudicataria.

Capo III.

Comuni da fornire di acqua e loro distribuzione in categorie — Progetti dell'opera.

Art. 13.

Comuni pugliesi serviti dall'acquedotto.

L'acqua dovrà essere condotta ai centri abitati di tutti i comuni delle provincie di Bari e Lecce e dei seguenti comuni della provincia di Foggia: Ascoli Satriano, Candela, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Orta Nova, S. Ferdinando di Puglia, Stornarella, Trinitapoli, Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, S. Paolo di Civitate, S. Severo, Serracapriola, Chieuti, Torre Maggiore e S. Nicandro Garganico. Sarà pure condotta alle frazioni dei comuni delle tre provincie indi-

cate nel progetto di massima governativo ed eventualmente anche ai comuni di altre provincie, che, ai sensi dell'art. 14 della suindicata legge, ottengano diramazioni da eseguirsi per metà a proprie spese.

Art. 14.

Condizioni per estendere il beneficio dell'acqua ad altri comuni.

I comuni non appartenenti alle provincie di Bari, Lecce e Foggia, che vogliano ottenere le diramazioni su indicate, dovranno presentare regolare domanda al Ministero dei lavori pubblici.

Perchè la domanda possa essere presa in esame dovrà essere presentata durante il periodo della costruzione o nel primo decennio di esercizio; dovrà accertarsi la possibilità tecnica, senza pregiudizio del servizio dell'acquedotto nelle tre provincie, a cui esso è destinato, della diramazione da canale principale o dalle sue diramazioni; dovrà il comune assumere l'obbligo di rimborsare in venticinque annualità senza interessi la metà della spesa occorrente, quale risulterà dai progetti esecutivi da approvarsi dal Ministero, e dimostrare la possibilità finanziaria di sostenere quest'onere; dovrà infine garantire un prodotto annuo netto per vendita di acqua non inferiore al cinque per cento sull'altra metà della spesa risultante dal progetto e da rimanere a carico del concessionario.

Per i comuni di Calitri, in provincia di Avellino, di Atella, Ripacandida, Matera, Montemilone e Venosa, in provincia di Potenza, la possibilità tecnica s'intenderà riconosciuta e la diramazione s'intenderà in massima dal Governo accordata, salvo l'adempimento delle altre suindicate condizioni.

Le domande saranno accolte o rigettate con giudizio incensurabile mediante decreto reale, udito il consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 15.

Quantità dell'acqua da somministrare.

In osservanza al disposto dell'art. 6 della legge i comuni sono ripartiti nelle seguenti sei categorie, ed il concessionario dovrà almeno somministrare a ciascun comune la quantità d'acqua al giorno e per abitante qui appresso per ciascuna categoria indicata:

a) *Centri abitati, ai quali l'acqua deve arrivare con pressione naturale*:

Categoria I. — Comuni principali: Foggia, Bari, Lecce, Barletta e Taranto . . . . litri 90

Categoria II. — Comuni con popolazione superiore a 20000 abitanti. . . . . litri 70

Categoria III. — Comuni con popolazione compresa fra 10000 e 20000 abitanti . . . . litri 60

Categoria IV. — Comuni con popolazione al disotto di 10000 abitanti . . . . litri 50

b) *Centri abitati ai quali l'acqua deve essere elevata con mezzi meccanici*:

Categoria V. — Comuni con popolazione superiore a 10000 abitanti . . . . litri 50

Categoria VI. — Comuni con popolazione al disotto di 10000 abitanti . . . . litri 45

Art. 16.

Aumento della quantità d'acqua.

Ove sorga il bisogno di aumentare almeno di un terzo la quantità di acqua assegnata in conformità dell'articolo

precedente ad alcuno dei centri suindicati, entro i limiti della potenzialità dell'acquedotto, il concessionario dovrà eseguire a sue spese le nuove opere secondarie occorrenti.

La domanda, presentata dal comune al presidente del consorzio, verrà, col parere del consiglio di amministrazione, trasmessa al Ministero dei lavori pubblici, ed accolta o rigettata mediante decreto reale, udite le osservazioni del concessionario, ed uditi il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato; il decreto reale prescriverà i termini per l'esecuzione dell'opera.

Art. 17.

Progetti esecutivi.

Il concessionario presenterà gradatamente al Ministero per tronchi i progetti esecutivi dell'opera pigliando come base il progetto di massima compilato dall'ufficio speciale del genio civile pel detto acquedotto nel 1902, al quale potrà apportare tutte quelle modificazioni e variazioni che studii più particolareggiati delle condizioni locali possano suggerire senza pregiudizio degli scopi da raggiungere.

Presenterà pure cumulativamente i progetti particolareggiati per la canalizzazione interna dei diversi abitati ed eventualmente quelli pei lavori, di cui ai precedenti articoli 13 e 14 con le relative stime.

Nella compilazione di questi progetti dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel capitolato.

Art. 18.

Approvazione dei progetti esecutivi e varianti.

I progetti suddetti saranno approvati con quelle modificazioni, che si crederà necessario ed opportuno introdurvi,

dal Ministero dei lavori pubblici, udito il consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda la canalizzazione interna sarà dal Ministero a ciascun comune comunicato il progetto o parte di progetto che lo riguarda, prescrivendogli un termine per presentare le sue osservazioni.

Le varianti, che il concessionario intendesse introdurre, dovranno risultare da nuovi progetti da presentarsi ed approvarsi nei modi suindicati.

Si considerano come varianti, per gli effetti del presente articolo, anche la omissione di una o più opere d'arte ed i cambiamenti di struttura e modalità nei manufatti principali e nei sistemi di fondazione.

Art. 19.

Opere complementari.

L'approvazione data ai progetti esecutivi ed a quelli delle varianti di cui al precedente articolo non esonera in modo alcuno il concessionario dal dovere eseguire a proprie spese e cure e sotto la propria responsabilità tutte le maggiori opere e specialmente quelle di munimento, consolidamento, fognature e simili che, quantunque non previste negli anzidetti progetti, siano necessarie per la completa costruzione e stabilità dell'acquedotto, delle singole sue parti, dipendenze ed accessorî, e per rendere la canalizzazione interna adatta e sufficiente al bisogno del comune.

Tuttavia, salvo il caso preveduto nell'art. 16, potrà il concessionario negarsi ad uno sviluppo delle canalizzazioni interne complessivamente superiore agli ottocento chilometri, qualora dimostri che per lavori già eseguiti a tale scopo e regolarmente collaudati abbia speso una somma superiore a 20 milioni di lire.

Capo IV.

Rappresentanza — Responsabilità ed obblighi del concessionario e divieto di subconcessione — Costruzione dell'acquedotto — Collaudo — Apertura all'esercizio — Restituzione della cauzione — Pagamento del concorso consorziale.

Art. 20.

Domicilio del concessionario.

Il concessionario deve nel contratto eleggere domicilio in Roma, dove avrà legittima e permanente rappresentanza durante il periodo della costruzione dell'acquedotto.

Egli avrà inoltre sui lavori, durante la costruzione, un ingegnere principale, cui potranno notificarsi gli ordini relativi ai lavori medesimi.

Art. 21.

Responsabilità del concessionario.

Il concessionario risponderà in modo assoluto della buona esecuzione e della riuscita dei lavori, del regolare funzionamento dell'acquedotto, e dovrà risarcire tutti i danni arrecati al consorzio o ai terzi.

Questa responsabilità si estende anche al fatto dei suoi rappresentanti, operai e dipendenti nonchè degli appaltatori e cottimisti, a cui abbia affidati lavori di costruzioni o riparazioni.

La subconcessione sotto qualsiasi forma non potrà aver luogo che con l'autorizzazione del consorzio, salva la facoltà dei suindicati appalti e cottimi.

Art. 22.

Personale dipendente dal concessionario.

Tutto il personale che sarà assunto dal concessionario per la costruzione e manutenzione dell'acquedotto dovrà presentare la dovuta capacità, idoneità e moralità rispondenti alle funzioni sue.

Il consorzio avrà facoltà di accertare che tali condizioni siano effettivamente verificate a mezzo dei propri uffici dipendenti, e di prendere tutti i provvedimenti opportuni, anche di licenziamento, nel caso di violazione del precedente capoverso.

Art. 23.

Atti di espropriazione.

Il concessionario dovrà a sua cura e spesa provvedere a tutti gli atti di acquisto, di espropriazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari occorrenti per la costruzione, manutenzione ed esercizio dello intero acquedotto, sue dipendenze ed accessori e zona di protezione e servitù delle sorgenti e dei canali; nonchè alle trascrizioni ipotecarie e volture catastali dipendenti dai detti contratti.

Completate le pratiche relative, il concessionario dovrà rimettere al consorzio una copia autenticata dalla regia prefettura competente di tutti i piani parcellari, verbali di accettazione dei prezzi, contratti, perizie, certificati di trascrizione ipotecaria e di eseguita voltura catastale, ed in generale tutti i titoli in base ai quali furono acquistati a nome del consorzio, sia amichevolmente che in via giudiziaria, gli anzidetti immobili e diritti immobiliari ed emessi dalla prefettura i relativi decreti di occupazione ed ogni altro do-

cumento occorrente a dimostrare la regolarità dell'acquisto e del procedimento di espropriazione.

Art. 24.

Oggetti di valore o di arte rinvenuti negli scavi.

Rinvenendosi negli scavi oggetti di valore, o anche frammenti che interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, il concessionario dovrà avvertirne i funzionari tecnici governativi preposti alla sorveglianza dei lavori e farne la estrazione a sue spese, curando che non vengano guastati, manomessi, trafugati ed attenendosi alle prescrizioni che caso per caso verranno impartite.

Il concessionario dovrà parimenti denunciare lo eventuale scoprimento di ruderi monumentali e dovrà astenersi dal demolirli od alterarli senza preventiva autorizzazione.

Art. 25.

Disponibilità delle sorgenti del Sele durante la costruzione.

Durante il periodo delle costruzioni, il concessionario potrà valersi per l'esecuzione dei lavori di tutta l'acqua disponibile nelle sorgenti del Sele a Caposele ad uso di forza motrice, coll'obbligo di rispettare i legittimi diritti dei terzi.

Art. 26.

Sorveglianza del Ministero durante la costruzione.

Il Ministero dei lavori pubblici sorveglierà la esecuzione dei lavori, e potrà prendere tutti i provvedimenti e dare tutte le disposizioni dirette ad assicurare il regolare andamento dei lavori medesimi e la scrupolosa osservanza delle prescrizioni del capitolato.

Art. 27.

Apertura dell'acquedotto all'esercizio.

L'apertura all'esercizio di tutto o parte dell'acquedotto non potrà aver luogo che dopo l'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici del collaudo totale o parziale.

Il collaudo parziale potrà essere disposto dal Ministero, sempre quando sia possibile l'apertura all'esercizio, almeno per maggior parte di una provincia.

Il collaudo finale sarà, in ogni caso, iniziato a tempo perchè possa esplicarsi entro l'anno dall'ultimazione dei lavori.

Art. 28.

Collaudo.

Il collaudo finale o parziale verrà eseguito in conformità del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per mezzo di una commissione tecnica governativa, la quale potrà fare tutto quanto occorra per accertare la regolare esecuzione dell'opera e l'adempimento degli obblighi assunti dal concessionario. Le condotture e le relative opere di scarico, i serbatoi e gli impianti saranno provati anche col metterli in esercizio per quel tempo che sarà necessario per assicurarsi della perfetta esecuzione e del regolare funzionamento delle dette opere e dei relativi meccanismi ed apparecchi.

L'approvazione del collaudo lascerà tuttavia integra ed indeminuta là responsabilità del concessionario senza esonerarlo dall'obbligo di eseguire tutti quei maggiori lavori che per qualsiasi ragione siano necessari ad assicurare la stabilità ed il regolare funzionamento dell'acquedotto in tutte le sue parti.

Art. 29.

Restituzione della cauzione.

Il concessionario potrà ottenere la restituzione di metà della cauzione definitiva in lire 5 milioni, allorchè, su domanda di lui, sia ultimato e debitamente approvato il collaudo parziale del canale principale; restando l'altra metà a garanzia degli obblighi assunti sino ad un anno dopo l'approvazione del collaudo finale di tutti i lavori. Decorso tale anno senza essersi verificato o contestato legalmente alcun danno all'acquedotto sarà restituita anche detta metà, e terranno luogo di cauzione, oltre le opere e gl' impianti eseguiti, le somme da corrispondersi al concessionario a titolo di contributo, sulle quali il consorzio potrà quindi prelevare l'importo delle multe indicate nel capitolato di concessione, delle spese fatte per eventuali esecuzioni d'ufficio e delle mancanze riscontrate nel caso di devoluzione per riscatto, e potrà anche ritenerle in caso di appalto in danno del concessionario.

La restituzione della cauzione sarà ordinata con decreto dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Dal pagamento dell'ultima annualità sarà ritenuto, a titolo di cauzione per l'esercizio, la somma di un milione di lire da convertirsi in rendita sul debito pubblico in favore del concessionario ma col vincolo di cauzione fino al termine della concessione.

In caso d' insufficienza di detta annualità, la differenza a completamento della indicata somma sarà prelevata dall'annualità precedente.

Art. 30.

Uso della cauzione.

La cauzione starà a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del concessionario verso il consorzio e del

risarcimento dei danni derivanti dal loro inadempimento, salvo ogni azione ove risulti insufficiente.

Il Governo, durante la costruzione, ed il consorzio, durante l'esercizio, avranno il diritto di valersi su di essa, di propria autorità, per la riscossione delle multe, delle spese per l'esecuzione d'ufficio, e per la missione del sorvegliante o commissario, di cui agli articoli 86, 87, 88, 89 e 90 del presente regolamento.

Subordinatamente ai diritti del consorzio la cauzione risponderà anche delle obbligazioni contratte verso terzi per fatti relativi alla costruzione ed esercizio dell'acquedotto.

Il concessionario avrà obbligo di reintegrarla nel termine di un mese dal giorno in cui sarà stato messo in mora con legale atto di diffida.

Art. 31.

Pagamento del contributo consorziale.

Il pagamento dell'annualità di concorso dello Stato e delle provincie al concessionario verrà fatto a termini dell'articolo 10 della legge.

Nel caso in cui il concessionario apra parzialmente allo esercizio l'acquedotto, previo il collaudo di cui al precedente art. 28, la cassa dei depositi e prestiti pagherà al concessionario, dopo tre mesi, il terzo delle annualità per ogni provincia nella quale l'esercizio sia stato aperto, e trattandosi di parte di una provincia quella quota proporzionale delle annualità che verrà determinata con decreto ministeriale.

Durante l'esercizio il pagamento delle annualità sarà fatto in due rate, con scadenza al 1° luglio ed al 31 ottobre di ciascun anno.

Capo V.

Manutenzione ed esercizio.

§ I. — Destinazione delle acque — Diritti ed obblighi del concessionario.

Art. 32.

Norme generali per l'esercizio.

L'esercizio dell'acquedotto pugliese avrà per iscopo:

a) di distribuire l'acqua ai comuni delle tre provincie di Foggia, Bari e Lecce ed ai comuni di cui al precedente art. 14;

b) di conservare ed assicurare, anche con opere nuove, il perfetto stato e la perfetta funzione tanto della condotta, quanto della distribuzione dell'acqua;

c) di promuovere l'estensione di quella parte delle stesse opere che si riferisce alla diffusione maggiore dell'uso dell'acqua;

d) di dare il massimo incremento alla produttività dell'acquedotto, migliorandone, se del caso, le opere e le particolarità.

All'esercizio provvederà il concessionario con piena responsabilità del servizio di fronte al consorzio, agli utenti ed ai terzi.

Al consorzio tuttavia competerà il diritto di vigilanza per la conservazione e sviluppo dell'acquedotto a norma della concessione e di controllare il prodotto dell'esercizio; nonchè la tutela degli interessi degli utenti in ordine al servizio ed alla osservanza dei regolamenti da parte del concessionario.

Art. 33.

Usi dell' acqua.

L'acqua sarà in primo luogo destinata per usi potabili e di igiene dei centri abitati, e quindi assegnata ai comuni per pubbliche fontanine ed alle abitazioni poste nei suddetti centri.

Sarà in secondo luogo destinata alle amministrazioni ferroviarie e tramviarie, agli stabilimenti pubblici ed opifici industriali, nonchè ad aziende agricole, fattorie e masserie, ancorchè fuori dell'abitato, limitatamente agli usi della vita del personale e degli animali addetti ai suindicati opifici, stabilimenti ed aziende e del funzionamento delle macchine o di altri speciali attrezzi industriali.

Infine, compatibilmente con gli scopi suindicati, l'acqua esuberante e di rifiuto potrà essere utilizzata dal concessionario per scopo d'irrigazione o altro scopo qualsiasi colle norme e cautele indicate negli articoli seguenti.

Tuttavia apparterrà esclusivamente ai comuni interessati il diritto di disporre delle acque di rifiuto provenienti dagli scarichi ricadenti entro la cinta daziaria e nel perimetro degli abitati purchè sostengano o rimborsino la spesa della costruzione e assumano quella della manutenzione delle opere occorrenti per convogliare le stesse acque all'esterno degli abitati e farle defluire in luogo opportuno.

Art. 34.

Obblighi generali del concessionario durante l'esercizio.

Durante l'esercizio il concessionario dovrà fornire costantemente la quantità di acqua assegnata per ogni centro abitato, a norma dei precedenti articoli, tenendo i serbatoi pieni ed i canali in muratura con le portate prescritte in

modo da potere sopperire al bisogno in caso di guasti nei condotti e di conseguenti interruzioni.

Dovrà inoltre provvedere al regolare funzionamento di tutti gl' impianti fatti lungo l'acquedotto e le diramazioni o in altri luoghi per l'utilizzamento delle acque esuberanti e di scarico, salvo l'obbligo del comune nel caso contemplato dall'articolo precedente.

Art. 35.

Prese di acqua negli abitati per usi privati e pubblici.

Tutti i proprietari, enfiteuti od usufruttuari e simili e gl' inquilini delle case fiancheggianti le strade nelle quali ricadono le tubolature della rete principale interna, avranno diritto ad ottenere diramazioni per distribuire l'acqua nelle case stesse, stipulando contratti di abbonamento, di durata non inferiore ad un triennio, per determinate quantità di acqua che non potranno essere diminuite nel corso del triennio.

La quantità di acqua per ogni presa non potrà essere inferiore a litri cento nelle ventiquattro ore.

Le dette diramazioni con tutti gli accessori saranno costruite e mantenute a cura e spesa del concessionario per le parti ricadenti nel suolo pubblico e pel resto saranno a carico degli utenti.

Le diramazioni per bocche d'incendio e da inaffiamento, od altri usi pubblici che i comuni impiantassero nelle dette strade o nelle aree pubbliche attigue saranno costruite e mantenute a cura e spesa degli stessi comuni.

Art. 36.

Canalizzazione secondaria negli abitati.

Il concessionario sarà tenuto ad estendere la canalizzazione nelle vie nelle quali non ricada la rete principale di

tubolature, sempre che sia garantito per un decennio un introito lordo annuo non inferiore al cinque per cento del capitale necessario per la esecuzione dei lavori.

La costruzione e la manutenzione delle opere occorrenti per la detta rete secondaria di tubolature con gli accessori saranno a carico del concessionario.

Come per la rete urbana principale così per quella secondaria i tubi saranno di ghisa o ferro zincato o ferro laminato saldato a gas ossidrico.

Art. 37.

Accessori della canalizzazione.

Il concessionario dovrà, a sue spese, fornire e mettere in opera tutti i pezzi speciali per le diverse prese d'acqua, i rubinetti di chiusura e di scarico, le valvole ed altri accessori ricadenti nelle reti di diramazione, che è obbligato a costruire in quanto saranno necessari pel regolare funzionamento nonchè gli apparecchi misuratori delle acque che si consumano, esclusi i contatori, i quali saranno a carico degli interessati.

Similmente nelle dette diramazioni il concessionario costruirà e quindi manterrà a sue spese i condotti di comunicazione dei rubinetti di scarico colle cloache della città, coordinandoli col sistema di fognatura che si troverà in esercizio o che vorrà introdursi in seguito per poter adoperare le acque di rifiuto allo speciale servizio dello spurgo di quelle fogne.

In mancanza di tali fogne i detti condotti di scarico saranno coordinati ai lavori che il comune eseguisca per convogliare le acque fuori dell'abitato ai sensi dell'art. 33.

I selciati, od altra struttura superficiale delle strade ed

opere sottoposte che occorresse demolire per fare luogo alle tubolature, cogli accessori, dovranno rimettersi dal concessionario nel primitivo stato e così per le adiacenze delle fontanine.

Art. 38.

Presa d'acqua fuori degli abitati.

Le amministrazioni ferroviarie e tramviarie, quelle degli stabilimenti pubblici e degli opifici industriali posti fuori degli abitati nonchè i proprietari, enfiteuti, usufruttuari ed affittuari di aziende agricole, fattorie e masserie, che a termini dell'art. 33 possono essere forniti di acqua, dovranno a loro spese costruire le occorrenti diramazioni, con tutti gli accessori, e saranno a loro carico la manutenzione e l'esercizio, limitandosi il compito del concessionario a fornire la quantità d'acqua richiesta all'origine delle dette diramazioni ed eseguire a sue spese le opere a tale uopo occorrenti.

Qualora dal luogo di presa in poi l'acqua concessa debba essere elevata con mezzi meccanici, gli occorrenti impianti elevatori saranno a carico degli interessati.

Art. 39.

Impiego delle acque eccedenti in salti motori.

Per utilizzare le acque, che non siano raccolte nei serbatoi o consumate per gli usi pubblici e privati dei diversi centri abitati, nonchè per l'esercizio delle ferrovie ed industrie a tenore dei precedenti articoli, potrà il concessionario costruire salti motori all'esterno dell'acquedotto nei luoghi che reputerà più opportuno.

Il progetto dei relativi lavori dovrà essere approvato dal

Ministero dei lavori pubblici per la parte che può interessare l'esercizio dell'acquedotto.

Art. 40.

Impiego delle forze motrici per usi pubblici.

Sarà riservato alle pubbliche amministrazioni il diritto di prelazione sulle forze motrici di che al precedente articolo 39, a fine di avvalersene per gli usi pubblici, stipulando perciò apposite convenzioni col concessionario.

Le dette amministrazioni, salvo accordi speciali col concessionario, provvederanno a proprie spese alla costruzione e manutenzione dei lavori occorrenti e corrisponderanno al concessionario, per rate semestrali anticipate, un canone annuo in base ai prezzi riportati nella seguente tabella:

Num. d'ordine	LIMITI DELLE FORZE CONCESSE	PREZZI IN LIRE per cavallo dinamico nominale
1	Sino a 10 cavalli	120
2	da 10 a 20	105
3	da 20 a 50	90
4	da 50 a 100	80
5	da 100 a 200	65
6	da 200 a 500	55
7	oltre 500	45

La forza motrice, per la quale è dovuto il canone viene misurata tenendo conto della caduta effettivamente utilizzata per il motore, cioè della differenza di livello fra il pelo dell'acqua al punto della presa e il pelo dell'acqua nel canale di scarico.

Le dette amministrazioni non potranno utilizzare le acque altrimenti che per forza motrice e per uso pubblico e quindi la disponibilità delle stesse acque apparterrà al concessionario a valle del meccanismo motore ed all'uscita dagli scarichi o sfioratori, anche nel caso che per una causa qualunque venga, in tutto o in parte, interrotto il funzionamento dei meccanismi.

Ove per accordi intervenuti col concessionario, esso abbia assunto l'esecuzione dei lavori, il maggior canone convenuto non sarà computato nel prodotto lordo agli effetti della partecipazione di utili.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato in forma concreta prima dell'approvazione definitiva delle convenzioni di cui agli articoli 53 e 54.

Art. 41.

Manutenzione e riparazioni ordinarie e straordinarie.

Per tutta la durata della concessione sarà tenuto il concessionario a mantenere a suo carico in buono stato di conservazione e di esercizio tutte le opere da esso eseguite ed in ispecie quelle per le condotture con i pozzi di accesso, per le sorgenti, i sifoni, i serbatoi, gl'impianti elevatori, le reti di distribuzione interurbane, con tutte le opere accessorie, nonchè i lavori e gl'impianti eseguiti lungo l'acquedotto e le diramazioni ed in altri luoghi per utilizzare le acque esuberanti in cadute motrici o per irrigazione.

Le occorrenti riparazioni ordinarie e straordinarie, qualunque esse sieno e da qualsiasi causa rese necessarie dovranno essere eseguite dal concessionario a sue spese nel più breve tempo possibile ed in modo da non alterare la purezza delle acque nè arrecare disturbo all'esercizio.

In caso di riparazione straordinaria potrà essere limitata la quantità d'acqua da distribuirsi in servizio dei privati e delle pubbliche amministrazioni, previo assenso del consorzio ed avviso agli interessati, salvo il caso di urgenza.

Il concessionario in quest'ultimo caso dovrà però eseguire le riparazioni facendo lavorare senza interruzione di giorno e di notte, ed all'occorrenza dovrà impiantare le tubolature provvisorie con materiali e mezzi adatti per potere sostituire le interruzioni verificatesi nei canali principali e nelle diverse diramazioni.

A tale oggetto dovrà tenere in opportuni luoghi le occorrenti provviste di materiali e mezzi d'opera come al seguente art. 43 e disporre del personale adatto.

Con le suindicate riparazioni le parti dell'opera non dovranno subire alterazione alcuna nella forma, materiale struttura e resistenza, come pure non potrà esserne variato l'andamento planimetrico ed altimetrico, salvo quanto sarà detto dall'articolo successivo.

Le riparazioni dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni contenute nel presente regolamento e nel capitolato per la costruzione dell'opera.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle predette riparazioni ordinarie e straordinarie oltre il termine che sarà prescritto caso per caso dall'amministrazione consorziale il concessionario incorrerà in un penale variabile da lire cinquanta a duecento al giorno a seconda dell'entità della riparazione, senza pregiudizio dell'esecuzione di ufficio.

Art. 42.

Modificazioni parziali delle opere durante l'esercizio.

Qualora nel corso dell'esercizio si riconosca la necessità di modificare qualche parte dell'opera, variandone l'andamento, la forma e la materiale struttura, ovvero di aggiungere nuove opere a quelle esistenti, il concessionario dovrà compilare e sottoporre all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici il progetto di esecuzione di tali varianti ed opere nuove, ed ottenutane l'approvazione eseguirle, a sua cura e spesa, nel termine ed alle condizioni che saranno dal consorzio prescritte, senza alcuna responsabilità da parte dello stesso.

Il Ministero prescriverà pure le modalità di collaudo delle dette opere.

Art. 43.

Magazzini di deposito dei materiali e officine.

Il concessionario dovrà costruire e mantenere a proprie spese, durante il periodo della concessione, i magazzini necessarî per deposito dei tubi ed attrezzi, a fine di provvedere immediatamente a tutte le esigenze del servizio nel caso di dovere sostituire tubi, saracinesche, fare nuove prese etc.

I detti magazzini saranno in numero sufficiente per potere sopperire prontamente al bisogno ed impiantati in luoghi opportuni.

Ai principali magazzini saranno annesse le officine per la riparazione dei contatori di grosso e piccolo calibro, le quali saranno fornite di personale idoneo e sufficiente al bisogno e dei necessari mezzi di lavorazione e pezzi di ricambio.

Lungo le linee dei grandi sifoni saranno tenute sempre pronti i tubi di ricambio coi relativi anelli ed in vicinanza dei canali principali, dove potranno occorrere delle riparazioni, saranno depositati tubi e materiali adatti per poter al bisogno rimettere il corso dell'acqua che dovesse in qualche tratto interrompersi per fare luogo alle riparazioni stesse.

Art. 44.

Apparecchi indicatori lungo i condotti.

Dal concessionario, d'accordo con la rappresentanza del consorzio, verranno impiantati nel più breve tempo dopo l'apertura all'esercizio, alle sorgenti, lungo l'acquedotto in muratura, lungo i sifoni nonchè nei serbatoi urbani tutti quegli apparecchi indicatori ed auto-registratori, che saranno ritenuti necessari per poter conoscere nel modo più opportuno, ed in qualunque momento, il volume di acqua erogato dalle sorgenti, e convogliato dall'acquedotto e dai sifoni, ed affluente nei serbatoi urbani.

Periodicamente nei giorni ed ore da stabilirsi saranno pure verificati dagli agenti del consorzio e del concessionario tutti gli apparecchi di servizio alle distribuzioni della città, quali: saracinesche, sfiatatori, discarichi, moderatori di pressione, ecc., a fine di accertarsi del loro esatto funzionamento pei casi ordinari, e per accidenti che potessero verificarsi, specialmente nella rete di conduttura forzata.

Art. 45.

Uffici del concessionario.

Il concessionario avrà uffici e personale propri, le cui funzioni ed attribuzioni determinerà con apposito regolamento,

da comunicarsi al consorzio, tenendo presenti le relazioni che dovranno svolgersi con lo Stato e col consorzio. Dovrà stabilire una direzione principale nella città di Bari, presso la quale dovrà trovarsi una persona legalmente munita delle facoltà per rappresentarlo, e a cui possano farsi le comunicazioni e notificarsi gli atti relativi all'esercizio dell'acquedotto, sotto-direzioni nelle città di Foggia e Lecce, oltre un conveniente numero di uffici di riparto nelle località da stabilirsi di accordo col consorzio.

A ciascun riparto sarà assegnata la giurisdizione entro la quale l'ufficiale tecnico propostovi dovrà esercitare le proprie funzioni e provvedere a tutte le esigenze tecniche, contabili ed amministrative dell'esercizio. Alla dipendenza degli uffici di riparto saranno distaccati, nelle località più discoste ed importanti, assistenti tecnici ed alla dipendenza di questi uno o più operai fissi, a seconda del bisogno, per eseguire tutte le riparazioni urgenti, che potessero occorrere al canale principale, ai sifoni, alle diramazioni ascendenti e discendenti, ai fabbricati o manufatti in genere ed ai grossi e piccoli contatori.

Art. 46.

Agenti del concessionario.

Il concessionario avrà agenti incaricati di redigere i processi verbali, di constatare e denunziare le sottrazioni d'acqua ed i guasti agli apparecchi; essi saranno equiparati per tutti gli effetti di legge a quelli dei comuni, verranno nominati dal prefetto della provincia sulla proposta del concessionario e presteranno giuramento avanti al pretore del mandamento della propria residenza;

Dovranno avere i seguenti requisiti:

1° Essere cittadini italiani;

2° Godere i diritti civili e politici;

3° Sapere leggere e scrivere;

4° Avere certificati di penalità netti e di buona condotta.

Gli agenti stessi, nonchè gl'impiegati tecnici e gli operai del concessionario saranno provveduti di un foglio di riconoscimento personale, portante la fotografia, le generalità ed il numero di matricola del titolare, il quale, dovendo entrare negli edifici e nelle case, sarà tenuto ad esibirlo agli utenti che ne facciano richiesta.

§ II. — Sorveglianza da parte del consorzio — Liquidazione dei prodotti — Compartecipazione di utili.

Art. 47.

Vigilanza da parte del consorzio.

Il consorzio avrà il diritto di vigilare alla conservazione ed allo sviluppo dell'acquedotto, a norma della concessione, nonchè di controllare il prodotto dell'esercizio.

Avrà pure il consorzio la tutela degli interessi degli utenti in ordine al servizio ed alla osservanza dei regolamenti da parte del concessionario.

Art. 48.

Ufficio ed agenti del consorzio.

Il consorzio eserciterà il controllo e la tutela, per mezzo di apposito ufficio, su tutta l'azienda in generale, sia presso la direzione dell'esercizio, sia presso gli uffici sottoposti, sia infine lungo l'acquedotto e sue dipendenze.

Gli agenti incaricati della vigilanza dovranno essere muniti di foglio di riconoscimento nel modo indicato all'art. 46.

Art. 49.

Disposizioni pei magazzini e depositi di materiale.

Il consorzio potrà sempre esigere che i magazzini, i depositi ed i materiali di scorta occorrenti per provvedere ad ogni eventualità sieno in tale qualità e così collocati da potersi sempre, e prontamente, provvedere al funzionamento di qualche tronco di acquedotto, ovvero restringere qualsiasi interruzione alla minima durata possibile, con espedienti temporanei, ed infine riparare definitivamente a qualunque inconveniente o guasto.

In caso di dissenso fra il consorzio ed il concessionario si provvederà mediante decreto del ministro dei lavori pubblici, udite le osservazioni delle due parti.

Art. 50.

Verifiche da parte del consorzio.

Indipendentemente dalle verifiche che il concessionario deve fare per accertarsi del consumo dell'acqua, il consorzio avrà facoltà di vigilare sugli apparecchi misuratori per constatare il loro perfetto e costante funzionamento, nonchè per controllare le cifre segnate da ciascun apparecchio.

Tale verifica potrà compiersi anche senza la presenza degli agenti del concessionario, che sia stato invitato, anche verbalmente, a farsi rappresentare.

Art. 51.

Riparazioni eventuali.

Verificandosi od anche semplicemente prevedendosi accidenti che possano occasionare interruzioni del servizio di distribuzione di acqua, ovvero danni al demanio pubblico o alla proprietà di enti o privati, il concessionario eseguirà

immediatamente le necessarie riparazioni dandone contemporaneo avviso ai funzionari consorziali, coi quali si procederà all'esame e constatazione dei fatti per i provvedimenti definitivi da adottare.

Art. 52.

Sorveglianza della manutenzione.

Il consorzio vigilerà i lavori di manutenzione che si eseguono dal concessionario, sia sulle tubazioni stradali che di distribuzione, nonchè sugli apparecchi relativi.

L'assistenza, la vigilanza, e le verifiche tutte di cui agli articoli precedenti per parte del consorzio non scagioneranno in nessun caso il concessionario dalle responsabilità che derivano dalla legge e dal contratto.

Art. 53.

Concessioni d'acqua da sottoporre all'approvazione del consorzio.

Il concessionario dovrà sottoporre all'approvazione del consorzio tutti i contratti che importino destinazione d'acqua a favore di stabilimenti pubblici, per opifici industriali, ferrovie, tramvie, porti, aziende agricole, fattorie e masserie, in quantità eccedenti i bisogni della vita del personale, che vi è addetto, o ad uso di forza motrice o di irrigazione.

Il consorzio approverà tali contratti sempre quando non siano contrarî ai patti della concessione o non contravvengano a disposizioni di legge o di regolamenti in vigore. In caso contrario dovrà dichiarare per iscritto le ragioni per cui i contratti medesimi non vengono ritenuti meritevoli di approvazione e potrà anche prescrivere le variazioni da apportarsi alle condizioni dell'atto.

Contro la deliberazione del consorzio, nei quindici giorni dalla seguìta comunicazione, potrà il concessionario ricorrere al ministro dei lavori pubblici, il quale provvederà definitivamente.

Delle convenzioni relative alla fornitura dell' acqua ai centri abitati per usi domestici od in servizio di usi pubblici dei comuni, come di qualsiasi altra convenzione, che importi un beneficio od un onere al concessionario questi dovrà dare, nel termine di un mese, partecipazione al consorzio per gli effetti di cui agli articoli successivi.

Art. 54.

Canone per forze motrici utilizzate dal concessionario.

Qualunque utilizzazione di acqua direttamente da parte del concessionario per scopi non inerenti all' esercizio dell'acquedotto dovrà essere preceduta da apposita convenzione tra il concessionario ed il consorzio, nella quale verranno stabilite le necessarie cautele e verrà fissato il canone da addebitarsi al concessionario agli effetti della compartecipazione degli utili.

Salvo speciali accordi il canone sarà determinato, se trattasi di forza motrice, in base ai prezzi indicati nell'art. 40 e per ogni altro caso in base ai prezzi di vendita della tariffa.

In caso di dissenso si provvederà nel modo indicato nell'articolo precedente.

Art. 55.

Comunicazione delle convenzioni al Ministero.

Le convenzioni soggette a tenore dei due articoli precedenti all'approvazicne del consorzio dovranno, anche in man-

canza di ricorso, essere, a cura del concessionario, comunicate al Ministero dei lavori pubblici e potranno nei trenta giorni della comunicazione essere annullate d'ufficio.

Art. 56.

Durata delle convenzioni speciali e rinnovazioni.

Le convenzioni suddette non potranno, per regola generale, avere la durata superiore ad un ventennio. Potranno tuttavia essere rinnovate nel biennio antecedente alla loro scadenza negli stessi modi sovra indicati.

Art. 57.

Ricorso al consiglio di Stato.

Avverso i provvedimenti del ministro nei casi previsti dagli articoli 53, 54 e 55 compete soltanto il ricorso in via amministrativa al consiglio di Stato nelle forme e norme stabilite dalla legge 2 giugno 1889, n. 6166.

Art. 58.

Norme generali per la contabilità.

Ogni ufficio di riparto del concessionario dovrà avere un protocollo a sè, oltre ai propri libri contabili, come è prescritto dal codice di commercio, in perfetta regola ed al corrente, ed in questi, giorno per giorno, si registreranno esattamente tutte le partite relative ad entrate e spese.

Oltre al libro giornale, che raccoglierà tutto l'andamento contabile del riparto, dovranno essere tenuti in perfetta regola ed al corrente giorno per giorno tutti i libri sussidiari, nei quali si registreranno indistintamente le partite interessanti gl'introiti e le spese dell'esercizio.

Mensilmente il concessionario dovrà trasmettere al consorzio i prospetti riassuntivi di tutti i servizî tecnici e contabili del riparto.

Tali prospetti, da compilarsi in modo uniforme per ciascun riparto e secondo verrà stabilito di accordo fra il concessionario ed il consorzio, serviranno alla formazione della contabilità riassuntiva da tenersi dal concessionario, e che potrà essere tenuta anche dal consorzio.

Art. 59.

Liquidazione mensile dei conti.

In fine d'ogni mese il concessionario dovrà fare il computo dell'acqua venduta, in base ai documenti di cui all'articolo precedente ed agli accertamenti eseguiti; valuterà preventivamente l'incasso per ciascuna scadenza trimestrale di pagamento per parte degli abbonati e formerà il ruolo di esazione.

Il consorzio avrà pieno diritto di esaminare tale ruolo e prescrivere le modificazioni che eventualmente ravvisasse necessarie. Nel caso in cui tali modificazioni non venissero accettate dal concessionario, ogni decisione sarà rinviata alla liquidazione finale della gestione dell'anno finanziario.

Il consorzio avrà eguale diritto di vigilare la contabilità per la eccedenza di consumo, ed il concessionario dovrà facilitarne con ogni mezzo il controllo; in caso di divergenze, la decisione sarà parimenti inviata alla liquidazione annuale.

Art. 60.

Controllo da parte del consorzio.

Il consorzio ed il Ministero dei lavori pubblici potranno in qualunque tempo verificare le spese fatte dal concessio-

nario, in quanto vadano dedotte dal prodotto lordo agli effetti della partecipazione di utili.

Il concessionario dovrà fornire tutti gli elementi per tale controllo; in caso di diniego, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, ove la verifica voglia eseguirsi dal consorzio, gli sarà assegnato un termine non inferiore a giorni cinque con comminatoria di una multa da lire cinquecento a lire duemila, salva la decadenza ove si persista nel rifiuto.

Il consorzio potrà ordinare di restringere al puro necessario le spese di esercizio; e in caso di dissenso il concessionario potrà ricorrere ai sensi dell'articolo precedente 57.

Art. 61.

Chiusura annuale dei conti.

Nel primo bimestre dopo la chiusura di ciascun anno finanziario il concessionario dovrà presentare il conto consuntivo del decorso esercizio, dal quale dovranno chiaramente risultare l'ammontare del prodotto lordo, e quello delle spese di amministrazione, di esercizio, di manutenzione, di riparazioni, di canoni e tributi pubblici.

Le deficienze d'incasso di fronte alle previsioni dovranno essere elencate e debitamente giustificate.

Qualora dal conto risultino somme di debito verso il consorzio, a termini dell' articolo seguente, il concessionario entro dieci giorni verserà le dette somme in una cassa pubblica da designarsi dal ministro del tesoro.

Sulle somme non depositate nel detto termine, decorrerà di pieno diritto l'interesse del cinque per cento.

Art. 62.

Revisione del conto annuale da parte del consorzio.

Il consiglio di amministrazione delibererà nei due mesi successivi, approvando il conto o rinviandolo al concessionario con quelle osservazioni che fossero del caso.

Contro la deliberazione del consorzio il concessionario potrà nei quindici giorni ricorrere al Ministero dei lavori pubblici.

Anche in caso di approvazione da parte del concessionario delle osservazioni contenute nella deliberazione consorziale, dovrà il conto con tutti gli alligati e colla suddetta deliberazione essere trammesso, a cura del consorzio, al Ministero dei lavori pubblici.

Con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici e del ministro del tesoro, sarà provveduto, approvando o modificando il conto.

Il decreto sarà esecutivo per le ulteriori somme di cui il concessionario sia riconosciuto debitore a titolo di partecipazione di utili le quali dovranno essere depositate negli otto giorni dalla notificazione con gl' interessi del cinque per cento dalla scadenza del bimestre dopo la chiusura dell'esercizio.

Contro il decreto potrà il concessionario nei trenta giorni ricorrere alla corte dei conti.

Art. 63.

Liquidazione del conto annuale.

Con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici e del ministro del tesoro verrà determinata la parte della somma versata in esecuzione del precedente art. 61

che debba eventualmente rimanere a disposizione del consorzio per le spese di cui al precedente art. 5 e quella, che possa eventualmente ripartirsi in conformità dell'art. 9 della legge.

Nello stesso modo sarà provveduto sulla somma versata in esecuzione del precedente art. 62, quando non vi sia stato ricorso del concessionario o su di esso sia intervenuta una decisione definitiva.

Art. 64.

Reddito annuo netto in relazione all'art. 5 della legge.

Per gli effetti dell'art. 9 della legge, il cinque per cento è determinato nella somma annua di lire 6,750,000, ritenendosi il capitale impiegato nella costruzione in lire 135,000,000, quale che possa essere la spesa effettiva.

Nel caso che il concessionario abbia sostenute altre spese in esecuzione dei precedenti articoli 14 e 16, saranno queste spese in base ai progetti esecutivi, aggiunte al capitale di lire 135,000,000, calcolandosi il cinque per cento anche su tale somma suppletiva.

Art. 65.

Determinazione delle spese.

Decorsi dieci anni dall'apertura totale dell'esercizio il concessionario ed il consorzio potranno, in ogni tempo, concordare che l'ammontare delle spese di amministrazione, di esercizio, di manutenzione, di riparazioni, di canoni e di tributi venga determinato in una quota percentuale del prodotto lordo, o in una somma fissa. La relativa convenzione tra concessionario e consorzio non sarà esecutiva, se non

quando sia approvata con decreto reale, su proposta dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

La quota concordata sarà efficace per un decennio; decorso il quale potrà essere rinnovata o modificata.

§ III. — Prezzi dell'acqua — Rapporti cogli utenti.

Art. 66.

Prese d'acqua negli abitati.

Il concessionario fornirà l'acqua a tutti i proprietari delle case nei centri abitati, inquilini od enfiteuti che ne facciano richiesta.

Nel caso di rifiuto da sua parte il richiedente potrà ricorrere al presidente del consorzio il quale provvederà, imponendo se del caso, speciali garanzie.

Contro il provvedimento del presidente il concessionario ed il richiedente potranno, nei quindici giorni dalla comunicazione, ricorrere al consiglio d'amministrazione, il quale provvederà definitivamente.

Art. 67.

Domande per concessioni.

La richiesta, di regola, sarà sottoscritta in apposito modulo negli uffici del concessionario, dichiarando se l'acqua deve servire per locali abitati o non abitati, se per industria, irrigazione, costruzione, bocche d' incendio, forza motrice ecc., e fornendo tutte le altre indicazioni necessarie per la stipulazione del contratto.

Art. 68.

Tariffa dei prezzi dell'acqua per usi pubblici e privati.

La vendita dell'acqua sarà fatta ai seguenti prezzi:

I. — *Acqua distribuita alle fontanine e per altri usi pubblici nei centri abitati.*

A) Nel primo periodo nel quale sarà corrisposto al concessionario il contributo da parte del consorzio:

1° Nei centri di popolazione superiore a 25 mila abitanti, per metro cubo lire 0. 16.

2° Nei centri di popolazione compresa fra 10 mila e 25 mila abitanti, per metro cubo lire 0. 14;

3° Nei centri minori, per metro cubo lire 0. 12;

B) Nel secondo periodo successivo sino al termine della concessione:

4° Nei centri di popolazione superiore a 25 mila abitanti, per metro cubo lire 0. 18;

5° Nei centri di popolazione compresa fra 10 mila e 25 mila abitanti, per metro cubo lire 0. 16.

6° Nei centri minori per metro cubo L. 0. 14.

II. — *Acqua distribuita ai privati nei centri abitati.*

QUANTITÀ D'ACQUA CONSUMATA NELLE 24 ORE in litri	PREZZI PER UN METRO CUBO D'ACQUA					
	Città di oltre 25000 abitanti		Città da 10000 a 25000 abitanti		Centri con meno di 10000 abitanti	
	1° periodo	2° periodo	1° periodo	2° periodo	1° periodo	2° periodo
100	0. 30	0. 40	0. 27	0. 37	0. 25	0. 35
Da 100 a 200	0. 28	0. 38	0. 25	0. 35	0. 23	0. 33
Da 200 a 300	0. 25	0. 35	0. 23	0. 32	0. 21	0. 30
Da 300 500	0. 23	0. 32	0. 20	0. 29	0. 18	0. 27
Oltre 500	0. 20	0. 30	0. 18	0. 27	0. 16	0. 25

Il minimo consumo per ogni abbonamento sarà ritenuto di litri 100 nelle 24 ore.

III. — *Acqua distribuita a stabilimenti pubblici.*

A) Nel primo periodo:

Quantità di acqua consumata nelle 24 ore, non superiore a litri 500, per ogni metro cubo lire 0. 16.

Quantità come sopra compresa fra litri 500 e 1500 lire 0. 15.

Maggiori quantità, per metro cubo lire 0. 12.

B) Nel secondo periodo:

Quantità di acqua consumata nelle 24 ore non superiore a litri 500, per un metro cubo lire 0. 20.

Quantità come sopra compresa fra litri 500 e 1500 nelle 24 ore, per un metro cubo lire 0. 18.

Maggiori quantità, per un metro cubo lire 0. 16.

S' intenderanno per stabilimenti pubblici tutti gli uffici, gli edifici, gli stabilimenti e gl' impianti delle amministrazioni e degli enti morali dipendenti dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, nonchè gl' istituti di pubblica beneficenza.

IV. — *Acqua distribuita ad opifici industriali, ferrovie, tramvie e porti.*

Num. d'ordine	LIMITE NELLE QUANTITÀ D'ACQUA CONSUMATA NELLE 24 ORE in litri	PREZZI PER UN METRO CUBO D'ACQUA	
		nel 1° periodo	nel 2° periodo
1	Sino a litri 500	0. 20	0. 22
2	Da litri 500 a 1000	0. 18	0. 20
3	Da litri 1000 a 2000	0. 15	0. 17
4	Da litri 2000 a 5000	0. 12	0. 14
5	Da litri 5000 a 10000	0. 09	0. 10
6	Oltre i litri 10000	0. 07	0. 08

Questa tariffa sarà applicata agli opifici che abbiano per oggetto le manifatture e la trasformazione delle materie prime, o la produzione di luce, gas, forze motrici e simili, nonchè agli stabilimenti balneari; ne saranno quindi esclusi tutti i pubblici esercizi, caffè, alberghi e simili, ai quali sarà applicata la tariffa generale pel consumo privato.

V. — *Acqua distribuita ad aziende agricole, fattorie, e masserie.*

Num. d'ordine	LIMITI DEL CONSUMO NELLE 24 ORE IN LITRI	PREZZI PER UN METRO CUBO DI ACQUA	
		nel 1° periodo	nel 2° periodo
1	Sino a litri 500 . . . . . . L.	0.16	0.20
2	Da litri 500 a 1000 . . . . . »	0.14	0.18
3	Da litri 1000 a 2000 . . . . . »	0.12	0.16
4	Da litri 2000 a 5000 . . . . . »	0.10	0.14
5	Oltre i litri 5000 . . . . . . »	0.08	0.12

Per gli effetti di questo articolo per popolazione dei centri abitati s'intenderà quella dei presenti, risultante dall'ultimo censimento precedente alla distribuzione dell'acqua.

I prezzi massimi, ai sensi dell'art. 11 della legge, sono quelli sopra indicati aumentati di un quinto.

Art. 69.

Variazioni nella tariffa dei prezzi.

La tariffa potrà essere variata, previo accordo tra il concessionario e il consorzio, senza però eccedere i prezzi massimi indicati nell'articolo precedente. L'accordo non sarà

efficace, sin quando la deliberazione del consorzio non sia approvata con decreto dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

In caso di dissaccordo, deciderà il ministro dei lavori pubblici, potendosi contro il provvedimento ministeriale ricorrere ai sensi del precedente art. 57.

L'utente che non voglia accettare i nuovi prezzi di aumento avrà diritto alla risoluzione del contratto, senza alcun indennizzo.

Art. 70.

Prezzi dell'acqua per forza motrice e irrigazione.

In caso di destinazione dell'acqua a scopo di forza motrice, ad uso di irrigazione, o ad ogni altro uso non contemplato nell'art. 68, il prezzo sarà di volta in volta stabilito tra l'utente ed il concessionario con approvazione da parte del consorzio.

Art. 71.

Lavori per le prese d'acqua e tariffa relativa.

Le diramazioni dalla rete principale di canalizzazione urbana, destinate a condurre l'acqua agli stabili e proprietà private, gli apparecchi interni di distribuzione e misurazione, saranno forniti e messi in opera dal concessionario, a carico e spese dei proprietarî od utenti per le parti ricadenti in suolo privato come al precedente art. 35.

Per le ville e proprietà poste fuori dell'abitato sarà provveduto d'accordo fra il concessionario e gli utenti; e la convenzione relativa dovrà essere approvata dal consorzio.

I lavori e le forniture per distribuzione d'acqua ai privati saranno regolati da apposita tariffa da rivedersi ad

ogni quinquennio in rapporto al costo corrente dei materiali e della mano d'opera.

Detta tariffa dovrà essere approvata dal Ministro dei lavori pubblici.

Art. 72.

Verifiche da parte degli agènti del concessionario.

Gli agenti del concessionario saranno sempre liberi di visitare le proprietà private, per invigilare il normale funzionamento delle condotture ed apparecchi di distribuzione ed accertare gli abusi, i quali saranno passibili di contravvenzione e di multa.

Art. 73.

Bocche d'incendio.

Il concessionario, su richiesta dei proprietari di stabilimenti privati, dovrà pure concedere le prese di acqua per la estinzione degl'incendi.

Le diramazioni e le prese per tale uso saranno costruite e mantenute dal concessionario a spese degli interessati, ed in base ai prezzi da stabilirsi come al precedente art. 71.

Le tubolature per le bocche d'incendio dovranno essere isolate e indipendenti da ogni altra diramazione e sempre innestate direttamente sulla condottura stradale. Da esse sarà quindi vietato di diramare alcuna tubolatura di qualunque diametro e per qualsiasi uso e destinazione.

Le bocche da incendio saranno chiuse con suggello speciale, il quale non potrà togliersi che nel solo caso di incendio ed avranno un diametro interno non minore di quattro centimetri. Quando si sarà fatto uso di una bocca d'incendio,

dovrà l'abbonato fra le 24 ore dichiararlo per iscritto al concessionario, il quale rimetterà i suggelli.

Pei teatri, durante il periodo della loro apertura al pubblico, le bocche d'incendio saranno senza suggello, quando però l'esercente ne garantisca anticipatamente il regolare funzionamento. Sarà sempre vietato in modo assoluto di prelevare da esse qualsiasi quantità d'acqua che non serva allo scopo di estinzione di incendio.

Art. 74.

Prezzi di abbonamento annuo per le bocche da incendio.

Il prezzo di abbonamento per le bocche da incendio richieste dai privati sarà il seguente:

a) Negli edifizi destinati per la massima parte ad abitazioni e provvisti d'acqua a cura del concessionario, nonchè negli ospedali, ospizî, collegi, istituti, caserme e simili, annue lire dieci, (10,00) per ciascuna bocca;

b) Negli edifizi come sopra non provvisti di acqua dal concessionario, annue lire venti (20,00);

c) Negli edifizi non destinati per la massima parte ad abitazioni, negli opifici e nelle officine di ogni sorta e non contenenti depositi di materie di facile combustione, annue lire venticinque (25,00);

d) Per gli edifizi e locali di cui al comma precedente, contenenti materie di facile combustione, annue lire trentacinque (35,00);

e) Per i teatri ed altri edifizi, locali o recinti ad uso di spettacoli, annue lire ottanta (80,00).

Art. 75.

Riscossione dei pagamenti dagli utenti.

In caso di eccedenza di consumo oltre la quantità d'acqua convenuta nel contratto tra il concessionario e l'utente, il prezzo dell'acqua consumata in eccedenza sarà lo stesso di quello stabilito nel contratto, e verrà pagato nei quindici giorni dalla richiesta.

Scaduti i termini pel pagamento delle rate e delle eccedenze, gli utenti incorreranno in una penale del quattro per cento sulle somme non pagate, col diritto per di più al concessionario di sospendere la somministrazione dell'acqua senza intervento del magistrato.

È riservato al concessionario ogni procedimento legale per la riscossione delle somme che possano essergli dovute per ristoro di danni e ricupero delle spese d'impianto.

Saranno a carico degli utenti morosi le spese per la sospensione e rimessa in servizio dell'acqua.

Art. 76.

Interruzioni nel servizio.

L'utente non potrà pretendere alcun indennizzo per le momentanee interruzioni nel servizio, derivanti da forza maggiore, da abbassamenti nella temperatura o dalle necessarie riparazioni alle condutture e ai serbatoi.

Sarà anzi tenuto a dare immediato avviso al concessionario a mezzo del più vicino ufficio o della più vicina stazione di agenti delle interruzioni che potranno verificarsi, per ripararvisi al più presto possibile.

Se l'interruzione, dovuta ad una delle cagioni anzidette, durasse più di due giorni gli dovrà essere rimborsato pel

tempo successivo il prezzo corrispondente alla sola quantità minima di acqua convenuta e non goduta.

Art. 77.

Riparazioni a carico degli utenti.

Saranno a carico dell'utente tutte le spese di riparazione e manutenzione, così delle varie tubolature destinate a portare l'acqua nell' interno delle località ed edifici, come dei meccanismi di distribuzione e misurazione; sarà nondimeno in sua facoltà di concordare speciali patti col concessionario perchè questi assuma il carico dei lavori relativi sia a rimborso di spesa, sia contro un canone fisso da convertirsi per tutta la durata del contratto.

§ IV. — **Rapporti tra il concessionario ed i comuni, frazioni o borgate serviti dall'acquedotto.**

Art. 78.

Assunzione diretta del servizio da parte dei comuni.

I comuni autorizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 26 giugno 1902, n. 245, ad assumere l'esercizio diretto per la distribuzione dell'acqua ai cittadini dovranno corrispondere, in ragione del consumo effettivo, i prezzi di tariffa stabiliti agli articoli 68 e 69, ridotti del trenta per cento. Il pagamento sarà eseguito in ogni mese, col diritto nel concessionario di rescindere la convenzione senza bisogno di intervento del magistrato, nel caso di ritardo nel pagamento per due mesi.

I detti comuni potranno inoltre stabilire il pagamento di un annuo canone da determinarsi secondo il presunto con-

sumo in ragione della popolazione, in base ai prezzi della tariffa generale, ridotti del quaranta per cento.

Per la determinazione del canone, nel caso di dissenso fra comune e concessionario, deciderà con provvedimento definitivo il Ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.

Contro questo provvedimento è ammesso soltanto il ricorso alla IV sezione del consiglio di Stato, la quale pronunzia anche nel merito.

Le convenzioni relative al canone avranno efficacia per un decennio e potranno rinnovarsi. Parimenti le dette decisioni ministeriali avranno efficacia per lo stesso periodo decennale.

Art. 79.

Obblighi dei comuni nel caso dell'assunzione diretta del servizio.

Nel caso previsto dal precedente articolo, il comune distribuirà l'acqua nel perimetro del suo territorio nel modo che reputerà più opportuno, senza poter tuttavia imporre prezzi superiori a quelli della tariffa indicata nell'art. 68.

Il concessionario dovrà consegnare in buono stato tutte le opere eseguite per la rete stradale di distribuzione e per la diramazione in servizio del comune; al termine della convenzione avrà diritto di avere la riconsegna nello stesso stato.

Per tutta la durata della convenzione le spese relative alla manutenzione delle dette opere, e le spese di esercizio, di amministrazione e di riscossione saranno a totale carico del comune; ed il consorzio eserciterà su di esso le attribuzioni di vigilanza e di controllo spettantigli nei rapporti del concessionario.

Per qualsiasi controversia fra comune, concessionario e e consorzio, dipendente dall'assunzione diretta del servizio dell'acqua da parte del comune, si procederà nel modo indicato nell'art. 8 della legge.

Art. 80.

Presa d'acqua distinta per gli usi pubblici.

Per l'acqua delle fontanine gratuite pel pubblico, per quella destinata ad usi igienici d' interesse generale, o di servizi dell'amministrazione comunale, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese in ciascun comune, salvo quelli pei quali il consorzio lo giudichi non necessario, una distinta presa d'acqua, sufficiente al bisogno, nella quantità che sarà determinata di decennio in decennio d'accordo col comune e col consorzio, e in mancanza con provvedimento del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 81.

Bocche d' incendio per usi pubblici.

Il concessionario sarà obbligato a fornire gratuitamente l'acqua per le bocche da incendio impiantate in servizio pubblico dei comuni entro gli abitati.

Art. 82.

Misurazione dell'acqua concessa per usi pubblici.

L'acqua concessa ai comuni, frazioni o borgate, per usi pubblici, qualora d'accordo fra concessionario e consorzio non sarà stabilito altro sistema, verrà misurata con due contatori di diametro proporzionato al consumo, accoppiati ad un rubinetto idrometrico, applicati in vicinanza della

presa, anche allo scopo di poter limitare, volendolo il consorzio ed il concessionario, il consumo ai soli metri cubi concessi, per ogni 24 ore, al comune, frazione o borgata, secondo il quantitativo fissato dall'art. 15 del presente regolamento.

I contatori faranno fede della quantità effettivamente derivata e consumata dal comune per ogni trimestre. Questa sarà pagata secondo la quantità da essi contatori indicata e secondo i prezzi fissati dal capitolato di concessione, anche se fosse stata in qualunque modo dispersa dalle condutture per rottura di tubi od altro.

Art. 83.

Fontanine negli abitati.

A mente dell'art. 7 della legge entro l'abitato dei comuni, e nelle località e secondo i tipi che verranno stabiliti dagli ufficiali tecnici del consorzio, il concessionario sarà tenuto a collocare apposite fontanine pubbliche, in ragione di una per ogni 5000 abitanti nei grossi centri che contano più di 25 mila anime; una per ogni 3000 nei comuni di popolazione compresa tra 10 e 25 mila anime, ed in fine una per ogni 2000 abitanti o meno nei centri minori.

Per l'impianto di dette fontanine si terrà conto, per quanto possibile, dei desiderii del comune interessato Esse saranno a bocca tassata, mediante apposito rubinetto idrometrico, per quel quantitativo che verrà fissato d'accordo tra l'amministrazione comunale ed il concessionario, ed ammesso dalla rappresentanza del consorzio, la quale potrà modificarlo tenuto conto degli effettivi bisogni della popolazione.

Art. 84.

Pagamento dell'acqua consumata per usi pubblici.

Il concessionario presenterà al comune alla fine di ogni trimestre una nota pel pagamento dell'acqua consumata.

La nota dovrà venir pagata al concessionario entro trenta giorni dalla data della sua presentazione; in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto il comune sarà tenuto ad una penale del quattro per cento sulle somme dovute. Il comune, a maggior garanzia dell'esatto pagamento dell'acqua consumata, delegherà a favore del concessionario una parte delle proprie entrate per tutta la durata della concessione.

Art. 85.

Interruzione nel servizio delle fontanine.

Qualora per forza maggiore preveduta o impreveduta, prevedibile o imprevedibile, o per temporanea interruzione dipendente da necessità di servizio, dovesse verificarsi completa o parziale deficienza d'acqua, non avrà il comune diritto ad indennizzo. Però qualora la sospensione duri più di due giorni, il comune non pagherà il prezzo corrispondente al tempo della sospensione.

Capo VI.

Provvedimenti contro il concessionario.

Art. 86.

Provvedimenti contro il concessionario.

Contro il concessionario potranno essere presi i seguenti provvedimenti:

1° Applicazione di multe per fatti relativi alla costruzione, ai sensi del capitolato, e per fatti relativi alla ma-

nutenzione ed esercizio nei casi contemplati nei precedenti articoli, e in tutti gli altri che saranno indicati nelle norme da approvarsi a tenore del successivo art. 111;

2° Esecuzione di ufficio;

3° Nomina di un sorvegliante o commissario governativo a spese del concessionario;

4° Dichiarazione di decadenza.

Art. 87.
Multe.

Le multe per fatti relativi alla manutenzione ed esercizio non saranno inferiori a lire cinquecento, nè superiori a lire duemila salvo i casi speciali considerati nell'art. 41.

La multa potrà essere applicata fino a lire cinquecento con decreto del presidente del consorzio; oltre detto limite con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Le multe andranno a beneficio del consorzio.

Art. 88.
Esecuzione d'ufficio.

L'esecuzione d'ufficio avrà luogo durante la costruzione nei casi contemplati dal capitolato, e potrà aver luogo durante l'esercizio sempre quando il concessionario, dopo esser stato messo in mora, con assegnazione di un congruo termine, non esegua i lavori e non prenda i provvedimenti, a cui è obbligato in forza del presente regolamento e del capitolato.

L'esecuzione d'ufficio sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione, contro il cui provvedimento il concessionario potrà ricorrere al ministro dei lavori pubblici.

Per imprescindibili motivi di urgenza potrà procedersi anche senza preventiva diffida, o in pendenza della decisione ministeriale.

Art. 89.

Commissario governativo.

La nomina del sorvegliante o commissario governativo avrà luogo, quando, non ostante ripetuti avvertimenti e diffide, l'esercizio continui o procedere in tutto o in parte irregolarmente.

La nomina sarà fatta dal ministro dei lavori pubblici di propria iniziativa o in seguito a proposta del consiglio di amministrazione.

La missione del sorvegliante o commissario non potrà durare oltre sei mesi, salvo il caso in cui siasi già pronunziata la decadenza del concessionario.

Il sorvegliante vigilerà l'andamento del servizio, e darà al concessionario ed ai suoi dipendenti tutte le necessarie disposizioni: in caso di inosservanza provvederà direttamente.

Art. 90.

Spese per l'esecuzione d'ufficio e pel commissario.

Le spese per l'esecuzione di ufficio e per la missione del sorvegliante o commissario saramno liquidate dal consiglio di amministrazione salvo ricorso al ministro dei lavori pubblici.

Art. 91.

Decadenza dalla concessione.

Potrà dichiararsi la decadenza del concessionario ad iniziativa del consorzio o di ufficio mediante decreto reale, udito il parere del consiglio di Stato;

1° quando si verifichino gravi irregolarità nella costruzione dell'opera, e ritardi nello sviluppo del lavoro da renderne impossibile il compimento nel termine assegnato;

2° quando l'opera non sia effettivamente compiuta entro l'anno successivo al termine prefisso dal capitolato;

3° quando si verifichino gravi e ripetute irregolarità ed inadempimenti nell'esercizio che compromettano importanti interessi pubblici e privati, ed il concessionario ripetutamente diffidato non vi abbia posto riparo;

4° quando sia trascurata la manutenzione dell'opera e non vengano eseguite a tempo debito le occorrenti riparazioni ordinarie e straordinarie, dando luogo a ripetute esecuzioni di ufficio;

5° quando sia provata la mala fede del concessionario nell'esibizione delle contabilità e dei relativi documenti, pel controllo da parte del consorzio agli effetti del precedente art. 59; e quando concorrano le circostanze in detto articolo specificate;

6° quando non venga dal concessionario reintegrata la cauzione in seguito a ritenute per multe, esecuzione di ufficio, o missione del sorvegliante o commissario, l'ammontare complessivo delle quali superi la metà della cauzione stessa;

7° quando la concessione sia ceduta ad altra ditta, senza il consenso del consorzio;

8° infine quando la ditta o società concessionaria per una causa qualunque sia venuta a cessare o sia diventata legalmente incapace e non sia stata convenientemente surrogata, con legale consenso del consorzio, da altra ditta o società da essa avente causa.

Nel solo caso della dichiarazione di decadenza compete al concessionario l'azione giudiziaria.

Art. 92.

Rescissione del contratto.

A) *Rescissione del contratto durante il corso dei lavori di costruzione dell'acquedotto.*

Nel caso di rescissione del contratto durante il corso dei lavori di costruzione dell'acquedotto, il valore delle opere già eseguite e delle proprietà acquistate sarà determinato da periti scelti d'accordo in base ai prezzi unitari di cui all'art. 81 del capitolato speciale.

Pei materiali in provvista si terrà conto soltanto della pietra da taglio, dei mattoni, dei tubi e del ferro, per le sole quantità che si potranno utilizzare e che non siano soggette a deperimento.

In mancanza, ovvero in caso di disaccordo dei periti, il valore delle opere, proprietà e provviste sarà determinato da un collegio di cinque arbitri, dei quali:

due saranno scelti dal presidente del consiglio di Stato fra i consiglieri di Stato;

due dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici fra gl'ispettori del genio civile componenti il consiglio;

uno dal presidente della corte di appello di Roma fra i consiglieri della detta corte di appello.

Il più anziano fra i due consiglieri di Stato sarà presidente del collegio arbitrale.

Gli arbitri così nominati continueranno nelle loro funzioni quand'anche uno di essi cessi di avere l'ufficio che occupava nel momento della nomina.

Venendo a mancare per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale alcuno degli arbitri, sarà sostituito,

dal presidente del collegio cui egli appartiene, con altro membro componente il collegio stesso.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto. La sentenza arbitrale non sarà soggetta nè ad appello, nè a cassazione, ai quali rimedi s'intende che le parti espressamente rinunziano.

Liquidato l'avere del concessionario decaduto, esso formerà credito del concessionario stesso verso chi potrà a lui subentrare, salvo sul medesimo le ragioni privilegiate del consorzio per tutti i danni, interessi e spese cui sia andato soggetto per la eseguita rescissione.

B) *Rescissione del contratto durante il periodo di esercizio dell'acquedotto.*

Nel caso di rescissione del contratto durante il periodo di esercizio dell'acquedotto, il concessionario decaduto incorrerà *ipso facto* nella perdita della cauzione residuale di un milione di cui al terzo comma dell'art. 29 del presente regolamento.

Se all'epoca della rescissione non siano ancora state pagate tutte le annualità di contributo consorziale, il pagamento di queste verrà sospeso e su di esse, come su di ogni altro credito od attivo del concessionario avente attinenza con l'acquedotto, il consorzio si rivarrà dei danni, interessi e spese subite per effetto della rescissione, oltre il diritto come per legge su tutti i beni di esso concessionario.

Se invece le annualità siano tutte state pagate, il consorzio avrà azione privilegiata di rivalsa sul valore delle opere eseguite, delle provviste fatte e delle proprietà acquistate dal concessionario e sugli altri crediti ed attività di lui come al capoverso precedente.

Alla valutazione dei crediti del concessionario decaduto

si procederà colle stesse norme stabilite nel paragrafo *A* del presente articolo.

In ogni caso l'importo di essi non potrà mai eccedere la somma di lire 135,000,000, aumentata delle spese, di che al secondo capoverso dell'art. 64. Tale somma verrà poi diminuita di un novantesimo per ogni anno di esercizio già scaduto, e di una corrispondente quota per frazione di anno.

Il consorzio provvederà a nuovo appalto dell'esercizio e l'avere liquidato del cessato concessionario formerà credito di lui verso chi sarà subentrato nella concessione, salve sempre le ragioni privilegiate del consorzio.

Art. 93.

Appalto in danno.

Pronunziata la rescissione del contratto, e disposto l'appalto in danno sia della costruzione ed esercizio dell'acquedotto, sia del solo esercizio di esso, se l'appalto andasse deserto in quattro incanti, da esperimentarsi con l'intervallo di tre mesi fra i due primi e i due ultimi, e col ribasso di un sesto sul secondo esperimento, il concessionario s'intenderà decaduto da qualsiasi pretesa sulle opere esistenti, sulle provviste fatte e sulle proprietà acquistate, che passeranno nell'esclusivo dominio del consorzio, compresa la cauzione.

Capo VII.

Riscatto e devoluzione.

Art. 94.

Riscatto.

Ai sensi e nei modi dell'art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, il consorzio potrà avocare a sè la conces-

sione dell'esercizio dell'acquedotto con obbligo di preavviso di due anni.

Le condizioni del riscatto saranno quelle indicate dalla detta legge, che debbonsi intendere accettate anche come patto contrattuale.

Art. 95.

Devoluzione.

Spirato il termine della concessione, il consorzio diventerà proprietario assoluto delle acque e di tutte le opere ed impianti relativi all'acquedotto, senza essere tenuto ad alcuna indennità e senza dovere riconoscere qualunque passività, che nei rapporti con esso consorzio si avrà come inefficace.

Per contrario tutti i diritti di proprietà o di altra natura acquistati dal concessionario lungo la intera condottura, le diramazioni e le opere accessorie in servizio della concessione si trasmetteranno anche senza compenso alcuno al consorzio.

Saranno compresi nella devoluzione tutti gli stabilimenti idraulici che il concessionario avesse costruiti per utilizzare le cadute di acque lungo il canale principale e le diramazioni e le altre che fossero impiantate altrove in servizio dello stesso acquedotto per condotte ascendenti e per altri usi.

Tutti gli altri stabilimenti ed opere di proprietà del concessionario non relativi all'acquedotto potranno essere acquisiti dal consorzio al prezzo di stima che verrà stabilito di accordo e in mancanza determinato dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 97.

I materiali che il concessionario abbia in deposito nei

suoi magazzini e cantieri, e che possano tornare utili per la manutenzione e per l'esercizio dell'acquedotto, ed in quantità non maggiore di quelli che presumibilmente possano occorrere in un biennio saranno acquistati dal consorzio a prezzi da stabilirsi come all'alinea precedente.

Art. 96.

Verifica e riconsegna delle opere.

Il concessionario dovrà porre il consorzio in grado di poter proseguire l'esercizio dell'acquedotto con perfetta conoscenza delle circostanze e fatti verificatisi ed in conseguenza dovrà con la consegna delle opere fare pure regolare consegna dell' archivio e di tutti i documenti relativi alla gestione da esso tenuta.

Le opere tutte dovranno consegnarsi in perfetto stato di manutenzione ed i meccanismi dovranno funzionare regolarmente. Le tubolature metalliche dovranno essere in buono stato, in modo da resistere senza deformazioni o danni di sorta ad una pressione doppia di quella idrostatica a cui possono andare soggette, e non dovranno avere nell'interno incrostazioni che superino il decimo del loro diametro interno.

A tale oggetto prima della scadenza della concessione o dell'epoca fissata pel riscatto, il consorzio farà eseguire una esatta e regolare verifica per accertare lo stato di conservazione di tutte le opere con gli accessori, procedendo alle necessarie prove per le tubolature, e il concessionario avrà l'obbligo di fornire a sue spese quanto sarà necessario per tali prove e verifiche e quindi restaurare o rinnovare nel termine che sarà prescritto dallo stesso consorzio qualunque parte rinvenuta in cattivo stato.

In caso di rifiuto o di inadempienza il concessionario sarà tenuto verso il consorzio al rifacimento dei danni e al pagamento della somma occorrente per le riparazioni non eseguite: il consorzio potrà esercitare il suo diritto anche mediante trattenuta sulla cauzione e su di ogni altro avere del concessionario.

Art. 97.

Risoluzione delle vertenze mediante arbitri.

Le vertenze tutte relative alla devoluzione ed al riscatto saranno risolute da un collegio arbitrale, nominato con le norme indicate dall'art. 92 del presente regolamento.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e contro le loro determinazioni non saranno ammessi gravami ordinari o straordinari.

Capo VIII.

Polizia dell'acquedotto.

Art. 98.

Divieto di accesso nella zona dell'acquedotto e sue dipendenze.

È vietato a chiunque d'introdursi, circolare e fermarsi nelle zone e sulle opere dell'acquedotto e sue dipendenze, nonchè di condurvi a pascolare bestiame di qualunque sorta o deporvi immondezze e qualsivoglia altro rifiuto o detrito.

Il solo personale governativo e del consorzio e quello del concessionario addetti al servizio potranno accedere all'acquedotto ed alle sue dipendenze.

Art. 99.

Atti vietati.

È vietato in modo assoluto, ed a chiunque:

a) di eseguire opere o fatti in prossimità del canale principale e sue diramazioni, capaci di arrestare il libero deflusso delle acque superficiali, producendo ristagno; o capaci di determinare franamenti di terreno.

b) di alterare in qualunque modo la forma e la consistenza delle zone e degli argini dell'acquedotto e farvi piantagioni sul piano e sulle scarpe;

c) di far piantagioni di alberi, smovimenti superficiali del terreno, depositi di materiali od altro a distanza minore di tre metri dal più vicino confine di proprietà dell'acquedotto;

d) di piantare siepi vive o morte e pali a distanza minore di un metro dal detto confine;

e) di far scavi, eseguire fabbriche di qualunque materiale a distanza minore di dieci metri da detto confine, salvo quanto è disposto nel successivo comma *g*) per gli edifici contenenti materie luride;

f) di far depositi di letame, concimi, calci, rifiuti, immondizie a distanza minore di metri sessanta dall'asse dell'acquedotto o tubolature libere di diramazioni secondarie, e di metri venti se trattasi di tubolature metalliche;

g) di impiantare stalle, porcili, letamai e altri fabbricati contenenti materie luride a distanze minori di quelle indicate al precedente comma *f*;

h) di usare delle fontanine pubbliche o di altra parte dell'opera, in modo da guastarne il funzionamento o causare inquinamento dell'acqua.

Art. 100.

Atti pei quali occorre speciale licenza.

È vietato a chiunque, senza permesso o licenza del concessionario e del consorzio:

a) praticare rilevati di salita e discesa dal corpo della zona e dagli argini dell'acquedotto, e costruire accessi in genere nel recinto dell'acquedotto stesso;

b) compiere entro la zona ed il recinto predetti, e loro attinenze, qualunque fatto, atto od opera non compresi nei precedenti articoli 98 e 99.

Art. 101.

Domande di licenza.

Per ottenere i permessi o licenze di cui al precedente articolo i richiedenti dovranno, ottenuto l'assenso del concessionario, presentare apposita domanda, diretta al consorzio, corredata dei disegni necessari e colla dichiarazione di essere pronti a depositare la somma occorrente per l'eventuale accesso sopra luogo e per l' istruttoria.

Art. 102.

Concessione delle licenze.

Ricevute le domande di cui sopra, il consorzio ne farà eseguire l' istruttoria dal proprio ufficio tednico, e, occorrendo, farà procedere anche alla pubblicazione durante quindici giorni delle domande e dei piani presso gli uffici comunali, qualora possano essere implicati interessi di terzi.

I permessi o le licenze dovranno contenere le condizioni e le norme alle quali saranno assoggettati, e il prezzo della concessione, o il canone annuo, come si pratica per le con-

cessioni governative prevedute dalla legge sulle opere pubbliche, e saranno subordinati all'obbligo di rispondere per tutti i danni derivanti dalle opere permesse, e colla piena facoltà di revoca e modificazione da parte dell' autorità concedente.

Il prodotto dei prezzi o canoni suddetti formerà parte degli introiti indiretti dell'esercizio.

Art. 103.

Contravvenzioni.

Per le contravvenzioni alle norme contenute nel presente capo si procederà nei modi e forme stabilite agli articoli 378 e 379 della legge sui lavori pubblici.

I contravventori saranno puniti con pene di polizia e con multe che potranno estendersi a lire 300, salvo quanto sia in più stabilito dalle leggi generali e speciali.

Capo IX.

Tutela della silvicoltura nel bacino del Sele.

Art. 104.

Piani di coltura e di conservazione dei boschi.

Nei boschi e terreni compresi entro il perimetro del bacino idrologico delle sorgenti del Sele, giusta l'art. 15 della legge 26 giugno 1902, le operazioni di coltura boschiva, i tagli e le utilizzazioni, come ogni altra operazione forestale e l'esercizio del pascolo dovranno eseguirsi in conformità dei piani di coltura, di governo e di conservazione preparati dall'amministrazione forestale, ed approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il con-

siglio forestale, e di concerto col Ministero dei lavori pubblici.

Art. 105.

Osservanza dei detti piani da parte dei proprietari.

I proprietari dei boschi e terreni, di cui nell'articolo precedente, dovranno uniformarsi ai detti piani di cultura e di conservazione, obbligandovisi con regolari atti di sottomissione, da stipularsi presso la prefettura, e che dovranno essere approvati e resi esecutivi dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 106.

Norme pel servizio forestale.

A cura dei due Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura saranno stabilite, per uso degli agenti incaricati del servizio forestale nel bacino idrologico delle sorgenti del Sele, apposite norme per la formazione ed attuazione dei piani di coltura, di governo e di conservazione di cui al precedente art. 104. Tali norme dovranno essere incluse nei progetti di rimboscamento o rinsodamento, secondo che sia richiesto dalla speciale condizione e dalla destinazione dei terreni a cui i progetti si riferiscono.

Art. 107.

Norme pel pascolo.

Per assicurare la conservazione dei boschi, ciascun piano di coltura disciplinerà strettamente l'esercizio del pascolo. Questo dovrà essere rigorosamente vietato, per qualsiasi specie di animali, durante tutto il tempo necessario a che il giovane bosco abbia raggiunto età ed altezza tali da sfuggire ad ogni pericolo di danni.

Cessata la necessità del divieto, sarà permesso gradualmente prima il pascolo delle pecore, poscia quello delle bestie vaccine e cavalline; rimanendo sempre escluso, in via assoluta, il pascolo delle capre.

Art. 108.

Contravvenzioni.

Le infrazioni alle norme stabilite dal piano di coltura, governo e conservazione saranno considerate come trasgressioni alle prescrizioni di massima per il taglio e la coltura dei boschi, vigenti nelle provincie nel cui territorio si trovano i terreni compresi nel perimetro del bacino del Sele; e daranno luogo all'applicazione delle pene comminate dalla vigente legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917.

Art. 109.

Agenti per la vigilanza.

Il servizio di vigilanza necessario pel rispetto e l'adempimento delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 26 giugno 1902, n. 245, e nel presente capo del regolamento esecutivo, sarà affidato ad agenti giurati alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, e di cui il numero, le attribuzioni, il modo di nomina, e l'annua retribuzione, saranno stabiliti con decreto reale, promosso di accordo col Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 110.

Variazioni alle norme approvate.

In quanto concerne il servizio di silvicoltura nel bacino del Sele, qualsiasi variante alle norme già approvate dovrà ottenere il consenso del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Disposizioni generali.

Art. 111.

Tutto quanto riguarda il servizio ordinario di distribuzione d'acqua ai comuni, alle pubbliche amministrazioni ed ai privati e le modalità minori dell'esercizio, sarà regolato da speciali norme che, sentito il concessionario un anno prima dell'apertura all'esercizio, saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici.

Rimane per di più salva al Governo la facoltà di dare le ulteriori disposizioni che possano occorrere per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto, mediante decreto reale, udito il Consiglio di Stato, nei limiti della legge e del contratto.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
N. BALENZANO.

ATTI MINISTERIALI

INTERNO

Roma, 16 *agosto* 1903.

Circolare della Direzione della sanità pubblica.

Disinfezione negli alberghi, nelle pensioni ecc., art. 139 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901.

La legge sanitaria del 22 dicembre 1888 investe il ministro dell'interno della facoltà di fare ordinanze speciali per la visita e disinfezione delle case quando si sviluppi una malattia infettiva.

Ma non è d'uopo attendere che si verifichi tale estremo, perchè la pubblica autorità provveda a quella efficace misura che la scienza e l'esperienza hanno riconosciuta di sovrana efficacia, la disinfezione cioè degli ambienti abitati, e degli oggetti pertinenti alle persone, la qual cosa costituisce la migliore e più valida profilassi per le malattie infettive.

In omaggio a tale principio, trovasi inserita nell'art. 139 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, la disposizione che è in facoltà dei comuni di introdurre nei loro regolamenti di igiene il precetto che gli alberghi, le locande, e le pensioni, periodicamente, almeno una volta all'anno sieno assoggettati a generale ripulitura, preceduta, occorrendo, da disinfezione.

Aggiunge l'articolo che sono obbligatorie la generale disinfezione e ripulitura, almeno una volta l'anno, per gli ospedali, opifici ed istituti in genere di cura o di ricovero pubblici e privati.

Non occorre spendere molte parole per rilevare tutta la importanza delle esposte disposizioni; esse sono congiunte con le necessità più elementari della convivenza sociale, ed in tale argomento le ragioni dell'igiene si collegano strettamente con quelle della civile educazione e del benessere delle popolazioni.

È certo facile ai signori prefetti assicurarsi, come con la presente il Ministero loro commette, della osservanza della norma segnata per quanto riguarda gli istituti pubblici di cui è parola nell'alinea del citato articolo: a mezzo delle rispettive amministrazioni Essi vorranno fare osservare il precetto regolamentare, provvedendo, ove occorra, con opportune visite del medico provinciale per il debito controllo. Analogamente provvederanno per gli istituti privati, che sono sempre sotto la sorveglianza delle autorità sanitarie. Per la ripulitura e disinfezione degli alberghi, locande, pensioni, è d'uopo che siano tenute in conto le speciali condizioni locali che possono consigliare, ove non sia stata fatta, la formale inserzione nei regolamenti d'igiene della disposizione del regolamento. Gioverà quindi che ciò si faccia nei centri nei quali è diffuso e vivo il movimento dei viaggiatori, in quelli che per ragioni climatiche accolgono a preferenza persone cagionevoli in salute Con ciò, peraltro, non vengono dispensate da ogni sorveglianza quelle minori località che possono, non meno delle più grandi, costituire fomiti di malattie. e che sarà opportuno siano vigilate dagli uffici sanitarii locali.

Gli alberghi, le locande, ecc., sono sottoposti, come è noto, a determinati vincoli che la legge di P. S. specificatamente enumera, e similmente, ad analogo vincolo, sebbene minore, è sottoposta l'industria degli affittacamere, gli alloggi ammobiliati ed in genere di chi dà alloggio per mercede. Ora è d'uopo che i ragguardevoli interessi della pubblica salute, che si riflettono in tale forma di attività umana, siano tenuti in ispecial modo presenti, e le autorità governative, cui spetta concedere le licenze, o ricevere le dichiarazioni dei due generi d'industria, vorranno vegliare all'osservanza dei detti regolamenti e a mezzo delle autorità locali, o anche direttamente, rendere bene intesi gli esercenti degli obblighi loro spettanti, ed eccitarne la rigorosa esecuzione, facendo loro ben notare che l'autorità è nello stretto dovere di garen-

tire tale adempimento che potrà riflettersi nello esercizio della facoltà di concedere, o rinnovare le licenze stesse.

Questo Ministero gradirà di conoscere le disposizioni che i signori prefetti, corrispondentemente alle condizioni locali dei comuni della loro provincia, avranno emanato, secondo le norme esposte, ed i risultati che si saranno conseguiti, pregando di voler rassegnare tale rapporto informativo non oltre il 1° novembre p. v.

Il ministro: G. ZANARDELLI.

MASSIME DI GIURISPRUDENZA

Tassa di successione — Istituzione condizionata — Avvertimento — Legge e tariffa da applicarsi — Condizione — Natura — Tassa pagata — Duplicazione — Deduzione dei legati — Apprezzamento.

(Articoli 13, 51, 159, T. U. Reg.).

Per la liquidazione della tassa di successione dovuta per effetto di avveramento di condizione sospensiva è applicabile la legge vigente al momento dello avveramento e non quella che vigeva all'apertura della successione.

È condizione sospensiva e non risolutiva quella apposta ad istituzione di erede: « se fosse durata fino all'età in cui la legge faculta i minorenni a far testamento ».

Non è da confondersi la tassa dovuta per l'avveramento della condizione sospensiva con quella pagata dall'altro erede.

È semplice apprezzamento insindacabile quello della corte di merito di avere ritenuto che, come per disposizione del testamento dovevasi dividere per metà il numerario fra l'erede ed un legatario, così per metà dovevansi pagare i legati imposti su quel numerario, e perciò doversi dedurre pure nella stessa proporzione i legati a carico dell'erede e del legatario gravati.

(Cass. Roma, 3 luglio 1903 - Finanze c. Tedeschi - Caselli, pres. - Pandolfini, est.).

Testamento olografo — Memoria — Valore.

(Art. 775 cod. civ.).

Non ha valore di testamento olografo una carta contenente disposizioni di ultima volontà intitolata *memoria*, se per la coltura del disponente, per la forma sommaria delle disposizioni stesse e pel contegno dell'erede nominato si è indotti a credere trattarsi di semplici appunti per la preparazione futura del vero testamento.

(App. Casale, 19 maggio 1903 - Quirico c. Bosso - dalla *Giur. tor.*, 1903, 856).

Roma, 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI

Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

Sommario

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. **290**, 11 giugno 1903, **inserto nella Gazzetta uff.** il 18 stesso mese.

Elenchi definitivi delle quote di concorso concesse ai comuni per l'abolizione del dazio sui farinacei.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Visti gli articoli, 2 lettera *a*, 3, 4, 5, 6, 20 e 28 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*;

Veduto l'art. 8 del regolamento 9 marzo detto anno, num. 90;

Veduta la relazione della commissione centrale, nominata con Nostro decreto del 10 aprile 1902, n. 134;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati gli annessi elenchi, visti, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, delle quote di concorso a carico dello Stato, concesse ai comuni indicati negli elenchi medesimi per l'abolizione totale o parziale del dazio sui farinacei.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1903.

Elenco definitivo supplementare delle quote di concorso concesse ai sottoindica

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Classe	QUOTA DI CONCORSO
Ancona	1	Senigallia (parte aperta) . . .	4ª	3,672.62
Bari	2	Altamura.	3ª	25,732.88
Firenze	3	Prato in Toscana	3ª	1,792.50
Lucca.	4	Viareggio (parte aperta) . . .	3ª	204.78
Messina.	5	Taormina (id.)	4ª	179.27
Napoli	6	Frattamaggiore	3ª	15,471.64
Palermo.	7	Santa Flavia	4ª	16,288. —
Perugia.	8	Terni	3ª	13,591.53
Roma.	9	Corneto Tarquinia (parte aperta)	4ª	813.89
Siracusa.	10	Avola	3ª	9,106.58
		Totale. . .		86,853.69

RIEPILOGO

Totale come al presente elenco.	86,853.69
Totale, come all'elenco principale.	630,006.01
TOTALE complessivo.	716,859.70

comuni per l'abolizione totale o parziale del dazio di consumo sui farinacei.

DECORRENZA		PER L'ESERCIZIO 1902-1903	
dal giorno	al giorno	Rate per ciascun comune	TOTALE
1 gennaio 1903	30 giugno 1903	1,836.31	1,836.31
1 luglio 1902	Id.	25,732.88	25,732.88
15 settembre 1902	Id.	1,423.98	1,423.98
1 gennaio 1903	Id.	102.39	102.39
Id.	Id.	89.63	89.63
Id.	Id.	7,735.82	7,735.82
Id.	Id.	8,144. —	8 144. —
24 aprile 1903	Id.	2,532.11	2,532.11
1 gennaio 1903	Id.	406.94	406.94
Id.	Id.	4,553.29	4,553.29
		Totale	52,557.35
. . . .			52,557.35
. . . .			279,802.86
. . . .			332,360.21

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
CARCANO.

Elenco definitivo delle quote di concorso concesse ai sottoindicati comuni

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Classe	QUOTA DI CONCORSO
Alessandria	1	Casale Monferrato (parte aperta).	3ª	7,000. —
Id.	2	Novi Ligure (id.).	3ª	210. —
Ancona	3	Loreto (id.)	4ª	420. —
Bari	4	Andria	2ª	193,266.51
Id.	5	Barletta (parte aperta)	2ª	199.50
Id.	6	Gioja del Colle.	3ª	21,658. —
Bologna.	7	Imola.	3ª	6,164.62
Cagliari. . . .	8	Iglesias (parte aperta)	4ª	19,759.82
Caserta	9	Caserta (id.).	3ª	7,334.16
Id.	10	Elena.	3ª	26,722.24
Id.	11	Casagiove (parte aperta). . . .	4ª	2,100. —
		Da riportare. . . .		284,584.85

(1) La somma di L. 4,372.71 rappresenta la quota dovuta al comune di Andria dal 1° gennaio al 30 aprile aperto e avendo abolito completamente il dazio sui farinacei, gli spetta la quota di annue lire 193,266.51.

per l'abolizione totale o parziale del dazio di consumo sui farinacei.

DECORRENZA		PER L'ESERCIZIO 1902-903	
dal giorno	al giorno	Rate per ciascun comune	TOTALE
1 gennaio 1903	30 giugno 1903	3,500. —	3,500. —
Id.	Id.	105. —	105. —
Id.	Id.	210. —	210 —
1 maggio 1903	Id.	32,211.08 (1) 4,372.71	36,583.79
1 gennaio 1903	30 giugno 1902	99.75	99.75
Id.	Id.	10,829. —	10,829 —
Id.	Id.	3,082.31	3,082.31
Id.	Id.	9,879.91	9,879.91
Id.	Id.	3,692.08	3,692.08
1 luglio 1902	Id.	26,722.24	26,722.24
1 gennaio 1903	Id.	1,050. —	1,050. —
			95,754.08

1903 per effetto della riduzione graduale delle aliquote Dal 1° maggio 1903 in poi essendo il comune divenuto

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Classe	QUOTA DI CONCORSO
		Riporto . . .		284,884. 85
Caserta	12	Piedimonte d'Alife	4ª	4,742. 55
Catanzaro	13	Cotrone (parte aperta).	4ª	159. 93
Como.	14	Como (id.).	3ª	51,725. 31
Cosenza.	15	Paola (id.).	4ª	1,750. —
Cuneo	16	Brà (id.).	3ª	1 907. 29
Id.	17	Alba (id.)	4ª	2,450. —
Foggia	18	Cerignola (id.)	2ª	2,403. 73
Forlì	19	Forlì	3ª	14,571 83
Genova	20	Camogli (parte aperta)	4ª	110. 67
Id.	21	Sestri Levante (id.).	4ª	3,217. 83
Lecce	22	Brindisi (id.).	3ª	1,360. 52
Id.	23	Francavilla Fontana (id.) . . .	3ª	962. 32
Id	24	Gallipoli (id.)	3ª	542. 57
		Da riportare . . .		370,789. 40

DECORRENZA		PER L'ESERCIZIO 1902-903	
dal giorno	al giorno	Rate per ciascun comune	TOTALE
			95,754,08
1 gennaio 1903	30 giugno 1903	2,371. 27	2,371. 27
Id.	Id.	79. 96	79. 96
Id.	Id.	25,862. 65	25,862. 65
Id.	Id.	875. —	875. —
Id.	Id.	953. 64	953. 64
Id.	Id.	1,225. —	1,225. —
Id.	Id.	1,201. 86	1,201. 86
Id.	Id.	7,235. 91	7,285. 91
Id.	Id.	55 33	55. 33
Id.	Id.	1,608. 91	1,608. 91
Id.	Id.	680. 26	680. 26
Id.	Id.	481. 16	481. 16
Id.	Id.	271. 28	271. 28
			138,706. 31

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Classe	QUOTA DI CONCORSO
		Riporto . . .		370,789 40
Massa e Carrara. .	25	Massa (parte aperta)	4ª	8,400 —
Napoli	26	Arzano	4ª	13,413. 07
Id.	27	Calvizzano.	4ª	4.084. 09
Id.	28	Cardito	4ª	18,476. 61
Id.	29	Grumo Nevano.	4ª	23,386. 43
Palermo.	30	Misilmeri	3ª	30,826. 20
Id.	31	Monreale	3ª	66,780. 68
Id.	32	Ficarazzi	4ª	4,801. 10
Id.	33	Terrasini	4ª	26,077. 26
Pavia	34	Mortara (parte aperta)	4ª	494. 20
Perugia.	35	Foligno.	3ª	10,139. 07
		Da riportare . . .		577,668. 11

(1) La somma di lire 8,890.38 rappresenta la quota dovuta al comune di Monreale dal 1° luglio al 31 dic
ed avendo abolito completamente il dazio sul farina ei gli spetta la quota di annue lire 60,780 68.

DECORRENZA		PER L'ESERCIZIO 1902-903	
dal giorno	al giorno	Rate per ciascun comune	TOTALE
			138,706. 31
1 gennaio 1903	30 giugno 1903	4,200. —	4,200. —
1 maggio 1903	Id.	2,235. 51	2 235. 51
1 gennaio 1903	Id.	2,042. 04	2,042. 04
Id.	Id.	9,238. 30	9,238 30
Id.	Id.	11.693. 21	11,693 21
Id.	Id.	15.413. 10	15,413. 10
id.	Id.	33,390. 34 (1) 8,890. 38	42,280. 72
1 luglio 1902	id.	4,801. 10	4,801. 10
1 gennaio 1903	Id.	13,038. 63	13,038. 63
1 gennaio 1903	Id.	247. 10	247. 10
1 luglio 1902	Id.	10,139. 07	10,139 07
			254,035 09

…902, per effetto della riduzione graduale delle aliquote. Dal 1° gennaio 1903 in poi, essendo il comune divenuto aperto

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE		Classe	QUOTA DI CONCORSO
		Riporto . . .			577,668. 11
Ravenna	36	Ravenna (parte aperta)		3ª	14,491. 89
Reggio Emilia . . .	37	Reggio Emilia (id.).		3ª	13,417. 48
Id. . . .	38	Guastalla (id.)		4ª	420. —
Salerno	39	Cava dei Tirreni.		3ª	3,821. 76
Id.	40	Amalfi (parte aperta).		4ª	266. —
Id.	41	Pellezzano		4ª	4,814. 54
Siracusa	42	Augusta . .	(parte chiusa) .	3ª	12,877. 80
			(parte aperta). .		1,206. 24
Teramo.	43	Teramo (parte aperta).		3ª	815. 22
Trapani.	44	Favignana (id.).		4ª	206. 97
		TOTALE			680,006. 01

DECORRENZA		PER L'ESERCIZIO 1902-903	
dal giorno	ai giorno	RATE per ciascun comune	TOTALE
			254,035.09
1 gennaio 1903	30 giugno 1903	7,245.94	7,245.94
Id.	Id.	6, 08.74	6,708.74
Id.	Id.	210.—	210.—
Id.	Id.	1,910.88	1,910.88
Id.	Id.	133.—	133.—
1 febbraio 1903	Id.	2,006.10	2,006.10
1 gennaio 1903	Id.	6,438 90 603.12	7,042.02
Id.	Id.	407.61	407.61
Id.	Id.	103.48	103.48
			279,802.86

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro delle finanze
CARCANO.

R. D. n. **258**, 18 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 9 luglio.

Zone malariche in provincia di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Reggio Calabria ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Reggio Calabria distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1903.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Reggio Calabria con la indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

I. II. — Comune di Condofuri (vi sono due distinte zone malariche).

1. La prima zona comprende la porzione del territorio comunale circoscritta dai seguenti confini:

1° a sud dal tratto di spiaggia Jonica che rimane compreso tra il confine territoriale Condofuri-San Lorenzo formato dal torrente Acrifa e l il confine Condofuri-Bova;

2° ad ovest dal confine territoriale Condofuri-San Lorenzo formato per un primo tratto dal torrente Acrifa e precisamente dalla foce fino all'origine del torrente, e poscia dalla mulattiera che conduce dall'origine del torrente dianzi cennato alla regione Vania e precisamente fino al punto in cui questa mulattiera si congiunge con quella conducente al torrente Pisciato;

3° a nord dalla mulattiera ultima cennata, cioè da quella che si congiunge coll'altra che forma confine tra i territori di Condofuri e San Lorenzo e precisamente dal punto di congiungimento delle due mulattiere fino al punto in cui la seconda raggiunge il torrente Pisciato in prossimità della casa Tropeano, e poscia da una linea che attraversa il letto del fiume Ammendolea nel punto in cui in esso si scarica il torrente Pisciato, linea che congiunge il punto in cui la sponda destra del Pisciato è raggiunta

dalla mulattiera proveniente dalla regione Vania, con l'altro in cui la sponda sinistra del fiume Ammendolea è raggiunta presso il Molino di Ammendolea dalla mulattiera proveniente da Bova superiore ed infine dalla mulattiera che da Bova superiore scende al Molino di Ammendolea per quel tratto che rimane compreso tra la sponda sinistra del fiume Ammendolea ed il punto in cui la mulattiera incontra la linea di confine Condofuri-Bova presso la regione Mancuso;

4° ad est da quella porzione del confine territoriale Condofuri-Bova, che rimane compresa fra il punto in cui detto confine è attraversato dalla mulattiera conducente dal Molino di Ammendolea a Bova superiore e quel punto della spiaggia Jonica dove il confine Condofuri-Bova si termina e dal quale si è partiti nel segnare il confine sud.

2. La seconda zona comprende la porzione del territorio comunale circoscritta dai seguenti confini:

1° ad ovest dalla mulattiera che parte dalla sponda destra del fiume Ammendolea presso la regione Muccari e precisamente in prossimità della casa Pizzi e va a passare per Monte Tirrito ove si divide in due sentieri: uno conducente ai campi per le regioni Carnevale, Mandolazzi e Greci che non si segue: ed un altro conducente alla frazione Gallicianò che invece si segue fino a detta frazione; poscia da una linea che circoscrive l'abitato di Gallicianò dal punto in cui vi giunge il sentiero ultimo descritto fino al punto in cui si incontra l'altro sentiero, che da Gallicianò scende al fiume Ammendolea presso la casa Condera;

2° a nod dal sentiero ultimo cennato e precisamente: dal punto in cui si parte dall'abitato della frazione Gallicianò fino alla sponda destra del fiume Ammendolea dove il sentiero scende presso la casa Condera;

3° ad est da quella porzione di sponda destra del fiume Ammendolea compreso tra il punto in cui vi giunge il sentiero di Gallicianò fino a quello in cui vi giunge la mulattiera scendente dalla regione Muccari in prossimità della casa Pizzi dal qual punto si è partiti nel segnare il confine ovest di questa zona.

III. — Comune di Scido.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale ciscoscritta dai seguenti confini:

1° a sud dalla mulattiera conducente dall'abitato di Delianova a quello di Santa Cristina e precisamente quel tratto della stessa che rimane compreso tra il vallone Pietragrande ed il vallone Cerasia;

2° ad ovest dal confine territoriale Scido–Delianova formato dal vallone Pietragrande per un lungo tratto e precisamente dal punto in cui il vallone dianzi cennato è attraversato dalla mulattiera Delianova-Santa Cristina, fino al punto in cui esso si sbocca nel vallone Serra, e poscia per un altro breve tratto dalla mulattiera che da Scido conduce alla frazione S. Giorgio, e precisamente quella porzione della stessa compresa fra il punto in cui si diparte dal vallone Serra fino al punto in cui raggiunge l'abitato di Santa Georgia;

3° a nord da una linea circoscrivente dal lato settentrionale l'abitato della frazione Santa Georgia e precisamente dal punto in cui vi giunge la mulattiera del vallone Serra, fino al letto del vallone Santa Georgia dove giungono le case più periferiche della frazione;

4° ad est dal letto del vallone Santa Georgia per un primo tratto e da quello del vallone Cerasia, per un secondo tratto e precisamente dal punto in cui le case di

Santa Georgia raggiungono il letto del vallone omonimo, seguendolo fino al punto in cui nel vallone Serra sbocca il vallone Ceresia il quale vien seguito fino al punto in cui è attraversato dalla mulattiera Delianova-Santa Cristina punto di partenza nel segnare il confine nord.

IV. — Comune di Giojosa Jonica.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta dai seguenti confini:

1° a sud-ovest dal confine dei territorî di Giojosa e Siderno formato dal centro del letto del fiume Turbolo e precisamente quel tratto di detto confine che rimane compreso: tra il punto in cui in esso sbocca il vallone di Giojosa e quello in cui vi giunge la mulattiera che dai giardini di Giojosa conduce alla regione Santa Maria;

2° a nord-est dalla mulattiera ultima cennata e precisamente dal punto in cui dessa raggiunge la sponda sinistra del fiume Turbolo fino al punto in cui la mulattiera s'innesta colla rotabile conducente dalla marina di Giojosa a Giojosa superiore;

3° ad est dalla rotabile anzidetta e precisamente dal punto in cui alla stessa s'innesta la mulattiera di Santa Maria fino al punto in cui la rotabile è attraversata dal vallone di Giojosa;

4° a sud-est e sud dal corso del vallone di Giojosa e precisamente dal punto in cui detto vallone attraversa la rotabile che dalla marina di Giojosa conduce a Giojosa superiore, fino al punto in cui esso sbocca nel Turbolo dove si raggiunge il confine sud-ovest di questa zona.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

R. D. n. **296**, 18 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 17 luglio.

Zone malariche in provincia di Trapani.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Trapani ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Trapani distinte come risulta dall'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d' ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della provincia sarà provveduto — per le zone dove ciò occorra a maggiormente precisare la delimitazione — alla compilazione degli elenchi dei possessori dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuari, coll'ausilio degli uffici finanziarî competenti.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1903.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Trapani con la indicazione dei rispettivi confini territoriali

I. — Comune di Castelvetrano.

La zona malarica vi è costituita dall'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali, fatta eccezione di una parte interna esclusa dalla zona la quale è delimitata da una linoa che partendo dalla casa della Tagliata (a due chilometri e mezzo circa a nord di Castelvetrano e un poco a destra sulla Castelvetrano, S. Ninfa) corre per circa 600 metri ad ovest, in direzione della casa Larione per poi volgere a sud correndo in linea retta sino alla casa Stella, la quale trovasi ad un chilometro est da Castelvetrano e precisamente all'estremità di un sentiero che parte dall'estreme case a sud-est di Castelvetrano stesso.

In questo tratto attraversa a kilom. 1 1[2 dalla città le due rotabili che portano una Partanna e l'altra che attraversa la regione Seggio continua quasi nella stessa direzione sino alla casa Sperone (regione Strasatto) a due chilometri circa sulla Castelvetrano–Mare. Quindi attraversando la regione Canalotto va ad unirsi alla trazzera che attraversa la stessa località, la segue per circa 600 metri per poi deviare ad est e percorrendo il sito detto Le Parche di Belledda, va ad unirsi coll'estremità più orientale del confine Campobellese. Da qui volgendo a nord-ovest corre lungo il confine ora detto fino all'incontro di questo con la rotabile

Campobello Castelvetrano; segue questa per una lunghezza di kilom. 2 1[2 e volgendo a nord-est corre fra le due regioni di Fontanelle e Magaggiara fino ad incontrare la Mazzara Castelvetrano a circa kilom. 2 e 750 metri da quest'ultima città.

Dal punto suddetto volgendo a nord-est attraversa la regione Magaggiara e della Pace, nella quale tocca la chiesa omonima, Lippanello, e Giallonga. In questo cammino, interseca alla distanza di kilom. 1 1[2, 1 1[4 a 2 1[2 dalla città i tre sentieri che conducono; il 1° alla regione Lippone, il secondo alla regione della Pace (che a mezzo chilometro della città si biforca conducendo alle regioni Lippone e Mandra Nuova da una parte, ed alla regione Lipponello dall'altra) e il terzo alla regione Giallonga. Dopo quest'ultimo sentiero incomincia a correre parallelamente alla via ferrata lasciandola un chilometro circa a destra seguendo la direzione nord fino al confine Castelvetrano S. Ninfa. Di qui prendendo la direzione orientale segue questo ultimo per tre chilometri e mezzo circa; cioè sino ad incontrare la Castelvetrano-Santa Ninfa con la quale (volgendo a sud) si accompagna per due chilometri; cioè, ancora fintanto che questa forma confine tra questo e il territorio di Partanna. Da quest'ultimo punto si dilunga col sentiero che attraversa la regione Calviano (detto Via Vecchia, a destra della Castelvetrano-Santa Ninfa) sino al punto di partenza.

II. — Comune di Salemi.

La zona malarica vi è costituita dall'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali, fatta eccezione di tre distinte porzioni immuni, escluse dalla zona delimitata come appresso:

Il perimetro del primo tratto immune incomincia dalla cima del monte detto Bocche di Domingo, costeggia il confine di questo territorio con la frazione di Trapani fino alle falde occidentali della Montagna Grande, e precisamente sin dove il detto confine è intersecato dalla mulattiera che viene da Vita; deviando a sud e poi ad est si accompagna con questa per circa tre chilometri, per indi volgere a nord-est e correre parallelamente al Rio Ardigna che si lascia a sud per circa duecentocinquanta metri e sino ad incontrare il confine con quel di Vita che segue fino al punto di partenza.

Il perimetro del secondo tratto immune, incomincia sul detto confine di Vita, e precisamente sul punto più alto della Serra di Mahami, e procedendo verso ovest parallelamente al detto Rio di Ardigna va ad incontrare la suddetta mulattiera da Vita ad una distanza di trecento metri circa ad ovest della Casa del Bosco. Da qui scende a sud per circa duecento metri, e voltando nuovamente ad ovest attraversa le regioni del Bosco, Ardigna, Granci, lasciandosi ad ovest alle distanze di cinquecento o duecentocinquanta metri circa le case Ardigna e Granci. All'altezza di quest'ultima casa volge a sud, lasciandosi trecentocinquanta metri ad ovest la trazzera che venendo dalle falde della Montagna Grande attraversa la regione Masseria Vecchia per andare nella regione Sanagia. Dopo di aver così caminato da nord a sud per circa un chilometro, descrive una curva passante dal sito chiamato Pozzo alle falde meridionali del Monte Castagna. Dal Pozzo in poi procede verso est sino ad incontrare la suddetta trazzera di contrada Sanagia. Da questo punto volta bruscamente in direzione di sud-sud-ovest, in direzione cioè della cima del Monte Pusellese, sino ad incontrare la via che si dilunga sulle falde settentrionali

dello stesso Monte. Indi volge in direzione di ovest correndo parallelamente al Torrente del Gorgo di Termini che si lascia a nord per circa cento a centocinquanta metri sino ad incontrare il confine con la detta frazione di Trapani costituita dalla contrada Demina. Per quattrocento metri circa segue questo confine, finchè voltando ad est, e costeggiando le falde meridionali del Monte Pusellese va ad incontrare lo stradale che arriva nella contrada Pusellese, per poi correre parallelamente (alla distanza circa di centocinquanta metri) alla parte superiore del Fosso Mendola fino all'origine di questo in contrada Ulmi. Quindi voltando a sud est procede sino ad incontrare lo stradale che viene da Marsala a duecento metri est del detto Fosso della Mendola. Da questo punto correndo parallelamente allo stesso Fosso, che si lascia ad ovest per circa cento metri, circoscrive le regioni Petrazzi e Grutti sino ad andare a congiungersi colla trazzera che viene dalle ora dette località e colla quale si accompagna lungo le falde meridionali del Monte delle Rose fino a raggiungere l'abitato di Salemi che circoscrive da sud e da est sino al convento San Domenico. Da quest' ultimo sito va in direzione della sorgiva Canalotto dopo della quale per un chilometro e mezzo corre parallelamente allo stradale Salemi–Vita, che si lascia ad est per circa ottocento metri, per poi all'altezza della regione Felci vòlgere a nord est per andare a congiungersi con la trazzera che costeggia le falde sud–est del Monte Polizo e con la quale si accompagna sino a raggiungere il confine con quel di Vita che segue sino al punto di partenza.

Il perimetro del terzo tratto immune incomincia dal punto in cui il confine del Vitese incontra lo stradale che viene da Vita (nord-est del Monte Settesoldi) e col quale corre sino che lo stesso stradale si trasforma in sentiero alpe–

stre, per poi volgendo ad est costeggiare lo stesso monte sino ad incontrare il confine predetto, la segue sino al punto di partenza.

III. — Comune di Santa Ninfa.

La zona malarica vi è costituita dall'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali, fatta eccezione di un tratto immune esclusa dalla zona stessa. Il cui perimetro incomincia dal punto in cui la trazzera che viene dalla casa della Magione, in quel di Gibellina incontra il confine est; segue poi circa un chilometro la detta trazzera, che indi abbandona per costeggiare la Serra Lunga sino al sito della Salinella nella regione omonima. Da questo punto volge a sud incominciando accompagnarsi colla trazzera che unisce lo stradale Santa Ninfa-Selemi con il Santa Ninfa–Castelvetrano e la segue per tutta la sua lunghezza. Indi incontrato quest'ultimo stradale lo accompagna per circa un chilometro per indi costeggiare l'abitato sino ad andare a congiungersi con lo stradale che da Santa Ninfa porta a Gibellina, e lo segue fino al confine territoriale, col quale incomincia a procedere sino al punto di partenza.

Comprende perciò le contrade Capo d'Acqua, La Mostra, Sepoltura, Biviere, Castellazzo, Molo, Magazzini, La Manta, Fontana di Brandina e Fontana dei Grilli.

IV. — Comune di Campobello di Mazzara.

— L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

V. — Comune di Alcamo.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali, ad eccezione di un tratto immune che va escluso, costituisce zona

malarica. Il perimetro del tratto escluso incomincia ad un chilometro sud della città sullo stradale che conduce in provincia di Palermo, per andare alla casa dei Gesuiti. Da questa casa segue la trazzera costeggiante le falde occidentali del detto monte sino al punto in cui questa si trasforma in sentiero alpestre.

Indi volge ad ovest e dopo quattrocento metri circa volge nuovamente a sud, poi dopo un chilometro circa devia ancora ad ovest per duecento metri circa e poi nuovamente a sud fino al confine della provincia di Palermo che segue fino alla trazzera che attraversa le contrade Cersa, Maruggi, Monticello ed Arancio, sino al punto di partenza. Comprende perciò le contrade Falde Montagna, Mazzone, Cersa, Rocchi Caduti, dette Fastoghera e S. Nicola.

VI. — Comune di Partanna.

— La zona malarica, comprende l'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali ad eccezione di un tratto interno di territorio immune che ne resta escluso. Tale tratto immune comprende l'abitato, la parte occidentale della contrada Donzelle, la contrada Maccagnone, la Montagna del Castellazzo, la parte meridionale della contrada Giglio, e le contrade Cazzola e Trice con la Costa di Bartolotta. I confini ne sono stabiliti come appresso :

Dal punto in cui il sentiero che attraversa la regione Giglio interseca lo stradale Partanna Gibellina, la linea di confine scende a sud accompagnandosi per circa metri ottocento con quest'ultimo stradale che abbandona prendendo la direzione di ponente sino ad incontrare il capo nord della trazzera che da Partanna porta in contrada Gurricelli. Con questa trazzera si accompagna sino all'abitato che co-

steggia dalla parte di ponente e di mezzogiorno seguendo l'andamento della strada maestra sino al punto in cui questa va quasi a tangere la trazzera che da Partanna si dirige ad est. Da questo punto volge a nord-est in direzione della contrada Donzella sino ad andare a intersecare, a chilometri tre circa dal paese, la trazzera che da questo porta in contrada Sciafaglione. Indi procede per altro mezzo chilometro circa nella stessa direzione per poi descrivere una curva circoscrivente la parte superiore dell'avvallamento in cui scorre il Rio Antono per volgere a nord in perfetta direzione del Castellazzo. Giunto alle falde del monte omonimo le gira da sud a est e a nord per scendere nuovamente a sud sino ad incontrare il sentiero che unisce la Partanna Gibellina alla trazzera che da Partanna conduce a Castellazzo (il quale sentiero è quello attraversante la contrada Giglio e di cui si è parlato più avanti). Da questo punto volge ad est e con lo stesso sentiero raggiunge il punto di partenza.

VII. — Comune di Poggioreale.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica, fatta eccezione di due tratti immuni, esclusi dalla zona stessa e delimitati come segue:

Il perimetro del primo tratto incomincia nel confine con quel di Monreale nel punto in cui il confine stesso è intersecato dallo stradale che porta a Poggioreale, si dirige a sud con questo stesso stradale, che segue fino al confine con quel di Gibellina. Per ottocento metri circa segue questo confine per poi deviare verso ovest e seguire per altri ottocento metri circa il suddetto stradale. Da quest'ultimo punto devia a sud per andare ad incontrare il confine con

quel di Salaparuta nel punto in cui si diparte la mulattiera che andando verso est va a passare per le regioni del Paradiso e Sparacio. Segue questa mulattiera sino a duecentocinquanta metri circa dal Belice per indi deviare al nord e costeggiare il Pizzo di Gatto e le Rocche d'Inferno. Dalle Rocche d'Inferno si dirige alla volta di Castellazzo che lascia a trecento metri circa ad ovest e continuando nella stessa direzione va a incontrare, ad una distanza di un chilometro e mezzo circa da Poggioreale, la mulattiera che da questo va alla regione Saccorata. Infine seguendo questa mulattiera arriva al punto di partenza.

Questo primo tratto immune comprende perciò l'abitato e le regioni Saccarata, La Macchia, Pernice e Paradiso.

Il perimetro del secondo tratto immune incomincia dall'estremità nord del burrone di Bonfalcone si dirige al nord e per cinquecento metri circa dal confine orientale circoscrivendo così le alture di Bonfalcone. Indi ancora si dirige a sud alla volta della casa Cantali e della vicina sorgente e poi andando in direzione dei burroni di Pizzo Gallo ne segue l'andamento.

Da questi burroni incomincia a seguire il confine sino al punto di partenza.

VIII. — Comune di Camporeale.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica, fatta eccezione di un piccolo tratto immune escluso dalla zona stessa, che comprende il Monte Ferricini ed è delimitato come segue:

La linea di perimetro incomincia nello stradale di Alcamo nel punto in cui da esso s'innesta la trazzera che viene da

nord-est attraverso le case Marchese, Molaro, Di Giovanni, ecc., ecc., segue questa trazzera sino alla casa Ferrante.

Indi devia a sud con l'altra trazzera che va all'abbeveratoio, e che poi deviando ad ovest va a passare per la casa Biostro, per l'abbeveratoio che trovasi vicino a questa e per la casa di Ferracinotti per andare nel suddetto stradale. In ultimo seguendo questo stradale arriva al punto di partenza.

IX. — Comune di Salaparuta.

L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

X. XI. — Comune di Castellammare del Golfo.

Vi sono due distinte zone malariche:

1° Il perimetro della prima zona malarica incomincia dalla punta Grottazzo nel Golfo e per cinquecento metri circa procedendo ad ovest, va ad incontrare lo stradale passante in quei pressi che segue per quattro chilometri circa, cioè fino al viottolo che va dritto nella contrada Fraggineri. Di lì si dirige alla volta dello stradale che viene da Trapani e col quale si accompagna verso ovest per circa due chilometri, cioè fino al punto in cui si stacca il viottolo che va al Pizzo Mulinazzo. Per un altro chilometro segue questo viottolo, per indi dirigersi alla volta della sorgente che trovasi a nord dello stesso Pizzo Mulinazzo. Dalla sorgente si dirige alla volta del Pizzo Petralia, che costeggia, indi dalla costa del detto Pizzo procede in direzione dei burroni del Piano dei Lepri, che costeggia per indirizzarsi a nord incamminandosi colla trazzera che va a finire nello

stradale della riviera. Da questo punto va alla spiaggia sotto la Tonnara Scopello;

2° Il perimetro della seconda zona malarica incomincia a circa cinquecento metri dal lato est della città; per quattro chilometri si accompagna con lo stradale che conduce a Calatafimi per incominciare a seguire la trazzera che va verso i burroni di M. Inice e con la quale si accompagna per circa due chilometri e mezzo per andare a lambire e girare i detti burroni dell'Inice. Indi volge in direzione di nord-ovest e dopo di essersi così dilungata per altri due chilometri volge a sud-ovest. Procede così per altri due chilometri per indi volgere a sud e andare ad unirsi col fiume Mendola, che è un tributario del fiume Caldo. Il confine est del territorio verso alla foce del S. Bartolomeo costituisce il resto del perimetro di questa seconda zona malarica.

XII, XIII, XIV. — Comune di Gibellina.

Vi sono tre distinte zone malariche.

1° La prima zona abbraccia la porzione del territorio comunale delimitato come appresso:

La linea di perimetro incomincia dal punto in cui lo stradale di Poggio Reale ne interseca il confine e dirigendosi a nord va a seguire i confini con Poggioreale, Monreale, Calatafimi e Salemi sia sulla trazzera che dal confine con quel di S. Ninfa andando verso est porta nella casa della Magione. Da questa casa continua in perfetta direzione orientale sino all'altra casa detta dell'arciprete, che trovasi nella regione Quartara. Dalla casa dell'arciprete segue la trazzera che porta all'abbeveratoio, da questo va sullo stradale che viene dall'abitato e che segue fino all'imbocco della

vallata formata dalle Montagnole e dalla Costa di Raja. Indi comincia ad accompagnarsi colla trazzera che costeggia le falde della suddetta Costa di Raja finchè dopo un chilometro circa l'abbandona per volgere a sud est e dirigersi al punto di partenza passando un poco a sud dalla cava di zolfo sopra la casa dell'Abita.

2° La seconda zona comprende la porzione del territorio comunale delimitata come appresso:

La linea di perimetro incomincia dal punto dove lo stradale che viene da Santa Ninfa incontra il confine; segue il detto stradale fino all'abitato per costeggiare dalle parti di ovest, sud e di est l'abitato stesso.

Dopo di ciò per cinquecento metri circa si accompagna con la trazzera che va alla vallata del Serrone che resta circoscritta sino allo stradale che da Gibellina si dirige a nord-est.

Indi si accompagna con questo sino all' imbocco sud della valletta formata dalle Montagnole e Costa di Raja. Da questo punto si dirige a sud-est e va sul confine con quel di Salaparuta che segue sino al punto di partenza.

3° La terza zona comprende il territorio della contrada Mazzola ed è circoscritta dal perimetro dei Valloni del Sargo e Senapa, e dai tratti del vallone di Vallingotti e dello stradale Santa Ninfa--Gibellina compresi fra i due valloni anzidetti del Sargo e Senapa.

XV. — Comune di Calatafimi.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce la zona malarica fatta eccezione per tre piccoli tratti immuni esclusi dalla zona stessa che comprendono

rispettivamente, il primo i Monti Pispisa, Pelato e Bernardo, il secondo le pendici orientali delle Rocche di Domingo, il terzo le pendici settentrionali del Monte di Galemici.

Il perimetro del primo tratto immune incominciando a costeggiare i burroni orientali del Monte Pispisa, va in direzione di quelli del Monte Pelato sino al capo settentrionale della trazzera che svolgendosi lungo le falde del Monte Bernardo arriva alla regione Scorciagatto. Per un chilometro e mezzo circa corre con la detta trazzera per poi, alla distanza di circa metri cinquecento dal torrente che va in direzione di Calatafimi, volgere verso oriente fino ad incontrare l'altra trazzera che si dirige alla volta della regione Bernardo, e la segue sino al capo occidentale di essa, cioè sino alla casa Bernardo. Indi per altri metri 700 circa continua nella stessa direzione occidentale per poi deviare verso nord e dopo un chilometro circa verso est, finchè dopo un altro chilometro circa di tale direzione s'indirizza definitivamente a nord procedendo alla volta del punto che si prese come base della descrizione.

Con quest'ultimo andamento si lascia un chilometro circa a est il torrente che va all'incontro del confine di questo territorio con quello di Castellammare.

Il perimetro del secondo tratto immune è compreso fra il confine territoriale con Marsala e con Salemi, la strada provinciale Calatafimi-Marsala ed una linea che partendo dalla strada stessa e costeggiando le pendici delle Rocche di Domingo va ad incontrare il confine con Salemi sotto il Poggio Roccione.

Il perimetro del terzo tratto immune incomincia nel punto in cui lo stradale Vita Calatafimi interseca il confine terri-

toriale per dirigersi verso nord. Dopo un chilometro di tale direzione devia verso sud-ovest correndo fino al confine con quel di Salemi e mantenendosi parallelo al sottostante torrente, che distanzia di circa metri quattrocento. Infine incontrato il confine territoriale lo segue sino al punto che si prese con base della descrizione.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

ATTI MINISTERIALI

FINANZE

Roma, 6 *giugno* 1903.

Circolare del Ministero delle finanze.

Tasse di bollo — Legge 24 dicembre 1896, n. 547, sulle licenze pel rilascio dei beni immobili per finita locazione — Citazioni per convalida della licenza avanti ai conciliatori ed ai pretori.

L'art. 5 della legge 24 dicembre 1896, n. 547, sulle licenze per rilascio di beni immobili per finita locazione dispone, *che nel caso in cui l'affitto annuo degli immobili dei quali è intimata la licenza, non ecceda la somma di lire trecento per tutta la durata della locazione, o quando trattasi di terreni non superiori ai tre ettari, la citazione avrà luogo dinanzi i conciliatori per biglietto in carta libera, ed in carta bollata da centesimi cinquanta dinanzi ai pretori.*

In relazione a questo articolo è stato sollevato il dubbio, se la riduzione della tassa di bollo a cent. 50, consentita dallo stesso articolo per le citazioni per convalida delle licenze, da farsi avanti ai pretori, si estenda anche a quelle riguardanti gli affitti eccedenti le lire trecento, e le mezzadrie o colonie di terreni superiori ai tre ettari.

Avuto riguardo ai precedenti parlamentari della summentovata legge, d'accordo col Ministero di grazia e giustizia, è stato in proposito considerato che, nel concetto della legge medesima, che ha introdotto un procedimento speditivo per il rilascio di tutti indistintamente i beni im-

mobili, allorchè ne sia finita la locazione, mezzadria o colonia, si è anche voluto diminuire le spese per tasse di bollo a favore dei meno abbienti; e che quindi non vi è ragione di estendere la riduzione della tassa di bollo a cent. 50, agli atti di licenza per gli affitti, mezzadrie e colonie eccedenti i limiti previsti dal detto art. 5.

Pertanto, come ha convenuto il prefato dicastero, per le citazioni per convalida delle licenze anzidette, fatte avanti ai conciliatori ed ai pretori, dovranno osservarsi le norme seguenti:

1° Le licenze pel rilascio di beni immobili per *finita locazione*, nel caso che l'affitto annuo degli immobili dei quali è intimata la licenza non ecceda la somma di lire trecento per tutta la durata della locazione, si possono scrivere in carta libera, trattandosi di azioni che, a termini dell'art. 1 della citata legge, sono di competenza dei conciliatori

2° Le licenze per *finita mezzadria o colonia*, relative a terreni non superiori ai tre ettari, e demandate, siccome implicanti azioni sottratte alla competenza dei conciliatori, all'esclusiva competenza dei pretori, giusta la massima accolta dalla corte di cassazione di Roma con sentenza 22 marzo 1901, in causa Duranti contro Laurigi, si devono redigere sulla carta bollata da cent. 50.

3° In tutti gli altri casi, per le licenze relative ad affitti, a mezzadrie o colonie occorre far uso della carta bollata da lire 2, ai sensi dell'art. 19, n. 31, della legge 4 luglio 1897, n. 414.

Le intendenze di finanza, gli ispettori demaniali ed i ricevitori del registro cureranno, nei limiti delle loro rispettive attribuzioni, l'osservanza delle norme anzidette.

TESORO

Circolare del Ministero del tesoro.

Roma, 15 *luglio* 1903.

Acquisto di rendita 4.50 *per cento per conto di enti morali ed ecclesiastici.*

Questo Ministero ha dovuto constatare che, malgrado i ripetuti avvertimenti fatti nell'interesse degli enti morali, circa la inopportunità di investire i loro capitali in consolidato 4.50 per cento, ormai di inevitabile conversione, molti uffici continuano a trasmettere schede di richieste per l'acquisto di questo tipo di rendita.

Trovasi quindi conveniente di far notare che il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati l'8 giugno p. p. per la conversione, tra l'altro, del consolidato 4.50, ammette bensì un trattamento spe-

ciale e di favore per quelle rendite 4.50 per cento che furono assegnate alle opere pubbliche di beneficenza in sostituzione delle rendite 5 e 3 per cento, da esse possedute il 22 luglio 1894, data della legge n. 339, che elevò da 13.20 al 20 per cento l'imposta di ricchezza mobile sulle rendite di Stato, aumento da cui esse furono esentate, ma non fa però alcuna eccezione, nemmeno a favore di dette opere, nè per le rendite 4.50 che esse abbiano liberamente acquistato nel periodo successivo nè per quelle rendite dello stesso tipo, che da quella data per qualsiasi altra ragione siano venute in possesso di esse.

Donde segue che le opere pie, se potranno evitare gli effetti della conversione quanto alle rendite 4.50 attualmente ad esse intestate, le quali risultino surrogate ai consolidati 5 e 3 per cento come sopra ad esse pertinenti il 22 luglio 1894, non avranno però modo di evitare il danno derivante dalla conversione di tutte le altre rendite 4.50 loro spettanti al momento della conversione, che non abbiano l'origine anzidetta, danno che sarebbe tanto più sensibile in quanto il 4.50 è soggetto alla conversione in 3.50.

Si fa pertanto invito alle regie prefetture ed ai regi economati generali dei benefici vacanti, di volere, ogni qualvolta ricevano richieste di acquisto di consolidato 4.50 da parte degli enti rispettivamente soggetti alla loro vigilanza, diffidarli di quanto sopra, e di dichiarare poi espressamente al Ministero, se debbano egualmente trasmettere schede di richiesta per detto consolidato, che, opportunamente all'uopo diffidato l'ente interessato, fu da esso espresso l'intendimento di insistere per l'impiego in 4.50.

Tornerà gradito un cenno di ricevimento della presente.

Il ministro: DI BROGLIO.

MASSIME DI GIURISPRUDENZA

Trascrizione — Usufrutto del coniuge superstite — Tacitazione mediante rendita vitalizia — Trascrizione — Ipoteca legale.

(Articoli 819, 1932, 1969, n. 1. 1985 cod. civ.)

Deve essere trascritto l'atto col quale gli eredi soddisfano mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia le ragioni di usufrutto testamentario superiore alla misura legale spettante al coniuge superstite.

Sull'usufrutto ceduto compete ipoteca legale a garanzia dell'assegno vitalizio.

(Cass. Napoli, 21 aprile 1903 - Schreiber c. Gatuogno - Salvati, pres.; Burali d'Arezzo, est.).

Roma, 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI
Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

Sommario.

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. **291**, 11 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 18 luglio.

Elenco definitivo dei sussidi concessi ai comuni per il passaggio dalla categoria dei comuni chiusi a quella degli aperti.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Visti gli articoli 15 e 20 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*;

Veduto l'art. 8 del regolamento 9 marzo detto anno, num. 90;

Veduta la relazione della commissione centrale nominata con Nostro decreto del 10 aprile 1902, n. 134;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, dei sussidi a carico dello Stato, concessi ai comuni indicati nell'elenco medesimo, per il passaggio dalla categoria dei comuni chiusi a quella degli aperti.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1903.

Elenco definitivo dei sussidi annuali concessi ai sottoindicati comu

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Classe	SUSSIDIO ANNUALE
Bari	1	Andria	2ª	31,809. 58
Id.	2	Gioia del Colle	3ª	19,362. 94
Caserta	3	Piedimonte d'Alife	4ª	8,738. 96
Napoli	4	Arzano	4ª	11,695. 30
Id.	5	Calvizzano	4ª	2,294. 87
Id	6	Cardito	4ª	5,945. 92
Id.	7	Grumo Nevano	4ª	10,123. 82
Palermo	8	Misilmeri	3ª	1,180 26
Id.	9	Monreale	3ª	18,109. 86
Id.	10	Santa Flavia	4ª	2,233. 96
Id.	11	Terrasini	4ª	1,523. 26
Salerno	12	Pellezzano	4ª	5,492. 85
		Totale		118,511. 58

per il passaggio dalla categoria dei comuni chiusi a quella degli aperti.

DECORRENZA		RATE per l'esercizio 1902-903	OSSERVAZIONI
dal giorno	al giorno		
1 maggio 1903	30 giugno 1903	5,301.59	
1 gennaio 1903	Id.	9,681.47	
Id.	Id.	4,369 48	
1 maggio 1903	Id.	1,949.21	
1 gennaio 1903	Id.	1,147.43	
Id.	Id.	2,972.96	
Id.	Id.	5,061.91	
Id.	Id.	590.13	
Id.	Id.	9,054.93	
Id.	Id.	1,116.98	
Id.	Id.	761.63	
1 febbraio 1903	Id.	2,288.65	
	TOTALE. . .	44,296.37	

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro delle finanze
CARCANO.

R. D. n. **357**, 13 agosto 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 14 stesso mese.

Convocazione del collegio elettorale di Firenze II.

Il collegio elettorale di Firenze II è convocato pel giorno 30 agosto 1903 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 6 settembre successivo.

L. n. **298**, 25 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 18 luglio.

Zone malariche in provincia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Roma ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di alcune zone malariche in questa provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità nelle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato, *interim* per gli affari dell' interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Roma, distinte, come risulta dallo elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della provincia sarà provveduto per le zone dove ciò occorra a maggiormente precisare la delimitazione, alla compilazione degli elenchi dei possessori dei fondi compresi nelle zone stesse con riferimento ai dati censuari coll'aiuto degli uffici finanziarii competenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1903.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Roma, coll'indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1. — Comune di Piglio.

La zona malarica è delimitata da una linea che parte dal confine con Anagni nel punto dove è attraversato dal fosso delle Gioie, segue questo fosso circondando Colle Forno e Colle Recchione fin sotto Civitella, dove si continua per una mulattiera detta di Quarto del Piglio che abbandona alle falde delle colline, lungo le quali raggiunge il confine con Acuto, da qui la linea di demarcazione si prolunga pel confine di Acuto e per quello di Anagni fino ai piedi di Colle Forno dove è attraversato dal fosso delle Gioie.

2. — Comune di Supino.

La zona malarica è limitata dal confine con Morolo, dal fiume Sacco, dal confine con Patrica e da una linea che partendo da questo confine con Patrica al piede di Colle San Giovanni, segue la mulattiera che va presso Madonna Colle del Prato, ad incontrare il fosso delle Brecce, si continua a ritroso per questo fosso sin dove incontra la rotabile Supino-Stazione di Ferentino, si prolunga per questa rotabile fin sotto l'abitato del comune e si continua fino in fondo alla valle passando alle falde di Colle Piazze Marotta, per le quali raggiunge il confine con Morolo.

3. — Comune di Ceprano.

La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dal confine con Ripi nel punto ove è attraversato dalla strada Casilina, segue questa strada fin dove se ne stacca la traversa che porta sulla carreggiabile Ceprano–Pofi, lungo la quale raggiunge questa carreggiabile e la percorre fin dove ne parte la traversa che va sulla rotabile di Falvaterra, per questa rotabile tocca l'abitato di Ceprano e lo circonda completamente fino a ritrovare la via Casalina per la quale va a seguire la strada di Strangolagalli fin dôve incontra il fosso di Campolungo; da qui la linea segue la via mulattiera che porta fino al confine con Strangolagalli, segue questo confine, fin dove incontra quello provinciale lungo il quale si porta presso la contrada Fascitana dove abbandona il confine stesso per tenere lungo la valle del Liri la curva di livello che a 110 metri di altezza circondando la masseria De Donatis, porta sulla rotabile Ceprano-Arce; la linea stessa risale questa rotabile fin dove se ne stacca la mulattiera che, passando per Casale Monti porta al confine provinciale: da qui la linea si continua su questo confine provinciale, su quelli con Falvaterra, con Castro, con Pofi e con Ripi fino al punto di partenza dove quest'ultimo confine è attraversato dalla strada Casilina.

4. — Comune di Strangolagalli (due zone malariche).

La prima zona malarica è limitata dal confine con Monte San Giovanni Campano, e da una linea che, staccandosi da questo confine nel punto dove è attraversato dal torrente Rivo, segue questo torrente, circondando le falde di Colle Castelnuovo, fin dove il torrente stesso attraversa ancora

il confine con Monte San Giovanni, poco prima di gettarsi nel Liri.

La seconda zona malarica è limitata da un tratto di confine con Ceprano e da una linea che partendo dal confine stesso ove è attraversato dalla rotabile per Strangolagalli, segue questa rotabile, fino ad incontrare la mulattiera che, per Selva Majure, va alla Costa dei Cavalieri, segue questa mulattiera fino ad incontrare il torrente che venendo da Costa dei Cavalieri tocca il confine con Ceprano, lungo il qual torrente la linea stessa di demarcazione raggiunge appunto il confine con Ceprano.

5. — Comune di Trivigliano.

La zona malarica è compresa fra i confini con Fumone, con Porciano (pel lago di Canterano), con Anticoli, con Torre Caetani ed una linea che partendo dal confine con Fumone dove se ne stecca la mulattiera che circonda Monte Barazzo e Monte Jozzo, segue questa mulattiera fino ad incontrare la strada del Fossatello (fra la Montagnola e la provinciale Prenestina nuova), per la quale raggiunge la provinciale Prenestina nuova e su di essa va al confine con Torre Caetani.

6. — Comune di Alatri.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale compresa fra i confini di Veroli, Frosinone, Ferentino a una linea di demarcazione dalla parte immune, la quale partendo dal confine con Veroli, nel punto ove è attraversato dalla strada di Bisleti, segue questa strada fino ad incontrare la carrabile di Manciano per la quale raggiunge la strada della Quercia di Orlando passando al

di sopra di Ariletta e della regione l'Aguccio, fino ad incontrare la provinciale Alatri-Frosinone. risale la provinciale fin dove ne parte la traversa che va sulla strada di Ticchiena, lungo la quale trova la strada romana provinciale di Santa Cecilia e ne percorre un piccolo tratto, fino ad incontrare il sentiero che se ne stacca per girare alle falde del convento di Ticchiena, sul quale sentiero si porta e piè di Monte Reo, lo percorre fin presso la stretta di Ticchiena per raggiungere le falde di Monte Radicino e raggiungere il confine con Ferentino.

7. — Comune di Patrica.

La zona malarica comprende la parte nord-est del territorio, compresa tra il confine con Supino, con Frosinone, con Ceccano, con Giuliano ed una linea che partendo dal punto dove la rotabile di Giuliano traversa il confine omonimo, segue questa rotabile fin presso l'incrocio con l'altra rotabile detta di Tomacella dove incontra la mulattiera che, passando presso Casale Simeoni, và sulla rotabile Patrica-Ceccano, presso la sorgente, segue questa mulattiera, traversa la rotabile Patrica-Ceccano, e si prolunga per la mulattiera di Macchia Piana fino al piede di Colle San Giovanni, pel quale raggiunge il confine con Supino.

8. — Comune di Morolo.

La zona malarica è delimitata dal confine territoriale con Ferentino e con Sgurgola e da una linea che, partendo dal confine con Ferentino nel punto ove la rotabile detta di Tomacella lo traversa, segue questa rotabile fino a raggiungere il tronco che se ne stacca per andare a Morolo, pel quale la linea stessa raggiunge e segue le falde dei monti

fino ad incontrare e seguire la mulattiera che dalla rotabile di Tomacella va a raggiungere il confine con Sgurgola lungo le falde delle colline.

9. — Comune di Torrice.

La zona malarica è limitata dal confine con Ripi, con Arnara e con Baüco e da una linea che, seguendo la rotabile Arnara-Casilina, dal confine con Arnara alla Casilina presso Sant'Antonio, si continua per la mulattiera che da Sant'Antonio va alle falde del Colle Porcino, lungo la quale raggiunge l'altra mulattiera che porta al confine con Bauco sotto Casale Pericchia e precisamente presso le cinque vie.

10. — Comune di Arnara

La zona malarica comprende la parte di territorio delimitata dal confine con Frosinone, con Ceccano e con Pofi e da una linea che staccandosi dal confine con Frosinone là dove è traversato dal torrente Arnara, segue questo torrente fino sotto colle dell'Orso, dove se ne stacca per andare alle falde dei colli, ad incontrare la mulattiera che da Casale Farnafusola va a Casale Berardi (detta delle Farnete) e seguirla attraversando la rotabile di Arnara, fino alla base dei colli che circondano la valle del torrente della Mola, per la quale si porta sulla strada mulattiera Arnara-Pofi a raggiungere il confine con questo comune.

11. — Comune di Ripi.

La zona malarica è limitata da una linea che partendo dal confine con Ceprano, nel punto ove è attraversato dalla Casilina, segue questa strada fin dove se ne stacca la mu-

lattiera che corre alle falde di Colle Lisi, di Colle Pascoletti, di Colle Castagna, di Colle Ceraso, e va fino alla rotabile di San Giovanni, da qui la linea segue questa strada fin dove se ne stacca la mulattiera che va alle Petrolie, detta via dell'Orto Vecchio, raggiunge Colle Moscardino, seguendo il sentiero che va sulla strada di San Silvestro e si prolunga per questa strada fino a raggiungere la contrada detta delle Girate, poco lungi da Coll'Alto e trovare la rotabile di Ripi per la quale si porta alle falde delle colline a raggiungere il confine con Torrice; la zona malarica è chiusa dal confine con Torrice, con Arnara, con Pofi e con Ceprano.

12. — Comune di Monte San Giovanni Campano.

La zona malarica comprende la parte ad ovest del territorio comunale, limitata dal confine provinciale, da quello con Strangolagalli e da una linea che partendo dal' confine con questo comune là dove è attraversato dalla mulattiera di Selva Piana, segue questa mulattiera passando sotto i colli e raggiungendo il confine provinciale poco lungi dal Casale Venditti situato nel territorio di Fontana Liri.

13. — Comune di Falvaterra.

La zona malarica comprende la parte est del territorio limitata dal confine con Ceprano, dal confine provinciale da un piccolo tratto del confine con Castro e da una linea che partendo da questo confine nel punto dove è attraversato dalla strada mulattiera per Castro, segue questa mulattiera fino all'incontro della rotabile Ceprano-Falvaterra. Da qui la linea si prolunga per questa rotabile fin dove se

ne stacca la mulattiera che passando sotto San Sozio, traversa il confine provinciale.

14. — Comune di Veroli.

La zona malarica è limitata dai confini di Alatri, di Frosinone e da una linea che partendo dal confine con Frosinone nel punto dove, presso il fosso Castagneto è attraversato dalla mulattiera che va sulla rotabile di Veroli, segue questa mulattiera e l'anzidetta rotabile fin presso Casale Amici, ove si stacca il sentiero che va alle falde di Montenero; la linea stessa circuisce Montenero e ritorna sulla rotabile di Veroli per la quale si prolunga ad incontrare e seguire l'altra mulattiera che va a San Giuseppe donde continua nell'altra che andando verso Pignano trova il confine con Alatri.

15. — Comune di Gorga.

La zona malarica è limitata dai confini con Anagni e con Montelanico e da una linea che continuando sulla strada della Cortatora, e dal punto ove attraversa il confine con Montelanico, si prolunga fino all'estremo punto della vallata, per ripiegare lungo il sentiero che corre alle falde dei monti fino a ritrovare il confine con Anagni poco lontano dal suo incontro con quello di Sgurgola.

16. — Comune di Frosinone.

La zona malarica è circoscritta dai confini con Alatri, con Ferentino, con Patrica, con Ceccano, e da una linea che partendo dal punto d'incontro dei confini di Frosinone di Alatri e Veroli, segue l'andamento del torrente Cosa, fino ad incontrare la rotabile per Ferentino presso l'osteria

Matteis donde, seguendo sempre lo andamento del fiume Cosa, alle falde dei colli va ad incontrare la corta per la stazione sulla quale si prolunga fino al ponte della Quercia, dove prende la corta che se ne stacca per ritornare verso Frosinone, fino all'altro sentiero che porta al Fosso di Capobarile; raggiunge per questo sentiero il fosso indicato e per esso arriva al confine con Ceccano presso Colle La Castagnola.

17. — Comune di Montelanico.

La zona malarica è limitata verso nord dai confini con Gavignana, con Anagni e con Gorga e da una linea che partendo dal confine con Gorga, dove è traversata dalla corta per Gavignana detta strada di Carinellà, continua per questa strada fin dove se ne diparte il sentiero che lambendo le falde dei monti porta ai piedi di monte Trojano; lungo il quale sentiero la linea raggiunge il confine territoriale con Segni sulla rotabile di Montelanico.

18. — Comune di Gavignano.

La zona malarica comprende tutto il territorio del comune meno la porzione riferibile al Monte San Giovanni ed a quello di Gavignano, limitata da una linea che ne segue le falde, partendo dal confine con Segni dove è traversato dalla strada rotabile di Gavignano per giungere a ritrovare il confine stesso sulla rotabile di Montelanico dove è attraversato dalla corta Gavignano–Segni.

19. — Comune di Palestrina.

La zona malarica comprende la regione Mezza Selva, limitata dai confini territoriali con Velletri e con Artena,

con Valmontone e con Labico e da una linea che segue la via Anagnina nel tratto che va dalla Cova sul confine territoriale con Velletri al Fico, nel confine territoriale di Labico.

20. — Comune di Gallicano nel Lazio.

La zona malarica è limitata dal confine con Zagarolo e con l'Agro Romano e da una linea che partendo dal confine territoriale con Zagarolo presso il fontanile dello Spino, dove se ne stacca la mulattiera che va a Passerano, segue questa via fino alle falde del colle della Selvotta portandosi fin presso il fosso dell'Acqua Nera, dove ripiega sotto colle Sant'Angelo, che circoscrive, per andare sulla via Pedimontana o Prenestina Vecchia, per la quale va a Passerano e si porta al fontanile omonimo. Qui prende il sentiero che va sulla strada di Caipoli, lo segue ancora al di là delle mole di Pancia, comprendendole nella zona malarica fino al confine dell'Agro Romano nella regione San Vittorino.

21. — Comune di Zagarolo.

La zona malarica è limitata dai confini con Gallicano, coll'Agro Romano e con Colonna e da una linea che staccandosi dal confine territoriale con Colonna dove è attraversato dalla strada Casilina segue questa linea sino al colle di San Cesario.

Da qui la linea stessa va a seguire il piede delle colline sotto Colle Pallone, continuandosi fino a trovare la vicinale di S. Pollaria, per la quale raggiunge il limite di demarcazione delle vigne, che circonda andando poi sulla mulattiera che dalla vigna di S. Pollaria va a raggiungere il sentiero

di Colle del Persico, sul quale si porta sino al fosso di San Cesareo e, seguendolo a ritroso, trova il confine con Gallicano sotto Colle di Quadraversa.

22. — Comune di Labico.

La zona malarica è delimitata da un linea che partendo dal confine con Palestrina al di sopra della galleria della ferrovia e precisamente dove se ne stacca lo stradello che dalla via di Galloro va alla ferrovia, segue questo stradello, passa la ferrovia e si continua lungo il piede dei Colli Alto, San Benedetto, e Pinzerone, fin sotto l'abitato di Labico, dove raggiunge la via Labicana per la quale arriva al confine con Valmontone

23. — Comune di Valmontone.

La zona malarica è delimitata da una linea che continuandosi sulla via Labicana, dal confine di Labico, va verso le falde dei colli, e le segue fino a riprendere la via Labicana sotto Valmontone, per prolungarsi sulla via di Genazzano, fino all' incontro di colle Ballaradi. Da qui, seguendo le falde di colle Ballaradi e colle Santo Stefano incontra la mulattiera che circonda il colle stesso, e tenendo poi per limite la zona coltivata, raggiunge Valle Acqua della Tavola, dove la linea di demarcazione, lungo il piede dei colli, ritorna sulla via di Genazzano, per la quale si porta sul sentiero che circonda Colle Tesoro a raggiungere il confine con Cave che segue fino a trovare quello con Genazzano.

La linea di demarcazione di questa zona malarica continua lungo il confine con Genazzano con Paliano, con l'Agro Romano e con Artena fin presso Colle Tre Are, deve,

staccandosi dal confine con Artena, segue la via della Paliara, passando per Colle Rotondo, Valle della Cacciata, Grotta di Serracina, fino a trovare la via Ariana, presso la Fontana Barigliano, segue questa via per distaccarsene a piè delle colline che circondano la via ferrata lungo le quali va a raggiungere il confine con Labico, tra colle Ostesse, e colle della Forma, percorrendolo fino a ritornare sulla via Labicana al punto di partenza.

24. — Comune di Segni.

La zona malarica comprende la parte di territorio limitata dai confini territoriali colla frazione di Roma, detta Colle Ferro, con Valmontone con Paliano, con Cavignano e con Montelanico e da una linea che partendo dal confine con Montelanico alle falde di Montenero, continua al piede di questo monte e di Monte Camposano fino ad incontrare alle falde del Monte di Segni, lo stradello che porta verso il fosso della Mola, lungo il quale continua e seguendo sempre le falde dei monti si porta sulla rotabile di Montelanico; da qui corre a ritroso su questa strada fino al sentiero che mette in comunicazione la rotabile di Montelanico con quella di Segni, donde la linea di demarcazione, seguendo sempre il piede delle colline si porta a raggiungere il confine coll'accennata frazione di Roma, presso il fosso di Casa Ripi.

25. — Comune di Fumone.

La zona malarica è limitata dal confine con Trivigliano, da quello di Ferentino (frazione di Porciano) e da una linea che partendo dal confine con questa frazione nel punto ove è attraversata dalla strada mulattiera di Porciano, la

segue alle falde di Monte Maino per lasciarla e continuare al piede dei monti stessi fino all'incontro del confine con Trivigliano alle falde di Monte Barazzo.

26. — Comune di Ferentino (due zone malariche).

La prima zona malarica è limitata dai confini con Anagni, con Sgurgola, con Morolo, con Supino, con Frosinone, con Alatri e da una linea chè partendo da questo confine alle falde di Monte Radicino dove si stacca la mulattiera che va al fontanile della Maddalena segue questa mulattiera per continuare poi alle falde di Monte Radicino, e di Monticchio fin presso l'abitato di Ferentino e precisamente fino ad incontrare l'acquedotto, da qui la linea di demarcazione circonda l'abitato e segue la rotabile per Anagni fin presso Monte Sant'Antonio dove se ne distacca per prendere la mulattiera che lambe le falde dei colli fino ad incontrare l'altra mulattiera detta « l'antica via Latina » per la quale arriva al confine con Anagni al disopra della foresta.

La seconda zona malarica è compresa tra i confini di Fumone di Trivigliano, di Anticoli, di Acuto ed una linea che partendo dal confine con Fumone, alle falde di Monte Postillo segue la mulattiera che porta da quì al casale di Porciano, si prolunga per la via di Porciano fino al Volubro, prende la via che porta a Madonna della Stella e la segue fino al limite delle piantagioni, dove se ne stacca per seguire questo limite ed incontrare per esso il confine con Acuto.

27. — Comune di Castro dei Volsci.

La zona malarica è limitata da una linea che partendo dal confine con Falvaterra nel punto ove è attraversato dalla mulattiera Falvaterra-Castro segue questa via fin dove

alle falde di Monte Cavallaro, trova quella detta di Colle Pece, per la quale raggiunge l'altra mulattiera che passando per la regione Zucacchiacattura, si porta presso Madonna del Priano sulla rotabile Pofi Castro, segue questa rotabile alle falde del Monte di Castro fin dove ne parte il sentiero che a piè di Monterotondo raggiunge la rotabile di Vallecorsa nelle vicinanze di Casale d'Ambrosio; per questa rotabile la linea di demarcazione trova la mulattiera per Amaseno, lungo la quale raggiunge il confine con questo comune presso Valle Fratta. Da qui varcato il piccolo tratto di confine che intercede per la detta Valle si porta sulla rotabile Amaseno-Castro dalla quale si distacca per seguire la curva di livello a duecentosessanta metri circa dal mare che circonda la regione Perone, passa al disopra dell'osteria di Castro e raggiunge il confine con Ceccano tra Colle del Vescovo e colle del Vento. Da qui la linea in parola coincide coi confini di Ceccano, di Pofi, di Ceprano e di Falvaterra fino al punto di partenza.

28. — Comune di Villa Santo Stefano.

La zona malarica è compresa tra i confini con Prossedi, Amaseno ed una linea che partendo dal confine con Amaseno tra colle Sant'Antonio e colle Macchione segue il piede di colle Macchione e di Monticello fino a trovare la rotabile Villa Santo Stefano, Amaseno per la quale si prolunga fin dove incontra la mulattiera che porta a Madonna degli Angeli; lungo la quale trova il confine con Prossedi.

29. — Comune di Pofi.

La zona malarica è limitata da una linea che partendo dal confine con Arnara, nel punto ove se ne stacca la rota-

bile Pofi-Ceccano, segue questa rotabile fin presso l'abitato di Pofi, circonda l'abitato di questo paese, fin dove se ne stacca la mulattiera di Ponte delle Pietre per la quale incontra l'altra mulattiera che da essa risale alle falde di Colle Marte, ritrova su questa la rotabile che da Pofi va alla Casilina continua su tale rotabile fino alla mulattiera che alle faldo di Colle Coronella passa presso la fontana e si porta al confine con Ripi, da qui la linea coincide con il confine di Ripi, con quello di Ceprano, di Castro, di Ceccano e di Arnara, fino al punto di partenza dove la rotabile Ceccano-Pofi traversa il confine coll'Arnara.

30. — Comune di Ceccano.

La zona malarica è compresa fra i confini con Giuliano, con Patrica con Frosinone, con Arnara, con Pofi e con Castro ed è chiusa da una linea che partendo dal confine con Giuliano nel punto ove è attraversato dalla rotabile Ceccano Giuliano, segue questa rotabile fin presso l'abitato di Ceccano e precisamente fin dove se ne stacca la mulattiera che va all'Abbadia; segue ancora questa mulattiera finó ai piedi di colle Boscetta dove prende il sentiero che porta sulla via Ceccano, San Sozio per la quale va fino ai piedi di colle del Vescovo al confine con Castro, da qui la linea stessa coincidendo coll'andamento del confine di Castro di Pofi e di quello di Arnara si porta fino ai piedi di colle Capisolo dove si stacca dal confine per seguire la mula tiera che porta sulla rotabile di Pofi, segue questa rotabile fin presso la linea ferrata ai piedi del collegio Berardi lungo le falde del colle raggiunge la strada rotabile di Marano, per la quale a piè di colle Citello trova la mulattiera che, passando appunto sotto questo colle e sotto colle Leo

si porta ancora presso la ferrovia, per raggiungere il confine con Frosinone nelle vicinanze di colle Castagnola.

Da qui la zona malarica è chiusa, come si è detto dal confine di Frosinone, da quello di Patrica e da quello di Giuliano.

31. — Comune di Sgurgola.

La zona malarica è limitata dai confini con Anagni, con Morolo e da una linea che partendo dal confine con Morolo segue la mulattiera che limita la regione Moroni, passa ai piedi di Monticchio, lascia indietro il casale Savoretti e continuandosi alle falde dei monti raggiunge l'estremo limite del confine con Anagni, nelle vicinanze del territorio di Gorga.

32. — Comune di Paliano.

La zona malarica è delimitata da una linea che dal confine con Serrone, nel punto ove è attraversata dalla provinciale Prenestina, segue questa via fino alle falde di colle Rosa, ove se ne distacca per circondare il colle stesso e quel di Paliano, lungo il decorso del fosso Palomba, fin dove presso Ponte Massa parte il sentiero che va sulla rotabile Paliano Segni. Da qui la linea segue la strada stessa fin sotto Paliano e si prolunga per la via Paliano-Anagni fin sotto colle Ceraso, dove abbandona la detta rotabile per circoscrivere il colle stesso, risalendo il fosso della Mola fino ai piedi degli altri colli, pei quali va a passare alle falde del colle della Madonna e a ritrovare il confine con Anagni nelle vicinanze di colle Forno.

33. — Comune di Serrone.

La zona malarica è compresa fra i confini di Piglio e di Paliano e da una linea che attraversando il confine con Paliano dove è toccata dalla rotabile Piglio-Paliano presso la Torretta, segue questa via fin dove se ne stacca il sentiero che passa dentro il casino Pais, sul qual sentiero la linea stessa ritorna ancora sulla rotabile di Piglio e la segue per incontrare il confine con questo comune.

34. — Comune di Torre Caetani.

La zona malarica è limitata dal confine con Trivigliano, da quello con Anticoli e da una linea lungo la provinciale Prenestina; dal punto ove incrocia il confine con Trivigliano fin dove traversa quello di Anticoli.

35. — Comune di Anticoli di Campagna.

La zona malarica è limitata dai confini con Ferentino (frazione di Porciano), con Trivigliano, con Torre Caetani, e da una linea che partendo dal confine con Torre Caetani nel punto ove è intersecato dalla provinciale Prenestina, segue questa via fin dove traversa il fosso del Diluvio, per distaccarsene e seguire il sentiero che circonda la regione piantata a castagno detta La Spalacata, fino a raggiungere, presso Casale del Corriere, il confine nel suo punto di unione con quello di Acuto e di Porciano.

36. — Comune di Anagni.

La zona malarica è compresa tra i confini territoriali, con Acuto, con Piglio, con Paliano, con Gavignano, con Montelanico, con Gorga, con Sgurgola, con Ferentino, con

Fumone, colla frazione Porciano di Ferentino, ed una linea che partendo dal confine territoriale con Acuto dove è intersecato dalla mulattiera Acuto-Anagni, segue questa mulattiera fin sotto Casale San Marino, dove se ne stacca per prendere il sentiero che va sull'altra mulattiera detta di Fogliareto sulla quale incontra la rotabile di Paliano, per questa rotabile l'accennata linea risale verso Anagni, fin sotto il Casale Gemignani, donde seguendo il piede delle colline ed i sentieri che vi si trovano, si porta sotto il Casale Giannuzzi, passa al di sopra del Casale Anzilotti e circonda il colle Silvestri includendo nella zona malarica il casale Cipriani, il casale Buccitto, per trovare il confine colla frazione di Porciano al di sotto dell'accennato colle Silvestri

37. — Comune di Castiglione in Teverina.

La zona malarica è limitata dal confine provinciale e dal confine con Civitella d'Agliano, fin dove la strada Civitella Castiglione lo incrocia. Di qui la linea della zona malarica segue la via stessa fino al bivio della stazione di Castiglione, per la quale raggiunge ancora il confine provinciale

38. — Comune di Civitella d'Agliano.

La zona malarica è limitata da una linea che partendo dal confine con Castiglione nel punto dove è attraversato dalla strada Castiglione-Civitella, segue questa strada fino all'incrocio col Rio Torbido sul quale raggiunge la mulattiera detta della Macchia Desolis, passa presso il podere Tasso e seguendo il fosso della Calcinara raggiunge la strada

Civitella Roccalvecce presso il confine e continua avendo per limite il confine con Graffignano, il confine provinciale ed il confine con Castiglione, per tornare al punto di partenza sulla strada Castiglione-Civitella.

39. — Comune di Graffignano.

La zona malarica è limitata da una linea che partendo dal confine con Sipicciano, segue questo confine fino a raggiungere quello provinciale, lungo il quale presso Piano della Nave, trova il confine con Civitella di Agliano, lo percorre fin presso il podere del Prete, e precisamente fin dove incontra la strada provinciale Graffignano-Civitella al confine con San Michele, da qui segue la mulattiera per S. Michele detta anche delle Carrozze e torna al punto di partenza nel confine con Sipicciano, dove l'anzidetta via lo traversa per avviarsi alla tenuta del Pellegrino.

40. — Comune di Celleno.

La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dal confine con Roccalvecce, nel punto in cui è attraversato dalla strada Civitella-Viterbo. segue questa strada fin dove se ne stacca la traversa per Celleno, continua su questa traversa fino alla mulattiera che porta al fosso della Mola pel quale fosso raggiunge il confine con Roccalvecce, al di sotto del Casale Gallese che percorre fino al punto di partenza sulla provinciale Civitella-Viterbo.

41. — Comune di Roccalvecce.

La zona malarica è limitata da una linea che segue il confine territoriale, con Bomarzo fino ad incontrare il con-

fine provinciale, lungo il quale raggiunge il confine con Graffignano per arrivare, sempre seguendo questo confine al punto dove se ne stacca la mulattiera detta della Carrozza, per la quale passa la tenuta del Pellegrino, circonda Poggio la Guardia, traversa ad ovest della stazione di Sipicciano, la ferrovia e raggiunge il confine di Bomarzo presso Larciano.

42. — Comune di Bomarzo.

La zona malarica è limitata da una linea che segue il confine provinciale del territorio di Bassano, fin dove incontra il limite territoriale di Bomarzo con Roccalvecce e da qui continua per questo limite fin presso Larciano donde segue la mulattiera che porta a Colle Valle, poi quella che porta a via di Pian della Colonna, ove appena giunta ripiega lungo il piede delle colline di Pian della Colonna per andare a raggiungere il confine con Vitorchiano, là dove è attraversato dal torrente Vezza. Percorre questo confine con Vitorchiano fin presso la Selva di Malacca, d'onde seguendo il piede della collina a destra della Vezza raggiunge il fosso di Montecasoli, pel quale arriva a toccare il confine territoriale con Soriano, che percorre per breve tratto finchè incontra il sentiero, che ai piedi delle colline va fin sotto Pomigliozzo, passa dietro Piammiano e arriva fino alla Paolina, dove raggiunge la mulattiera di Mugnano e, passando presso Casale Via Piana e dietro Mugnano, continua nella Corta di Orte, fino ad incontrare l'incrocio del confine di Bassano con quello provinciale nel punto di partenza.

43. — Comune di Orte.

La zona malarica è limitata da una linea che dal Casale Bagnoletto, segue il confine territoriale con Bassanello, con-

tinua in quello con Gallese e nel confine provinciale lungo il Tevere e la Nera, se ne stacca là dove ne parte la mulattiera per Narni, lungo la quale continua fino ad incontrare, sotto colle Capecchio, la vicinale che porta all'antica strada di Amelia, raggiunta questa, segue il piede delle colline della campagna trasteverina, fin sotto il Casale Mario Villani, per arrivare al Tevere lungo lo stradello che si stacca dalla via di Penna Teverina, seguendo il Tevere raggiunge il confine provinciale, lo percorre fino ad incontrare il confine con Bassano in Teverina, da cui va alle falde delle colline sotto Poggio Ruzzola e sempre seguendo il piede delle colline arriva sotto il blocco di Orte che circoscrive e raggiunge la strada della stazione. Segue questa via fino alla stazione e si continua per la strada delle Baucche, da cui va secondo lo stradello di San Nicolao, alla macchia Tonda e alla macchia Rufo che circoscrive seguendo la linea di livello all'altezza di metri 200 per incontrare il rio Le Radicare, che risale sino alla strada di Bagnolo, da qui pel sentiero che se ne stacca, raggiunge la mulattiera di Orte che percorre fin presso il casale Colonna, d'onde si porta al confine di Bassenello, in prossimità del punto di partenza, seguendo il sentiero che porta a Casale Bagnoletto.

44. — Comune di Gallese.

La zona malarica è limitata dal confine territoriale con Corchiano e con Orte e da una linea che staccandosi dal confine con Orte sotto colle Merlo, segue la vicinale che porta alla strada Gallese-Stazione; risale questa strada fin sotto il comune di Gallese e lo circonda per trovare la mulattiera Gallese-Corchiano che segue fin dove traversa il

rio della Tenuta, lungo il quale raggiunge il confine con Corchiano.

45. — Comune di Civita Castellana.

La zona malarica è limitata da una linea che distaccandosi dal confine con Castel Sant'Elia, nel punto ove è attraversato dalla strada Cassia nuova, segue questa strada fin dove se ne stacca la via per Fabbrica, lungo la quale incontra il fosso del Purgatorio per seguirlo fino alla sua confluenza nel torrente Treja; da qui la linea di demarcazione segue il corso dello stesso torrente fino al Passo della Signora e precisamente fin dove se ne stacca la via mulattiera che porta a Ponzano, detta dei Saletti, per la quale, ai piedi della costa Mannone, raggiunge il confine con Sant'Oreste.

46. — Comune di Fabbrica.

La zona malarica è circoscritta da una linea che segue la via provinciale Fabbrica-Roma dal punto ove questa via traversa il confine con Carbognano in direzione di Vignanello fino ad incontrare il confine territoriale di questo comune.

47. — Comune di Nepi (due zone malariche).

La prima zona è delimitata dai confini con Sutri, Trevignano, Agro Romano, Campagnano e da una linea che partendo dal confine con Campagno, dove si stacca il fosso di Sette Vene, segue questo fosso fino all'affluente fosso di Fontana Vecchia, pel quale si porta a raggiungere il confine con Monterosi presso la regione Campolungo.

La seconda zona malarica è compresa fra il confine territoriale con Sutri, presso il ponte di Grassano, al confine con Monterosi, da questo confine fino al casale Gabelletta e da una linea che partendo dalla Gabelletta segue la via Cassia fino alla Colonnetta dove, presa la strada provinciale di Nepi raggiunge la mulattiera (nelle vicinanze di Casale Cerro) che staccandosi dalla via provinciale va presso ponte Grassano, sulla nazionale di Ronciglione, l'attraversa per incontrare di nuovo il confine con Sutri al punto di partenza.

48. — Comune di Torrita Tiberina (due zone malariche).

La prima zona è delimitata da una linea che segue il confine provinciale dal punto ove si stacca dal confine territoriale con Razzano, fin presso il casale di San Vittore, per raggiungere da qui la linea ferroviaria seguendo le falde delle colline e percorso il tratto di confine con Razzano, ritornare sulla linea ferroviaria presso il casello della Farsa, continuandosi sulla ferrovia fin presso al limite col comune di Montopoli (Umbria).

La seconda zona malarica è limitata da una linea che partendo dal casello « La Memoria » segue la ferrovia fino ad incontrare il territorio di Poggio Mirteto, donde la linea stessa pel confine territoriale della provincia, va a raggiungere il confine con Filacciano, qui ripiega alle falde dei monti che circoscrive fino a raggiungere il confine territoriale di Razzano alle falde del monte San Pietro e precisamente alle Pantanelle.

49. — Comune di Corchiano.

La zona malarica è limitata dai confini territoriali con Fabbrica e Civita Castellana e da una linea che partendo

dal punto di unione dei confini con Gallese e Civita Castellana, presso Santa Lucia, segue il Rio Fratta fino ad incontrare il fosso Pastine, dove risale la strada Gallese–Corchiano, continua per la via Corchiano–Fabbrica, fin presso il confine territoriale con questo comune nelle vicinanze della Madonna del Rossore.

50. — Comune di Fiano.

La zona malarica è limitata dal confine provinciale lungo il Tevere da un lato, e dall'altro per una linea che segue il confine territoriale con Mazzano dal punto dove si distacca dal limite provinciale fino a raggiungere la via Tiberina, si protrae su questa fino alla macchia di Sterpeto di cui contorna il limite per guadagnare lo stradone che riconduce alla Tiberina; segue ancora questa via fin dove se ne stacca la mulattiera che circondando la regione Belvedere e la regione Raseto porta alla Valle Conta; per questa valle la linea al di sotto di monte Ruzzola si porta al fosso di Lago Puzzo, lungo il quale raggiunge il fontanile Fistola, e per la strada mulattiera che parte dal fontanile va al confine con Civitella San Palo, di qui la linea stessa tiene questo confine, continua con quello di Leprignano e dall'Agro Romano fino a ritornare al confine provinciale sul Tevere.

51. — Comune di Nazzano.

La zona malarica è delimitata da una linea che segue il confine territoriale con Fiano dal punto dove questo si stacca dal confine provinciale fino a raggiungere la strada Tiberina, lungo la quale si protrae ad incontrare l'Alzaia, che segue fino alla strada del Molino donde ritorna a ri–

prendere ancora l'Alzaia, fino alle Pantanelle sotto monte San Pietro, da qui segue il confine territoriale con Torrita per raggiungere la linea ferroviaria al casello della Memoria e continua seguendo sempre lo stesso confine, intorno alla regione Farfa, per arrivare al punto di partenza.

52. — Comune di Ponzano (due zone malariche).

La prima zona è limitata da una linea che parte dal confine territoriale con Sant'Oreste per andare a quello con Civita Castellana, seguendo la strada comunale di Ponzano-Civita Castellana, e continua lungo il confine territoriale con questo comune e il confine provinciale verso il Tevere fin dove incontra di nuovo il confine territoriale di Sant'Oreste; pel quale raggiunge il punto di partenza.

La seconda zona malarica è delimitata dal confine verso il Tevere e da una linea che, partendo dal Tevere presso Portonaccio, segue il confine con Filacciano fino ad incontrare la strada mulattiera che porta alla comunale di Ponzano, lungo la quale raggiunge la Badia donde si porta pel fosso La Calva sul confine con Sant'Oreste, che segue sino al Tevere.

53. — Comune di Filacciano.

La zona malarica è limitata dal Tevere e da una linea che, staccandosi dal Tevere nel punto di unione dei confini territoriali di Torrita e di Filacciano, segue la via Alzaja, fino ad incontrare la mulattiera che porta alle falde delle colline, lungo la quale trova il confine con Ponzano e per esso, verso Portonaccio raggiunge ancora il Tevere.

54. — Comune di Sant'Oreste (due zone malariche).

La prima zona ha per limiti da un lato il confine territoriale con Ponzano, dall'altro il piede delle colline dalle falde di Monte Pelliccia, fino a raggiungere ancora il confine con Ponzano.

La seconda zona malarica è limitata a nord dal Tevere lateralmente dai confini territoriali con Ponzano ed a sud da una linea che segue il piede delle alture tra i confini accennati con Ponzano.

55. — Comune di Rignano Flaminio.

La zona malarica è limitata alla frazione di Rignano ed è circoscritta dai confini coll'Agro Romano, con Morlupo, con Leprignano, con Civitella San Paolo, e Sant'Oreste.

56. — Comune di Castelnuovo di Porto.

La zona malarica è limitata dal confine lungo il Tevere, dal confine con Leprignano fino presso il casale Girardi, dal confine con Riano fino alla regione Lodolina e precisamente fin presso il fontanile Perina e da una linea che seguendo la mulattiera che parte dal fontanile raggiunge ancora il confine con Leprignano, a sud della regione Fiore, si continua per esso fino a trovare la strada Tiberina dalla quale seguendo il piede delle colline torna presso Casale Girardi che resta compreso nella zona malarica.

57. — Comune di Leprignano (due zone malariche).

La prima zona comprende la frazione di Leprignano, detta tenuta Fioretta nei suoi confini territoriali ed un'altra parte del territorio limitata da una linea che segue il confine con

l'Agro Romano, presso la regione Scorano il confine con Fiano lungo il fosso Gramiccia fin dove il fosse di San Martino attraversa il confine stesso e precisamente dove se ne stacca la mulattiera che passando sotto monte Cellari, presso il casale Barbetti e presso il fontanile, raggiunge la strada comunale obbligatoria da Leprignano alle Capannelle, la segue fino ad incontrare la mulattiera che dal fosso Gramiccia va alla regione Malerana lungo questa mulattiera si porta al fosso Pantanelle, che risale fino al piede delle colline dell'opposta sua sponda, le circoscrive per raggiungere il confine territoriale con Castelnuovo poco sopra il Monte di Cento Viole. Da qui la linea segue questo confine fino alle falde di Monte Cento Viole che circonda per ritrovare ancora il confine donde si porta al piede delle colline di Costa l'Aceto, le percorre ad incontrare la mulattiera della regione Melarano sulla quale va al confine di Castelnuovo.

La seconda zona malarica è limitata da un piccolo tratto del confine con Riano e con Castelnuovo presso la Fontana Perina, dove la linea di demarcazione si stacca dal confine con Castelnuovo per seguire il piede delle colline della valle e raggiungere il confine con Riano presso la regione Lodolina.

58. — Comune di Riano (due zone malariche).

La prima è limitata dai confini territoriali con Castelnuovo e con Leprignano e dalla strada di valle Piana Perina che distaccandosi dal confine con Leprignano circonda la regione Lodolina, percorre la valle Piana Perina, fino al ponte Malaguasta. Da qui la zona è circoscritta per una linea che seguendo il piede dei monti Costaroni va a raggiungere il confine con Castelnuovo

La seconda zona malarica è limitata dalla strada Tiberina, nel tratto tra il confine con Castelnuovo ed il confine coll'Agro Romano, dai confini stessi di Castelnuovo e dell'Agro Romano per la cennata strada Tiberina ed il Tevere e dal confine sul Tevere.

59. — Comune di Morlupo.

La zona malarica è limitata dal confine con Leprignano dal punto dove è attraversato dal fosso di Morlupo, fino alle falde di Costa l'Aceto e poi da una linea che, partendo da questo punto circonda il piede dei monti della regione Santella, della regione Monticelli e di Montevario fin dove incontra la strada mulattiera Castelnuovo-Morlupo, per la quale circondando Prato Savo raggiunge la mulattiera di Fontana Vecchia per trovare poi l'altro sentiero che porta alla macchia e la vicinale Le Ballacce, che pe corre fino alla strada di Fontana Vecchia (delle Buche); e lungo questa via, passando pel Casale del Pastore, trova la mulattiera di Varioso e San Basilio alle falde di Monte delle Buche, che segue fino al confine con Leprignano presso il fosso di Morlupo.

60. — Comune di Campagnano.

La zona malarica è limitata da una linea che staccandosi dal confine con Mazzano, nel punto dove la via Corta delle Vorghe attraversa il fosso di Sarnacchiola, continua per questa via fino all'incontro del fosso delle Vorghe che attraversa per raggiungere la mulattiera che conduce sulla rotabile Campagnano-Sette Vene continua per breve tratto su questa strada verso Campagnano fino ad incontrare

l'altra mulattiera che passando pel Monte dell'Impiccato va alla nazionale Cassia; se ne distacca al bivio coll'altra mulattiera che porta sulla strada dei Mandrari, accorciatoia fra Campagnano e la Cassia. Per questa accorciatoia la linea di demarcazione si porta in basso fino al piede delle colline le circoscrive passando alle falde di Monte Cuccolo per raggiungere la rotabile Campagnano-Cassia, per la quale arriva ai piedi delle colline dietro l'osteria dell'Ellera, donde si porta sulla mulattiera di Montelupoli e la segue fino ai piedi dello stesso monte che lambisce per portarsi sulla via Cassia e raggiungere su essa il confine coll'Agro Romano della frazione Torre del Bosco. Da qui continua sempre secondo i confini territoriali del comune che circoscrivono in tal modo tutta la zona malarica nella quale è compresa anche la frazione di Cesano.

61. — Comune di Formello.

La zona malarica è limitata dai confini territoriali con Campagnano, presso Monte Le Piane, con la frazione Torre del Bosco dell'Agro Romano, colla frazione Cesano di Campagnano, coll'Agro Romano e con Scrofano e da una linea che partendo dal confine con Campagnano tra il Sorbo e Monte Le Piane segue la vicinale che se ne stacca per andare fino alle falde di Monte Silio, circoscrive questo monte e raggiunge la via della Mola, per la quale si prolunga fino alle falde di Monte Ecco e di Monte Ciavarino a raggiungere la comunale Formello-Roma presso la Mola dell'Olio, da qui la linea di demarcazione risale la comunale fin sotto l'abitato per ridiscendere lungo la vicinale che mette nella mulattiera detta di Monte Aguzzo e nella

quale si continua tra Monte Fiore e Monte Stallone, fin presso valle Ruscio, dove se ne stacca per seguire l'altra vicinale che va a Grotta Silvestrini fino ad incontrare la mulattiera che, risalendo tra fosso Mandrone e costa Campinara trova il sentiero che da Monte Grossara, traversando Costa Campinara porta al confine con Scrofano.

62. — Comune di Scrofano.

La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dal punto anzidetto ove la mulattiera Monte Grossara-Canepinara, tocca il confine, segue questa via fino al fosso Canneto lungo il quale si ripiega in basso seguendo Valle Pisa che abbandona per continuarsi nel sentiero che da qui porta presso Capanna Scorsolini, sulla rotabile Scrofano-Prima Porta, a su questa rotabile va al confine coll'Agro Romano, presso Ponte Repubblica, chiudendo poi la zona malarica lungo i confini territoriali coll'Agro Romano e con Formello.

63 — Comune di Mazzano.

La zona malarica è limitata dal confine con Nepi e con Campagnano e da una linea che partendo dal fosso Stramazzo, dove attraversa il confine con Nepi, segue questo fosso fino alla sua confluenza col Treja, da qui si continua sul Treja fino al ponte della strada corta Mazzano-Campagnano, per la quale si porta a raggiungere il confine con Campagnano, presso il torrente Sarnacchiola al punto ove si stacca la linea di demarcazione della zona malarica di Campagnano.

64 — Comune di Monterosi.

La zona malarica comprende tutto il territorio del comune ad eccezione di Monte Lucchetti col fabbricato del paese e per conseguenza di una zona Sacca, limitata dalla strada vicinale che circonda Monte Lucchetti e dal tratto della via Cassia, compreso fra i due estremi della vicinale indicata.

L. n. **235**, 8 luglio 1903, inserta nella Gazzetta uff. il 3 agosto.

Spesa pel regime del Reno.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata, nell'interesse del regime del Reno, la spesa di lire 1,000,000 per la esecuzione delle opere di spostamento di un tratto del canale della Botte al Passo Canne in provincia di Bologna, le quali sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

La detta somma sarà prelevata dal fondo autorizzato con la legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), per la bonifica della bassa pianura bolognese-ravennate, e verrà portata in aumento al fondo indicato al n. 1 della tabella annessa alla legge 6 agosto 1893, n. 455.

Il prelevamento avrà luogo in ragione di lire 400,000 dal fondo disponibile, fra competenza e residui, sul capitolo 198 del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1902-1903, e di lire 200,000 dal ca-

pitolo corrispondente in ciascuno dei successivi esercizi 1903-1904, 1904-1905, 1905-1906.

Art. 3.

Mediante una o più convenzioni speciali, da stipularsi e da approvarsi prima che siano appaltati i lavori, saranno regolati i rapporti giuridici fra l'amministrazione dello Stato e gli enti interessati, sia per ciò che riguarda l'esecuzione come la manutenzione, la quale resterà a carico degli utenti del canale.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1903.

R. D. n. **256**, 2 settembre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 31 agosto.

Convocazione del collegio elettorale di Napoli II.

Il collegio elettorale di Napoli II è convocato per il giorno 20 settembre 1903, affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 27 successivo.

MASSIME DI GIURISPRUDENZA

Tassa di registro — Dote — Facoltà di soluzione — Condizione alternativa — Rinunzia all'eredità — Tacitazione — Assegnazione di immobile — Trasferimento.

(Articoli 1, 7, 13, T. U. Reg.).

L'atto col quale alla dotata, in soddisfazione della sua dote pagabile, alla morte del dotante, con danaro o con crediti, mobili od immobili, viene assegnato lo stesso immobile stato a tale titolo disposto con testamento dal dotante, alla cui eredità la dotata ha rinunziato, è passibile della tassa di trasferimento immobiliare.

(Cass. Roma, 12 maggio-6 giugno 1903 -- Finanze c. Maglione -- Pagano, pres.; Pugliese, est.).

Roma, 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI
Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

SOMMARIO
DELLE PUNTATE 47 - 49.

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. **292**, 11 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 18 luglio.

Elenchi delle quote di concorso concesse a taluni comuni aperti per l'abolizione totale del dazio sui farinacei.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2, lettera *b*, 3, 4, 20 e 28 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*;
Veduto l'art. 8 del regolamento 9 marzo detto anno, numero 90;
Veduta la relazione della commissione centrale, nominata con Nostro decreto del 10 aprile 1902, n. 134;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati gli annessi elenchi, visti, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, delle quote di concorso, a carico dello Stato, concesse ai comuni indicati neglie elnchi medesimi, per l'abolizione totale del dazio sui farinacei.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1903.

ELENCO

delle annualità da corrispondersi ai sottoindicati comuni dal 1° gennaio 1903 in poi, come quota di concorso dello Stato all'abolizione del dazio sui farinacei.

(Somme annuali assegnate dalla commissione centrale)

Provincia di Alessandria.

1.	Comune di	Belveglio	L.	140. —
2.	»	Bistagno	»	350 —
3.	»	Canelli	»	5,737. 75
4.	»	Carpeneto	»	420. —
5	»	Carrosio	»	70. —
6.	»	Cartosio	»	170. 79
7.	»	Cassine	»	1,400. —
8.	»	Castellazzo Bormida	»	2,800. —
9.	»	Castelletto Scazzoso	»	350. —
10.	»	Castelnuovo d'Asti	»	700. —
11.	»	Castelnuovo Scrivia	»	1,448. 86
12.	»	Costigliole d'Asti	»	1,409. 87
13.	»	Garbagna	»	70. —
14.	»	Gavi	»	1,929. 21
15.	»	Incisa Belbo	»	420. —
16.	»	Lerma	»	91. —
17.	»	Melazzo	»	105. —
18.	»	Mombaruzzo	»	918. 73
19.	»	Montaldo Bormida	»	350. —
20.	»	Nizza Monferrato	»	4,900. —

21.	Comune di	Ovada	L.	5,950. —
22.	»	Pontecurone	»	76. 30
23.	»	Ponzone.	»	308. —
24.	»	Pozzolo Formigaro . . .	»	1,067. 87
25.	»	Predosa	»	210. —
26	»	Rocchetta Tanaro . . .	»	350. —
27.	»	Serravalle Scrivia . . .	»	1,750. —
28.	»	Stazzano.	»	238. —
29.	»	Vignole Borbera	»	420. —
30.	»	Viguzzolo	»	700. —
31.	»	Visone	»	420. —
		Totale . . .	L.	35,271. 38

Provincia di Ancona.

1.	Comune di	Ripe	L.	49. 70

Provincia di Aquila.

1.	Comune di	Aielli.	L.	280. 72
2.	»	Castellafiume	»	67. 10
3.	»	Cerchio	»	397. 36
4.	»	Cittaducale	»	609. 70
5.	»	Civitella Roveto	»	768. 69
6.	»	Collarmele	»	343. —
7.	»	Fagnano Alto	»	467. 60
8.	»	Luco ne' Marsi	»	1,234. 44
9.	»	Magliano de' Marsi .	»	3,189. 87
10.	»	Massa d'Albe	»	700. —
11.	»	Ortona de' Marsi	»	42. 17
12.	»	Pescina	»	2,076. 20
13.	»	Pettorano sul Gizio . . .	»	315. —

14	Comune di	Poggio Picenze	L.	105. —
15.	»	S. Demetrio ne' Vestini .	»	1,400. —
16.	»	Sante Marie	»	91. 14
17.	»	Scanno.	»	581. —
18.	»	Tagliacozzo	»	2,716. 81
19.	»	Trasacco.	»	144. —
20.	»	Villa Sant'Angelo. . . .	»	168. —
		Totale . . .	L.	15,697. 80

Provincia di Ascoli Piceno.

1.	Comune di	Cupramarittima	L.	671. 16
2.	»	Grottammare	»	1,684. 20
3	»	S. Benedetto del Tronto .	»	5,600. —
		Totale . . .	L.	7,955. 36

Provincia di Avellino.

1.	Comune di	Aiello del Sabato. . . .	L.	250. 20
2.	»	Atripalda	»	9,100. —
3.	»	Avella	»	1,750.
4.	»	Bellizzi	»	280. —
5.	»	Cervinara	»	7,315. —
6.	»	Cesinali	»	490. 70
7.	»	Contrada	»	1,012. 30
8.	»	Fontanarosa	»	988. 40
9.	»	Forino	»	1,890. —
10.	»	Frigento.	»	350. —
11.	»	Gesualdo	»	1,120. —

12.	Comune di	Grottaminarda.	L.	1,737. 75
13.	»	Grottolella	»	423. 64
14.	»	Luogosano	»	183. 40
15.	»	Marzano di Nola.	»	210 —
16.	»	Montefredane	»	144. 20
17.	»	Montefusco.	»	1,120. —
18.	»	Montoro Superiore	»	3,334. 80
19.	»	Mugnano del Cardinale. .	»	2,107. —
20.	»	Ospedaletto d'Alpinolo . .	»	1,348. 10
21.	»	Parolise	»	300. 48
22.	»	Pietradefusi	»	420. 70
23.	»	Quadrelli	»	312. 20
24.	»	Rotondi	»	840. —
25.	»	S. Mango sul Calore . .	»	350. —
26.	»	S. Martino Valle Candina.	»	3,267. 08
27.	»	S. Michele di Serino . .	»	350. —
28.	»	S. Lucia di Serino . . .	»	757. 70
29.	»	Sant'Angelo a Scala. . .	»	350. 70
30.	»	Sant'Angelo all'Esca. . .	»	490. —
31.	»	Sant'Angelo dei Lombardi.	»	2,583. 10
32.	»	Santa Paolina.	»	420. —
33.	»	Santo Stefano del Sole. .	»	253. 05
34.	»	Serino	»	2,450. —
35.	»	Sirignano	»	355. 18
36.	»	Sorbo Serpico.	»	413. 16
37.	»	Taurasi	»	721. —
38.	»	Tavernola S. Felice. . .	»	71. 96
39.	»	Tufo	»	840. —
40.	»	Volturara Irpina.	»	2,515. 60
		Totale . . .	L.	53,217. 40

Provincia di Bari.

1.	Comune di	Bitritto	L.	1,726. 20
2.	»	Canneto di Bari	»	1,400. —
3.	»	Carbonara di Bari . .	»	4,060. —
4.	»	Casamassima	»	3,500. —
5.	»	Ceglie del Campo . . .	»	2,033. 50
6.	»	Modugno	»	8,134. —
7.	»	Montrone	»	1,967. —
8.	»	Polignano a Mare . . .	»	6,169. 10
9.	»	Triggiano	»	8,647. 50
10.	»	Turi	»	6,382. 77
11.	»	Valenzano	»	1,724. 10
		Totale . . .	L.	45,744. 17

Provincia di Belluno.

1.	Comune di	Agordo	L.	1,051. 40
2.	»	Alleghe	»	530. 25
3.	»	Arsiè.	»	612. 56
4.	»	Belluno	»	15,022. 70
5.	»	Cencenighe.	»	193. 48
6.	»	Cesio Maggiore	»	550. 94
7.	»	Feltre	»	4,550. —
8.	»	Fonzaso	»	1,740. 90
9.	»	Lamon	»	520. 80
10.	»	Pieve d'Alpago	»	144. 99
11.	»	Ponte nelle Alpi	»	844. 79
12.	»	Puos d'Alpago.	»	175. —
13.	»	Sospirolo	»	770. —
14.	»	Sovramonte.	»	367. 50
		Totale . . .	L.	27,075. 31

Provincia di Benevento.

1.	Comune di	Airola	L.	4,540. 75
2.	»	Bonea	»	137. 20
3.	»	Castelpoto	»	175. —
4.	»	Durazzano	»	632. 51
5.	»	Forchia	»	392. 38
6.	»	Limatola.	»	266. —
7.	»	Moiano	»	1,187. 76
8.	»	Paolisi	»	1,562. 40
9.	»	S. Leucio	»	303. 12
10.	»	Sant'Agata dei Goti . . .	»	6,992. 39
		Totale . . .	L.	16,189. 51

Provincia di Bergamo.

1.	Comune di	Adrara S. Martino . . .	L.	178. 08
2.	»	Albano S. Alessandro . .	»	126. —
3.	»	Albegno	»	72. 80
4.	»	Albino	»	2,660. —
5.	»	Almè	»	112. —
6.	»	Almenno S. Bartolomeo .	»	98. —
7.	»	Almenno S. Salvatore . .	»	217. —
8.	»	Alzano di Sopra	»	98. —
9.	»	Alzano Maggiore	»	1,820. —
10.	»	Ambivere	»	105. —
11.	»	Antegnate	»	630. —
12.	»	Arcene	»	203. 36
13,	»	Arsago d'Adda.	»	189. —
14.	»	Azzano S. Paolo	»	136. 50
15.	»	Bagnatica	»	95. 20
16.	»	Bariano	»	165. 90

17.	Comune di	Barzana	L.	52. 50
18.	»	Barzizza.	»	18. 55
19.	»	Bedulita	»	56. —
20.	»	Berbenno	»	35. —
21.	»	Bergamo	»	75,093. 29
22.	»	Bianzano	»	28. —
23.	»	Bolgare	»	301. —
24.	»	Boltiere	»	97. 80
25.	»	Bonate Sopra	»	268. 80
26.	»	Bonate Sotto	»	147. —
27.	»	Bondo Petello.	»	70. —
28.	»	Borgo di Terzo	»	255. 50
29.	»	Bottanuco	»	87. 50
30.	»	Brembate Sopra	»	86. 80
31.	»	Brembate Sotto	»	455. —
32.	»	Brembilla	»	270. 20
33.	»	Brignano Gera d'Adda . .	»	1,260. —
34.	»	Brusaporto	»	84. —
35.	»	Calcinato	»	420. —
36.	»	Calcio	»	1,575. —
37.	»	Caleppio.	»	70. —
38.	»	Calolzio	»	280. —
39.	»	Calusco d'Adda	»	140. —
40.	»	Calvenzano . . , ...	»	252. —
41.	»	Camerata Cornello . . .	»	35. —
42.	»	Canonica d'Adda	»	534. 80
43.	»	Capriate d'Adda	»	294. —
44.	»	Caprino Bergamasco. . .	»	224. —
45.	»	Carobbio.	»	161. —
46.	»	Carvino	»	28. —
47.	»	Casirate	»	196. —
48	»	Casnigo	»	420 —

49.	Comune di	Castel Rozzone	L.	33. 60
50.	»	Castro	»	217. —
51.	»	Cazzano S. Andrea . . .	»	21. —
52.	»	Cenate Sopra	»	99. 40
53.	»	Cenate Sotto	»	126. —
54.	»	Cene	»	210. —
55.	»	Chignolo d'Isola	»	84. —
56.	»	Chiuduno	»	178. 50
57.	»	Cisano Bergamasco . . .	»	175. —
58.	»	Ciserano.	»	94. 50
59.	»	Cividate al Piano. . . .	»	770. —
60.	»	Clusone	»	1,358. —
61.	»	Cologno al Serio	»	434. —
62.	»	Colognola al Piano . . .	»	280. —
63.	»	Colzate	»	42. —
64.	»	Comun Nuovo.	»	75. 60
65.	»	Corte.	»	175. —
66.	»	Cortenuova al Piano . .	»	70. —
67.	»	Costa Mezzate.	»	42. —
68.	»	Covo	»	942. 20
69.	»	Credaro	»	70. —
70.	»	Curno	»	171. 50
71.	»	Desenzano al Serio . . .	»	273. 70
72	»	Endine	»	142. 10
73.	»	Entratico	»	119. —
74.	»	Fara d'Adda	»	2,275. —
75.	»	Fara Olivana	»	24. 50
76.	»	Filago	»	31. 50
77.	»	Fino del Monte	»	44. 80
78.	»	Fiorano al Serio	»	218. 40
79.	»	Fontanella	»	882 —
80.	»	Foresto Sparso	»	71. 40

81.	Comune di	Gaudino	L.	2,801. 40
82.	»	Gaverina	»	87. 50
83.	»	Gazzaniga	»	1,400. —
84.	»	Ghisalba.	»	322. —
85.	»	Gorlago	»	469. —
86.	»	Gorle.	»	21. —
87.	»	Gorno	»	36. 93
88.	»	Grassobbio.	»	98. —
89.	»	Grone	»	94. 50
90.	»	Grumello del Monte . .	»	322. —
91.	»	Leffe.	»	700. —
92	»	Levate	»	70. —
93.	»	Lovere	»	2,800. —
94.	»	Lurano.	»	77. —
95.	»	Madone.	»	42. —
96.	»	Mapello.	»	135. 80
97.	»	Martinengo	»	1,575. —
98.	»	Misano Gera d'Adda . .	»	136. 50
99.	»	Molini di Colognola . .	»	25. 20
100.	»	Mologno	»	175. 70
101.	»	Monasterolo del Castello .	»	70. —
102.	»	Monticelli Borgogna . .	»	25. 20
103.	»	Morengo	»	109. 20
104.	»	Mornico al Serio	»	259. —
105.	»	Mozzanica	»	280. —
106.	»	Mozzo	»	21. —
107.	»	Nembro	»	1,623. 54
108.	»	Nese.	»	711. 76
109.	»	Oltresenda Bassa	»	210. —
110.	»	Oneta	»	52. 50
111.	»	Onore	»	49. 70
112.	»	Osio Sopra.	»	63. —

113.	Comune di	Osio Sotto	L.	280. —
114.	»	Ossanesga	»	28. 70
115.	»	Pagazzano	»	73. 71
116.	»	Paladina	»	77. 70
117.	»	Palazzago	»	140. —
118.	»	Palosco	»	350. —
119.	»	Pedrengo	»	52. 50
120.	»	Peja	»	210. —
121.	»	Pognano	»	45. 92
122	»	Ponte Nossa	»	630. —
123.	»	Ponteranica	»	138. 60
124.	»	Ponte S. Pietro	»	1,120. —
125.	»	Pontida	»	196. —
126.	»	Pontirolo Nuovo	»	333. 90
127.	»	Pradalunga	»	371. —
128.	»	Predore	»	196. —
129.	»	Presezzo	»	185. 50
130.	»	Pumenengo	»	420. —
131.	»	Ranico	»	395. 50
132.	»	Ranzanico	»	102. 90
133.	»	Redona	»	217. —
134.	»	Riva di Solto.	»	105. —
135.	»	Rogno	»	37. 80
136.	»	Romano Lombardia . . .	»	2,520. —
137.	»	Rosciate	»	98. —
138.	»	Rossino	»	35. —
139.	»	Rovetta	»	85. 40
140.	»	S. Gallo	»	7. —
141.	»	S. Gervasio d'Adda . . .	»	70. —
142.	»	S. Giovanni Bianco . . .	»	252. —
143.	»	S. Paolo d'Argon	»	70. —
144	»	S. Pellegrino	»	203. —

145. Comune di Santo Stefano del Monte degli Angeli . . . . . L. 88. 20
146. » Sarnico . . . . » 1,470. —
147. » Scano al Brembo . . . . » 28. —
148. » Scanzo . . . . » 231. —
149. » Sedrina . . . . » 105. —
150. » Selvino . . . . » 214. 90
151. » Seriate . . . . » 1,110. 90
152. » Sforzatica . . . . » 140. —
153. » Solto . . . . » 113. 40
154. » Sombreno . . . . . . » 35. —
155 » Sorisole . . . . » 161. —
156. » Sotto il Monte . . . . » 66. 50
157. » Sovere . . . . » 630. —
158. » Spinone . . . . » 42. —
159. » Spirano . . . . » 280 —
160. » Stezzano . . . . » 420. —
161. » Suisio . . . . » 70. —
162. » Tagliuno . . . . » 560. —
163. » Tavernola . . . . » 149. 80
164. » Telgate . . . . » 287. —
165. » Terno d' Isola . . . . » 129. 50
166. » Torre Boldone . . . . . » 336. —
167. » Torre de'Busi . . . . . » 35. —
168. » Torre de'Roveri . . . . » 56. —
169. » Torre Pallavicina . . . » 412, 30
170. » Trescore Balneario . . . » 1,820. —
171. » Treviglio . . . . » 8,915. 82
172. » Treviolo . . . . . . » 98. —
173. » Urgnano . . . . » 700. —
174. » Vall'Alta . . . . . . » 420. —
175. » Valtesse . . . . » 245. —

176.	Comune di	Vercurago	L.	175. —
177.	»	Verdellino	»	35. —
178.	»	Verdello	»	420. —
179.	»	Vertova	»	1,120. —
180.	»	Viadanica	»	67. 20
181.	»	Vigolo	»	73. 85
182.	»	Villa d'Adda	»	350. —
183.	»	Villa d'Almè	»	420. —
184.	»	Villa di Serio	»	301. —
185.	»	Vilminore	»	140. —
186.	»	Villongo S. Filastro	»	140. —
187.	»	Villongo Sant'Alessandro	»	112. —
188.	»	Zandobbio	»	319. 90
189.	»	Zanica	»	142. 80
190.	»	Zogno	»	910. —
		Totale	L.	147,964. 91

Provincia di Bologna.

1.	Comune di	Bazzano	L.	705. 60
2.	»	Casalecchio di Reno	»	638. 40
3.	»	Castel del Rio	»	465. 85
4.	»	Castel S. Pietro dell'Emilia	»	227. 50
5.	»	Mordano	»	147. 08
6	»	Tossignano	»	166. 25
7.	»	Vergato	»	271. —
		Totale	L.	2,721. 68

Provincia di Brescia.

1.	Comune di	Acquafredda	L	140. —
2.	»	Acqualunga	»	91. —

3	Comune di	Adro	L	910. —
4.	»	Agnosine	»	105. —
5.	»	Alfianello	»	315. —
6.	»	Anfo	»	538. 12
7.	»	Artogne	»	284. 20
8.	»	Azzano Mella	»	441. —
9.	»	Bagnolo Mella	»	2,135. —
10.	»	Bagolino	»	840. —
11	»	Barbariga	»	231. —
12	»	Barco	»	22 40
13.	»	Barghe	»	150. 50
14.	»	Bassano Bresciano	»	122. 50
15	»	Bedizzole	»	1,078. —
16.	»	Berlingo	»	147. —
17.	»	Bienno	»	280. —
18.	»	Borgo S. Giacomo	»	735 —
19.	»	Borgo Satollo	»	574. —
20.	»	Bornato	»	245. —
21.	»	Borno	»	179. 55
22.	»	Botticino Mattina	»	217 —
23.	»	Botticino Sera	»	560 —
24.	»	Bovegno	»	368. 20
25.	»	Bovezzo	»	322. —
26.	»	Brandico	»	105. —
27.	»	Breno	»	1,194. 20
28.	»	Brione	»	99. 40
29.	»	Brozzo	»	84. —
30.	»	Caccavero	»	66. 50
31.	»	Cadignano	»	278. 42
32.	»	Caino	»	280 —
33.	»	Cajonvico	»	245. —
34.	»	Calcinato	»	1,456. —

35.	Comune di	Calino	L.	126. —
36.	»	Calvagese	»	210. —
37.	»	Calvisano	»	630. —
38.	»	Camignone . . .	»	126. 70
39	»	Capo di Ponte	»	350. —
40.	»	Capriano del Colle . . .	»	245. —
41.	»	Capriolo	»	630. —
42.	»	Carcina	»	630. —
43.	»	Carpenedolo	»	2,044. —
44.	»	Carzago	»	84. —
45.	»	Castegnato	»	352. 80
46.	»	Castelcovati	»	367 50
47.	»	Castel Mella	»	421. 40
48.	»	Castenodolo	»	1,715. —
49.	»	Casto	»	35. —
50.	»	Castrezzato	»	1,050. —
51.	»	Cazzago S. Martino	»	203. —
52.	»	Cellatica	»	371 —
53.	»	Cerveno	»	43. 40
54.	»	Ceto	»	84. —
55.	»	Chiari	»	6,393. 04
56.	»	Cignano	»	227 50
57.	»	Cigole	»	371. —
58.	»	Ciliverghe	»	471. 13
59.	»	Cimmo	»	122. 50
60	»	Cividate Camuno	»	91. —
61.	»	Cizzago	»	78. 40
62.	»	Clusane sul Lago . . .	»	105. —
63.	»	Coccaglio	»	1,190. —
64.	»	Collebeato	»	35 -
65.	»	Collio	»	113. 40
66.	»	Cologne	»	483 —

67.	Comune di	Colombaro	L.	70. —
68.	»	Comezzano	»	175. –
69.	»	Concezio.	»	595. —
70.	»	Corticelle Pieve	»	203. —
71.	»	Corzano	»	145. 60
72.	»	Cossirano	»	175. —
73.	»	Cremezzano.	»	35. —
74.	»	Darfo	»	1,050 —
75.	»	Dello	»	336 -
76.	»	Desenzano sul Lago. .	»	3,780. —
77.	»	Edolo	»	400 23
78.	»	Erbanno . . .	»	57 19
79.	»	Erbusco	»	420. —
80.	»	Esine.	»	178. 50
81.	»	Farfengo	»	126. —
82.	»	Faverzano	»	49 —
83.	»	Fiesse	»	360. 50
84.	»	Flero.	»	371. —
85.	»	Frontignano	»	24 50
86.	»	Gambara	»	731. 50
87.	»	Gardone Riviera	»	455. —
88.	»	Gardone Val Trompia . .	»	1,750. —
89.	»	Gargnano	»	1,330. —
90.	»	Gavardo.	»	1,085 —
91.	»	Gerolanuova	»	112. 69
92.	»	Ghedi	»	924. —
93.	»	Gianico	»	51. 80
94	»	Goglione Sopra	»	283 50
95	»	Goglione Sotto	»	315. —
96.	»	Gorzone	»	56. —
97.	»	Gottolengo	»	718. 90
98.	»	Grevo	»	284. 20

99.	Comune di	Gussago	L.	1,400. —
100.	»	Hano	»	28. —
101.	»	Idro	»	141. 40
102.	»	Incudine	»	21. —
103.	»	Iuzino	»	502. 35
104.	»	Isorella	»	227. 50
105.	»	Lavenone	»	81. 20
106.	»	Leno	»	1,470. —
107.	»	Limone S. Giovanni . .	»	210 —
108.	»	Lodrino.	»	52. 50
109.	»	Lograto. . .	»	350. —
110.	»	Lonato	»	2,355. 50
111.	»	Longhena	»	74. 55
112.	»	Losine	»	70. —
113.	»	Ludriano	»	98. —
114.	»	Lumezzane Pieve . . .	»	736. 47
115.	»	Lumezzane Sant'Apollonio.	»	504. —
116.	»	Maclodio	»	42. —
117.	»	Maderno	»	826. —
118.	»	Magno sopra Iuzino . .	»	25. 20
119.	»	Mairano	»	420 —
120.	»	Malegno	»	98. 70
121.	»	Malonno	»	89. 60
122.	»	Manerba	»	315. 70
123	»	Manerbio	»	2,660. —
124.	»	Marcheno	»	94. 50
125.	»	Marone.	»	336. —
126.	»	Mazzano	»	532. —
127.	»	Milzano.	»	105. —
128.	»	Moniga.	»	119. —
129.	»	Monticello Brusati . . .	»	168 —
130.	»	Montichiari	»	3,150. —

131.	Comune di	Montirone	L.	231. —
132.	»	Moscoline	»	76. 59
133.	»	Mù	»	175. —
134.	»	Nave	»	1,400. —
135.	»	Nozza	»	134. 40
136.	»	Nuvolento	»	225 40
137.	»	Nuvolera	»	378. —
138.	»	Odolo	»	441. —
139.	»	Offlaga	»	175. —
140.	»	Ome.	»	361. 55
141.	»	Ono S. Pietro	»	21. —
142.	»	Oriano	»	192. 50
143.	»	Orzinuovi	»	4,900. —
144.	»	Ospitaletto Bresciano . .	»	2,310. —
145.	»	Padernello.	»	84. —
146.	»	Paderno Franciacorta . .	»	122. 50
147.	»	Paitone.	»	164. 50
148.	»	Palazzolo sull'Oglio. . .	»	3,500. —
149.	»	Paratico	»	357. 70
150.	»	Paspardo	»	40. 60
151.	»	Passirano	»	290 50
152.	»	Pavone Mella	»	350. —
153.	»	Pedergnaga	»	245. —
154.	»	Pezzaze.	»	210. —
155.	»	Peschiera Muraglio . .	»	35. —
156.	»	Pian Comuno.	»	171. 50
157.	»	Pilzone	»	76. —
158	»	Pisogne.	»	1,421 87
159.	»	Poncarale	»	210 —
160.	»	Polpenazze.	»	157. 50
161.	»	Pompiano	»	175. —
162.	»	Ponte di Legno	»	113. 40

163.	Comune di	Pontevico	L.	3,157. 70
164.	»	Pontoglio	»	910. —
165.	»	Portese	»	134. 40
166.	»	Porzano	»	91. —
167.	»	Pozzolengo	»	1,120. —
168.	»	Pralboino	»	934. 50
169.	»	Preseglie	»	350. —
170.	»	Provaglio d' Iseo	»	437. 50
171.	»	Provezze	»	223. 30
172.	»	Puegnago	»	91. 70
173.	»	Quinzanello	»	84. —
174	»	Quinzano d'Oglio	»	1,960. —
175.	»	Raffa	»	77. —
176.	»	Remedello Sopra	»	280. —
177.	»	Remedello Sotto	»	84 —
178.	»	Rezzato	»	2,030. —
179.	»	Rivoltella	»	218. 40
180.	»	Roccafranca	»	221. 20
181.	»	Rodengo	»	249. 20
182.	»	Roncadelle	»	350. —
183.	»	Rovato	»	4,500. 72
184.	»	Rudiano	»	498. 40
185.	»	Sabbio Chiese	»	210 —
186.	»	Sale Marasino	»	490 —
187.	»	Salò	»	3,083. 81
188.	»	S. Felice di Scovolo	»	133. —
189.	»	S. Gervasio Bresciano	»	210. —
190.	»	Sant' Eufemia della Fonte	»	1,669. 50
191.	»	S. Vigilio	»	217. —
192.	»	S. Zeno Naviglio	»	238. —
193.	»	Sarezzo	»	875. —
194.	»	Scarpizzolo	»	56. —

195.	Comune di	Sellero	L.	28. —
196.	»	Seniga	»	329 —
197.	»	Serle	»	189. —
198.	»	Sermione	»	105. —
199.	»	Siviano	»	67. 20
200.	»	Sonico	»	70. —
201.	»	Sopraponte	»	333. 90
202.	»	Soprazocco	»	35. —
203.	»	Sulsano	»	184. 83
204.	»	Tignole	»	169. 40
205.	»	Torbiato	»	77. —
206.	»	Toscolano	»	1,170. 40
207.	»	Travagliato	»	1,890 —
208.	»	Tremosine	»	275. 10
209.	»	Trenzano	»	455 —
210.	»	Treviso Bresciano	»	7. —
211.	»	Urago d'Oglio	»	700. —
212.	»	Vallio	»	101 50
213.	»	Vello	»	91. —
214.	»	Verolanuova	»	3,850. —
215.	»	Verolavecchia	»	1,085. —
216.	»	Vestone	»	455. 70
217.	»	Vezza d'Oglio	»	56. —
218.	»	Villachiara	»	112. —
219.	»	Villa Cogozzo	»	938. —
220.	»	Villanuova sul Clisi	»	560. —
221.	»	Vione	»	21. —
222.	»	Virle Treponti	»	1,225. —
223.	»	Visano	»	91. —
224.	»	Vobarno	»	1,078 —
225.	»	Volciano	»	367. 50
		Totale	L.	128,557. 41

Provincia di Cagliari.

1.	Comune di	Arbus	L.	3,742.60
2.	»	Carloforte	»	15,844.38
3.	»	Domusnovas	»	1,707.33
4.	»	Gonnesa	»	8,674.06
5.	»	Guspini.	»	811.44
6.	»	Laconi	»	742.84
7.	»	Monserrato	»	1,336.72
8.	»	Musei	»	57.14
9.	»	Narcao	»	1,607.48
10.	»	Palmas Suergiu	»	458.89
11.	»	Pirri.	»	788.27
12.	»	Santadi.	»	1,013.98
13.	»	Sant'Antioco	»	2,276.64
14.	»	Sarroch.	»	471.83
15.	»	Serbariu	»	438.50
16.	»	Terralba	»	166.80
17	»	Teulada.	»	645.47
18.	»	Tortolì	»	3,443.74
19.	»	Tratalias	»	33.73
20.	»	Villamassargia	»	1,466.66
21.	»	Villarios Masainas . . .	»	732.34
		Totale. . .	L.	46,460.84

Provincia di Caltanissetta.

1.	Comune di	Barrafranca.	L.	2,807.—
2.	»	Calascibetta.	»	2,646.39
3.	»	Campofranco.	»	201.60
4.	»	Delia	»	1,527.79
5.	»	Mazzarino.	»	6,090.—

6.	Comune di	Piazza Armerina	L.	15,638. 86
7.	»	Valguarnèra.	»	6,803. 79
8.	»	Vallelunga Pratameno. . .	»	2,596. 12
9.	»	Villalba	»	785. 29
		Totale. . .	L.	39,096. 84

Provincia di Campobasso.

1.	Comune di	Boiano	L.	5,457. 20
2.	»	Capracotta	»	210 —
3.	»	Isernia.	»	11,900. —
4.	»	Venafro	»	2,940. —
		Totale . . .	L.	20,507. 20

Provincia di Caserta.

1.	Comune di	Alvito	L.	1,812. 73
2.	»	Aquino	»	719. 39
3.	»	Arienzo	»	6,113. 40
4.	»	Arpino	»	11,623. 46
5.	»	Atina.	»	2,451. 36
6.	»	Ausonia.	»	1,365. 70
7.	»	Camigliano	»	392. —
8.	»	Capodrise	»	2,733. 50
9.	»	Carinaro	»	966. —
10.	»	Casaluce.	»	1,066 68
11.	»	Casalvieri	»	318. 36
12.	»	Casapulla	»	3,768. 80
13.	»	Cassino	»	19,979. 12
14	»	Castelnuovo Parano . .	»	35. —
15	»	Cervaro	»	744. 55

16.	Comune di	Cicciano	L.	2,230. 27
17.	»	Cimitile	»	2,098. 69
18.	»	Colle S. Magno	»	245. —
19.	»	Coreno Ausonio	»	239. 47
20.	»	Curti	»	2,536. 03
21.	»	Fondi	»	3,624. 81
22.	»	Fontana Liri	»	3,150. —
23.	»	Formicola	»	1,047. 69
24.	»	Frignano Maggiore	»	2,656. 87
25.	»	Galluccio	»	593. 74
26	»	Grigignano d'Aversa	»	821. 52
27.	»	Isola del Liri	»	5,642. 49
28.	»	Itri	»	5,110. —
29.	»	Lenola	»	703. 50
30.	»	Liberi di Formicola	»	211. 68
31.	»	Liveri	»	638 10
32.	»	Macerata di Marcianise	»	956. 13
33.	»	Marigliano	»	5,605. 25
34	»	Marzano Appio	»	975. 10
35.	»	Mignano	»	436. 31
36.	»	Orta d'Atella	»	2,408. 35
37.	»	Pico	»	559. 09
38.	»	Piedimonte S. Germano	»	1,006. 11
39.	»	Pietramellara	»	1,654. 66
40.	»	Pietravairano	»	791. 98
41.	»	Pignataro Interamna	»	550. 72
42.	»	Pontecorvo	»	8,758. 01
43.	»	Portico di Caserta	»	700. —
44.	»	Presenzano	»	420. —
45.	»	Recale	»	1,730. 96
46.	»	Roccadarce	»	1,103. 90
47.	»	Roccamonfina	»	2,819. 20

48.	Comune di	Roccarainola	L.	1,064. 70
49.	»	Roccasecca.	»	2,710. 40
50.	»	S. Donato Val di Comino.	»	1,223. 25
51.	»	S. Felice a Cancello. . .	»	8,557. 21
52.	»	S. Gennaro di Palma . .	»	2,356. 93
53.	»	S. Giorgio a Liri . . .	»	21. —
54.	»	S. Giovanni Incarico . .	»	410. 65
55.	»	S. Leucio	»	1,190. 21
56.	»	S. Marcellino . . .	»	112. —
57.	»	S. Marco Evangelista .	»	361. 20
58.	»	S. Nicola la Strada. . .	»	3,324. 72
59.	»	S. Paolo Belsito . .	»	2,074. 80
60.	»	S. Potito Sannitico . . .	»	227. 50
61.	»	S. Prisco	»	1,907. 82
62.	»	Santa Maria a Vico . . .	»	5,020. 77
63.	»	S. Ambrogio sul Garigliano	»	189. 70
64.	»	Sant'Apollinare . . .	»	560. —
65.	»	Sant' Elia Fiumerapido . .	»	1,435. —
66.	»	Santi Cosmo e Damiano .	»	490. —
67.	»	S. Vitaliano	»	718. 97
68.	»	Saviano	»	2,296. 69
69.	»	Scisciano	»	800. 80
70	»	Sessa Aurunca . . .	»	14,282. 40
71.	»	Settefrati	»	289. 10
72.	»	Sora	»	22,585. 64
73.	»	Sparanise	»	2,576. 95
74.	»	Striano	»	447. 79
75	»	Succivo	»	1,200. 15
76.	»	Teano	»	4,476. 64
77.	»	Trentola . . .	»	3,150. —
78.	»	Tufino	»	619. 50
79	»	Vairano Patenora . . .	»	436. 31

80.	Comune di	Valle di Maddaloni . . .	L.	725. 90
81.	»	Valle Rotonda	»	364. 84
82.	»	Vicalvi	»	154 —
		Totale . . .	L.	204,479. 22

Provincia di Catania.

1.	Comune di	Aci Bonaccorsi	L.	980. —
2.	»	Aci Castello	»	2,832. 34
3.	»	Aci Catena	»	5,281 03
4.	»	Aci S. Antonio	»	4,968. 95
5	»	Belpasso	»	6,143. 11
6.	»	Camporotondo.	»	154. —
7.	»	Castiglione di Sicilia .	»	5,932. 92
8.	»	Catenanuova	»	2,544 64
9.	»	Centuripe	»	2,397. 50
10.	»	Gravina di Catania . .	»	1,239. —
11.	»	Mascalucia	»	5,359. 20
12.	»	Militello in Val di Catania	»	3,718. 40
13.	»	Mirabella Imbaccari. . .	»	1,695. 05
14.	»	Misterbianco	»	4,694. 20
15.	»	Palagonia	»	2,352. —
16.	»	Pedora	»	5,475 89
17.	»	Piedimonte Etneo . . .	»	3,664 —
18.	»	Regalbuto	»	2,794. 44
19.	»	San Cono	»	385. —
20.	»	San Giovanni di Galermo .	»	378. —
21.	»	San Gregorio	»	1,990. 38
22.	»	Sant' Agata li Battiati . .	»	551. 60

23.	Comune di	Scordia	L.	6,300. —
24.	»	Viagrande	»	4,807. 60
25.	»	Zafferana Etnea	»	6,063. 14
		Totale . . .	L.	82,702. 39

Provincia di Catanzaro.

1.	Comune di	Amato	L.	212. 06
2.	»	Arena	»	567. —
3.	»	Badolato.	»	920. 50
4.	»	Borgia	»	1,186. 74
5.	»	Briatico	»	1,699. 47
6.	»	Carlopoli	»	171. 53
7.	»	Cessaniti	»	307. 23
8.	»	Chiaravalle Centrale . .	»	1,232. 51
9.	»	Cotronei.	»	647. 50
10.	»	Dasà	»	422. 10
11.	»	Davoli	»	1,141. —
12.	»	Dinami	»	211. 05
13.	»	Filadelfia	»	862. 75
14.	»	Gagliato	»	210 —
15.	»	Gasperina	»	484. 25
16.	»	Guardavalle	»	700. —
17.	»	Isca	»	518. 20
18.	»	Jacurso	»	147. 70
19.	»	Jonadi	»	221. 90
20.	»	Limbadi	»	979. 75
21.	»	Marcellinara	»	366. 10
22.	»	Miglierina	»	335. 54
23.	»	Mileto	»	1,127. —
24.	»	Mongiana	»	144. 37

25.	Comune di	Monterosso Calabro . . .	L.	540. 71
26	»	Palermiti	»	92. 68
27.	»	Parghelia	»	593. 60
28.	»	Pentone.	»	380. 55
29.	»	Petilia Policastro	»	1,078. —
30.	»	Petrizzi	»	496. 52
31.	»	Platania.	»	420. —
32.	»	Sambiase	»	4,991. 22
33.	»	S. Costantino Calabro . .	»	164. 18
34.	»	S. Floro	»	209. 26
35.	»	Santa Caterina del Jonio .	»	427. —
36.	»	Santa Severina	»	589. 54
37.	»	Sant'Onofrio	»	277. 20
38.	»	San Vito sul Jonio . .	»	930. 79
39.	»	Satriano	»	560. —
40.	»	Settingiano.	»	181. 58
41.	»	Simeri e Crichi . . .	»	94. 85
42.	»	Sorianello	»	118. 79
43.	»	Soriano Calabro	»	1,185. 45
44.	»	Soverato	»	840. —
45.	»	Soveria Mannelli. . . .	»	693 28
46.	»	Soveria Simeri	»	117. 60
47.	»	Squillace	»	700. —
48.	»	Staletti	»	367. 50
49.	»	Stefanaconi	»	96. 32
50.	»	Tiriolo	»	2,140. 04
51.	»	Tropea	»	8,675. 86
52.	»	Zagarise.	»	210. —
		Totale . . .	L.	41,988. 77

Provincia di Chieti.

1.	Comune di	Bomba	L.	676. 20
2.	»	Bucchianico	»	814. 80
3.	»	Canosa Sannita	»	213. 68
4.	»	Castelfrentano	»	1,473. 50
5.	»	Crecchio	»	470. 83
6	»	Frisa	»	161. —
7	»	Guardiagrele	»	6,306. 30
8.	»	Lama dei Peligni	»	210. —
9.	»	Manoppello	»	1,151. 56
10.	»	Miglianico	»	778. 82
11.	»	Orsogna	»	3,495. 60
12.	»	Palena	»	490. —
13.	»	Pescara	»	7,988. 76
14.	»	Ripa Teatina	»	725. 20
15.	»	Sant'Eusanio del Sangro	»	320. 60
16.	»	San Valentino Abbr.	»	710. 50
17.	»	San Vito Chietino	»	3,220. 63
18.	»	Taranta Peligna	»	315. —
19.	»	Tollo	»	521. 09
20.	»	Tuglio	»	93. 10
21.	»	Villamagna	»	112. —
		Totale	L.	30,249. 17

Provincia di Como.

1.	Comune di	Abbadia sopra Adda	L.	140. —
2.	»	Abbiate Guazzone	»	210. —
3.	»	Acquate	»	490. —
4.	»	Airuno	»	102. 90
5.	»	Albate	»	175. —

6.	Comune di	Albese	L.	210. —
7.	»	Albiolo	»	42.
8.	»	Alserio	»	103. 60
9.	»	Alzate con Versago	»	231. —
10.	»	Angera	»	280. —
11.	»	Annone Brianza	»	168. 70
12.	»	Anzano del Parco	»	177. 80
13.	»	Appiano	»	717. 50
14.	»	Arcellasco	»	105. —
15.	»	Arcisate	»	420. —
16.	»	Argegno	»	177 10
17.	»	Arolo	»	10 50
18.	»	Arosio	»	176. 40
19.	»	Asso	»	924. —
20	»	Asnago	»	87. 50
21.	»	Azzate	»	148. 75
22.	»	Azzio	»	105. —
23.	»	Ballabio Inferiore	»	42. —
24.	»	Bardello	»	70. —
25.	»	Barni	»	26. 60
26.	»	Bartesate	»	12. 60
27.	»	Barzago	»	210. —
28.	»	Barzanò	»	283. 50
29.	»	Bedero Valcuvia	»	77. —
30.	»	Bellagio	»	980. —
31.	»	Bellano	»	1,802. 50
32.	»	Bene Lario	»	140 —
33.	»	Beregazzo	»	56. —
34.	»	Bernate di Como	»	24. 50
35.	»	Besano	»	102. 20
36.	»	Besozzo	»	770. —
37.	»	Binago	»	280. —

38.	Comune di	Bisuschio	L.	322. —
39.	»	Bizzozero	»	101. 50
40	»	Blevio	»	161. —
41.	»	Bogno	»	35. —
42.	»	Bosisio	»	224. —
43	»	Breccia	»	70. —
44.	»	Bregnano	»	287. —
45.	»	Brenna	»	56. —
46	»	Brenno Useria.	»	91 —
47.	»	Brenta	»	115 50
48.	»	Brianzola	»	44. 10
49.	»	Brienno	»	70. —
50.	»	Brinzio	»	42. —
51.	»	Brivio	»	1,120. —
52.	»	Brunello.	»	45 50
53.	»	Brusimpiano	»	112. 70
54.	»	Buccinigo	»	58. 80
55	»	Bulciago.	»	105. —
56	»	Bulgarograsso	»	140. —
57.	»	Bulgorello	»	126. —
58	»	Cabiase	»	280. —
59.	»	Cadorago	»	350. —
60.	»	Cadrezzate	»	25. 20
61.	»	Cagliano	»	33. 60
62.	»	Caglio	»	18. 20
63.	»	Cagno	»	35. —
64	»	Calco	»	93. 10
65.	»	Camnago Faloppia . . .	»	14. —
66.	»	Cantello	»	367. 50
67.	»	Cantù.	»	3,241. —
68.	»	Canzo.	»	490. —

69.	Comune di	Capiago	L.	27 30
70.	»	Capiate	»	11.90
71.	»	Caráte Lario	»	210. —
72.	»	Caravate	»	84. —
73.	»	Carbonate	»	70. —
74.	»	Carcano	»	43. 40
75.	»	Carella con Mariaga . .	»	72. 80
76.	»	Careno	»	28. —
77.	»	Carimate	»	119.
78.	»	Carlazzo	»	248. 50
79.	»	Carnago	»	175. —
80.	»	Caronno Ghiringhello . .	»	140 —
81	»	Carugo	»	168. —
82.	»	Casalzuigno	»	150. 50
83.	»	Casatenovo	»	700. —
84.	»	Casciago	»	49. —
85.	»	Casletto	»	31. 15
86.	»	Caslino al Piano	»	63. —
87	»	Caslino d'Erba.	»	199. 50
88.	»	Cassago	»	171. 50
89.	»	Cassano Albese . . .	»	28. —
90.	»	Cassano Valcuvia . . .	»	14 —
91.	»	Cassina Mariaga	»	27. 30
92.	»	Cassina Rizzardi	»	80. 50
93.	»	Castello sopra Lecco .	»	735.
94.	»	Castelmarte.	»	28 —
95.	»	Castelnuovo Bazente. . .	»	52 50
96.	»	Castelseprio	»	28. —
97.	»	Castiglione Olona	»	252. —
98.	»	Castronno	»	52. 50
99.	»	Cavallasca	»	70. —

100.	Comune di	Cellina	L.	29. 40
101.	»	Cermenate.	»	217. —
102.	»	Cernobbio	»	340. 20
103.	»	Cernusco Lombardone. .	»	221. 20
104.	»	Cesana Brianza	»	46. 20
105.	»	Cirimido	»	115 50
106.	»	Civate	»	462. —
107.	»	Civello	»	140. —
108.	»	Civenna	»	42. —
109.	»	Clivio	»	196. —
110.	»	Cocquio.	»	245. —
111.	»	Colico	»	840 —
112.	»	Cologno	»	37 10
113.	»	Colonno	»	17. 50
114.	»	Contra	»	239. 40
115.	»	Consiglio di Rumo . . .	»	73. 50
116.	»	Corrido.	»	49 —
117.	»	Costa Masnaga	»	182 —
118.	»	Cremia	»	98. —
119.	»	Cremella	»	87. 50
120.	»	Cremnago	»	75. 60
121.	»	Crevenna	»	30 80
122.	»	Croce	»	46. 90
123.	»	Cuasso al Monte . . .	»	283. 50
124.	»	Cucciago	»	91. —
125.	»	Cunardo	»	63. —
126.	»	Cuvio	»	126. —
127.	»	Daverio.	»	56. —
128.	»	Dervio	»	531. 30
129.	»	Dolzago	»	126. —
130.	»	Domaso	»	490. —
131.	»	Dongo	»	700. —

132.	Comune di	Dorio	L.	35. 70
133.	»	Drezzo	»	52. 50
134.	»	Ello	»	56. —
135.	»	Erba	»	644. —
136.	»	Fabbrica Durini	»	34. 30
137.	»	Fenegrò	»	182. —
138.	»	Figino Serenza	»	169. 40
139.	»	Fino Marnasco	»	178. 50
140.	»	Gaggino	»	11. 20
141.	»	Galbiate	»	297. 50
142.	»	Garbagnate Monastero	»	61. 60
143.	»	Garlate	»	66. 50
144.	»	Garzeno	»	113. 05
145	»	Gaviate	»	1,050. —
146.	»	Gazzada	»	71. 75
147.	»	Gemonio	»	350. —
148.	»	Gera	»	175. —
149.	»	Germanedo	»	112. —
150.	»	Germignaga	»	910. —
151.	»	Gironico	»	31. 50
152.	»	Grandate	»	87. 50
153.	»	Grandola	»	213. 50
154.	»	Gravedona	»	700. —
155.	»	Griante	»	364. —
156.	»	Guanzate	»	525. —
157.	»	Gurone	»	84. —
158.	»	Imberido	»	21. —
159.	»	Imbersago	»	150. 50
160.	»	Intimiano	»	21.
161.	»	Inverigo	»	175. —
162.	»	Ispra	»	140. —
163	»	Laglio	»	157. 50

164.	Comune di	Lambrugo	L.	175 56
165.	»	Laorca	»	238 —
166.	»	Lasnigo. . . .	»	42. —
167.	»	Lavena	»	67. 90
168	»	Lemna	»	22. 75
169.	»	Lenno	»	199 50
170.	»	Lezza	»	24. 50
171.	»	Lezzeno	»	126. —
172.	·	Lierna	»	458. 50
173.	»	Limido	»	98. —
174.	»	Limonta	»	70. —
175	»	Linzanico	»	92. 40
176.	»	Locate Varesino	»	203 —
177.	»	Lomagna	»	115. 50
178.	»	Lomaniga	»	49. —
179.	»	Lomazzo	»	525. —
180	»	Lonate Ceppino	»	126 —
181.	»	Longone al Segrino .	»	49 —
182.	»	Lozza	»	25 20
183	»	Lucino	»	70. —
184.	»	Linsago	»	33. 60
185	»	Lurago d'Erba . .	»	217. —
186.	»	Lurago Marinone . .	»	148. 40
187.	»	Lurate Abbate . . .	»	770. —
188.	»	Luvinate	»	19 25
189	»	Maccio	»	140. —
190.	»	Maggianico	»	441. —
191.	»	Magreglio	»	52. 50
192.	»	Malgrate	»	203. 70
193	»	Malnate	»	1,470. —
194.	»	Mandello Lario	»	584 50
195.	»	Marchirolo.	»	238. —

196.	Comune di	Margno.	L.	77. —
197.	»	Mariano Comense . . .	»	1,025 50
198.	»	Maslianico	»	504. —
199.	»	Masnago	»	73. 50
200.	»	Menaggio	»	875 —
201.	»	Merate . . .	»	1,417. 50
202.	»	Mercallo	»	17 50
203.	»	Mezzegra	»	70 —
204	»	Missaglia	»	420. —
205	»	Moiana	»	21. —
206	»	Molina	»	16. 52
207.	»	Molteno	»	238. —
208.	»	Moltrasio	»	214. 90
209.	»	Mondonico . . .	»	101. 50
210.	»	Monguzzo	»	21 —
211.	»	Montano Comasco . . .	»	21. —
212.	»	Montevecchia.	»	115. 50
213.	»	Monticello	»	322. —
214.	»	Montorfano	»	28. —
215.	»	Morosolo	»	86. 80
216.	»	Mozzate	»	192. 50
217.	»	Musso	»	79. 80
218.	»	Nava	»	49. —
219.	»	Nesso	»	210. —
220.	»	Nibionno	»	137. 90
221.	»	Novate Brianza	»	24. 50
222.	»	Novedrate.	»	148 12
223.	»	Oggiono	»	1,067. 50
224.	»	Olcio	»	185. 92
225	»	Olgiate Comasco	»	525. —
226.	»	Olgiate Molgora	»	83. 30
227.	»	Olginasio	»	70. —

1540

228	Comune di	Olginate	L.	535. 50
229.	»	Oltrona al Lago. . . .	»	19. 25
230.	»	Oltrona S. Mamette . .	»	280. —
231.	»	Onno	»	31 50
232.	»	Orsenigo	»	73. 50
233.	»	Osnago	»	255. 50
234.	»	Ossuccio	»	112. —
235.	»	Paderno d'Adda	»	117. 60
236.	»	Palanzo	»	11. 90
237.	»	Parè	»	84. —
238.	»	Parravicino	»	49. 35
239.	»	Penzano	»	51. 10
240.	»	Perego	»	56. —
241.	»	Perledo	»	91. —
242.	»	Pescate.	»	49. —
243.	»	Pianello Lario	»	105. —
244.	»	Piazza S. Stefano . . .	»	174. 30
245.	»	Pognana	»	56. —
246.	»	Ponte Lambro	»	210. —
247.	»	Porlezza	»	420. —
248.	»	Porto Ceresio	»	213. 50
249.	»	Proserpio	»	37. 10
250	»	Pusiano	»	88. 20
251	»	Rancio di Lecco . .	»	266. —
252	»	Ravellino	»	70 —
253.	»	Rebbio	»	210 —.
254.	»	Rezzago	»	6. 30
255	»	Rezzonico	»	76. 99
256.	»	Robbiate	»	129. 50
257.	»	Rodero	»	26. 25
258.	»	Rogeno.	»	245. —
259.	»	Romanò Brianza. . . .	»	94. 50

260	Comune di	Rongio	L.	421. 40
261.	»	Rovagnate	»	126. —
262.	»	Rovate	»	14. —
263.	»	Rovellasca.	»	647. 50
264.	»	Rovello	»	381 50
265	»	Rovenna	»	70. —
266	»	Sabbioncello	»	163. 80
267.	»	Sala al Barro	»	91. —
268.	»	Sala Comacina . . .	»	42. —
269.	»	Saltrio	»	67. 20
270.	»	S. Bartolomeo Val Cavargna	»	84 —
271.	»	San Fedele	»	70. —
272.	»	S. Giovanni alla Castagna .	»	432. 50
273.	»	San Siro	»	84. —
274.	»	Sant'Abbondio	»	140. —
275.	»	Sant'Ambrogio Olona . .	»	98. —
276.	»	Santa Maria al Monte .	»	28. —
277.	»	Santa Maria Hoè	»	140. —
278.	»	Sartirana Briantea . . .	»	80. 50
279.	»	Schianno	»	57. 75
280.	»	Schignano	»	157. 50
281.	»	Senna Comasco	»	9. 80
282.	»	Sirone	»	203. —
283.	»	Sirtori	»	70. —
284.	»	Solbiate Comasco	»	42. —
285.	»	Solzago.	»	10. 50
286.	»	Somana.	»	216. 30
287.	»	Sormano	»	26. 25
288.	»	Stazzonà	»	91. —
289.	»	Taceno	»	35. 70
290.	»	Taino	»	14. —
291.	»	Tavernerio	»	73. 50

292.	Comune di	Tavordo	L.	140. —
293.	»	Torno	»	255. 50
294.	»	Tradate	»	819. —
295.	»	Tremezzo	»	315. —
296.	»	Trevisago	»	84. —
297.	»	Turate	»	770. —
298.	»	Uggiate.	»	192. 50
299.	»	Urio.	»	79 80
300.	»	Valbrona	»	13. 30
301	»	Valganna	»	144. 20
302.	»	Valgreghentino	»	161. —
303.	»	Valmadrera	»	1,540. —
304.	»	Varenna	»	525. —
305.	»	Varese	»	14,000. —
306.	»	Vassena	»	56. —
307.	»	Vedano Olona	»	238. —
308.	»	Velate	»	140. —
309.	»	Veleso	»	73. 50
310.	»	Venegono Inferiore. . .	»	126. —
311.	»	Venegono Superiore . .	»	614. 25
312.	»	Veniano	»	120. 40
313.	»	Verderio	»	173. 60
314.	»	Vergobbio	»	56. —
315.	»	Vergosa	»	35. —
316.	»	Vertemate	»	84. —
317.	»	Viconago	»	73. 50
318.	»	Viganò	»	105 —
319.	»	Viggiù	»	560. —
320	»	Villalbese	»	341. 42
321.	»	Villa Romanò.	»	83. 30
322.	»	Villa Vergano	»	56. —
323.	»	Visino	»	28. —

324.	Comune di	Voldomino	L.	192. 50
325.	»	Voltorre	»	17. 50
326.	»	Zelbio	»	56. —
		Totale. . .	L.	82,264. 13

Suppletivo

Provincia di Como.

1.	Comune di	Bobbiate	L.	73. 50
2	»	Casnate.	»	77. 42
3.	»	Drano	»	84. —
4.	»	Incino.	»	269. 50
5.	»	Induno Olona.	»	469. —
6.	»	Ronago	»	26. 60
		Totale. . .	L.	1,000. 02

Riepilogo.

6.	Totale del presente elenco	L.	1,000. 02
326	Totale dell'elenco principale	»	82,264. 13
332.	Totale complessivo. . .	L.	83,264. 15

Provincia di Cosenza.

1.	Comune di	Aieta.	L.	924. —
2.	»	Belvedere Marittimo. .	»	2,884. 91
3.	»	Bianchi	»	140. —
4.	»	Cetraro	»	647. 91
5.	»	Colosimi.	»	210. —
6.	»	Fagnano Castello.	»	677. 18
7.	»	Fuscaldo	»	4,412. 80

8.	Comune di	Marzi	L.	532. —
9.	»	Parenti	»	358. 75
10.	»	Rogliano.	»	2,439. 50
11.	»	Rose	»	785. 22
12.	»	S. Martino di Fiuita . .	»	100. 80
13.	»	Scalea	»	3,150. —
14.	»	Scigliano	»	1,750. —
		Totale . .	L.	19,013. 07

Provincia di Cremona.

1.	Comune di	Acquanegra Cremonese . .	L.	208. 25
2.	»	Agnadello	»	392 —
3.	»	Annicco	»	760. 20
4.	»	Azzanello	»	175. —
5.	»	Bagnolo Cremasco . . .	»	203. —
6.	»	Barzaniga	»	280. —
7.	»	Binannova	»	63
8.	»	Bonemerse	»	180. 60
9.	»	Bordolano	»	151. 20
10.	»	Cà d'Andrea	»	42. —
11.	»	Cà de' Stefani	»	140. —
12.	»	Calvatone	»	350. —
13.	»	Camisano	»	210. —
14.	»	Campagnola Cremasca . . .	»	10. 50
15.	»	Capergnanica	»	133. —
16.	»	Cappella Cantone	»	105. —
17.	»	Cappella de' Picenardi . .	»	176. 40
18.	»	Capralba.	»	45 50
19.	»	Carpaneta Dosimo . . .	»	101. 50
20.	»	Casalbuttano ed Uniti . .	»	2,870. —

21.	Comune di	Casaletto Ceredano . . .	L.	41 30
22	»	Casaletto di Sopra . .	»	28. —
23.	»	Casalmaggiore	»	5,262. 12
24.	»	Casalmorano	»	420. —
25	»	Casteldidone	»	192. 50
26.	»	Castelleone	»	2,240. —
27.	»	Castelponzone	»	497. —
28.	»	Castelverde	»	206. 50
29.	»	Castel Visconti.	»	112. —
30.	»	Chieve	»	14. 35
31.	»	Cigognola	»	133. —
32	»	Corte de' Cortesi	»	469. —
33.	»	Crotta d'Adda	»	203. —
34.	»	Cumignano sul Naviglio .	»	210. —
35	»	Dovera	»	385. —
36.	»	Drizzona	»	157, 50
37.	»	Duemiglia	»	1,407. —
38	»	Formigara	»	71. 75
39.	»	Gabbioneta	»	245. —
40.	»	Gadesco	»	192. 50
41.	»	Genivolta	»	241. 50
42.	»	Gerre de' Caprioli . . .	»	38. 50
43.	»	Gombito	»	91. —
44	»	Grontardo	»	280 —
45.	»	Grumello con Farfengo Crem.	»	518. —
46	»	Gussolo	»	735. —
47.	»	Isola Dovarese	»	560. —
48.	»	Madignano	»	112. —
49	»	Martignana di Po . . .	»	238. —
50.	»	Monte Cremasco	»	35. —
51.	»	Montodine	»	217. —
52.	»	Moscazzano	»	84. —

53.	Comune di	Motta Baluffi	L.	193. 90
54.	»	Olmeneta	»	269. 50
55.	»	Ombriano	»	323. 40
56.	»	Ossolaro	»	210. —
57.	»	Ostiano	»	812. —
58.	»	Paderno Cremonese	»	323. 40
59.	»	Palazzo Pignano	»	14. —
60.	»	Pandino	»	980. —
61.	»	Persico	»	221. 06
62.	»	Pescarolo ed Uniti	»	441. —
63.	»	Pessina Cremonese	»	84. —
64	»	Pieve Delmona	»	112. —
65.	»	Pieve d'Olmi	»	290. 50
66	»	Pieve S. Giacomo.	»	595. —
67.	»	Piadena	»	1,547. 70
68	»	Pizzighettone	»	1,162. —
69.	»	Pozzaglio ed Uniti	»	158. 20
70.	»	Rivolta d' Adda	»	1,540. —
71.	»	Robecco d'Oglio	»	378. 28
72.	»	Romanengo	»	560. —
73.	»	Salvirola Cremasca	»	70. —
74	»	San Bassano	»	416. 50
75.	»	S. Daniele Riva Po	»	140. —
76.	»	S Giovanni in Croce	»	700. —
77.	»	S. Martino del Lago	»	105. —
78.	»	S. Martino in Beliseto	»	49. —
79.	»	Scandolara Ravara	»	140. —
80.	»	Scandolara Ripa d'Oglio	»	182. —
81.	»	Scannabue	»	56. —
82.	»	Sesto ed Uniti.	»	577. 50
83.	»	Solarolo Rainerio.	»	518 —
84.	»	Soncino	»	2,240. —

85.	Comune di	Soresina	L.	8,450. 80
86.	»	Sospiro	»	507. 50
87.	»	Spinadesco	»	267. 40
88.	»	Spineda	»	70. —
89.	»	Spino d'Adda	»	297. 50
90.	»	Stagno Lombardo	»	49. —
91.	»	Torlino	»	12 60
92.	»	Tornata	»	56. —
93.	»	Torre de' Picenardi	»	420. —
94.	»	Torricella del Pizzo	»	93. 10
95.	»	Trescore	»	268. 10
96.	»	Trigolo	»	614. 60
97.	»	Vailate	»	1,506. 40
98.	»	Vajano Cremasco	»	210. —
99.	»	Vescovato	»	1,610. —
100.	»	Vhò	»	273. —
101.	»	Volongo	»	192. 50
102.	»	Voltido	»	133. —
		Totale	L.	52,676. 11

Provincia di Cuneo.

1.	Comune di	Caraglio	L.	1,050. —
2.	»	Carrù	»	410. 27
3.	»	Castiglion Tinella	»	247. 10
4.	»	Ceva	»	3,759 —
5.	»	Dogliani	»	1,790. 65
6.	»	Dronero	»	3,850. —
7.	»	Fossano	»	7,658 20
8.	»	La Morra	»	245. —
9	»	Mondovì	»	10,933.30

10.	Comune di	Monesiglio	L.	108. 50
11.	»	S. Damiano Macra . . .	»	151. 20
12.	»	S. Stefano Belbo	»	2,375 85
13.	»	Venasca	»	279. 30
		Totale . . .	L.	32,858. 37

Provincia di Ferrara.

1.	Comune di	Bondeno	L.	2,420. 88
2.	»	Cento	»	3,600. 37
3.	»	Codigoro.	»	4,759. 42
4.	»	Massafiscaglia	»	1,878. —
5.	»	Mesola	»	665 —
6.	»	Migliarino	»	2,063. 91
7.	»	Ostellato.	»	1,015. —
8.	»	Pieve di Cento	»	1,148. —
		Totale . . .	L.	17,550. 58

Provincia di Foggia.

1.	Comune di	Apricena.	L.	848 40
2.	»	Manfredonia.	»	11,855. 44
3.	»	Vieste.	»	5,702 87
		Totale . . .	L.	18,406. 71

Provincia di Forlì.

1.	Comune di	Bertinoro	L.	754. 60
2.	»	Cattolica	»	1,511. 93
3.	»	Cesenatico	»	1,339. 96
4.	»	Meldola	»	3,407. 64
5.	»	Mercato Saraceno . . .	»	31. 61

6.	Comune di	Morciano di Romagna . .	L.	2,095 49
7.	»	Poggio Berni	»	26. 04
8.	»	Predappio	»	331. —
9	»	S. Giovanni in Marignano.	»	643. 75
10.	»	Sant'Arcangelo di Romagna	»	2,700. —
11.	»	Sarsina	»	227. 43
12.	»	Savignano di Romagna. .	»	1,302. —
13.	»	Scorticata	»	43. 60
14.	»	Sogliano al Rubicone . .	»	960. 96
15.	»	Verucchio	»	159. 25
		Totale . . .	L.	15,535. 26

Provincia di Genova.

1.	Comune di	Borghetto di Vara . . .	L.	50. 40
2.	»	Calice Ligure	»	812. 17
3.	»	Carrodano	»	56. —
4	»	Celle Ligure	»	1,033 15
5.	»	Ellera	»	443. 94
6.	»	Laigueglia	»	809. 12
7.	»	Lavagna	»	9,039. 66
8.	»	Levanto	»	3,605. 28
9.	»	Mezzanego	»	137. 20
10.	»	Monterosso al Mare. . .	»	749. —
11.	»	Pontedecimo	»	1,811. 81
12.	»	Recco	»	3,063. 12
13.	»	Riccò del Golfo di Spezia.	»	96. 39
14	»	Sassello	»	560 70
15.	»	Spotorno	»	468. 40
16.	»	Toirano	»	105. —
		Totale . . .	L.	22,841 34

Provincia di Girgenti.

1.	Comune di	Burgio	L	1,960. —
2.	»	Grotte.	»	2,110. 50
3.	»	Montevago	»	1,964. 20
4	»	Naro	»	2,910 25
5.	»	Palma di Montechiaro . .	»	2,696. 16
6.	»	Raffadali.	»	2,217. 03
7.	»	Ravanusa	»	3,493. 77
8.	»	Sambuca Zabut	»	3,823. 74
9.	»	S. Margherita di Belice. .	»	4,905. 63
		Totale . . .	L.	26,081. 28

Provincia di Grosseto.

1. Comune di Monte Argentario . . . L. 3,943. 44

Provincia di Lecce.

1.	Comune di	Campi Salentina	L	3,613. 89
2.	»	Carmiano	»	2,162. 33
3.	»	Carovigno	»	2,505 38
4.	»	Galatina	»	9,459. 44
5.	»	Galatone	»	2,996 77
6.	»	Grottaglie	»	3,339. 24
7.	»	Maglie	»	630. —
8.	»	Manduria	»	1,076. 14
9	»	Martano	»	105. —
10.	»	Matino	»	243. 35
11.	»	Montejasi	»	408 91
12.	»	Monteroni di Lecce . . .	»	381 42
13.	»	Novoli	»	3,343 76
14.	»	Otranto	»	1,241. 06

15.	Comune di	Salice Salentino	L.	334. 30
16.	»	S. Giorgio sotto Taranto .	»	789. 57
17.	»	S Pietro in Lama . . .	»	160. 37
18.	»	S. Pietro Vernotico . . .	»	2,679. 84
19.	»	Soleto	»	1,750. —
20	»	Squinzano	»	2,941. 51
21.	»	Sternatia	»	67. 35
22.	»	Surbo	»	240. 36
23.	»	Taurisano	»	193. 44
24.	»	Trepuzzi	»	1,426. 03
25.	»	Tuglie	»	420. —
		Totale . . .	L.	42,509. 46

Provincia di Lucca.

1.	Comune di	Camaiore.	L	1,151.50
2.	»	Pescia.	»	2,205. —
3.	»	Pietrasanta	»	1,366. 40
4.	»	Vellano	»	150. 50
		Totale . .	L.	4,873. 40

Provincia di Mantova.

1.	Comune di	Asola.	L.	2,531. 20
2.	»	Borgoforte	»	490. —
3.	»	Borgofranco sul Po	»	135. 80
4.	»	Bozzolo	»	2,590. —
5.	»	Carbonara di Po	»	70. —
6.	»	Casalmoro	»	192 50
7	»	Casaloldo	»	203. —
8.	»	Casalromano	»	168 —

9	Comune di	Castel d'Ario	L.	448. —
10.	»	Castel Goffredo	»	797. 30
11.	»	Castellucchio	»	597 10
12	»	Castiglione delle Stiviere .	»	2,100 —
13.	»	Cavriana	»	399. —
14.	»	Ceresara	»	203. —
15.	»	Commessaggio	»	791. —
16.	»	Curtatone	»	409. 20
17.	»	Dosolo	»	875. —
18.	»	Gazzoldo degli Ippoliti . .	»	630. 70
19.	»	Gazzuolo	»	1,400. —
20.	»	Goito	»	744. 10
21.	»	Guidizzolo	»	718. 20
22.	»	Marcaria	»	1,925. 35
23.	»	Mariana	»	157. 50
24.	»	Marmirolo	»	1,050 —
25.	»	Medole	»	830. 25
26.	»	Moglia	»	210. —
27.	»	Monzambano	»	479. 50
28.	»	Puibega	»	280 —
29.	»	Pomponesco	»	714. —
30.	»	Ponti sul Mincio	»	205. 80
31.	»	Porto Mantovano	»	252. 70
32.	»	Redondesco	»	210 —
33.	»	Rivarolo fuori	»	846. 30
34.	»	Rodigo	»	490. —
35.	»	Roncoferraro	»	1,476. 86
36.	»	Roverbella	»	968. 80
37.	»	Sabbioneta	»	1,720. 18
38.	»	S. Martino dall'Argine . .	»	1,400. —
39.	»	Schivenoglia	»	70. —

40.	Comune di	Sermide	L.	525. —
41.	»	Solferino	»	154. —
42.	»	Viadana	»	4,231. 08
43.	»	Villa Poma	»	52 50
44.	»	Villimpenta	»	350. —
45.	»	Volta Mantovana	»	1,015. 14
		Totale . .	L.	36,108. 06

Provincia di Massa e Carrara.

1.	Comune di	Camporgiano	L	73 85
2.	»	Castelnuovo di Garfagnana	»	700. —
3.	»	Gallicano.	»	420. —
4.	»	Minucciano	»	280. —
5.	»	Piazza al Serchio . . .	»	194. 88
		Totale . . .	L.	1,668. 73

Provincia di Messina.

1.	Comune di	Barcellona Pozzo di Gotto.	L.	12,121. 20
2.	»	Bauso	»	947. 10
3.	»	Calvaruso	»	105. —
4.	»	Castell'Umberto . . .	»	87. 40
5.	»	Falcone	»	364. —
6.	»	Francavilla di Sicilia .	»	1,673. —
7.	»	Furnari	»	630. —
8.	»	Guidomandri	»	504. —
9.	»	Mazzarà S Andrea . . .	»	560. —
10.	»	Meri	»	1,711. 08
11	»	Naso	»	1,638. —
12.	»	Novara di Sicilia. . . .	»	980. —

13	Comune di	Roccavaldina	L.	630. —
14.	»	San Salvatore di Fitalia .	»	144. 90
15.	»	S. Domenica Vittoria . .	»	42. —
16	»	S. Agata di Militello . .	»	2,073. 12
17.	»	S. Stefano Briga. . . .	»	1,246. 88
18.	»	S. Stefano di Camastra .	»	1,853. 76
19	»	Saponara Villafranca . .	»	1,456. —
20.	»	Scaletta Zanglea	»	1,032. 50
21.	»	Spadafora S. Martino . .	»	1,436. 93
22.	»	Venetico.	»	507. 50
		Totale . . .	L.	31.744. 37

Provincia di Milano

1.	Comune di	Affori ed Uniti . . .	L.	1,659. —
2.	»	Agrate Brianza	»	245. —
3.	»	Albairate	»	233. 80
4.	»	Albiate	»	350. —
5.	»	Albizzate	»	210. —
6.	»	Arconate	»	350 —
7.	»	Arcore	»	420. —
8.	»	Arese	»	168. —
9.	»	Arluno	»	304. 50
10.	»	Arsago	»	58. 80
11.	»	Assago	»	105. —
12.	»	Baggio	»	497. —
13.	»	Balsamo.	»	315. —
14.	»	Bareggio	»	262. 50
15.	»	Barlassina	»	245. —
16	»	Bellinzago Lombardo . .	»	140. —
17	»	Bellusco.	»	70. —

18.	Comune di	Bernareggio	L.	840. —
19.	»	Bernate Ticino	»	28 —
20.	»	Bertonico	»	420 —
21.	»	Besana Brianza	»	1,391. 60
22.	»	Besate	»	217. —
23.	»	Biassono	»	217. —
24.	»	Binasco	»	647. 50
25.	»	Boffalora d'Adda	»	49. —
26.	»	Bollate	»	546. —
27.	»	Borghetto Lodigiano	»	1,330.
28	»	Bovisio	»	364 —
29.	»	Brembio	»	709. 80
30.	»	Bresso	»	238. —
31.	»	Briosco	»	346. 50
32.	»	Brugherio	»	733. 60
33.	»	Buccinasco	»	245. —
34.	»	Burago Molgora	»	49. —
35.	»	Buscate	»	266. —
36.	»	Busnago	»	77. —
37.	»	Busto Arsizio	»	6,530. 54
38.	»	Busto Garolfo	»	556. 50
39	»	Caviate	»	331. 10
40.	»	Cambiago	»	238 —
41.	»	Camparada	»	59. 50
42.	»	Canegrate	»	178. 50
43.	»	Caponago	»	84. —
44.	»	Carate Brianza	»	1,435. —
45.	»	Cardano al Campo	»	329 70
46.	»	Caronno Milanese	»	529. 20
47.	»	Carugate	»	255 50
48.	»	Casale Litta	»	72. 10
49.	»	Casaletto Lodigiano	»	91. —

50.	Comune di	Casalmaiocco	L.	138. 60
51.	»	Casalpusterlengo	»	3,196 67
52.	»	Casarile	»	84. —
53.	»	Casorate Sempione . . .	»	140. —
54.	»	Casorezzo	»	322 —
55.	»	Cassano d'Adda . . .	»	4,305. —
56.	»	Cassano Magnago . . .	»	1,127. —
57.	»	Cassina dei Pecchi . .	»	323 55
58	»	Cassinetta di Lugagnano .	»	164. 50
59	»	Castano Primo	»	989. 80
60.	»	Castellanza	»	1,015. —
61.	»	Castelnuovo Bocca d'Adda.	»	331. 80
62.	»	Castiglione d'Adda . . .	»	1,750.
63.	»	Cavaria ed Uniti	»	66. 50
64.	»	Cavenago Brianza . . .	»	108. 50
65	»	Cavenago d'Adda. . .	»	322. —
66.	»	Ceriano Laghetto. . . .	»	490. —
67.	»	Cernusco sul Naviglio . .	»	1,890. —
68.	»	Cerro Maggiore	»	420 —
69.	»	Cesano Boscone	»	126. —
70.	»	Cesano Maderno . . .	»	1,284. 50
71.	»	Cesate	»	164. 50
72.	»	Cervignano	»	122. 50
73.	»	Chiaravalle Milanese . .	»	497. —
74.	»	Cislago	»	472 50
75.	»	Cinisello	»	462. —
76.	»	Cologno Monzese	»	339. 50
77.	»	Colturano	»	98. —
78.	»	Comazzo	»	84. —
79.	»	Concorezzo	»	385. —
80.	»	Corbetta.	»	980 —
81.	»	Cormanno	»	329. 70

82.	Comune di	Cornaredo.	L.	336. —
83.	»	Cornate.	»	430. 50
84.	»	Cornegliano Laudense . .	»	84 —
85.	»	Correzzana	»	37. 80
86.	»	Corsico.	»	749. —
87.	»	Cruma	»	105. —
88.	»	Crescenzago	»	553. —
89.	»	Cuggiono	»	1,433. 03
90.	»	Cusano sul Seveso . . .	»	420. —
91.	»	Desio	»	2,758 —
92.	»	Dresano	»	42 —
93.	»	Fagnano Olona . . .	»	532. —
94.	»	Ferno	»	196. —
95.	»	Gaggiano	»	866. 60
96.	»	Gallarate	»	5,124. —
97.	»	Garbagnate Milanese . .	»	210. —
98.	»	Gerenzano.	»	420. —
99.	»	Gessate.	»	301 —
100.	»	Golasecca	»	245. —
101.	»	Gorla Minore.	»	924. —
102.	»	Gorla Primo	»	171. 50
103.	»	Graffignano	»	161. —
104.	»	Greco Milanese	»	1,997. 10
105.	»	Guardamiglio.	»	301. —
106.	»	Inveruno	»	336 —
107.	»	Inzago	»	1,050. —
108.	»	Jerago con Besnate . .	»	192. 50
109	»	Lacchiarella	»	150. 50
110.	»	Lainate	»	329. —
111.	»	Legnano	»	8,750 —
112.	»	Lentate sul Seveso. . .	»	353 50
113.	»	Lesmo	»	441. —

114.	Comune di	Limbiate	L.	560. —
115.	»	Lissone	»	1,890. —
116.	»	Livraga	»	441. —
117.	»	Locate Triulzi	»	409. 50
118.	»	Lodi Vecchio. . . .	»	420. —
119.	»	Lonate Pozzolo	»	430. 50
120	»	Lucernate	»	35. —
121.	»	Macherio	»	259. —
122.	»	Magenta	»	2,827. 72
123.	»	Magnago	»	420. —
124.	»	Mairago	»	322. —
125.	»	Marcallo con Casone . .	»	161. —
126	»	Marnate	»	161. —
127.	»	Marudo.	»	217. —
128.	»	Masciago Milanese . . .	»	332. 50
129.	»	Massalengo	»	62. 30
130.	»	Mazzo Milanese	»	58 80
131.	»	Meda	»	1,813. —
132.	»	Mediglia	»	178 50
133.	»	Melegnano.	»	6,169. 80
134.	»	Meleti	»	91. —
135.	»	Melzo	»	1,890. —
136.	»	Merlino.	»	63. —
137.	»	Mesero	»	17 50
138.	»	Mezzago	»	115. 50
139.	»	Mezzana Superiore . . .	»	77. 10
140.	»	Misinto	»	235. 32
141.	»	Monza	»	39,826. 25
142.	»	Mornago	»	63 —
143.	»	Motta Visconti	»	490. —
144.	»	Muggiò	»	315. —
145.	»	Mulazzano	»	420. —

146.	Comune di	Musocco	L.	1,260 —
147.	»	Nerviano	»	612 50
148.	»	Niguarda	»	672. —
149.	»	Nosate	»	28. —
150.	»	Nova	»	297. 50
151.	»	Novate Milanese. . .	»	539. —
152.	»	Olgiate Olona.	»	420. —
153.	»	Opera	»	175. —
154.	»	Oreno	»	259 —
155.	»	Origgio.	»	140. —
156.	»	Orio Litta	»	252. —
157.	»	Ornago.	»	91. —
158.	»	Ospedaletto Lodigiano . .	»	215. 60
159.	»	Ossago	»	134. 40
160	»	Ozzero	»	231. —
161.	»	Paderno Dugnano . . .	»	1,169. —
162.	»	Pantigliate	»	31. 50
163.	»	Parabiago	»	920. 50
164.	»	Paullo	»	654. 50
165.	»	Pero	»	136. 50
166.	»	Pessano con Bomago . .	»	143. 50
167.	»	Pieve Emanuele. . .	»	119. —
168.	»	Pieve Fissiraga	»	35. —
169.	»	Pioltello	»	892 50
170.	»	Pogliano	»	150 50
171.	»	Pozzo d'Adda	»	98. —
172.	»	Pozzuolo Martesana . .	»	595. —
173.	»	Precotto	»	350. —
174.	»	Pregnana	»	119. —
175.	»	Renate	»	210. —
176.	»	Rescaldina.	»	245. —
177.	»	Robecchetto con Induno .	»	50 40

178	Comune di	Robecco sul Naviglio . .	L.	343. —
179.	»	Rodano.	»	210 —
180	»	Rhò	»	2,135. —
181.	»	Roncello	»	105. —
182.	»	Rosate	»	649. 60
183.	»	Ruginello	»	63. —
184.	»	Sacconago.	»	644. —
185.	»	Salerano al Lambro .	»	198. 80
186.	»	Samarate	»	646. 10
187.	»	S. Giorgio su Legnano .	»	234. 50
188.	»	S. Giuliano Milanese . . .	»	297. 50
189	»	S. Martino in Strada . .	»	213. 50
190.	»	S. Angelo Lodigiano . .	»	5,705. —
191.	»	S. Stefano Ticino . . .	»	77 —
192	»	S. Vittore Olona . . .	»	227. 50
193	»	Saronno	»	6,370. —
194.	»	Secugnago.	»	133. —
195.	»	Sedriano	»	280 —
196.	»	Senago	»	395. 50
197.	»	Senna Lodigiana . . .	»	320. 25
198.	»	Seregno	»	3,003. —
199.	»	Sesto Calende	»	1,067. 50
200.	»	Sesto S. Giovanni . . .	»	1,211. —
201.	»	Settala	»	238. —
202.	»	Settimo Milanese . . .	»	185. 50
203.	»	Seveso	»	736 —
204.	»	Solbiate Olona	»	175 —
205.	»	Somaglia	»	197. 40
206	»	Somma Lombarda . . .	»	1,540. —
207.	»	Sordio	»	42. —
208.	»	Sovico	»	210 —
209.	»	Sumirago	»	138. 60

210.	Comune di	Terrazzano	L.	85. 40
211.	»	Trenno ed Uniti. .	»	378. —
212.	»	Trezzano Rosa	»	108 50
213.	»	Trezzano sul Naviglio.	»	210. —
214.	»	Trezzo sull'Adda . . .	»	1,085. —
215	»	Triuggio	»	435. 75
216.	»	Truccazzano ed Uniti . .	»	388. 50
217.	»	Turano.	»	308. —
218.	»	Turbigo	»	245. —
219.	»	Turro Milanese . .	»	59. 50
220.	»	Uboldo	»	245 —
221.	»	Valera Fratta	»	98. 70
222.	»	Vanzago	»	196. —
223.	»	Vaprio d'Adda . . .	»	1,260. —
224	»	Varedo	»	294. —
225.	»	Vedano al Lambro. . .	»	350 —
226.	»	Veduggio con Colzano. .	»	105. —
227.	»	Velate Milanese	»	192. 50
228.	»	Verano.	»	280. —
229.	»	Vergiate	»	79 10
230.	»	Vignate	»	227. 50
231.	»	Villa S. Fiorano . . .	»	420. —
232.	»	Villavesco	»	87. 50
233	»	Vimercate.	»	2,100. —
234.	»	Vimodrone	»	217. —
235.	»	Vittuone	»	234 50
236.	»	Vizzola Ticino	»	112. —
237.	»	Vizzolo Predabissi . .	»	70. —
238.	»	Zelo Buon Persico . .	»	335. 30
239.	»	Zibido S. Giacomo . . .	»	170. 10
240.	»	Zorlesco	»	231. 14
		Totale . . .	L.	188,189. 82

Provincia di Modena.

1.	Comune di	Bastiglia	L.	440 65
2.	»	Bomporto	»	500. 50
3	»	Campo Galliano	»	70. —
4.	»	Carpi	»	6,338. 50
5.	»	Castelnuovo Rangone. . .	»	105 —
6.	»	Formigine	»	81 20
7.	»	Marano sul Panaro . . .	»	150. 50
8.	»	Mirandola	»	399. —
9.	»	Novi di Modena	»	213. 15
10.	»	S. Cesario sul Panaro . .	»	119 —
11.	»	S. Felice sul Panaro. . .	»	1,330. 79
12.	»	S. Prospero	»	254. 56
13.	»	Sassuolo	»	2,829. 96
14.	»	Soliera	»	858. 20
15.	»	Spilamberto	»	420. —
16.	»	Vignola	»	462 —
		Totale . .	L	14 573 01

Provincia di Napoli.

1.	Comune di	Boscoreale	L.	5,400. 20
2.	»	Boscotrecase	»	8,074 11
3.	»	Casalnuovo di Napoli. . .	»	4,200. —
4.	»	Casola.	»	595. —
5.	»	Cercola	»	1,470. —
6.	»	Chiaiano ed Uniti	»	2,196. 74
7.	»	Frattaminore	»	2,520. —
8.	»	Licignano di Napoli . . .	»	1,436 34
9.	»	Marano di Napoli	»	7,095. 77
10.	»	Ottaiano	»	11,635. 22

11.	Comune di	Pianura	L.	3,312. 53
12.	»	Pollena Trocchia	»	658 —
13	»	Pomigliano d'Arco . .	»	6,859. 60
14.	»	S. Giuseppe Vesuviano .	»	7,920 29
15	»	S. Pietro a Patierno . . .	»	3,570. 20
16.	»	S. Sebastiano al Vesuvio	»	910. —
		Totale . .	L.	67,854 —

Provincia di Novara.

1.	Comune di	Biella	L.	18,981. 90
2.	»	Borgovercelli.	»	154. —
3.	»	Cameri.	»	280. —
4.	»	Cannobio	»	128. 80
5.	»	Carpignano Sesia	»	443. 10
6.	»	Cerano.	»	910. —
7.	»	Galliate	»	2,535. 54
8.	»	Occhieppo Inferiore. . . .	»	582. 05
9.	»	Trecate	»	2,106. 03
		Totale. . .	L.	26,121. 42

Provincia di Padova

1.	Comune di	Arquà Petrarca	L.	50. 40
2.	»	Battaglia	»	803. 55
3.	»	Bovolenta	»	1,820. —
4.	»	Camposampiero.	»	1,423. 80
5.	»	Cartura	»	268. 80
6.	»	Conselve	»	616. 22
7.	»	Este	»	6,155. 17
8	»	Galzignano	»	151. 74

9.	Comune di	Limena	L.	169. 40
10.	»	Massanzago	»	42. —
11.	»	Monselice	»	1,543. 58
12.	»	Montagnana	»	3,305 99
13.	»	Pernumia	»	184. 80
14.	»	Piazzola sul Brenta	»	481. 32
15.	»	Piombino Dese	»	595. —
16.	»	Pontelongo	»	1,200. 80
17.	»	Pozzonovo	»	126. —
18.	»	Saletto	»	87. 36
19.	»	Solesino	»	189. —
20.	»	Trebaseleghe	»	815. 36
		Totale	L.	20,030. 29

Provincia di Palermo.

1.	Comune di	Alia	L.	2,480. 56
2.	»	Alimena	»	777 70
3.	»	Altavilla Milicia	»	840. —
4.	»	Bolognetta	»	756. 70
5.	»	Campofiorito	»	454. 65
6.	»	Castronuovo di Sicilia	»	394. 10
7.	»	Chiusa Sclafani	»	2,108. 40
8	»	Cinisi	»	1,912. 77
9.	»	Giuliana	»	880. 50
10.	»	Lascari	»	179. 65
11.	»	Lercara	»	8,475. 71
12.	»	Mezzojuso	»	2,552. 90
13.	»	Piana dei Greci	»	3,290. —
14.	»	Rocca Palumba	»	958. 93
15.	»	S. Cristina Gela	»	345. 80
		Totale	L.	26,408. 37

Provincia di Pavia.

1.	Comune di	Abuzzano.	L.	102. 20
2.	»	Belgioioso	»	840 —
3.	»	Bereguardo	»	318. 50
4.	»	Casorate Primo . . .	»	525. —
5.	»	Ceregnago	»	396 20
6	»	Chignolo Po.	»	1,260. —
7.	»	Confienza.	»	439 32
8.	»	Corteolona	»	220 50
9.	»	Inverno	»	45. 50
10.	»	Landriano	»	280. —
11.	»	Linarolo	»	111 30
12.	»	Miradolo	»	191. 10
13.	»	Palestro	»	830. 76
14.	»	Pieve Porto Morone . . .	»	483. —
15.	»	Robbio.	»	4,124 40
16.	»	San Zenone Po.	»	56. —
17.	»	Spessa.	»	30. 80
18.	»	Torre Vecchia Pia. . . .	»	99. 68
19.	»	Trivolzio	»	212. 10
20.	»	Trovo	»	58. 38
21.	»	Vidigulfo	»	220. 50
		Totale. . .	L.	10,845. 24

Provincia di Perugia.

1.	Comune di	Allerona	L	175 —
2.	»	Amelia.	»	1,563. 10
3.	»	Assisi	»	6,809. 90
4.	»	Bettona	»	101. 70
5.	»	Cannara	»	525. 20

6	Comune di	Cantalupo in Sabina . .	L.	325. 20
7.	»	Castel Giorgio	»	71. 76
8	»	Castelnuovo di Farfa. . .	»	287. —
9.	»	Fara in Sabina.	»	1,225. —
10.	»	Forano	»	494. —
11.	»	Magliano Sabino	»	1,052. 09
12	»	Massa Martana.	»	908 62
13.	»	Montecastello di Vibio . .	»	350. —
14	»	Monteleone Sabino . .	»	137. 62
15.	»	Narni	»	4,284. 25
16.	»	Nespolo	»	52 50
17.	»	Orvinio	»	350. —
18.	»	Otricoli	»	346. 50
19.	»	Petescia	»	50. 75
20.	»	Poggio Mirteto.	»	3,716. 94
21.	»	Poggio Moiano	»	196 —
22.	»	Poggio Nativo	»	140. —
23	»	Poggio S. Lorenzo. . . .	»	105 —
24.	»	Pozzaglia.	»	131. 60
25.	»	Rocca Sinibalda . . .	»	200. —
26.	»	S. Venanzo	»	169. 37
27.	»	Scandriglio	»	274. 40
28	»	Sigillo	»	45. 50
29.	»	Stimigliano	»	120 67
30.	»	Todi	»	6,823 55
31	»	Torricelli in Sabina . . .	»	245. —
32.	»	Valfabbrica	»	269. 82
		Totale. . .	L.	31,543. 86

Provincia di Piacenza.

1. Comune di Pontenure . . . . L. 210. —

Provincia di Pisa.

1. Comune di	Bagni S Giuliano	L.	672. —
2. »	Campiglia Marittima . . .	»	5,481. 07
3. »	Castagneto Marittima. . .	»	625. 93
4. »	Cecina.	»	695. 10
5. »	Lari	»	164. 50
6. »	Piombino	»	3,868. 11
7. »	Riparbella	»	72. 80
8. »	Sassetta	»	158. 90
9. »	Suvereto	»	860. 23
	Totale. . .	L.	12,598. 64

Provincia di Porto Maurizio.

1. Comune di	Bussano	L.	142. 80
2. »	Perinaldo	»	269. 32
3. »	Pornassio	»	158. 55
4. »	Ranzo	»	113. 40
5. »	S. Biagio alla Cima . . .	»	56. —
6. »	Vallebona.	»	73. 50
	Totale. . .	L.	813 57

Provincia di Ravenna.

1. Comune di	Bagnara di Romagna. . .	L.	127. 40
2. »	Casola Valsenio.	»	1.044. 09
3. »	Castelbolognese	»	709. 80
4. »	Cervia	»	840. —
5. »	Fusignano	»	1,431 60
6. »	Lugo	»	9,145. 30
7. »	Riolo	»	1,833 48
	Totale. . .	L.	15,131. 67

Provincia di Reggio Calabria.

1	Comune di	Agnana	L.	101. 85
2.	»	Anoia.	»	126. —
3.	»	Ardore	»	858. 37
4.	»	Benestare	»	182. 49
5.	»	Bivongi	»	553. —
6.	»	Bovalino.	»	840. —
7.	»	Brancaleone	»	420. —
8.	»	Bruzzano Zeffirio. . . .	»	280. —
9.	»	Camini	»	63. —
10.	»	Canolo	»	296. 45
11.	»	Cardeto	»	126. —
12.	»	Careri	»	28. —
13.	»	Casignana	»	131. 93
14.	»	Cataforio	»	560. —
15	»	Caulonia.	»	1,170. 12
16.	»	Cinquefronde	»	910. —
17.	»	Cosoleto.	»	65. 80
18.	»	Delianova	»	877. 12
19.	»	Feroleto della Chiesa . .	»	163. 59
20.	»	Galatro	»	397. 18
21.	»	Gioia Tauro	»	5,669. 86
22.	»	Gioiosa Jonica.	»	3,958. 01
23.	»	Grotteria	»	784. 21
24.	»	Jatrinoli.	»	389. 20
25.	»	Laganadi	»	341. 95
26.	»	Laureana di Borello. . .	»	827. 47
27.	»	Mammola	»	1,284. 92
28.	»	Moropati	»	317. 45
29.	»	Martone.	»	98. —
30	»	Melicuccà	»	486. 43

31.	Comune di	Melito di Porto Salvo . .	L.	5,120. 78
32.	»	Molocchio	»	1,008. 21
33.	»	Monasterace	»	425. 74
34	»	Motta S. Giovanni . . .	»	910. —
35.	»	Oppido Mamertina . . .	»	1,279 53
36	»	Palizzi	»	210. —
37.	»	Pazzano	»	259. 66
38.	»	Plati	»	611. 59
39.	»	Podargoni	»	390. 25
40.	»	Polistena	»	6,405 96
41.	»	Radicena	»	1,144. 36
42.	»	Riace.	»	175. 25
43	»	Roccella Jonica	»	2,677. 50
44.	»	Rosarno	»	1,362. 13
45.	»	S. Giorgio Morgeto . . .	»	2,234. 05
46.	»	S. Luca	»	404. 32
47.	»	S. Lorenzo	»	560. —
48.	»	S. Roberto	»	1,635. 97
49.	»	S. Cristina d'Aspromonte .	»	335. 79
50.	»	S. Eufemia d'Aspromonte	»	4,463. 34
51.	»	S. Agata di Bianco . . .	»	28. —
52.	»	Scido.	»	315. —
53.	»	Seminara	»	3,314. 92
54.	»	Stignano	»	211. 75
55.	»	Varapodio	»	197. 68
		Totale. . .	L.	57,990. 18

Provincia di Reggio Emilia.

1.	Comune di	Casalgrande	L.	49. —
2.	»	Cavriago	»	787. 50

3.	Comune di	Luzzara	L.	1,494, 50
4.	»	Montecchio Emilia . . .	»	676. 20
5.	»	Novellara	»	700. —
6.	»	Ramisetto	»	108. 92
7.	»	Reggiolo.	»	1,172. 50
8.	»	Rolo	»	140. —
9.	»	Scandriano	»	1,260. —
		Totale . . .	L.	6,388. 62

Provincia di Roma.

1.	Comune di	Acquapendente.	L.	1,114. 43
2.	»	Acuto	»	69 09
3.	»	Alatri.	»	8,469. 26
4.	»	Allumiere	»	154. —
5.	»	Amaseno	»	494. 20
6.	»	Anagni.	»	3,131. 10
7.	»	Anticoli Corrado	»	140. 71
8.	»	Arsoli	»	576. 53
9.	»	Artena	»	343. 52
10.	»	Bracciano	»	1,216. 59
11.	»	Canepina.	»	92. 96
12.	»	Capranica Prenestina . .	»	94. 48
13.	»	Castel Madama	»	154. 73
14.	»	Castel San Pietro Romano.	»	154. 88
15.	»	Cave	»	1,026. 33
16.	»	Ceprano	»	3,580. 52
17.	»	Cineto Romano.	»	55. 24
18.	»	Cori	»	1,419. 42
19.	»	Falvaterra	»	210. —
20.	»	Ferentino	»	5,159. 42

21.	Comune di	Filettino.	L.	98. —
22.	»	Frosinone	»	11,112. 09
23.	»	Gallicano nel Lazio . . .	»	967. 15
24.	»	Labico	»	333. 91
25.	»	Licenza	»	350. —
26.	»	Mandela	»	74. 10
27.	»	Monteporzio Catone . . .	»	2,978. 51
28.	»	Moricone	»	31. 01
29.	»	Morlupo	»	109. 20
30.	»	Morolo	»	314. 38
31.	»	Nazzano	»	420. —
32.	»	Norma	»	725. 64
33.	»	Olevano Romano	»	2,320. 50
34.	»	Onano	»	225. 16
35.	»	Palestrina	»	5,273. 06
36.	»	Paliano	»	2,094. 10
37.	»	Palombara Sabina . . .	»	2,811. 65
38.	»	Piglio.	»	197. 53
39.	»	Pofi	»	282. 09
40.	»	Rignano Flaminio . . .	»	114. 10
41.	»	Rocca di Papa	»	5,743. 51
42.	»	Rocca Giovine	»	42. —
43.	»	Roccagorga.	»	175. —
44.	»	Rocca Priora	»	2,151. 69
45.	»	Roviano	»	52. 45
46.	»	S. Martino al Cimino . .	»	317. 24
47.	»	S. Vito Romano	»	955. 50
48.	»	Serrone	»	43. 65
49.	»	Sezze	»	1,760. 22
50.	»	Sutri	»	97. 35
51.	»	Terracina	»	14,496. 12
52.	»	Torrice	»	375. 90

53.	Comune di	Veroli	L.	5,940. 52
54.	»	Vivaro Romano	»	75. 32
55.	»	Zagarolo	»	1,014. 64
		Totale	L.	91,730. 70

Suppletivo.

Provincia di Roma.

1.	Comune di	Arnara	L.	101. 34
2.	»	Cerreto Laziale	»	84. —
3.	»	Marano Equo	»	210. 88
4.	»	Monte S. Giovanni Campano	»	1,847. 18
5.	»	Riofreddo	»	123. 14
6.	»	Ripi	»	1,580. 60
		Totale	L.	3,947. 14

Riepilogo.

6.	Totale del presente elenco	L.	3,947. 14
55.	» dell'elenco principale	»	91,730. 70
61.	Totale complessivo	L.	95,677. 84

Provincia di Rovigo.

1.	Comune di	Adria	L.	2,715. 93
2.	»	Bottrighe	»	525. —
3.	»	Contarina	»	835. 18
4.	»	Donada	»	442. 47
5.	»	Loreo	»	1,445. 60
6.	»	Rosolino	»	147. —
		Totale	L.	6,111. 18

Provincia di Salerno.

1.	Comune di	Casalbuono	L.	186. 20
2.	»	Castellabate	»	702. 10
3.	»	Centola	»	120 50
4.	»	Corbara	»	303. 64
5.	»	Gioi	»	135. 80
6.	»	Ispani.	»	350. —
7.	»	Nocera Superiore. . . .	»	4,745. 63
8.	»	Salento	»	297. 50
9.	»	S. Cipriano Picentino . .	»	700. —
10.	»	S. Mango Piemonte . . .	»	140. —
11.	»	Siano	»	1,500. 97
12.	»	Vibonati	»	1,123. 50
		Totale . . .	L.	10,305. 84

Provincia di Sassari.

1.	Comune di	Ploaghe	L.	104. 30
2.	»	Porto Torres	»	3,709. 13
3.	»	Santa Teresa di Gallura .	»	895. 62
4.	»	Sennori	»	327. 89
5.	»	Sorso.	»	739. 93
6.	»	Terranova Pausania . .	»	2,182. 05
		Totale . . .	L.	7,958. 92

Provincia di Siracusa.

1.	Comune di	Carlentini	L.	897. 08
2.	»	Floridia	»	2,779. 37
3.	»	Francofonte.	»	2,567. 89
4.	»	Lentini	»	4,989. 69

5.	Comune di	Melilli	L.	1,629. 43
6.	»	Monterosso Almo	»	700. 14
7.	»	Pachino	»	2,230. 46
8.	»	Sortino	»	1,330. —
9.	»	Spaccaforno.	»	1,765. 56
		Totale . . .	L.	18,889. 62

Provincia di Sondrio.

1.	Comune di	Ardenno	L.	140. —
2.	»	Berbenno di Valtellina . .	»	301, 92
3.	»	Bormio	»	490. —
4.	»	Chiavenna	»	3,145 80
5.	»	Chiuro	»	210. —
6.	»	Delebio	»	437. 50
7.	»	Morbegno	»	3,500. —
8.	»	Novate Mezzola	»	70. —
9.	»	Piuro.	»	140. —
10.	»	Ponte in Valtellina . . .	»	98. —
11.	»	Sondrio	»	5,950. —
12.	»	Talamona	»	92. 40
13.	»	Tirano	»	350. —
		Totale . . .	L.	14,925. 62

Provincia di Teramo.

1.	Comune di	Atri	L.	4,760 —
2.	»	Bacucco	»	137. 20
3.	»	Campli	»	700. —
4.	»	Castelcastagna.	»	45. 50
5.	»	Castilenti	»	198. 80

6.	Comune di	Catignano	L.	773. 50
7.	»	Città S. Angelo	»	2,725 38
8.	»	Civitaquana.	»	126. —
9.	»	Giulianova	»	3,724. 49
10.	»	Loreto Aprutino	»	630. —
11.	»	Montesilvano	»	851. 74
12.	»	Nereto	»	2,100. —
13	»	Notaresco	»	707. —
14.	»	Penne.	»	5,366. 06
15.	»	Pianella . . .	»	1,486. 80
16.	»	Spoltore	»	945. —
17.	»	Torre dei Passeri . . .	»	2,247. —
18.	»	Tossicia	»	256. 90
		Totale . . .	L.	27,781. 37

Provincia di Torino.

1.	Comune di	Aosta.	L.	9,066. 40
2.	»	Gassino	»	1,134. 52
		Totale . . .	L.	10,200. 92

Provincia di Trapani.

1.	Comune di	Castelvetrano	L.	24,059. 07

Provincia di Treviso.

1.	Comune di	Arcade	L.	362. 36
2.	»	Asolo.	»	754. 60
3	»	Caerano di S. Marco. . .	»	145. 32
4.	»	Cappella Maggiore . . .	»	334. 15
5.	»	Castello di Godego . . .	»	339. 05

6.	Comune di	Castelcucco	L.	76. 27
7.	»	Castelfranco Veneto . . .	»	4,399. 83
8.	»	Cavaso	»	570. 71
9.	»	Cimadolmo	»	319. 58
10.	»	Codognè.	»	493. 50
11.	»	Colle Umberto.	»	168. —
12	»	Conegliano	»	8,490. 21
13.	»	Cordignano	»	672. 42
14	»	Conuida	»	840. —
15.	»	Crespano Veneto	»	789. 60
16.	»	Farra di Soligo	»	962. 05
17.	»	Follina	»	563. 49
18.	»	Fontanelle	»	168. —
19.	»	Fregona	»	317. 80
20.	»	Godega S. Urbano . . .	»	228 34
21	»	Loria	»	394. 12
22.	»	Mansuè	»	178. 16
23.	»	Mareno di Piave	»	109 20
24	»	Miane.	»	794 16
25.	»	Mogliano Veneto	»	787. 29
26.	»	Montebelluna	»	2,239 02
27.	»	Morgano.	»	480. 45
28.	»	Moriago	»	387. 65
29.	»	Nervesa	»	567. 14
30	»	Oderro	»	5,182. 42
31.	»	Ormelle	»	305. 20
32.	»	Orsago	»	336. —
33.	»	Paderna d'Asolo	»	241. 50
34.	»	Pederobba	»	528. 78
35.	»	Pieve di Soligo	»	2,540. 49
36.	»	Ponte di Piave	»	709. 80
37.	»	Porto Buffoli	»	304. 74

38.	Comune di	Possagno	L.	367.50
39.	»	Quinto di Treviso . . .	»	319.32
40	»	Rivine di Lago	»	682.50
41.	»	Riese.	»	746.08
42.	»	Salgaredo	»	441.—
43.	»	San Fior di Sopra . . .	»	290.15
44.	»	S. Pietro di Barbozza . .	»	621.67
45.	»	S. Polo di Pieve	»	375.34
46.	»	San Vendemiano	»	84.—
47.	»	Santa Lucia di Piave. . .	»	182.—
48.	»	Sarmede.	»	292.25
49.	»	Sernaglia	»	371.—
50.	»	Tarro	»	788.24
51.	»	Trevignano.	»	413.70
52.	»	Valdobbiadene.	»	2,817.86
53.	»	Varrola	»	840.—
54.	»	Vedelago	»	765.42
55.	»	Vidor.	»	332.61
56.	»	Vittorio	»	9,642.09
57.	»	Volpago	»	704.13
58.	»	Zero Branco	»	613.08
		Totale . . .	L.	58,771.34

Provincia di Udine.

1.	Comune di	Budoia	L.	465.64
2.	»	Casarza della Delizia . .	»	817.78
3.	»	Cavasso Nuovo	»	84.—
4.	»	Cividale del Friuli . . .	»	5,178.05
5.	»	Cordenous	»	511.40
6.	»	Drenchia.	»	105.—

7.	Comune di	Fanna.	L.	465. 24
8.	»	Gemona	»	2,741. 20
9.	»	Grimacco	»	182. —
10.	»	Latisana.	»	2,964. 21
11.	»	Maniago.	»	1,890. 38
12.	»	Palmanova	»	2,427. 60
13.	»	Pasian di Prato	»	134. 40
14	»	Pocenia	»	388. 68
15.	»	Polcenigo	»	305. 32
16.	»	Porcia	»	46 63
17.	»	Pordenone	»	6,966 96
18.	»	Prata di Pordenone. . .	»	385. —
19.	»	Ragogna.	»	332. 64
20.	»	Rivignano	»	1,636 52
21.	»	Sacile.	»	1,484. —
22.	»	S. Daniele del Friuli . .	»	2.894 08
23.	»	S. Leonardo	»	368. 90
24.	»	S. Pietro al Natisone . .	»	539 87
25.	»	Savogna.	»	157. 50
26.	»	Sesto al Reghena. . . .	»	324. 06
27.	»	Stregna	»	154. —
28.	»	Valvasone	»	350. 16
		Totale . . .	L.	34,301 22

Provincia di Venezia.

1.	Comune di	Burano	L.	3,982. 35
2.	»	Cavarzere	»	2,870. —
3.	»	Concordia Sagittaria. . .	»	165. 72
4.	»	Dolo	»	2,206. 15
5.	»	Favaro Veneto	»	168. —

6.	Comune di	Fiesso d'Artico	L.	126. 87
7.	»	Fossalta di Piave. . . .	»	596. 40
8.	»	Mestre	»	6,164. —
9.	»	Mira	»	1,279. 60
10.	»	Mirano	»	1,508. 47
11.	»	Noale.	»	1,628. 95
12.	»	Noventa di Piave. . . .	»	992 70
13.	»	Pellestrina	»	1,469. 81
14.	»	Pianiga	»	126. —
15.	»	Portogruaro	»	2,318. 12
16.	»	Salzano	»	219. 80
17.	»	San Donà di Piave . . .	»	2,567. 42
18.	»	San Michele al Tagliamento	»	1,269. 77
19.	»	Santa Maria di Sala. . .	»	553. 21
20.	»	Scorzè	»	458. 39
21.	»	Vigonovo	»	494. 55
		Totale . . .	L.	31,166. 28

Provincia di Verona.

1.	Comune di	Avesa	L.	426. 55
2.	»	Bardolino	»	700. —
3.	»	Bevilacqua	»	131. 25
4.	»	Bovolone	»	782. 36
5.	»	Bussolengo	»	455. —
6.	»	Cà di David	»	245. —
7.	»	Caldiero	»	278. 34
8.	»	Caprino Veronese	»	1,400. —
9.	»	Casaleone	»	178. 50
10.	»	Castelletto di Brenzone. .	»	168. —
11.	»	Castelnuovo di Verona . .	»	840. —

12.	Comune di	Cazzano di Tramigna . .	L.	350. —
13.	»	Cerea.	»	425. 83
14.	»	Cerro Veronese	»	119. 70
15.	»	Cologna Veneta	»	2,006. 03
16.	»	Erbè	»	141. 40
17.	»	Garda	»	399. —
18.	»	Illasi	»	730. 10
19.	»	Isola della Scala	»	900. 06
20.	»	Lavagno.	»	138. 60
21.	»	Lazise	»	619. 50
22.	»	Legnago.	»	5,894. 73
23.	»	Malcesine	»	538. 44
24.	»	Mezzane di Sotto. . . .	»	164. 50
25.	»	Minerbe	»	422. 47
26.	»	Montorio Veronese . . .	»	641. 57
27.	»	Mozzecane	»	350. —
28.	»	Nogara	»	182. 04
29.	»	Parona all'Adige	»	649. 87
30.	»	Pastrengo	»	175. —
31.	»	Pescantina	»	1,143. 74
32.	»	Peschiera sul lago di Garda	»	840. —
33.	»	Povegliano Veronese . .	»	490. —
34.	»	Quinzano Veronese . . .	»	627. 84
35.	»	S. Giovanni Lupatoto . .	»	1,382. 92
36.	»	Sanguinetto.	»	672. —
37.	»	San Martino Buonalbergo .	»	420. —
38.	»	Selva di Progno	»	28. —
39.	»	Soave	»	2,030. —
40.	»	Tregnago	»	584. 70
41.	»	Torri del Benaco. . . .	»	241. 73
42.	»	Valeggio sul Mincio . . .	»	1,891. 05

43.	Comune di	Villa Bartolomea	L.	1,116. 26
44.	»	Villafranca di Verona . .	»	3,087. 70
45.	»	Zevio	»	1,152. 90
		Totale . . .	L.	36,162. 68

Provincia di Vicenza.

1.	Comune di	Arsiero	L.	810. 92
2.	»	Arzignano	»	3,060. 53
3.	»	Bassano	»	14,000. —
4.	»	Brogliano	»	22. 36
5.	»	Castelgomberto	»	252. —
6.	»	Chiampo.	»	410. 74
7.	»	Cornedo	»	60. 90
8.	»	Creazzo	»	226. 80
9.	»	Forni	»	173. 15
10.	»	Lastebasse	»	280. —
11.	»	Lonigo	»	4,465. 42
12.	»	Magrè	»	583. 80
13.	»	Montecchio Maggiore . .	»	1,009. 05
14.	»	Noventa Vicentina . . .	»	245. —
15.	»	Rosà	»	392. —
16	»	San Vito di Leguzzano. .	»	140. —
17.	»	Schio	»	6,334 88
18.	»	Thiene	»	1,253. 65
19.	»	Torrebelvicino . . .	»	735. —
20.	»	Valli dei Signori	»	924. 21
		Totale . . .	L.	35,380. 41

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro delle finanze
CARCANO.

ATTI MINISTERIALI

FINANZE

Roma, 8 *luglio* 1903.

Istruzioni della Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Pignoramento presso terzi per riscossioni di imposte dirette — Art. 37 della legge — Cessione dei diritti — Sentenza di assegnazione.

Secondo le disposizioni degli articoli 37 e 87 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato col regio decreto del 23 giugno 1897, n. 236, e degli articoli 110 e 111 del relativo regolamento, l'esattore non poteva ottenere il rimborso, a titolo di inesigibilità delle quote di imposte non riscosse, se non dopo avere offerta la prova dell' infruttuosa o insufficiente esecuzione su tutte le attività patrimoniali dei debitori, compresi i beni mobili presso terzi e i crediti.

E, quanto a questi ultimi, l'esattore era obbligato, non soltanto a conseguire la sentenza di assegnazione, ma a realizzarne l'esazione fino a concorrenza del suo credito, agendo esecutivamente, ove ne fosse il caso, contro il terzo inadempiente.

Una sola facilitazione accordava all'esattore il citato art. 37 della legge, relativamente all'esecuzione sui mobili e sui crediti presso terzi, prescrivendo che non fosse l'esattore tenuto a sperimentarla prima del procedimento immobiliare, fermo, per altro, l'obbligo in ogni caso, di colpire quei beni, ove il procedimento stesso fosse riuscito infruttuoso o insufficiente (art. 111 del regolamento).

Tuttavia, a rendere meno disagiata la condizione fatta agli esattori, i quali vedevansi esposti a compiere talvolta lunghi e dispendiosi giudizi, col rito ordinario, e anche con esito molto incerto, la giurisprudenza aveva affermato qualche principio per l'equa interpretazione delle disposizioni sulla materia.

Così, ad esempio, era stato ritenuto che l'esattore, in caso di inadempienza del terzo debitore condannato, non fosse obbligato a procedere contro di lui in via immobiliare e potesse, quindi, dopo la infruttuosa esecuzione sui mobili del terzo e sugli altri eventuali beni del contribuente, chiedere, senz'altro, il rimborso. E in questo caso, come negli altri, nei quali, in difetto di immobili, i tentativi di esecuzione dell'esattore contro il terzo eransi limitati ai mobili, l'amministrazione nell'eseguire il rimborso per inesigibilità aveva, da qualche tempo, seguìto il sistema da farsi cedere dall'esattore gli effetti della sentenza di assegnazione conseguita contro il terzo, allo scopo di rinnovare direttamente i tentativi per la realizzazione del credito erariale.

Quest'ultimo principio, con altri, intesi a facilitare sempre più l'opera dell'esattore nelle esecuzioni presso terzi, esonerandolo da tutti quegli atti che, *a priori*, si appalesino inefficaci, furono tradotti in precetto legislativo con la legge del 19 giugno 1902, n. 281, che introdusse alcune modificazioni anche nell'art. 37 del testo unico di leggi sovra citato del 23 giugno 1897.

Con le principali fra esse, infatti, l'esattore è stato esonerato dal procedere a pignoramento presso il terzo, quando questi sia irreperibile e quando il credito non sia garantito da ipoteca, e dispensato da ogni atto esecutivo, anche in via mobiliare, posteriormente alla sentenza di assegnazione, nella ipotesi che il terzo sia irreperibile, ma sussista la garanzia ipotecaria del credito salvo la cessione degli effetti della sentenza all'amministrazione, da farsi dalla cancelleria della competente autorità giudiziaria.

Dalle quali disposizioni resta anche implicitamente confermato il principio che, se il terzo sia reperibile, l'esattore, fermo l'obbligo di provocare la sentenza di assegnazione in confronto del terzo stesso e di sperimentare contro di lui la esecuzione mobiliare, non è tenuto a procedere altresì immobiliarmente.

Ciò premesso, e stimando necessario di regolare, con norme generali e tassative questa, importante materia, specialmente pel modo con cui deve attuarsi la cessione all'amministrazione dei diritti derivanti dalla sentenza di assegnazione, si dispone quanto segue, di concerto col Ministero di grazia e giustizia:

1. L'esattore, che abbia ottenuta sentenza di assegnazione contro il terzo nei casi nei quali è obbligato a promuoverla, ed abbia inoltre agito contro di lui infruttuosamente in via mobiliare, nella ipotesi che vi sia tenuto, può, ove non sussistano altri beni da colpire di spettanza del contribuente moroso, chiedere, senz'altro, il rimborso, a titolo di inesigibilità, dopo aver ceduto alla finanza tutti i diritti che dalla sentenza di assegnazione derivano surrogando in essi la finanza medesima.

2. Se il credito pignorato è assicurato da ipoteca, l'esattore deve, prima della cessione, fare annotare, in margine o in calce della iscrizione, la surrogazione a proprio favore; in caso contrario deve l'esattore stesso curare che sia iscritta, a proprio favore, ipoteca sui beni eventualmente posseduti dal terzo pignorato, in base alla ottenuta sentenza di condanna del terzo se e in quanto la medesima costituisca titolo alla iscrizione ipotecaria, giacchè la giurisprudenza non è concorde sulla questione se e in quali casi le sentenze nei giudizi di assegnazione, siano titolo valido per la iscrizione della ipoteca giudiziale. Sorgendo, in questo secondo caso, opposizione da parte dei conservatori delle ipoteche, ad eseguire la chiesta iscrizione, basterà che l'esattore dimostri d'averla domandata, salvo alla intendenza di informare poi il Ministero dei motivi della opposizione.

In entrambi i casi, le tasse ipotecarie sulle formalità da compiersi debbono essere prenotate a debito, giusta l'art. 13 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103.

Il certificato o il duplicato della eseguita intimazione della sentenza di assegnazione, da prodursi, a questi effetti, al conservatore delle ipoteche,

deve essere rilasciato dagli uscieri in carta libera, salvo la prenotazione a debito della relativa tassa di bollo.

3. La cessione sopra indicata dovrà essere richiesta dall'esattore e risultare da dichiarazione scritta, a piè della originale sentenza di assegnazione, dalla cancelleria dell'autorità giudiziaria, che pronunciò la sentenza stessa; e dovrà contenere anche un cenno dell'avvenuta annotazione della surrogazione dell'esattore, in margine della iscrizione che eventualmente sussistesse, a garanzia del credito verso il terzo, o della eventuale iscrizione accesa, *ex novo*, a cura dell'esattore sui beni di esso terzo, in base alla sentenza di condanna.

La cessione sarà limitata agli effetti della riscossione della sola imposta erariale, compresa, nel credito dell'esattore, escluse quindi le sovrimposte, e tasse, gli aggi, le multe e i compensi per gli atti esecutivi e sarà sottoscritta dall'esattore e dal cancelliere. Essa potrà essere formulata nel modo seguente:

L'anno . . ., nella cancelleria del . . . di . . . si è presentato il signor . . . esattore delle imposte dirette del . . . . (comune o consorzio di . . . pel . . . (quinquennio o decennio) . . . per fare come realmente fa formale cessione, a favore dell'amministrazione delle imposte dirette, di tutti gli effetti della presente sentenza, resa dal . . . . di . . . nel giudizio tra esso esattore e . . . dichiarando di surrogare l'amministrazione stessa in tutti i diritti nascenti da tale giudicato, a termini dell'art. 37 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto del 29 giugno 1902, n. 281. La cessione s'intende fatta per gli effetti della riscossione della sola imposta erariale, escluse le sovrimposte e ogni altro cespite, come aggi, multe di mora, compensi per gli atti esecutivi, ecc. L'esattore dichiara altresì di aver fatta annotare la surrogazione a proprio favore, in margine della ipoteca iscritta il . . . N. . . . presso l'ufficio delle ipoteche di . . . contro . . . per garanzia del credito del contribuente sig. . . . verso il terzo pignorato sig. . . . . *ovvero* « l'esattore dichiara di aver accesa, a proprio favore, contro il terzo pignorato sig. . . . iscrizione ipotecaria presso la conservatoria di . . . in data . . . N. . . . . », *ovvero* « l'esattore dichiara di aver richiesta la iscrizione ipotecaria a proprio favore sui beni del terzo pignorato sig. . . . ma di non averla potuta ottenere per essersi il conservatore di . . . rifiutato di accenderla come risulta da sua nota del . . . N. . . . *ovvero* « l'esattore dichiara di non aver potuto accendere iscrizione ipotecaria contro il terzo per mancanza di beni immobili di sua proprietà:

(data e firme).

4. La dichiarazione di cessione sarà registrata gratuitamente e andrà esente da tasse di bollo siccome fatta nello esclusivo interesse dello Stato.

La cessione sarà inoltre, a cura del cancelliere, notificata al terzo debitore, per gli effetti di cui all'art. 1539 del codice civile.

5. Nei casi contemplati dalle presenti istruzioni, l'esattore unirà alla domanda di rimborso, oltre gli ordinari documenti, anche copia della sentenza di assegnazione e relativa dichiarazione di cessione notificate

e il certificato catastale concernente i beni immobili intestati al terzo pignorato. Le intendenze poi, in occasione dell'esame di tali domande, verificheranno se, presso le competenti conservatorie, siano state eseguite le formalità di annotazione in margine o di iscrizione sopra indicate e riferiranno al Ministero ogniqualvolta le iscrizioni ipotecarie siano state chieste, ma non eseguite per rifiuto dei conservatori. Contemporaneamente chiederanno che venga annotata, in margine delle ipoteche accese contro il terzo pignorato ad istanza dell'esattore o di quelle già preesistenti a garanzia del credito pignorato, la surrogazione dell'amministrazione delle imposte.

Le intendenze infine disporranno la iscrizione di tali partite sui campioni demaniali.

Per il ministro
A. Rossi.

AGRICOLTURA

Roma, 18 *luglio* 1902.

Circolare del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Modalità per l'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Il 19 giugno scorso fu sanzionata la nuova legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, ed il 7 corrente fu pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Nel partecipare quanto sopra, rivolgo alle SS. LL. viva preghiera di provvedere perchè, con i mezzi a Loro disposizione ed anche per mezzo della stampa locale, la nuova legge sia fin da ora portata a conoscenza di coloro che sono chiamati ad osservarne le disposizioni.

Una speciale raccomandazione reputo opportuno che sia fatta agli industriali, i quali occupano numerosi fanciulli delle età più basse consentite dalla legge vigente dell'11 febbraio 1886, vale a dire dai 9 ai 12 anni. La nuova legge eleva a 12 anni l'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro nelle fabbriche e nei lavori non sotterranei delle cave, miniere e gallerie. Però, in via transitoria, è consentita la permanenza in detti lavori dei fanciulli d'età di 10 anni compiuti, i quali si trovassero occupati nel giorno in cui la legge entrerà in vigore. In questo giorno, pertanto, i fanciulli, i quali non avessero raggiunto la detta età, dovrebbero essere esclusi dal lavoro.

Ad evitare i disturbi che potrebbe arrecare l'allontanamento simultaneo dal lavoro dei fanciulli non aventi l'età di dieci anni, gioverà che, specialmente dalle camere di commercio, siano rivolte agli industriali vive raccomandazioni, perchè si astengano, anche prima dell'applicazione della legge, dall'ammettere al lavoro fanciulli dell'età dai 9 ai 10 anni. Così facendo, la nuova legge potrà attuarsi senza che alcun fanciullo debba essere licenziato per difetto d'età.

Per ragioni analoghe, è opportuno che gl'industriali si astengano sin da ora dallo ammettere al lavoro notturno nuovi fanciulli d'età inferiore ai 15 anni compiuti, potendosi in tal modo attenuare i perturbamenti, che potrebbero derivare dalla simultanea esclusione dal lavoro notturno dei fanciulli d'ambo i sessi, minori di 15 anni.

Confido che le SS. LL. vorranno, con sollecita cura, adoperarsi a diffondere la conoscenza delle nuove disposizioni di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, onde prepararne fin d'ora la esatta applicazione al momento in cui dovrà aver luogo.

Il ministro: G. BACCELLI.

Roma, 1° *luglio* 1903.

Circolare del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Concessioni transitorie relative alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

La nuova legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, che è oggi entrata in vigore, accorda al Governo la facoltà di fare qualche concessione transitoria, soltanto nei casi tassativamente da essa previsti, quali quelli contemplati dagli articoli 5 e 7. Ed è soverchio di notare che il regolamento non può accordare facoltà o poteri, che non sono consentiti dalla legge. Questa, pertanto, deve avere applicazione in tutte le sue disposizioni dal 1° luglio, salvo per le eccezioni contemplate dai detti articoli 5 e 7; e, anche per queste, limitatamente ai casi nei quali sieno state presentate regolari domande di concessioni per sostituzione di donne minorenni nel lavoro notturno, o per variazione dei limiti di questo, ovvero per prolungamento d'orario.

In questi casi sarà tollerato il mantenimento dello *statu quo* nelle aziende interessate per quanto riguarda le dette concessioni, fino all'esito definitivo delle loro domande. Raccomando, però, ai signori prefetti di procurare che questo stato provvisorio di cose cessi al più presto, provvedendo che la istruttoria di tali domande abbia luogo con ogni sollecitudine.

Rispetto alle domande di deroghe o proroghe di altre disposizioni della legge suddetta, presentate al Ministero, manca ad esso, come ho detto sopra, facoltà di accoglierle. Tuttavia, considerando le gravi conseguenze, che, specialmente a riguardo delle famiglie operaie, potrebbe recare la immediata e rigida applicazione di taluni precetti della legge 19 giugno 1902, reputo opportuno che sia usata equa tolleranza, per evitare perturbamenti dannosi e per dar modo al Ministero di studiare le questioni importanti, che sono ora state sollevate, sottoponendole all'esame del consiglio superiore del lavoro, il quale sarà fra breve costituito.

Le disposizioni per le quali la immediata applicazione, senza alcuna tolleranza, presenterebbe, in pratica, maggiori difficoltà, sono quelle che riguardano:

1° l'impiego dei fanciulli dai 12 ai 15 anni nel trasporto a spalla del minerale nelle zolfare di Sicilia, e nel carico e nello scarico dei forni a combustione di zolfo per la liquefazione del minerale zolfifero;

2° il riposo intermedio nel lavoro notturno per la industria cotoniera e per la filatura dei cascami di seta;

3° il prolungamento d'orario, nella trattura della seta, per i fanciulli dai 12 ai 15 anni, mantenendo immutata la durata del riposo intermedio.

Su queste questioni, per quanto ho detto, ed in via affatto transitoria finchè non sarà adottata una risoluzione definitiva in seguito al parere del consiglio superiore del lavoro, dispongo quanto appresso:

I. *Trasporto sulla testa o sulle spalle del minerale nei sotterranei fra i punti di escavazione e d'imbocco delle zolfare di Sicilia, e carico e scarico dei forni a combustione di zolfo.* — Dal 1° corrente è vietata ogni nuova ammissione in detti lavori di fanciulli maschi, i quali non abbiano compiuto il 15° anno di età.

Sarà però tollerato che vi rimangano i fanciulli di 12 anni compiuti, già occupati in detti lavori; ciò che sarà accertato agevolmente, dovendo essi trovarsi muniti dei vecchi libretti d'ammissione, ai sensi del regolamento 17 settembre 1886. Gli esercenti delle zolfare dovranno, però, cominciare fin d'ora a sostituire, quanto più sarà loro possibile, i fanciulli dai 12 ai 15 anni non compiuti ora occupati, con altri aventi l'età minima di 15 anni compiuti, consentita dalla legge. Va poi avvertito che i fanciulli dai 12 ai 15 anni, i quali per qualunque causa abbandonassero le miniere, non potranno essere sostituiti, nei lavori suddetti, altrimenti che da ragazzi di 15 anni compiuti

II. *Lavoro notturno nell'industria cotoniera e nella filatura dei cascami di seta.* — Sono stati fatti rilevare al Ministero dagli industriali cotonieri e dai filatori di cascami di seta gli inconvenienti che, in pratica, presenterebbe l'applicazione dell'art. 8 della legge 19 giugno 1902, per quanto riguarda il lavoro notturno.

In seguito a ciò, consento che nei cotonifici e nelle filature di cascami di seta, dove la durata del lavoro notturno non supera 9 ore ovvero 9 ore e mezza effettive al massimo nelle 24 ore della giornata, il tempo da concedersi per il riposo intermedio possa essere di mezz'ora soltanto, invece di 1 e mezza, come sarebbe prescritto dall'art. 8 della legge. Ciò sempre in via affatto transitoria ed eccezionale, restando fermo in modo assolto il divieto di impiegare nel lavoro notturno fanciulli d'ambo i sessi d'età inferiore ai 15 anni compiuti.

III. *Prolungamento d'orario per la trattura della seta.* — È stato dagli industriali serici osservato che, per ragioni tecniche e antica e generale abitudine, nelle filande le fanciulle sotto i 15 anni addette alle bacinelle debbono cominciare il lavoro un po' prima e lasciarlo un po' dopo delle donne di età superiore ai 15 anni.

Per le ragioni d'ordine generale già esposte, consento sia provvisoriamente tollerato che per quelle filature di seta, alle quali, nelle forme prescritte dall'art. 7 della legge, sarà concesso per le fanciulle dai 12 ai 15 anni, il prolungamento d'orario fino alle ore 11 e mezza, la durata del riposo intermedio resti qual'è prescritta allorchè il lavoro non supera 11 ore, cioè il riposo sia di ore 1 e mezza invece di due.

IV. *Riposo settimanale per l'industria serica.* — Il Ministero reputa che, ad evitare gli inconvenienti che potrebbero derivare all'industria serica dalla sospensione totale del lavoro per un giorno nella settimana durante il periodo di stufatura dei bozzoli, il giorno da concedersi per il riposo settimanale sia da accordarsi non a tutte le operaie contemporaneamente. Per tal modo, ordinando opportunamente i turni settimanali, potrà ottenersi la continuità del lavoro, domandata dai filandieri serici.

Rimane, pertanto, inteso che nessuna tolleranza può essere consentita nella applicazione dell'art. 9 della legge.

Dopo quanto ho esposto, è soverchio ch'io dichiari che, all'infuori dei casi indicati sopra, la legge deve essere fin d'ora strettamente osservata; e la S. V. disporrà all'uopo un'efficace sorveglianza e sui risultati di questa informerà il Ministero sommariamente alla fine di ogni mese, ferme rimanendo le disposizioni vigenti circa l'invio dei prospetti quadrimestrali delle visite fatte dagli ufficiali di polizia giudiziaria.

Prego la S. V. di dare alle autorità dipendenti le istruzioni necessarie per l'applicazione di quanto sopra, informandomi dei provvedimenti che saranno adottati.

Pel ministro: G. Baccelli.

Roma, 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI

Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

SOMMARIO.

DELLE PUNTATE, 50 e 44.

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. **249**, 24 giugno 1903, inserito nella Gazzetta uff. il 7 luglio.

Riduzione di tariffe pel trasporto dei prodotti agricoli sulle reti sicule e Sarde.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Vista la legge n. 3048 (serie 3ª) del 27 aprile 1885, che approva le convenzioni di esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

Viste le leggi 25 agosto 1863, n. 1440, 28 agosto 1870, n. 5858, e regio decreto 27 agosto 1874, n. 2115, per la costruzione e l'esercizio della ferrovia da Palermo a Marsala e Trapani;

Viste le leggi 20 giugno 1877, n. 3910 (serie 2ª), 14 maggio 1882, n. 792 (serie 3ª), e quella 16 maggio 1901, n. 186, che approvano le convenzioni per la costruzione e l'esercizio della rete concessa alla compagnia reale delle ferrovie Sarde;

Vista la legge 22 marzo 1885, n. 3011 (serie 3ª), ed il regio decreto 1° agosto 1886 concernenti il contratto per la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna;

Ritenuta la necessità per le condizioni dell'agricoltura nel mezzogiorno d'Italia e in Sardegna, di facilitare i trasporti ferroviari dei prodotti del suolo di quelle regioni,

nonchè dei prodotti di altre provincie destinati ad essere impiegati in servizio dell'agricoltura meridionale;

Ritenuto che le riduzioni di tariffe debbano eseguirsi in modo da favorire maggiormente i trasporti a grande distanza, e debbano contenersi in misura da non superare la quota della partecipazione governativa ai prodotti, e salva rimanendo la quota destinata ai fondi di riserva e alla cassa per gli aumenti patrimoniali;

Ritenuta l'urgenza del provvedimento perchè possano fruire delle facilitazioni i prodotti della prossima campagna agricola, portando così un pronto alleviamento alle condizioni economiche di quei paesi;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, e dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° agosto 1903, in via di esperimento, a tutto giugno 1904, gli attuali prezzi di trasporto sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, sulla ferrovia Palermo-Marsala-Trapani, sulla rete della compagnia Reale Sarda e sulle strade ferrate secondarie Sarde dei prodotti del suolo e della pastorizia che partono dalle stazioni della regione meridionale, comprese le isole di Sicilia e Sardegna nonchè del bestiame e di altri generi destinati alle suddette regioni pel miglioramento dell'agricoltura, sono ridotti alla misura che risulta dalle annesse tariffe eccezionali, firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà immediatamente presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 24 giugno 1903.

I.

TARIFFE ECCEZIONALI

con vincolo di peso a grande velocità ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria applicabili ai trasporti in servizio interno delle reti Adriatica e Mediterranea ed in servizio cumulativo tra di esse ed anche con la rete Sicula.

Norme e condizioni generali.

1ª Le spedizioni da o per stazioni delle ferrovie secondarie, tramvie, guidovie e scali lacuali fruiscono di queste tariffe, ma pel solo percorso delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, in quei medesimi casi nei quali potrebbero fruirne se fossero limitate alle stazioni di contatto con dette ferrovie secondarie, guidovie, tramvie e laghi. Le spedizioni da o per stazioni della rete Sicula, la quale non è ammessa ai servizi cumulativi e di corrispondenza colle ferrovie secondarie, tramvie, guidovie e laghi del continente. devono essere appoggiate alle rispettive stazioni di contatto, sotto l'osservanza delle norme e disposizioni stabilite dall'art. 125 delle tariffe e condizioni pei trasporti.

Sono in ogni modo escluse da queste tariffe le spedizioni da o per la stazione di Ovada della tramvia Novi-Ovada; quelle da o per la stazione di Bari della tramvia Bari-Barletta; quelle da o per stazioni comuni colle grandi reti con percorso in transito sulle ferrovie secondarie, tramvie, guidovie e laghi; e quelle che fossero appoggiate ad una stazione interna di dette ferrovie secondarie, tramvie, guidovie e laghi per essere rispedite a stazioni comuni colle grandi reti ed oltre.

2ª Queste tariffe, salve le eccezioni particolari stabilite per alcune di esse, sono applicabili anche alle spedizioni destinate all'estero con carteggio da ferrovia a ferrovia.

3ª Fatta eccezione delle tariffe n. 1063 e 1064, tutte le altre non sono applicabili alle merci di provenienza estera; l'amministrazione, quando lo creda opportuno, ha diritto di esigere dagli speditori la prova che la merce è di produzione nazionale.

4ª I trasporti eseguiti in base a queste tariffe sono soggetti alle condizioni generali per l'applicazione delle tariffe locali in quanto non siano modificate dalle condizioni particolari inserite nelle singole tariffe.

Tariffa eccezionale

(Per le reti Adriatica,

Bozzoli

in spedizioni di peso

Stazioni mittenti . . . } Quelle comprese nella linea Castellamare
Stazioni destinatarie . } questa, inclusa la rete Sicula.

PREZZI	ZONI				
	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.	V — Da 301 a 400 km.
Per tonnellata e per chilometro L.	0.4060	0.3593	0.3233	0.2875	0.2515
Per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . »	20.330	38.265	70.595	99.345	124.495

Avvertenze. — *a*) Il prezzo di ogni spedizione non può essere inferiore a lire 1.25 p
per quelli oltre 400 chilometri.

b) Dalla presente tariffa sono escluse tutte le altre specie di bozzoli che non siano vi

c) L'amministrazione non risponde dello sfarfallamento dei bozzoli durante il viaggi

Num. 801 - G. V.

Mediterranea e Sicula)

vivi

oltre 20 chilogrammi

Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di

DI PERCORRENZA							Diritto fisso per tonnellata
VI — Da 401 a 500 km.	VII — Da 501 a 600 km.	VIII — Da 601 a 700 km.	IX — Da 701 a 800 km	X — Da 801 a 900 km.	XI — Da 901 a 1000 km.	XII — Oltre a 1000 km.	
0. 1848	0. 1539	0. 1027	0. 1026	0. 0513	0. 0513	0. 0513	2. 32
142. 975	158. 365	168. 635	178 895	184. 025	189. 155	—	

rcorsi fino a 200 chilometri, a lire 1. 70 per quelli da 201 a 400 chilometri ed a lire 3. 10

Tariffa eccezionale N. 904

(Per le reti Adriatica,

Bestiame bovino. da lavoro e

Stazioni mittenti: Quella della rete Adriatica e Mediterranea a nord

Stazioni destinatarie: Quelle comprese nella linea Castellamare questa, inclusa la rete Sicula.

PREZZI	ZONE				
	I	II	III	IV	V
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Da 301 a 400 km.
	Serie A. — *Vagoni della*				
Per vagone e per chilometro . . L.	0.3523	0 3522	0.3430	0.2719	0.2719
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti.	17.615	35.225	69.525	96.715	123.905
	Serie B. — *Vagoni della*				
Per vagoni e per chilometro . . L.	0.4449	0.4450	0.4357	0.3379	0.3378
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . . . . . »	22.245	44.495	88.065	121.855	155 635
	Serie C. — *Vagoni della*				
Per vagone e per chilometro . . L.	0.5562	0.5 62	0.5445	0.4223	0 4223
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . . . . . »	27.810	55 620	110.070	152 300	194.580

Avvertenza. — Previ accordi coll'amministrazione, e quando le esigenze del servizio lo l'intero percorso che per il percorso parziale. In tali casi saranno dovuti i prezzi della presente

- P. V. accelerata

Mediterranea e Sicula)

da macello a carro completo

della linea Castellamare Adriatico Sulmona-Avezzano-Roccasecca.
Adriatico–Sulmona-Avezzano–Roccasecca e nelle linee al sud di

I PERCORRENZA							Diritto fisso per vagone
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Da 401 a 500 km	Da 501 a 600 km.	Da 601 a 700 km	Da 701 a 800 km.	Da 801 a 900 km.	Da 901 a 1000 km.	Oltre 1000 km.	
portata fino a 8 tonnellate.							
0. 1916	0. 1916	0. 1236	0. 1236	0. 0618	0. 0618	0. 0618	1. 03
143. 065	162. 225	174. 585	186. 945	193. 125	199. 305	—	
portata di 12 tonnellate.							
0. 2410	0. 2410	0. 1566	0 1565	0. 0783	0. 0783	0 0783	1. 03
179. 735	203. 835	219. 495	235 145	242. 975	250. 805	—	
portata di 15 tonnellate.							
0. 3012	0. 3012	0. 1957	0. 1957	0. 0979	0. 0978	0. 0978	1. 03
224. 650	254 770	274. 340	293. 910	303. 700	313. 480	—	

permettano, il trasporto del bestiame bovino, potrà effettuarsi coi convogli accelerati, sia per
tariffa aumentati del 25 per cento per l'intera percorrenza del trasporto.

Condizioni.

1ª Pei trasporti da eseguirsi in base a questa tariffa lo speditore deve sempre indicare sulle lettere di porto la qualità e la portata dei vagoni che gli occorrono.

L'amministrazione procurerà di fornire i vagoni della qualità e portata richiesti, però quando non possa soddisfare la domanda e metta invece a disposizione dello speditore vagoni di portata diversa da quella domandata da esso, questi potrà rinunciare al trasporto ed in tal caso avrà diritto alla restituzione del deposito (Art. 106 delle tariffe).

Nel vagone fornito di portata corrispondente a quella richiesta dallo speditore, questi ha facoltà di caricare, a suo rischio e pericolo, i capi di bestiame che può contenere, però alla condizione che, senza responsabilità per la ferrovia e solo nei riguardi dell'igiene, il bestiame non abbia a soffrire durante il viaggio.

2ª È ammesso il carico misto di bestiame delle tre classi per raggiungere il vagone completo.

3ª Se dopo il carico di uno o più vagoni completi, rimanessero ancora altri capi di bestiame da caricare, di questi dovrà farsi una spedizione separata.

4ª Quando l'amministrazione preferisca di mettere a disposizione dello speditore un vagone di dieci tonnellate, si applicherà la tariffa stabilita per il vagone da otto tonnellate.

5ª Quando il vagone messo a disposizione è di portata maggiore a quella richiesta, lo speditore, ove non intenda rinunziare al trasporto, potrà utilizzare il vagone medesimo pagando lo stesso prezzo che avrebbe dovuto pagare per il vagone della portata domandata, a condizione però che il numero dei capi da caricarsi non sia superiore a

8 capi	per la 1ª classe	Se è stato chiesto un carro da 8 ed offerto uno da 12 o più tonnellate.	11 capi	per la 1ª classe	Se è stato chiesto un vagone da 12 ed offerto uno da 15 o più tonnellate.
12 »	2ª »		16 »	2ª »	
24 »	3ª »		32 »	3ª »	

se il numero dei capi fosse maggiore, si applica il prezzo stabilito per il vagone della portata offerta. Se però venendo domandato un vagone da 8 ne viene invece offerto uno della portata di 15 tonnellate, e il numero dei capi da caricarsi, pure essendo maggiore di quello sopra indicato per i vagoni da 8, non raggiunge quello previsto per i vagoni da 12, in tal caso si applica il prezzo come per un vagone da 12, in luogo di quello stabilito per il vagone della portata di 15 tonnellate offerto.

Quando il bestiame caricato in un vagone appartiene a classi diverse, in tal caso, per il computo del numero dei capi, si considera:

un capo di prima classe, come uno e mezzo di seconda classe e come tre di terza;

un capo di seconda classe, come due di terza classe.

6ª Per ogni vagone completo si ammette un custode, mediante il pagamento di un biglietto di terza classe a prezzo ridotto del 75 per cento, purchè prenda posto nel vagone a bestiame.

7ª Se in corso di viaggio il custode volesse prender posto nelle carrozze di cui il convoglio fosse fornito, in tal caso deve pagare pel tratto fino a destinazione il supplemento del prezzo ordinario di trasporto.

8ª Se l'amministrazione per motivi di cautela, lo ritiene necessario, può prescrivere che il bestiame sia scortato da un custode alle condizioni suespresse.

9ª I custodi del bestiame, caricato in vagoni-gabbia a diversi piani, viaggiano in carrozze di terza classe al prezzo ridotto del 75 per cento, coll'obbligo però di prendere posto nel vagone a bagagli, quando il bestiame fosse trasportato con convogli merci.

10ª Pei trasporti eseguiti con questa tariffa valgono i termini di resa (84) e le condizioni della tariffa generale del bestiame, in quanto non siano contrarie a quelle sopraindicate.

Tariffa eccezionale N. 905

(Per le reti Adriatic

Uva fresca i

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adri
Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica e Medite

PREZZI	I	II
	per 500 km. o paganti per tale percorso	dai 501 a 600 km.
		Vagoni della portat
Per vagone e per chilometro . . . . L.	—	0. 3090
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . »	232. 360	263. 260
		Vagoni della portat
Per vagone e per chilometro . . . . L.	—	0. 3352
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . »	257. 200	290. 720
		Vagoni della portat
Per vagone e per chilometro . . . . L.	—	0. 3615
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . »	282 040	318. 190
		Vagoni della port
Per vagone e per chilometro . . . . L.	—	0. 374[illegible]
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . »	294. 460	331. 880

- P. V. accelerata

e Mediterranea)

ceste o casse

tico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa.
ranea.

ZONE DI PERCORRENZA

III	IV	V	VI	VII
da 601 a 700 km.	da 701 a 800 km.	da 801 a 900 km.	da 901 a 1000 km.	Oltre 1000 km
di 10 tonnellate.				
0. 2703	0. 2550	0. 2549	0. 2472	0 2240
290. 290	315 790	341. 280	366. 000	—
di 12 tonnellate.				
0. 2951	0. 2882	0. 2789	0. 2720	0. 2480
320. 230	349. 050	376. 940	404. 140	—
di 14 tonnellate.				
0. 3215	0. 3199	0. 3029	0. 2967	0. 2703
350. 340	382. 330	412. 620	442 290	—
di 15 tonnellate.				
0. 3380	0. 3322	0. 3149	0. 3090	0. 2819
365. 680	398. 900	430. 390	461. 290	—

Avvertenze — *a*) Quantunque i prezzi stabiliti dalla presente tariffa pei vagoni della portata di 10, 12, 14 e 15 tonnellate siano applicabili senza riguardo al peso della merce caricata, beninteso fino a che questo non superi la portata del vagone impiegato, tuttavia sulla lettera di porto dovrà sempre essere indicato il peso effettivo della spedizione.

Ove questo superi la portata del carro impiegato valgono, per l'eccedenza, le disposizioni dell'art. 107.

b) I mittenti non hanno diritto di domandare o pretendere i vagoni di portata inferiore a dieci tonnellate. Però, se in mancanza di vagoni della portata regolarmente richiesta o per altri motivi, l'amministrazione non potesse offrire che vagoni della portata di otto tonnellate, si applicheranno ai medesimi i prezzi stabiliti per i carri di dieci tonnellate diminuiti di due decimi, e cioè la tariffa seguente:

PREZZI	ZONE DI PERCORRENZA						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
	per 500 km o paganti per tale percorso	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km.	da 701 a 800 km.	da 801 a 900 km.	da 901 a 1000 km.	oltre 1000 km.
Per vagone e per chilometro. . . . . L.	—	0. 2472	0. 2163	0. 2039	0. 2039	0. 1978	0. 1791
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . »	185. 890	210 610	232. 240	252. 630	273. 020	292. 800	—

Condizioni.

1ª I trasporti a vagone completo eseguiti in base alla presente tariffa devono percorrere almeno 500 chilometri o pagare per tale percorrenza.

2ª Il pagamento dei prezzi di trasporto deve esser fatto a partenza. Eccezionalmente si ammettono anche spedizioni in porto assegnato, ma in tal caso, qualora la merce a destinazione non

venga ritirata nel periodo di tempo fissato dalle condizioni della presente tariffa (*condizione* 7ª *della tariffa eccezionale n.* 901 *piccola velocità accelerata*), l'amministrazione ferroviaria, stante la deperibilità della merce, potrà valersi delle facoltà accordatele dall'art. 112 delle vigenti tariffe, senza che le parti possano invocare eccezioni di sorta, o reclamare qualsiasi compenso od indennizzo.

3ª Il termine utile per la resa della merce a destinazione, è stabilito in ore 24 per ogni 225 chilometri di percorso, più ore 18 per le operazioni di servizio ed ore 6 per ogni transito fra linee di amministrazioni diverse. In caso di eventuali ritardi il mittente non potrà chiedere alcun indennizzo all'amministrazione se non quando sia oltrepassato un terzo di siffatti termini. Il termine utile decorre dal primo convoglio (esclusi i diretti e quelli coi quali non fossero ammesse le merci a grande velocità) che si effettuerà dopo la consegna del vagone carico, purchè essa sia avvenuta almeno un'ora prima della partenza di detto convoglio.

La riconsegna a destinazione si ritiene effettuata dal momento in cui l'amministrazione ha rimessa la lettera d'avviso o direttamente al destinatario, oppure alla posta.

4ª Sono applicabili alle spedizioni eseguite in base alla presente tariffa, anche le condizioni 3ª, 4ª, 7ª e 8ª della tariffa speciale eccezionale n. 901, piccola velocità accelerata, nonchè le condizioni generali per l'applicazione delle tariffe locali, in quanto non sieno contrarie a quelle che precedono.

Tariffa eccezionale N. 901

(Per le reti Adriatica,

Derrate alimentari a

in servizio

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adria clusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediter

CONDIZIONI DI CARICO E PREZZI		I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.
Spedizioni di peso fino a 4 tonn. per vagone della portata di 8 tonnell.	Per vagone e per chilometro . . . L.	0.5562	0.5562	0.4635	0.3708
	Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . »	27.810	55.620	101.970	139.050
Per ogni tonn. in più divisibile di 10 in 10 chilogrammi caricata nello stesso vagone fino alla sua portata	Per tonnellata e per chilometro . . . . L.	0.0556	0.0556	0.0371	0.0283
	Fatti per tonnellate e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . »	2.780	5.560	9.270	12.150

— P. V. accelerata

Mediterranea e Sicula)

vagone completo

interno italiano

tico-Sulmona-Roma-Terracina e nelle linee al sud di questa, in-

ranea e Sicula.

ZONE DI PERCORRENZA

V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.	VII — Da 501 a 600 km.	VIII — Da 601 a 700 km.	IX — Da 701 a 800 km.	X — Da 801 a 900 km.	XI — Da 901 a 1000 km.	XII — Oltre 1000 km.
0.3296	0.2163	0.1854	0.1154	0.1071	0.0536	0.0515	0.0412
172.010	193.640	212.180	223.720	234.430	239.790	244.940	—
0.0288	0.0154	0.0154	0.0083	0.0082	0.004	0.0041	0.0041
15.030	16.570	18.110	18.940	19.760	20.170	20.580	—

Le derrate ammesse a fruire della presente tariffa sono le seguenti:

* Acqua dolce.
Acque minerali.
* Aglio.
Agnelli, capretti, vitellini e porcellini morti.
* Agrumi, cioè: aranci, cedri, mandarini, bergamotti, limoni e simili, anche in acqua di mare o salata.
* Barbabietole in natura.
Bestiame minuto vivo, in ceste o gabbie, come: agnelli e capretti, porcellini e vitellini lattanti (1).
Birra.
Burro fresco o salato.
Cacciagione o selvaggina, viva o morta.
Carni fresche macellate.
* Castagne.
* Cipolle.
Conserve alimentari.
Fichi secchi.
Formaggi.
* Frutta fresche non nominate.
Funghi freschi.
* Ghiande naturali.
Grasso naturale fresco di bue.
Lardo e lardoni.
Latte, anche condensato e sterilizzato, e latticini.
* Legumi freschi.
Margarina.
— burrificata (burro artificiale).
Mortadella conservata in scatole.
Olio d'oliva in botti, barili o stagnoni.
Olive fresche od in conserva.
* Ortaglie fresche.
* Ostriche, cappe, ricci e frutti di mare in genere.
Pane comune, grissini e biscotto di mare.
Paste da vermicellaio.
* Patate.
Pesci vivi d'ogni specie e pesci morti freschi, secchi ed in qualunque modo preparati.
Pollame vivo o morto, compresi i piccioni.
Pomidoro al naturale, conservati in scatole di latta.
— (conserva o salsa di).
Semolino di frumento.
Sugna, strutto o grasso cotto di porco.
Tonno sott'olio.
Uova in ceste od in casse.
Uva fresca.
* Vinaccie.

Avvertenze. — *a*) Contro il pagamento dei prezzi stabiliti per un vagone da 8 tonnellate, lo speditore può raggiungere col carico soltanto 4 tonnellate se trattasi di merci non contrassegnate da asterisco, e l'intera portata del vagone se trattasi di merci contrassegnate da asterisco.

Ove in seguito a domanda dello speditore siano impiegati pel trasporto vagoni della portata superiore alle 8 tonnellate, i prezzi da applicarsi sono quelli stabi-

(1) Il peso lordo di ogni cesta o gabbia non deve eccedere quello medio di kg. 30 per ogni capo di porcellini, nè il peso di kg. 120 per ogni capo di vitellini. In caso contrario il trasporto non può aver luogo in base ai prezzi di questa tariffa.

liti per le spedizioni di 4 tonnellate in vagoni da 8, con l'aggiunta del prezzo supplementare di una tonnellata per ogni 2 tonnellate di maggior portata, se trattasi di merci contrassegnate da asterisco; se trattasi invece di merci non contrassegnate da asterisco, i prezzi da applicarsi sono quelli stabiliti per un vagone da 8, con l'aggiunta del prezzo supplementare per tutto il peso eccedente le prime 4 tonnellate.

Il prezzo così computato non deve mai risultare inferiore a quello per le merci con asterisco rispettivamente dovuto per vagone della portata di 10, 12 o più tonnellate.

In tutti i casi poi all'eccedenza di carico sulla portata del vagone impiegato nei limiti della tolleranza del 5 per cento si applicano, in relazione al disposto dell'articolo 107, i prezzi supplementari.

b) Previ accordi con l'amministrazione, e quando le esigenze del servizio lo permettano, il trasporto delle merci contemplate in questa tariffa si potrà effettuare coi convogli diretti o con quelli accelerati, sia per l'intero percorso che per il percorso parziale. In tali casi saranno dovuti per l'intera percorrenza del trasporto i prezzi fissati nella tariffa medesima, aumentati del 50 per cento se il trasporto ha avuto luogo, anche solo parzialmente, coi treni diretti, e del 25 per cento se ha avuto luogo, anche parzialmente, coi treni accelerati.

Condizioni.

1ª A formare il vagone completo è ammesso il carico misto di tutte le merci (eccezione fatta per le vinacce) che fruiscono della presen e tariffa, purchè spedite da un solo mittente ad un solo destinatario. Sui documenti di trasporto devonsi esporre distinti i pesi di ciascuna qualità di merce.

2ª Quando le merci contrassegnate da asterisco sono spedite in uno stesso vagone, insieme ad altre derrate non esenti dall'applicazione della tassa supplementare, si applica all'intera spedizione tanto il prezzo per vagone-chilometro, quanto quello per ogni tonnellata in più caricata nello stesso vagone.

3ª I vagoni occorrenti al trasporto devono essere chiesti almeno 12 ore prima della presentazione della merce e deve essere ultimato il carico ed effettuata la consegna entro 3 ore dal momento in cui il vagone fu messo a disposizione dello speditore.

4ª Le operazioni di carico e di scarico sono sempre eseguite a cura e spese del mittente e del destinatario.

5ª Il pagamento dei prezzi di trasporto dev'essere fatto in partenza.

6ª Il termine utile per la resa delle merci a destinazione è stabilito in ore 24 per ogni 225 chilometri di percorso, più ore 18 per le operazioni di servizio ed ore 6 per ogni transito fra linee di amministrazioni diverse. In caso di eventuali ritardi il mittente non potrà chiedere alcun indennizzo all'amministrazione se non quando sia oltrepassata la metà di siffatti termini. Il termine utile decorre dal primo convoglio (esclusi i diretti e quelli coi quali non fossero

ammesse le merci a grande velocità) che avrà luogo dopo la consegna del vagone carico, purchè questa sia avvenuta almeno un'ora prima della partenza di detto convoglio.

La riconsegna a destinazione si ritiene effettuata dal momento in cui l'amministrazione ha rimessa la lettera d'avviso o direttamente al destinatario, oppure alla posta.

7ª Lo scarico dei vagoni a destinazione deve essere eseguito entro 6 ore dal momento della consegna della lettera d'avviso, se questa vien rimessa direttamente al destinatario, ed entro 12 ore da quella indicata col bollo d'impostazione, se la lettera d'avviso fu rimessa alla posta. Trascorso il detto termine, senza che lo scarico sia stato eseguito, decorrono i diritti di sosta o di deposito a rigore di tariffa.

8ª I trasporti favoriti da questa tariffa sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente, il quale non può ripetere alcun indennizzo dall'amministrazione per deterioramenti, avarie, cali naturali della merce, quando non sia provato che essi derivino da colpa della stessa amministrazione.

Tariffa eccezionale N. 902 - P. V. accelerata

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula)

Derrate alimentari a vagone completo

in esportazione dall'Italia per l'estero

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adriatico-Sulmona-Roma-Terracina e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Stazioni estere al di là di quelle di confine, Ventimiglia, Modane, Pino, Chiasso, Ala, Pontebba e Cormons.

Elenco delle derrate ammesse a fruire della presente tariffa:

Acque minerali
* Aglio.
Agnelli, capretti, vitellini e porcellini morti.
* Agrumi, cioè: aranci, cedri, mandarini, bergamotti, limoni e simili, anche in acqua di mare o salata
* Barbabietole in natura.
Bestiame minuto vivo in ceste o gabbie come: agnelli e capretti, porcellini e vitellini lattanti (1).
Birra.
Burro fresco o salato.
Cacciagione o selvaggina viva o morta.
Carni fresche macellate.
* Castagne.
* Cipolle.
Conserve alimentari.
Fichi secchi.
Formaggi.
* Frutte fresche non nominate.
Funghi freschi
Grasso naturale fresco di bue.
Lardo e lardoni.
* Latte, anche condensato e sterilizzato, e latticini.
* Legumi freschi.
Margarina.
— burrificata (burro artificiale).
Mortadella conservata in scatole.

(1) Il peso lordo di ogni cesta o gabbia non deve eccedere quello medio di 30 chilogrammi per ogni capo di porcellini, nè il peso di 120 chilogrammi per ogni capo di vitellini. In caso contrario il trasporto non può aver luogo in base ai prezzi di questa tariffa.

Olio d'oliva in botti, barili o stagnoni.
Olive fresche od in conserva.
* Ortaglie fresche.
* Ostriche, cappe, ricci e frutti di mare in genere
Pane comune, grissini e biscotto di mare.
Paste da vermicellaio.
* Patate.
Pesci vivi d'ogni specie e pesci morti freschi, secchi ed in qualunque modo preparati.
Pomidoro al naturale conservati in scatole di latta.
— (conserva o salsa di).
Pollame vivo o morto, compresi i piccioni
Semolino di frumento.
Sugná, strutto o grasso cotto di porco.
Tonno sott'olio.
Uova in ceste ed in casse.
Uva fresca.
* Vinaccie.

Serie

Merci con

Tassa minima fino a 150 km. Lire	ZONE DI			
	Da 151 a 200 km. Lire	Da 201 a 300 km. Lire	Da 301 a 400 km. Lire	Da 401 a 500 km. Lire
				Prezzi per vagone
—	0.3914	0.3502	0.3090	0.2678
66.95	86.52	121 54	152.44	179.22
				Prezzi per vagone
—	0.4326	0.3708	0.3399	0.2884
72.10	93.73	130.81	164.80	193.64

Serie

Merci senza

Tassa minima fino a 150 km Lire	ZONE DI			
	Da 151 a 200 km. Lire	Da 201 a 300 km. Lire	Da 301 a 400 km. Lire	Da 401 a 500 km. Lire
				Prezzi per vagone
—	0.4532	0.4223	0.3811	0.3193
84.46	107.12	149.35	187.46	219 39
				Prezzi per vagone
—	0.5150	0.4635	0.4223	0.3502
92.70	118.45	164.80	207.03	242.05

A.

asterisco.

PERCORRENZA					
Da 501 a 600 km. Lire	Da 601 a 700 km. Lire	Da 701 a 800 km. Lire	Da 801 a 900 km. Lire	Da 901 a 1000 km. Lire	Oltre 1000 km. Lire
da 10 tonnellate.					
0 2369	0.2163	0.2060	0.2060	0.1957	0.1957
202.91	224.54	245.14	265.74	285.31	—
da 12 tonnellate.					
0.2575	0.2266	0.2163	0.2163	0.2163	0.2163
219.39	242 05	263.68	285.31	306.94	—

B.

asterisco.

PERCORRENZA					
Da 501 a 600 km. Lire	Da 601 a 700 km. Lire	Da 701 a 800 km. Lire	Da 801 a 900 km. Lire	Da 901 a 000 km. Lire	Oltre 1000 km Lire
da 10 tonnellate.					
0.2884	0.2575	0.2369	0.2369	0.2369	0.2369
284.23	273.98	297.67	321.36	345.05	—
da 12 tonnellate.					
0.3193	0.2781	0 2678	0.2678	0.2678	0.2678
273.98	301.79	328.57	355.35	382.13	—

Condizioni.

1ª La presente tariffa è applicabile soltanto alle spedizioni eseguite con lettera di vettura internazionale in servizio diretto con l'estero.

2ª Prevî accordi con l'amministrazione e quando le esigenze del servizio lo permettano, il trasporto delle merci contemplate in questa tariffa si potrà effettuare coi convogli diretti o con quelli accelerati, sia per l'intero percorso che per il percorso parziale. In tali casi saranno dovuti per l'intera percorrenza del trasporto i prezzi fissati nella tariffa medesima, aumentati del 50 per cento se il trasporto ha avuto luogo anche solo parzialmente coi treni diretti e del 25 per cento se ha avuto luogo anche parzialmente coi treni accelerati.

3ª Pei vagoni di portata superiore alle 12 tonnellate si aumenteranno proporzionalmente i prezzi stabiliti pei vagoni da 12 tonnellate di un dodicesimo per ogni tonnellata in più di portata.

4ª I prezzi rispettivamente stabiliti per le merci con o senza asterisco in vagoni da 10 e da 12 tonnellate, si applicano senza riguardo al peso delle merci stesse; semprechè detto peso non superi la portata del vagone impiegato.

Per le eventuali eccedenze di peso valgono le disposizioni di cui all'art. 107.

5ª A formare il vagone completo è ammesso il carico misto di tutte le merci (eccezione fatta per le vinacce) che fruiscono della presente tariffa speciale, purchè spedite da un solo mittente ad un solo destinatario Sui documenti di trasporto devonsi esporre distinti i pesi di ciascuna qualità di merce.

6ª Qualora il carico misto fosse effettuato con derrate

contrassegnate da asterisco ed altre non contrassegnate, si applicheranno i prezzi stabiliti pei vagoni completi di merci senza asterisco.

7ª I vagoni occorrenti al trasporto devono essere chiesti almeno 12 ore prima della presentazione della merce e deve esserne ultimato il carico ed effettuata la consegna entro 3 ore dal momento in cui il vagone fu messo a disposizione dello speditore.

8ª Le operazioni di carico sono sempre eseguite a cura e spese del mittente e per le operazioni doganali al confine sono applicate le tasse prescritte dai regolamenti in vigore.

9 Il pagamento dei prezzi di trasporto dev'essere fatto a partenza.

10ª Il termine utile per la consegna della merce all'amministrazione estera è stabilito in ore 24 per ogni 225 chilometri di percorso, più ore 18 per le operazioni di servizio, ore 6 per ogni transito fra linee di amministrazioni diverse ed ore 24 per le operazioni al confine con l'estero. In caso di eventuali ritardi il mittente non potrà chiedere alcun indennizzo all'amministrazione se non quando sia oltrepassata la metà di siffatti termini.

Il termine utile decorre dal primo convoglio (esclusi i diretti e quelli coi quali non fossero ammesse le merci a grande velocità) che avrà luogo dopo la consegna del vagone carico, purchè questa sia avvenuta almeno un'ora prima della partenza di detto convoglio.

11ª I trasporti vengono eseguiti a rischio e pericolo del mittente, il quale non potrà ripetere alcun indennizzo per ritardi o cali naturali della merce, come neppure per le avarie, i deterioramenti o gli ammanchi, che non derivassero da colpa provata delle amministrazioni.

Tariffa eccezionale N. 903

(Per le reti Adriatica,

Agru

Serie

Spedizioni in servizio

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adria
inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediter

CONDIZIONI DI CARICO E PREZZI	Tassa minima fino a 500 km.	Da 501 a 600 km.
		Per vagone della por
Per v gone e per chilometro . . . . L.	—	0. 1703
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . »	130. 525	14ˉ. 535
		Pe vagone della por
Per vagone e per chilometro . . . . L.	—	0. 1786
Fatti per vagone e per la percorenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . »	137. 845	155. 205
		Per vagone della por
Per vagone e per chilometro . . . . L.	—	0. 1972
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . »	147. 765	167. 485

Avvertenze. — *a*) Pei vagoni di portata superiore alle 12 tonnellate si applicano i prezzi stanellata di maggior portata.

b) Previ accordi coll'amministrazione e quando le esigenze del servizio lo permettano, per l'intero percorso che per il percorso parziale. In tali casi saranno dovuti per l'inter trasporto ha avuto luogo, anche solo parzialmente, coi treni diretti, e del 25 per cento se

P. V. accelerata

Mediterranea e Sicula)

ni.

A.

nterno italiano.

tico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa,

ranea e Sicula.

ZONE DI PERCORRENZA				
Da 601 a 700 km.	Da 701 a 800 km.	Da 801 a 900 km.	Da 901 a 1000 km.	Oltre 1000 km.
tata di 8 tonnellate.				
0.1572	0.1444	0.1429	0.13[illegible]0	0.1075
163.275	177.715	192.005	205.605	—
tata di 10 tonnellate				
0.1673	0.1530	0 1530	0 1482	0.1183
171.935	187.235	202.635	217.355	—
tata di 12 tonnellate.				
0.1732	0.1673	0 1642	0.1613	0.1291
184.805	201.535	217 955	234.085	—

biliti pei vagoni della portata di 12 tonnellate. aumentati di un dodicesimo per ogni ton-

il trasporto degli agrumi si potrà effettuare coi convogli diretti o con quelli accelerati, sia percorrenza del trasporto i prezzi della presente tariffa aumentati del 50 per cento se il ha avuto luogo, anche parzialmente, con treni accelerati.

Se

Spedizi

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adr
inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Quelle estere al di là delle stazioni di co

CONDIZIONI DI CARICO E PREZZI		I	II	III	IV
		Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km
Spedizioni di peso fino a 8 tonnell. per vagone della portata di 8 tonnellate.	Per vagone e per chilometro. . . . L.	0.313	0.3143	0.2613	0.235
	Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . . . »	15.65	31.365	57.495	81.025
Prezzo supplementare dovuto per le spedizioni caricate in vagoni di portata superiore a 8 tonnell. (Avv. *a*).	Per ogni due tonnellate di maggior portata e per chilometro . . . . L.	0.0313	0.0314	0.0209	0 0183
	Fatti per ogni due tonnellate di maggior portata e per la percorrenza intera di ciascuna zona. comprese le precedenti »	1.565	3.135	5.225	7.055

Condizion

I prezzi di questa serie sono applicabili soltanto alle spedizion
coll'estero.

Avvertenze. — *a*) Quando per il trasporto vengano richiesti o siano necessari vagoni d
tata, si applica anche quello supplementare per ogni due tonnellate di maggiore portata de

b) Previ accordi coll'amministrazione e quando le esigenze del servizio lo permettano
per l'intero percorso che per il percorso parziale. In tali casi saranno dovuti per l'intera percor
ha avuto luogo, anche solo parzialmente, coi treni diretti, e del 25 per cento se ha avuto

B.

ıer l'estero.

ıico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa,

ine Ventimiglia, Modane, Pino, Chiasso, Ala, Pontebba e Cormons.

ZONE DI PERCORRENZA

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Da 301 a 400 km.	Da 401 a 500 km.	Da 501 a 600 km	Da 601 a 700 km.	Da 701 a 800 km.	Da 801 a 900 km.	Da 9·1 a 1000 km.	Oltre 1000 km.
0. 2091	0. 1829	0 1568	0. 1464	0. 1359	0. 1359	0. 1307	0. 1045
101 935	120 225	135. 905	150. 545	164. 135	177. 725	190. 795	—
0. 0183	0. 0130	0. 0130	0 0105	0. 0105	0. 0105	0. 0104	0. 0104
8. 885	10 185	11 485	12. 535	13. 585	14. 635	15. 675	—

speciale

eseguite con lettera di vettura internazionale in servizio diretto

portata superiore alle 8 tonnellate, in aggiunta al prezzo stabilito pei vagoni di tale por-
vagone impiegato per il trasporto.
il trasporto degli agrumi si potrà effettuare coi convogli diretti o con quelli accelerati, sia
renza del trasporto i prezzi della presente tariffa aumentati del 50 per cento se il trasporto
luogo, anche parzialmente, coi treni accelerati.

Condizioni comuni alle serie *A* e *B*.

1ª I vagoni occorrenti al trasporto devono essere chiesti almeno 12 ore prima della presentazione della merce e deve esserne ultimato il carico ed effettuata la consegna entro 3 ore dal momento in cui il vagone fu messo a disposizione dello speditore.

2ª Pei trasporti destinati all'interno le operazioni di carico e di scarico sono sempre eseguite a cura e spese del mittente e del destinatario. Pei trasporti diretti all'estero, le operazioni di carico sono egualmente eseguite a cura e spese del mittente e per le operazioni doganali al confine sono applicate le tasse prescritte dai regolamenti in vigore.

3ª Il pagamento dei prezzi di trasporto dev'essere fatto in partenza.

4ª Il termine utile per la resa delle spedizioni destinate all'interno è stabilito in ore 24 per ogni 225 chilometri di percorso, più ore 18 per le operazioni di servizio ed ore 6 per ogni transito fra linee di amministrazioni diverse. Pei trasporti diretti all'estero il termine per la consegna della merce all'amministrazione estera è stabilito in ore 24 per ogni 225 chilometri di percorso, più ore 18 per le operazioni di servizio, ore 6 per ogni transito fra linee di amministrazioni diverse ed ore 24 per le operazioni al confine con l'estero.

In caso di eventuali ritardi il mittente non potrà chiedere alcun indennizzo all'amministrazione se non quando sia oltrepassata la metà di siffatti termini.

Il termine utile decorre dal primo convoglio (esclusi i diretti e quelli coi quali non fossero ammesse le merci a

grande velocità) che avrà luogo dopo la consegna del vagone carico, purchè questa sia avvenuta almeno un'ora prima della partenza di detto convoglio.

La riconsegna a destinazione delle spedizioni destinate all'interno si ritiene effettuata dal momento in cui l'amministrazione ha rimesso la lettera d'avviso o direttamente al destinatario, oppure alla posta.

5ª Pei trasporti diretti all'interno lo scarico dei vagoni a destinazione deve essere eseguito entro 6 ore dal momento della consegna della lettera d'avviso, se questa vien rimessa direttamente al destinatario, ed entro 12 ore da quella indicata col bollo d'impostazione, se la lettera d'avviso fu rimessa alla posta. Trascorso il detto termine, senza che lo scarico sia stato eseguito, decorrono i diritti di sosta o di deposito a rigore di tariffa.

6ª I trasporti favoriti da questa tariffa sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente, il quale non potrà ripetere alcun indennizzo dall'amministrazione per deterioramenti, avarie, cali naturali della merce, quando non sia provato che essi derivino da colpa dell'amministrazione stessa.

Tariffa eccezionale

(Per le reti Adriatica,

Cereali, legumi

Serie

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adria inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Quelle delle reti Adriatica e Mediterranea casecca, escluse quelle indicate nella tariffa 1052, serie *A*.

NOMENCLATURA delle merci	ZONE di percorrenza	Serie A. Spedizioni del peso di almeno 8 tonnellate per vagone	
		Prezzi per tonnellata e chilometro	Prezzi fatti per tonnell. e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti
	Chilometri	Lire	Lire
Creali, come: avena, barbariato, dura, frumento, formentone o grano turco (mais), melica o saggina, miglio, panico, segala, spelta	Da 1 a 50	0.0621	3.105
	» 51 » 60	0.0649	3.754
Crusca o cruscherello, detto anche tritello.	» 61 » 70	0 0602	4.356
Farina di castagne.	» 71 » 80	0.0556	4.912
— di cereali	» 81 » 90	0.0510	5.421
— di legumi	» 91 » 100	0.0602	6.024
Farinaccio di riso	» 101 » 150	0.0556	8.804
Granaglie non nominate	» 151 » 160	0.0464	9.268
	» 161 » 170	0.0464	9.731

N. 1051 - P. V.

Mediterranea e Sicula)

secchi e farine

A e B.

tico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa,

al nord della linea Castellamare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roc-

Serie B.		ZONE di percorrenza	Serie A.		Serie B.	
Spedizioni del peso di almeno 50 tonnellate			Spedizioni del peso di almeno 8 tonnellate per vagone		Spedizioni del peso di almeno 50 tonnellate	
Prezzi per tonnellata e chilometro	Prezzi fatti per tonnell e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti		Prezzi per tonnellata e chilometro	Prezzi fatti per tonnell e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti	Prezzi per tonnellata e chilometro	Prezzi fatti per tonnell. e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti
Lire	Lire	Chilometri	Lire	Lire	Lire	Lire
0.0602	3.010	Da 171 a 180	0 0 86	9.917	0.0185	9.265
0.0603	3.613	» 181 » 190	0.0186	10.103	0.0093	9.358
0.0602	4 215	» 191 » 200	0.0185	10.288	0.0093	9.451
0.0602	4.817	» 201 » 250	0.0395	12.264	0.0379	11.346
0.0602	5.419	» 251 » 260	0.0330	12.593	0.0247	11.593
0.0139	5.558	» 261 » 270	0.0330	12.923	0.0165	11.758
0.0556	8 338	» 271 » 280	0.0247	13.170	0.0165	11.923
0.0464	8.802	» 281 » 290	0.0247	13.417	0.0165	12.088
0.0278	9.080	» 291 » 300	0.0165	13.582	0.0165	12.253

NOMENCLATURA delle merci	ZONE di percorrenza	Serie A. Spedizioni del peso di almeno 8 tonnellate per vagone	
		Prezzi per tonnellata e chilometro	Prezzi fatti per tonnell. e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti
	Chilometri	Lire	Lire
Legumi secchi, come: ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, lenticchie, lupini, piselli, vecce ed altri non nominati	Da 301 a 350	0. 0313	15. 147
	» 351 » 360	0. 0329	15. 476
Orzo comune e perlato	» 361 » 370	0. 0329	15. 805
	» 371 » 380	0. 0247	16. 052
— tallito o preparato per la fabbricazione della birra	» 381 » 390	0. 0165	16. 217
	» 391 » 400	0. 0165	16. 382
Riso, risone e frantumi di riso (risina). . .	» 401 » 450	0. 0216	17. 462
Scagliola (grani) per gli uccelli	» 451 » 500	0. 0216	18. 542
Semolino (prodotto naturale della macinazione del frumento)	» 501 » 550	0. 0216	19 622
	» 551 » 600	0. 0216	20. 702

Ai prezzi sopraindicati deve aggiungersi il diritto fisso per tonnellata di L. 1,236.

Avvertenza. — I prezzi stabiliti dalla presente tariffa sono applicabili anche alle spedizioni della portata di 8 tonnellate o paganti per tale peso minimo.

A formare il prescritto peso minimo di 8 tonnellate per vagone è ammesso il carico misto del carico siano raggiunte le 8 tonnellate prescritte o si paghi per tale peso minimo. Nelle il peso minimo per la medesima è di 6 tonnellate per vagone, come se fosse spedita da sola.

Serie B.		ZONE di percorrenza	Serie A.		Serie B.	
Spedizioni del peso di almeno 50 tonnellate			Spedizione del peso di almeno 8 tonnellate per vagone		Spedizioni del peso di almeno 50 tonnellate	
Prezzi per tonnellata e chilometri	Prezzi fatti per tonnell. e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti		Prezzi per tonnellata e chilometro	Prezzi fatti per tonnell. e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti	Prezzi per tonnellata e chilometro	Prezzi fatti per tonnell. e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti
Lire	Lire	Chilometri	Lire	Lire	Lire	Lire
0.0247	13.488	Da 601 a 650	0.0124	21.322	0.0165	20 080
0 0165	13.653	» 651 » 700	0.0124	21.942	0.0164	20.903
0.0165	13.818	» 701 » 750	0 0123	22.557	0.0140	21.603
0 0165	13.983	» 751 » 800	0.0123	23.172	0.0140	22.303
0.0165	14.148	» 801 » 850	0.0062	23.482	0 0062	22.613
0.0165	14.313	» 851 » 900	0.0062	23.792	0.0062	22.923
0.0247	15.548	» 901 » 950	0 0062	24.102	0.0062	23.233
0.0247	16.783	» 951 » 1000	0.0062	24.412	0.0062	23.543
0.0247	18.018	Oltre 1000	0.0062	—	0.0062	—
0.0248	19.258					

a vagone completo di sola crusca o cruscherello di peso non inferiore a 6 tonnellate per vagone

di tutte le merci nominate nella presente tariffa, compresa la crusca, purchè nel complesso spedizioni di 50 tonnellate composte anche di crusca, se questa è caricata in vagoni separati,

Tariffa eccezional

(Per le reti Adriatica

Seri

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adria inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Quelle sopraindicate quali stazioni mittenti stelbologhese-Ravenna, Ravenna-Rimini, Porto Civitanova-Ma e Sulmona-Terni.

Spedizioni in partite di almeno

NOMENCLATURA DELLE MERCI	ZONE di percorrenza Chilometri			
Cereali, come: avena, barbariato, dura frumento, formentone o grano	Da	1	a	50
turco (mais), melica o saggina, miglio, panico, segala, spelta .	»	51	»	60
Crusca o cruscherello, detto anche tritello	»	61	»	70
Farina di castagne	»	71	»	80
— di cereali	»	81	»	90
— di legumi	»	91	»	100
Granaglie non nominate	»	101	»	150
Legumi secchi come: ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, lenticchie, lupini,	»	151	»	200
piselli, vecce ed altri non nominati	»	201	»	210
Orzo comune e perlato.	»	211	»	220
— tallito, o preparato per la fabbricazione della birra . .	»	221	»	230
Riso, risone e frantumi di riso (risina)	»	231	»	240
Scagliola (grani) per gli uccelli	»	241	»	250
Semolino, prodotto naturale della macinazione del frumento. . .	»	251	»	260

Ai prezzi sopraindicati è da aggiungersi il diritto fisso di L 1.236.

Avvertenza. — I prezzi stabiliti in questa serie sono applicabili anche alle spedizioni della portata di 8 tonnellate, o paganti per tale peso minimo.

A formare il prescritto peso minimo di 8 tonnellate per vagone è ammesso il carico misto del carico siano raggiunte le 8 tonnellate prescritte o si paghi per tale peso minimo.

N. 1052 - P. V.

(Mediterranea e Sicula)

A.

ico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa,

quelle comprese nelle linee Bologna-Castellamare Adriatico, Ca-erata, Sambenedetto del Tronto-Ascoli Piceno, Giulianova-Teramo

tonnellate per vagone.

PREZZI per tonnellata e per chilometro Lire	PREZZI fatti per tonn. e per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti Lire	ZONE di percorrenza Chilometri	PREZZI per tonnellata e per chilometro Lire	PREZZI fatti per tonn. e per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti Lire
0.0509	2.545	Da 261 a 270	0.0083	11.079
0.0464	3.009	» 271 » 280	0.0082	11.161
0.0464	3.473	» 281 » 290	0.0082	11.243
0.0464	3.937	» 291 » 300	0.0082	11.325
0.0464	4.401	» 301 » 350	0.0288	12.765
0.0463	4.864	» 351 » 400	0.0288	14.205
0.0417	6.949	» 401 » 500	0.0247	16.675
0.0463	9.264	» 501 » 600	0.0247	19.145
0.0330	9.594	» 601 » 700	0.0165	20.795
0.0330	9.924	» 701 » 800	0.0144	22.235
0.0330	10.254	» 801 » 900	0.0062	22.855
0.0330	10.584	» 901 » 1000	0.0062	23.475
0.0330	10.914	Oltre 1000	0.0062	—
0.0082	10.996			

rro completo di sola crusca o cruscherello di peso non inferiore a 6 tonnellate per carro

tutte le merci nominate nella presente serie, compresa la crusca, purchè nel complesso

Seri

(Per le sole re

Frumento o farina di fr

Stazioni mittenti: Quelle della linea Castellamare Adriatico-Foggia
Stazioni destinatarie: Quelle delle linee Caserta-Aversa-Napoli, C
cello-Codola-Nocera de' Pagani, Napoli-Salerno e Salerno-Me

Spedizioni in partite di almeno otto tonnellate per vagone percorrent

NOMENCLATURA DELLE MERCI	ZONE di percorrenza Chilometri
Farina di frumento Frumento Semolino, prodotto naturale della macinazione del frumento.	fino a 200
	da 201 a 210
	» 211 » 220
	» 221 » 230
	» 231 » 240
	» 241 » 250
	» 251 » 260

Ai prezzi sopraindicati deve aggiungersi il diritto fisso di L. 1.236 per tonnellata.

Avvertenza. — Il peso minimo di 8 tonnellate può essere raggiunto col carico misto

B.

Adriatica e Mediterranea).

mento, compreso il semolino

Bari, Foggia-Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del Colle.
serta-Cancello-Napoli, Cancello-Torre Annunziata-Gragnano, Can-
cato San Severino (per la via di Foggia-Caserta).

almeno 200 chilometri o paganti per tale percorrenza minima.

PREZZI per tonnellata e per chilometro Lire	PREZZI fatti per tonn. e per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti Lire	ZONE di percorrenza Chilometri	PREZZI per tonnellata e per chilometro Lire	PREZZI fatti per tonn. e per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti Lire
—	9.270	da 261 a 270	0.0165	9.929
0.0083	9.353	» 271 » 280	0.0330	10.259
0.0082	9.435	» 281 » 290	0.0330	10.589
0.0082	9.517	» 291 » 300	0 0330	10.919
0.0083	9 600	» 301 » 350	0.0330	12.566
0.0082	9.682	» 351 » 400	0.0329	14.214
0.0082	9.764	» 401 » 450	0.0247	15.449

tutte le merci nominate in questa serie.

Tariffa eccezional

(Per le reti Adriatic

Paste da ve

Seri

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adria inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Quelle delle reti Adriatica e Mediterranea casecca, escluse quelle della seguente serie *B*.

(Per le stazioni destinatarie delle linee Livorno-Pisa, Pisa-nienze, vedere anche la serie *C*).

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone	ZONE				
	Tonnell.	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.	V — Da 301 a 400 km.
Per tonnellata e per chilometro . . . . . L.	6	0. 0834	0. 0649	0. 0602	0. 0453	0 0412
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti . . . . . »		4´170	7. 415	13. 435	17. 965	22. 085

N. 1053 - P. V.

Mediterranea e Sicula)

—

micellaio.

A.

tico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa,

al nord della linea Castellamare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roc-

Spezia-Genova e Genova-Savona-Ventimiglia, e per talune prove-

DI PERCORRENZA							DIRITTO fisso per tonnellata
VI — Da 401 a 500 km.	VII — Da 501 a 600 km.	VIII — Da 601 a 700 km.	IX — Da 701 a 800 km.	X — Da 801 a 900 km.	XI — Da 901 a 1000 km.	XII — Oltre 1000 km.	
0.0309	0.0278	0.0165	0.0164	0.0083	0.0072	0.0072	1.545
25.175	27.955	29.605	31.245	32.075	32.795	—	

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adria
inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Quelle sopraindicate come mittenti e quelle
gnese–Ravenna, Ravenna-Rimini, Porto Civitanova-Macerata,
Terni–Sulmona.

PREZZI	Peso minimo per spedizione Kg.	ZONE				
		I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.	V — Da 301 a 400 km.
Per tonnellata e per chilometro . . . . . L.	500	0.0649	0.0649	0.0509	0.0453	0.0412
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti		3.245	6.490	11.580	16.110	20.230

B.

tico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa,

comprese nelle linee Bologna-Castellamare Adriatico, Castel Bolo-
Sambenedetto del Tronto-Ascoli Piceno, Giulianova-Teramo e

DI PERCORRENZA							DIRITTO fisso per tonnellata
VI — Da 401 a 500 km.	VII — Da 501 a 600 km.	VIII — Da 601 a 700 km.	IX — Da 701 a 800 km.	X — Da 801 a 900 km.	XI — Da 901 a 1000 km.	XII — Oltre 1000 km	
0 0247	0.0247	0 0165	0.0124	0.0062	0.0062	0.0062	1.545
22.700	25.170	26.820	28.060	28.680	29.300	—	

Serie

(Per la sola rete

Stazioni mittenti: Quelle delle linee Caserta-Cancello-Avellino, gani, Salerno-Mercato San Severino, Avellino-Benevento, Na di Calabria, Sicignano-Lagonegro, Taranto-Brindisi, Meta tanzaro-Marina.

Stazioni destinatarie: Quelle delle linee Livorno-Pisa, Pisa-Spe

N. B. — La presente tariffa è applicabile anche alle spedizioni con carteggio da ferrovia

PREZZI	Peso minimo per ogni spedizione Kg.	I — Per 500 km. o pagando per tale percorso	II — Da 501 a 600 km.
Per tonnellata e per chilometro . . . L.	500	—	0.0247
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti »		22.700	25.170

C.

Mediterranea).

Cancello–Napoli, Cancello–Torre Annunziata, Codola–Nocera de' Pa-
poli–Castellamare di Stabia–Gragnano–Taranto, Battipaglia–Reggio
ponto–Reggio di Calabria, Sibari–Pietrafitta e Sant' Eufemia–Ca-

zia–Genova e Genova–Savona–Ventimiglia.

a ferrovia destinate ai transiti di Modane e di Pino per l'estero.

ZONE DI PERCORRENZA					Diritto fisso per tonnellata
III — Da 601 a 700 km.	IV — Da 701 a 800 km	V — Da 801 a 900 km.	VI — Da 901 a 1000 km.	VII — Oltre 1000 km.	
0.0165	0 0124	0 0062	0.0062	0.0062	1.545
26.820	28.060	28.680	29.300	—	

Tariffa eccezionale

(Per le reti Adriatica,

Frutti me

Agrumi (*aranci, bergamotti, cedri, limoni, mandarini* e simili); carrube; fichi secchi; man pere secche; pinoli sgusciati o non; uva secca o zibibbo.

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adria inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Tutte le stazioni delle reti Adriatica, Medi

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone Tonnell.	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.
Per tonnellate e per chilometro . L.	8	0. 0509	0. 0509	0. 0371	0. 0330
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . . . . »		2 550	5. 095	8. 805	12. 105

Avvertenze — *a*) Per le spedizioni caricate alla rinfusa è fatto obbligo ai mittenti e quota di diritto fisso in lire 0. 515 per tonnellata e per ogni operazione di carico e scarico.

b) Il peso minimo di otto tonnellate può essere raggiunto col carico misto delle merci

N. 1054 - P. V.

Mediterranea e Sicula)

ridionali.

dorle secche, sgusciate o non; mele secche; nocciuole secche, sgusciate o non; olive in natura

tico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa,

terranea e Sicula.

ZONE DI PERCORRENZA								Diritto fisso per tonn.
V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.	VII — Da 501 a 600 km.	VIII — Da 601 a 700 km.	IX — Da 701 a 800 km.	X — Da 801 a 900 km.	XI — Da 901 a 1000 km.	XII — Oltre 1000 km.	
0.0329	0.0247	0.0247	0 0165	0.0144	0.0072	0.0072	0.0072	1.545
15.395	17.865	20.335	21.985	23.425	24.145	24.865	—	

destinatari di eseguire a loro cura e spese il carico e lo scarico contro deduzione della

contemplate in questa tariffa.

Tariffa eccezionale

(Per le reti Adriatica,

Vino comune, mosto ed uva

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adria
inclusa la rete Sicula.
Stazioni destinatarie: Stazioni estere al di là di quelle di confine,

opp

dirette ai porti di Ancona, Brindisi, Genova, Livorno, Na
destinazioni estere, escluso il continente europeo (vedi condi

opp

eseguite in servizio diretto internazionale, in base alla tariffa

N. B. — Questa tariffa deve intendersi istituita unicamente a favore dei vini comuni,
nessun caso essere applicata alle stesse merci di origine estera che eventualmente venissero
in transito per l'Italia a mezzo delle stazioni e scali marittimi o delle stazioni di frontiera.

PREZZI PER VAGONE della portata di 10 tonnellate	I — Per almeno 600 km. o paganti per tale percorso	II — Da 601 a 700 km.
Per vagone e chilometro . . . . L.	—	0.2154
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	129.261	150.801

Avvertenze. — *a*) Le spedizioni delle merci favorite dalla presente tariffa possono essere
serbatoi di proprietà delle reti Adriatica e Mediterranea saranno applicabili le sovratasse e
b) Ai trasporti in destinazione della Francia, via Ventimiglia, è da applicarsi, oltre ai
in ragione di lire 2.85 per vagone da 10 tonnellate con l'aumento dei decimi per i vagoni
c) Ogni vagone può essere completato col carico misto delle merci contemplate in questa

N. 1055 - P. V.

Mediterranea e Sicula)

pigiata in botti o barili

tico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa,

Ventimiglia, Modane, Pino, Chiasso, Ala, Pontebba e Cormons
ure
poli, Savona e Venezia pel proseguimento via mare a definitive
zione 8ª)
ure
italo-ungherese, via Ancona e via Venezia.

mosti ed uve pigiate di produzione italiana destinati all'estero. Essa non dovrà perciò in
presentate per la spedizione in partenza dalle stazioni interne italiane o che fossero spedite

ZONE DI PERCORRENZA					Diritto fisso per vagone
III — Da 701 a 800 km.	IV — Da 801 a 900 km.	V — Da 901 a 1000 km.	VI — Da 1001 a 1100 km.	VII — Oltre 1100 km.	
0. 2154	0 2052	0. 2001	0. 1898	0. 1898	5. 15
172. 341	192 861	212. 871	231. 851	—	

eseguite anche con vagoni serbatoi; per quelle però che venissero effettuate con vagoni
le condizioni stabilite dall'allegato n. 14.
prezzi indicati la tassa per il tratto da Ventimiglia stazione a Ventimiglia confine, stabilita
di maggiore portata, a sensi della condizione 4ª della presente tariffa.
tariffa.

Condizioni.

1ª La presente tariffa è applicabile soltanto ai trasporti destinati all'estero con lettera di vettura internazionale in servizio diretto e percorrenti sulle linee delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula la distanza minima stabilita o paganti per la distanza medesima.

2ª I mittenti non hanno diritto di domandare o pretendere i vagoni di portata inferiore alle 10 tonnellate.

3ª Fermo il disposto della condizione 2ª, l'amministrazione procurerà di mettere a disposizione degli speditori i vagoni della portata richiesta.

4ª I trasporti effettuati, per domanda dei mittenti, in vagoni di portata superiore alle 10 tonnellate, saranno tassati coi prezzi stabiliti dalla tariffa pei vagoni da 10 tonnellate, aumentati di un decimo per ogni tonnellata di maggior portata. Se però il trasporto in vagoni di portata superiore alle 10 tonnellate ha luogo per mancanza di quelli domandati dai mittenti, le tasse si applicano in base ai prezzi come sopra stabiliti pei vagoni della portata richiesta purchè il peso caricato nei vagoni offerti non ecceda la portata di quelli domandati; in caso diverso si applicano le tasse in base ai prezzi inerenti ai vagoni che avrebbero dovuto essere richiesti in relazione al peso della merce.

5ª Le operazioni di carico, e quelle di scarico nei porti di mare dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese rispettivamente dei mittenti e dei destinatari.

6ª Quantunque i prezzi della presente tariffa siano applicabili senza riguardo al peso caricato, tuttavia sulla lettera di vettura dovrà essere sempre dichiarato il peso effettivo della spedizione, il quale non deve in alcun caso eccedere la portata dei vagoni adoperati pel trasporto.

7ª I trasporti che hanno luogo in base a questa tariffa sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente.

Non si potrà pertanto ripetere dall'amministrazione alcun indennizzo per deterioramento, avaria, calo naturale della merce, ecc., quando non sia provato che essi derivino da colpa dell'amministrazione stessa.

8ª Fatta eccezione pei trasporti via Ancona e via Venezia, eseguiti in base alla tariffa italo-ungherese, l'applicazione dei prezzi della presente tariffa eccezionale pei trasporti in arrivo agli scali di Ancona, Brindisi, Genova, Livorno, Napoli, Savona e Venezia, avrà luogo soltanto *in via di rimborso* dopo presentazione, per parte degl'interessati, di un duplicato autentico della polizza di carico, oppure di un attestato di esportazione conforme al modello stabilito, mediante il quale resti accertato che le merci spedite furono imbarcate per località estere, escluso il continente europeo.

Pei trasporti medesimi il mittente ed il destinatario sono responsabili, *in solidum*, che nessun cambiamento avverrà nella destinazione indicata sul duplicato della polizza di carico o nell'attestato di esportazione e perciò quando per

qualunque caso la destinazione estera dovesse essere cambiata, essi hanno l'obbligo di notificare, entro un mese dalla data dell'imbarco, questo cambiamento al capo della stazione da cui dipende lo scalo ove è avvenuto l'imbarco stesso e restituire, se già rimborsata, la differenza fra i prezzi della tariffa eccezionale n. 1055, piccola velocità e quelli dell'altra tariffa normalmente applicabile ai trasporti.

In mancanza di tale notificazione e quando fosse accertato che le merci non furono imbarcate per località estere e ammesse a fruire della tariffa n. 1055, piccola velocità, l'amministrazione ferroviaria avrà diritto di ripetere dal mittente e destinatario, *in solidum,* oltre la somma rimborsata e costituente la riduzione stabilita dalla presente tariffa, il doppio della somma stessa a titolo di multa.

Ai trasporti di cui si tratta sono applicabili, oltre ai prezzi e diritti fissi della presente tariffa eccezionale, anche le tasse ed i diritti accessori relativi agli scali marittimi, ai quali vengono appoggiati per il successivo imbarco per la definitiva destinazione estera.

9ª Sulle linee della rete Sicula è fissata una percorrenza minima di 50 chilometri, per fruire dei prezzi della presente tariffa; perciò il computo delle tasse deve farsi cumulativamente per le tre grandi reti, in base alla percorrenza effettiva dalle singole stazioni sicule ai porti d'imbarco per l'estero ed ai punti di confine internazionale, quando trattisi di trasporti aventi sulle linee stesse un percorso eguale o superiore a 50 chilometri ed in base alla distanza da Reggio Calabria porto ai porti d'imbarco ed ai punti di confine predetti aumentata di 50 chilometri, quando

trattisi di trasporti percorrenti sulla rete Sicula meno di 50 chilometri.

Oltre ai prezzi di trasporto, da computarsi come sopra, è dovuta la tassa di trasbordo dello stretto di Messina in L. 0.50 per tonnellata di cui al capo XVII delle tariffe.

Tariffa eccezionale

(Per le reti Adriatica.

—

Olio d'oliva anche al

in botti, barili

Serie

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adria inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Quelle delle reti Adriatica e Mediterranea casecca, escluse quelle indicate nella seguente serie *B*.

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone Tonnell	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km	III — Da 101 a 200 km	IV — Da 201 a 300 km.
Per tonnellata e per chilometro . L.	6	0.0742	0.0649	0.0509	0.0371
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »		3.710	6.955	12.045	15 755

N. 1056 - P. V.

Mediterranea e Sicula)

—

solfuro di carbonio

o stagnoni.

A.

tico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa,

al nord della linea Castellamare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roc-

ZONE DI PERCORRENZA								Diritto fisso per tonn.
V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.	VII — Da 501 a 600 km	VIII — Da 601 a 700 km.	IX — Da 701 a 800 km.	X — Da 801 a 900 km.	XI — Da 901 a 1000 km.	XII — Oltre 1000 km.	
0.0370	0 0247	0.0247	0.0165	0 0165	0.0072	0 0072	0.0072	1.545
19.455	21.925	24 395	26 045	27.695	28.415	29.135	—	

Serie

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adria inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Quelle sopraindicate quali stazioni mittenti Civitanova-Macerata, Sambenedetto del Tronto-Ascoli Piceno,

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone Tonnell.	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.
Per tonnellata e per chilometro . L.	6	0.0556	0.0.56	0.0556	0.0371
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »		2.780	5.560	11.120	14.830

B.

tico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa,

e quelle comprese nelle linee: Ancona-Castellamare Adriatico, Porto Giulianova-Teramo e Terni-Sulmona

ZONE DI PERCORRENZA								Diritto fisso per tonn.
V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.	VII — Da 501 a 600 km.	VIII — Da 601 a 700 km.	IX — Da 701 a 800 km.	X — Da 801 a 900 km.	XI — Da 901 a 1000 km.	XII — Oltre 1000 km.	
0.0330	0.0247	0.0247	0.0144	0.0144	0.0072	0.0072	0.0072	1.545
18.130	20.600	23.070	24 510	25 950	26.670	27.390	—	

Serie C.

(Per le reti Mediterranea e Sicula).

Olio d'oliva in fusti, a carro completo, per l'imbarco sui piroscafi o velieri ancorati nel porto di Messina

Stazione mittente: Gioia Tauro.
Stazione destinataria: Messina Porto.

Prezzi fatti per l'intera percorrenza Gioia Tauro-Messina porto
(Via Reggio Calabria porto transito).

DETTAGLIO DELLE TASSE	Prezzi fatti per ogni vagone della portata di		
	10 tonnell.	12 tonnell.	
Tassa di porto	28. 75	34. 50	Pei vagoni di portata superiore alle 12 tonnellate si applicano i prezzi stabiliti pei vagoni da 10, aumentati di un decimo per ogni tonnellata in più di portata oltre le 10.
Diritto fisso	3. 25	3. 90	
Sopratassa per lo stretto di Messina.	5. 00	6. 00	
Tassa di trasbordo sul piroscafo o veliero.	25. 00	30. 00	
Totale. . .	62. 00	74. 40	

Avvertenze. La presente tariffa è soltanto applicabile alle spedizioni di olio in fusti a carro completo, destinate a Messina porto per l'imbarco.

I detti prezzi comprendono il porto, il diritto fisso, la tassa di trasbordo stabilita

dal capo XVII delle tariffe ed il compenso per tutte le operazioni di resa a bordo specificate nella presente tariffa.

Essi non comprendono alcuna quota per l'operazione di carico a Gioia Tauro, che deve essere eseguita a cura, rischio e spese delle parti, nè la tassa di bollo.

Le operazioni che si eseguiscono dalla ferrovia a Messina per mezzo della sua agenzia, posta in piazza del Municipio e gestita dalla ditta Orlandi, Bonfiglio e C., sono le seguenti:

a) di prendere a Messina porto i fusti d'olio e trasportarli a bordo dei piroscafi o velieri ancorati nel porto di Messina;

b) di provvedere a propria cura e spese, alle riparazioni occorrenti ai fusti che dessero segno di spandimento;

c) di eseguire le occorrenti operazioni doganali, daziarie, ecc.;

d) di custodire i fusti durante l'eventuale giacenza in attesa dell'imbarco;

e) di ricevere dal capitano del piroscafo o veliero, la polizza di carico netta per conto dello speditore e farla tenere a quest'ultimo a seconda delle sue istruzioni;

f) di dare tutte le informazioni occorrenti agli speditori contro rimborso delle sole spese postali e telegrafiche.

Condizioni.

1ª Sulle lettere di porto gli speditori devono esporre, quale destinatario, l'agenzia delle strade ferrate del Mediterraneo e della Sicilia in Messina, aggiungendovi la precisa indicazione del nome del piroscafo o veliero su cui la merce deve essere imbarcata, e servendosi della seguente formola: « *Agenzia ferroviaria Mediterranea e Sicula, per l'imbarco sul piroscafo o veliero....* » Quando il mittente non abbia potuto indicare sulla lettera di porto il nome del piroscafo o veliero, dovrà a ciò provvedere con separate disposizioni all'agenzia anzidetta.

2ª Alle lettere di porto dovrà essere unita la *bolletta di uscita diretta* della dogana di Gioia Tauro per l'estero.

3ª Sarà pure unita nel voluto numero di esemplari la polizza di carico, debitamente compilata e firmata dallo speditore, a cui sarà regolato il nolo marittimo, oltre Messina.

Qualora lo speditore non abbia provvisto allo stacco della polizza di carico, ed intenda darne incarico all'agenzia ferroviaria, trasmetterà a questa le necessarie disposizioni, salvo rimborso delle spese di polizza e bollo.

4ª Per le spedizioni in porto assegnato le ditte devono, a loro cura, far tenere prima che la merce sia portata a bordo, all'agenzia ferroviaria, il montare delle tasse e spese gravate sulla spedizione, e ciò a tutto loro rischio e pericolo, per il caso di ritardato o mancato imbarco.

5ª Un esemplare della polizza di carico netta, ed un numero di duplicati da designarsi dallo speditore, saranno ad esso rimessi. Uno di tali esemplari sarà trattenuto dall'agenzia ferroviaria a scarico del proprio operato.

6ª L'amministrazione procurerà di mettere a disposizione degli speditori i vagoni della portata richiesta; però, quando quelli offerti fossero di portata superiore a quella domandata, le tasse saranno computate in base alla portata del vagone richiesto, a condizione che gli speditori non abbiano a caricare sul vagone messo a loro disposizione un peso superiore alla portata del vagone domandato. In caso diverso le tasse si applicano come se fosse stato domandato un vagone della portata che, secondo il peso effettivo della merce, doveva essere richiesta, qualunque sia quella del vagone offerto.

Fusti nuovi vuoti destinati al carico dell'olio da spedirsi come sopra.

Stazione mittente: Messina Porto.

Stazione destinataria: Gioia Tauro.

Prezzo per tonnellata . . . . L.	6.40
Diritto fisso per tonnellata	2.06
Tassa di trasbordo Messina-Reggio per tonnellata	0.50
Totale per tonnellata. . . .	8.96

Avvertenza. Le operazioni di scarico e carico saranno effettuate a cura e spese dell'amministrazione ferroviaria.

Condizioni.

1ª I prezzi per i trasporti di fusti nuovi vuoti, si applicano in via di rimborso, quando venga comprovato che sono stati rispediti pieni di olio da Gioia Tauro per Messina porto, e purchè la spedizione si eseguisca a nome dell'agenzia ferroviaria delle strade ferrate del Mediterraneo e Sicule.

2ª A tal uopo rimane stabilito che i trasporti di detti fusti vuoti saranno tassati in base ai prezzi della tariffa ordinaria e, secondo che trattisi d'invii in affrancato od in assegnato, la stazione speditrice o quella destinataria, indicherà rispettivamente in modo chiaro, sulle ricevute di spedizione o sui bollettini di consegna, gli estremi del trasporto, la quantità, le marche ed i numeri dei fusti.

3ª Per ottenere poi il rimborso della differenza fra la tassa a tariffa ordinaria e quella della presente tariffa, basterà presentare i documenti comprovanti il pagamento delle tasse delle spedizioni dei fusti vuoti e dei fusti pieni, all'amministrazione dalla quale dipende la stazione che ha proceduto all' incasso delle tasse delle spedizioni dei fusti vuoti, la quale effettuerà il rimborso medesimo, dopo constatato che la quantità dei fusti vuoti corrisponde a quella dei fusti a pieno, e che il mittente ed il destinatario dei primi sono rispettivamente destinatario e mittente dei secondi.

Serie **D.**

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula).

Olio d'oliva in botti, barili o stagnoni

in destinazione dell'estero col carico di diecimila chilogrammi per vagone, fino alla portata di 12 tonnellate, o paganti per tale peso minimo

Stazioni mittenti: Quelle comprese nelle linee Foggia-Otranto, Bari–Taranto, Zollino–Gallipoli, Brindisi–Taranto–Metaponto–Catanzaro Marina–Reggio di Calabria, Metaponto–Potenza Inferiore, Salerno–Reggio di Calabria e stazioni della rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Quelle estere al di là delle stazioni di confine: Ventimiglia, Modane, Pino, Chiasso, Ala, Pontebba e Cormons.

Base della tariffa.

L. 0.01978 per tonnellata e chilometro, oltre il normale diritto fisso per tonnellata.

Avvertenza. — Pei vagoni di portata superiore alle 12 tonnellate il peso minimo viene aumentato di un decimo per ogni tonnellata di maggiore portata.

Condizioni

1ª Le operazioni di carico dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese dei mittenti.

2ª Il mittente tiene sollevata l'amministrazione ferroviaria da qualunque responsabilità per gli eventuali ritardi nei termini di resa dei trasporti medesimi, come pure per l'eventuale avaria, deterioramento, dispersione, calo della merce, ecc., quando non derivino da colpa provata dell'amministrazione stessa.

Tariffa eccezionale

(Per le reti Adriatica

Lana sucida

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adria
inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediter

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone Tonnell.	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	I I — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.
Per tonnellata e per chilometro . L.	5	0. 0206	0. 0602	0. 0556	0. 0495
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »		3. 010	6. 020	11. 580	16. 530

Cond

1ª L'operazione di carico dev'essere eseguita a cura e spes
2ª L'amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di res
300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibil

N. 1057 - P. V.

Mediterranea e Sicula)

in balle

tico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa,

ranea e Sicula.

ZONE DI PERCORRENZA								Diritto fisso per tonn.
V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.	VII — Da 501 a 600 km.	VIII — Da 601 a 700 km.	IX — Da 701 a 800 km.	X — Da 801 a 900 km.	XI — Da 901 a 1000 km.	XII — Oltre 1000 km.	
0. 0412	0. 0278	0. 0278	0. 0165	0. 0165	0. 0072	0. 0072	0. 0072	1. 03
20. 650	23. 430	26. 200	27. 850	29. 500	30. 220	30. 940	—	

zioni.

dello speditore.
in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a
successivi.

Tariffa eccezionale

(Per le reti Adriatica,

Serie

Radice di

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adria inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Atri Mutignano, Castellamare Adriatico, Fog senza, Taranto-Reggio di Calabria, Sant' Eufemia-Reggio di

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone Tonnell.	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	II — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.
Per tonnellate e per chilometro . L.	6	0.0509	0.0509	0.0464	0.0370
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . . »		2.545	5.090	9 730	13.430

Condizione

1ª L'amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri in-

2ª Le operazioni di carico e scarico possono essere eseguite a quota di L. 0.515 per ogni tonnellata ed operazione.

. 1058 - P. V.

editerranea e Sicula).

.

egolizia.

co-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa,

ia, Giulianova, Pescara, Teramo, stazioni delle linee Sibari-Co-
alabria e le stazioni di Messina e di Catania.

ONE DI PERCORRENZA								Diritto fisso per tonn.
V — Da 301 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.	VII — Da 501 a 600 km.	VIII — Da 601 a 700 km.	IX — Da 701 a 800 km.	X — Da 801 a 900 km.	— Da 901 a 1000 km.	XII — Oltre 1000 km.	
0. 0330	0. 0247	0. 0216	0. 0144	0. 0144	0. 0072	0. 0062	0. 0062	1. 545
16. 730	19. 200	21. 360	22. 800	24. 240	24. 960	25. 580	—	

ella Serie *A*.

sa, in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino
visibili successivi.
ra e spese delle parti, verso detrazione del diritto fisso della

Serie

Sugo di

Stazioni mittenti: Atri Mutignano, Castellamare Adriatico, Foggia, Taranto-Reggio di Calabria, Sant' Eufemia-Reggio di Calabria

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediter

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone Tonnell.	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.
Per tonnellata e per chilometro . L.	5	0. 1020	0. 1020	0. 0927	0. 0741
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »		5. 100	10. 200	19. 470	26. 880

B.

regolizia.

Giulianova, Pescara, Teramo, stazioni delle linee Sibari-Cosenza, e le stazioni di Messina e di Catania.
ranea e Sicula.

ZONE DI PERCORRENZA								Diritto fisso per tonn.
V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.	VII — Da 501 a 600 km.	VIII — Da 601 a 700 km.	IX — Da 701 a 800 km.	X — Da 801 a 900 km.	XI — Da 901 a 1000 km.	XII — Oltre 1000 km.	
0.0659	0.0463	0.0463	0.0268	0.0227	0.0103	0.0103	0.0103	1.545
33.470	38.100	42.730	45.410	47.680	48.710	49.740	—	

Serie

(Per la sola rete

Sugo di

Stazioni mittenti: Corigliano Calabro, Cotrone, Isola Capo Rizzuto, zano Castrovillari e Torre Cerchiara.

Stazioni destinatarie: Alessandria, Genova, Milano, Napoli e To

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone Tonnell.	I — Per 350 km. o pagando per tale percorso	II — Da 351 a 400 km.
Per tonnellata e per chilometro . . . . L.	8	—	0.0485
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . . »		18.385	20.810

Condizioni

1ª L'operazione del carico è facoltativa per lo speditore contro

2ª L'amministrazione si riserva il diritto di prolungare di 24 presente serie, qualunque sia il loro percorso.

C.

Mediterranea).

regolizia.

Mongrassano, Cervicati Policoro, Rende San Fili, Rossano, Spez-

rino.

ZONE DI PERCORRENZA							Diritto fisso per tonn.
III — Da 401 a 500 km.	IV — D 501 a 600 km.	V — Da 601 700 km.	VI — Da 701 a 800 km.	VII — Da 801 a 900 km.	VIII — Da 901 a 1000 km.	IX — Oltre 1000 km.	
0. 0247	0. 0247	0. 0165	0. 0165	0. 0082	0. 0082	0. 0082	1. 545
23. 280	25. 750	27. 400	29. 050	29. 870	30. 690	—	

ella Serie *C.*

ıinuzione di L. 0.515 per tonnellata dal diritto fisso soprastabilito.

il termine di resa regolamentare per i trasporti favoriti dalla

Tariffa eccezionale

(Per le reti Adriatica,

Serie

Legname di castagno, di quercia e di faggio,
non eccedente la lun

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adria
inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediter

Peso minimo per ogni vagone	ZONE D					
	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 e 100 km	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.	V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.
Tonnell.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
8	0. 0556	0. 0556	0. 0464	0. 0330	0 0287	0 0186
	2. 780	5. 560	10. 200	13. 500	16. 370	18. 230

Avvertenza. — Il peso minimo di 8 tonnellate può essere raggiunto col carico misto d

N. 1059 - P. V.

Mediterranea e Sicula).

A.

greggio o semplicemente segato o squadrato

ghezza di un vagone

tico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa,

ranea e Sicula.

PERCORRENZA						
VII — Da 501 a 600 km. Lire	VIII — Da 601 a 700 km. Lire	IX — Da 701 a 800 km. Lire	X — Da 801 a 900 km. Lire	XI — Da 901 a 1000 km. Lire	XII — Oltre 1000 km. Lire	Diritto fisso per tonn.
0. 0185	0. 0124	0. 0103	0. 0051	0. 0051	0. 0051	1. 236
20. 080	21. 320	22. 350	22. 860	23. 370	—	

gname delle diverse qualità contemplate in questa serie.

Serie **B.**

(Per le reti Adriatica e Mediterranea)

Legname greggio in assami preparati per doghe e pertiche spaccate rifesse per cerchi da botti.

Spedizioni a vagone completo
percorrenti almeno 200 km. o paganti per tale percorrenza minima

---

Stazioni mittenti: Quelle delle linee Caserta-Cassino, Caserta-Avellino, Avellino-Benevento, Sparanise-Gaeta, Gragnano-Castellamare di Stabia-Torre Annunziata-Potenza Inferiore, Salerno-Mercato San Severino, come pure le stazioni di Aversa, Montesano, Petina, Polla, Salza Irpina e Sassano Teggiano.

Stazioni destinatarie: Bari, Barletta, Bisceglie, Gallipoli, Molfetta, Monopoli e Trani.

Prezzo per vagoni della portata	di	8	tonnellate	L.	0. 247	per km.	e per vagone
»	»	10	»	»	0. 306	»	»
»	»	12	»	»	0. 367	»	»

Oltre il diritto fisso di L. 0. 206 per tonnellata.

Condizioni della serie *B*.

1ª Le operazioni di carico e di scarico del legname spedito in base ai prezzi della presente serie devono essere eseguite a cura, rischio e spese dei rispettivi mittenti e destinatari.

2ª Quantunque i prezzi stabiliti della presente serie per i vagoni della portata di 8, 10, 12 o più tonnellate, siano

applicabili senza riguardo al peso della merce caricata, bene inteso fino a che questo non superi la portata del vagone impiegato, tuttavia sulla lettera di porto dovrà sempre esser dichiarato il peso effettivo della spedizione.

Ove questo superi la portata del carro impiegato se l'eccedenza di peso non è maggiore del 5 per cento, questa si tassa coi prezzi proporzionali dovuti pel vagone impiegato e cioè ridotti per tonnellata-chilometro; se invece l'eccedenza supera la tolleranza del 5 per cento, la spedizione si tassa col prezzo stabilito per il vagone della portata che sarebbe stata necessaria.

3ª Pei vagoni di portata superiore alle 12 tonnellate, si applica il prezzo stabilito pei vagoni da 12 tonnellate aumentato di tanti dodicesimi quante sono le tonnellate di maggior portata.

Condizioni comuni alle serie *A* e *B*.

L'amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di resa in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

Tari a eccezionale

(Per le reti Adriatica,

Serie

Vino comune, mosto ed uva pigiata in botti e barili od in vagoni serbatoi,

Stazioni mittenti e destinatarie: Quelle comprese nella linea Castel di questa.

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone Tonnell.	ZONE I Da 1 a 50 km.	II Da 51 a 100 km.	III Da 101 a 200 km.	IV Da 201 a 300 km.	V Da 301 a 400 km.
Per tonnellata e per chilometro . . . . . L.	6	0. 0566	0. 0556	0 0464	0. 0417	0. 0416
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »		2. 780	0. 560	10. 200	14. 370	18. 530

Avvertenza alla Serie A. — Le operazioni di carico e scarico delle merci spedite in ba stinatari e perciò nel diritto fisso non è compresa alcuna quota per dette operazioni.

N. 1060 - P. V.

Mediterranea e Sicula)

A.

ed uva pigiata in botti, tini, bigoncie e navasse a vagone completo

lamare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud

DI PERCORRENZA							DIRITTO fisso per tonnellata
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Da 401 a 500 km.	Da 501 a 600 km.	Da 601 a 700 km.	Da 701 a 800 km.	Da 801 a 900 km.	Da 901 a 1000 km.	Oltre 1000 km.	
0.0371	0.0371	0.0278	0.0278	0.0278	0.0278	0.0278	0.515
22.240	25 950	28.730	31.510	34.290	37.070	—	

questa serie dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese dei rispettivi mittenti e de-

Sene

Vino comune, mosto ed uva

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adria

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica e Mediter
zano-Roccasecca.

PREZZI	I	II
	per 600 km. o paganti per tale percorso	Da 601 a 700 km.

Vagoni portata

Per vagone e per chilometro . . . . L.	—	0. 2398
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	143. 895	167. 875

Vagoni della portata

Per vagone e per chilometro . . . . L.	—	0. 2997
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . . . . »	179. 860	209. 830

B.

…igiata in vagoni serbatoi

…ico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa.
…anea al nord della linea Castellamare Adriatico-Sulmona-Avez-

ZONE DI PERCORRENZA				DIRITTO fisso per vagone
III	IV	V	VI	
Da 701 a 800 km.	Da 801 a 900 km.	Da 901 a 1000 km.	Oltre 1000 km	

di 8 *tonnellate.*

0.2398	0.2274	0.2206	0.2082	3.71
191.855	214.595	236.655	—	

di 10 *tonnellate.*

0.2997	0.2843	0.2757	0.2603	4.63
239.800	268.230	295.800	—	

PREZZI	I	II
	Per 600 km. o paganti per tale percorso	Da 601 a 700 km.
		Vagoni della portata
Per vagone e per chilometro . . . . L.	—	0.3597
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . . . . . . »	215.825	251.795
		Vagoni della portata

Pei vagoni della portata superiore alle 12 tonnellate, si applicano i prezzi sopra stabiliti

Avvertenze alla Serie B. — *a*) I trasporti eseguiti in vagoni serbatoi appartenenti alle
b) Le operazioni di carico e scarico dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese dei dette operazioni.
c) Quantunque i prezzi stabiliti dalla presente tariffa per vagoni della portata di 8,10, 12 fino a che questo non superi la portata del vagone impiegato, tuttavia sulla lettera di porto

ZONE DI PERCORRENZA				DIRITTO fisso per vagone
III	IV	V	VI	
Da 701 a 800 km.	Da 801 a 900 km.	Da 901 a 1000 km.	Oltre 1000 km.	
di 12 tonnellate.				
0.3596	0.3412	0.3309	0.3124	5.56
287.755	321.875	354.965	—	
superiore alle 12 tonnellate.				
pei vagoni da 10, aumentati di un decimo per ogni tonnellata in più di portata oltre le 10.				

reti Adriatica e Mediterranea vanno soggetti alla sopratassa di cui allegato 14.
rispettivi mittenti e destinatari; perciò nel diritto fisso non è compresa alcuna quota per

o più tonnellate siano applicabili senza riguardo al peso della merce caricata, bene inteso
dovrà sempre essere dichiarato il peso effettivo della spedizione.

Ser

Vino comune, mosto in botti e barili ed uva pigia

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adri
Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Mediterranea e Adri

PREZZI	I	II
	per 600 km. o paganti per tale percorso	Da 601 a 700 km.
Vagoni della porta		
Per vagone e per chilometro . . . . L.	—	0.2257
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	135.430	158.000
Vagoni della porta		
Per vagone e per chilometro . . . . L.	—	0.2821
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	169.280	197.490

C.

in botti, tini, bigoncie e navasse a vagone completo

tico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa.
tica al nord della linea Castellamare Adriatico-Avezzano-Roccasecca.

ZONE DI PERCORRENZA				DIRITTO fisso per vagone
III	IV	V	VI	
Da 701 a 800 km.	Da 801 a 900 km.	Da 901 a 1000 km.	Oltre 1000 km.	
di 8 tonnellate.				
0. 2257	0. 2140	0. 2077	0. 1960	3. 71
180. 570	201. 970	222. 740	—	
di 10 tonnellate.				
0. 2821	0. 2675	0. 2595	0. 2450	4. 63
225. 700	252. 450	278. 400	—	

PREZZI	I	II
	per 600 km. o paganti per tale percorso	Da 601 a 700 km.
		Vagoni della portata
Per vagone e per chilometro . . . . L.	—	0. 3385
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . . . »	203. 130	236. 980
		Vagoni della portata

i della portata seperiore alle 12 tonnellate, si applicano i prezzi sapra stabiliti

Avvertenze alla serie C. — *a*) Le operazioni di carico e scarico dovranno essere eseguite compresa alcuna quota per dette operazioni.

b) Quantunque i prezzi stabiliti dalla presente tariffa per vagoni della portata di 8, 10, 12 fino a che questo non superi la portata del vagone impiegato, tuttavia sulla lettera di porto
Ove questo superi la portata del carro impiegato valgono, per l'eccedenza, le disposizioni

ZONE DI PERCORRENZA				DIRITTO fisso per vagone
III	IV	V	VI	
Da 701 a 800 km.	Da 801 a 900 km.	Da 901 a 1000 km.	Oltre 1000 km.	

di 12 *tonnellate.*

0.3385	0.3211	0.3115	0.2940	5.56
270.830	302.940	334.090	—	

superiore alle 12 *tonnellate.*

pei vagoni da 10, aumentati di un decimo per ogni tonnellata in più di portata oltre le 10.

a cura, rischio e spese dei rispettivi mittenti e destinatari; perciò nel diritto fisso non è

o più tonnellate siano applicabili senza riguardo al peso della merce caricata, bene inteso dovrà sempre essere dichiarato il peso effettivo della spedizione dell'art. 107.

Tariffa eccezionale

(Per le reti Adriatica

Serie

Zolfo ma

Stazioni mittenti: Bari, Barletta, Brindisi, Cotrone, Molfetta, Stron
Stazioni destinatarie: Quelle comprese nella linea Castellamare Adria

Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI					
	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.	V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.
Tonnell.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
8	0. 0685	0. 6012	0. 0505	0. 0360	0. 0324	0 0324
	3. 425	6. 485	11. 535	15 135	18. 375	21. 615

Condizione

Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'amministrazione è per le spedizioni percorrenti fino à 300 chilometri e di altre

N. 1061 - P. V.

e Mediterranea).

A.

cinato.

goli, Taranto e Trebisacce.
tico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa.

PERCORRENZA						Diritto fisso per tonn.
VII — Da 501 a 600 km. Lire	VIII — Da 601 a 700 km. Lire	IX — Da 701 a 800 km. Lire	X — Da 801 a 900 km. Lire	XI — Da 901 a 1000 km. Lire	XII — Oltre 1000 km. Lire	
0.0289	0.0216	0.0216	0.0180	0.0180	0.0180	1.545
24.505	26.665	28.825	30.625	32.425	—	

della Serie *A*.

in facoltà di prolungare il termine di resa in ragione di 3 giorni
12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

Serie

Zolfo macinato,

Stazioni mittenti: Altavilla Irpina, Bellisio Solfare, Bologna, Ca
saro, Ravenna, Rimini, Salerno, Sinigaglia, Tufo e Vietri sul
Stazioni destinatarie: Quelle comprese nella linea Castellamare Adria

PREZZI	Peso minino per ogni vagone Tonnell.	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.
Per tonnellata e per chilometro. . L.	8	0.0602	0.0602	0.0602	0.0494
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »		3.010	6.020	12.040	16.980

Condizione

L'amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di resa
300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili

B.

anche ramato.

stellamare di Stabia, Cesena Chianche, Faenza, Forlì, Napoli, Pe-
mare.
tico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa.

ZONE DI PERCORRENZA								Diritto fisso per tonn.
V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.	VII — Da 501 a 600 km.	VIII — Da 601 a 700 km.	IX — Da 701 a 800 km.	X — Da 801 a 900 km.	XI — Da 901 a 1000 km.	XII — Oltre 1000 km.	
0.0453	0.0278	0.0278	0.0144	0.0124	0.0051	0.0051	0 0051	1.545
21.510	24.290	27.070	28.510	29.750	30.260	30.770	—	

della Serie *B*.

in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a
successivi.

Tariffa eccezionale

(Per le reti Adriatica,

Serie

Fieno e pa

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adria inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Tutte le stazioni delle reti Adriatica, Medi

Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI					
	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.	V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.
Tonnell.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0602	0.0509	0.0417	0.0330	0.0329	0.0247
	3.010	5.555	9.725	13.025	16.315	18.785
6	0.0556	0.0464	0.0371	0.0288	0.0288	0.0216
	2.780	5.100	8.810	11.690	14.570	16.730

Avvertenze. — *a*) Carico obbligatorio al mittente contro deduzione della quota di diritto

b) Il peso minimo può essere raggiunto col carico misto del fieno e della paglia.

N. 1062 - P. V.

Mediterranea e Sicula).

A.

lia comune.

ico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa,

erranea e Sicula.

PERCORRENZA						Diritto fisso per tonn.
VII — Da 501 a 60) km. Lire	VIII — Da 601 a 700 km. Lire	IX — Da 701 a 800 km. Lire	X — Da 801 a 900 km. Lire	XI — Da 901 a 1000 km. Lire	XII — Oltre 1000 km. Lire	
0.0216	0.0144	0.0144	0.0072	0.0072	0.0072	
20.945	22.385	23.825	24.545	25.265	—	
						1.236
0.0185	0.0124	0.0123	0.0062	0.0062	0.0072	
18.580	19.820	21.050	21.670	22.290	—	

180 in L. 0.515 per tonnellata.

Seri

(Per le reti Adriatica

Fieno e pa

Stazioni mittenti: Apricena, Bianconovo, Bova, Celano, Foggia, Reggio e Spinazzola.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediter

ONDIZIONI DI CARICO E PREZZI		ZON			
		I — Per 200 km. o pagando per tale percorso	II — Da 201 a 300 km.	III — Da 301 a 400 km.	IV — Da 401 a 500 km.
Spediz. di peso fino a tonn. 5 per vagone della portata di 8 tonn.	Per vagone e km. . L.	—	0.1566	0.1566	0.1173
	Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . »	48.204	63.864	79.524	91.254
Spediz. di peso fino a tonn. 7 per vagone della portata di 12 tonn.	Per vagone e km. . L	—	0.2018	0.2019	0.1514
	Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . »	61.182	81.362	101.552	116.692
Per ogni tonn. in più divisib. di 10 in 10 kg. caricata nello stesso vagone fino alla sua portata.	Per tonnellata e km. L.	—	0.0165	0.0165	0.0123
	Fatti per tonn. e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . »	4.625	6.275	7.925	9.155

Avvertenza. — Il peso minimo può essere raggiunto col carico misto del fieno e della pagli

B.

Mediterranea e Sicula).

glia comune.

Pescina, Pignataro, Melito di Porto Salvo, Rosarno, Saline di

ranea e Sicula.

DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonn.
V — Da 501 a 600 km.	VI — Da 601 a 700 km.	VII — Da 701 a 800 km.	VIII — Da 801 a 900 km.	IX — Da 901 a 1000 km.	X — Oltre 1000 km.	
0. 1020	0. 0679	0. 0680	0. 0340	0. 0340	0. 0340	
101. 454	108. 244	115. 044	118. 444	121. 844	—	
0. 1266	0. 0844	0. 0844	0. 0422	0. 0422	0. 0422	1. 236
129. 352	137. 792	146. 242	150. 462	154. 682	—	
0. 0093	0. 0061	0. 0062	0. 0031	0. 0030	0. 0031	
10. 085	10. 695	11. 315	11. 625	11. 925	—	

Serie
(Per le reti Adria

Paglia

Spedizioni percorrenti almeno 600 chilo

Stazioni mittenti: Apricena, Bianconovo, Bova, Celano, Foggia, . Reggio e Spinazzola.
Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica e Mediter

CONDIZIONI DI CARICO E PREZZI		I — Per 600 km. o pagando per tale percorso	II — Da 601 a 700 km.
Spediz. di peso fino a tonnell. 5 per vagone della portata di 8 tonnellate	Per vagone e chilometro L.	—	0.0680
	Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti.	77.556	84.356
Spediz. di peso fino a tonnell. 7 per vagone della portata di 12 tonnellate.	Per vagone e chilometro L.	—	0.0845
	Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti.	98.868	107.318
Per ogni tonnell. in più, divisibile di 10 in 10 km., caricata nello stesso vagone fino alla sua portata.	Per tonnellata e chilometro L.	—	0.0062
	Fatti per tonnell e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti.	7.716	8.336

Avvertenza alle Serie B *e* C — Il carico è obbligatorio al mittente contro deduzione della

C.

ica e Mediterranea).

comune

metri o paganti per tale percorrenza.

Melito di Porto Salvo, Pescina, Pignataro, Rosarno, Saline di

ranea.

ZONE DI PERCORRENZA				DIRITTO fisso per tonnellata
III — Da 701 a 800 km.	IV — Da 801 a 900 km.	V — Da 901 a 1000 km.	VI — Oltre 1000 km.	
0.0680	0.0340	0.0340	0.0340	
91.146	94.546	97.946	—	
0.0844	0.0422	0.0422	0.0422	1.236
115 758	119.978	124.198	—	
0.0061	0.0031	0.0031	0.0031	
8 946	9.256	9.566	—	

uota di diritto fisso in L. 0.515 per tonnellata.

Condizioni comuni alle serie *B* e *C*.

1ª I prezzi per vagoni da 8 e da 12 tonnellate si applicano alle spedizioni di peso non superiore rispettivamente a 5 e 7 tonnellate. Al peso eccedente i detti limiti, caricato nello stesso vagone, si applicano i prezzi supplementari stabiliti per tonnellata-chilometro.

Pei vagoni di portata superiore alle 12 tonnellate si applicano i prezzi stabiliti per vagoni da 12 con l'aumento del prezzo supplementare in base a 500 chilogrammi per ogni tonnellata di maggior portata; e quando il peso caricato nello stesso vagone superi le 7 tonnellate, aumentato di 500 chilogrammi per ogni tonnellata di maggior portata del vagone impiegato, anche l'eccedenza si tassa in base al detto prezzo supplementare.

2ª Pei trasporti da tassarsi coi prezzi delle serie *B* e *C*, lo speditore non può domandare vagoni della portata di 10 tonnellate. Però quando l'amministrazione dovesse mettere a disposizione vagoni di tale portata si applicano al trasporto i prezzi stabiliti per vagoni da 8 con l'aggiunta del prezzo supplementare per l'eventuale eccedenza di peso sulle prime 5 tonnellate.

3ª L'amministrazione si riserva il diritto di prolungare di 24 ore il termine di resa regolamentare, per i trasporti favoriti dalle serie *B* e *C* della presente tariffa, qualunque sia il loro percorso.

———— — —

Tariffa eccezional

(Per le reti Adriati

Ser

Concimi chimici, guan

Stazioni mittenti: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediterrane
Stazioni destinatarie: Quelle comprese nella linea Castellamar
questa, inclusa la rete Sicula.

Peso minimo per ogni vagone	ZONE D					
	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km	V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.
Tonnell.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
8	0.0509	0.0417	0.0371	0.0288	0.0206	0.0154
	2.545	4.630	8.340	11.220	13.280	14.820

Avvertenza. — Il peso minimo di 8 tonnellate per vagone può essere raggiunto, a tu
di quelle della serie *E* di questa stessa tariffa, applicando per ogni parte del trasporto
un solo destinatario. Le merci per le quali non fosse stato indicato partitamente il peso
tassano coi prezzi della serie più elevata.

Condizion

Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'amministrazione
per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 d

N. 1063 - P. V.

Mediterranea e Sicula).

L.

aturale ed artificiale.

Sicula.

adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca ed in quelle al sud di

ERCORRENZA						
VII — Da 501 a 600 km. Lire	VIII — Da 601 a 700 km. Lire	IX — Da 701 a 800 km. Lire	X — Da 801 a 900 km. Lire	XI — Da 901 a 1000 km. Lire	XII — Oltre 1000 km. Lire	Diritto fisso per tonn. Lire
0.0154	0.0103	0.0103	0.0051	0.0051	0.0051	1.236
16.360	17.390	18.420	18.930	19.440	—	

chio e pericolo dello speditore, col carico misto delle merci della presente serie ed anche
zzi della rispettiva serie, purchè la spedizione sia fatta da un solo mittente e diretta ad
differenze di peso eventualmente mancanti a raggiungere quello minimo prescritto, si

per la Serie .

facoltà di prolungare il termine di resa in ragione di 3 giorni
r ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

Ser

Nitrat

Spedizioni a vagone completo di almen

Stazioni mittenti: San Benigno calate, Santa Limbania calate, G rittima, Napoli scalo marittimo, Rivarolo Ligure Docks, Sa Savona Letimbro, Venezia Santa Lucia e Venezia Marittima
Stazioni destinatarie: Quelle comprese nella linea Castellamar questa, inclusa la rete Sicula.

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone Tonnell.	I — Per 100 km. o paganti per tale percorso	II — Da 101 a 200 km.	III — Da 201 a 300 km.	IV — Da 301 a 400 km.
Per tonnellata e chilometro L.	6	—	0.0371	0.0330	0.0287
Per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . .		5 098	8 808	12.108	14.978

soda

nellate o paganti per tal peso.

a Piazza Caricamento calate e Magazzini generali, Livorno Ma-
'darena e Sampierdarena 1ª e 2ª fermata, Savona Marittima,

iatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di

NE DI PERCORRENZA							Diritto fisso per tonn.
V — a 401 00 km.	VI — Da 501 a 600 km.	VII — Da 601 a 700 km.	VIII — Da 701 a 800 km.	IX — Da 801 a 900 km.	X — Da 901 a 1000 km.	XI — Oltre 1000 km.	
).0216	0. 0216	0. 0124	0. 0124	0. 0051	0. 0051	0. 0051	1. 236
7. 138	19. 298	20. 538	21. 778	22. 288	22 798	—	

S

Solfato

Spedizioni a vagone completo di alı

Stazioni mittenti: Avigliana, Barletta, Cogoleto, Milano P. G.,
Stazioni destinatarie: Quelle comprese nella linea Castellam
questa, inclusa la rete Sicula.

PREZZI	Peso per ogni vagone Tonn.	I — Per 100 km. o paganti per tale percorso	II — Da 101 a 200 km.	III — Da 201 a 300 km.	IV — Da 3 a 400
Per tonnellata e chilometro. L.	8	—	0.0371	0.0330	0. 0
Per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . »		5.098	8 808	12.108	14

(1) Per le spedizioni in partenza dalla stazione di Bovisa delle ferrovie Nord-Milano.

Condizi

La presente serie è applicabile esclusivamente ai traspor
lità suaccennate e le lettere di porto, oltre al nome a stamp
indicante il nome e la località ove è situato lo stabilimento
roviarie il diritto di accertare, come meglio crederanno oppor

la greggio

onnellate o paganti per tal peso

no P. T., Milano Librera (1), Rifredi, Torino e Vicenza.
driatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di

ONE DI PERCORRENZA							
V — Da 01 500 km.	VI — Da 501 a 600 km.	VII — Da 601 a 700 km.	VIII — Da 701 a 800 km.	IX — Da 801 a 900 km.	X — Da 901 a 1000 km.	XI — Oltre 1000 km.	Diritto fisso per tonn.
0.0216	0.0216	0.0124	0.0124	0.0051	0.0051	0.0051	1.236
17.138	19.298	20.538	21.778	22.288	22.798	—	

er la serie *C*.

lfato di soda greggio in provenienza da stabilimenti delle loca-
roduttore, dovranno portare l'impronta di un timbro ad umido
fettua il trasporto. — È però riservato alle amministrazioni fer-
vera provenienza di detta merce.

Se

Cloruro di potassio, nitrato di s

Spedizioni a vagone completo effettuate da Comizi agrari, da Consorzi e Sindacati agrari, dall

Stazioni mittenti: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediterran
Stazioni destinatarie: Quelle comprese nella linea Castellama
questa, inclusa la rete Sicula.

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone Tonnell.	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 20 a 300 k
Per tonnellata e per chilometro . L.	8	0.0509	0.0417	0.0371	0.028
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »		2.545	4.630	8.340	11.2

Avvertenza. — Il peso minimo di 8 tonnellate può essere raggiunto col carico misto d

Condizione comu

L'amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di re
di altre 12 ore ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

D.

nitro cubico e solfato di potassa.

lerazioni dei Consorzi agrari e dalle Società degli agricoltori italiani, o ad essi Sodalizi indirizzate

Sicula.

Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di

ZONE DI RICORRENZA								Diritto fisso per tonn.
V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.	VII — Da 501 a 600 km.	VIII — Da 601 a 700 km.	IX — Da 701 a 800 km.	X — Da 801 a 900 km.	XI — Da 901 a 1000 km.	XII — Oltre 1000 km.	
0.0205	0.0155	0.0154	0.0103	0.0103	0.0052	0.0051	0.0051	1.236
13.270	14 820	16.360	17.390	18.420	18.940	19.450	—	

ci contemplate in questa serie.

le serie *B*, *C*, *D*.

ragione di 3 giorni per le spedizioni fino a 300 chilometri e

Seri

Scorie Thoma

Stazioni mittenti: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediterrane
Stazioni destinatarie: Quelle comprese nella linea Castellamar
questa, inclusa la rete Sicula.

Peso minimo per ogni vagone	ZONE D					
	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.	V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.
Tonnell.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
8	0.0371	0.0371	0.0278	0.0247	0.0206	0.0154
	1.855	3.710	6 490	8.960	11.020	12.560

Avvertenza. — Il peso minimo di 8 tonnellate per vagone può essere raggiunto, a tu
di quelle della serie *A* di questa stessa tariffa, applicando per ogni parte del traspor
un solo destinatario. Le merci per le quali non fosse stato indicato partitamente il pe
sano coi prezzi della serie più elevata.

Condizio

Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'amministrazione
per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre

E.

e vinaccia.

e Sicula
Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di

PERCORRENZA						Diritto fisso per tonn.
VII — Da 501 a 600 km. Lire	VIII — Da 601 a 700 km. Lire	IX — Da 701 a 800 km. Lire	X — Da 801 a 900 km. Lire	XI — Da 901 a 1000 km. Lire	XII — Oltre 1000 km. Lire	
0.0154	0.0103	0.0103	0 0051	0.0051	0.0051	1.236
14 100	15.130	16.160	16.670	17.180	—	

rischio e pericolo dello speditore, col carico misto delle merci della presente serie ed anche prezzi delle rispettive serie, purchè la spedizione sia fatta da un solo mittente e diretta ad le differenze di peso eventualmente mancanti a raggiungere quello minimo prescritto, si tas-

per la serie *E*.

in facoltà di prolungare il termine di resa in ragione di 3 giorni ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

Tariffa eccezionale
(Per le reti Adriatica

Macchine o meccani

Stazioni mittenti: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediterranea
Stazioni destinatarie: Quelle comprese nella linea Castellamare
questa, inclusa la rete Sicula.

Nomenclatura

Cannoni contro la grandine.

Elevatori per paglia, su carri a 4 ruote, di peso fino a 5 tonnellate per collo.

Locomobili e locomotive agrarie, di peso fino a 5 tonnellate per collo.

Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI					
	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.	V — Da 301 a 400 km	VI — Da 401 a 500 km.
Tonnell.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0. 0556	0. 0556	0. 0371	0. 0330	0. 0330	0. 0216
	2. 780	5. 560	9. 270	12. 570	15. 870	18. 030

Avvertenza. — Il peso minimo di 5 tonnellate può essere raggiunto col carico misto di

Condi

Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'amministrazione ha
giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre

N. 1064 - P. V.

Mediterranea e Sicula)

smi per uso agricolo

e Sicula.

Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di

delle merci.

Macchine agrarie, come: aratri, battitrici, dicanapulatrici, erpici ed estirpatoi, falciatrici, mietitrici, rastrelli automatici, seminatrici, sgranatoi, spandifieno, trebbiatoi, trinciatrici e simili.
Pompe irroratrici per la solforazione delle viti.
Torchi da vino e da olio anche montati su ruote.

PERCORRENZA						Diritto fisso per tonn.
VII — Da 501 a 600 km. Lire	VIII — Da 601 a 700 km. Lire	IX — Da 701 a 800 km. Lire	X — Da 801 a 900 km. Lire	XI — Da 901 a 1000 km. Lire	XII — Oltre 1000 km. Lire	
0.0216	0.0144	0.0123	0.0062	0.0062	0.0062	1.545
20.190	21.630	22.860	23.480	24.100	—	

tutte le merci nominate in questa tariffa.

zione.

la facoltà di prolungare il termine di resa in ragione di tre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

Tariffa eccezionale

(Per le reti Adriatica,

Serie

Formaggio pecorino

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adria
inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediter

Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI					
	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.	V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.
Tonnell.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0834	0.0649	0.0602	0.0453	0.0412	0.0309
	4.170	7.415	13.435	17.965	22.085	25.175

Avvertenze. — *a*) Per le spedizioni alla rinfusa di cacio in forme di piccole dimensioni, è
zione della quota di diritto fisso di L. 0.515 per tonnellata e per ogni operazione.

b) Il peso minimo di 6 tonnellate può essere raggiunto col carico misto delle merci n

N. 1065 - P. V

Mediterranea e Sicula).

A.

e cacio-cavallo.

tico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa,

ranea e Sicula.

PERCORRENZA						Diritto fisso per tonn.
VII — Da 501 a 600 km. Lire	VIII — Da 601 a 700 km Lire	IX — Da 701 a 800 km. Lire	X — Da 801 a 900 km. Lire	XI — Da 901 a 1000 km. Lire	XII — Oltre 1000 km. Lire	
0. 0278	0. 0165	0. 0165	0. 0082	0. 0072	0. 0072	1. 545
27. 955	29. 605	31. 255	32. 075	32. 795	—	

fatto obbligo alle parti di eseguire a loro cura e spese il carico e lo scarico contro dedu-

minate in questa serie.

Serie

Agli e ci

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adria
incluse la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediter

Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI					
	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.	V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 509 km.
Tonnell.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
8	0.0634	0 0464	0.0464	0.0370	0.0330	0.0247
	4.170	6.490	11.130	14.830	18.120	20.600

Avvertenza. — *a*) Per le merci caricate alla rinfusa, è fatto obbligo ai mittenti e destina
diritto fisso in L. 0.515 per tonnellata e per ogni operazione di carico o scarico.

b) Il peso minimo di 8 tonnellate può essere raggiunto col carico misto delle merci no

B.

polle.

tico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa,

ranea e Sicula.

PERCORRENZA						Diritto fisso per tonn.
VII — Da 501 a 600 km. Lire	VIII — Da 601 a 700 km. Lire	IX — Da 701 a 800 km. Lire	X — Da 801 a 900 km. Lire	XI — Da 901 a 1000 km. Lire	XII — Oltre 1000 km. Lire	
0.0247	0.0144	0.0144	0.0072	0.0072	0.0072	1.545
23.070	24.510	25.950	26.670	27.390	—	

ari di eseguire a loro cura e spese il carico e lo scarico, contro deduzione della quota di

ninate in questa serie.

Serie

Patate, e

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adria
inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediter

Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI					
	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.	V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.
Tonnell.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
8	0.0602	0.0417	0.0371	0.0329	0.0288	0.0216
	3.010	5.095	8.805	12.105	14.985	17.145

Avvertenza. — Il peso minimo di 8 tonnellate può essere raggiunto col carico misto dell

C.

castagne.

tico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa,

ranea e Sicula.

PERCORRENZA						
VII — Da 501 a 600 km. Lire	VIII — Da 601 a 700 km. Lire	IX — Da 701 a 800 km. Lire	X — Da 801 a 900 km. Lire	XI — Da 901 a 1000 km. Lire	XII — Oltre 1000 km. Lire	Diritto fisso per tonn.
0. 0215	0. 0124	0. 0124	0. 0051	0. 0051	0. 0051	1. 236
19. 295	20. 535	21 775	22. 285	22. 795	—	

merci nominate in questa serie.

Tariffa eccezional

(Per le reti Adriatica

Tartaro greggi

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellamare Adri
inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediter

Peso minimo per ogni vagone	ZONE D					
	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 hm.	IV — Da 201 a 300 km.	V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.
Tonnell.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0880	0.0787	0.0602	0.0453	0.0412	0.0309
	4.400	8.335	14.355	18.885	23.005	26.095

Cond

Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'amministrazione
per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 1

N. 1066 - P. V.

Mediterranea e Sicula)

ossia gruma di botti

tico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa,

ranea e Sicula.

PERCORRENZA						Diritto fisso per tonn.
VII — Da 501 a 600 km. Lire	VIII — Da 601 a 700 km. Lire	IX — Da 701 a 800 km. Lire	X — Da 801 a 900 km. Lire	XI — Da 901 a 1000 km. Lire	XII — Oltre 1000 km. Lire	
0. 0278	0. 0185	0. 0185	0. 0083	0. 0082	0. 0082	1. 545
28. 875	30. 725	32. 575	33. 405	34. 225	—	

zione.

in facoltà di prolungare il termine di resa in ragione di 3 giorni ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

Tariffa eccezionale

(Per la sola

Acqua dolce potabile in

trasportata per conto dei Municipi e da

Stazioni mittenti: Acquaviva delle Fonti e Napoli.
Stazioni destinatarie: Foggia e stazioni adriatiche al sud di Foggia.

Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI					
	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.	V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.
Tonnell.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0231	0.0231	0.0180	0.0155	0.0154	0.0155
	1.155	2.310	4.110	5.660	7.200	8.750

(1) Per le spedizioni in vagoni serbatoi, di proprietà della rete Adriatica, sono applicabili

N. 1067 - P. V.

rete Adriatica)

botti o vagoni serbatoi (1)

essi distribuita direttamente ai consumatori

PERCORRENZA						
VII — Da 501 a 600 km. Lire	VIII — Da 601 a 700 km. Lire	IX — Da 701 a 800 km. Lire	X — Da 801 a 900 km. Lire	XI — Da 902 a 1000 km. Lire	XII — Oltre 1000 km. Lire	Diritto fisso per tonn.
0.0154	0.0129	0.0128	0.0129	0.0128	0.0128	1.236
10.290	11.580	12.860	14.150	15.430	—	

le norme e condizioni stabilite dall'allegato 14 delle tariffe e condizioni pei trasporti.

Tariffa eccezionale

(Per la sola rete

Agro e sugo greggio o crudo

destinato alla concentrazione

Stazioni mittenti: Quelle della linea Avezzano-Roccasecca e le
Stazioni destinatarie: Archi Reggio, Bova, Catona, Gallico, Laz
San Gregorio.

Citrato

Stazioni mittenti: Bova, Gallico, Gioia Tauro, Melito di Porto
Stazioni destinatarie: Quelle della linea Avezzano-Roccasecca e le

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone Tonnell.	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.
Per tonnellata e per chilometro . L.	8	0. 0695	0. 0602	0. 0463	0. 0330
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »		3. 475	6. 485	11. 115	14. 415

N. 1068 - P. V.

Mediterranea)

di limone, arancio e simili

e spedito in recipienti aperti

altre Mediterranee comprese nelle linee al sud di questa.
zaro, Melito di Porto Salvo, Palizzi, Pellaro, Reggio Calabria e

di calce.

Salvo e Palizzi.
altre Mediterranee comprese nelle linee al sud di questa.

ZONE DI PERCORRENZA								
V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.	VII — Da 501 a 600 km.	VIII — Da 601 a 700 km	IX — Da 701 a 800 km.	X — Da 801 a 900 km.	XI — Da 901 a 1000 km.	XII — Oltre 1000 km.	Diritto fisso per tonn.
0. 0330	0. 0247	0. 0216	0. 0144	0. 0124	0. 0061	0. 0062	0. 0062	1. 545
17. 715	20. 185	22. 345	23. 785	25 025	25. 635	26. 255	—	

II.

TARIFFE ECCEZIONALI

con vincolo di peso a grande velocità ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria applicabili ai trasporti in servizio interno e cumulativo delle due reti Sicula e Sicula Occidentale.

Norme e condizioni generali.

1ª Le tariffe eccezionali si applicano soltanto in seguito a domanda del mittente sulla richiesta di spedizione; possono però essere applicate in seguito a domanda generica di tariffa speciale, salvo che non sia diversamente stabilito dalle tariffe stesse.

2ª Le operazioni di carico e scarico delle merci a P. V. alle quali è assegnato il diritto fisso di L. 0. 206 per tonnellata, e di quelle alla rinfusa con diritto fisso di L. 1. 03 per tonnellata, devono essere eseguite a cura, spese e rischio delle parti nei modi consueti, salva l'applicazione dell'art. 117 delle tariffe, quando siffatte operazioni non siano compiute nei termini di tempo all'uopo stabiliti.

3ª I trasporti eseguiti in base a queste tariffe eccezionali sono soggetti alle altre condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali e locali in quanto non siano modificate dalle precedenti norme o dalle condizioni particolari inserite nelle singole tariffe.

Modificazioni al capo XVII

Tariffe e condizioni per il servizio interno traverso lo stretto di Messina

Art. 4.

TASSE DI TRASBORDO.

Dizione attuale.

Bagagli, messaggerie, merci a grande velocità, merci a piccola velocità accelerata e merci a piccola velocità L. 2 per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.

Bestiame cavallino, bovino, suino ed ovino spedito a carro completo (Tariffe speciali 52 e 53 piccola velocità accelerata).

L. 16	per carro	da 8	tonn.
» 18	»	da 10	»
» 20	»	da 12	»

Dizione nuova.

1. Bagagli, messaggerie, merci a grande velocità e merci a piccola velocità non a carro completo, L. 2 per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.

2. Merci a piccola velocità accelerata e merci a piccola velocità a carro completo o pagante come tale L. 0 50 per tonnellata indivisibile.

Bestiame cavallino, bovino, suino ed ovino spedito a carro completo (Tariffe speciali 52 e 53 piccola velocità accelerata).

L. 8	per carro	da 8	tonn.
» 9	»	da 10	»
» 10	»	da 12	»

N. B. — In previsione dell'estensione del servizio dei *ferry-boats* fra Messina e Villa San Giovanni stazione tutte le tasse di trasbordo stabilite per la via di Messina-Reggio, col contratto approvato con regio decreto del 23 novembre 1893 saranno applicate, con le modificazioni suddette, anche alla linea Messina-Villa San Giovanni Marina.

Tariffa eccezionale N

Derrate alimentari

CONDIZIONI DI CARICO E PREZZI		I — Da 1 a 75 km.
Spedizioni di peso fino a 4 tonnellate per vagone della portata di 8 tonnellate.	Per vagone e per chilometro . . . L.	0. 5253
	Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	39. 398
Per ogni tonnellata in più divisibile di 10 in 10 kg. caricata nello stesso vagone fino alla sua portata.	Per tonnellata e per chilometro . . L.	0. 0525
	Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	3 938

(1) Sostituisce la speciale interna n. 50 la quale resta abrogata.

350 - P. V. accelerata

—

ragone completo (1).

ZONE DI PERCORRENZA				
II — Da 76 a 150 km.	III — Da 151 a 225 km.	IV — Da 226 a 300 km.	V — Da 301 a 375 km.	VI — Oltre 375 km.
0. 4377	0. 3940	0. 3502	0. 3064	0. 2627
72. 225	101. 775	128. 040	151. 020	—
0. 0350	0. 0306	0. 0306	0. 0219	0. 0175
6 563	8. 858	11. 153	12. 795	—

Le derrate ammesse a fruire della presente tariffa sono le seguenti:

* Acqua dolce.

Acque.

* Aglio.

Agnelli, capretti, vitellini e porcellini morti.

* Barbabietola in natura.

Bestiame minuto vivo, in ceste od in gabbie, come agnelli e capretti, porcellini e vitellini (1) lattanti.

Birre.

Burro fresco o salato.

Cacciagione o selvaggina, viva o morta.

Carni fresche macellate

* Castagne.

* Cipolle.

Conserve alimentari.

Fichi secchi.

Forgmaggi.

* Frutta fresche non nominate.

Funghi freschi.

Grasso naturale fresco di bue.

Lardo e lardoni.

Latte anche condensato e sterilizzato, latticini.

* Legumi freschi.

Margarina.

— burrificata (burro artificiale).

Mortadella conservata in scatole.

Olio d'oliva in botti, barili o stagnoni.

Olive fresche od in conserva.

* Ortaglie fresche.

* Ostriche, cappe, ricci e frutti di mare in genere.

Pane comune, grissini e biscotto di mare.

Paste da vermicellaio.

* Patate.

Pesci vivi d'ogni specie e pesci morti freschi, secchi ed in qualunque modo preparati.

Pollame vivo o morto, compresi i piccioni.

Pomidoro al naturale conservati in scatole di latta.

— (conserva o salsa di).

Semolino di frumento.

Sugna, strutto o grasso cotto di porco

Tonno sott'olio.

Uova in ceste od in casse.

Uva fresca.

* Vinaccie.

Avvertenze. — *a*) Contro il pagamento dei prezzi stabiliti per un vagone da 8 tonnellate, lo speditore può raggiungere col carico soltanto 4 tonnellate se trattasi di

(1) Il peso lordo di ogni cesta o gabbia non deve eccedere quello medio di 30 chilogrammi per ogni capo di porcellini nè il peso di 120 chilogrammi per ogni capo di vitellini; in caso contrario il trasporto non può aver luogo in base ai prezzi di questa tariffa.

merci non contrassegnate da asterisco e l'intera portata del vagone se trattasi di merci contrassegnate da asterisco.

Ove in seguito a domanda dello speditore siano impiegati pel trasporto vagoni della portata superiore alle 8 tonnellate, i prezzi da applicarsi sono quelli stabiliti per le spedizioni di 4 tonnellate in vagoni da 8, coll'aggiunta del prezzo supplementare di una tonnellata per ogni due tonnellate di maggior portata, se trattasi di merci contrassegnate da asterisco; se trattasi invece di merci non contrassegnate da asterisco, i prezzi da applicarsi sono quelli stabiliti per un vagone da 8, con l'aggiunta del prezzo supplementare per tutto il peso eccedente le prime 4 tonnellate: il prezzo così computato non deve mai risultare inferiore a quello per le merci con asterisco, rispettivamente dovuto per vagoni della portata di 10-12 o più tonnellate.

In tutti i casi, poi, all'eccedenza di carico sulla portata del vagone impiegato nei limiti della tolleranza del 5 per cento, si applicano, in relazione al disposto dell'art. 107, i prezzi supplementari.

b) Previ accordi coll'amministrazione e quando le esigenze del servizio lo permettano, il trasporto delle merci contemplate in questa tariffa si potrà effettuare coi convogli diretti o con quelli accelerati, sia per l'intero percorso che per il percorso parziale. In tali casi saranno dovuti per l'intera percorrenza del trasporto i prezzi fissati nella tariffa medesima, aumentati del 50 per cento se il trasporto ha avuto luogo anche solo parzialmente coi treni diretti, e del 25 per cento se ha avuto luogo anche parzialmente con treni accelerati.

Condizioni.

1ª Quando gli agrumi sono spediti in uno stesso vagone insieme ad altre derrate si applicano all'intera spedizione i prezzi della tariffa eccezionale n. 350 - P. V. A.

2ª I vagoni occorrenti al trasporto devono essere chiesti almeno dodici ore prima della presentazione della merce e deve esserne ultimato il carico ed effettuata la consegna entro tre ore dal momento in cui il vagone fu messo a disposizione dello speditore.

3ª Le operazioni di carico e di scarico sono sempre eseguite a cura e spese del mittente e del destinatario.

4ª Il pagamento dei prezzi di trasporto può essere fatto in partenza od in arrivo.

5ª Il termine utile per la resa delle merci a destinazione è stabilito in ore ventiquattro per ogni 225 chilometri di percorso, più ore 18 per le operazioni di servizio ed ore sei per ogni transito fra linee di amministrazioni diverse. In caso di eventuali ritardi, il mittente non potrà chiedere alcun indennizzo all'amministrazione, se non quando sia oltrepassata la metà di siffatti termini. Il termine utile decorre dal primo convoglio (esclusi i diretti e quelli coi quali non fossero ammesse le merci a grande velocità) che avrà luogo dopo la consegna del vagone carico, purchè questa sia avvenuta almeno un'ora prima della partenza di detto convoglio.

La riconsegna a destinazione si ritiene effettuata dal momento in cui l'amministrazione ha rimessa la lettera d'avviso o direttamente al destinatario, oppure alla posta.

6ª Lo scarico dei vagoni a destinazione deve essere eseguito entro sei ore dal momento della consegna della lettera d'avviso, se questa viene rimessa direttamente al destinatario, ed entro dodici ore da quella indicata sul bollo d'impostazione, se la lettera d'avviso fu rimessa alla posta. Trascorso il detto termine senza che lo scarico sia stato eseguito, decorrono i diritti di sosta e di deposito a rigore di tariffa.

7ª I trasporti favoriti da questa tariffa sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente, il quale non può ripetere alcun indennizzo dall'amministrazione per deterioramenti, avarie, cali naturali della merce, quando non sia provato che essi derivino da colpa della stessa amministrazione.

Tariffa eccezionale N. 401 - P. V.

Cereali, legumi secchi e farine.

Peso minimo per vagone Tonn.	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — Da 1 a 75 km. Lire	II — Da 76 a 150 km. Lire	III — Da 151 a 225 km. Lire	IV — Da 226 a 300 km. Lire	V — Da 301 a 375 km. Lire	VI — Oltre 375 km. Lire	
	Serie A (1).						
8	Cereali, come: avena, frumento, formentone o granturco (mais), melica o saggina, miglio, panico, segala, spelta . . .						0. 206
8	Crusca o cruscherello, detto anche tritello						0. 206
8	Farina di castagne						0. 206
8	— di cereali						0. 206
8	— di legumi						0. 206
8	Farinaccio di riso						0. 206
8	Granaglie non nominate						0. 206
8	Legumi secchi, come: ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, lenticchie, lupini, piselli, vecce ed altri non nominati . . .						0. 206
8	Orzo comune e perlato.						0. 206
8	— tallito o preparato per la fabbricazione della birra .						0. 206
8	Riso e risone e frantumi di riso (risina)						0. 206
8	Scagliola (grani) per gli uccelli						0. 206
8	Semolino (prodotto naturale della macinazione del frumento).						0. 206
—	0. 0602	0. 0556	0. 0453	0. 0412	0. 0231	0. 0206	—
—	4. 515	8. 685	12. 083	15. 173	16. 905	—	—

(1) Sostituisce la speciale interna 101-B che resta perciò abrogata.

Serie **B** (1).

Spedizioni da tutte le stazioni della rete Sicula ed in destinazione di Siracusa C., Siracusa Porto, Catania C., Catania Porto, Giarre-Riposto, Messina C., Messina Porto, Milazzo, Barcellona, S. Agata, Termini, Palermo C., Palermo Porto, Caltanissetta, Licata C., Licata Porto, Girgenti, Porto Empedocle C., Porto Empedocle Porto, Acireale e Trabia.

Peso minimo per vagone Tonn.	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — Da 1 a 75 km. Lire	II — Da 76 a 150 km. Lire	III — Da 151 a 225 km. Lire	IV — Da 226 a 300 km. Lire	V — Da 301 a 375 km. Lire	VI — Oltre 375 km. Lire	
8	Cereali, come: avena, frumento, formentone o granturco (mais), melica o saggina, miglio, panico, segala, spelta. . . .						0. 206
8	Legumi secchi, come: ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, lenticchie, lupini, piselli, vecce ed altri non nominati						0. 206
—	0. 0486	0. 0441	0. 0330	0. 0201	0. 0075	0. 0052	—
—	3. 645	6. 953	9. 428	10. 936	11. 499	—	—

Condizione.

L'amministrazione ha facoltà di prolungare i termini di resa in ragione di 3 giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

(1) Sostituisce la locale interna 209 che resta perciò abrogata.

Tariffa eccezionale N. 402 - P. V.

Derrate alimentari.

Peso minimo per spedizione o per vagone	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata
	I — Da 1 a 75 km.	II — Da 76 a 150 km.	III — Da 151 a 225 km.	IV — Da 226 a 300 km.	V — Da 301 a 375 km.	VI — Oltre 375 km.	
Tonnell.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
			Serie A (1).				
1	Paste da vermicellaio						1.03
—	0.0927	0.0834	0 0659	0.0577	0.0335	0.0309	—
—	6.953	13.208	18.150	22.477	24.989	—	—
			Serie B (2).				
6	Formaggi sodi pecorini e caciocavallo						1.03
—	0.0742	0.0695	0.0577	0.0535	0.0283	0.0258	—
—	5.565	10.777	15.105	19.117	21.240	—	—

(1) Sostituisce nella speciale interna 102-A l'apposita voce che dovrà perciò essere cancellata.
(2) Sostituisce nella speciale interna 102-B l'apposita voce pei soli formaggi sodi pecorini e cacio cavallo.

Tariffa eccezionale N. 403 - P. V.

Frutta, ortaglie e verdure.

Peso minimo per vagone	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata
	I — Da 1 a 75 km.	II — Da 76 a 150 km.	III — Da 151 a 225 km.	IV — Da 226 a 300 km.	V — Da 301 a 375 km.	VI — Oltre 375 km.	
Tonn.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire

Serie A (1).

5	Aglio, anche alla rinfusa se a vagone completo						1.03
5	Cipolle, anche alla rinfusa se a vagone completo						1.03
8	Fichi secchi						1.03
8	Nocciuole secche col guscio						1.03
8	Patate.						1.03
—	0.0742	0.0695	0.0577	0.0535	0.0283	0.0258	—
—	5.565	10.777	15.105	19.117	21.240	—	—

Serie B (2).

8	Agrumi, cioè: aranci, bergamotti, cedri, limoni, mandarini e simili anche alla rinfusa se a vagone completo . . .						0.206
8	— (scorza di) spremuti						0.206
8	— e scorze di, in acqua di mare o salata						0.206
—	0.0504	0.0473	0.0392	0.0364	0.0193	0.0175	—
—	3.780	7.328	10.268	12.998	14.445	—	—

(1) Sostituisce nella speciale interna 103-C le apposite voci che dovranno perciò essere cancellate

(2) Sostituisce la speciale interna 103-D e la nota (1) della speciale interna 103-B che restano perciò abrogate.

Peso minimo per vagone Tonn.	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — Da 1 a 75 km. Lire	II — Da 76 a 150 km. Lire	III — Da 151 a 225 km. Lire	IV — Da 226 a 300 km. Lire	V — Da 301 a 375 km. Lire	VI — Oltre 375 km. Lire	

Serie C (1).

8	Olive in natura						0 206
—	0.0486	0.0441	0.0330	0.0201	0.0076	0.0052	—
—	3.645	6.953	9 428	10.935	11.505	—	—

Condizioni.

1ª L'amministrazione ha facoltà di prolungare i termini di resa in ragione di 3 giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri, e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

2ª Per fruire dei prezzi della presente tariffa eccezionale le olive in natura debbono essere esclusivamente condizionate in sacchi, in cesti o coffe. Diversamente si tassano con i prezzi della serie *C* della speciale interna n. 103.

(1) Sostituisce la speciale interna 103-E e la locale 217 che restano perciò abrogate.

Peso minimo per vagone Tonn.	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — Da 1 a 75 km. Lire	II — Da 76 a 150 km. Lire	III — Da 151 a 225 km. Lire	IV — Da 226 a 300 km. Lire	V — Da 301 a 375 km. Lire	VI — Oltre 375 km. Lire	
	Serie D (1).						
8	Mandorle secche col guscio						1.03
—	0.0538	0.0489	0.0408	0.0373	0.0215	0.0193	—
—	4.035	7.702	10.762	13.560	15.172	—	—
	Serie E (2).						
5	Carrube						0.206
—	0.0486	0.0441	0.0330	0.0201	0.0075	0 0052	—
—	3.645	6.953	9 428	10.936	11.499	—	-

Condizione.

L'amministrazione ha facoltà di prolungare i termini di resa in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

(1) Sostituisce la speciale interna 103-F che resta perciò abrogata.
(2) Sostituisce la speciale interna 1C3-E e la locale 210 che restano perciò abrogate.

Peso minimo per vagone Tonn.	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — Da 1 a 75 km. Lire	II — Da 76 a 150 km. Lire	III — Da 151 a 225 km. Lire	IV — Da 226 a 300 km. Lire	V — Da 301 a 375 km. Lire	VI — Oltre 375 km. Lire	

Serie **F.**

8	**Agrumi da scarto alla rinfusa, esclusi le arance, i mandarini, i perettoni, gli spadaforesi, i cedri e simili. . . . .**						0.206
—	0 0422	0.0396	0.0369	0.0343	0.0290	0.0264	—
—	3.165	6 135	8.902	11.475	13 650	—	—

Condizione.

Per godere dei prezzi della presente serie gli agrumi da scarto debbono essere spediti alla rinfusa e senza essere condizionati in qualsiasi recipiente.

Tariffa eccezionale N. 404 - P. V.

Acque, bevande, spiriti e vini.

Peso minimo per vagone	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata
	I — Da 1 a 75 km.	II — Da 76 a 150 km.	III — Da 151 a 225 km.	IV — Da 226 a 300 km.	V — Da 301 a 375 km.	VI — Oltre 375 km.	
Tonn	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
			Serie A.				
8	Acqua potabile						0.206
—	0.0206	0.0206	0.0180	0.0180	0.0154	0.0155	—
—	1.545	3.090	4.440	5.790	6.945	—	—

Condizione.

La presente tariffa è applicabile alle spedizioni a vagone completo di acqua potabile per conto dei Municipi e da essi direttamente distribuita ai consumatori.

Tariffa eccezionale N. 406 - P. V.

Olii vegetali e materie grasse.

Peso minimo per vagone Tonn	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — Da 1 a 75 km. Lire	II — Da 76 a 150 km. Lire	III — Da 151 a 225 km. Lire	IV — Da 226 a 300 km. Lire	V — Da 301 a 375 km. Lire	VI — Oltre 375 km. Lire	
	Serie A (1).						
5	Olio di oliva in botti, barili o vasi di metallo cerchiati in ferro od in recipienti di latta (scatole, stagnoni e simili) racchiusi in casse, od anche sciolti se a vagone completo, ma senza garanzia, in quest'ultimo caso, per le dispersioni. Vedi alleg. 9°, cat. 5ª)						0. 206
—	0. 0538	0. 0489	0. 0408	0. 0373	0. 0215	0. 0193	—
—	4. 035	7. 702	10. 762	13. 560	15. 172	—	—

(1) Sostituisce la speciale interna 106-D che resta perciò abrogata.

Tariffa eccezionale N. 407 - P. V.

Materie tessili greggie, filate e tessute.

Peso minimo per vagone Tonn.	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — Da 1 a 75 km. Lire	II — Da 76 a 150 km. Lire	III — Da 151 a 225 km. Lire	IV — Da 226 a 300 km. Lire	V — Da 301 a 375 km. Lire	VI — Oltre 375 km. Lire	
	Serie A (1).						
5	Lana sucida in balle (Vedi allegato 9°, categoria 6ª) . . .						0.206
—	0.0927	0.0834	0.0659	0.0577	0.0335	0.0309	—
—	6.953	13.208	18.150	22.477	24.989	—	—

(1) Sostituisce nella tariffa speciale interna 107-A l'apposita voce che dovrà perciò essere cancellata

Tariffa eccezionale N. 408 - P. V.

Semenze, radici, piante, foraggi ed altri prodotti vegetali.

Peso minimo per vagone Tonn.	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — Da 1 a 75 km. Lire	II — Da 76 a 150 km. Lire	III — Da 151 a 225 km. Lire	IV — Da 226 a 300 km. Lire	V — Da 301 a 375 km. Lire	VI — Oltre 375 km. Lire	
	Serie A (1).						
4	Regolizia (radice di) (2)						1.03
—	0.0742	0.0695	0.0577	0.0535	0.0283	0.0258	—
—	5.565	10.777	15.105	19.117	21.240	—	—
	Serie B (3).						
5	Fieno ed altri foraggi, in balle (Vedi alleg. 9°, categorie 4ª e 6ª).						0.206
5	Foglie di formentone o grano turco, in balle (Vedi alleg. 9°, categ. 4ª)						0.206
—	0.0602	0.0556	0.0453	0.0412	0.0231	0.0206	—
—	4.515	8.685	12.083	15.172	16.905	—	—

(1) Sostituisce nella speciale interna 108-C l'apposita voce che dovrà perciò essere cancellata.

(2) Carico obbligatorio al mittente contro deduzione della quota di diritto fisso in L. 0.515 per tonnellata.

(3) Sostituisce nella speciale interna 108-F le apposite voci che dovranno perciò essere cancellate.

Peso minimo per vagone Tenn.	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — Da 1 a 75 km. Lire	II — Da 76 a 150 km. Lire	III — Da 151 a 225 km. Lire	IV — Da 226 a 300 km Lire	V — Da 301 a 375 km. Lire	VI — Oltre 375 km. Lire	

Serie C (1).

5	Paglia comune, in balle (Vedi alleg. 9°, categ. 4ª). . . .						0.206
—	0.0486	0.0441	0.0330	0.0201	0.0075	0.0052	—
—	3.645	6.953	9.428	10.936	11.498	—	—

Condizione.

L'amministrazione ha facoltà di prolungare i termini di resa in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 km. e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

(1) Sostituisce nella speciale interna 108-F l'apposita voce, che dovrà perciò essere cancellata ed anche la locale interna 211 che resta abrogata.

Tariffa eccezionale N. 409 - P. V.

Prodotti chimici, industriali e generi medicinali.

Peso minimo per spedizione o per vagone	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata
	I — Da 1 a 75 km.	II — Da 76 a 150 km.	III — Da 151 a 225 km.	IV — Da 226 a 300 km.	V — Da 301 a 375 km.	VI — Oltre 375 km.	
Tonnell.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
	Serie A (1).						
1	Agro o sugo condensato di limone, di arancio e simili . .						1.03
—	0. 0973	0. 0895	0. 0725	0. 0655	0. 0362	0. 0314	—
—	7 297	14. 010	19. 448	24. 360	27. 075	—	—
	Serie B (2).						
8	Citrato di calce						0. 206
—	0. 0927	0. 0834	0. 0659	0. 0577	0. 0335	0. 0309	—
—	6. 953	13. 208	18. 151	22. 478	24. 990	—	—
	Serie C (3).						
5	Agro o sugo crudo di limone, di arancio e simili						0. 206
—	0. 0602	0. 0556	0. 0453	0. 0412	0. 0231	0. 0208	—
—	4. 515	8 685	12. 083	15. 173	16. 906	—	—

(1) Sostituisce nella speciale interna 109-B l'apposita voce che dovrà perciò essere cancellata.
(2) Sostituisce nella speciale interna 109-C l'apposita voce che dovrà perciò essere cancellata.
(3) Sostituisce nella speciale interna 109-F l'apposita voce che dovrà perciò essere cancellata.

Tariffa eccezionale N. 410 - P. V.

Generi per tinta e per concia.

Peso minimo per vagone Tonn.	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — Da 1 a 75 km. Lire	II — Da 76 a 150 km. Lire	III — Da 151 a 225 km. Lire	IV — Da 226 a 300 km. Lire	V — Da 301 a 375 km. Lire	VI — Oltre 375 km. Lire	

Serie A (1).

Peso minimo per vagone Tonn.	I	II	III	IV	V	VI	Diritto fisso per tonnellata Lire
4	Sommacco in foglia ed anche ridotto in tritume mediante battitura o trebbiatura a cavalli						0. 206
4	Sommacco macinato ed anche molito od in polvere grossolana.						0. 206
—	0 0464	0. 0416	0. 0370	0. 0330	0. 0206	0. 0180	—
—	3. 480	6. 600	9. 375	11 850	13. 895	—	—

Condizione speciale.

Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di resa per le merci comprese nella presente tariffa, in ragione di 3 giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

(1) Sostituisce nella speciale interna 110-B le apposite voci che dovranno perciò essere cancellate.

Tariffa eccezionale N. 417 - P. V.

Macchine e meccanismi.

Peso minimo per vagone Tonn.	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — Da 1 a 75 km. Lire	II — Da 76 a 150 km. Lire	III — Da 151 a 225 km. Lire	IV — Da 226 a 300 km. Lire	V — Da 301 a 375 km. Lire	VI — Oltre 375 km. Lire	
	Serie A (1).						
5	Locomobili e locomotive agrarie di peso fino a 5 tonnellate per collo						0.206
5	Macchine agrarie, come: aratri, battitrici, dicanapulatrici, erpici ed estirpatoi, falciatrici, mietitrici, rastrelli automatici, seminatrici, sgranatoi, spandifieno, trebbiatoi, trinciatrici e simili						0.206
—	0.0649	0.0602	0.0494	0.0453	0.0258	0.0231	—
—	4.867	9.382	13.087	16.485	18.419	—	—

Condizione speciale.

Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di resa per le merci comprese nella presente tariffa, in ragione di 3 giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

(1) Sostituisce la speciale interna 117-A che resta perciò abrogata.

Tariffa eccezionale N. 418 - P. V.

Legnami greggi e lavorati.

Peso minimo per vagone Tonn.	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — Da 1 a 75 km. Lire	II — Da 76 a 150 km. Lire	III — Da 151 a 225 km Lire	IV — Da 226 a 300 km. Lire	V — Da 301 a 375 km. Lire	VI — Oltre 370 km. Lire	

Serie A (1).

Peso minimo per vagone Tonn.	I	II	III	IV	V	VI	Diritto fisso per tonnellata Lire
3	Sughero greggio (scorza di) anche in pezzi quadrangolari o cubici						1.03
—	0.0927	0.0834	0.0659	0.0577	0.0335	0.0309	—
—	6.953	13.208	18.150	22.477	24.989	—	—

Condizione.

Il carico è obbligatorio pel mittente contro deduzione della quota di diritto fisso in L. 0.515 per tonnellata.

(1) Sostituisce nella speciale interna 118-A l'apposita voce che si dovrà perciò cancellare.

Peso minimo per vagone Tonn.	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — Da 1 a 75 km. Lire	II — Da 76 a 150 km. Lire	III — Da 151 a 225 km. Lire	IV — Da 226 a 300 km. Lire	V — Da 301 a 375 km. Lire	VI — Oltre 375 km. Lire	
	Serie B (1).						
8	Legname non nominato, greggio, semplicemente segato o squadrato, come: assami, tavole anche congiunte a due a due, travi e travicelli d'ogni specie, pertiche anche spaccate e rifesse per cerchi da botti e pali non nominati, non eccedenti la lunghezza di un vagone (*)						0.206
8	Legname non nominato, greggio, in tronchi d'albero non eccedenti la lunghezza di un vagone (*).						0.206
8	Legno da pipe semplicemente abbozzato						0.206
8	Stipa semplicemente abbozzata (ciocco o ceppo di)						0.206
—	0.0556	0.0510	0.0412	0.0370	0.0206	0.0180	—
—	4.170	7.995	11.085	13.860	15.405	—	—
	Serie C (2).						
	Stipa greggia (ciocco o ceppo di)						0.206
—	0.0464	0.0416	0.0370	0.0330	0.0206	0.0180	—
—	3 480	6 601	9.376	11.851	13.396	—	—

Condizione speciale.

Per le merci contrassegnate da asterisco, l'amministrazione ha facoltà, verificandosi speciali esigenze di servizio, di prolungare il termine di resa di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri, e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

(1) Sostituisce nella speciale interna 118-E le apposite voci che dovranno perciò essere cancellate.
(2) Sostituisce nella speciale interna 118-F l'apposita voce che dovrà perciò essere cancellata.

Tariffa eccezionale N. 419 - P. V.

Materie bituminose, resinose ed olii minerali.

Peso minimo per vagone Tonn.	ZONE DI PERCORRENZA I — Da 1 a 75 km. Lire	II — Da 76 a 150 km. Lire	III — Da 151 a 225 km. Lire	IV — Da 226 a 300 km. Lire	V — Da 301 a 375 km. Lire	VI — Oltre 375 km. Lire	Diritto fisso per tonnellata Lire
	Serie A (1).						
8	Asfalto od asfaltide minerale bituminoso in roccia, ossia pietra pece in blocchi informi o semplicemente lavorati alla grossa punta del peso fino ad una tonnellata per collo, ed asfalto o asfaltide minerale bituminoso in polvere, ossia pietra pece macinata o in detriti, in sacchi						0.206
—	0.0264	0.0220	0.0195	0.0157	0.0073	0.0073	—
—	1.980	3.630	5.093	6.270	6.817	—	—
	Serie B (1).						
8	Asfalto o asfaltide minerale bituminoso in roccia, ossia pietra pece foggiata in lastre per pavimenti, gradini, soglie, ecc., del peso fino ad una tonnellata per collo						0.206
—	0.0331	0.0297	0.0263	0.0235	0.0147	0.0147	—
—	2.482	4.710	6.682	8.445	9.547	—	—

(1) Sostituisce nelle speciali interne 121-E e 121-G le apposite voci che dovranno essere cancellate, non che la speciale interna 119-B e la locale interna 204 Serie A e B, che restano perciò abrogate.

Peso minimo per vagone Tonn	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — Da 1 a 75 km. Lire	II — Da 76 a 150 km. Lire	III — Da 151 a 225 km. Lire	IV — Da 226 a 300 km. Lire	V — Da 301 a 375 km. Lire	VI — Oltre 375 km. Lire	
	Serie C (1).						
8	Asfalto (mastice di) in pani						0.206
—	0.0352	0.0352	0.0274	0.0274	0.0147	0.0147	—
—	2 640	5.280	7.335	9.390	10.492	—	—

Condizioni.

1ª Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di resa per le merci comprese nella presente tariffa in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre dodici ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

2ª Il carico deve effettuarsi in sei ore, dal momento in cui il vagone fu messo a disposizione dello speditore.

3ª Lo scarico deve effettuarsi in dodici ore, dal momento in cui il vagone vien messo a disposizione del destinatario, il quale rinunzia alla lettera di avviso che l'amministrazione suole emettere per gli altri trasporti.

Trascorso detto termine senza che lo scarico sia stato eseguito, decorreranno i diritti di sosta.

(1) Sostituisce nella speciale interna 121-E l'apposita voce che dovrà essere cancellata, e la locale interna 204, serie C, che resta perciò abrogata.

Tariffa eccezionale N. 421 - P. V

Marmi, pietre ed altri materiali da costruzione.

Peso minimo per vagone Tonn.	ZONE DI PERCORRENZA I — Da 1 a 75 km. Lire	II — Da 76 a 150 km. Lire	III — Da 151 a 225 km. Lire	IV — Da 226 a 300 km. Lire	V — Da 301 a 375 km. Lire	VI — Oltre 375 km. Lire	Diritto fisso per tonnellata Lire
	Serie A (1).						
8	Marmo in blocchi od in massi anche squadrati, di peso fino a 5 tonnellate per pezzo						0.206
8	Marmo in lastre o lastroni semplicemente segati . . .						0.206
—	0.0602	0.0556	0.0453	0.0412	0.0231	0.0206	—
—	4.515	8.685	12.083	15.173	16.907	—	—

Condizione speciale.

Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di resa per le merci comprese nella presente tariffa, in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

(1) Sostituisce nella speciale interna 121-E le apposite voci che dovranno perciò essere cancellate.

Peso minimo per vagone	ZONE DI PERCORRENZA				Diritto fisso per tonnellata
	I — Da 1 a 75 km.	II — Da 76 a 150 km.	III — Da 151 a 225 km.	IV — Oltre 225 km.	
Tonn.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
	Serie B (1).				
8	Lava greggia in basole per lastricati o per costruzioni, grossolanamente lavorata alla subbia od a grossa punta, di peso fino ad una tonnellata per pezzo. — Pietra lava spaccata per muratura				0. 206
8	Pietra calcare tenera, intesa comunemente pietra di Malta e Siracusa, in pezzi informi o grossolanamente lavorati alla subbia od a grossa punta, di peso fino ad una tonnellata per pezzo				0. 206
8	Pietra calcare dura di Comiso, per lastricati o per costruzioni, in pezzi informi grossolanamente lavorati alla subbia od alla grossa punta, di peso fino ad una tonnellata per pezzo				0. 206
—	0. 0324	0. 0278	0. 0165	0. 0077	—
—	2. 430	4. 515	5. 752	—	—

Condizioni.

1ª L'amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di resa in ragione di tre giorni per le spedizioni anzidette.

(1) Sostituisce nelle speciali interne 121-G e 121-H le apposite voci che dovranno perciò essere cancellate, ed anche la locale comune 304 serie *A*, *B* e *C*, che restano perciò abrogate.

2ª Il carico deve effettuarsi in sei ore, dal momento in cui il vagone fu messo a disposizione dello speditore.

3ª Lo scarico deve effettuarsi in dodici ore dal momento in cui il vagone vien messo a disposizione del destinatario, il quale rinunzia alla lettera di avviso che l'amministrazione suole emettere per gli altri trasporti. Trascorso detto termine, senza che lo scarico sia stato eseguito, decorrono i diritti di sosta, a rigore di tariffa, con facoltà all'amministrazione di fare scaricare il vagone mercè il compenso di L. 0.515 per tonnellata giusta il paragrafo *c*) dell'art. 69 delle condizioni generali dei trasporti.

Le ore assegnate per il carico e per lo scarico dei vagoni debbono essere continuative, e beninteso di giorno, per cui verificandosi, ad esempio, il caso che un vagone sia collocato sotto scarico nelle ore pomeridiane quando rimangono soltanto quattro ore di giorno, il destinatario avrà ancora otto ore a sua disposizione nel dì successivo per continuare lo scarico.

Tariffa eccezionale N. 423 - P. V.

Cascami, avanzi e concimi.

Peso minimo per vagone Tonn.	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — Da 1 a 75 km. Lire	II — Da 76 a 150 km. Lire	III — Da 151 a 225 km. Lire	IV — Da 226 a 300 km. Lire	V — Da 301 a 375 km. Lire	VI — Oltre 375 km. Lire	
	Serie A (1).						
6	Tartaro greggio, ossia gruma di botti, cristallizzato o non .						0.206
—	0.0649	0.0602	0.0494	0.0453	0.0258	0.0231	—
—	4.867	9.382	13.087	16.485	18.420	—	—
	Serie B.						
8	Cloruro di potassio						0.206
8	Nitrato di soda o nitro cubico						0.206
8	Solfato di potassio						0 206
8	Solfato di soda, greggio						0.206
—	0.0464	0.0416	0.0370	0.0330	0 0206	0.0180	—
—	3.480	6.600	9.375	11.850	13.395	—	—

III.

Le stesse voci di merci che pei trasporti interni della Sicilia sono ammesse alle tariffe eccezionali n. 350 e seguenti, fruiranno di analoghe facilitazioni per le spedizioni con condizione di peso sulle reti della compagnia reale sarda e delle strade ferrate secondarie della Sardegna, e cioè:

del ribasso del 10 per cento pei percorsi fino a 100 km.
» del 20 » » da 101 a 300 km.
» del 50 » » oltre i 300 km.

(1) Sostituisce nella speciale interna 123-B l'apposita voce che dovrà essere cancellata.

Roma, 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI
Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

Sommario.

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. **299**, 28 maggio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 23 luglio.

Convenzione per la cessione al municipio di Milano del museo patrio di archeologia.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Visto il regio decreto 13 novembre 1862, n. 969, col quale fu istituito in Milano un museo patrio di archeologia;

Considerato che il detto museo comprende per la massima parte oggetti di proprietà comunale ed ha sede nel castello sforzesco appartenente al comune di Milano, in cui esistono altre collezioni di proprietà del comune stesso, il quale provvede alla conservazione di esse mediante apposito consiglio direttivo;

Considerato che è quindi conveniente che anche la cura di conservare il museo patrio di archeologia sia affidata al comune medesimo;

Vista la convenzione 18 maggio 1903 fra il prefetto di Milano in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione e il sindaco di Milano in rappresentanza di quel comune;

Visto il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la succitata convenzione 18 maggio 1903, vista d'ordine Nostro dal predetto Nostro ministro.

Art. 2.

La consulta del museo patrio di archeologia istituita coll'art. 3 del regio decreto 13 novembre 1862, n. 969, è disciolta.

Art. 3.

La cura di conservare ed accrescere il detto museo è affidata al comune di Milano, che provvederà per mezzo di un consiglio direttivo, un membro del quale sarà nominato con decreto del ministro della pubblica istruzione.

Art. 4.

Le funzioni del membro di nomina governativa saranno gratuite.

Le spese per il locale ove ha sede il museo patrio, e quelle per la custodia, la conservazione e l' incremento di esso sono a totale carico del comune.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1903.

N. 44 di repertorio del 1903

—

CONVENZIONE

fra il Ministero dell'istruzione pubblica ed il comune di Milano per la cessione in deposito al comune stesso delle opere d'arte di proprietà dello Stato, raccolte nel museo patrio di archeologia esistente in Milano e per l'amministrazione e custodia del museo medesimo.

Regnando Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d' Italia.

L'anno millenovecentotre, questo giorno di lunedì diciotto (18) del mese di maggio in Milano, nell'ufficio di prefettura della provincia.

Si premette che il museo patrio di archeologia in Milano, istituito con reale decreto 13 novembre 1862, n. 969, ha attualmente la sua sede nel castello sforzesco, proprietà del comune di Milano.

Che la massima parte degli oggetti contenuti in questo museo non sono di proprietà governativa, ma appartengono al comune suddetto, il quale li consegnò al museo patrio a titolo di deposito;

Che nel castello sforzesco medesimo esistono altre importanti collezioni artistiche e storiche di esclusiva spettanza del comune, il quale provvede alla loro conservazione per mezzo di apposito consiglio direttivo;

Che il Ministero della istruzione pubblica ed il municipio di Milano hanno riconosciuto la convenienza che anche il

museo patrio di archeologia sia affidato al detto consiglio direttivo comunale, affinchè questo possa con unità di indirizzo provvedere alla conservazione di tutte le raccolte di importanza storica ed artistica che hanno sede nel castello sforzesco.

In seguito agli accordi intervenuti al riguardo fra i detti due enti interessati;

Fra l' illustrissimo signor commendatore avv. Giovanni Alfazio, fu Giuseppe, regio prefetto della provincia di Milano, in rappresentanza del Ministero della istruzione pubblica, come da dispaccio di sua eccellenza il ministro in data 17 aprile 1903, n. 5990, che si allega sotto la lettera *A*, e

L' illustrissimo signor commendatore dott. Giuseppe Mussi, fu Luigi, senatore del Regno, sindaco del comune di Milano ed ivi abitante, in rappresentanza dello stesso comune come dalla deliberazione dell'onorevole consiglio comunale 24 marzo 1903 resa esecutoria da questa prefettura in data 19 aprile successivo, n. 10853, che si allega sotto la lettera *B*, si addiviene oggi in questa prefettura stessa alla stipulazione della presente convenzione, stabilendo quanto segue:

1° Il municipio di Milano si assume l'obbligo di custodire e conservare il museo patrio di archeologia.

2° Gli oggetti in esso esistenti, i quali appartengono al Governo, si intendono consegnati al detto municipio a semplice titolo di deposito.

L'elenco di tali oggetti, firmato dai rappresentanti delle due parti in data odierna, viene unito alla presente convenzione e ne forma parte integrante (allegato *C*).

3° Alla custodia e conservazione del museo patrio, il comune di Milano provvederà a mezzo del consiglio direttivo già istituito per il civico museo artistico, al quale ver-

ranno aggiunti altri quattro membri versati nella scienza archeologica e nella storia patria.

Uno di tali membri sarà nominato con decreto del Ministero della istruzione pubblica.

Il nuovo consiglio porterà il titolo di « Consiglio direttivo dei musei artistico ed archeologico » e sarà presieduto dal sindaco della città di Milano, il quale potrà delegare la presidenza ad un membro della giunta comunale.

4° Il consiglio, composto come sopra, compilerà uno schema di regolamento in cui saranno determinate le sue attribuzioni, principalmente per quanto riguarda la compera di oggetti di antichità e la eventuale pubblicazione di opere illustrative.

Questo regolamento dovrà riportare l'approvazione governativa e quella dell'autorità comunale.

5° Il comune di Milano provvederà a totali sue spese alla custodia materiale dei locali e delle collezioni del museo patrio, alla conservazione ed all' incremento delle collezioni medesime, al locale per le adunanze del consiglio ed all'amministrazione del museo.

Fungerà da segretario del consiglio un segretario nominato dal comune.

6° Tutte le spese inerenti e dipendenti dal presente atto, sia per tassa di registro, sia per tasse di bollo, come per copie occorrenti all'amministrazione governativa, si intendono a carico del comune di Milano.

7° Resta convenuto che nei riguardi dell'amministrazione governativa, il presente atto intendesi subordinato all'approvizione del Ministero della istruzione pubblica, mentre resta fin d'ora obbligatorio pel comune di Milano.

Quanto sopra venne fatto constare dal presente atto, che previa lettura a chiara voce alle parti contraenti in pre-

senza dei signori Violanti Pietro fu Angelo e Marelli Antonio fu Carlo scrivani alla stessa prefettura, testimoni noti ed idonei all'uopo richiesti entrambi domiciliati in questa città, venne dalle parti stesse confermato e sottoscritto, come pure sottoscritto dai testimoni e da me segretario rogante.

Addì 18 maggio 1903.

(Vedere gli allegati nella « Raccolta ufficiale delle Leggi »).

R. D. n. 317, 11 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 30 luglio.

Regolamento per il pensionato per l'arte musicale in Roma.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge che approva il bilancio del Ministero dell' istruzione pubblica per l' esercizio finanziario 1902-903;

Sentita la commissione permanente per le arti musicali e drammatica (sezione musicale);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito in Roma un pensionato per l'arte musicale e ne è approvato il regolamento, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Nostro ministro.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1903.

REGOLAMENTO

per il pensionato musicale in Roma

Capo I.

Scopo e ordinamento del pensionato.

Art. 1.

Il pensionato musicale è istituito al fine di porgere ai giovani musicisti italiani di condizione non agiata, che abbiano dimostrato singolari attitudini alla composizione musicale, i mezzi occorrenti a perfezionarsi nell'arte.

Art. 2.

La sede del pensionato è in Roma, dove i pensionati hanno alloggio gratuito.

Art. 3.

Le pensioni sono due, di lire 2,500 ciascuna. Hanno la durata di due anni e si conferiscono per concorso.

Qualora se ne riconosca l'opportunità, e il bilancio lo consenta, potrà essere aggiunta una terza pensione.

Verificandosi il caso che in un concorso non tutte le pensioni venissero conferite, il concorso sarà ripetuto nell'anno seguente con le somme all'uopo vincolate.

Capo II.

Direttore del pensionato.

Art. 4.

Il pensionato musicale ha un direttore nominato dal Ministero dell'istruzione pubblica fra i più reputati musicisti italiani.

Il direttore è nominato per quattro anni è può essere riconfermato.

Art. 5.

Il direttore compila ogni anno il bilancio preventivo delle spese occorrenti alla istituzione, nei limiti del fondo disponibile detratto l'ammontare delle pensioni, e lo sottopone all'approvazione del Ministero.

Riferisce al Ministero, al termine di ogni anno, sugli studi e sui lavori dei pensionati, nonchè sull'andamento e sui bisogni dell'istituzione, e designa, fra le composizioni presentate dai pensionati del primo anno, quelle meritevoli di essere eseguite nel saggio pubblico.

Art. 6.

Il direttore rimette al Ministero, entro il giorno 15 di ogni mese, la richiesta del pagamento degli assegni, attestando che i pensionati attendono con l'assiduità al lavoro.

Egli può ricevere dal Ministero in anticipazione una somma per le spese previste nel bilancio di cui all'art. 5.

Art. 7.

Il direttore assiste i pensionati nei loro lavori, vigila sulla loro condotta e sull'adempimento da parte di essi di tutti gli obblighi imposti dal regolamento.

Egli dà tutte le disposizioni opportune per l'ordine interno ed assegna le stanze ai pensionati, i quali sono responsabili dalla conservazione dei mobili e di ogni altro oggetto ad essi affidato.

Art. 8.

Spetta unicamente al direttore la cura di organizzare i concerti e le prove occorrenti per la esecuzione dei lavori dei pensionati.

Gli autori però hanno facoltà di dirigere personalmente i loro lavori.

Capo III.

Pensionati.

Art. 9.

I pensionati hanno residenza in Roma, ma il Ministero può anche concedere loro, su proposta del direttore, di recarsi in altre città d'Italia ed anche all'estero per assistere ad importanti esecuzioni di musica o per altri motivi di studio e di istruzione. Di ogni viaggio il direttore stabilisce il programma e determina la durata.

Al termine di ciascun viaggio i pensionati devono presentare al Ministero, per mezzo del direttore, una relazione particolareggiata, contenente le loro impressioni e i loro apprezzamenti su tutto quanto ha relazione con l'arte musicale.

Art. 10.

Per i viaggi di cui all'articolo precedente, il Ministero corrisponde ai pensionati un maggiore assegno, la cui misura viene proposta volta per volta dal direttore nei limiti della somma preventivata per questo scopo nel bilancio annuale.

Art. 11.

È vietato ai pensionati di abbandonare la residenza senza l'autorizzazione del direttore.

Art. 12.

Non è permesso ai pensionati di cumulare altre pensioni provinciali, comunali o di fondazione privata.

È vietato ad essi di esercitare la professione sia d'insegnante, sia di esecutore. Tenendo presente lo scopo della istituzione, che è di offrir loro il raccoglimento necessario alla produzione artistica, essi consacreranno tutto il loro tempo allo studio ed al lavoro.

Art. 13.

Del primo anno i pensionati hanno obbligo di presentare compiuti al direttore due lavori d'importanza, uno dei quali puramente istrumentale e l'altro istrumentale e vocale, od anche soltanto vocale.

Uno dei due lavori potrà essere destinato alla esecuzione in pubblico a giudizio del direttore.

Art. 14.

Del secondo anno i pensionati hanno obbligo di presentare compiuto al direttore, tre mesi prima che scada la

loro pensione, un lavoro a loro scelta fra le seguenti forme:

a) sinfonia;

b) quartetto o quintetto;

c) oratorio;

d) melodramma in uno o più atti.

Pei lavori di cui alle lettere *c* e *d* è obbligatorio presentare la riduzione per pianoforte e canto.

La commissione permanente per l'arte musicale porterà giudizio sul merito dei lavori e sulla convenienza di eseguirli. Essa potrà chiamare, ove occorra, gli autori stessi a farli sentire al pianoforte.

Per questo giudizio sarà associato alla commissione con diritto di voto anche il direttore del pensionato.

Art. 15.

Qualora il pensionato scelga come lavoro finale il melodramma, la commissione designerà i brani che potrebbero eseguirsi nel saggio pubblico.

Art. 16.

I pensionati possono incorrere nella perdita della pensione o per cattiva condotta o per inadempimento dei loro obblighi od anche per lo scarso valore dei lavori presentati nel primo anno.

La perdita della pensione è decretata dal ministro su proposta del direttore.

CAPO IV.

Prova di ammissione al concorso.

Art. 17.

Il concorso al pensionato musicale consta di una prova di ammissione e di una gara finale fra i candidati ammessi. Ambidue gli esperimenti hanno luogo in Roma.

Art. 18.

Il Ministero dell'istruzione pubblica bandisce il concorso per le pensioni vacanti, indicando il luogo e la data delle prove.

Art. 19.

Al concorso possono prendere parte i giovani italiani i quali, alla data dell'avviso relativo, non abbiano superato l'età di 25 anni.

Sono esclusi dal concorso coloro che godettero di una pensione vinta nei concorsi precedenti e coloro i quali abbiano già goduto o godano di una pensione provinciale, comunale o di fondazione privata per lo stesso scopo.

Art. 20.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da lire 1 accompagnate dall'atto di nascita e dai certificati di buona condotta, di penalità e di sana costituzione fisica, debitamente legalizzati, debbono rivolgersi al Ministero del-

l'istruzione (direzione generale per le belle arti) nel termine che verrà indicato dall'avviso di concorso.

I candidati debbono comprovare, mediante un certificato del sindaco del comune ove risiedono, di essere celibi e di appartenere a famiglia non agiata.

Art. 21.

La prova di ammissione al concorso consiste nella composizione di una fuga vocale a quattro parti su tema e parole date.

Questa prova deve eseguirsi in 18 ore di un sol giorno, durante le quali i candidati rimangono isolati e chiusi.

Il tema viene estratto a sorte dalla commissione esaminatrice fra quelli proposti da ciascuno dei componenti la commissione stessa.

Art. 22.

La commissione esaminatrice del concorso è composta di sette maestri compositori, quattro dei quali sono designati volta per volta dalla commissione permanente per l'arte musicale fra i propri membri e tre sono eletti dal ministro fra i più riputati compositori o professori di contrappunto, fuga e composizione.

Il Ministero ha facoltà di surrogare gli assenti e designa il presidente della commissione.

Art. 23.

Per l'ammissione alla gara finale i candidati debbono riportare il voto favorevole di cinque commissari

Capo V.

Gara finale.

Art. 24.

La prova della gara finale fra gli ammessi al concorso consiste nella composizione di una cantata, ovvero scena lirica, su parole date, completamente orchestrata.

Il tema viene estratto a sorte fra tre prescelti dalla commissione esaminatrice.

Art. 25.

Durante la prova, per la quale è assegnato il tempo massimo di giorni quindici, i concorrenti non debbono uscire dall'istituto ove ha luogo l'esame, nè aver contatto con persone estranee.

Finito il lavoro, debbono consegnarne la partitura, insieme con le minute e gli abbozzi, al direttore dell'istituto, che vi appone la data della consegna e la sua firma sopra ciascun foglio.

Art. 26.

Per il conferimento della pensione il candidato deve riportare il voto favorevole di cinque commissari.

In caso di parità di voti la pensione è data al candidato più bisognoso; a parità anche di condizioni economiche, al più giovane

Art. 27.

Il vincitore di una pensione, il quale non si presenti alla residenza entro un mese dalla sua nomina, perde ogni diritto, a meno che il Ministero non gli conceda una proroga per giusti motivi.

Art. 28.

Ogni anno ha luogo in Roma un pubblico concerto, nel quale vengono eseguite le composizioni dei pensionati dichiarate meritevoli di esecuzione a termini del presente regolamento e (quando nello stesso anno abbia avuto luogo il concorso) anche le composizioni dei vincitori delle pensioni.

Art. 29.

Tutti i saggi dei concorrenti sono conservati dal Ministero, il quale può depositarli presso una biblioteca musicale.

Disposizioni transitorie.

Art. 30.

Fino a che il pensionato musicale non possa essere riunito in un'unica sede col pensionato artistico nazionale, esso troverà luogo in una parte dell'edifizio destinato a residenza della regia accademia e del liceo musicale di S. Cecilia, sotto la vigilanza del presidente dell'accademia stessa.

R. D. n. **308**, 28 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 24 luglio.

Concorsi a premi per la costruzione di case coloniche.

VITTORIO EMANUELE III, Re d' Italia

Considerata l'utilità di promuovere ed incoraggiare la costruzione di buone case coloniche, in alcune provincie del Regno meno popolate, per il benessere degli agricoltori e pel progressivo incremento dell'agricoltura;

Visti i soddisfacenti risultati ottenuti con i precedenti concorsi banditi per varie provincie del Regno ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l' industria ed il commercio ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi a premi, per la costruzione di case coloniche ad uso di abitazione degli agricoltori, con residenza stabile nei terreni dai medesimi coltivati della estensione non maggiore di 50 ettari, per ogni podere od unità culturvile, nelle provincie di Avellino, Catanzaro, Cosenza, Grosseto, Potenza, Roma e Lecce.

Concorso primo. Fra coloro che costruiranno almeno due case coloniche una per ogni podere della estensione predetta.

Concorso secondo. Fra coloro che costruiranno una casa colonica per un podere dell'estensione indicata.

Art. 2.

Sono assegnati, per il primo concorso 12 diplomi di onore con lire 2,000 per ciascuno, e pel secondo concorso 24 medaglie d'argento con lire 1,000 per ciascuna.

Saranno inoltre messe a disposizione delle commissioni giudicatrici altre medaglie d'argento e di bronzo, da conferirsi a quei concorrenti riconosciuti meritevoli, che non avessero ottenuti premi in denaro.

Art. 3.

Agli effetti della premiazione, non sarà tenuto conto che delle case coloniche costruite dalla data del presente regio decreto al 31 dicembre 1904.

Art. 4.

L'ammissione ai predetti concorsi sarà chiusa il 31 dicembre 1903.

Art. 5.

Le spese per i premi in denaro, per medaglie ed indennità alle commissioni giudicatrici, dell'ammontare complessivo di lire 50,000, saranno imputate per lire 4,500 al capitolo 128 dell'esercizio 1902-903, per lire 21,500 al capitolo corrispondente dell'esercizio 1903-904, e per lire 24,000 al capitolo corrispondente dell'esercizio 1904-905.

Art. 6.

Con decreto ministeriale saranno fissate le norme dei concorsi predetti e per la ripartizione dei premi fra le sette provincie.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1903.

R. D. n. **330**, 28 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 31 luglio.

Altri premi per il concorso fra le società operaie di mutuo soccorso del Regno.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduto il regio decreto 12 settembre 1901, n. 438, col quale fu aperto un concorso a premi fra le società operaie di mutuo soccorso del Regno, le quali dimostrassero di aver meglio provveduto a organizzare e garantire un servizio di rendite vitalizie ai soci nei casi di invalidità al lavoro e di vecchiaia, sia direttamente con apposito fondo sociale, sia

mediante inscrizione dei soci alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai;

Veduto il decreto ministeriale del 28 settembre 1901, col quale furono determinate le norme per il predetto concorso;

Vedute le proposte formulate dal consiglio della previdenza nell'adunanza del 6 giugno 1903;

Considerata la convenienza di aumentare, come ha proposto quel consiglio, i premi stabiliti per il concorso;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai premi stabiliti con l'art. 2 del regio decreto 12 settembre 1901, n. 438, (1) sono aggiunti i seguenti:

quattro medaglie d'oro;
una medaglia d'argento;
quattro medaglie di bronzo.

Art. 2.

Alla spesa occorrente per le medaglie indicate nell'articolo precedente è assegnata la somma di lire 600 che sarà pagata sul capitolo 85 del bilancio passivo per l'esercizio 1902-903 del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1903.

(1) V. *Celerif.* 1901, a pag. 1811.

L. **332**, 13 luglio 1903, inserta nella Gazzetta uff. il 31 stesso mese.

Sulla leva di mare della classe 1883.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli inscritti di leva marittima della classe 1883, che saranno riconosciuti idonei alle armi e non avranno diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, saranno tutti assegnati alla 1ª categoria.

È fatta eccezione soltanto per coloro che, come aggiunti, provengano da leve anteriori a quella della classe 1878, nelle quali pel numero avuto in sorte, avrebbero dovuto appartenere alla 2ª categoria.

Art. 2.

Gli inscritti che furono rimandati dalle precedenti leve sui nati nel 1881 e 1882, in base all'art. 53 del testo unico delle leggi di leva marittima del 16 dicembre 1888, n. 5860, ove siano riconosciuti idonei ed assegnati alla 1ª categoria nella leva del 1904, assumeranno la ferma di due anni, se nati nel 1881, e quella di tre anni, se nati nel 1882.

Art. 3.

Il ministro della marina potrà, durante l'anno finanziario 1903-904 mandare in congedo anticipato i militari di 1ª categoria del corpo reale equipaggi appartenenti alle classi 1879 e 1880, dopo che essi abbiano compiuto almeno tre anni di servizio sotto le armi.

Data a Racconigi, addì 13 luglio 1903.

L. n. **318**, 17 luglio 1903, inserta nella Gazzetta uff. il 23 stesso mese.

Pensione vitalizia alla signora Bianca Nicosia vedova di Giovanni Bovio.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Dalla data della morte del prof. Giovanni Bovio è assegnata alla sua vedova Bianca Nicosia una pensione uguale a quella che fu concessa alla vedova del prof. Ruggero Bonghi, in esecuzione della legge speciale 27 giugno 1897, n. 231.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1903.

R. D. n. **309**, 2 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 24 stesso mese.

Revoca di decreto che dichiarava zona malarica un tratto del territorio comunale di Fano.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Pesaro ed Urbino ha inviato la proposta per la revoca del regio decreto 25 agosto 1902, n. 395, col quale veniva dichiarato zona malarica un tratto di territorio in comune di Fano, per essere venute meno, in seguito ad effettuati lavori di bonifica, le condizioni di insalubrità del territorio stesso;

Veduto il voto del consiglio sanitario provinciale favorevole alla revoca anzidetta;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato, *interim* per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il reale decreto 25 agosto 1902, n. 395, recante la dichiarazione di zona malarica di un tratto del territorio comunale di Fano, è revocato.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1903.

R. D. n. **315**, 14 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 30 luglio.

Zone malariche nella provincia di Belluno.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto ecc.;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate le porzioni di territorio della provincia di Belluno distinte come risulta dall'allegato che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1903.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Belluno con la indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1. — Comuni di Ponte nelle Alpi, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago e Farra.

La zona malarica detta della Secca abbraccia porzioni contigue dei territorii dei quattro comuni ed è compresa fra i seguenti confini:

Nel censuario di Soccher, sponda destra del fiume Piave, compreso fra il confine di Soverzen con Soccher ed un piccolo tratto tra Soccher e Vich.

Nel censuario di Vich-Valle compresa fra i mappali nn. 1726 e 1656, strada comunale detta Peai e Paromai compresa fra i mappali 1656 e 2176, origine della frazione Padola e va al confine con Lastreghe; strade comunali dette Pion di Porta sotto la Crosetta in Cima, Volta del Mas e Lastaboz, sino all'imboccatura della valle detta dei Fossi, segue il confine tra Vich e Lastreghe.

Nel censuario di Lastreghe, mappali numeri 2312, 2315, 2314, 2293, 2313, 2295, 2291, 1879, 1877, 1876, confine tra i comuni di Lastreghe e Roncan, compreso tra i mappali 1873 e 685 di Lastreghe, strada comunale detta di Lostiere. compresa tra i mappali 2217 e 648, che da Lostiere va alla frazione Cugnan; strada comunale detta Cal-

cada che dalla strada comunale detta di Lartres va alla frazione Cugnan, mappali numeri 400, 676, 395, 393, strada comunale detta di Zattor in confine con Roncan.

Nel censuario di Roncan, strada comunale detta di Mezzo e dei Tormen compresa fra i mappali 1370 e 375, strada comunale detta Lunga, compresa fra la strada di Mezzo e la valle di Pont, vicino al mappale 1358.

Nel censuario di Quantin, strada comunale detta di Matteo Zot, compresa fra la valle di Pont e la valle Maggiore, strada comunale detta della Montagna compresa fra la Valle Maggiore e la Valle di Molatorta; strada comunale detta della Cicogna compresa fra la Valle di Molatorta e la vetta del Monte Fraine strada comunale detta Pian delle Stelle compresa fra la vetta del Monte Fraine e le case Filippo nel comune di S. Croce.

Nel censuario di S. Croce, piccolo tratto di confine tra S. Croce e Quantin, mappale numeri 2 b, 1012, 1025, 1023, 1022, 1020, 1017, con tutti i frazionamenti, tratto di strada comunale detta Col di Goi, comincia un po' in su dal caseggiato Calconin e finisce alla valle Tragol, ossia vallone Verolis, per un tratto segna il confine con la provincia di Treviso, poi traversa la strada comunale detta Col delle Fratte e va a finire nella strada postale che da Belluno conduce a Ceneda; strada comunale detta del Col del Sac che si dirama dalla strada postale suddetta, segna il confine tra S. Croce e Farra e va ad unirsi alla strada comunale del Scaletton per Fadalte.

Nel censuario di Farra, mappali numeri 2209, 3286, 2197, 2195, 2194, 2200, 2192, 2190, 2187, 3807, 3283, 3280, 3281, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2161; strade comunali Costa Formazzo e Pra di Corser di Fontanelle, di Val del Pont, Fontana, e del Vecchio Vich comprese fra

il mappale 2157 e la località Pian del Vecchio Vich, strada comunale detta Comunale delle Costelle, di Crepanotte e di Gambarole compresa fra la località suddetta e la strada comunale detta Sezza per Consiglio, mappale n. 1533, valle innominata al confine con Palughetto, strade comunali dette del Tibolo e del Marioch comprese fra i mappali 3045 e 3065; mappali numeri 3065 e 3066, strada comunale detta Piaja di Buscole compresa fra i mappali 3066 ed 811; mappali numeri 811, 3615, 770, 3418, 778, 3616, 3617, 3828, 796, 798, 799, 543, strada consorziale detta di Colvi, mappali numeri 820, 821, 822, 3890, 524, 824, 829, 835, 836, 845, strada comunale in confine con Puos, mappali numeri 415, 389, 3946, 3892, 856.

Nel censuario di Puos, mappali numeri 1897, 1896, 1895, 2848 b, 2554, 1867 c, 1868; valle Pretatol compresa fra i mappali 1841 e 2397, mappali numeri 2387, 1878, 2398, 1841, 1840, 1833, 1834, 1838, 1794, 2717, 2718, parte del confine destro del mappale 1789 continante con Cornei.

Nel censuario di Cornei, mappali numeri 751, 752, 753, 750, 1455, 1458, 1457, 1460, 1360, 1365, 1368, 913, 912, 1454, 757, 1090, 233, 230, 224, strada consorziale della Costella compresa fra i mappali 213 e 224.

Nel censuario di Puos, mappali numeri 1723, 2341, 2543, 2541, 2540, 1719, 1718, 1717, che segnano con metà in larghezza del fiume Teso il confine con Cornei, mappali numeri 2702, 2710, 2728, 1715, 2321, 1610, 1609, 2320, 2651, 2130, che segnano con metà in larghezza del fiume Teso il confine con Garna diramazione del torrente Boja al confine con Garna, linea di confine tra il comune di Puos e quello di Garna compreso fra i mappali numeri 2148 e 1421 h.

Nel censuario di Garna, mappali numeri 767, 753, 773, 2322, Valle detta di Pecol compresa fra i mappali numeri 543 e 534, mappali numeri 534, 533, 532 e porzione a sinistra dei numeri 500 e 1157.

Nel censuario di Tignes, Valle detta di Medele in confine con Pieve d'Alpago, mappali numeri 213, 552, 212, 1163, 1165, 1871, 1168, 161, 158, 285, 286, strada comunale detta Chiodegan compresa fra i mappali 286 e 312, mappali numeri 312, 313, 314, 311, 2063, 1960, 1959, 1958, 305, 229, 1151, 533, 1928, 1971, 1970, 1968, 1967, 535, 1969, tratto di valle innominata in confine con Pieve d'Alpago compresa fra i mappali numeri 713, 1969.

Nel censuario di Pieve d'Alpago, Valle detta Contuno compresa fra i mappali 1625 e 1628, mappali numeri 1629, 2120, 1628, 2121, 1356, strada consorziale detta della Costa compresa fra i mappali 1356 e 1459.

Nel censuario di Arsiè, linea di confine, fra il comune di Arsiè e quello di Pieve d'Alpago, compresa fra i mappali numeri 1342 e 1315, linea di confine frà Arsiè e Plois, compresa fra i mappali 169 c, 1316, strada comunale del Brolo e Marcolin in confine con Plois; linea di confine fra Arsiè e Plois compresa fra i mappali 1303 e 1431 b, linea di confine tra Arsiè e Sorvegna e Soccher compresa tra i mappali numeri 1431 t, e 1421 n.

Nel censuario di Seccher, mappali numeri 1189 b o, b b, b a, a z, a s, a l, a c, r q p, 1191 e c, 446, 448, 1381, 1382, 1488, 1199, a i, a h, a u, a g, a f, a c, p o i d, 1262, strada comunale detta di Mazzonich di sotto compresa tra i mappali 1262 e 1281; mappali numeri 1281, 1280, 1270, 1329, b c, a z, a i, b a.

2. — Comuni di Sedico e Belluno.

La zona malarica detta del Cresal e Vignole abbraccia porzioni contigue dei territorii dei due comuni ed è compresa fra i seguenti confini:

Nel censuario di Sedico mappali numeri 838, 839, 840, 817, 816, 877, 847, 850, 851, 1, 269, 261, 262, 257, 4369, 240, 241, 4368, n. 244, 4370, 4371, 4372, 4390, 389, 4389, 4388, 4387, 4386, 4385, 372; strada comunale detta dell'Altasiol che si dirama dalla strada postale che da Feltre va a Belluno sotto il nome di Col di Fortive e dal mappale 4385 prende il nome dell'Altasiol fino all'incontro col torrente Gresal, torrente Gresal fino al mappale 606, mappali numeri 606, 2653, 2652, 2651, 2643, 4817, 4910, 2659, 2662, 1712 a, 4690, 4664, sponda del fiume Piave in confine con Sedico, linea di confine fra Sedico e Baldeniga compresa fra i mappali 2752 b, e 3603.

Nel censuario di Carmegu, linea di confine fra Carmegu e Baldeniga compresa fra i mappali 497 e 490; mappali numeri 490, 451, 444, c, 443, 123, 120, 119, 109, 115, 111, 112, 107, 177, 108, 130, 471, 133, 148, 467, 835, 300, 842, 302, 306, 309, 308, 318, 316 b, 319, 327, 322, valle detta delle Bisse al confine con Bes; mappali numeri 752, 743, 744, 755, 756, 725, segnano il confine fra Carmegu e Bes

Nel censuario di Landris, linea di confine fra Landris e Orzes compresa fra i mappali numeri 1150, 1151, 1540, 1153.

Nel censuario di Orzes, mappali numeri 1001, 1002, 282, 283, 284, 279, 274, 272, 247, 32, 28, strada comunale detta Volpiga, Ligout e Broghe compresa fra i mappali 247 e 29; mappali numeri 33, 293, 37, 72, 73, 65, 61,

62, 102, 104, 106, 1487, 218, 215, 213, 212, 504, 207, valle del Boscone Saleghe compreso fra il mappale 505 e la strada comunale di Agordo; linea di confine fra Orzes e Liban compresa fra i mappali 1652 e 711, valle innominata al confine con Mas.

Nel censuario di Landris. sponda del fiume Cordevole in confine col comune di Landris; mappali numeri 801, 800, 794, 795; strada comunale detta sotto Repit per andare a S. Giorgio, mappali numeri 856, 855 b, 879, 836, 832, 830, 824; strada comunale detta della Possion compresa fra la frazione Possion e la strada comunale detta del Mas, mappali numeri 1403, 1405, 1407, 1408, 1418, 1897, 2198, 2142, 2140, 1666, 1667, 1673, 1068, 1899, 381, 379, 380, 390, 391, 401, 403, 405, 419, 418, 413, 1080, 1103, 1101, 1085, 1084, 985, 979.

3. — Comune di Sospirolo.

La zona malarica detta di Vedana comprende la porzione del territorio comunale circoscritto fra i seguenti confini:

Nel censuario di Mis, mappali numeri 887, 891, 886, strada comunale che da Mis conduce alle Case Rosse in confine con Gron.

Nel censuario di Gron, mappali numeri 1220, 1156, 1408, 1153, 1142, 1141, 1144; strada comunale che da Mis conduce a Vedana o S. Giustino ed a Mas compresa fra i mappali numeri 1144 e 1075, mappali numeri 1633, 1072, 1071, 1067, 1384, 975, 1366 c, 1366 f, 1479 b, 889, 888, 890 i, j, 887, 886, 884, 880, 1479 r, s, 853, 1477, 852, 1585, 866, 865, 864, 1363, 1352, 819, 818, 816, 817, 14, 425, 424, 423, 422, 101, 426, 1306, 427, 1307, 438, 436, 435, 413, 412, 410, 1302, 407, 347, strada comunale che dal

ponte di Gron mette ai fondi di Bradatt sul Ramon sponda del torrente Mis compresa fra la suddetta strada e le Case Rosse basse.

4. — Comune di Trichiana.

La zona malarica detta di Casteldardo, Trichiana, Frontin, comprende la porzione del territorio comunale circoscritta dai seguenti confini:

Nel censuario di Trichiana, mappali numeri 1164, 1165, 14, 1166, 850, 847, 831, 826, 825, 191, 1890, 1887, 1889, 1886, 1888; strada comunale che da Mel va a Trichiana, sponda del torrente Arda, in confine con Trichiana, linea di confine con S. Antonio di Tortal compresa fra i mappali numeri 1992 e 1696; sponda del torrente Tuora compresa fra i mappali 1696 e 1717.

Nel comune censuario di Carfognoi strada comunale da Frontin alla Tuora e dalla Tuora a Carfagnoi; mappali numeri 756, 759, 726, 886, 885, 1710, 812, 902, 898, 956, 957, 958, 959, 961, 1821, 1824, 42, 977, 44, 1008, 1006, 1083; sponda del torrente Limana in confine col comune di Carfagnoi; strada comunale detta di Belluno; strada consorziale per Osmona che si dirama da quest'ultima strada, va alla frazione Osmona e traversa il torrente Tuora.

5. — Comune di Cesio Maggiore.

La zona malarica detta del Centenere comprende la porzione del territorio comunale circoscritta dai seguenti confini:

Nel censuario di Pez-Valle in confine con Nemeggio; mappali numeri 800, 424, 419, 421, 422, 423, 376.

Nel censuario di Pullir, linea di confine fra Pullir e Pez compresa fra i mappali numeri 2047 e 2580; strada comu-

nale detta Cormisa in confine di Pez, mappali numeri 1897, 1898, 1899, 1928, 1923, 1920, 1917, 1916, 1915, 313, 317, 321, 322, 333, 332, 224, 1058, 295, 292, 289, 288, 287, 286, 250, 279, valle detta la Buda e sponda del torrente Cavarame in confine con Zermen, linea di confine con Nemeggio fra i mappali numeri 2071, 2082.

6 e 7. — Comune di Feltre.

Esistono nel territorio di Feltre due zone malariche.

Prima zona:

La prima zona detta di Vellai comprende la porzione di territorio circoscritta fra i seguenti confini:

Nel censuario di Feltre, mappali numeri 1686, 1685, 1687, 1688, 1682. 1683.

Nel censuario di Zermen, strada di Calmontar in confine con Feltre, mappali numeri 1884, 1886, 1887, 1476, 1477, 1478, 1480, 1479, 1454, 1455, 1456, 1461, 1462, 1426, 1428, 1404, 1405; piccolo tratto di strada comunale detta di Vellai alle Case Bianche, mappali numeri 2623, 1312, 1341, 1346, 1343, 1342, 2289, 2288, 2283, 2280, 2266, 2267, 2268, 2247, 2240, 2241, 2244, 2174, 2172, 2169, 2168, 2165, 2164, 2163, 2162, 2159, 2160, 2161, 2166, 2167, 2170, 2171, 2175, 2183, 2181, 2641 i, g; strada regia postale che mette a Belluno dal confine con Feltre sino all'imboccatura della strada comunale detta di Pralongo; strada comunale detta di Villai in confine con Feltre sino al torrente Leoniera.

Seconda zona:

La seconda zona detta di Cellarda comprende la porzione di territorio circoscritta fra i seguenti confini:

Nel censuario di Anzù, strada comunale di S. Vittore e Portello Villapajera che dalla frazione La Presidenza va al confine con Villapajera, mappali numeri 257 a, 241, 238, 219, 532, 538 d, c, e, b.

Nel censuario di Villapajera, mappali numeri 1725, 1407, 1381, 1382, 1395, 1402, 561, 563, 729, 560, 728, 727, 549, 474, 1739, 475, 1760, 1761, 595, 597, 477, 478, 479, 604, 606, 481, 1654, strada consorziale detta di Corgader compresa fra 1654 e 648; strada comunale detta delle Saline compresa fra i mappali 648 e 842; mappali numeri 842, 1626; linea di confine fra il comune di Villapajera e Stabie comincia dal mappale numero 1626; strada consorziale al Porto e del Campolongo in confine con Nemeggio, linea di confine con Nemeggio compresa fra i mappali 782 e 97; linea ferroviaria Feltre–Belluno, strada consorziale di Collesei in confine con Anzù.

R. D. n. 304, 18 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 24 luglio.

Zone malariche nella provincia di Bari.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto ecc.;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate le porzioni di territorio della provincia di Bari distinte come risulta dall'allegato che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1903.

ELENCO DELLE ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Bari colla indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1. — Comuni di S. Michele di Bari, Turi, Putignano.

Esiste una zona malarica comprendente parte del territorio dei tre comuni e delimitata dai seguenti confini:

a nord: la strada vicinale che da S. Michele conduce a Pontelamacchia in regione il Basso passando per parco della chiesa, e compresa fra la provinciale S. Michele-Gioia ed il suddetto Pontelamacchia.

a sud-est: la strada che va da Putignano a Serra Capece, passando per Pontelamacchia e Curcillo; fra il medesimo Pontelamacchia ed il confine col territorio di Gioia.

a sud-ovest: il confine col comune di Gioia, che è pure confine dei circondarii di Altamura e Bari, tra il piede di Serracapece e la strada provinciale suddetta S. Michele–Gioia.

ad ovest: il tratto di strada provinciale medesima fra il confine di S. Michele, Gioia e l'estremo sud dell'abitato di S. Michele.

2. — Comune di Fasano.

La zona malarica vi è delimitata dai seguenti confini:

a nord: il confine col territorio di Monopoli fra la strada provinciale Fasano–Monopoli ed il lido del mare.

a nord-est: il limite con la provincia di Lecce fra il mare e la strada provinciale Fasano–Ostuni.

a sud-ovest: la strada provinciale medesima fin presso l'abitato di Fasano, dove il confine segue la strada comunale di circonvallazione ad oriente dell'abitato ed a valle del cimitero, fino a raggiungere l'altra strada provinciale Fasano–Monopoli di cui segue la linea fino al confine del territorio.

3. — Comune di Monopoli.

La zona malarica vi è delimitata come appresso:

1° ad est e sud-est: dal confine col comune di Fasano;

2° a sud: dal confine medesimo fino alla strada provinciale Fasano–Monopoli per circa un chilometro di strada comunale detta « di S. Antonio d'Oscula per Giuseppe Annibale » (fol. CXXXVI mappa) strada comunale Carrassa in continuazione della precedente strada comunale detta Conchia in continuazione di Carrassa fino al punto d'incontro della predetta strada Conchia colla strada trasversale pure denominata Conchia (fol. XXXV mappa) da detto punto continuando verso ovest i limiti delle seguenti particelle della mappa del nuovo catasto:

Fol. XXXV - part. 8.

Fol. XXVIII - part. 87, 64, 49, 48, 47, 36.

Fol. XVIII - part. 45, 49, 41, 39, 26, 14, 13, 12, 10.

Fol. XI (all. *B*) - part. 2583, 2587, 2591, 2588, strada Sferracavallo–Barbato, strada comunale traversa.

Fol. X - part. 90, 89, 81, 78, strada comunale S. Margherita, strada comunale Baione.

3° ad ovest: dal confine col comune di Polignano;

4° a nord: dal lido del mare.

4. — Comune di Polignano a Mare.

La zona malarica vi è delimitata come appresso:

ad est: dalla strada di Conversano-S. Vito.

a sud: dalla strada ferrata.

a ovest: dal confine territoriale col comune di Mola di Bari.

a nord: dal lido del mare.

5. — Comune di Mola di Bari.

La zona malarica vi è delimitata come appresso:

ad est: dal confine territoriale col comune di Polignano.

a sud: dalla strada ferrata.

a ovest: dal confine territoriale col comune di Noicattaro.

a nord: dal lido del mare.

6. — Comune di Noicattaro

La zona malarica vi è delimitata come appresso:

ad est: dal confine territoriale col comune di Mola di Bari.

a sud: dalla strada ferrata.

a ovest: dalla strada comunale detta Scizzi.

a nord: dal lido del mare.

7. — Comune di Triggiano

La zona malarica vi è delimitata come appresso:

ad est: dalla strada comunale S. Giorgio.

a sud: dalla strada provinciale.

ad ovest: dal confine territoriale col comune di Bari.

a nord: dal lido del mare.

8. — Comune di Bari.

Esistono due distinte zone malariche:

1ª La prima zona comprende tutta la parte del centro abitato posta a ponente di via Pizzoli e del suo prolungamento.

2ª La seconda zona comprende la porzione di territorio rurale delimitata dai seguenti confini:

ad est: dal confine col comune di Triggiano, a sud dalla strada provinciale Mola-Bari, fino alla regione S. Marco, quindi dalla strada vicinale Campione per circa metri 600 e successivamente dall'altro tratto di strada consorziale detta Calderola parallela alla provinciale sino al casino Monsignore. Di là i limiti delle seguenti particelle di mappa: fol. XXVIII particella 57, 29, 79, 86, 89, 36; fol. XXXVII part. 1ª; fol. XXIX part. 103, 108, 136, 111, 112, 121, 122; fol. XXX part. 159, 161, 162, 166, 172, 129, 143, 187; fol. XXXVIII part. 10; fol. XXXIX part. 4; fol. XXXI part. 99, 140, 148, 166; fol. XXVII part. 53, 69, 70, 72, 73, 75, 37, 26, 62. Coll'ultima particella si arriva al punto d'incontro delle strade vicinali S. Caterina e Serio; la linea di delimitazione procede da questo punto d'incontro per la strada vicinale Glomerelli fino a trovare la provinciale per Modugno e continua su questa provinciale fino a Ponte S. Serio. Indi i limiti dei seguenti numeri di mappa; fol. XXVI particelle 58, 62, 63, 65; fol. XXXIII part. 8, 12, 14, 16, 17, 15, 38, 29; fol. XXXV part. 36, 43, 40, 105, 107, 115, 24, 26, 28, 100, 54, 14, 22, 82, 89, 59, 56, 61, 87, 54; fol. XLIV part. 59, 58, 56, 53, 49, 47, 85, 89, 8, 12, 5, 86, 76, 75, 80, 99, confiue del comune; fol. XLIII part. 6, 46, 47.

In questo modo la linea di delimitazione riprende la strada per Modugno, si prolunga oltre ad essa sino alla regione della Gambetta, di là prende la strada vicinale detta della Gambetta fino al casello n. 5 della ferrovia Bari–Taranto (limite del territorio). Il confine prosegue con i seguenti numeri di mappa fol. XIV part. 140; fol. XVII part. 29, 23, 70, 48, 43, 66; fol. XX part. 7, 3, 2, 19; fol. XXI part. 27, 4, 10, 29, 58, 22, 20, 30, 28, 44, poi con la strada dell'Addolorata fino al Bivio Lamberti; poi ancora con le particelle di mappa del fol. XI part. 17; del fol. X part. 10, 26, 10, 14, 43, 31 e successivamente col confine Modugno-Bari sino alla strada che va a Fesca detta strada vicinale Guardapassi, questa strada fino alla provinciale Bari S. Spirito; questa provinciale sino al confine con Modugno.

ad ovest: il confine del comune di Modugno.

a nord: il lido del mare.

MASSIME DI GIURISPRUDENZA

Conservatore delle ipoteche — Aumento sessennale — Stipendio anteriore.

(Art. 5 legge 8 agosto 1895, n. 486, alleg. *G*).

La legge dell'8 agosto 1895, determinando *ex integro* gli stipendi da corrispondersi ai conservatori delle ipoteche in base ad apposita tabella annessa, escluse, salvo l'unica eccezione espressamente disposta per coloro che già avevano uno stipendio superiore a lire 7,000, che potesse aversi considerazione a qualsiasi stipendio precedente, fossero o meno compresi in questo anche gli aumenti sessennali.

Non può quindi tenersi calcolo, pel computo del tempo necessario ad ottenere l'aumento del decimo, dello stipendio e del servizio anteriore, tanto più quando al posto prima occupato seguì la nomina di conservatore con retribuzione ad aggio, incompatibile col sistema degli aumenti sessennali.

(Cons. Stato, IV Sez. – 31 ottobre 1902 – Chiaro c. Ministero Finanze – Bonasi, pres.; Cagnetta, est.).

Tassa ipotecaria — Rinnovazione di iscrizione — Riduzione di somma — Commisurazione della tassa.

(Art. 2 Legge 6 maggio 1862, n. 593 — Art. 10 Legge 11 maggio 1865, n. 2276 — Art. 2, n 2 testo unico 13 settembre 1874, n. 2079 — Art. 2 tar. 8 agosto 1895, n. 486).

La tassa per la rinnovazione di iscrizione ipotecaria deve essere commisurata sulla somma per cui viene rinnovata la iscrizione e non sulla somma per cui era stata presa originariamente la iscrizione.

(Cass. Roma, 15-31 luglio 1903 - Finanze c. Landolina - Caselli, pres.; Cosentini, est.).

Notaro — Commerciante — Fallimento — Incompatibilità — Riammissione.

(Art. 2 e 30, n. 1 Legge 25 maggio 1879, n. 4900).

La incompatibilità dell'ufficio di notaro colla professione di commerciante perdura anche nello stato di fallimento, conservandosi la qualità di commerciante e potendosi dopo un concordato o la soddisfazione integrale dei creditori riprendere l'esercizio del commercio.

La riammissione nell'esercizio delle funzioni notarili non può essere concessa dall'autorità giudiziaria, ma può solo conseguirsi mediante nuova nomina ad un posto vacante.

(Cass. Torino, 16 maggio 1903 su ricorso Fassini Biancotti - Mussita, pres.; Taglietti, est.).

Tassa di svincolo — Cappellania laicale — Ingiunzione — Opposizione — Solve et repete *— Sentenze di 2° grado e di rinvio — Discordanza — Competenza.*

(Art. 135 T. U. Reg. — Art. 547 cod. proc. civ.).

Dinnanzi a due sentenze, una in secondo grado e l'altra in sede di rinvio, impugnata con difformità di motivi, l'una pronunziante l'ammissibilità dell'eccezione del *solve et repete* e tassata per difetti di motivazione, l'altra giudicante nel merito, è inapplicabile la disposizione dell'art. 547 del cod. di proc. civ. e le sezioni unite della suprema corte sono incompetenti a pronunziare.

(Cass. Roma, sez. unite - 9 maggio-9 giugno 1903 - Finanze c. Desideri - Pagano, pres.; Pugliese, est.).

Roma, 1903. — Stamperia Reale, Via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI

Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

Sommario.

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. **293**, 14 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 15 luglio.

Anticipata esecuzione di opere di bonifica.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Veduta la legge 28 dicembre 1902, n. 547, concernente provvedimenti per anticipare l'esecuzione di opere pubbliche;

Vedute le leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna;

Veduto il testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Veduta la legge 7 luglio 1902, n. 333, che stabilisce lo ammontare ed il riparto della spesa di n. 28 opere di bonificazione dichiarate di 1ª categoria;

Ritenuta l'urgenza e la convenienza di anticipare l'esecuzione di alcune opere di bonifica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata l'anticipata esecuzione delle seguenti opere per la complessiva spesa di lire 3,500,000 (L. tremilionicinquecentomila):

1° Bonificamento dei terreni paludosi del comprensorio di Metaponto, fra i fiumi Bradano e Basento, compreso nella zona litoranea Metaponto-Novasiri in provincia di Potenza (n. 1 della tabella della legge 7 luglio 1902 n. 333) per . . . . L. 2,000,000

2° Bonificamento delle gronde paludose del lago di Lesina presso l'abitato del comune omonimo e sistemazione della foce del lago stesso denominata Perazzola-Acquarotta, in provincia di Foggia (n. 43 della tabella 3ª del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195) per . . . . » 600,000

3° Completamento della bonifica dello stagno di Sanluri, in provincia di Cagliari (numero 15 della tabella della legge 28 luglio 1902) per . . . . » 500,000

4° Bonificamento della Valle di S. Lucia presso Bonorva in provincia di Sassari (n. 23 della legge 28 luglio 1902) per . . . . » 400,000

In uno . . . L. 3,500,000

Dato a Roma, addì 14 giugno 1903.

R. D. n. **337**, 14 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 6 agosto

Anticipata esecuzione di opere stradali.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Veduta la legge 28 dicembre 1902, n. 547, concernente provvedimenti per anticipare l'esecuzione di opere pubbliche;

Vedute le leggi 30 maggio 1875, n. 2521, e 23 luglio 1881, n. 333 (tab. *B*), riguardanti la costruzione di opere stradali;

Veduta la legge 3 luglio 1902, n. 297, che determina la somma da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913 per la costruzione di strade nazionali e provinciali;

Ritenuta la convenienza di anticipare la esecuzione di alcune opere comprese nell'ultima delle surrichiamate leggi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'anticipata esecuzione delle seguenti opere stradali, per la maggiore complessiva spesa, in confronto alle assegnazioni di bilancio, di lire ottocentoquindicimila (L. 815,000) ripartita come appresso:

Strada da Sarsina per la valle del Savio, a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano (Arezzo).

(legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, num. 23) . . . . L. 100,000

Strada da Pietracatella a Campomarino (Campobasso).

(legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 40). L. 50,000

Strada da Piedimonte d'Alife, per Matese, a raggiungere la strada nazionale Isernia-Campobasso fra Bojano e Vinchiaturo (Caserta).

(legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, num. 76) . . . . » 40,000

Strada da Nicastro alla Marina di Santa Eufemia (Catanzaro).

(legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 6). » 50,000

Strada da un punto della nazionale n. 36 (ora n. 62), presso Soveria Mannelli, alla nazionale n. 61, presso Santa Severina (Catanzaro).

(legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 7). » 60,000

Prolungamento della provinciale Perano-Castiglione Messer Marino a Trivento (Chieti).

(legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, num. 77) . . . . » 40,000

Prolungamento della provinciale di Valsinello, da Guilmi all'incontro della strada Perano-Castiglione alla Sella del Guado di Sant'Egidio (Chieti).

(legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, num. 98) . . . . » 40,000

Completamento della provinciale Patti-Randazzo, con diramazione alla provinciale Messina-Marina, per i comuni di Montalbano, Basicò e Furnari (Messina).

(legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, num. 166). . . . . L. 55,000

Strada dalla provinciale Rotonda-Valsinni, pei pressi di Oriolo, alla stazione di Amendolara (Potenza).

(legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, num. 117). . . . . » 50,000

Strada dalla nazionale dell' Agri, per Stigliano, alla provinciale Potenza-Spinazzola per Montepeloso, con ponte sul Basento (Potenza).

(legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, num. 209). . . . . » 60,000

Prolungamento della strada Montemurro-Brienza, da presso Brienza, per Sant' Angelo di Fratte, alla stazione di Romagnano (Potenza).

(legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, num. 212). . . . . » 50,000

Strada da Moliterno alla nazionale del Sinni, fra Latronico e Lauria (Potenza).

(legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, num. 213). . . . . » 40,000

Prolungamento della strada Brienza-Montemurro fino all' incontro della Potenza-Sant'Arcangelo, verso Armento (Potenza).

(legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, num. 214). . . . . » 45,000

Strada dalla nazionale delle Calabrie, verso Padula, alla Brienza-Montemurro (Salerno).

(legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, num. 216). . . . . » 80,000

Strada da Laurito, sulla provinciale di serie Cuccaro-Sanza, per Castel Ruggero, a Torre Orsaia ed alla provinciale di serie Caselle in Pittari-Scario (Salerno).

(legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, num. 225). . . . . L. 55,000

Dato a Roma, addì 14 giugno 1903.

R. D. n. **334**, 25 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. l'8 agosto.

Tributo da pagarsi dalla colonia Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3ª), sull'applicazione delle leggi del Regno nella colonia Eritrea;

Viste le leggi 24 dicembre 1899, n. 460; 23 dicembre 1900, n. 442; 30 giugno 1901, n. 266, e 30 giugno 1902, n. 235, per la proroga fino al 30 giugno 1903 delle facoltà concesse dalla sopracitata legge 1° luglio 1890, n. 7003;

Visto il regio decreto del 29 ottobre 1891, n. 631, col quale è stabilito che le popolazioni indigene della colonia Eritrea sono tenute a corrispondere un annuo tributo al Governo della colonia;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'esercizio finanziario 1903-904 sono tenute a corrispondere l'annuo tributo le popolazioni della colonia Eritrea nella misura indicata nell'unita tabella.

Art. 2.

I conventi delle popolazioni cristiane sono esenti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanziario sopra citato.

Art. 3.

Il governatore della colonia ha facoltà di aumentare o di diminuire, mediante suo decreto, da sottoporsi alla ratifica del Governo del Re l'ammontare delle imposizioni delle singole popolazioni tributarie.

L'aumento complessivo o la diminuzione complessiva, per ogni regione, non potrà, in alcun caso, superare i tre decimi dell' imposizione totale cui la regione stessa è soggetta in virtù del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1903.

TABELLA *dei tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene dell'Eritrea, durante l'esercizio 1903-904.*

I. — Commissariato regionale dello Hamasen.

Distretti di . .	Carnescim	L.	14,439
	Dembesan	»	14,290
	Loggo Cenà	»	11,090
	Scioatte Anseba	»	10,505
	Paesi autonomi	»	7,531
	Decatescim.	»	6,455
	Sahartì	»	6,200
	Minabe Zerai	»	5,750
	Cabassa Ceua	»	5,035
	Lamza	»	4,705
	Tecchelè Agabà	»	4,550
	Uaccartì	»	1,900
Totale per il commissariato regionale dell'Hamasen		L.	92,450

II. — Commissariato regionale del Seraè.

Distretti di . .	Zellimà	L.	9,030
	Medrì Uod Seberà	»	8,400
	Dembelas Tahtai	»	7,800
	Seffaà	»	6,020
	Mai Tacalà.	»	4,500
	Cunò Reddà-Medri Felassi .	»	3,500
	Da riportarsi . . .	L.	42,550

	Riporto	L.	42,550
Distretti di	Guehcià	»	3,300
	Dubub	»	3,100
	Liban	»	2,500
	Anaghir	»	2,300
	Arfè Grottò	»	1,500
	Afelba	»	1,400
	Dechi Melgà	»	1,300
	Cuolla Seraé	»	1,300
	Dechi Aitaés	»	1,000
	Teramnì	»	700
	Dechi Dighnà	»	300
Totale per il commisariato regionale del Seraè		L.	57,950

III. — **Commissariato regionale dell'Acchelè Guzai.**

a) Distretti di	Merettà Sebenè	L.	7,200
	Aret	»	7,000
	Tedrer	»	6,700
	Haddecti	»	6,200
	Mezhè	»	5,800
	Zanadegle	»	5,500
	Dechi Dighnà	»	5,200
	Egghelà Hamès	»	4,700
	Robrà	»	4,700
	Dechi Ghebrì	»	4,200
	Dechi Ad-Mocòm	»	3,900
	Enganà	»	3,400
	Da riportarsi	L.	64,500

	Riporto . .	L.	64,500	
a) distretti di	Egghelà Hazin . . .	»	3,300	
	Merettà Caìeh	»	2,800	
	Zebaonti.	»	2,000	
	Dericièn.	»	1,700	
	Dechi Zeresenai . . .	»	1,300	
	Dechi Tahasctè . . .	»	700	
				76,300
b) Tribù musulmane .	Teroa Bet Sarah. . .	L.	3,200	
	Lelisc	»	3,000	
	Assalissàn	»	2,850	
	Assacheri	»	2,300	
	Fogorotto	»	2,300	
	Bet Fachih.	»	1,700	
	Edda.	»	1,400	
	Baraddotta.	»	1,200	
	Hasàbat Arè	»	550	
	Engaghè Sermarè . .	»	250	
	Rezamara	»	50	
				18,800
Totale per il commissariato dell'Acchelè Guzai			L.	95,100

IV. — **Commissariato regionale del Barca.**

a) Beni Amer del Diglal	Deca.	L.	18,550
	Ad Ali Bachit. . . .	»	11,700
	Ad Omar	»	10,050
	Ad Ibrahim	»	4,400
	Da riportarsi	L.	44,700

	Riporto . .	L.	44,700	
a) Beni Amer del Diglal	Lebet	»	4,160	
	Toas	»	3,920	
	Ad Saleh	»	3,550	
	Ad Gultana	»	2,700	
	Ad Faidab	»	2,600	
	Sincat Chinab. . . .	»	2,420	
	Ad Tauliab.	»	1,160	
	Ad Auadab.	»	1,000	
	Ad Nasseh.	»	740	
	Ad Ali	»	700	
	Ed Eman	»	350	
				68,000
b) Altre Tribù	Ad Uccud	L.	15,000	
	Ad Sciaraf.	»	4,000	
	Sabderat	»	2,000	
	Algheden	»	1,600	
	Elit	»	500	
	Giamilab	»	500	
	Bitama	»	200	
	Aesc	»	150	
				23,950

Totale per il commissariato regionale del Barca. . . . . L. 91,950

V. — Commissariato regionale di Cheren.

a) Bogos . .	Ad Zamat	L.	6,700	
	Sucuneiti	»	3,900	
	Ad Hadembes	»	1,600	
	Bet Gabrù	»	1,300	
				13,500

	Riporto . .	L. . .	13,500
b) Bet Taquè .	Ad Gabscià	» 5,140	
	Ad Ciafà	» 2,860	
	Ad Samaraciòn . . .	» 1,000	9,000
c) Mensa . . .	Bet Ebrahè	L. 1,600	
	Bet Sciacàn	» 1,350	2,950
d) Maria . . .	Neri	L. 20,000	
	Rossi	» 10,000	30,000
e) Altre tribù.	Ad Taclès	L. 12,000	
	Ad Fezà.	» 3,800	
	Begiuch	» 3,000	
	Bab Giangaren.	» 1,000	19,800
f) Distretti abissini. .	Lamacelli	L. 1,200	
	Adirba	» 700	
	Decandù	» 400	
	Debra Sina	» 350	2,650

Totale per il commissariato regionale di Cheren . . . . L. 77,900

VI. — Commissariato regionale di Massaua.

a) Distretto di Màssaua | Adiacenze di Archico, Otumlo, Moncullo.			1,125
b) Sambar . .	Tribù Mashalit . . .	L. 6,200	
	» Uaria	» 5,400	
	» Aflenda.	» 4,000	

Da riportarsi L. 16,725

	Riporto . .	L.	16,725	
b) Sambar . .	Tribù Teroa Bet Muse.	»	3,300	
	Villaggi	»	3,300	
	Tribù Ad Sciuma . .	»	2,300	
	» Ad Ascar	»	1,700	
	» Ad Ahà	»	1,200	
	» Ghedem Sigà. .	»	900	
	» Nabarà	»	600	
				30,025
c) Isole	Dahlac	L.	5,600	
	Dohol	»	1,300	
	Dessè	»	1,000	
	Nocra	»	500	
	Baca	»	300	
	Nora.	»	250	
	Bauahil	»	100	
				9,050
d) Assaorta inferiore . .	Tribù Bet Tauaccal. .	L.	4,400	
	» Bet Califa e Bet Cadi	»	3,400	
	» Bet Scech Mahmud	»	3,400	
	» Defer	»	2,700	
				13,900
e) Doncalia settentrionale.	Tribù Damboita Buri e fraz. annesse. . .	L.	9,925	
	» Ancàla	»	2,500	
	» Hedarem . . .	»	2,500	
	» Belessua . . .	»	1,800	
	» Dahimela . . .	»	1,300	
				18,025

Totale per il commissariato regionale di Massaua . . . . L. 71,000

VII. — Commissariato regionale di Assab.

Paesi e tribù	Edd (Damhoita)	L.	2,500
	Beilul (Afara)	»	1,000
	Assab (Ancala)	»	1,000
	Raheita (Dimitti e Burhantu)	»	600
	Barasoli (Bascittu)	»	500
	Marghebla (Aissamali) . . .	»	500
	Chiluma (Rahmantu) . . .	»	200
Totale per il commissariato regionale di Assab		L.	6,300

VIII. — Residenza del Sahel.

	Habab			L.	36,000
Altre tribù	Ad Scech	L.	18,000		
	Ad Temariam	»	15,000		
	Ad Taura	»	2,000		
	Bet Mala	»	2,000		
	Ad Maallem	»	1,000		
	Rasciaida	»	1,000		
	Ad Haseri	»	500		
					39,500
Totale per la residenza di Sahel . .				L.	75,500

IX. — Residenza del Gasc e del Setit.

Tribù	Baria Heghir	L.	5,000
	Baza Balca	»	4,500
Da riportarsi		L.	9,500

	Riporto . . .	L.	9,500
Tribù	Baria Mogareb	»	4,000
	Daseb e Curcuggi	»	700
	Selest Logodat	»	700
	Eimasa	»	600
	Baza Tica	»	500
	Tauda	»	400
	Totale per la residenza del Gasc e Setiti	L.	16,400

X. — **Residenza del Mareb.**

Distretti	Mai Zadà	L.	12,500
	Maraguz e Ghebrè Merait .	»	9,900
	Cohain ed Ailà	»	9,500
	Gundet	»	2,900
	Zaid Accolòm	»	2,000
	Ustè Gulti	»	900
	Totale per la residenza del Mareb . .	L.	37,700

X. — **Residenza dello Scimezana.**

a) Distretti . .	Addi Gulti	L.	3,600	
	Uod Acchelè Mashal .	»	3,500	
	Zeban 2°	»	2,800	
	Lalai Agruf	»	2,800	
	Loggo Sarda.	»	2,800	
	Tahtai Agruf 2°. . . .	»	2,500	
	Hadadem Cialò	»	2,400	
	Da riportarsi	L.		20,400

	Riporto . .	L.	20,400	
a) Distretti . .	Ambessèt Ghellebà . .	»	2,250	
	Enda Dascim 2° . .	»	2,100	
	Degghièn	»	1,500	
	Zeremossi	»	1,400	
	Colonia cattolica . .	»	1,000	
	Degghièn Uogherà . .	»	1,000	
	Acran	»	850	
	Tahtai Agruf 1°. . .	»	800	
	Zeban 1°	»	800	
	Senafè	»	700	
	Enda Dascim 1°. . .	»	450	
	Paesi autonomi . . .	»	400	
				33,650
b) Tribù minifere . . .	Gaàsu	L.	4,450	
	Fecat Harach	»	1,800	
	Dàssamu	»	1,650	
				7,900
c) Tribù Hazu.	Hammedi Gascià . .	L.	1,650	
	Omartu	»	1,000	
	Mahammed Caiuia . .	»	350	
	Assalit Gascià	»	150	
	Consubi Firè.	»	80	
	Mussa Abbàgo	»	50	
				3,280
d) Debrimela .	Cristiani	L.	540	
	Musulmani	»	180	
				720

Totale per la residenza dello Scimezana L. 45,550

RIEPILOGO.

I.	—	Commissariato regionale dello Hamasen	L.	92,450
II.	—	Commissariato regionale del Seraè.	»	57,950
III	—	Commissariato regionale dell'Acchelè Guzai	»	95,100
IV.	—	Commissariato regionale del Barca	»	91,950
V.	—	Commissariato regionale di Cheren	»	77,900
VI.	—	Commissariato regionale di Massaua	»	71,000
VII.	—	Commissariato regionale di Assab.	»	6,300
VIII.	—	Residenza del Sahel	»	75,500
IX.	—	Id. del Gasc e del Setit	»	16,400
X.	—	Id. del Mareb	»	37,700
XI.	—	Id. dello Scimezana	»	45,550
		Totale generale	L.	667,800

R. D. n. **302**, 28 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 22 luglio.

Retta giornaliera da pagarsi dagli ufficiali della regia marina e del regio esercito ammessi im cura negli ospedali militari marittimi.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 25 settembre 1891, n. 582, che stabilisce la retta giornaliera dovuta agli ospedali militari marittimi dagli ufficiali ed impiegati civili che vi sono ammessi in cura;

Sentito il parere del consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La retta giornaliera da pagarsi agli ospedali militari marittimi dagli ufficiali in congedo della regia marina e del regio esercito pensionati che vi sono ammessi in cura, è stabilita, in ragione della pensione di cui sono provveduti, nella misura prescritta, secondo lo stipendio, dall'art. 3 del regio decreto 25 settembre 1891 per gl'impiegati civili.

Art. 2.

Nel caso di pensione il cui ammontare è tra il limite massimo dello stipendio per una retta ed il limite minimo di quello della retta immediatamente superiore, verrà pagata quest'ultima retta.

La retta non sarà mai minore di quella fissata per gli ufficiali subalterni in attività di servizio (lire 2. 50).

Art. 3.

Questo decreto avrà effetto dal 1° agosto 1903.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1903.

R. D. n. 314, 2 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 28 stesso mese.

Variante al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Vista l'istanza colla quale il municipio di Palermo chiede che, in base alla facoltà concessa dall'art. 3 della legge

19 luglio 1894, n. 344, sia approvata una variante al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città, per detta legge vigente;

Ritenuto che le pubblicazioni prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, furono regolarmente eseguite senza che sorgessero opposizioni;

Che la proposta variante descritta nella planimetria 23 dicembre 1898 e nell'elenco delle espropriazioni 20 febbraio 1900, ambedue a firma dell' ingegnere capo del risanamento Felice Giarrusso, ha per oggetto la demolizione di un edificio, il quale è parte di un isolato compreso fra le vie Buon Pastore e degli Spersi e i vicoli Giliberto e della Campana nel rione di porta S. Giorgio (mandamento di Castellammare);

Che indubbiamente essa tende a migliorare le condizioni igieniche ed edilizie della località, e deve quindi riconoscersi opportuna per l'interesse pubblico;

Viste le due citate leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 19 luglio 1894, n. 344;

Uditi i pareri del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la variante proposta dal comune di Palermo al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città, vigente per legge 19 luglio 1894, n. 2344, e consistente nella demolizione di un edificio che fa parte dell' isolato fra le vie Buon Pastore e degli Spersi e i vicoli Giliberto e della

Campana nel rione di porta S. Giorgio (mandamento di Castellammare).

Sulla planimetria di tale variante in data 23 dicembre 1898, e sull'elenco delle espropriazioni in data 20 febbraio 1900, ambedue a firma dell'ingegnere capo del risanamento Felice Giarrusso, apporrà il suo visto il ministro proponente.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1903.

L. n. **310**, 8 luglio 1903, **inserta nella Gazzetta uff. il 23 stesso mese.**

Per la costruzione della stazione di Domodossola.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 755,000 per provvedere la stazione internazionale di Domodossola e le stazioni di Preglia, Varzo ed Iselle degli impianti necessari:

a) al servizio di pubblica sicurezza e della polizia sanitaria;

b) al servizio delle poste e dei telegrafi;

c) al servizio delle dogane.

Art. 2.

La detta spesa verrà partitamente inscritta nei bilanci dei rispettivi Ministeri interessati nella misura seguente:

a) Bilancio del Ministero dell' interno	.	L.	550,000
b) Id. poste e telegrafi	. . . . . .	»	65,000
c) Id. finanze	. . . .	»	140,000
Totale	. . .	L.	755,000

Art. 3.

In aggiunta alla somma di lire 21,310,000 autorizzata con legge 20 luglio 1900, n. 268, sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 800,000 di cui lire 400,000 per la costruzione in stazione di Domodossola o d' Iselle dei locali ed alloggi da porsi a disposizione delle amministrazioni svizzere contro pagamento del convenuto canone annuo, e lire 400,000 per l' impianto del servizio di trazione nella stazione d' Iselle.

Art. 4.

Ai lavori di cui nella presente legge sono estese le disposizioni dell'art. 4 della legge 12 luglio 1894, n. 318.

Art. 5.

Le somme anzidette saranno stanziate rispettivamente in quote eguali in ciascuno dei bilanci competenti negli esercizi finanziari 1903-904, 1904-905 e 1905-906.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1903.

L. n. **327**, 13 luglio 1903, inserta nella Gazzetta uff. il 30 stesso mese.

Monumento in Napoli ad Enrico Cosenz.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903 sarà stanziata la somma di lire 15,000, a complemento di altra somma raccolta per sottoscrizione privata per l'erezione di un monumento in Napoli ad Enrico Cosenz.

Data a Racconigi, addì 13 luglio 1903.

L. n. **355**, 8 luglio 1903, inserta nella Gazzetta uff. il 17 agosto.

Convenzioni addizionali pel servizio di navigazione.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le annesse convenzioni addizionali:

a) in data 1° luglio 1902 con la navigazione generale italiana;

b) in data 27 giugno 1902 con la società di navigazione Puglia;

c) in data 1° luglio 1902 con la società siciliana di navigazione.

Art. 2.

Alla spesa per l'esercizio 1902-903 ascendente a L. 131,697.44 per la convenzione di cui alla lettera *a* dell'articolo precedente, a lire 52,160 per la convenzione di cui alla lettera *b*, e di lire 15,135 per quella di cui alla lettera *c* ha già provveduto il bilancio di previsione della spesa pel Ministero delle poste e dei telegrafi. Per gli esercizi futuri, fino alla scadenza delle dette convenzioni, il Governo del Re, è autorizzato ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero predetto al capitolo « *Servizi postali e commerciali marittimi* » l'annua somma di lire 215,412.44.

Art. 3.

Sarà istituito entro il 1903, con regio decreto, un secondo viaggio settimanale *Lipari-Santa Marina-Rinella o Malfa-Filicudi-Alicudi-Filicudi Rinella o Malfa-Santa Marina-Lipari*, mediante una retribuzione di lire 4,700 all'anno, da esercitarsi anche da altra società locale, e di autorizzare pure con decreto reale la cessione a questa, previo consenso della società siciliana di navigazione, di parte della linea di cui all'art. 2 della convenzione qui unita, limitatamente al tratto Lipari-Alicudi, con approdi intermedi, compreso Vulcano, da eseguirsi con piroscafo corrispondente alle esigenze del servizio.

Qualora in luogo dell'approdo in Vulcano, si eseguisse un viaggio speciale settimanale fra quell'isola e Lipari, sarà concesso un aumento non eccedente le lire 300 all'anno.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1903.

CONVENZIONE ADDIZIONALE

a quella stipulata colla navigazione generale italiana approvata colla legge 22 aprile 1893

Il Ministero delle poste e dei telegrafi, quello di agricoltura, industria e commercio, quello delle finanze e quello del tesoro a nome dello Stato;

Il comm. Domenico Gallotti ed il comm. Erasmo Piaggio, senatore del Regno, presidente il primo del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato il secondo della navigazione generale italiana, a nome della società stessa, in virtù di regolare mandato;

Hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

a) Il viaggio ogni due settimane fra Trapani e Porto Empedocle, toccando Favignana, Marsala, Pantelleria, Lampedusa e Linosa, sarà eseguito ad ogni settimana, ripristinando così il servizio indicato al secondo gruppo del quaderno d'oneri, annesso alla precitata lagge 22 aprile 1893, per le linee di navigazione con le isole dell'Arcipelago Toscano, di Pantelleria, Linosa e Lampedusa.

Per questo aumentato servizio sarà corrisposto alla navigazione generale italiana la sovvenzione annua di lire quarantaquattromila seicentoventi e cent. sedici (lire 44,620.16);

b) l'itinerario della linea quindicinale di cui alla lettera *a* del quaderno d'oneri *B* annesso alla detta legge, modificata dall'art. 1 n. 4 della convenzione approvata con la legge del 29 marzo 1900, n. 107, rimane determinato come segue:

Venezia-Ancona-Bari-Brindisi Alessandria-Porto Said-Alessandria-Brindisi-Bari-Ancona-Venezia.

Per la maggiore percorrenza sarà corrisposta alla navigazione generale italiana la sovvenzione di lire 20 (venti) a lega attribuita alla linea stessa;

c) il viaggio ogni settimana, di cui all'art. 1, n. 9, lettera *a*, della convenzione approvata con la legge del 29 marzo 1900, n. 107, fra Trapani e Tunisi, toccando Favignana, Marsala, Pantelleria e Biserta, sarà prolungato a Palermo, corrispondendosi per tale prolungamento alla società l'annua sovvenzione di lire diciassettemila trecentosessantadue e centesimi ventotto (17,362. 28);

d) sarà istituito l'approdo a Calasetta nel viaggio giornaliero di andata da Carloforte a Portovesme, di cui alla lettera *v* del quaderno d'oneri *A* annesso alla convenzione approvata con la precitata legge del 22 aprile 1903. Per la maggiore percorrenza derivante dalla esecuzione di tale approdo sarà corrisposta alla società la sovvenzione di lire quattromila (lire 4,000) all'anno.

Art. 2.

Tutte le condizioni dei quaderni d'oneri annessi alla convenzione con la navigazione generale italiana, approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195, saranno rispettivamente applicate ai servizi di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Saranno inoltre eseguiti 52 viaggi all'anno fra Napoli e Messina, con approdo a Torre Annunziata, Paola, Amantea, Santa Eufemia, Pizzo (Santa Venere), Tropea Nicotera e Gioia Tauro.

Nel viaggio di ritorno l'approdo a Tropea avrà luogo qualora vi siano colà merci da imbarcare.

A questo servizio saranno adibiti piroscafi commerciali aventi una velocità non inferiore a 9 miglia e la stazzatura non inferiore a 300 tonnellate.

Per l'esecuzione di questi viaggi, sarà corrisposta alla società la sovvenzione annua di lire sessantamila (lire 60,000) facendo una ritenuta proporzionale per quei viaggi che per qualunque causa venissero omessi.

Questo servizio potrà essere ceduto ad altra società od armatore previo il consenso del Governo mediante decreto reale.

Art. 4.

La presente convenzione addizionale avrà effetto dal 1° agosto prossimo venturo, e durerà, come quella principale fino al 30 giugno 1908, intendendosi, come quella continuativa di anno in anno, oltre il detto termine, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Art. 5.

La presente convenzione addizionale sarà soggetta al diritto fisso di una lira, come quella principale.

Art. 6.

La presente convenzione non sarà obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per reale decreto.

Fatta a Roma in tre originali, addì 1° luglio 1902.

CONVENZIONE ADDIZIONALE

a quella annessa alle leggi del 22 aprile 1893, n. 195, e del 17 dicembre 1899, n. 459, nonchè al decreto reale del 3 febbraio 1901, n. 85, riguardanti i servizi esercitati dalla società di navigazione « Puglia ».

Il ministro delle poste e dei telegrafi, quello di agricoltura, industria e commercio, quello delle finanze e quello del tesoro, a nome dello Stato;

Il cav. Francesco Manzari a nome della società di navigazione « Puglia » da esso rappresentata in virtù di regolare mandato;

Hanno stipulato e concordato quanto segue:

Art. 1.

a) La società si obbliga di eseguire un viaggio settimanale fra Brindisi e San Giovanni di Medua, con approdo a Durazzo nel ritorno, corrispondendosi alla società la sovvenzione annua di lire 50,960 (cinquantamila novecento sessanta);

b) Sarà inoltre eseguito un viaggio settimanale fra San Giovanni di Medua ed Obotti per il fiume Boana, in aggiunta a quello fissato dall'art. 1 della convenzione, approvata col regio decreto del 3 febbraio 1901, n. 85.

Per questo servizio, alla cui esecuzione sarà applicato il piroscafo accennato all'art. 2 della detta convenzione, sarà corrisposta la sovvenzione di lire 1,200 all'anno.

Art. 2.

Tutte le condizioni del quaderno d'oneri annesso alla convenzione approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195,

non derogate dal precedente articolo, saranno applicate ai servizi determinati dalla presente.

Art. 3.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° luglio prossimo venturo e durerà, come quella principale suaccennata, fino al 30 giugno 1908.

Art. 4.

Tutte le spese relative alla stipulazione della presente convenzione saranno a carico della società concessionaria.

Art. 5.

La presente convenzione non sarà obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per decreto reale.

Fatto a Roma in tre originali, addì 27 giugno 1902.

CONVENZIONE ADDIZIONALE

a quella approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195, stipulata con la società siciliana di navigazione pel servizio fra la Sicilia e le isole Eolie.

Il ministro delle poste e dei telegrafi, quello di agricoltura, industria e commercio, quello delle finanze e quello del tesoro, a nome dello Stato;

Il cav. Gaetano Orlandi, a nome della società siciliana di navigazione a vapore, in virtù di regolare mandato;

Hanno concretato e stipulato come segue:

Art. 1.

La società si obbliga di eseguire il servizio giornaliero di cui alla lettera *a* dell'art. 1 del quaderno d'oneri an-

nesso alla convenzione approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195, in modo che il viaggio da Milazzo a Lipari e viceversa si compia in ore 2. 20. Per la pulizia, pel cambiamento d'acqua nelle caldaie, nonchè per la immissione in bacino del piroscafo adibito a questo servizio, occorrendo ad intervalli circa 36 giorni all'anno, la società in questi giorni sostituirà il piroscafo stesso con altro, il quale dovrà però compiere il viaggio predetto in ore 2. 40.

Art. 2.

Il viaggio soppresso col regio decreto del 12 gennaio 1902, n. 45, e di cui è cenno alla lettera *c* del detto quaderno d'oneri è ripristinato ad ogni settimana col seguente itinerario: Messina, Lipari, Rinella, Filicudi, Alicudi, Filicudi, Rinella, S. Maria, Lipari, Milazzo e Messina.

È istituito l'approdo a Vulcano in uno dei viaggi bisettimanali fra Messina e Stromboli.

Art. 3.

Per il servizio di cui all'art. 1 sarà corrisposta alla società la maggiore sovenzione di lire novemila (9,000) all'anno, e, per quello di cui all'art. 2 la sovvenzione di lire tredicimilasettecentosettanta (13,770).

Art. 4.

Tutte le condizioni del quaderno d'oneri, annesso alla precitata convenzione, approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195, non derogate dai precedenti articoli, saranno applicate ai servizi determinati dalla presente convenzione.

Art. 5.

La presente convenzione addizionale avrà effetto pel servizio di cui all'art. 1, il primo agosto prossimo venturo, e,

per quello di cui all'art. 2, il primo gennaio 1903, e durerà, come quella principale, fino al 30 giugno 1908.

Art. 6.

Tutte le spese relative alla stipulazione della presente convenzione saranno a carico della società concessionaria.

Art. 7.

La presente convenzione non sarà obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per decreto reale.

Fatto a Roma in tre originali, addì 1° luglio 1902.

R. D. n. **297**, 21 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 17 luglio.

Zone malariche in provincia di Caltanissetta.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto ecc.;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate le porzioni di territorio della provincia di Caltanissetta distinte come risulta dall'allegato che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1903.

ELENCO DELLE ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Caltanissetta con la indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

I, II, III, IV, V. — Comune di Mazzarino.

Esistono cinque distinte zone malariche:

1. Zona del fiume Braemi.

La zona malarica del fiume Braemi comprende le contrade adiacenti al corso del fiume in tutto il tratto in cui esso bagna il territorio di Mazzarino.

I suoi confini sono i seguenti:

a) versante destro:

il limite territoriale col comune di Barrafranca costituito dal corso del fiume Braemi;

b) versante sinistro:

il confine della zona malarica principia in ex feudo Ratumemi al limite territoriale con Riesi, ed attraversa tutto l'ex feudo nelle proprietà di Vasapolli Benedetto e Pietro ed eredi barone Giuseppe Bartoli (sezione H, nn. 1305, 1312); attraversa quindi l'ex feudo Mastra, proprietà di Alliata Moncada cav. Giovanni (sezione U, nn. 155, 181, 272, 280); dopo passa nella contrada Bajatichi, dove attraversa le seguenti proprietà: eredi Arena (sezione V, nn. 1, 2), Cannada Faraci Francesco (sezione V, nn. 8, 3, 4), Jacona Giuseppe (sezione V, nn. 3, 4), Ligotti Liborio (sezione V, nn. 5, 6, 7), Orlando Luigi (sezione V, nn. 8, 3, 4), Bartoli Spagliarisi Gaetano (sezione V, nn. 8, 14).

A questo punto la zona malarica è attraversata dalla strada rotabile provinciale Mazzarino-Barrafranca.

La linea malarica segue la proprietà Bartoli suddetto, fino alla regia trazzera della Piana. Poscia è limitata dalle seguenti proprietà:

Contrada Mendolo Bianco:

Paraninfo, Faraci Filippo (sezione U, nn. 2100, 2140);
Lo Bartolo Lucia (sezione U, n. 2087, 2089);
Bracco Amari Ignazio (sezione U. nn. 2052, 2054);
Galati Salvatore (sezione U, nn. 2277, 2279).

Contrada Celauro:

Eredi Russo Carmelo (sezione V, n. 334);
Di Dio Marco (sezione U, nn. 1999, 2009);

segue il burrone Celauro sino alla contrada.

Pendio della Piana:

Bartoli Spagliarisi Gaetano (sezione V, n. 83);
Eredi Cannada Bartoli Luigi (sezione V, nn. 49, 54);

da questo punto alla linea di confine della zona malarica prosegue in linea dritta fino a raggiungere in contrada Gamellina la trazzera che porta a Balzi e a Sajone, e coincide colla medesima trazzera fino a toccare il confine territoriale con Piazza Armerina.

2. Zona del fiume Disneri o Gela.

La zona malarica del fiume Disneri o Gela comprende tutte le contrade adiacenti al corso del fiume in tutto il tratto in cui esso attraversa il territorio di Mazzarino.

I suoi confini sono i seguenti:

a) Versante destro:

la linea di confine è costituita in principio dal limite territoriale col comune di Piazza Armerina fino al monte Schinoso dove la detta linea di confine attraversa a mezza

costa i pendii che scendono al fiume percorrendo successivamente le seguenti contrade:

Monte Schinoso, Balzi, Sottana, Cardai, Cravino, San Nicola, Santa Croce, Ficari Sottano, Gibilscemi fino a toccare la strada rotabile provinciale Mazzarino-Terranova al confine con Butera.

b) Versante sinistro:

la linea di confine comincia eziandio al limite territoriale con Piazza Armerina in contrada Alzacuda, e attraversando a mezza costa i pendii del versante sinistro che scendono al fiume Disneri o Gela, percorre successivamente le seguenti contrade:

Porcaria, San Nicola, Floresta, Salamone, Rigiulfo, Garrasia, Canalottelli, Canalotti, Rafforosso, fino a toccare il limite territoriale con Terranova.

A questo punto la zona malarica del versante sinistro del fiume Disneri o Gela si congiunge colla zona malarica del versante destro del torrente Cimia, affluente del Gela.

3. Zona del torrente Cassaro.

Questa terza zona malarica comprende le contrade adiacenti al corso del torrente Cassaro, dalla sua sorgente in ex feudo Bubbonia Soprana, fino alla foce nel fiume Disneri o Gela in contrada Salamone.

I suoi confini sono i seguenti:

a) Versante destro:

la linea di confine ha origine al limite territoriale colla provincia di Catania, in contrada San Cono Sottano, nella proprietà di Polizzi Gaetano (sezione J, nn. 83, 89), circoscrive i valloni del Porco, Lorretta, Margio di San Cono, Ciaramiti, e passa quindi nell'ex feudo Finocchio attraverso le seguenti proprietà:

Demanio dello Stato (asse ecclesiastico) e Alberti Salvatore (sezione P, nn. 17, 24), percorre quindi a mezza costa i pendii, dell'ex feudo Salamone, proprietà Sirena prof. Santi (sezione Q, nn. 12, 15), fino al punto in cui il torrente Cassaro-Bubbonia s'immette nel fiume Disneri o Gela.

b) Versante sinistro:

la linea di confine ha origine al limite territoriale colla provincia di Catania in ex feudo Bubbonia Soprana, proprietà eredi barone La Loggia (sezione S, nn. 1, 5), attraversa l'ex feudo Bubonia Soprana prima e poscia l'ex feudo Bubbonia Sottana, proprietà Nicastro Rosario (sezione P, nn. 12-15), e dopo attraversa tutto l'ex feudo Rigiulfo, nelle proprietà di eredi fratelli Bartoli La Loggia e Drogo Annita (sezione O, nn. 9, 11), fino a raggiungere il punto in cui il torrente Cassaro Bubbonia sbocca nel fiume Disneri o Gela.

4. Zona del torrente Paparella.

Questa quarta zona malarica comprende i terreni adiacenti al corso del torrente Paparella dal confine del territorio di Butera (in contrada San Giuliano) fino allo sbocco nel fiume Disneri o Gela. Sia sul versante destro che sul versante sinistro tutti compresi nell'ex feudo Ficari; la linea di confine attraversa a mezza costa i pendii che scendono al torrente Paparella dalla anzidetta contrada S. Giuliano, territorio di Butera, fino allo sbocco del torrente Paparella nel fiume Disneri o Gela.

Tutte queste contrade comprese nell'ex feudo Ficari, proprietà Airoldi (sezione N, nn. 15 a 18).

5. Zona del torrente Cimia.

Questa quinta zona malarica comprende tutti i terreni adiacenti al corso dei torrenti Cimia e Cimiotto dal loro

inizio nel territorio di Mazzarino fino al confine con Niscemi e Terranova.

I suoi confini sono i seguenti:

a) Versante destro:

la linea di confine ha origine al limite territoriale alla provincia di Catania nel punto preciso in cui la strada rotabile Terranova-Piazza attraversa il detto limite territoriale, segue quindi la trazzera Cimia-Bubbonia, e poscia discende verso mezzogiorno percorrendo in linea diretta a mezza costa gli ex feudi:

Cimia, proprietà;
Velardita Achille (sezione L, nn. 1, 13);
Cimiotto, proprietà;
Barone Boscogrande (sezione L, nn. 16-18);
Rafforosso, proprietà;
Fidecommissaria Branciforti (sezione L, nn. 21, 23)

fino al punto in cui la zona malarica del versante destro del torrente Cimia si congiunge con la zona malarica del versante sinistro del fiume Disneri o Gela.

b) Versante sinistro:

la linea di confine della zona malarica è costituita dal limite territoriale colla provincia di Catania prima e poi coi comuni di Niscemi e di Terranova.

MASSIME DI GIURISPRUDENZA

Tassa di registro — Vendita — Comune — Commissario regio — Diniego del consiglio alla ratifica — Rimborso della tassa — Competenza giudiziaria.

(Art. 6 Legge 26 marzo 1865, n. 2048 — Art. 136 T. U. Reg.).

Percettasi la tassa su un verbale di aggiudicazione di immobili da parte del regio commissario e diniegatasi dal consiglio comunale la ratificazione,

la questione del rimborso della tassa mantenuta ferma in prima e seconda sede, è di competenza della corte di cassazione di Roma e non di quella territoriale.

(Cass. Roma, 9-25 maggio 1903 - Finanze c. De Felice-Giuffrida).

Ipoteca — Vendita — Ipoteca legale del venditore — Iscrizioni anteriori alla trascrizione — Inefficacia a pregiudizio della ipoteca legale — Trascrizione — Iscrizione posteriore da parte del venditore interessato.

(Articoli 1932, 1942, 1969, 1985 cod. civ.).

Non è snaturata l'indole della ipoteca legale, laddove l'iscrizione sia richiesta dallo stesso alienante, quando nessun'altra ipoteca sia stata iscritta fra il momento in cui avvenne la trascrizione ed il momento in cui per non perdere il suo diritto, supplisce alla omissione del conservatore nella osservanza dell'art. 1985 cod. civ., richiedendo esso la iscrizione della ipoteca legale a lui spettante. Questo diritto reale è efficace rispetto ai terzi quantunque non ancora reso pubblico mediante la iscrizione.

Fino a che non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di alienazione quegli che apparisce proprietario, rispetto ai terzi, è l'alienante e non l'acquirente.

Quindi qualunque iscrizione verso il nuovo proprietario presa prima della trascrizione non ha effetto a pregiudizio della ipoteca legale dell'alienante.

(Cass. Napoli, 27 marzo 1903 - Ruggero c. Cassitto - Santamaria-Nicolini, pres.; Cianci Di Sanseverino, est.).

Notaro — Cauzione prestata da terzi — Inadempimento degli obblighi contrattuali — Restituzione.

(Articoli 15, 18 e 19 Legge 25 maggio 1879, n. 2900).

Chi ha prestato la cauzione ad un notaro per l'esercizio notarile non può chiederne la restituzione durante l'esercizio stesso per essere venuto meno il notaro agli obblighi assunti in proposito verso il prestatore.

(App. Macerata, 2 luglio 1903 - Branzanti c. Bertozzi e Cassa depositi e prestiti - Magliani, pres. ed est.).

Roma, 1903. — Stamperia Reale, Via del Moretto, n 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI

Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

SOMMARIO

PARTE PRINCIPALE

L. n. **328**, 8 luglio 1903, inserta nella Gazzetta uff. il 30 stesso mese.

Magazzino e laboratorio dei tabacchi in Lecce.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 270,000 per la costruzione in provincia di Lecce di un magazzino e laboratorio dei tabacchi indigeni.

La detta somma farà carico al bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1902-903.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1903.

R. D. n. **319**, 8 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 25 stesso mese.

Regolamento pel personale di gestione e controllo presso il tesoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 31 maggio 1896, n. 206, col quale fu approvato il regolamento organico e disciplinare per gli uffici esecutivi del tesoro;

Veduta la legge 28 dicembre 1902, n. 533, che approvò la riforma dei ruoli organici del personale di gestione e controllo e delle delegazioni del tesoro;

Veduto l'altro Nostro decreto 18 gennaio 1903, n. 10, col quale venne provveduto all'attuazione dei nuovi organici anzidetti;

Considerato che, in dipendenza della compiuta riforma e dei criteri che l' hanno inspirata e la informano, sia necessario stabilire, a modificazione ed integrazione di quelle

esistenti, nuove norme direttive per disciplinare le nomine e promozioni nella carriera degli impiegati di gestione e controllo e delle delegazioni del tesoro;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale di gestione e controllo è determinato dalla tabella n. 3, annessa alla legge 28 dicembre 1902, n. 533, ed è costituito come segue:

a) per la tesoreria centrale:

dal tesoriere, dal controllore capo e da controllori;

b) per l'ufficio dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico:

dall'agente contabile, dal controllore capo e da controllori;

c) per la cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato:

dal cassiere speciale, dal controllore capo e da controllori;

d) per la zecca:

dal tesoriere, dal controllore capo e da controllori;

e) per l'officina governativa delle carte valori e dipendenti cartiere:

dal magazziniere, dal controllore capo e da controllori.

Art. 2.

Il personale delle delegazioni è costituito da delegati, segretari e vice-segretari di delegazione, volontari e uscieri come alla tabella n. 5 annessa alla legge 28 dicembre 1902, n. 533.

Art. 3.

Le nomine a tesoriere centrale e ad agente contabile dei titoli del debito pubblico sono fatte, a scelta, fra i funzionari dipendenti dal Ministero del tesoro con stipendio non inferiore a lire 5,000.

Le nomine a cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, a magazziniere della officina delle carte-valori e a tesoriere della zecca hanno luogo, parimenti a scelta, fra i funzionari di gestione e di controllo e delle delegazioni del tesoro, con stipendio non inferiore, per il primo posto a lire 4,000, e per gli altri due a lire 3,500.

Il posto di controllore capo della classe ultima è conferito ai controllori della classe prima, a scelta per merito in base a designazione fattane dalla commissione di cui al successivo art. 18.

I posti di controllore di ultima classe sono conferiti a scelta ai vice-segretari di delegazione dell'ultima classe.

Art. 4.

Le promozioni di classe nei controllori capi e nei controllori hanno luogo esclusivamente per anzianità.

Art. 5.

Nelle delegazioni del tesoro la carriera incomincia col volontariato. I posti di volontario sono conferiti per esame di concorso, le cui prove sono scritte ed orali.

Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che abbiano riportato tanto nell'esame scritto, quanto in quello orale non meno di sei punti.

Art. 6.

La nomina dei volontari ha luogo mediante decreto ministeriale da registrarsi alla corte dei conti.

Prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, i volontari debbono prestare, innanzi al capo dell'ufficio presso il quale sono destinati, il giuramento prescritto per tutti gli impiegati dello Stato.

Art. 7.

I volontari prestano servizio gratuito nel capoluogo della provincia di loro ordinaria residenza o di loro elezione.

Per ragioni di servizio possono essere destinati in altre località. In questo caso hanno diritto alla indennità di viaggio di andata e ritorno portata dal real decreto 25 agosto 1863, n. 1446, e ad una indennità giornaliera di lire quattro ai termini del real decreto 7 aprile 1895, n. 95.

Art. 8.

I posti di vice-segretario di delegazione di ultima classe sono conferiti, secondo l'ordine della loro classificazione, ai volontari che contino almeno sei mesi di servizio durante i quali abbiano ottenuto non meno di otto punti medi, su dieci, nel giudizio relativo alla loro operosità e diligenza.

I volontari i quali, durante sei mesi di prestato servizio, non abbiano riportato almeno sei punti di operosità e diligenza sono dispensati dal servizio.

Art. 9.

Le promozioni di classe nello stesso grado, e cioè dei delegati, dei segretari, dei vice segretari di delegazione hanno luogo esclusivamente per anzianità.

Art. 10.

I posti che si rendono vacanti nella 2ª classe dei segretari di delegazione sono conferiti, in ragione della metà dei posti, ai vice-segretari di delegazione di ogni classe che risultino i primi approvati in un esame di concorso, e per l'altra metà ai vice-segretari di delegazione della 1ª classe che, nello stesso esame di concorso, siano risultati soltanto idonei, in ragione dell'anzianità di servizio, alternativamente, incominciando dal candidato riuscito il primo nel concorso.

Art. 11.

Per essere ammessi al concorso per il posto di segretario di delegazione, i vice-segretari di classe inferiore alla 1ª debbono, alla data del decreto ministeriale che indice gli esami, far parte del personale delle delegazioni, e inoltre avere sei anni almeno di servizio, dei quali gli ultimi tre nelle delegazioni, ovvero nei Ministeri del tesoro e delle finanze, nella corte dei conti e nelle intendenze di finanza, e gli altri in qualunque amministrazione dello Stato.

Sono sufficienti tre anni di servizio prestato in una delle anzidette amministrazioni, per coloro che siano muniti di laurea in giurisprudenza o di diploma di corso completo in uno degli istituti superiori d' insegnamento nel Regno.

Art. 12.

Per l'ammissione agli esami di promozione a segretario di delegazione si tiene conto del grado di operosità e diligenza, determinato dalla media dei punti ottenuti nell'ultimo triennio.

Tale media non dovrà essere inferiore a otto punti.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori del concorso, nel numero dei posti fissati nel concorso e nell'ordine risultante dalla relativa classificazione di merito, i candidati i quali abbiano riportato nelle prove scritte e nella prova orale, non meno di otto punti medi.

Art. 14.

Sono dichiarati idonei i vice-segretari di delegazione di 1ª classe che abbiano riportato non meno di sei punti medi nelle singole prove scritte e nella prova orale, purchè alla data del decreto ministeriale che bandisce l'esame di concorso abbiano non meno di sei anni di servizio, o non meno di tre, se muniti di laurea in giurisprudenza o di diploma di corso completo in uno degli istituti superiori d'insegnamento nel Regno.

Art. 15.

L'idoneità conferisce al vice-segretario il diritto di essere promosso per turno di anzianità di servizio.

Art. 16.

Le prove degli esami sono scritte ed orali.

Alle prove orali sono ammessi coloro soltanto, i quali nelle prove scritte abbiano riportato una media di punti non inferiore a quella indicata negli articoli 13 e 14.

Per la classificazione dei concorrenti approvati all'esame, si riducono separatamente a media i punti riportati nell'esame scritto e quelli riportati nell'esame orale, per modo che il risultato di ciascuno di quei due esperimenti sia espresso da un voto il cui massimo è di dieci.

Art. 17.

Con decreto del ministro del tesoro saranno determinati i programmi e le modalità degli esami per i posti di volontario e di segretario di delegazione, le condizioni e i titoli per esservi ammessi, nonchè le norme per la nomina, per la costituzione e la durata in funzioni delle commissioni di vigilanza e di scrutinio.

Art. 18.

I posti che rimangono vacanti nell'ultima classe dei delegati del tesoro sono conferiti esclusivamente a scelta per merito ai segretari di delegazione della classe 1ª, dietro parere di una commissione nominata con decreto ministeriale, presieduta dal direttore generale del tesoro o da chi per esso, e composta di funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione.

La designazione dei promovibili, a scelta per merito, a delegato del tesoro viene fatta tenendo conto dell'ordine di anzianità, e può essere soggetta a revisione.

Art. 19.

Le promozioni dall'una all'altra classe degli uscieri delle delegazioni del tesoro hanno luogo per anzianità.

I posti che si rendono vacanti nell'ultima classe degli uscieri sono conferiti, per una metà al personale straordinario di servizio nel Ministero del tesoro e anche nel Ministero delle finanze e nei dipendenti uffici, e transitoriamente agli ex inservienti delle tesorerie governative, che ne abbiano le attitudini, e per l'altra metà ai sottufficiali del regio esercito e della regia marina ai sensi del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con real decreto 30 novembre 1902, n. 521.

Art. 20.

È ammesso il passaggio del personale delle delegazioni del tesoro a quello di gestione e controllo e viceversa, a parità di stipendio, conservando la propria anzianità, salvo il disposto dell'art. 3.

Però i vice-segretari della classe 1ª per conseguire il passaggio fra i controllori della classe 3ª debbono avere già superato l'esame per l'avanzamento a segretario.

Art. 21.

I delegati, i segretari e vice-segretari di delegazione, ed i funzionari di gestione e controllo possono essere trasferiti, senza aumento di stipendio, mediante cambio e previo parere, caso per caso, del consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro, nel personale di grado parificato del Ministero del tesoro e degli uffici dipendenti.

A pari condizioni, i funzionari del Ministero del tesoro e degli uffici dipendenti possono essere trasferiti nel personale delle delegazioni e di quello di gestione e controllo.

Ma nell'un caso o nell'altro, essi non possono essere promossi nella classe o nel grado superiore, se non dopo di avere lodevolmente servito almeno per due anni nel nuovo posto, ammenochè la promozione non debba essere conferita in seguito ad esame.

Art. 22.

I vice-delegati di 2ª classe, che con l'attuazione dell'organico approvato dalla legge 28 dicembre 1902, n. 533, non poterono, al pari dei loro colleghi di classe, conseguire il posto di segretario di delegazione di 2ª classe, hanno riservato un terzo dei posti che si renderanno vacanti nell'ultima classe dei segretari, a condizione che vengano dichiarati promovibili per merito dalla commissione istituita con l'art. 18, la quale ne farà la designazione per ordine di anzianità, con lista da rendersi pubblica, non soggetta a revisione, tranne che per sopravvenuti motivi di esclusione.

Art. 23.

Insino a che non si sia esaurita la lista dei promuovibili per merito, i posti di segretario vengono conferiti, alternativamente, per un terzo ai vincitori dell'esame di concorso, per un terzo a quelli dichiarati idonei nell'esame stesso, e per l'ultimo terzo a quelli compresi nella lista di merito.

Questi possono pure essere nominati controllori del tesoro di 2ª classe, in ragione della loro rispettiva anzianità, a condizione che provengano dalla carriera di controllo delle cessate tesorerie governative.

Art. 24.

Per quanto non è contemplato dal presente decreto rimangono in vigore le disposizioni del regolamento organico e disciplinare per gli uffici esecutivi del tesoro, in data 31 maggio 1896, n. 206.

Dato a Racconigi, addì 8 luglio 1903.

RR. DD. nn. **358-59**, 13 luglio 1903, inserti nella Gazzetta uff. il 19 agosto.

Esercizio economico sulle ferrovie Lucca-Bagni di Lucca e Avellino-Rocchetta S. Antonio.

Vista la legge 9 giugno 1901, n. 220, con la quale fu data facoltà al Governo di prendere accordi con le società esercenti le reti del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia, per procedere gradatamente, fino al 30 giugno 1905, all'esperimento dell'esercizio economico su linee o tratti di linee di carattere locale, compresi nelle indicate reti ed aventi un prodotto lordo medio non superiore a lire 10,000 annue per chilometro, ecc. ecc.;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, d'accordo coi ministri segretari di Stato per le finanze, pel tesoro, per l'agricoltura, industria e commercio e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 5 agosto 1903, sulla linea Lucca-Bagni di Lucca sarà applicato, a titolo di esperimento, un esercizio economico limitato al servizio dei viaggiatori.

Ai trasporti dei viaggiatori che si effettueranno sulla detta linea, sotto il regime del servizio economico, l'imposta era-

riale stabilita dalle leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 giugno 1874, n. 1945, sarà applicata in ragione del 2 0[0.

A decorrere dal 1° agosto 1903 sulla linea Avellino-Rocchetta S. Antonio, sarà applicato, a titolo di esperimento, un esercizio economico limitato al servizio dei viaggiatori.

Ai trasporti dei viaggiatori che si effettueranno sulla detta linea, sotto il regime del servizio economico, l'imposta erariale stabilita dalle leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 giugno 1874, n. 1945, sarà applicata in ragione del 2 0[0.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici sarà provveduto all'approvazione delle tariffe e condizioni da applicare ai trasporti stessi.

R. D. n. 323, 14 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 30 luglio.

Zone malariche in provincia di Torino.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Torino ha inviato una proposta di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate le porzioni di territorio della provincia di Torino distinte come risulta dall'allegato che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1903.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Torino con la indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

Comune di Verolengo.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

R. D. n. **326**, 23 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 31 luglio.

Zone malariche in provincia di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902,

n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Palermo ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di alcune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato, *interim* per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate, le porzioni di territorio della provincia di Palermo distinte come risulta dell'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della provincia sarà provveduto per le zone ove ciò occorra a maggiormente precisare la delimitazione alla compilazione degli elenchi dei possessori dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuari con l'aiuto degli uffici finanziari competenti.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1903.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Palermo con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1. — Comune di Cerda.

Vi sono tre zone malariche:

Il perimetro della prima zona malarica incomincia là dove il fiume Grande entra nei territori di Termini e Collesano. Per un chilometro e mezzo circa segue il confine con Termini sinchè incontrata la prima trazzera che viene dalla casa Burgitabaso scende a sud alla volta della trazzera più a meridione, che viene dalla stessa località della prima, e la segue sino a un chilometro est dall'altra casa Burgitabaso. Da quest'ultimo punto devia a sud costeggiando il Pizzo Rasolocollo sino ad incontrare la trazzera che si svolge sul declivio meridionale del detto pizzo, e la segue sino a 500 metri est di Cerda.

Da qui incomincia ad accompagnarsi con la trazzera che va a passare per la contrada Begania; e dopo un chilometro e mezzo circa l'abbandona per correre parallelamente al vallone Cugni Lunghi e sino a incontrare il sentiero che porta al fiume e con la quale s'accompagna per 500 metri. Indi volge a sud e va sino alla detta casa La Begania, dopo la quale devia a ovest con la trazzera che va sullo stradale di Sclafani. Segue questo stradale sino

al confine e indi deviando a est s'accompagna col confine e poi deviando a nord col fiume, sino al punto di partenza.

Il perimetro della seconda zona incomincia nel punto in cui il confine territoriale è intersecato dallo stradale della stazione. Segue il confine con quel di Sciara sino al punto in cui questo è incontrato dalla mulattiera che viene da Cozzo di Trabiata. Per 200 metri circa segue questa mulattiera, indi devia ad est accompagnandosi con l'altra che va a passare per la Cuba, e la segue sino a un chilometro e mezzo a ovest dell'abitato; dopo di che va alla volta della risvolta dello stradale di Sclafani che segue sino a Cerda. In ultimo passando per il perimetro orientale dell'abitato e poi accompagnandosi con l'anzidetto stradale della stazione arriva al punto di partenza.

Il perimetro della terza zona incomincia sul confine con quel di Sciara e precisamente 400 metri circa a est del vallone Guardiolo, per scendere verso sud-est parallelamente al detto vallone. Dopo quasi un chilometro e mezzo di tale percorso incomincia a far angolo con la direzione del Passo del Calcheraro che incontra a meridione del Cozzo Trabiata, sale con esso sino a che il confine devia a est, e segue quest'ultimo fino ad un chilometro ovest del vallone Guardiolo. Da quest'ultimo punto devia a nord sino a incontrare a 500 metri sud del fiume Torto il confine con quel di Caccamo, e indi seguendo questo sino al fiume, e poi accompagnandosi con lo stesso e col torrente Suvareddu arriva al punto di partenza.

2. — Comune di Caccamo.

Vi sono tre zone malariche:

Il perimetro della prima zona malarica incomincia alla casa Masa ad ovest della Serra Comune sul confine con

Termini; scende a sud con la trazzera che passa per la casa Macaluso e, seguendo sempre la detta trazzera, costeggia il Cozzo Sannito e scende ancora a sud in direzione del Cozzo Salito limitando ad ovest la regione Gorgo-Girra attorno il suddetto Cozzo Salito sino ad andarsi ad unire con la trazzera che scendendo a sud-ovest passa in vicinanza della casa Brancati e va sino al confine con quel di Ciminna. Segue questo confine sino al punto in cui il fiume S. Leonardo riceve le acque del vallone Macaluso, voltando ad est segue per mezzo chilometro il confine con quel di Vicari dopo di che risalisce a nord e per quattro chilometri si mantiene costantemente mezzo chilometro sulla sponda orientale del S. Leonardo e fino ad incontrare la trazzera che venendo dal fiume passa per le case di Giandolfi, Pelesano, La Maestra e che va nella regione S. Croce. Per un chilometro e mezzo circa segue la detta trazzera, finchè nella contrada della Serra Le Sauci si unisce all'altra trazzera che si avvia al nord e la segue fino alla casa Gabellota in contrada Ginestra. Da questo punto deviando a nord-est segue il prolungamento dell'ora detta trazzera, il quale va in direzione di Caccamo passando in vicinanza delle case Monaci, Polizzi, Gugliuzza Fusco, Ponte, Azzarello, Passatiene, Campisi, sino al burrone di Rocca Grande. Per un chilometro e mezzo all'incirca segue il sottostante valloncello S. Nicasio; ed indi gira a nord est seguendo la trazzera che va nella Regione S. Leonardo. In prossimità della casa S. Leonardo devia a nord-ovest e segue il cammino della trazzera che porta sul fiume S. Leonardo. Per un chilometro scende con questo, e poi deviando ad ovest corre con la trazzera costeggiante il monte Rosamarina sino al punto di partenza.

Il perimetro della seconda zona malarica comprende la parte bassa dell'abitato di Caccamo unitamente alle vicine sponde del Burrone S. Nicasio per un raggio di metri 200.

Il perimetro della terza zona malarica incomincia dalla casa Scimeca, a circa due chilometri a sud di Caccamo segue la trazzera che andando a sud passa per il Piano del Casale e per le case di Vracalise, Macaluso, Cuzzanda Bavatia, della Favara, Mazzotto, per dirigersi alla volta del Pizzo Bosco che circoscrive da Nord mantenendosi a 800 metri circa al disopra del vallone Ferrantello. Continua con la trazzera che va nelle case di Sansone, Ignorante, Castellazzo Garita, Barbera, Ventura, Bano, e che arriva alla casa Sansone. Da questa ultima casa gira ad ovest e va in direzione del vallone S. Giorgio, passando per la casa Lo Porto e arrivando sino al bivio di sotto della trazzera che viene dalla costa del già citato Pizzo Bosco. Da questo bivio devia a nord-ovest e procedendo in linea retta passa per la casa Scorusa e Ignorante. Dalla casa Ignorante devia scendendo a sud-est costeggiante il monte della Portella e scendendo col vallone Calamantono sino alla trazzera che costeggia il vallone Raffa, che segue sino in contrada Paterana. Dalla contrada Paterana si dirige a sud, dilungandosi con la trazzera che arriva a Roccapalumba. Dal bivio est di Roccapalumba devia ad est e poi a ovest cansando le Rocche e il Pizzo del Lepre, arrivando sino al confine di Roccapalumba. Segue questo confine sino al fiume S. Filippo col quale s'accompagna sino all'incontro col vallone Bagiura. Segue il vallone Bagiura sino alla trazzera che va nella casa omonima per deviare verso nord seguendo l'ora citata trazzera sino al sito detto Arientiero. Da questo sito va al prossimo confine territoriale che segue sino all'altro sito detto Panattieri Soprano. Da questo punto devia

più ad ovest descrivendo una curva secondo la trazzera che a sud della regione Pietra di Casa va ad incontrare il confine territoriale che segue sino all'incontro della trazzera costeggiante la costa meridionale del gruppo montagnoso costituito dalla Balata di Ruffino, Castellaccio e Mercato Ferrato. In ultimo accompagnandosi con la detta trazzera arriva al punto di partenza.

3. — Comune di Villafrati.

Il perimetro della zona malarica incomincia nel punto in cui il confine territoriale fra Villafrati e Bolognetta è intersecato dallo stradale per Bolognetta e incamminandosi a sud-est e poi con una curva a sud ovest corre parallelamente al fiume detto dei Bagni (corso superiore del Milicia) che si lascia a 800 metri circa a destra, sino ad andare a incontrare il confine con quel di Marineo. Da questo punto per un chilometro e mezzo corre col limite territoriale, sino cioè ad incontrare lo stradale di Villafrati, col quale s'accompagna sino al punto in cui da esso si diparte il sentiero che passa a nord del Cozzo Chiarastella. Segue questo sentiero sino al mulino di Caltabellotta per deviare ad est e dopo un 600 metri circa a sud. Indi per mezzo chilometro devia ad est e per 300 metri circa a nord. Dopo un chilometro di questa direzione volge a ovest e all'altezza della casa Sciacca devia a nord sino a incontrare il confine con quel di Baucina a mezzo chilometro est della casa Traina. Per un chilometro circa segue questo confine però arrivato allo stradale di Baucina devia a nord-est e dopo 800 metri circa a nord sino a incontrare la trazzera che viene dalla regione Tuminia in quel di Bolognetta. In ultimo seguendo questa ultima trazzera arriva al confine del citato comune e da qui deviando ad est al punto di partenza.

4. — Comune di Aliminusa.

Il perimetro della zona malarica incomincia sulla trazzera che trovasi immediatamente a nord di Aliminusa e la segue sino a un chilometro a sud di Aliminusa stessa; indi devia verso est in una diramazione di detta trazzera, e con essa s'accompagna sino a 500 metri ovest del confine di Cerda. Da questo punto deviando a nord est va sul detto confine.

Devia a nord-ovest con quest'ultimo e poi a sud con quello di Montemaggiore, che segue sino a metri 400 circa a nord della trazzera che viene da Montemaggiore. Da questo punto deviando a sud-est per un chilometro e mezzo circa corre parallelamente al vallone del Notaro, che si lascia circa 250 metri a est; indi per 500 m. circa devia a nord est per indi deviare a nord-ovest e correre di nuovo parallelamente al suddetto vallone Notaro, che lascia circa 250 metri a ovest e segue questa direzione sino a incontrare la suddetta trazzera che si svolge a nord dell'abitato.

5. — Comune di Montemaggiore Belsito.

Il perimetro della zona malarica incomincia sulla trazzera che è immediatamente a est dell'abitato e con la quale si accompagna fin quasi sul confine di Aliminusa. Abbandonata la direzione est procede verso nord in modo da confondersi col detto confine. Indi con l'altro di Cerda oltrepassa di metri 500 circa il prolungamento già citato del vallone Suvaretto e deviando a sud va a incontrare il confine caccamese che segue sino a 800 metri circa a ovest di Montemaggiore, dove incontrata la trazzera che dall'abbeveratoio va sul vacco (detto anche vallone dell' Uomo Morto) la segue sino a 800 metri circa a nord del vallone ora detto. Indi deviando verso ovest e correndo parallelamente al val-

lone arriva nuovamente sul confine del caccamese, che segue sino ad attaccare l'altro di Alia e poi quello di Sclafani, sul quale ultimo incontra la trazzera che va a passare per le proprietà di Biondolillo, Cutrone, Marchesano, Giallumberto, La Favara, Catalano, Marchesano, Battaglia, Salemi, Biondolillo, d'Ambrogio e Pace, arriva al punto di partenza, sulla trazzera ad est dell'abitato.

6. — Comune di Trabia.

Il perimetro della zona malarica è il seguente:

Dal punto della spiaggia posta a 400 metri ovest della stazione ferroviaria segue la spiaggia stessa sino a 600 metri circa ad ovest del ponte della Madonnuzza; indi devia a sud e per un chilometro circa corre parallelamente al Burrone Curreri sino ad andare a incontrare il sentiero che va a costeggiare ad est il Cozzo Sovarito.

Segue questo sentiero sino all'incontro della trazzera ad ovest del Cozzo Speciale e con essa s'accompagna seguendola fin sotto il Cozzo Burgio. A questo punto incontrato lo stradale Trabia-Ventimiglia lo segue per circa un chilometro e mezzo per deviare a nord-ovest e correre all'incontro del vallone Burgio. Per due chilometri e mezzo circa segue l'ora detto vallone per poi deviare ad est e correre lungo il confine con Termini sino ad arrivare al punto di partenza.

7. — Comune di Ventimiglia.

Il perimetro della zona malarica incomincia a nord del comune alla distanza di metri 100 circa da questo sulla trazzera che porta ai monti di Calamigna e cammina per circa 850 metri in direzione di ovest. In questo primo percorso taglia a 100 metri circa dal paese la trazzera che

si dirige nella contrada Balzo. Indi ripiega di 90° dirigendosi per circa Km. 1 e 600 metri circa a sud incontrando alla distanza di metri 500 e Km. 1 circa dal paese rispettivamente la trazzera che si dirige ad ovest e lo stradale che va a passare per Baucina. Indi ancora per una distanza di un chilometro circa si dirige ad est attraversando la regione S. Pantaleo tagliando a un chilometro e 100 metri circa dal centro urbano le trazzere che si dirigono a sud-est dall'abitato; costeggia per 250 metri circa il lato sud dell'abitato stesso per poi deviando a nord e a est taglia fuori zona la parte sud dell'abitato per andare a finire al punto di partenza.

8. — Comune di Termini Imerese.

Tre zone malariche.

Il perimetro della prima zona segue il tratto stradale Trabia–Ventimiglia che è compreso fra la casa Romano a nord sino a 500 metri circa a sud–est della casa Spalla e prosegue lungo la linea di confine Termini–Trabia che è compreso fra i punti avanti determinati.

Il perimetro della seconda zona malarica incomincia nel punto che trovasi sulla spiaggia a 200 metri ad ovest del forte, nella marina di Termini, corre lungo la detta spiaggia fino alla foce del S. Leonardo. Per due chilometri e mezzo segue il corso di questo fiume per poi all'altezza del sito detto Roccie Rosse deviare per 250 metri ed est per andarsi a unire allo stradale Termini–Caccamo che segue descrivendo una curva dello sviluppo di circa mezzo chilometro. Indi devia in direzione di nord sino ad andare a metà cammino della trazzera che da Termini porta sul S. Leonardo. Da questo punto devia un poco a sinistra e si avvia in direzione delle case Ciancabilla e da qui al punto di partenza.

Il perimetro della terza zona incomincia dalla stazione di Termini, si dirige ad est correndo con la spiaggia sino alla foce del fiume Imera. Per tre chilometri e mezzo ne segue il corso per dirigersi perfettamente ad ovest sino al capo della trazzera che venendo dal fiume Torto passa in vicinanza della Torrazza. Sino al bivio, che dista un chilometro e mezzo ovest dalla detta Torrazza, segue questa trazzera per indi volgere a sud e, seguendo l'altro ramo della trazzera ora detta, va sino alle falde nord del Cozzo del Mammaro. Da questo punto volge ad ovest sino ad incontrare a 600 metri dello stradale Termini-Cerda, la trazzera che viene dalla località detta Quaranta-Salme. Volge a sud e seguendo detta trazzera va sino al bivio che si trova alle falde sud del corso Mammaro per deviare ad ovest seguendo la trazzera che va nello stadale Termini-Cerda e segue questa sino al confine con quel di Sciara. Da questo punto s' accompagna col detto confine sino all'altezza del 44° chilometro della prossima linea ferroviaria. Per un altro chilometro segue la direzione sud-nord, finchè descritta una curva dello sviluppo di un chilometro circa va ad unirsi allo stradale già detto Termini-Cerda, col quale s' accompagna sino alla casa Castiglia in contrada da Guadacquila. Dalla casa Castiglia va alla prossima trazzera con la quale corre sino alla casa Sceusa. Indi devia ad ovest, e passando per le case di Perrone, Moneta Gallegra, e la soprastante trazzera, arriva al punto di partenza.

Visto d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno
G. ZANARDELLI.

PARTE SUPPLEMENTARE

R. D. n. CCXCIX, 11 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 18 agosto.

Regolamenti e tariffe di diritti doganali spettanti alla camera di commercio di Roma.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Viste le deliberazioni della camera di commercio ed arti di Roma in data 10 novembre 1902 e 1° maggio 1903;

Visto il regio decreto 11 agosto 1872, n. 401 (parte supplementare);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutori i regolamenti e le tariffe annessi al presente regio decreto, visti e firmati d'ordine Nostro dal ministro proponente, che stabiliscono i diritti spettanti alla camera di commercio ed arti di Roma per gli atti da essa rilasciati e per la quotazione di azioni, obbligazioni ed altri titoli di credito nel listino ufficiale della borsa di Roma.

Art. 2.

È abrogato il regio decreto 11 agosto 1872, n. 401 (serie 2ª, parte supplementare).

Dato a Roma, addì 11 giugno 1903.

REGOLAMENTO

per l'applicazione di una tassa sui titoli quotati nel listino ufficiale della borsa di Roma

---

Art. 1.

Per ottenere l'ammissione alla quotazione nel listino ufficiale della borsa di Roma di azioni, obbligazioni ed altri titoli di credito emessi da provincie, municipi, enti morali e società legalmente costituite, oltre all'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione del codice di commercio e del regolamento speciale per la borsa di Roma, dovrà corrispondersi alla camera di commercio ed arti di Roma la seguente tassa annuale:

Per ogni titolo la cui emissione ascenda complessivamente ad un capitale nominale di un milione o meno L. 30

Idem	di oltre	1	milione	e fino a	10	milioni	»	100
»	»	10	»	»	25	»	»	250
»	»	25	»	»	50	»	»	700
»	»	50	milioni				»	1,000

Art. 2.

Sono esenti dalla tassa di cui all'articolo precedente, i valori che la legge ammette di diritto per la quotazione, e cioè i titoli del debito pubblico dello Stato, i titoli delle società private garantiti dallo Stato, le cartelle di credito fondiario italiano e i titoli cambiari.

Art. 3.

Per comprovare l'importo del capitale corrispondente alle azioni ed alle obbligazioni da quotarsi nel listino, gli enti

interessati sono tenuti ad esibire in forma autentica alla segreteria della camera gli atti all'uopo necessari, nonchè quelli che venissero per tal fine richiesti dalla segreteria stessa.

Art. 4.

Il diritto d'iscrizione dei titoli nel listino ufficiale scade al 30 giugno di ogni anno.

Art. 5.

Per i titoli ammessi per la prima volta a quotazione si dovranno corrispondere tanti dodicesimi della tassa annuale, quanti mesi decorrono dalla data dell'ammissione fino al 30 giugno successivo.

Le frazioni di mese sono valutate per mese intiero.

Art. 6.

Per mantenere la iscrizione dei titoli nel listino ufficiale dovrà eseguirsi presso la segreteria della camera, non più tardi del 30 giugno di ogni anno, il pagamento integrale della tassa.

Art. 7.

I titoli per i quali non venne pagata la tassa a forma dell'articolo precedente sono di pieno diritto cancellati dal listino ufficiale senza che la camera sia tenuta a dare agli interessati preavviso alcuno.

Art. 8.

L'importo delle successive emissioni di un titolo già quotato va sommato all'importo preesistente dello stesso titolo per determinare se dovuto un supplemento di tassa.

Art. 9.

Gli enti i cui titoli di credito sono quotati nel listino ufficiale hanno l'obbligo di denunziare alla camera tutte le

variazioni sia in valore che in quantità apportate nei titoli da loro emessi.

Art. 10.

La presente tassa sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte a termini dell'art. 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680, e verrà applicata per i titoli già emessi a quotazione nella borsa di Roma entro due mesi dalla pubblicazione del decreto reale di approvazione.

REGOLAMENTO E TARIFFA

dei diritti spettanti alla camera di commercio ed arti di Roma per gli atti da essa rilasciati

---

Art. 1.

Tutti gli atti indicati nella tariffa annessa al presente regolamento, eccettuate le autenticazioni di firma, debbono essere richiesti mediante domanda in carta legale da 60 centesimi.

Tali domande saranno indirizzate al presidente della camera di commercio ed arti di Roma, all'infuori di quelle riguardanti i certificati di cui al n. 7, che dovranno dirigersi al sindaco della borsa.

Art. 2.

Le firme dei certificati rilasciati dal sindacato di borsa saranno autenticate dal presidente della camera.

Art. 3.

Sopra ogni atto rilasciato dalla camera o dal sindacato di borsa verranno apposte delle marche speciali che, annullate

coi timbri dei rispettivi uffici, dovranno comprovare l'importo del diritto applicato.

Gli atti che si riferiscono alle elezioni sono esenti da qualsiasi diritto.

Art. 4.

Oltre i diritti stabiliti dalla presente tariffa, l'interessato è sempre tenuto al pagamento delle spese vive che si dovessero eventualmente incontrare per il rilascio di speciali certificati.

Art. 5.

Il sindacato di borsa provvede direttamente all'incasso dei diritti che gli competono, servendosi delle marche che gli verranno all'uopo fornite dalla camera.

Lo importo di questi diritti è devoluto per metà alla camera di commercio e per l'altra metà al sindacato di borsa per le proprie spese interne.

Alla fine di ogni semestre, il sindacato presenterà al presidente della camera il resoconto documentato degli incassi e delle spese, versando alla camera stessa la quota dei diritti ad essa spettanti.

Art. 6.

Disposizione transitoria.

La tariffa annessa al presente regolamento sarà applicata trascorsi due mesi dalla pubblicazione del reale decreto di approvazione.

1. Per ogni certificato e per le copie di deliberazioni o di altri atti della camera, ovvero di documenti depositati nel suo archivio, diritto fisso . . . . L. 1.50

2. Qualora la redazione degli atti di cui al n. 1 ecceda le due pagine, per ogni pagina o frazione di pagina scritta in più	L.	—. 50
3. Per ogni autenticazione di firma	»	1. —
4. Per l'iscrizione nel ruolo dei pubblici me- mediatori:		
a) degli agenti di cambio	»	25. —
b) dei mediatori di merci	»	5. —
5. Per l'autenticazione a concambiare la cauzione prestata:		
a) dagli agenti di cambio	»	20. —
b) dai mediatori di merci	»	5. —
6. Per il certificato di svincolo delle cauzioni prestate:		
a) dagli agenti di cambio	»	20. —
b) dai mediatori di merci	»	5. —
7. Per ogni certificato rilasciato dal sindacato di borsa	»	10. —

R. D. n. CCLXXXVII, 28 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 18 agosto.

Espropriazione di caseggiato in Novara.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Vista l'istanza avanzata dal sindaco di Novara, affichè sia dichiarata di pubblica utilità la espropriazione della antica casa Della Porta sita in quella città;

Considerando che tale espropriazione è necessaria per la degna conservazione di quell'insigne edificio;

Visto che furono adempiute le formalità prescritte dagli articoli 4, 5, 84 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni di pubblica utilità;

Visti gli articoli 83 e 84 della legge sopraddetta;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata di pubblica utilità a favore del comune di Novara l'espropriazione della porzione del caseggiato posseduto dal signor Giuseppe Ferraris nell'abitato di detta città, costituita dal fabbricato corrispondente al n. 8 della via Canobio (detto casa Della Porta) aggiuntovi parte del braccio interno a ponente del cortile, comprendente locali terreni e superiori sino al tetto, cantine e cortile, confinante a levante con la proprietà Longoni, a ponente colla parte della proprietà Ferraris esclusa dall'esproprio, a tramontana colla via Canobio, e che ha un reddito imponibile annuo di lire novecentottantatre.

Art. 2.

È fissato il termine di un anno dalla data del presente decreto per compiere la suddetta espropriazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1903.

RIASSUNTO DI DECRETI

Sulla proposta del ministro della pubblica istruzione:

D. n. CCLXXXVI, 19 aprile 1903, col quale si erige in ente morale il lascito di studio Sangalli, in Pavia, e se ne approva lo statuto.

D. n. CCXXXVII, 23 aprile 1903, col quale l'istituto Biasini per l'infanzia abbandonata è eretto in ente morale e raggruppato all'istituto maschile di educazione e lavoro in Rimini, e col quale è approvato pure lo statuto organico per queste due opere pie raggruppate.

Sulla proposta del ministro della finanze:

D. n. CCXXXVIII, 10 maggio 1903, col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Ancona, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze delli 11 agosto 1902 e del 23 febbraio 1903, in sostituzione del regolamento approvato con regio decreto 15 dicembre 1891, n. CCCLXXXI.

D. n. CCXXXIX, 21 maggio 1903, col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Piacenza, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 5 maggio e 20 ottobre 1902 e 30 marzo 1903, in sostituzione del regolamento approvato con regio decreto 24 aprile 1873, n. DCV (serie 2ª).

D. n. CCCVIII, 28 maggio 1903, col quale si dichiara il diploma finale rilasciato dalla scuola di scienze sociali di Firenze, equipollente alla licenza della scuola superiore di commercio di Venezia, per l'ammissione ai concorsi alla carriera consolare.

D. n. CCXXVIII, 4 giugno 1903, col quale è data facoltà al comune di Bagnacavallo di applicare nell'anno 1903 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 250 (duecentocinquanta).

Sulla proposta del ministro dell'interno:

D. n. CCXL, 14 giugno 1903, col quale la pia fondazione Benassi di Modena viene eretta in ente morale.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

D. n. CCXXXI, 25 giugno 1903, col quale l'opera pia « Agnese T' Serelay Halberg Hercolani » di Bologna viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Sulla proposta del ministro della pubblica istruzione:

D. n. CCCVI, 28 giugno 1903, col quale la regia università di Roma è autorizzata ad accettare la donazione fattale dalla signora Occhini, della biblioteca ereditata dal padre, prof. Francesco Occhini.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

D. CCCLXV, 5 settembre 1903, col quale la domanda inoltrata dal comune di Macerata per essere autorizzato ad applicare nell'anno 1903 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 400 (quattrocento) è respinta.

MASSIME DI GIURISPRUDENZA

Tassa di registro. — Appalto — Deliberamento — Nome proprio — Società precedente — Dichiarazione di mandato — Mancanza di riserva — Tardività — Cessione.

(Art. 43 T. U Reg.

Deliberatosi un appalto al licitante in nome proprio, l'atto posteriore con cui si dichiara che l'appalto s'intendeva assunto per altre due persone unitesi precedentemente ed in previsione in società, costituisce una cessione dell'appalto dal deliberatario alla società ed è perciò passibile della rispettiva tassa proporzionale.

(Cass. Roma, 19 maggio-9 giugno 1903 - Finanze c. Vitiello ed altri — Pagano, pres. — Scillamà, est.).

Notari — Concorsi — Nomina — Criterio dell'anzianità. — Traslocazione — Notaro esercente — Titoli.

(Art. 5, 11, 12, 13 legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900).

Nei concorsi a posti notarili l'anzianità fra i concorrenti, se è il criterio principale della scelta, non è però l'unico. Tuttavia la preminenza assicurata dalla legge all'elemento del tempo impone che la preferenza data a chi sia meno anziano debba essere giustificata, non cessando la medesima di costituire una eccezione alla regola.

Non commette violazione di legge od eccesso di potere il Ministero che, su conforme proposta della corte d'appello, preferisce altri al concorrente più anziano quando da documenti e da indizi vari sia stato giustamente indotto a ritenere che quest'ultimo non fosse che un prestanome e che volesse favorire altri.

Non è ammissibile che in occasione del tramutamento di un notaro si ridiscutano i titoli in forza dei quali egli fu nominato e si trova nell'esercizio della professione.

(Cons. Stato, IV Sez., 1° maggio 1903 - Gallo c. Ministero G. G. — Bonasi, pres. — Pincherle, est.).

Roma, 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI

Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

SOMMARIO

PARTE PRINCIPALE

L. n. **311**, 8 luglio 1903, inserta nella Gazzetta uff. il 23 stesso mese,

Spese per opere e sussidi per riparare ai danni delle alluvioni.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 800,000 (lire ottocentomila) per riparare i danni cagionati alle opere di conto nazionale dalle alluvioni e frane del 2° semestre del 1902.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 900,000 (lire novecentomila) per sussidiare le provincie, i comuni ed i consorzi co-

stituiti e da costituire, per il ripristino delle opere pubbliche stradali e idrauliche danneggiate dalle predette alluvioni e frane.

I relativi lavori sono dichiarati di pubbliea utilità.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 300,000 (lire trecentomila) per provvedere alla sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica (Siracusa).

Le opere per la sistemazione suacccennata saranno eseguite a cura dello Stato, coll'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Tali opere sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 300,000 (lire trecentomila) in aumento a quella di lire 1,300,000 di cui all'art. 2 della legge 7 luglio 1901, n. 341, per sussidiare nella misura stabilita dal successivo art. 3, le provincie, i comuni e i consorzi danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900 e 1° semestre 1901.

Alle concessioni dei relativi sussidi sono applicabili le disposizioni della legge predetta.

Art. 5.

Le spese autorizzate con gli articoli precedenti, nella complessiva somma di lire 2,300,000 saranno inscritte nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, e ripartite in quattro esercizi secondo la tabella annessa alla presente legge.

Art. 6.

I sussidi di cui all'art. 2 saranno concessi alle provincie nella misura di un terzo, ed ai comuni e consorzi in ragione della metà della spesa strettamente necessaria a ripristinare le opere danneggiate.

Il Governo avrà facoltà di accordare anticipazioni ed acconti agli enti suindicati pei sussidi loro concessi.

Art. 7.

La cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare prestiti, ammortizzabili in trentacinque anni, alle provincie, ai consorzi di comuni e ai comuni, per la riparazione e ricostruzione di strade e fabbricati ed opere pubbliche provinciali, consorziali e comunali danneggiate dalle alluvioni e frane del 2° semestre 1902.

Art. 8.

Per le riparazioni o ricostruzioni, tanto da iniziare, quanto in tutto od in parte iniziate, di fabbricati urbani o rustici o di opere di difesa di proprietà privata, danneggiate o distrutte dalle predette alluvioni e frane, potranno essere consentiti dagli istituti di credito fondiario, da quelli di credito ordinario o cooperativo, dalle casse di risparmio od anche da consorzi fra vari di tali istituti, mutui ipotecari per la durata non maggiore di 35 anni, da rimborsarsi col sistema delle annualità fisse.

Art. 9.

Per i prestiti e i mutui di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, sono applicabili le disposizioni contenute negli

articoli 8, 9, 10, 11 e 13 della legge 7 luglio 1901, n. 341, a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900 e del 1° semestre 1901.

Art. 10.

Al pagamento della annualità dei prestiti e mutui ipotecari, che saranno consentiti ai termini degli articoli 7 e 8, lo Stato contribuirà in ragione di lire due per ogni cento lire di capitale iniziale mutuato, ed a tale servizio sarà inscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la durata di 35 anni, la somma annua di lire 170,000.

Le somme che eventualmente non fossero erogate su tale fondo rimarranno vincolate fino a completa estinzione dei prestiti e mutui suddetti a parziale garanzia e pagamento dei crediti degli enti ed istituti sovventori per il capitale e per gli accessori.

Art. 11.

Sarà iscritta sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di lire 25,000 per la durata di 35 anni in aumento a quella di lire 20,000, di cui all'art. 12 della legge 7 luglio 1901, n. 341, per il contributo dello Stato nella ragione del 2 per cento sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato.

Le eventuali eccedenze delle predette somme serviranno per gli scopi indicati nel capoverso dell'art. 12 della legge 7 luglio 1901, n. 341.

Art. 12.

Le domande pel conseguimento dei prestiti, mutui o sussidi di cui alla presente legge dovranno essere presentate nel perentorio termine di un anno dalla data pubblicazione della legge stessa.

Art. 13.

È istituita una commissione da nominarsi con decreto reale e con sede in Roma, per dar parere sulle domande di prestiti, mutui o sussidi con le attribuzioni che saranno fissate dal regolamento.

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con decreto reale il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1903.

(Segue tabella).

TABELLA

della ripartizione annuale della spesa di cui agli art. 1, 2, 3 e 4.

INDICAZIONE	ESERCIZI FINANZIARI				TOTALE
	1902-1903	1903-1904	1904-1905	1905-1906	
Riparazioni dei danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e frane del secondo semestre 1902 in base all'art. 1 della legge.	300,000	250,000	250,000	»	800,000
Sussidi alle Provincie, Comuni e Consorzi per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dalle predette alluvioni e frane in base all'art. 2 della legge	250,000	250,000	200,000	200,000	900,000
Spesa straordinaria per la sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica (Siracusa) in base all'art. 3 della legge . .	200,000	100,000	»	»	300,000
Sussidi alle Provincie, Comuni e Consorzi per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni e frane del 1900 e primo semestre 1901 (stanziamento suppletivo a quello autorizzato dall'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 341), in base all'art. 4 della legge). .	»	»	150,000	150 000	300,000
Totale. . .	750,000	600,000	600,000	350,000	2,300,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del consiglio dei ministri
G. ZANARDELLI.

Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Il ministro dei lavori pubblici
N. BALENZANO.

Il ministro di agricolt., indust. e comm.
G. BACCELLI.

Il ministro delle finanze
CARCANO.

L. n. **303**, 14 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 27 luglio.

Zone malariche in provincia di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III, RE D' ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Pisa ha inviato le prime proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Pisa distinte come risulta dall'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1903.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Pisa con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali per ciascuna zona

---

1. — Piombino.

La zona malarica è limitata da una linea che parte a sud dal mare e va lungo la strada adiacente del paese che porta al cimitero fino all'incontro con la strada provinciale, ove prosegue lungo questa per tre chilometri, e poi piega ad ovest passando a 200 metri a nord della vetta del Poggio Caselle e facendo lievi curve e mantenendosi alla stessa altimetria passa a 300 metri a nord della vetta del Monte S. Maria e incrocia la strada campestre del podere Tuttisanti, attraversando le particelle segnate nella mappa di Piombino ai numeri 713, 712, 701, 700, 695, 693, 694, 683, 682, 681, 679, 625, 627, sez. *B*, e dopo gira verso nord, passa a 500 metri a est della vetta del Monte Gigante, e prosegue per un chilometro a nord per poi piegare ad ovest fino a 650 metri a est della vetta del Monte Massoncello, prosegue quindi verso nord-nord-est passando sul fianco ovest del Poggio Malasardo alla distanza di 300 metri dalla sua vetta, e con lievi curve mantenendo la stessa altimetria va verso la punta di Baratti a nord ovest passando sul fianco nord-est del Poggio Guardiola a 400 metri dalla sua vetta e termina alla punta di Baratti a 300 metri ad ovest delle case di Baratti, attraversando le particelle

numeri 15, 4, 3 della sezione *B*, e le particelle numeri 231, 220, 218, 148, 138, 132 123, 70, 114, 115, 116 della sezione 1ª; dalla punta di Baratti piega ad est e continua sui confini del comune col mare, con i comuni viciniori e di nuovo col mare fino a ricongiungersi col punto di partenza.

2. — Campiglia.

La zona malarica è limitata: a sud dal confine con Piombino, a ovest dal mare fino al confine con Castagneto a nord dal confine di Castagneto per il tratto di chilometri 4. 300 che dal mare va fino alla via del Giardino di Val di Gori attraversando le particelle numeri 52, 54 della sez. *A* e da questo punto da una linea che va verso sud lungo la strada del Giardino di Val di Gori fino al fosso di Val di Gori, poi lungo il fianco ovest del Monte Manienti a 600 metri dalla sua vetta, e che proseguendo con varie curve e alla stessa altimetria passa pel fianco ovest del Monte Lanzi a 750 metri dalla sua vetta sul fianco ovest del Monte Rumbolo a 500 metri dalla sua vetta e a 50 metri ad est della casa Rumbolo attraversando le particelle numeri 1, 3 della sezione *B*, poi taglia la strada che da Campiglia porta a S. Vincenzo a 700 metri a ovest dalla strada che porta al palazzo Lanzi e a 450 metri a est del campo delle Buche e parallelamente, ma a 200 metri a sud e ad est della strada che va alla casa Romanino si dirige a sud per 300 metri e poi a ovest per altri 300 metri attraversando le particelle ai numeri 255, 256, 260, 261, 268, 269 della sezione *M*, e quindi prosegue verso sud sul fianco ovest del Monte Spinoso a 900 metri dalla sua vetta sul fianco ovest del colle Fierle a 900 metri dalla sua vetta, e sul fianco

ovest del Monte Valerio a 900 metri dalla sua vetta, ove a 50 metri a est della casa del Monte Valerio piega a est, passa sul fianco sud del detto monte a 400 metri a nord dalla sua vetta, si dirige verso sud-est e passa a 50 metri a sud della Casa di Tutti i Venti, e girando intorno al colle raggiunge la strada di Campiglia, attraversando in questo suo percorso le particelle ai numeri 230, 232, 231, 219, 220, 225, 192, 190, 188, 151, 150, 185, 181, 180, 179, 176, 175, 169 della sezione *M*, passando a 50 metri a sud della casa Rovinato e a 150 a est del cimitero, attraversa i numeri 227^2, 227, 237 della sezione 1ª, e i numeri 227, 268^2, 268, 269, 278 della sezione *C*, e dopo una curva rientrante che la porta a metri 200 al di sotto dell'agglomerato di Campiglia, si spinge di nuovo a sud fino a 400 metri a nord della casa Felciaino, quindi torna verso nord a 200 metri a sud dell'ospedale e con curve mantenendosi alla stessa altimetria si dirige ad est fino ad incontrare la strada campestre che va a Suvereto quasi al suo principio attraversando i campi segnati ai numeri 276, 283, 290, 291, 304, 303, 315, 313, 312 della sezione *C*, e lungo questa strada raggiunge il confine col comune di Suvereto.

3. — Suvereto.

La zona malarica è limitata dai confini colla provincia di Grosseto e coi comuni di Piombino e di Campiglia fino al 1 chilometro a nord della strada campestre fra Campiglia e Suvereto a 200 metri a sud della strada mulattiera di comunicazione fra i termini Rossi e il Poggio Diavolino con Suvereto e da una linea che a questo punto si dirige ad est parallelamente a quest'ultima strada e dopo metri 500 gira intorno alle case Termini Rossi a 100 metri a est si

dirige a nord-nord-ovest sui fianchi del Monte Baraccano passando a 300 metri ad ovest delle case Petri e a 200 metri a ovest dalle case riunite delle Foreste, che restano tutte comprese nella zona malarica, prosegue verso nord fino a raggiungere il torrente Riomerdancio attraversando i campi segnati nella mappa ai numeri 517, 515, 511, 510, 503, 470, 469, 465, 461, della sezione *B*, poi va lungo il torrente Riomerdancio verso nord-ovest fino all'incontro della via mulattiera di S. Croce a un chilometro dal confine con Campiglia e dalla vetta del Monte Calvi, per dirigersi verso nord-est a 250 metri a sud della casa l'Annunziata attraversando i campi segnati ai numeri 84, 108, 109, 110, 111, 60, 38, 39, della sezione *B*, eppoi con curve verso sud-est raggiunge il confine con Sassetta costeggiando i fianchi del Poggio Bandino a 250 metri dalla sua vetta, attraversando i campi segnati ai numeri 40, 31. 30, 28, 27, 134, della sezione *B* e 3 della sezione *C*.

Da questa zona è escluso il territorio circostante agli agglomerati di Belvedere delle Prata. che è delimitato da una linea circolare che con lievi curve passa a 250 metri a ovest delle case di Prata attraversando i campi segnati ai numeri 142, 130, 129, 157, 147, 148, 154, 161, 171, 173, 175, 176, 310, 309, 296 della sezione *B*, e quindi a 300 metri a sud delle case di Belvedere, attraversando i campi segnati ai numeri 214, 212, 203, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 della sezione *B*, e ai numeri 3, 5, 17 della sezione *D*; passa poi a 300 metri a est della vetta del Poggio al Pino, attraversando i campi segnati ai numeri 26, 31, 100, 101, 114, 115 sezione *D*, e a 250 metri a est della casa di Poggio Castello, a 200 metri a nord della vetta di Poggio Agliai e che incrocia la strada campestre che dalle Prata va alla strada di Sassetta al punto

ove in essa immette la strada mulattiera che viene dalla casa l'Annunziata, a 600 metri a nord delle case delle Prata che si trovano a sud della strada campestre, che dalle Prata va alla casa Diaccio, attraversando i campi segnati ai numeri 51, 33, 41 della sezione *C*.

4. — Sassetta.

La zona malarica è limitata dai confini con i comuni di Suvereto e Monteverdi, lungo i torrenti Massera, Lodano e Cornazzana, fino al punto in cui la Cornazzana passa nel comune di Monteverdi, e da questo punto da una linea che si dirige verso sud-sud-ovest e gira intorno al Poggio di Terminalto alla distanza di 300 metri dalla sua vetta attraversando i campi segnati nella mappa ai numeri 283, 285, 276 della sezione *B*, per volgere dopo un percorso di 300 metri verso ovest e passare a 500 metri a nord della casa Leama e a 200 metri a nord e a ovest della casa Bandita, attraversando i campi segnati ai numeri 154, 199, 150, 152, 151, 144, 140, 138, 139, 9, 11 della sezione *B*, e piega poi a sud e va ad incontrare la via della Pieve nella località in cui questa strada si congiunge con quella del monte Ceci, costeggiando in tale percorso i fianchi est dei monti Bufalaio a 750 metri ad est della sua vetta, e Ceci a 700 metri est dalla sua vetta, attraversando i campi segnati ai numeri 131, 134, 110, 112, 111, 92, 93 della sezione *B*, e i numeri 1, 3, 5, 32, 55, 54, 61, 63, 65, 72, 73 della sezione *E*. Di qui prosegue a sud-est parallelamente alla via di comunicazione fra Sassetta e Suvereto a 450 metri a est della medesima e a 300 metri a est della casa Seriffa fino a raggiungere il confine di Sassetta con Suvereto sotto al Poggio Baudino attraversando in questo percorso i numeri 74, 163, 161, 159, 200, 201, 195, 203, 235 della sezione *E*.

5. - Monteverdi (due zone malariche).

Prima zona:

La prima zona malarica è limitata da una linea che dal confine di questo comune con quello di Massa Marittima va verso nord lungo la via della Madonna per il tratto di un chilometro piegando poi ad angolo retto verso ovest passa a 350 metri a nord della casa del podére al Colle e proseguendo sempre verso est va a passare a 50 metri a nord delle case Serragliaie ove piegando a sud passa a 200 metri a est delle case Serragliaie, va ad incontrare il torrente Balconaio attraversando in questo percorso i campi segnati nella mappa di Monteverdi ai numeri 38, 37, 155, 156, 157, 159, 150, 140, 145, 147, 143, 142, 137, 132, 173, 174 della sezione *D*, e numeri 134, 137, 138, 139, 140, 149, 148, 201, 200, 202, 204 della sezione *K* e numeri 67, 66, 61, 62, 63, 48, 41, 39, 56², 36 detta sezione, qui devia verso ovest lungo il letto di questo torrente fino all'incontro col torrente Cornazzana. qui piega a sud seguendo il corso della Cornazzana, raggiunge il confine col comune di Sassetta e lungo i confini di questo comune, di quelli di Severeto e di Massa Marittima raggiunge il punto di partenza alla via della Madonna.

Seconda zona:

La seconda zona malarica è limitata da una linea che parte dal confine con Pomarance nel punto in cui entra in Monteverdi la strada carrozzabile che parte dalla Miniera di lignite, e che va lungo questa strada fino alla sua biforcazione, e prosegue lungo la strada che conduce a Canneto, fino a che questa non incontra una strada mu–

lattiera e devia a sud; di qui seguita in linea retta verso ovest e rasenta il torrente Sterza ove questo s'incontra colla strada mulattiera che da Canneto va alla casa La Pieve e sempre verso ovest passa a 100 metri a nord della casa del Poggetto attraversando i numeri 163, 164, 164², 191, 195, 196, 182, 181, 179 della sezione *B*, e i numeri 434, 430 della sezione *C*, e i numeri 6, 5, 3, 51, 47, 46 della sezione I^a^ e proseguendo attraversa i numeri 45, 44, 43 della sezione I^a^ e i numeri 143, 144 della sezione *A*, e poi raggiunge il confine con Castagneto a 300 metri a nord della vetta del Poggio Passonaja e precisamente ove si incrocia con questo la strada che attraversa il Forno e va al podere Casanova, di qui volge a nord e segue il confine con Castagneto fino a sud della Cappareccia più a nord e passando a ovest della Cappareccia prosegue in linea retta verso nord-est; passa a 500 metri da Campo al Fico e raggiunge il confine col comune di Montecatini Val di Cecina attraversando in questo percorso i campi segnati nella mappa ai numeri 186, 239, 237, 236, 232, 233, 231, 6, 17 della sezione *A*, e segue ad est e a sud il confine di questo comune e quello di Pomarance fino a raggiungere il punto di partenza in cui la strada carrozzabile della miniera di lignite taglia il confine tra Monteverdi e Pomarance.

6. — Castagneto.

La zona malarica è limitata da una linea che parte dal mare al confine di questo comune con Campiglia e segue il confine stesso verso est sino al fosso delle Pilete e quindi il fosso delle Pilete fino a 250 metri a est della casa del podere Bufalareccio ove piega ad angolo quasi acuto verso

nord-nord-ovest incrociando la via mulattiera dei Pianali a 400 metri a est delle case dei Pianali di mezzo e costeggiando i fianchi del monte Gabbro a 350 metri a ovest dalla sua vetta e a 400 a est dalle case dei Pianali di nord, costeggia poi il Poggio alla Scala e il Poggio al Lupo girando attorno a questo ultimo a 500 metri a ovest e a nord della sua cresta, e a 100 metri a sud-est dalla vetta del Poggio dei Mucchi e dirigendosi a nord-est raggiunge il fosso dell'Acqua Calda attraversando in questo suo percorso i campi segnati nella mappa di Castagneto ai numeri 8, 6, 33, 34 della sez. *M*, e i numeri 313, 314, 315, 317, 318 della sezione *K*, e i numeri 103, 104, 108 della sezione *M*, ove piega ad est passando a 500 metri a nord della vetta del Poggio Tavolano e 300 metri a sud della torre di Donoratico, e a 400 metri a nord della vetta del Poggio la Veduta attraversando in questo percorso i campi segnati ai numeri 329, 330, 386, 385, 369, 376, 375, 372, 364, 366, 365, 280, 222, 219, 218, 208, 205 della sezione *K* e poi si dirige a nord verso il fosso dei Molini che attraversa a 500 metri a sud-est del Molino Rotone, ove torna verso nord-ovest parallelamente al botro dei Molini e a 200 metri a nord-est del medesimo, fino a 200 metri avanti che questo s'incroci colla strada che viene da S. Giusto attraversando i campi segnati ai numeri 106, 101, 92, 91, 82, 79, 78, 77, 64, 65 della sezione *K*, e i numeri 123, 109, 108, 84 della sezione *I*, poi parallelamente a questa strada 200 metri a est fino all'incontro del fosso botro della Fanta che passa a sud della casa Moratti, attraversa i campi segnati ai numeri 61, 33, 63, 16 della sezione *I* e i numeri 100, 98, 104, 86, 84, sezione *II*, per poi piegare ad est lungo il decorso di questo fosso andando 200 metri al di là della fossa di Castagneto attraversando i campi segnati ai numeri 151, 150, 145, 153,

147, 160, 161, 137, 304, 296, 297, 298, 299, 256, 255, 252, 251, 321, 322, 360², 360 della sezione *G*, piega poi a nord parallelamente alla fossa di Castagneto e a 200 metri ad est della medesima, poi sempre a nord passa a 500 metri ad ovest della casa del podere Ospedaletto, a 250 metri a ovest della casa Terrenone, a 500 metri a ovest della casa Castelluccio attraversando i campi segnati ai numeri 406, 403, 419, 429, 461, 471, 480, 481 della sezione *F*, e ai numeri 78, 80, 81, 82, 83, 241, 240, 242, 238 della sezione *E*, e alla fornace raggiunta la strada che da Castelluccio va a Bolgheri lungo questa strada per proseguire sempre in linea retta verso nord fino al confine con Cecina attraversando i campi segnati ai numeri 237, 236², 254, 236 della sezione *E*, piegare poi a ovest e seguire la linea di confine di detto comune fino al mare, e proseguire a sud lungo il confine col mare fino a raggiungere il punto di partenza al confine di Campiglia presso il Casone.

7. — Volterra (tre zone malariche).

Prima zona:

La prima zona malarica è limitata da una linea che parte dal confine di Pomarance lungo la Cecina a 200 metri a sud della strada campestre che va al Capannone e prosegue parallelamente a questa strada fino al punto in cui incontra il torrente delle Sellate attraversando i campi segnati ai numeri 299, 298, 302, 304, 309, 313 della sez. *L*, ove si dirige verso nord parallelamente al torrente Fosci a 800 e 1000 metri distante dal suo letto, passando a 100 metri a ovest della casa Rospo a 200 metri dalla casa Pino attraversando i campi segnati ai numeri 195, 190, 189, 185, 184, 178, 179, 164, 157, 136, 155, 154, 102 della sezione *L*, e quindi a 250 metri a sud delle case Torre e Bar-

baiana e attraversa i campi segnati ai numeri 98, 78, 63, 57, 53, 25, 26, 30, 24, 23, 22 della sezione *L*, e dopo si avvicina a 300 metri al torrente Fosci e prosegue nella stessa direzione di questo torrente mantenendosi alla distanza di 300 metri e 250 metri, prima di arrivare alla casa Pilone, volge a nord attraversa il confluente del Fosci detto canale, attraversando i campi segnati ai numeri 19, 40, 39, 44, 51, 52, 60, 68, 66, 71, 92, 98, 100, 101, 106, 430, 442 della sezione *K*, e a 1200 metri a nord di questo torrente piega ad ovest, passa a 100 metri a nord delle case Casino e Casetta, e proseguendo verso ovest con leggera direzione a sud, passa a 150 metri a nord della Casina a 100 metri da S. Lucia, attraversando i campi segnati ai numeri 445, 446, 447, 454, 453, 456, 457, 458, 460, 461 della sezione *K*, e ai numeri 229, 232 della sezione *H*, a 500 metri a nord del Casalino inferiore (di sud) attraversando i campi segnati ai numeri 233, 237, 251, 252, 254, 146, 145, 144, 142, 143, 26, 76, 71, 68, 86, della sezione *H*, e i numeri 341, 340, 339, 295, 296, 294, 281, 282, 283 della sezione *M*, e piega poi verso sud, passa a 600 metri a est delle Civette della Menanuta e della Piana, è 400 dai Capannini, a 1000 da Catignano, e 700 metri da Casa al Pazzo, poi volge verso ovest e raggiunge il confine del comune con Pomarance sulla Cecina a 500 metri a nord della foce di sbocco del Fosci nella Cecina, attraversando in questo percorso i campi segnati ai numeri 289, 234, 231, 223, 222, 221, 218, 377, 376, 375, 415, 416, 427, 428, 454, 450, 462, 477, 485, 486, 487, 530, 534, 533, 567 della sezione *M*, e i numeri 138, 120, 119, 118, 116, 110, 112, 109 della sezione *O*, e qui la linea si dirige a sud lungo il confine fino a riunirsi al punto di partenza.

Seconda zona:

La seconda zona malarica è limitata da una linea che parte a 400 metri a nord della casa Burlando e a 400 metri a ovest della casa Apparita e va verso nord-ovest parallelamente all'Era a 300 o 400 matri dalla sua sponda destra e passa a 100 metri ad est della casa Palagio, attraversando i campi segnati ai numeri 24, 23, 12, 54, 55, 1, 2, della sezione *F*, e a 150 metri a nord della casa Maiano più a nord, a 50 metri a sud della casa Ciglieri attraversando i campi segnati ai numeri 90 della sezione *E*, e i numeri 456, 457, 458, 459, 474, 473, 528, 529 della sezione *D*, a 50 metri a sud e a ovest della casa di Montaperti più ad ovest attraversando i campi ai numeri 536, 537, 561, 562, 564, 569, 574, 597, 598 della sezione *D*, a 50 metri ad est della casa Luoghino e Casale, attraversando i campi segnati ai numeri 622, 626, 635 della sezione *D*, e sempre a 300 metri dall'Era passa a 200 metri a sud della casa Cotone, attraversando i campi segnati ai numeri 632, 647, 585, 587, 586, 18, 17, 10, 11, 24, 26, 58, 59, 61, 62 della sezione *D*, e i numeri 274, 273, 272, 265, 227. 226, 230, 238 della sezione *C*, quindi segue la strada campestre che va lungo l'Era e finita questa prosegue verso ovest a 200 metri a nord delle Casette e dell' Era, attraversando i campi segnati ai numeri 237, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252 193², 193, 191, 190, 189, 36, 38, 106, 39, 40, 26, 25, 23, 22 19, 17, 5, 6, 11, 12, della sezione *C*, e i numeri 40, 41, 37 della sezione *B*; a 50 metri a nord delle case S. Niccola e Vallelunga attraversando i campi segnati ai numeri 31, 32, della sezione *B* e ai numeri 369, 374, 324, 325, 326, 327, 317 della sezione *A*, e 800 metri dopo piega a sud, taglia l'Era e va lungo il

botro dell'Alpino per 700 metri sino al punto in cui questo botro è attraversato dalla strada campestre che unisce la casa Fraccavera alle case Fiorli e Sburleo, ove si dirige a est avvicinandosi all'Era e passando a 100 metri a sud della casa Sburleo, a 100 metri a nord delle case Valle e Riparbella, a 100 metri a sud del Molino e della Casa del Podere, attraversando i campi segnati ai numeri 317², 315, 311, 305 della sezione *A*, e ai numeri 9, 10, 42, 54, 55, 56, 725, 726, 72, 719, 731, 694, 693, 689, 669, 668, 667, 650, 622, 649 della sezione *Y*; e quindi seguendo l'Era a 300 metri dalla sua sponda sinistra sino alla casa Pretenzano ove passa a 50 metri a ovest della casa stessa, a 50 metri a est dei fabbricati più a est dei Molini, a 200 metri ad est dalle case Cupoli e Rocca, a 50 metri ad ovest della casa Cerbaiola, a 50 metri a ovest della casa Cortilla e a 100 a nord-est della punta più alta di Santa Margherita, si dirige verso est attraversa l'Era e si congiunge al punto di partenza attraversando in questo suo percorso i campi segnati ai numeri 623, 612, 612², 555, 554, 553, 527, 526, 520, 523, 525 della sezione *Y*, e ai numeri 1973, 1972, 1966, 1940, 1941, 1902, 1903, (100 metri a sud della casa Pretenzano) 1904, 1905, 1894, 1893, 1913, 1838, 1841, 1807, 1778, 1779, 1780, (200 metri a est della Capoli) 1764, 1786, 1763, 1761, 1643, 1645, 1649, 1629, 1650, 1628 (200 metri a est della casa Rocca) 1624, 1627, 1520, 1510, 1519, 1481, 1482, 1490, 1489, 1488, 1487, 1486, 1040, 1044, 1045, (50 metri a est della casa Carbaiola), 1041, 1042, 1066, 1067, 1068, 1018², 1018, (50 metri a ovest della casa Cortilla) 1012, 852, 854, 848, 846, 883, 951, 948, 947, 946, 943, 920, 921, 922 (100 metri a nord-est della punta più alta di Santa Margherita) 931, 930, 929, 925, 926, della sezione *X*, e ai numeri 906, 905, 904, 903, 809,

712, 713, 714, 1022, 1023, 1003, 1014, 1013, 1055, 1052, 1057, 1066, 1058, 1059, 780, 783, 784, 793, 789, 790, 791.

Terza zona:

La terza zona malarica è limitata da una linea che parte dal punto in cui la Zambra immette nella Cecina, che risale lungo la Zambra fino a 100 metri a nord-est della strada che da Pomarance va alle Saline, e dì là prosegue parallelamente, e a 100 metri a nord di detta strada fino alla Casa S. Giovanni ove piega a nord passando a 50 metri ad est di questa casa e a 50 metri ad est delle Moie Vecchie, da dove seguita verso nord-ovest, passa a 250 metri a nord-est delle case Barbialla e Casanova attraversando i campi segnati ai numeri 104, 99, 87, 112, 113, 114, 115, 117, 122 della sezione *P*, e ai numeri 485, 482, 484, 479, 477, 524, 525 (50 metri a est della casa S. Giovanni) 467 (50 metri a est delle Moie Vecchie) 456, 452, 451, 432, 188, 150, 187 (250 metri a nord-est della casa Barbialla) 181, 182, 217, 240, 239 della sezione *Q* (250 metri a nord-est della Casa Nuova) e attraversata la strada provinciale che congiunge la Via Emilia a Volterra e oltrepassatala di 250 metri si dirige a sud, e mantenendo la distanza di 250 metri, da questa strada parallelamente ad essa, va a raggiungere il confine del comune di Montecatini, attraversando i campi segnati ai numeri 1273, 1272, 1277, 1308, 1306, 1316, 1317, 1319, 1338, 1334, 1339 della sezione *T*, e ai numeri 302, 303, 306, 319, 316, 317, 247, 248, 233, 112, 113, 114, 231, 229, 212, 205, 204, 203, 152, 153, 156, 154, 155, 176, 178 della sezione *R*, ove piega a sud percorrendo il confine di questo comune per raggiungere quello con Pomarance, per tornare verso nord-est, e percor-

rendo il confine di detto comune torna a congiungersi al punto di partenza allo sbocco cioè della Zambra nella Cecina.

8. — Cecina (due zone malariche.

Prima zona:

La prima zona malarica è limitata da una linea che parte dal mare a 200 metri a nord della foce della Cecinella e parallelamente a questo fiume raggiunge la strada ferrata attraversando i campi segnati ai numeri 99, 98, 92, 37, 39, 40, 86, 87, 133, 134, 78, 720 della sezione *C*, quivi piega ad angolo retto a sud e va lungo la strada ferrata fino al passo a livello del Cedrino, ove piega ad angolo retto ad est attraversa la via Emilia e la oltrepassa di 250 metri e quindi piega nuovamente a sud, e, mantenendosi sempre a 250 metri dalla via Emilia, seguita verso sud fino ad incontrare il Fosso della Madonna attraversando i campi segnati ai numeri 125, 122, 121 della sezione *C*, e ai numeri 323, 322, 324, 320, 317, 316, 310, 309, 308, 299, 297, 295, 294, 296 della sezione *B*, e ai numeri 1, 2, 7, 6 della sezione *H*, ove volge a est e seguita il corso di questo fosso fino alla strada che porta alla casa del podere Calcinaiola, ove piega a sud-sud-est e passa a 200 metri ad est della casa Calcinaiola e dalla via dei Poggiali e a 300 metri ad est della casa del podere Doccioni e seguita nella stessa direzione fino a raggiungere il fosso Livrone a 100 metri ad est della casa del podere Cerri (Quadrelle del Gremigni, colono Bardi) poi piega a est e va lungo il Livrone fino al punto che si trova a 800 metri ad est e dal punto in cui una linea retta verso sud rincontra il Livrone, attraversando in questo suo percorso i campi segnati ai numeri 79, 75, 74, 69 della sezione *H*, e ai numeri 177, 176,

175, 174, 173, 171, 170, 169, 37, 38, 70, 138, 71, 73, 75 della sezione *G*, qui volge ad angolo retto verso sud ed incontra il confine del comune di Castagneto, seguita il confine di questo comune ad est e raggiunge il mare e piegando a nord va lungo il mare fino a raggiungere il punto di partenza a 200 metri a nord della Cecinella.

Seconda zona:

La seconda zona malarica è limitata da una linea che partendo dal mare va lungo il confine con Rosignano fino all'incontro del torrente Tripesce colla via campestre che va alla casa di Paco, presella più a sud di Barabino (comune di Rosignano) ove piega ad est e corre lungo un fossetto per raggiungere la via Emilia 50 metri a nord della casa Niccolai, e qui piega a sud e segue la via Emilia fino a 700 metri a nord della strada che va alle Saline, ove piega ad ovest ad angolo retto e prosegue in linea retta verso est fino a raggiungere il confine con Riparbella al botro della Aquesta per volgere a sud ovest, seguire questo confine e l'Aquesta fino al fiume Cecina, e seguendo il corso, della Cecina andare fino al mare, ove piega a nord-ovest, e lungo il mare va a raggiungere il confine con Rosignano e si riunisce al punto di partenza.

9. — Pomarance (tre zone malariche).

Prima zona:

La prima zona malarica è limitata da una linea che partendo a 250 metri a nord della casa Batoni si dirige a nord-est, quasi parallela alla Cecina e passa a 250 metri a nord delle case Cestino e Poggione attraversando i campi segnati ai numeri 1, 13, 19, 22, 23, 21, 48, 49, 51, 57, 59, 68, 65, 187, 189 della sezione *A*, e 50 metri a sud

delle case Canova e del Molino, attraversando i campi segnati ai numeri 167, 168, 166, 170, 171 della sezione *A*, e ai numeri 164, 162 della sezione *B* e seguendo il Botro del Molino passa a 350 metri a nord della Casetta, quindi prosegue ad est e passa a 250 metri a nord di S. Elisa, delle case Cerreta, San Mario, Santo, Mugnagnola, a 200 metri a nord delle Macie a 250 metri a nord e a est della casa S. Gastone, a 400 metri a est di Sant'Elisa e S. Florestano, a 250 metri ad est di S. Ottavia e Santa Emilia, attraversando i campi segnati ai numeri 170, 171, 139, 138, 137, 130, 121, 117, 127, 112, 15, 20, 26, 25, 24, 52, 50, 60 della sezione *B* e ai numeri 3, 10, 11, 12, 9, 20, 27, 34, 102, 112, 109, 129, 694, 693, 695 della sezione *C*, ove piega a sud e prosegue a sinistra del torrente Possera lungo la strada campestre che va alla casa del podere nuovo, ove prosegue verso sud-ovest e viene a passare a 400 metri ad est delle case Poggiamonti, a 200 metri ad est della casa Stoppiacce e 50 metri ad ovest del molino Doccia, attraversando i campi segnati ai numeri 679, 685, 681, 650, 633, 634, 635 della sezione *C* e i numeri 118 della sezione *D* ove raggiunge la strada che mette in comunicazione questo molino con la strada provinciale di Pomarance-Castelnuovo, segue questa strada fino alla sua congiunzione con quella di Pomarance e segue questa fino alla sua biforcazione con quella di S. Dalmazio e quella di S. Dalmazio per 700 metri dal suo distacco da quella di Pomarance, e qui volge a sud e parallelamente alla Possera a 500 metri dalla sua sponda sinistra passa a 250 metri a ovest della casa Cernitoio e prosegue a sud passando ad ovest dell'abitato di Montecerboli, e piegando verso ovest passa sotto questo paese e va a raggiungere la strada provinciale di Càstelnuovo, ove piega a sud lungo questa strada fino alla sua biforcazione

con quella per Serrazzano e qui piega ad angolo retto a est attraversa la Possera, attraversando i campi segnati ai numeri 217, 216, 224, 225, 230, della sezione *E* e la oltrepassa di 300 metri per piegare a nord e decorrere in questa direzione parallelamente alla Possera a 300 metri dalla sua sponda destra fino alla casa Quercetello, della quale passa ad ovest, e qui piega ad est e si allontana 600 metri dalla Possera, passa a 50 metri ad est della casa Citerna, e prosegue fino a che non incontra la casa campestre che mette in comunicazione il podere Lama con la Puretta, attraversando in questo lungo percorso i campi segnati ai numeri 1165, 1166, 1150, 1151, 1154, 1137, 1136, 1133, 1139, 1109, 1110, 1117, 1112, 1076, 1075, 1055, 1056, 1057, 1050, 1047, 69, 71, 67, 65, 64, 56, 55, 85, 86, 87, 125, 44, 40, 35, 36, 22, 21, 16, 17, 15, 14, 8, 6, 5 della sezione B^2 e i numeri 308, 307, 310, 311, 298^2, 300, 272, 271, 270, 268, 243, 244, 242, 222, 224, segue questa strada fino a 300 metri a nord della casa Puretta, ove volge a est-ovest e va a ritroso della Cecina parallelamente ad essa mantenendosi a 300 metri dalla sua sponda sinistra fino a raggiungere il confine di Volterra, attravesando i campi segnati ai numeri 14, 21, 20, 19, 33, 34, 31, 36, 113, 112, 115, 119, 122, 120, 121, 124, 138, 137 della sezione *R*, e lungo questo confine fino all'incontro della Cecina colla Trossa e oltrepassato questo torrente di 500 metri ne segue il corso a ritroso mantenendosi a 500 metri dalla sua sponda sinistra fino ad incontrare la strada mulattiera che da Libbiano va alla Fontana Santa Maria attraversando i campi segnati ai numeri 325, 302, 322, 321, 323, 318, 316, 193, 186, 193^2, 187, 188, 64, 56, 55, 53, 54, 48, 49, 47, 37, 35, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 24, 25, della sezione *N* e ai numeri 4, 8, 9,

13, 14, 35, 38, 36, 46, 47, 48, 87, 63, 64, 62, 65, 66, 67, 377, 402, 401, 404, 406 della sezione *O*, dove piega a sud-est, attraversa la Trona e passa a 200 metri a sud della casa del podere Seranni, e oltrepassata di 200 metri la strada che mette in comunicazione detto podere con Santa Maria, volge a nord e oltrepassato di 300 metri il torrente Racagnese, attraversando in questo percorso i campi segnati ai numeri 9, 12, 13, 1Ⅰ, 26, 28, 27, della sezione *P*, e ai numeri 156, 157, 159, 161, 162, 163, 171, 182, 183, 184, 181, 192, 186, 190, 191, 196, 197 della sezione *Q*, e ai numeri 236, 237, 239, 235, 233, 231, 224, 222, 221 della sezione *B* e ai numeri 236, 239, 209, 200, 194, 10 della sezione *A*, piega a nord-ovest e segue il corso di questo torrente a 300 metri dalla sua sponda destra e prosegue lungo la Trossa fino a 400 metri prima che essa si versi nella Cecina ove piega ad est e corre parallela e a ritroso della Cecina a 400 metri dalla sua sponda sinistra fino ad incontrarsi col punto di partenza a 250 metri a nord della casa Batorri.

Seconda zona:

La seconda zona malarica è limitata da una linea che parte dal punto ove la Cornia entra nella provincia di Grosseto e segue verso nord il confine col comune di Castelnuovo Val di Cecina lungo questo fiume fino al punto ove in esso si immette il torrente Turbone, e qui va direttamente ad ovest passando a 150 metri a nord della casa del podere ›ia porcile, fino ad incontrare il rio di Lustignano attraversando in questo suo percorso i campi segnati ai numeri 395, 392, 391, 329, 399, 325, 326, 321, 99, 113, 107, 112, 108, 111, 56, 54, 59, 66, 10, 5, 3, della sezione *K* ove piega a sud passando a 300 metri a

ovest delle case Gallelo, Aia del Colle, e passando ad est delle case dei Lagoni Rossi e a 100 metri ad ovest del molino Venelle va a raggiungere la sponda sinistra del torrente Guardigiano che sbocca nella Cornia che è a confine colla provincia di Grosseto, indi percorre la sponda destra della Cornia e raggiunge il punto di partenza.

Terza zona:

Altra zona malarica si ha nel territorio lungo il torrente Pavone, lungo la sponda sinistra di contro il podere Apparita e mantenendosi a 500 metri dalla sua sponda, segue verso sud fino a raggiungere il confine con Castelnuovo Val di Cecina attraversando in questo suo percorso i campi segnati ai numeri 334, 333, 332^2, 332, 277^2, 277, 279, 280, 300, 299, 301, 887, 894, 890, 908, 909 della sezione B^2, fino a ritrovare il confine colla provincia di Siena che segue fino a raggiungere il punto di partenza.

10. — Riparbella.

La zona malarica è limitata da una linea che parte dal confine di Montecatini 100 metri a nord della strada provinciale Salaiola e parallelamente a questa va verso ovest fino alla strada che va a Riparbella attraversando i campi segnati ai numeri 321, 322, 325, 314, 311, 308, 292, 293, 291, 290 della sezione *F* e ai numeri 271, 270, 266, 272 262, 259, 257, 277, 258, 252, 243, 229, 231, 219, 222, 220 della sezione *E* e ai numeri 156, 157 della sezione *C* ove piega a nord lungo la strada di Riparbella fino all'incrocio di questa strada col botro dei Chiusini, proseguendo lungo il botro dei Chiusini fino a che questo viene a trovarsi prossimo all'angolo acuto che fa la strada sopradetta (per comprendere le case

Santa Maria e Forcoli), e di qui piega verso ovest e leggermente a nord in direzione dei poggettini fino a raggiungere le botra attraversando in questo percorso i campi segnati ai numeri 505, 204, 213 della sezione *D* che oltrepassa di 50 metri, poi piega a sud e corre parallelamente alla botra, mantenendosi a 50 metri di distanza e includendo il Frullino, casa Ceppatelli e Fierabracci e il molino delle botra per proseguire diretta fino 100 metri a nord della strada provinciale attraversando i campi segnati ai numeri 240, 238, 239, 207, 205, 203, 200, 196, 196², 168, 167, 166, 163, 137 della sezione *C*, ove piega ad ovest e mantenendosi parallela e distante 100 metri da detta strada (Salaiola) va verso il confine con Cecina al botro della Aquerta attraversando i campi segnati ai numeri 135, 141, 134, 128, 129, 100, 101, 104, 106, 92, 91, 80, 72, 75, 16, 18, 26, 60, 58, 57, 56, 54, 55, 52, 39, 40, 41, 42, 43, 44 della suddetta sezione *C*, e ai numeri 49, 52, 53, 54, 55 della sezione *B* e 100 metri prima di giungere alla strada campestre che va alle Porcareccie, volge a nord e oltrepassa di 100 metri la casa delle Porcareccie, ove comincia la macchia piega ad ovest e raggiunge il botro dell'Aquerta confine con Cecina, piega a sud e segue questo confine e poi a est seguitando questo confine fino a raggiungere quello col comune di Montecatini e riunirsi al punto di partenza.

11. — Rosignano.

La zona malarica è limitata: da una linea che parte dal mare e segue il confine con Cecina lungo il Tripesce fino all'incontro colla strada campestre che va alla casa Di Paro (presella più a sud di Barabino) e segue questa strada

fino alla presella ove piega a nord sulla strada della macchia per volgere ad ovest lungo lo stradone Camerini sino all' incontro della via di Belvedere e, seguendo questa verso nord, va fino a 100 metri a nord della strada delle Preselle Mastiani e subito volge a est parallelamente a questa strada sempre mantenendosi a 100 metri a nord della medesima va a raggiungere il confine con Castellina, attraversando in questo punto i campi segnati ai numeri 123, 116, 118, 119, 120, 133 della sezione *F* ove piega a nord e segue detto confine lungo la strada fino all' incontro della strada che va alle Fabbriche e a 50 metri a nord di questa strada piega ad ovest e decorre parallelamente alla medesima sempre 50 metri a nord attraversando i campi segnati ai numeri 210, 209, 208, 202, 200, 199, 198, 188², della sezione *D* e ai numeri 141, 145, 149, 67, 70, 69², 69, 54, 53 della sezione *K* e ai numeri 198, 192, 207, 210, 212, 213 della sezione *G* per seguire poi la strada delle Ceppite, di San Marco e della Casa e poi volgendo a nord a est della strada che va al Giardino per poi piegare ad ovest e quindi subito a sud lungo la via del Mondiglio, e poi piega a nord-ovest sulla provinciale Livornese sino a 100 metri avanti di giungere al caseggiato di Caletti, ove piega ad ovest e raggiunge il mare, qui piega a sud e seguita lungo il mare fino a raggiungere il punto di partenza

12. — Castellina Marittima.

La zona malarica è limitata da una linea che parte dal confine con Rosignano e segue ad est la via delle Badie (Badione) fino a che questa strada non incontra la mulattiera che va al molino dei Forconi (del Santini) qui volge a nord fino a 250 metri a sud del torrente Pescera e volge ad

est parallelamente al corso (a ritroso) di esso, mantenendosi a 250 metri a sud del medesimo fino ad incontrare la via che conduce alla casa Dispensa, attraversando in questo percorso i campi segnati ai numeri 403, 412, 416, 415, 418, 422 della sezione *D* e qui volge a nord, raggiunge la Pescera e segue a ritroso il suo corso fino all'incontro della strada poderale, che unisce la Casa alla via Rosignanina segue questa strada verso nord passando a 150 metri a ovest di Gesseta, e seguita poi verso nord, passando a 200 metri a est della casa Matassina, fino ad incontrare il confine con Santa Luce, attraversando i campi segnati ai numeri 189, 127², 137, 138, 140, 132, 131, 91, 90, 87, 88, 81, 82, 78 della medesima sezione *D*, segue verso nord questo confine, fino alla strada Poggiberna (della Val di Perga) che va a Pomaia e segue verso sud-ovest questa strada, fino a che non trova una strada campestre che va al poggio Marchino, ove volge a nord eppoi ad ovest seguendo questa strada fino a raggiungere il confine con Rosignano, ove piega a sud lungo questo confine che seguita fino a raggiungere il punto di partenza.

13. — Castelnuovo Cecina (due zone malariche).

Prima zona:

La prima zona malarica è limitata dalla linea che parte dal confine col comune di Massa Marittima (Grosseto) ove il rio delle Gorghe sbocca nella Cornia e si dirige a nord-est seguendo il corso di questo rio fino all'incontro della strada mulattiera che porta ai poderi di Santa Maria e Santa Elisa attraversando i campi segnati ai numeri 154, 175, 176, 182, 183, 188, 226, 268, 274, 281, 302, 311, della sezione *Q* e qui volge a nord passando a 200 metri

a est della casa Puntoni, a 100 metri a est delle case di S Elisa e S. Florestano e prima di arrivare al molino della Cerreta volge a est attraversando in questo suo lungo percorsò i campi segnati ai numeri 310, 307 della sezione *Q* e ai numeri 757, 746, 738, 744, 644, 645, 649, 650, 656, 657, 679, 678, 674, 590, 595, 594, 596, 607, 610, 611, 312, 313, 314, 303, 315, 317, 318, 297, 296, 295, 294, 290, 330, 332, 333, 336, 337, 259, 258, 252, 254, 256, 255, 241, 227, della sezione *P*, segue a ritroso il corso del botro che è prossimo a questo molino e va a passare a 100 metri a sud delle case del Bagno e qui volge a sud e va a trovare la via carrozzabile di Larderel, segue questa via e 500 metri dopo la Burraja volge a sud, passa a 400 metri a est del Sasso attraversando i campi segnati ai numeri 222, 217, 215, 220, 199, 182, 167, 168, 169, 158 della medesima sezione *P*, attraversa il fiume Cornia e va parallela allo stesso a 500 metri dalla sua sponda destra fino a raggiungere il torrente Turbone attraversando i campi segnati ai numeri 80, 21, 20, 19, 25, 27, 47, 43, 39, 56 della sezione *O*, e ai numeri 343, 342, 338, 336 della sezione *N*, e ai numeri 142, 143 della sezione *E*, e ai numeri 329, 322, 319, 314^2, 313, 209^2, 152^2, 152, 94, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 72, 71, 70, 68, 59, 66, 58, 56, 33, 34, 35, 15, 7 della stessa sezione *N*, che segna il confine del comune di Pomarance e qui piega a sud e segue il confine fino a raggiungere il punto di partenza

Seconda zona:

La seconda zona malarica è limitata da una linea che parte dal confine con Siena a 500 metri della sponda destra di detto torrente a partire dal botro di Pisciatoio é mantenendo questa distanza dal torrente ne segue il

corso fino a raggiungere il confine con Siena e volgendo ad ovest, lungo questo confine e quello col comune di Pomarance, oltrepassa di 500 metri il torrente Perone ove volge a sud, e mantenendosi a 500 metri dalla sponda sinistra di detto torrente prosegue fino a ritrovare il confine colla provincia di Siena che segue fino a raggiungere il punto di partenza attraversando in questo suo lungo percorso i campi segnati ai numeri 121, 132, 144, 143, 146, 150, 50, 165, 174, 187, 189, 193, 266, 200, 264, 263, 257, 256, 226, 229, 237, 241, 242, 15, 14, 13 della sezione *C* e ai numeri 98, 99, 97, 101, 102, 103, 105, 107, 110, 122, 151, 148, 149, 119, 121, 147, 146, 143, 142, 485, 487, 488, 494, 460, 458, 459, 452, 504, 507, 516, 517, 521, 522, 545, 547, 585, 586, 594², 594, 595, 605, 604², 604, 618, 619, 621, 749, 748, 746, 745, 741, 766, 765, 772, 774 della sezione *B*, ed ai numeri 543, 544, 545, 555, 556, 557, 592, 598, 596, 595, 638, 634, 637, 672, 671, 675, 675², 668, 734, 743, 751, 753, 813, 812, 811, 818, 821 della sezione *D*.

14. — Montecatini Cecina.

La zona malarica è limitata da una linea che parte dal torrente Ritasso a 500 metri dalla sua foce nella Sterza, e si dirige verso nord-nord-ovest parallelamente alla ferrovia della lignite a 500 metri a est della medesima fino a 500 metri prima di arrivare al canale del Molino detto della Sterza attraversando nel suo lungo percorso i campi segnati ai numeri 232, 228, 229, 204, 202, 203, 201, 197, 191, 192, 194, 166, 157, 158, 152, 150, 153, 130, 131, 129, 115, 36, 106, 107, 101, 103, 37, 91, 71, 72, 73, 69, 68, 65, 61, 57, 58, 51 della sezione *P*, e ai numeri 608, 643, 640, 638, 673, 672, 671, 682, 683, 685, 707, 702,

81, 77, 76 della sezione *O*, ove volge ad est e mantenendosi a 500 metri a sud di questo canale, e parallela a questo, seguita fino a 400 metri prima di raggiungere il torrente Trossa, attraversando in questo suo percorso i campi segnati ai numeri 63, 64, 87, 110, 108, 112, 134, 136, 135, 147, 138, 150, 144, 158, 157. 163, 164, 155, 154, 148, 147, 238, 242, 267, 268, 269, 270 della stessa sezione *O*, ove piega a sud-est, e mantenendosi a 500 metri a ovest di questo torrente, va a raggiungere il confine con Pomarance, ove, piegando a nord e poi a nord-ovest, segue questo confine, e poi il confine col comune di Volterra fino a 500 metri a nord della strada Salaiola, e attraversando i campi segnati ai numeri 35, 44. 42, 45, 46 della sezione *H*, e ai numeri 363, 358, 359, 229, 228, 221, 207, 208, 202, 201, 197, 198, 166, 167, 171, 172, 181², 177, 178, 102, 101, 58, 63, 64, 65, 66, 91, 92, 82, 81, 80, 79, 78 77 della sezione *I* e ai numeri 423, 421, 435, 407, 441, 445, 444, 313, 317, 312, 311, 310, 308, 306 della sezione *K*, piega a ovest e, mantenendosi a 500 metri dalla via Salaiola, va parallelamente alla medesima fino a raggiungere il confine con Riparbella, ove piega a sud lungo questo confine, ed i confini di Montescudaio, Guardistallo e Cecina fino all'incontro del botro della Canonica, e qui segue a sud-est, parallelamente alla ferrovia della lignite a 500 metri a ovest della medesima, fino a raggiungere il confine con Monteverdi ove volge ad est e poi a sud e quindi nuovamente a est lungo questo confine per raggiungere il punto di partenza attraversando in detto percorso i campi segnati ai numeri 335², 335, 332, 326, 342, 325, 373, 391, 392, 413, 432, 437², 436, 435, 459, 462, 469, 471, 539, 538, 547, 554, 636, 640, 642, 665, 662, 667, 660, 696², 672, 690, 688, 687, 673, 685, 682 della sezione *Q*.

15. — Guardistallo

La zona malarica è limitata da una linea che parte dal confine con Montescudaio lungo la Cecina e segue questo confine fino all'incontro della strada che porta alle case Propio e Calcinapettini, e qui segueverso est questa strada fino a 500 metri prima di arrivare alla strada provinciale (della Caminata) che porta a Volterra, qui volge a sud-ovest e parallelamente a questa strada e sempre a 200 metri a ovest seguita fino a raggiungere il confine con Casale, attraversando i campi segnati ai numeri 83, 104, 110, 109, 108, 120, 130, 131, 133, 134, della sezione *R* e ai numeri 88, 90, 86, 153, 152, 155, 151, 146, 147, 148, 143, 140, 142, 135, 139, 138, 186, 200, 199, 198, 196, 201, 204, 203, 206, 207 della sezione *C*, ove volge ad ovest e seguita questo confine e quello con Cecina e piega a nord-est lungo il confine con Cecina. e poi a nord-ovest lungo il confine con Montecatini fino a raggiungere il punto di partenza al confine di Montescudaio.

R. D. n. **380**, 11 agosto 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 19 settembre.

Commissione per dar parere sull'esportazione di oggetti d'arte e antichità.

Visto che con l'art. 36 capoverso della legge 12 giugno 1902, n. 185, sulla conservazione dei monumenti, ecc.

È istituita presso il Ministero della pubblica istruzione una commissione composta di cinque membri da nominarsi con decreto del ministro della pubblica istruzione, incaricata di dar parere, quando venga provocato il definitivo giudizio del ministro stesso sul divieto interposto all'esportazione di oggetti di antichità e d'arte a norma della legge 27 giugno 1903, n. 242.

R. D. n. **387**, 5 settembre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 24 stesso mese.

Trasferimento di sede consolare.

La sede del Nostro consolato nel Canton Ticino è trasferita da Bellinzona a Lugano, a decorrere dal 1° ottobre 1903.

R. D. n. **388**, 19 settembre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 25 stesso mese.

Convocazione del collegio elettorale di Velletri.

Il collegio elettorale di Velletri (Roma) è convocato per il giorno 11 ottobre 1903, affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 18 successivo.

PARTE SUPPLEMENTARE

R. D. n. CCCLVII, 17 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 23 settembre.

Tramvia da Alessandria a Valenza.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Societé Anonyme de chemins de fer Vicinaux Italiens » rappresentata dal sig. geometra Carlo Mogni, è autorizzata

a costruire ed esercitare una tramvia a vapore da Alessandria a Valenza per Bassignana.

Art. 2.

La predetta linea tramviaria sarà costruita a scartamento ridotto di metri 1,00 secondo il progetto 28 settembre 1901 e varianti annesse dal consiglio superiore dei lavori pubblici con voto del 24 maggio 1902, n. 272, progetto visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici. Per l'esercizio di detta linea dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1886, n. 561 e del regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306, dalle medesime derivanti, nonchè le condizioni del disciplinare firmato ed accettato in data 21 giugno 1903 dallo stesso signor Mogni rappresentante della « Societé Anonyme des chemins de fer Vicinaux Italiens » predetta.

Dato a Racconigi, addì 17 luglio 1903.

RIASSUNTO DI DECRETI

D. n. CCCXXIV, 14 agosto 1903, che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Caserta, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze del 26 giugno e del 22 novembre 1902 e del 4 giugno 1903, in sostituzione del regolamento approvato con regio decreto 21 giugno 1869, n. MMCLXVII, e modificato col regio decreto 27 giugno 1880, n. MMDCXI (serie 2ª).

D. n. CCCXXV, 14 agosto 1903, che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Roma, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nell'adunanza del 5 marzo 1903 in sostituzione del regolamento approvato con regio decreto 7 novembre 1889, n. MMMDLIII (serie 3ª), e modificato col regio decreto 3 dicembre 1893, n. DCLXXXIV.

Sulla proposta del ministro dell'interno.

D. n. CCCXXVIII, 14 agosto 1903, col quale l'opera pia « Cucine

economiche » di Brescia viene eretta in ente morale, e ne viene approvato lo statuto organico.

D. n. CCCXXIX, 14 agosto 1903, col quale il pio legato « Fontana di Dueville » viene eretto in ente morale, e ne viene approvato lo statuto organico.

D. n. CCCXXX, 14 agosto 1903, con cui l'asilo infantile *Regina Margherita* d'Orvieto viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

D. n. CCCXXXI, 16 agosto 1903, con cui l'asilo infantile di Castelnuovo Belbo viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

D. n. CCCXXXII, 16 agosto 1903, con cui il pio legato Morisetti ed il Posto Alberto Marassi, di Firenze, vengono eretti in enti morali e ne vengono approvati gli statuti organici.

MASSIME DI GIURISPRUDENZA

Tassa di registro — Ferrovie pubbliche — Espropriazioni — Decreti — Esenzione da tassa proporzionale.

(Art. 146 T. U. Reg. — Art. 44 legge 21 agosto 1862, n. 763 — V. *Testi Unici* - Avezza, p. 436, n. 12).

Sono esenti dalla tassa proporzionale i decreti d'espropriazione di terreni occorrenti per formare un argine di difesa di ferrovia pubblica.

(Cass. Roma, 8-31 luglio 1903 - Finanze c. Croari — Caselli, pres. — De Aloisio, est.).

Ipoteca — Cancellazione erronea — Annullamento Efficacia e grado dell'iscrizione — Terzi.

(Art. 2032, 2038, 2067 cod. civ.).

Dichiarata la nullità della cancellazione di una iscrizione per difetto di consenso del creditore ipotecario, l'ipoteca rivive e riacquista il grado primitivo anche in confronto dei terzi che posteriormente alla cancellazione abbiano acquistato diritti sul fondo ipotecato.

(Cass. Firenze, 12 giugno 1903 - Opera pia Casini c. Monte dei Paschi — Massari, pres. — Dragonetti, est.).

Roma, 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI

Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

SOMMARIO.

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. 363, 21 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 24 agosto.

Aggiunta alle industrie a cui è concesso il sale a prezzo ridotto.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3, comma 1°, della legge 21 aprile 1862, n. 563, e la tabella *B* annessa al decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, sulla tariffa dei sali;

Visti gli articoli 18, 19 e 46 del testo unico 15 giugno 1865, n. 2397, delle leggi sulla privativa dei sali e tabacchi;

Visto l'art. 45 del regolamento sulla privativa approvato con regio decreto 1° agosto 1901, n. 399;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle industrie, di cui all'art. 45 del regolamento 1° agosto 1901, n 399, alle quali è concesso il sale a prezzo ridotto (lire dodici al quintale), è aggiunta quella della esportazione all'estero delle noci fresche.

Il sale non sarà sofisticato.

Art. 2.

La quantità percentuale media di sale da ritenersi impiegata per la salagione dei prodotti esportati, sarà determinata dal ministro delle finanze.

Sono applicabili le disposizioni contenute al titolo III capitolo 2° del regolamento generale sulla privativa, riguardanti la vendita dei sali a prezzo di eccezione, e specialmente quelle relative alla prestazione del deposito cauzionale per la differenza fra il prezzo ordinario e quello ridotto e per la restituzione od incameramento di tale deposito.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1903.

R. D. n. **341**, 2 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. li 8 agosto.

Regolamento per i servizi di commissariato in tempo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Visto il regio decreto del 14 gennaio 1881 col quale venne approvato il regolamento sul servizio delle intendenze in guerra;

Sentito il consiglio di Stato e la corte dei conti;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, d'ordine Nostro firmato dai ministri della guerra e del tesoro, per i servizi di commissariato in tempo di guerra, in sostituzione di quello stato approvato col regio decreto 14 gennaio 1881 e che costituisce il libro IV del predetto regolamento sul servizio delle intendenze in guerra.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1903.

(V. il regolamento integrale nella *Raccolta Ufficiale* delle leggi e decreti).

R. D. n. **353**, 20 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 10 agosto.

Pel servizio dei lavori edilizi di Roma.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 5 luglio 1882, n. 874, modificato con la legge 15 giugno 1893, n. 294;

Visto i Nostri decreti 23 luglio 1892, n. 413, e 4 gennaio 1897, n. 24, relativi alla distribuzione dei servizi negli uffici del genio civile sedenti in Roma;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 agosto prossimo venturo all'ufficio speciale per la sistemazione del Tevere urbano e per la costruzione del policlinico Umberto I e del palazzo di giustizia in Roma, è sostituito l' « Ufficio speciale per il Tevere e per l'agro romano ».

Al detto ufficio saranno affidati tutti i servizi e lavori di qualsiasi specie relativi al fiume Tevere per il tratto scorrente nella città e provincia di Roma, ed affluenti, e gli affari riguardanti le opere di bonificazione dell'agro romano e della provincia.

Art. 2.

Dalla stessa data i servizi relativi ai lavori speciali edilizi nella capitale del Regno sono affidati all'ufficio del genio civile per il servizio generale avente sede in Roma.

Dato a Racconigi, addì 20 luglio 1903.

R. D. n. **354**, 27 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 13 agosto.

Per la scuola dei sottufficiali della guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Visti gli articoli 5, 33 e 35 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della guardia di finanza, approvato col regio decreto 13 febbraio 1896, n. 40;

Visti i regi decreti 9 febbraio 1896, n. 42, e 30 marzo 1899, n. 124, concernenti l'istituzione di una scuola speciale pei sottufficiali del corpo anzidetto;

Udito il consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 9 del regio decreto 9 febbraio 1896, n. 42, modificato a' termini del regio decreto 30 marzo 1899, numero 124, è sostituito il seguente:

Art. 9. — l corso d'istruzione è ripartito in due classi di durata non inferiore a nove mesi ciascuna, per le quali sono stabiliti distinti programmi d' insegnamento.

Gli esami d'avanzamento al grado di sottotenente si danno alla fine del corso nella seconda classe.

Per ottenere il passaggio alla secor classe, gli allievi dovranno superare un esame d'idoneità sul programma di insegnamento della prima classe.

L'esame sarà scritto ed orale e verrà dato dinanzi agli insegnanti della scuola, presieduti da un ispettore superiore della guardia di finanza delegato dal ministro delle finanze.

Il giudizio sarà formulato da ciascun esaminatore per *sì* e per *no*, e saranno dichiarati idonei al passaggio gli allievi pei quali la maggioranza degli esaminatori avrà dato voto favorevole.

Verranno rinviati al servizio col loro grado i sottufficiali che negli esami anzidetti non sieno riconosciuti idonei e quelli ai quali, durante il corso d'istruzione, vengano inflitte punizioni più gravi degli arresti semplici in sala di disciplina o che commettano mancanze o reati giudicabili dalle commissioni di disciplina o dai tribunali.

Essi potranno però successivamente presentarsi ad altro esame per l'ammissione alla scuola, sempre quando conservino o riacquistino tutti i requisiti specificati nell'art. 2.

Dato a Racconigi, addì 27 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE

G. Zanardelli.
Carcano.

R. D. n. **324**, 18 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 30 luglio.

Zone malariche in provincia di Campobasso.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Campobasso ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche, agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate, le porzioni di territorio della provincia di Campobasso distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1903.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Campobasso con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali

Comuni di Pozzilli, Montaquila, Venafro e Sesto Campano.

La zona malarica comprende porzioni contigue dei territori dei quattro comuni ed è delimitata dai seguenti confini:

a) per un lato dalla linea rappresentata dal fiume Volturno dal punto in cui il medesimo entra nel territorio del comune di Montaquila fino a quello in cui il detto fiume esce dal territorio di Sesto Campano;

b) per gli altri lati da una linea continuativa iniziantesi al punto di confine del comune di Montaquila con quello di Colli al Volturno, e così successivamente costituita: tratto di confine fra il comune di Montaquila e quello di Colli al Volturno limitato tra il fiume Volturno e la strada nazionale Ravindolo, detta strada nazionale fino al punto di distacco dalla medesima della strada comunale che sale a Montaquila; quindi strada mulattiera, che conduce, per Petrara al torrente Ravindolo, corso dello stesso fino al punto in cui si incontra colla strada mulattiera che conduce a Roccaravindola; detta mulattiera per tutto il tratto della medesima, che passando ad ovest di Roccaravindola, prosegue verso l'abitato di S. Maria Oliveto, del quale passa al nord, per discendere poi, pel piano della Valiafra, verso

Pozzilli, che circuisce a nord fino al torrente Rava, attraversato il quale, prosegue fino a Venafro circuito l'abitato del quale dal lato nord-ovest, scende alla via provinciale che porta a S. Pietro Infine.

Da tale punto la linea di limitazione è costituita dalla suddetta strada provinciale fino al confine del comune di Venafro con quello di Sesto Campano, e quindi dal confine stesso fino all'incontro di esso con la mulattiera a destra del Monte S. Nazario: successivamente poi dalla detta mulattiera, per tutto il tratto suo entro il territorio di Sesto Campano, fino all'incontro con la strada provinciale: quindi da questa, fino al punto in cui la medesima esce dal territorio di Sesto Campano; per ultimo infine dal tratto di confine tra il comune di Sesto Campano e quello di Presenzano, compreso fra la detta strada provinciale ed il fiume Volturno.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

R. D. n. **305**, 21 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 28 luglio.

Zone malariche in provincia di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Pavia ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Pavia distinte come risulta dall' elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1903.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Pavia e indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1. — Comune di Alagna.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

2. — Comune di Albuzzano.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

3. — Comune di Badia.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

4. — Comune di Bescapè.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

5. — Comune di Baselica Bologna.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

6. — Comune di Battuda.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

7. — Comune di Belgiojoso.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

8. — Comune di Bereguardo.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

9. — Comune di Borgarello.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

10. — Comune di Bornasco.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

11. — Comune di Carbonara al Ticino.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

12. — Comune di Carpignano.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

13. — Comune di Casorate Primo.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

14. — Comune di Cava Manara.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

15. — Comune di Ceranova.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

16. — Comune di Chignolo Po.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

17. — Comune di Copiano.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

18. — Comune di Corteolona.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

19. — Comune di Costa dei Nobili.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

20. — Comune di Cura Carpignano.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

21. — Comune di Ferrera Erbognone.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

22. — Comune di Filighera.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

23. — Comune di Fossarmato.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

24. — Comune di Genzone.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

25. — Comune di Gerenzago.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

26. — Comune di Giussago.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

27. — Comune di Inverno.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

28. — Comune di Landriano.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

29. — Comune di Lardirago.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

30. — Comune di Linarolo.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

31. — Comune di Magherno.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

32. — Comune di Marcignano.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

33. — Comune di Marzano.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

34. — Comune di Mezzana Rabattone.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

35. — Comune di Mirabello ed Uniti di Pavia.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

36. — Comune di Miradolo.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

37. — Comune di Monticelli Pavese.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

38. — Comune di Pavia.

La zona malarica vi è costituita dal territorio rurale del comune, compreso tra i confini territoriali del comune stesso ed il perimetro urbano che viene delimitato come segue:

Dalla barriera daziaria di Porta Cavour seguendo verso settentrione i bastioni, fino alla barriera di Porta Milano donde seguendo ancora la linea dei bastioni verso levante fino alla barriera di Porta Garibaldi. Di qui si segue ancora la linea daziaria fino al Ticino, e continuando il corso ascendente del fiume, fino alla barriera del ponte, dal qual ponte, seguendo ancora la via di circonvallazione interna, per Porta Calcinara, si arriva al punto di partenza della barriera di Porta Cavour.

39. — Comune di Pieve Albignola.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

40. — Comune di Pieve Porto Morone.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

41. — Comune di Rognano.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

42. — Comune di Roncaro.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

43. — Comune di San Genesio.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

44. — Comune di San Martino Siccomario.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

45. — Comune di San Nazzaro dei Burgondi.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

46. — Comune di Santa Cristina e Bissone.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

47. — Comune di Sant'Alessio con Vialone.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

48. — Comune di San Zenone al Po.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

49. — Comune di Scaldasole.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

50. — Comune di Siziano.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

51. — Comune di Sommo.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

52. — Comune di Spessa.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

53. — Comune di Torre d'Arese.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

54. — Comune di Torre del Mangano.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

55. — Comune di Torre dei Negri.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

56. — Comune di Torre d'Isola.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

57. — Comune di Torre Vecchia Pia.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

58. — Comune di Torriano.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

59. — Comune di Travacò Siccomario.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

60. — Comune di Trivulzio.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

61. — Comune di Trovo.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

62. — Comune di Turago Bordone.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica

63. — Comune di Valle Salimbene.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

64. — Comune di Vellezzo Bellini.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

65. — Comune di Vidigulfo.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

66. — Comune di Villanova d'Ardenghi.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

67. — Comune di Villanterio.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

68. — Comune di Vistarino.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

69. — Comune di Zeccone.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

70. — Comune di Zerbò.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

71. — Comune di Zinasco.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

72. — Comune di Albonese.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

73. — Comune di Borgo San Siro.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

74. — Comune di Breme.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

75. — Comune di Cassolo Nuovo.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

76. — Comune di Castellaro dei Giorgi.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

77. — Comune di Castello d'Agogna.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

78. — Comune di Castelnovetto.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

79. — Comune di Ceretto Lomellina.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

80. — Comune di Cergnago.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

81. — Comune di Cilavegna.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

82. — Comune di Confienza.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica

83. - Comune di Cozzo.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

84. — Comune di Candia.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

85. — Comune di Dorno.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica

86. — Comune di Frascarolo.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

87. — Comune di Galliarola.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

88. — Comune di Gambarana.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

89. — Comune di Gambolò.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

90. — Comune di Garlasco.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

91. — Comune di Goido.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

92. — Comune di Gravellona.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

93. — Comune di Groppello Cairoli.

L'intiero territorio del comune nei suoi cofini attuali costituisce zona malarica.

94. — Comune di Langosco.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

95. — Comune di Lomello.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

96. — Comune di Mede.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

97. — Comune di Mezzana Bigli.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

98. — Comune di Mortara.

La zona malarica vi è costituita dalla parte rurale del territorio compresa tra i confini territoriali ed il perimetro urbano delimitato come appresso :

Dal rondò di Porta Cavour al rondò di Porta Milano seguendo l'allea: dal ponte del rondò di Porta Milano sull'Arbogna, fino all' incontro della ferrovia Milano, seguendo l'Arbogna stessa, quindi lungo la ferrovia fino al passaggio a livello dello stradale per Novara: lungo questa strada venendo verso la città fino all' incontro del corso Principe Amedeo e seguendo quest' ultimo passando davanti alla stazione ferroviaria, continuando il corso Mazzini fino al passaggio a livello della provinciale tendente ad Alessandria; dalla barriera di tale passaggio a livello seguendo la linea daziaria fino all' incontro della via Prete Marcaro, nell'angolo della nuova casa Nai; da questo punto lungo la via Prete Marcaro; fino all' incontro della strada campestre di circonvallazione e seguendo questa fino allo sbocco del viale di Porta Cavour e lungo detto viale sino al rondò di Porta Cavour.

99. — Comune di Nicorvo.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

100. — Comune di Olevano di Lomellina.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

101. — Comune di Ottobiano.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

102. — Comune di Palestro.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

103. — Comune di Parona.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

104. — Comune di Pieve del Cairo.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

105. — Comune di Robbio.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

106. — Comune di Rosasco.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

107. — Comune di San Giorgio di Lomellina.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

108. — Comune di Sant'Angelo di Lomellina.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

109. — Comune di Sartirana di Lomellina.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

110. — Comune di Semiana.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

111. — Comune di Suardi.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

112. — Comune di Terrasa.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

113. — Comune di Torre Berretti.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

114. — Comune di Tromello.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

115. — Comune di Valleggio.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

116. — Comune di Valle Lomellina.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

117. — Comune di Vellezzo Lomellina.

L' intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

118. — Comune di Vigevano.

La zona malarica vi è costituita dalla parte rurale del territorio compresa tra i confini territoriali ed il perimetro urbano delimitato come appresso:

Dall'ufficio daziario di Porta Milano seguendo la centrale delle strade comunali di Santa Caterina e di quella parallela alla stazione ferroviaria fino al ponte della Giacchetta nel naviglio Sforzesco, da detto ponte e quindi per la via della Madonna del Carmine alla chiesa del Cristo; da questa salendo la strada comunale stessa del Cristo, fino alla provinciale per Gambolò e continuando per la strada vicinale della Pressa fino al ponte del Cavo Marcello. Dal ponte del Cavo Marcello suddetto, risvoltando tosto a destra per la centrale della strada vicinale della Pressa diretta alla strada provinciale per Mortara, ed indi proseguendo la centrale della via a ponente ed a settentrione della piazza d'armi fino al secondo risvolto della Roggia Vecchia ed a ritroso della quale s' incontra il ponte denominato al Trivulzio, da questo discendendo pel vicolo di Roggia Vecchia fino al dazio di Porta Novara, dal dazio di Parta Novara discendendo per la via di Valle San Martino sino all' incontro della strada comunale della Madonna dei Sette Dolori, da detto punto prendendo la centrale e dirigendosi a mezzodì fino allo incentro della centrale di via Ceresotti e fino a quello di Mora Bassa, dalla centrale di via Mora Bassa alla via del sobborgo di Porta Milano com-

presa la zona sinistra, andando fino al dazio suddetto di Porta Milano.

119. — Comune di Villa Biscossi.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

120. — Comune di Zeme.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

121. — Comune di Zerbolò.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

R. D. n. **306**, 21 giugno 1902, inserto nella Gazzetta uff. il 24 luglio.

Zone malariche in provincia di Sondrio.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Sondrio ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate le porzioni di territorio della provincia di Sondrio distinte come risulta dall'allegato che segue facente parte integrante del presente decreto che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1903.

ELENCO DELLE ZONE MALARICHE

della provincia di Sondrio con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali per ciascuna zona

---

1. — Comune di Villa di Tirano.

La zona malarica è delimitata da una linea che partendo a nord dalla strada comunale detta dei Beltramelli la segue fino ad incontrare la strada provinciale Sondrio-Tirano, che pure segue fino all'incontro della medesima colla strada comunale per Stazzona, la quale a sud va sino all'Adda e costituisce uno dei limiti della zona stessa. Il confine segue poi l'Adda fino all'incontro del confine del comune, segue questo confine, attraversa di nuovo la strada provinciale suddetta e passa alla strada comunale di Dessedo fino alla frazione di S. Antonio, e di qui segue la strada comunale detta di Piazza che attraversa l'abitato di Villa, la via Maggiore, la frazione Morelli e ritorna a raggiungere il punto di partenza al principio della strada dei Beltramelli.

2. — Comune di Bianzone.

La zona malarica è delimitata a nord, est e sud dall'Adda, ad ovest dalla strada provinciale Sondrio-Tirano.

3. — Comune di Teglio (due zone malariche).

Primo:

La prima zona è delimitata da una linea che parte dalla frazione Salis, segue l'Adda risalendola sino al suo incontro

col confine territoriale di Bianzone, di lì segue la strada comunale detta della Valle fino alla Valle del Varino, continua per la strada che va alla Calcherola ed a Motta, prosegue per questa frazione fino al confine di Teglio con Bianzone, e di lì seguendo il piede del colle sovrastante, raggiunge il punto di partenza.

Secondo:

La seconda zona è data dal piano cosidetto di Nigola, ed è delimitata da una linea che partendo dal punto di incontro del torrente Rogna, col confine territoriale di Chiuro, segue detto confine sino all'Adda, di cui risale il corso sino al punto di incontro della medesima col confine censuario fra Nigola e S. Giacomo: segue questo confine sino ad incontrare la via comunale inferiore di Calò, e quindi quella di Cartorio, attraversa Nigola e continua lungo la strada comunale sino al punto di partenza e cioè all'incontro del torrente Rogna col confine territoriale di Chiuro.

4. — Comune di Castello dell'Acqua.

La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dal punto in cui il torrente Malgina sbocca nell'Adda, si dirige verso ovest seguendo il corso di quest'ultima sino ad incontrare la strada consorziale detta del Boscaccio, percorre questa strada sino al suo incontro con quella comunale detta del Piano, che segue fino a raggiungere il torrente Malgina, che costeggia, ritornando così al punto di partenza, e cioè al punto ove detto torrente sbocca nell'Adda.

5. — Comune di Chiuro.

La zona malarica è limitata a nord dalla vecchia strada provinciale di Tirano, ad est dalla Val Fontana, a sud dall'Adda e ad ovest dal confine territoriale di Teglio.

6. — Comune di Piateda con Boffetto (due zone malariche).

Primo:

La prima zona è limitata a nord dall'Adda, ad ovest dal confine territoriale del comune di Montagna, a sud da una linea che seguendo la strada comunale in prosecuzione di quella di Piedimonte, va sino all'incontro della strada che da Busteggia mette a Boffetto, prosegue per la strada comunale detta Pedemonte, che da Busteggia mette al ponte sull'Adda, detto Streppona, fino a raggiungere l'Adda stessa.

Secondo:

La seconda zona malarica è delimitata da una linea che partendo dal punto d'incontro dell'Adda col confine territoriale di Pendolasco, segue questo confine sino ad incontrare la strada comunale detta di Sottomonte; continua per questa strada per lasciarla quando la medesima trova il torrente Rogna, risale il corso di questo torrente sino alla strada comunale More, proseguendo per questa fino al confine territoriale di Trevisio, il quale è dato in parte dalla via della Gimasca fino al confine censuario di Boffetto, e da questo punto segue il confine stesso sino all'Adda di cui segue il corso per ritornare al punto di partenza.

7. — Comune di Cajolo.

La zona malarica ha per confine: a nord l'Adda, ad est il confine col comune di Albosaggia, a sud la strada comunale detta Carrada che dal Palù mette al Torchione e la strada comunale del Piano che va al confine col comune di Cedrasco; ad ovest il confine con Cedrasco.

8. — Comune di Cedrasco.

La zona malarica ha per confini: a nord l'Adda, ad est il confine del comune di Cedrasco, a sud la strada comunale che da Cedrasco mette a Cajolo, ad ovest il confine territoriale fra Cedrasco e Fusine.

9. — Comune di Fusine.

La zona malarica ha per confini: a nord l'Adda, ad est il confine fra Fusine e Cedrasco, a sud la strada comunale che dal confine con Cedrasco va a Fusine, ad ovest il torrente Madrasco.

10. — Comune di Colorina.

La zona malarica ha per confini: a nord l'Adda, ad est il confine con Fusine, a sud la strada comunale detta della Fontana del Romito e della Poira, ad ovest il torrente Presio.

11. — Comune di Berbenno.

La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dal punto in cui la strada comunale detta la Valeriana in-

contra il confine territoriale fra Berbenno e Buglio, si dirige verso est seguendo detta strada sino ad incontrare lo stradone provinciale. Tale linea continua lungo lo stesso stradone, arrivando fino al confine con Postalesio; e di qui si dirige a sud sino ad incontrare l'Adda, di cui segue il corso sino all'incontro della suddetta strada della Valeriana.

12. — Comune di Postalesio.

La zona malarica ha per confini: a nord la strada provinciale, ad est il confine col comune di Castione Andevenno, a sud l'Adda, ad ovest il confine con Berbenno.

13. — Comune di Castione Andevenno.

La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dalla stazione ferroviaria di Castione, segue la strada che porta al paese stesso, fino alla base del colle, segue questa base fino all'incontro del confine territoriale fra Castione e Sondrio sulla strada provinciale poi, proseguendo per questo confine ed incontrata l'Adda, la costeggia sempre fino ad incontrare il confine di Postalesio; indi, dirigendosi a nord segue questo confine, e trovata la strada provinciale, prosegue per questa per ritornare al punto di partenza, e cioè alla stazione ferroviaria di Castione.

14. — Comune di Cosio.

La zona malarica è delimitata a nord dall'Adda, ad est dalla via Valeriana, a sud dalla strada provinciale (già nazionale), ad ovest dal confine col comune di Rogolo e con quello di Mantello.

15. — Comune di Rogolo.

La zona malarica è delimitata a nord dal confine col comune di Mantello, ad ovest dal confine col comune di Andalo, a sud dalla strada provinciale, ad est dal confine coi comuni di Mantello e Cosio.

16. — Comune di Mantello.

La zona malarica è delimitata a nord dall'Adda, ad est dal confine del comune di Cosio, ad ovest dal comune di Rogolo. L'appendice di tale zona è formata da una striscia che segue ad est quella principale, a sud confina coi comuni di Rogolo e di Andalo, ad ovest col comune di Delebio e a nord l'Adda.

17. — Comune di Cercino.

La zona malarica è costituita da un triangolo confinante a nord colla strada Valeriana, ad est col confine del comune di Traona, a sud coll'Adda e forma poi un angolo che si incunea ad ovest col comune di Mantello.

18. — Comune di Andalo.

La zona malarica ha i seguenti limiti: a nord il confine con Mantello, ad est il confine con Rogolo, a sud la strada provinciale, ad ovest il confine con Delebio.

19. — Comune di Delebio.

La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dal punto in cui la strada provinciale interseca il confine territoriale fra Delebio e Andalo, volge a sud ovest e se-

guendo la strada che va ai Tavani, detta di Santa Croce, arriva al punto di incontro del confine col comune di Piantedo, e seguendo la direzione ovest-nord est, percorre il confine con Piantedo, l'Adda, il confine provinciale, quello col comune di Dubino, poi l'Adda di nuovo sino al punto d'incontro col confine di Mantello, ove volge a sud seguendo prima questo confine poi quello col comune di Andalo, e ritornando così al punto di partenza sulla strada provinciale.

20. — Comune di Piantedo.

La zona malarica ha i seguenti limiti: a nord l'Adda, ad est il confine territoriale con Delebio, a sud la strada provinciale (già nazionale) fino all'incontro della strada antica provinciale, ad ovest il confine colla provincia di Como.

MASSIME DI GIURISPRUDENZA

Tassa di registro — Successione — Pagamento — Coerede condebitore della tassa — Privilegio.

(Art. 9 T. U. Reg.).

Al coerede, condebitore della tassa, non compete il subingresso ed il privilegio stabiliti nell'art. 90 della legge di registro.

(Cass. Palermo, 12 maggio 1903 — Incarbone c. Incarbone — Tommasi, pres. - Pitini, rel.).

Testamento — Capacità delle parti — Obblighi del notaro — Indicazione dei testimoni — Luogo — Conferma dell'atto.

(Articoli 763, 777, 778, 788, 804 cod. civ. — Art. 43 legge notarile — Art. 57 regolamento relativo).

Relativamente alla capacità delle parti e dei testimoni il notaro adempie all'obbligo suo quando si convinca dall'apparenza ch'essi sono capaci ai sensi di legge.

Nonostante la dichiarazione del notaro può provarsi che il testatore non era sano di mente e che i testimoni mancavano dei requisiti richiesti dall'art. 788 codice civile.

I nomi e le qualita dei testimoni possono indicarsi così in principio come in fine dell'atto.

Non v' ha duopo che il testatore confermi il testamento quando egli stesso l'abbia dettato al notaro.

(Cass. Palermo, 12 maggio 1903 — Scolari c. Lorefice — Tommasi, pres. - Gagliardi, rel.).

Testamento pubblico — Sottoscrizione — Causa impeditiva Dichiarazione.

(Articolo 779 codice civile).

La legge per dispensare il testatore dalla sottoscrizione del testamento non esige una impotenza assoluta e definitiva, ma un impedimento reale che renda manifesto non essere la dichiarazione del testatore di non poter sottoscrivere un menzognero pretesto, ma un fatto vero, di buona fede.

Non è necessario che il testatore che dichiara di non poter sottoscrivere a causa di malattia, specifichi anche la malattia stessa.

(Trib. Brescia, 16 giugno 1903 — Bertoni *utrinque* — Cavagnari, pres. ed est.).

Demanio — Canone — Mandato di coazione — Prova del pagamento — Ricevuta del vaglia postale — Trasmissione a mezzo del cancelliere — Attendibilità.

(Art. 269 Regol. 4 maggio 1885 sulla contabilità gen. — Art. 54 Istruz. 7 aprile 1888).

È valida prova del pagamento la ricevuta del vaglia postale intestato al ricevitore e speditogli a mezzo del cancelliere incaricato della intimazione del mandato di coazione.

(Cass. Roma, 25 agosto-9 settembre 1903 — Finanze c. Pirocchi — Caselli, pres. - Niutta est.).

Tassa di successione — Apposizione di sigilli — Denunzia — Sospensione di termini.

(Articoli 79, 93 T. U. Reg.).

L'apposizione dei sigilli sospende il decorrimento dei termini alla presentazione della denunzia di successione ed al pagamento della tassa.

(Cass. Roma, a sezioni unite — 25 luglio-22 settembre 1903 — Pagano, pres. - Niutta, est.).

Roma 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI

Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

SOMMARIO.

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. **365**, 20 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 25 agosto.

Ferrovia da Porto S. Giorgio ad Amandola.

VITTORIO EMANUELE III, RE D' ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª), e con l'articolo 5 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª);

Visto il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 4162 *bis* (serie 3ª), convalidato con legge 30 giugno 1889, n. 6183, e le leggi 30 aprile 1899, n. 168, e 4 dicembre 1902, n. 506, che regolano la concessione, con sovvenzione chilometrica dello Stato, di ferrovie pubbliche, comprese le ferrovie complementari e la loro costruzione ed esercizio;

Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici, il comitato superiore delle strade ferrate ed il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretarii di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 10 luglio 1903 fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conto dell'amministrazione dello Stato, da una parte e l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno rappresentata dal signor cav. Teodori Enrico, presidente di quella deputazione provinciale, non che il signor Ingegnere comm. Ernesto Besenzanica rappresentato dal suo procuratore generale e speciale signor Gerola Eugenio dall'altra, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a trazione meccanica a scartamento ridotto da Porto S. Giorgio per Fermo ad Amandola.

Dato a Racconigi, addì 20 luglio 1903.

(V. La convenzione integrale nella *Raccolta ufficiale* delle leggi e decreti)

R. D. n. **362**, 23 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 21 agosto.

Modifica al regolamento sull'avanzamento nell'esercito,

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel regio esercito;

Viste le leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 luglio 1902, n. 247, e 21 luglio 1902, n. 303, che modificano la precedente;

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con regio decreto del 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303;

Visto il regio decreto 19 maggio 1898, n. 172, col quale

venne approvato il regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel regio esercito;

Visti i regi decreti 25 maggio e 8 luglio 1899, numeri 274 e 341, 23 agosto 1900, n. 338, 4 dicembre 1902, n. 555, e 26 aprile 1903, n. 177, i quali modificano il regolamento predetto;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la seguente modificazione al regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel regio esercito:

§ *71, all'ultimo alinea sostituire*:

« I sottotenenti di fanteria e cavalleria di nuova nomina, qualunque sia la loro provenienza, ed i sottotenenti di artiglieria e genio provenienti dai sottufficiali indicati al comma *b*) del paragrafo seguente prima di essere destinati a prestare servizio nell'arma, devono rispettivamente frequentare apposito corso complementare d'istruzione. »

§ *81, al comma* a) *sostituire*:

« *a*) i sottufficiali sono rinviati al corpo rispettivo, oppure, se di fanteria o di cavalleria, di artiglieria o del genio, ammessi a frequentare un corso complementare d'istruzione. »

Disposizione transitoria.

La disposizione del comma *c*) del § 115 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel regio eser-

cito, secondo la quale l'anzianità relativa dei sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che compirono il corso speciale della scuola militare e il corso complementare d'istruzione, è determinata dalle classificazioni ottenute al termine di entrambi i corsi stessi, non è applicabile ai sottotenenti d'artiglieria e del genio nominati o da nominarsi al termine del corrente anno scolastico e che frequenteranno il prossimo corso complementare.

Dato a Racconigi, addì 23 luglio 1903.

R. D. n. 356, 27 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 16 agosto.

Soppressione di scuole italiane all'estero.

VITTORIO EMANUELE III, RE D' ITALIA

Veduta la legge sulla pubblica sicurezza del 13 novembre 1859, n. 3725;

Veduto il regio decreto 23 agosto 1894, n. 394, con cui si stabilisce l'ordinamento organico delle scuole italiane all'estero, e l'altro regio decreto della stessa data, n 395, con cui si approva il regolamento per esse scuole;

Veduti i regi decreti 27 gennaio 1890, n. 6615 (serie 3ª), e 21 luglio 1895, n. 474, coi quali venivano istituite le scuole elementare maschile e tecnico-commerciale in Smirne;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° luglio 1903 sono dichiarate soppresse come scuole di Stato, la scuola tecnico-commerciale e la scuola elementare maschile in Smirne.

Dato a Racconigi, addì 27 luglio 1903

R. D. n. **368**, 31 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 24 agosto.

Scuole governative elementari coloniali in Bengasi, Durazzo, Gianina ed in Vallona.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge sulla pubblica istruzione in data 13 novembre 1859, n. 3725;

Veduto il regio decreto 23 agosto 1894, n. 394, con cui si stabilisce l'ordinamento organico delle scuole italiane all'estero e l'altro regio decreto della stessa data n. 395 con cui si approva il regolamento per esse scuole;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate governative le seguenti scuole coloniali;

Scuola elementare maschile in Bengasi;

Scuole elementari maschile e femminile in Durazzo;

Scuole elementare maschile con annessa scuola d'arte e mestieri in Gianina;

Scuole elementari maschile e femminile in Vallona.

Art. 2.

Gli stipendi dovuti ai maestri, gli assegni di residenza e le rimunerazioni per gli incarichi, regolati a norma della tabella *B* annessa al regio decreto 23 agosto 1894, n. 394, saranno stabiliti nei decreti di nomina di ciascun insegnante.

Art. 3.

Alla spesa occorrente per il pagamento degli stipendi e rimunerazione degli insegnanti di ruolo, degli incaricati e del personale di servizio, alla pigione delle case ed al materiale scolastico, scientifico e non scientifico sarà provveduto coi fondi stanziati nel relativo capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri.

Dato a Racconigi, addì 31 luglio 1903.

R. D. n. **325**, 25 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 31 luglio.

Zone malariche in provincia di Girgenti.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Girgenti ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari dell' interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Girgenti distinte come risulta dall'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della provincia, sarà provveduto, per le zone, dove ciò occorra, a maggiormente precisare la delimitazione, alla compilazione degli elenchi dei possessori dei fondi compresi nelle zone stesse con riferimento ai dati censuari, coll'ausilio degli uffici finanziarii competenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1903.

ELENCO DELLE ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Girgenti con indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

I. — Comune di Menfi.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

1° Ad est il limite territoriale col comune di Sciacca rappresentato dal corso del fiume Carbo, dallo stretto della Tardara fino al mare;

2° A sud, il mar Mediterraneo, dalla foce del Carbo fino alla torre di Porto Palo;

3° Ad ovest il confine è rappresentato dalla linea del ciglione che separa l'altipiano della Gurra di Mare dai pendii chė scendono al torrente Gurra: tale linea principia al mare all'altezza della torre di Porto Palo e prosegue in alto fino a raggiungere la trazzera diretta che porta da Menfi alle case di Ravidà ed oltre, in contrada Gurra Soprana;

4° A nord, la linea di confine comincia nel punto sovra descritto in cui la trazzera Menfi-case Ravidà attraversa il torrente Gurra, discende lungo il ciglione che sovrasta il versante sinistro dal torrente la Gurra fino a duecento metri circa dalla strada rotabile Menfi–Castelvetrano, gira quindi l'altipiano della contrada Finocchio, sempre sul ci–

glione passando nel versante destro del torrente Malo Passo, e risale lungo tale versante sino al ponte su cui la rotabile Menfi-Partanna attraversa il torrente Malo Passo. discende quindi lungo il ciglione che sovrasta il versante sinistro del torrente Malo Passo fino alle case Bonera; dalle case Bonera prosegue fino alle case Blandina sempre sull'orlo del ciglione, dalle case Blandina passa nel versante destro del torrente Mandra Rossa-Agareni, e sempre sull'orlo del ciglione arriva fino alla casa Giglio all' inizio del torrente Agareni, poscia ridiscende lungo il ciglione che sovrasta il versante sinistro del torrente Agareni-Mandra Rossa fino a raggiungere le estreme case dell'abitato di Menfi nel lato di ponente coincide col confine dell'abitato circoscrivendo il torrente Addolorata fino alla strada rotabile Menfi-Castelvetrano che segue per mezzo chilometro circa, finchè l'abbandona per voltare a sinistra e seguire la linea dell'altipiano che divide Menfi dall'ex feudo Fiore: la linea di confine della zona malarica segue il ciglione dell'altipiano fino a raggiungere la strada rotabile Sciacca-Menfi; comprende i due versanti del torrente Otto Abbeveratoio–Cavarretto e ridiscende di nuovo fino a toccare la strada provinciale Sciacca-Menfi che segue per lungo tratto fino sotto alle case Bertolino alla quota di 140. A questo punto la linea di confine della zona malarica passa nel versante destro del fiume Carbo e sale lungo il ciglione dell'altipiano fino a raggiungere lo stretto della Tardara, punto di partenza del confine di levante.

Come sopra si è detto, dentro questa estesissima zona malarica rimangono compresi tutti gli ex feudi Terranuova, Fiore, Cavarretto, Bertolino.

II-III. — Comune di Montallegro.

Vi sono due distinte zone malariche:

1ª La prima zona, del Gorgo Vizzi, comprende la porzione del territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

a) ad ovest, il limite territoriale col comune di Cattolica Eraclea, dalla Punta del Bove Marino, fino al punto in cui il limite territoriale è intersecato dalla strada provinciale Montallegro-Ribera;

b) a nord, il limite territoriale con Cattolica Eraclea dalla strada provinciale Montallegro-Ribera fino all'ex feudo Jannicello, che attraversa a mezza costa attorno il monte Lupo nella proprietà di Briuccia Salvatore (G, 19, 24) prima e poi in quella di Ferraro Giuseppe (G. 80, 105) fino alla strada rotabile Montallegro-Cattolica;

c) ad est, il confine della zona malarica comincia sulla strada rotabile Montallegro-Cattolica, nella proprietà di D'Angelo Ferraro Giuseppe (H, 19, 24) e prosegue in linea dritta orizzontale fino a rasentare il muro di nord-est del cimitero, e dal cimitero poi continua in linea dritta orizzontale fino a raggiungere la strada provinciale Siculiana–Montallegro ad un chilometro dalle ultime case dell'abitato. La linea quindi ritorna indietro percorrendo a metà di altezza la montagna del Purgatorio o Palombaja, fino al confine territoriale con Girgenti in ex feudo Salsa;

d) a sud il confine territoriale con Girgenti in ex feudo Salsa fino al mare alla foce del torrente Gurra e poscia la spiaggia sul mar Mediterraneo fino alla punta del Bove Marino.

In questa vasta zona malarica devono escludersi; perchè salubri, il monte di Sant'Antonio per una linea circolare che

corre alla quota di metri cento, il monte Jamicello all'altezza di metri centottantacinque, ed il monte dell'antico Montallegro per tutto il circuito del vecchio abitato.

Al contrario tutto l'abitato del nuovo Montallegro rimane compreso dentro la zona malarica.

2ª La seconda zona, del torrente Platanello, comprende la porzione del territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

a) versante destro. Il limite territoriale con Cattolica Eraclea costituito dal corso del torrente medesimo;

b) versante sinistro. Comincia al confine con Girgenti dove termina l'ex feudo San Giorgio e principia il monte San Nicola, ed attraversa in linea dritta orizzontale tutta la montagna di San Nicola, all'altezza della mezza costa, dal confine con Girgenti fino ad incontrare la strada rotabile Montallegro-Cattolica in contrada Mulini di Angiò, sotto il monte San Serino.

IV. — Comune di Sambuca Zabut.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale sita attorno ai torrenti Rincione, Guariceiola, Castellazzo, Pandolfina e Dragonara.

I confini della zona sono i seguenti:

a) versante destro. La linea di confine ha inizio in contrada San Giacomo nel punto preciso in cui la strada provinciale Chiusa-Sambuca è attraversata dalla trazzera che va dal monte Corvo alla Portella dell'Arigano, coincide colla medesima strada provinciale fino a raggiungere l'abitato di Sambuca, sulla stessa strada lambisce il lato di ponente dell'abitato, prosegue poi sulla rotabile provinciale Sambuca-Misilbesi fino alla contrada Ancilla, dove la linea

di confine abbandona la rotabile per seguire la trazzera Sambuca–Santa Margherita fino al confine col territorio di Santa Margherita in contrada Gulfa; a questo punto la linea di confine della zona malarica è costituita dal limite territoriale con Santa Margherita, prima sul torrente Castellazzo Pandolfina, e poscia risalendo sul torrente Dragonara fino a raggiungere la strada provinciale Misilbesi-Santa Margherita nel punto preciso in cui questa entra nel territorio di Santa Margherita;

b) versante sinistro. La linea di confine è costituita in principio dal limite territoriale con Caltabellotta tra le contrade San Giacomo e Taja superiore cominciando al medesimo punto di origine della linea di confine del versante destro, segue poi il limite territoriale con San Biagio, frazione di Biscquino (Provincia di Palermo), entra poi nel territorio di Sambuca attraversando in linea dritta a mezza costa la montagna di San Giovanni fino a raggiungere il limite territoriale con Sciacca in contrada Ulmo: segue quindi il detto limite territoriale con Sciacca in contrada Ulmo fino all'ingresso nello stretto della Tardara, lato nord, attraversa in seguito, camminando in linea dritta a mezza costa la montagna Arancio fino a raggiungere la strada rotabile provinciale Sambuca-Santa Margherita in contrada Torre, coincide quindi colla detta rotabile Sambuca–Santa Margherita attraversando la contrada Misilbesi fino al confine territoriale con Santa Margherita Belice.

V, VI. — Comune di Santa Margherita Belice.

Vi sono due distinte zone malariche

1ª La prima zona, dei fiumi Senore e Belice comprende la porzione di territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

a) a nord il limite territoriale colla provincia di Trapani, costituito dal corso del fiume Belice, e dopo il limite territoriale colla provincia di Palermo, costituito dal corso del torrente Senore;

b) ad ovest il limite territoriale colla provincia di Trapani prima, e col comune di Montevago, dopo, costituito dal corso del fiume Belice;

c) ad est la trazzera principale che parte dal confine colla provincia di Palermo, passa accanto la casa Crescimanno ed attraversa l'ex feudo Gulfa Grande, fino ad incontrare la strada rotabile incompleta Santa Margherita-Contessa-Sambuca;

d) a sud il confine della zona malarica principia nel punto d'incontro poco sopra descritto della trazzera della Gulfa Grande colla strada rotabile incompleta e camminando in linea dritta orizzontale verso ponente attraversa a metà altezza i pendii che dall'altipiano di Santa Margherita scendono ai fiumi Senore e Felice, fino a raggiungere il limite territoriale con Montevago, percorrendo gli ex feudi Gulfa Grande, Calcara, Ficarazzi, Aquila, Veneria, toccando il territorio di Montevago in contrada Adrigna.

2ª La seconda zona, dei torrenti Dragonara e Castellazzo comprende le porzioni di territorio comprese fra i seguenti confini:

a) a nord principia in prossimità della strada provinciale Santa Margherita-Misilbesi in contrada Gorgo del Drago nella proprietà di Saladino Antonino (sezione *H*, numeri 1766, 1770), segue quindi la linea naturale del ciglione che separa gli altipiani di Piana Vecchia dai pendii che scendono al torrente Dragonara; lungo la via del ciglione attraversa le contrade Gorgo del Drago, Piana Vecchia, Dragonara, Poconebeve, Treiontane, Gulfotta, fino a

raggiungere il monte Frumento dove il confine della zona malarica scende a metà di altezza; da questo punto il confine di nord della zona malarica prosegue in linea dritta attraversando l'ex feudo Gulfotta, e terminando al confine col territorio di Sambuca, nel punto preciso in cui il limite territoriale, è attraversato dalla trazzera Sambuca-Santa Margherita;

b) ad ovest, il confine della zona malarica comincia, come quello di nord, in prossimità della strada provinciale Santa Margherita-Misilbesi in contrada Gorgo del Drago, nella proprietà di Saladino Antonino (*H*, 1768, 1770) e segue quindi la linea naturale del ciglione che separa gli altipiani di Santa Margherita dai pendii che scendono al torrente Dragonara nel suo versante destro, lungo la via del ciglione attraversa la contrada Gorgo del Drago, Pignolo, Dragonara, La Cava. Senia, Dragonara fino a raggiungere il limite territoriale con Sambuca in contrada Misilbesi sulla strada provinciale Santa Margherita-Misilbesi.

c-d) a sud e ad est; il limite territoriale con Sambuca Zabut dalla contrada Misilbesi fino al torrente Pandolfina-Castellazzo sulla trazzera Sambuca-Santa Margherita.

VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII. — Comune di Sciacca.

Vi sono sette distinte zone malariche.

1ª La prima zona del fiume Carbo abbraccia la porzione di territorio comunale compresa fra i seguenti confini:

a) versante destro. Il limite territoriale del comune di Menfi è costituito dal corso del fiume stesso;

b) versante sinistro. In alto ha origine all'uscita dello stretto della Tardara, attraversa a mezza costa le con-

trade Tardara, Spagnolo fino a raggiungere il ciglione della Piana Grande di Miseliforme; segue quindi la linea naturale rappresentata dal ciglione che separa le sovrastanti pianure dai pendii che scendono al fiume, attraversando così successivamente le seguenti contrade: Piana Grande di Miseliforme, Piana Piccola di Miseliforme (dopo aver circoscritto tutto il torrente Carricagiachi) Schiviligna, Casena, San Bartolomeo, Suriano, Piana Valenti, Castellana, Râgana, Tàbia, Maràgani, dove toccando la trazzera litoranea Sciacca-Menfi, prosegue in linea dritta fino a mare.

2ª La seconda zona della foce di San Marco abbraccia le porzioni di territorio adiacenti al torrente San Marco dalla contrada Purgatorio fino al mare.

I confini di tale zona sono:

a) Versante destro. Ha origine in contrada Purgatorio all'altezza del ciglione che separa l'altipiano di Ràgana dai pendii che scendono al torrente, segue la linea naturale del ciglione fino a raggiungere la strada provinciale Sciacca-Menfi; segue quindi questa strada provinciale fino alle case di San Marco, dove l'abbandona per correre in linea diretta fino al mare.

b) Versante sinistro. Ha origine in contrada Purgatorio e segue per un chilometro circa la trazzera che dalla contrada Purgatorio porta alla regione Cartabubbo, dove raggiunge l'altipiano omonimo; segue quindi la linea del ciglione passando prima sotto la casa Benso, e poi sotto quella Agozzino, in contrada Carcossea. A questo punto la zona malarica del versante sinistro della foce di San Marco si congiunge con quelle del versante destro della Foce di Mezzo, comprendendo così tutta la estesa regione circoscritta fra i colli di San Marco, Raganella, Carcossea Bellante e il mare.

3ª La terza zona, della foce di Mezzo, comprende le porzioni di territorio adiacenti al corso del torrente di Mezzo dalla contrada Scanchipane fino al mare. I suoi confini sono i seguenti:

a) versante destro. Ha origine in contrada Scanchipane, all'altezza dell'abbeveratoio posto fra la regione Guardabasso e la Piana Piccola di Miseliforme; sale quindi fino al ciglione della Piana Piccola alla quota di duecento metri e segue la linea naturale del ciglione passando all'altezza delle case Porrello e Bersolino, fino a raggiungere la strada provinciale Sciacca-Misilbesi in contrada Cartabubbo; segue quindi per mezzo chilometro la detta strada provinciale, e cammina poi rasentando il ciglione della contrada Raganella all'altezza delle case Imbornone fino a raggiungere la casa Agozzino in contrada Carcossea, dove, come fu detto, la zona malarica del versante destro della foce di Mezzo si congiunge con quello del versante sinistro della foce di San Marco, comprendendo così tutta la regione sottostante sino al mare;

b) versante sinistro. Ha origine nell'abbeveratoio posto sulla trazzera Guardabasso Piana Piccola di Meseliforme, rasenta la linea naturale del ciglione che separa le pianure sovrastanti dai pendii che vanno al torrente, attraversando così le contrade Guardabasso, Piano di Friscia, all'altezza dell'abbeveratoio Arancio; prosegue il linea dritta fino alle case Bordea sotto la regione Poggio; circoscrive egualmente tutta la regione Piattabanda fino al punto in cui la strada rotabile Sciacca-Caltabellotta viene attraversata dalla trazzera Sciacca-Sambuca e cammina quindi in linea dritta orizzontale, attraversando le contrade Ferraro, Pozzo di Gallo, e Belvedere fino alla torre di Bellante, dalla quale corre in linea dritta fino al mare in contrada Perriero.

4ª La quarta zona del torrente Carabolaci dalla regione Santa Margherita fino al mare.

I suoi confini sono i seguenti:

a) versante destro. Ha origine sulla strada rotabile Sciacca–Caltabellotta in contrada Santa Maria e segue camminando in linea dritta orizzontale tagliando a mezza costa le contrade Santa Maria, Portolana, Chiave, Montagna. Fontana Calda, Sovarato, Sciarrina, Marchesa Quarti di Padre Nicola sulla strada provinciale Ribera-Sciacca che abbandona per correre in linea dritta fino al mare all'altezza della torre del Barone;

b) versante sinistro. Ha origine sulla strada rotabile Sciacca–Caltabellotta in contrada Strasatto e segue camminando in linea dritta orizzontale tagliando a mezza costa le contrade Strasatto, Lazzarini di Sotto, S Domenica, (dove la zona malarica si congiunge con quella del torrente Tranchina), Torre Dara, San Domenico Aquilea, dove fino al mare la zona del versante sinistro del torrente Carabolaci si congiunge al confine occidentale della zona malarica di San Giorgio.

5ª La quinta zona della regione San Giorgio comprende i terreni circoscritti fra il mare ed i torrenti Carabolaci e Tranchina.

I suoi confini sono i seguenti:

a) ad ovest, il torrente Carabolaci dove le due zone malariche Carabolaci e San Giorgio si fondono;

b) a sud, il mare Mediterraneo;

c) ad est, il torrente Tranchina dove le due zone malariche San Giorgio e Tranchina si fondono;

d) a nord, una linea dritta che partendo dal ponte della strada provinciale Ribera-Sciacca sul Carabolaci, attraversa le contrade Aquilea, San Giorgio, Mortaro fino alle case di Amato.

6ª La sesta zona del torrente Tranchina comprende tutti i terreni adiacenti al torrente Tranchina della regione Corvo fino al mare.

I suoi confini sono i seguenti:

a) versante destro. Ha origine in contrada Corvo al confine territoriale con Caltabellotta presso la contrada Vigna di Corte; attraversa a mezza costa la regione Corvo, Bonfiglio, Santa Domenica (dove si congiunge col versante sinistro del Carabolaci), Monte Pavone; lambisce la casa Testone, e continua poi fino allo stretto di Bella Pietra, al punto preciso in cui dalla trazziera Ribera-Sciacca si parte una diramazione che va sulla rotabile Sciacca–Caltabellotta in contrada Strasatto. Da questo bivio allo stretto di Bella Pietra il confine destro della zona malarica segue in linea dritta orizzontale attraversando le contrade Salinella e Mortaro, fino alla casa Amato dove corre poscia fino al mare unendosi col confine di oriente della zona malarica di San Giorgio;

b) versante sinistro. Ha origine in contrada Pantano al confine con Caltabellotta, e attraversa a mezza costa in linea dritta orizzontale le contrade Pantano, Bella Pietra, Verdura Superiore, dove rasenta la casa Campello Catvello Macanda, e termina al mare all' altezza della torre di Macanda.

7º La settima zona del fiume Verdura, comprende i terreni adiacenti al torrente Martusa ed al fiume Verdura.

I suoi confini sono i seguenti:

a) versante destro. Ha origine in contrada Pantano sul torrente Martusa al confine col territorio di Caltabellotta e segue la linea naturale del ciglione che separa l'altipiano dell'ex feudo Verdura Superiore dai pendii che scendono al torrente Martusa prima ed al fiume Verdura dopo,

e proseguendo in linea diritta fino al mare in contrada Macanda, a mezzo chilometro dalla torre della Verdura;

b) versante sinistro. È rappresentato dai confini territoriali coi comuni di Caltabellotta prima e da Ribera dopo, costituiti dal corso del torrente Martusa in alto e dal fiume Verdura in basso.

XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. — Comune di Campobello di Licata.

Vi sono sei distinte zone malariche:

1ª La prima zona del fiume Salso comprende le contrade adiacenti al corso del fiume Salso, ed ha i seguenti confini:

a) versante sinistro. Il confine territoriale con Butera prima e con Licata dopo, costituito dal corso del fiume Salso;

b) versante destro. Ha origine al confine con Ravanusa in ex feudo Drasi e coincide colla linea del ciglione che separa l'altipiano di Bifara da' Pendii che scendono al fiume, girando attorno fino a raggiungere sulla stessa linea la regia trazzera Ravanusa-Licata, sullo stretto dove il torrente Favarotta-Bifara si scarica nel Salso

2° La seconda zona del torrente Serra-Mendola-Favarotta-Bifara comprende la parte del territorio comunale racchiusa fra i seguenti confini:

a) versante sinistro. Ha origine al confine col territorio di Naro fra gli ex feudi Fundarò ed Accardimi sulla strada rotabile Campobello Naro che segue fino al suo incontro colla strada rotabile Canicattì-Campobello, coincide quindi colla detta strada fino ad incontrare Ronco, in ex feudo Fondachello, dal qual punto prosegue in linea dritta fino alla sorgiva del canale sotto l'abitato.

Dalla sorgiva del canale va in linea dritta fino alla contrada Rizzo dove raggiunge il ciglione tra l'altipiano e i pennacqua che scendono al torrente, e continua quindi lungo lo stesso ciglione attraverso le contrade Rizzo, Fata, Montalbo, Panaro, Berrettelle, Musta, fino alla cresta della Favarotta e precisamente al poggio sopra i mulini a centocinquanta metri circa dalla casina La Lomia in ex feudo Favarotta.

Da un poggio sopra i mulini va in linea dritta alla Serra del Mandorleto e da questa alla miniera Arrigo ed oltre fino allo sbocco del primo tunnel di Pietra Rossa.

Volge quindi a sud andando in linea dritta fino alla miniera Vanella, e da questa fino allo stretto del punto in cui la regia trazzera Ravanusa-Licata scende dall'altipiano di Bifara. A questo punto il versante sinistro della seconda zona si congiunge col versante destro della prima (fiume Salso).

b) versante destro. Ha origine al confine col territorio di Naro in ex feudo Accardimi, e coincide col ciglione della contrada Borgionissimo-Leone fino ad incontrare la trazzera Naro Campobello, continua ancora comprendendo tutti i pennacqua dell'ex feudo Borgionissimo fino al colle delle Fontanelle, gira attorno a questo colle fino alla regia trazzera Palma Campobello, e da questa in linea dritta fino alla contrada Sanguisuga dove la zona malarica si allarga comprendendo tutti i pennacqua delle contrade Sanguisuga-Salemi, della miniera Serra Mendola, dell'ex feudo Jacono Filippo fino a raggiungere la miniera Mercato Falsone, dalla quale in linea dritta, il confine passando per la miniera Giammaccarrone raggiunge la serra di San Benedetto sopra la stazione ferroviaria di Favarotta, e della Serra di San Benedetto alla sommità della Serra Bannino dove

entra il territorio di Licata. Il versante destro quindi coincide col limite territoriale con Licata fino allo stretto rappresentato dal corso del torrente Favarotta-Bifara fino allo sbocco nel Salso.

3° La terza zona del vallone Tibba-Essa comprende le porzioni del territorio comunale adiacenti al corso del Vallone ed è racchiusa fra i seguenti confini:

a) versante sinistro. Dal confine con Naro cammina lungo il ciglione dell'ex feudo Borgionissimo fino al colle delle Fontanelle sulla trazzera Palma Campobello, dove si congiunge colla seconda zona;

b) versante destro. Dal confine con Naro comprende tutti i pennacqua che scendono al fiume fino alla contrada Caldarelle-Perniciotta dove si congiunge col versante destro della seconda zona.

4° La quarta zona del Vallone Ficuzza. Essa comprende le contrade adiacenti al corso del Vallone Ficuzza ed è così delimitata:

a) versante sinistro. Comincia al confine con Naro in ex feudo Ferriato e comprende tutti i pennacqua che scendono al torrente, camminando lungo le creste di Cicco Briglio, Collana, all'altezza della casa della miniera Ficuzza lungo la cresta della Serra-Mendola fino al Poggio di San Benedetto, sopra la stazione di Favarotta, dove si congiunge col versante destro della seconda zona;

b) versante destro. Comincia al confine con Naro in ex feudo Ferriato e comprende tutti i pennacqua che scendono al vallone camminando lungo le creste di Ferriato, Casa Rotone, Serra dell'Agro, al Poggio Ficuzza, Serra Cardella, fino alla sommità della Serra Bannino, dove si congiunge col versante destro della seconda zona, al limite territoriale con Licata.

5° La quinta zona dal torrente Spatafora–Gurra comprende le contrade adiacenti al corso del torrente stesso ed è delimitata come appresso:

a) versante sinistro. Ha origine sulla strada ferrata Campobello–Favarotta nel punto in cui attraversa la trazzera Fontana-Milici-Ravanusa, segue prima tale trazzera e poi l'abbandona rasentando la casina Lopez in ex feudo Tintoria, e andando a raggiungere la casina Michele Silliti sul Poggio Milici, dal quale va in linea dritta fino allo sbocco del tunnel Mamma Giovanna. Raggiunge quindi l'ex feudo Spatafora fino alla sommità del Poggio Grande e continua in linea dritta comprendendo tutti i pennacqua dell'ex feudo Spatafora fino alla contrada Trippulera all'altezza della casetta colonica Gandolfo. A questo punto il versante sinistro passa in territorio di Ravanusa (contrada Furiana-Mangiaricotta-Arcinesi) e il confine della zona malarica è costituito dal corso del torrente Gurra fino al Poggio Russello dove si rientra in territorio di Campobello; il confine della zona malarica attraversa a metà altezza il Poggio Russello e va a terminare in linea dritta fino alla sommità del Poggio Pera in ex feudo Bifara dove si congiunge col versante sinistro della seconda zona;

b) versante destro. Ha origine sulla strada ferrata Delia-Campobello nel punto in cui attraversa la regia trazzera Montagna e Marina, segue tale trazzera fino allo incrocio colla strada rotabile Campobello-Ravanusa accanto al cimitero, da questo punto va in linea dritta fino al Poggio degli Impiccati all'altezza della casa colonica Sillitti Ignazio, percorre quindi una linea spezzata che tocca man mano la casa Recupero Giuseppe sul Poggio Milici, la casa Sillitti in contrada Rapporco, la casa Jacona Giuseppe in contrada Spatafora, e scende poi in linea dritta fino all'im-

bocco del primo tunnel Favarottella: coincide quindi colla strada ferrata fino allo sbocco del primo tunnel Favarotta, dal quale va in linea dritta fino alle Vanelle dove si congiunge colla seconda zona malarica.

6° La sesta zona malarica del vallone Fiumarella-Fontana Greca comprende le contrade adiacenti al corso del vallone stesso.

I confini della zona sono i seguenti:

a) versante sinistro, ha origine sulla strada rotabile Campobello–Ravanusa, va in linea dritta al muro di cinta di sud-est del giardino Fiumarella, descrive un semicerchio comprendendo i due giardini di Fontana Greca fino a raggiungere il poggio della Fontana Greca e continua mantenendosi alla medesima distanza dal vallone (circa centocinquanta metri) fino al tunnel di Mamma Giovanna dove confluisce colla quinta zona;

b) versante destro. Ha origine sulla strada rotabile Campobello–Ravanusa e segue la linea vecchia della strada ferrata Campobello–Favarotta fino al tunnel di Mamma Giovanna dove si congiunge colla quinta zona.

XX, XXI. — Comune di Canicattì.

Vi sono due distinte zone malariche:

1ª La prima zona, dal torrente Carnaia–Cannarozzo, comprende le contrade adiacenti al corso del torrente stesso.

I confini della zona sono i seguenti:

a) versante destro. Il limite territoriale con Naro è rappresentato dal letto del torrente medesimo Carnaia Cannarozzo dal ponte Balata sulla strada rotabile Castrofilippo-Canicattì fino al ponte Bonavia sulla strada rotabile Canicattì Naro;

b) versante sinistro. Il confine della zona malarica comincia dal ponte Balata al limite territoriale con Naro sulla strada rotabile Castrofilippo–Canicattì, tira in linea dritta prima fino alla sommità della Rocca Russi, poi fino alla casa colonica Calogero Rinaldi in contrada Fiumarella, passa poscia in contrada Cannarozzo, rasenta la casina Adelina Gangitano e infine con una linea dritta va a terminare al ponte Bonavia sulla strada rotabile Canicattì–Naro in ex feudo Giuliana.

2ª La seconda zona del torrente dell'Acqua Nuova comprende le contrade adiacenti al corso del torrente dell'Acqua Nuova.

I suoi confini sono i seguenti:

a) versante sinistro. Ha origine nelle ultime case dell'abitato presso il mulino comunale e segue il corso del torrente medesimo mantenendosi a 100 metri dalla sponda sinistra del torrente fino al ponte Bonavia in ex feudo Giuliana;

b) versante destro. Coincide colla strada rotabile Canicattì–Naro dalla sua origine alle ultime case dell'abitato fino al confine territoriale con Naro sul ponte Bonavia.

XXII-XXIII-XXIV. — Comune di Castrofilippo.

Vi sono tre distinte zone malariche:

1ª La prima zona del vallone Bigini Azzalora, comprende le contrade adiacenti al corso del vallone stesso ed è compresa tra i seguenti confini:

a) versante sinistro. Ha origine a cinquecento metri circa dal tunnel ferroviario tra Racalmuto e Castrofilippo, e mantenendosi alla distanza di quattrocento metri dal corso del vallone, attraversa le contrade Bigini e Scala fino al-

l'incrocio col vallone che viene dai Mulini, passa quindi in ex feudo Azzarola mantenendosi alla medesima distanza di quattrocento metri dal vallone, fino al confine territoriale con Girgenti in contrada Poggio di Conte;

b) versante destro. Il confine territoriale con Racalmuto costituito dal corso del vallone medesimo.

2° La seconda zona del vallone Margiovitali-Cuba-Mulini, comprende le contrade adiacenti al corso del vallone stesso, racchiuse tra i seguenti confini:

a) versante sinistro. Ha origine sulla trazzera Margiovitali-collegio Gesuiti a duecento metri dal querceto della contrada Monaco, gira attorno al querceto per lo stesso raggio di duecento metri fino ad incontrare la rotabile di scorciatoia costruita fra gli stradali Favara-Naro e Favara-Castrofilippo, coincide colla medesima rotabile scorciatoia fino alla contrada Fosse dove termina nella strada provinciale Favara-Castrofilippo, il confine della zona malarica passa quindi in ex feudo Azzalora seguendo la trazzera Picciola Azzalora dal suo inizio in contrada Fosse fino alla vetta della Portella Picciola, dalla quale in linea dritta scende fino al vallone Azzalora, dove la seconda zona malarica si congiunge colla prima.

b) versante destro. Ha origine sulla trazzera Margiovitali-collegio Gesuiti a 200 metri dal querceto della contrada Monaco, coincide quindi colla detta trazzera fino al punto di incrocio colla trazzera Castrofilippo-Falsina in contrada Piane. A questo punto la zona malarica si allarga ed il confine descrive un semicerchio che rasenta il mandorleto Rubbè, la casina Rubbè in contrada Margiovitali-Campofranco, il Poggio Rinaldi, il Poggio Fontanella, sotto il quale ritorna sulla trazzera Castrofilippo-Falsina che segue fino al suo sbocco sulla rotabile provinciale Castrofilippo-

Canicattì. Coincide quindi con questa ultima strada rotabile fino alla contrada Cuba dove il confine sale lambendo le case dell'abitato di Castrofilippo alla contrada Castellaccio coincide quindi con tutto il percorso della trazzera Lumia fino sotto il Pizzo del Castellaccio sopra al mulino di mezzo dal qual punto, in linea dritta va fino al vallone Bigini Azzalora in contrada Scala-Rizza, dove la seconda zona malarica si congiunge colla prima.

3ª La terza zona del vallone Fontana Pazza comprende una striscia di terra larga quattrocento metri. di cui duecento sul versante sinistro e duecento sul versante destro del vallone Fontana Pazza a cominciare dalla sorgente Fontana Pazza attraversando sia a destra che a sinistra le contrade Fontana Pazza. Centorbe, Castellaccio, fin a terminare nel mulino di mezzo dove il vallone Fontana Pazza si scarica in quello che viene da Margiovitali-Cuba e dove la terza zona malarica si congiunge colla seconda.

XXV. — Comune di Comitini.

La zona malarica vi comprende la regione adiacente al corso del vallone Comitini o Margio di Coco ed è delimitata come appresso:

a) versante destro. Il confine è rappresentato da una linea spezzata che parte dal confine territoriale con Grotte in contrada Occhio Bianco a duecentocinquanta metri dalla strada ferrata presso il casello ferroviario 85, va in linea dritta fino alla casa piccola del giardino Salinella, continua poi in linea dritta fino alla sommità del Cugno Lungo, prosegue lungo la linea della Sella Cugno Lungo, poscia va a dritta fino alla contrada San Vito lambendo la casa colonica Maida, prosegue appresso fino alla sommità del PoggioRuggialia a trecento metri dalla stazione ferroviaria di Comitini.

Dal poggio Ruggialia continua in linea dritta fino alla contrada Scaglinnuta a trecento metri dal casello ferroviario 88 prossimo al passaggio a livello prosegue quindi fino alla contrada Fiumarazza toccando la casa colonica degli eredi Conti, dopo continua in linea dritta fino a lambire le mure di cinta di nord-ovest del cimitero scendendo poi fino ad incontrare la strada rotabile Casteltermini-Comitini in contrada Grotta Castello. Coincide quindi colla strada rotabile suddetta fino al ponte detto di legno al confine col territorio di Aragona sul vallone Rocca di Conte.

b) versante sinistro. Il confine della zona malarica sul versante sinistro è rappresentato tutto dalla linea territoriale tra i due comuni di Aragona e Comitini.

XXVI-XXVII-XXVIII. — Comune di Grotte.

Vi sono tre distinte zone malariche:

1ª La prima zona che comprende i terreni adiacenti al corso del vallone Cacarodduli-Empie Fosse ha i seguenti confini:

a) a sud, il limite territoriale con Favara tra la contrada Pietra e quella di San Vincenzo, e poi per duecento metri il limite territoriale con Aragona;

b) ad ovest, una linea spezzata che parte dal punto sopraccennato del confine territoriale con Aragona ed arriva alla sommità della Pietra, prosegue fino alla casa colonica Ceraulo in contrada Empie Fosse, continua in linea dritta fino ad incontrare la trazziera vicinale che da Grotte porta alla Montagna, pure in linea dritta va ad incontrare la trazzera del Dammuso, e segue scendendo per quest'ultima fino alla sua biforcazione in contrada Fontana Pazza;

c) a nord, la trazzera della fontana Pazza dalla sua origine sulla trazzera Dammuso fino alle prime case del l'abitato;

d) ad est, la strada rotabile Grotte Caldare dall'uscita

del paese fino al punto in cui la trazzera della Mandra sbocca in essa rotabile, poscia prosegue in linea dritta da tale punto d'incrocio fino ad incontrare nuovamente la medesima rotabile a duecento metri dal ponte di Legno, ed in linea dritta poi fino al confine territoriale in contrada Racalmari.

2ª La seconda zona malarica che comprende i terreni adiacenti al vallone che scende da Comitini fino alla regione Cantarella ha i seguenti confini:

a) versante sinistro. Il limite territoriale con Aragona prima e con Girgenti dopo in contrada Cantarella;

b) versante destro. Il confine della zona malarica comincia a 250 metri dal casello ferroviario 85, e continua sempre alla medesima distanza dal vallone fino a raggiungere il limite del territorio di Campofranco.

3ª La terza zona, che comprende i terreni adiacenti al corso del vallone Butauro dalla contrada Burgio alla Coda di Volpe, ha i seguenti confini:

a) versante sinistro. Il confine della zona malarica comincia in contrada Burgio al confine col territorio di Racalmuto a 300 metri dal vallone e scende in basso tenendosi sempre alla medesima distanza, passando sotto i Cozzi Gesura e Porcaia fino a raggiungere il versante destro della seconda zona malarica in contrada Coda di Volpe;

b) versante destro. Comincia al confine col territorio di Racalmuto in contrada Burgio a 300 metri dal vallone; passa sotto il monte Burgio e quindi coincide col confine territoriale di Campofranco fino alla contrada Cantarella.

XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV. — Comune di Racalmuto.

Vi sono sei distinte zone malariche:

1ª La prima zona comprende le contrade adiacenti al

corso del vallone Garamoli dalla Fontana al Passo di Garamoli fino al confine col territorio di Girgenti. I suoi confini sono i seguenti:

a) versante sinistro. Ha origine sotto la casa Baeri sulla strada rotabile incompleta Racalmuto-Favara e coincide con tutto il percorso di detta strada attraverso la contrada Garamoli fino in contrada Granci, dove il confine della zona malarica continua mantenendosi a 200 metri dal Vallone fino al confine col territorio di Girgenti in contrada Poggio del Vento;

b) versante destro. Comincia in contrada Passo di Garamoli nel punto dove s'incrociano le trazzere che vengono da Grotte e da Recalmuto, continua lungo la trazzera che va a Granci fino alla contrada Granci dove lascia la trazzera per mantenersi a 200 metri dal vallone fino al confine col territorio di Girgenti in contrada Scintilia.

2ª La seconda zona comprende le contrade adiacenti al corso del vallone Mangiauomini dalla fontana Menta fino all'imbocco del vallone Garamoli.

Ha i confini seguenti:

a) versante sinistro. Ha origine all'altezza della fontana Menta Zaccanello a 200 metri da essa e prosegue alla medesima distanza dal vallone fino ad incontrare la trazzera comunale Racalmuto-Castrofilippo in contrada Mangiauomini. A questo punto la zona malarica si restringe continuando sotto il Poggio Vecchia Nina Noce in linea dritta fino al ponte sulla rotabile incompleta Racalmuto-Favara dove il versante sinistro della seconda zona si congiunge col versante sinistro della prima zona Garamoli.

b) versante destro. Ha origine all'altezza della Fontana Menta Zaccanello, a 200 metri da essa, e prosegue mantenendosi sempre alla medesima distanza dal vallone

fino alla contrada Mangiauomini dove si congiunge col versante sinistro della prima zona Garamoli.

3ª La terza zona comprende nel territorio di Racalmuto il solo versante destro del vallone Azzarola.

I suoi confini sono i seguenti:

a) versante sinistro. Il confine territoriale con Castrofilippo prima e con Girgenti dopo costituito dal vallone stesso Azzarola;

b) versante destro. Ha origine in contrada Cote sul confine territoriale, mantenendosi a 400 metri dal corso del vallone percorre sempre alla medesima distanza le contrade Cote-Pazzarata-Lago Azzarola-Martuzza-Ficamara fino al confine territoriale con Girgenti in contradà Pioppo.

4ª La quarta zona comprende i terreni adiacenti al corso del vallone Gianfilippo, dal ponte Gianfilippo sulla strada rotabile Racalmuto–Montedoro fino al confine territoriale colla provincia di Caltanissetta, tale zona comprende dal ponte suddetto sino al confine per tutto il corso del vallone 200 metri di larghezza di cui 100 sul versante sinistro e 100 sul versante destro.

5ª La quinta zona malarica comprende una striscia di terra larga 200 metri, di cui 100 sul versante sinistro e 100 sul versante destro del corso del vallone Canalotto-Raffo a cominciare dal ponte Canalctto sulla strada rotabile Racalmuto–Canicattì fino al mulino Botte, dove il vallone Canalotto si congiunge col precedente Gianfilippo.

6ª La sesta zona malarica comprende i terreni limitrofi al lago Maranella e al vallone Gibellino fino al confine colla provincia di Caltanissetta.

I suoi confini sono i seguenti:

a) versante sinistro. Ha origine sotto la contrada Gargilata all'altezza della piccola casa colonica Maranella

e continua in linea dritta fino al confine territoriale colla provincia di Caltanissetta (Montedoro);

b) versante destro. Ha origine sulla strada rotabile Racalmuto-Montedoro all'altezza della suddetta casa colonica Maranella e continua fino al confine con Montedoro, coincidendo sempre colla medesima rotabile Racalmuto-Montedoro.

XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX. — Comune di Ravanusa.

1ª La prima zona malarica comprende le contrade adiacenti al corso del fiume Salso ed ha i seguenti confini:

a) versante sinistro. Il limite territoriale colla provincia di Caltanissetta è costituito dal corso dello stesso fiume Salso, e precisamente coi territori di Riesi, Mazzarino (Brigadeci) e Butera;

b) versante destro, ha origine sulla sommità del Poggio dell'Oro, sovra l'isola Persa, va in linea dritta fino alla casa del Duca in contrada omonima dalla quale raggiunge poi il Poggio della Schiena, e quindi camminando alla medesima altezza descrive una semielissi attraversando le contrade Salto del Lupo, San Vito, Sotto Saraceno, Stornello e percorrendo quindi a mezza costa i pendii della contrada Zaccanello in ex feudo Stato fino a raggiungere la cresta della Provvidenza. Prosegue in linea dritta fino alla casa rurale di Gaetano Marino in contrada Grotta dello Scavo, descrive quindi un semicerchio che alla medesima altezza comprende tutta l'isola Tenutella in ex feudo Gannamela che attraversa a metà, passando poi negli ex feudi Sparacogna e Mangiaricotta che attraversa pure a metà altezza fino alla contrada Due Salme, a questo punto il confine della zona malarica passa in ex feudo Drasi comprendendo i due terzi inferiori del Monte Drasi fino al confine con Campobello in ex feudo Bifara.

2° La seconda zona malarica che comprende i confini adiacenti al torrente Gibesi, ha i seguenti confini:

a) versante sinistro. Il limite territoriale col territorio di Sommatino (Caltanissetta) costituito dal torrente medesimo;

b) versante destro. Comincia al confine con Naro in ex feudo Gibesi nel punto in cui la rotabile Sommatino-Ravanusa, entra nel territorio di Ravanusa, va poi in linea dritta fin sotto il Poggio del Parco vicino il casello della funicolare aerea Nuvolari, e quindi continua in linea dritta fino al Poggio dell'Oro sopra l'isola Persa, dove confluisce col versante destro della zona del fiume Salso.

3ª La terza zona malarica del Vallone Acqua Nuova comincia alla fontana dell'Acqua Nuova sotto l'abitato e segue il corso del Vallone comprendendo cento metri a destra ed altrettanti a sinistra fino alla contrada sotto Saraceno e San Vito dove confluisce colla zona del fiume Salso.

4ª La quarta zona del Vallone del Daino comincia in contrada Portella al confine con Campobello sulla regia trazzera Ravanusa-Licata e segue il corso del Vallone comprendendo cento metri a destra e cento a sinistra fino alla contrada Tenutella dove sbocca nel Salso.

5ª La quinta zona del torrente Gurra ha i seguenti confini:

a) versante sinistro: dalla casa rurale Gandolfo in contrada Spatafora (territorio Campobello) entra camminando in linea dritta a traverso le contrade Furcana, Mangiaricotta, e Arcinesi dove il confine comprende i due terzi inferiori fino al Poggio Russello in territorio di Campobello;

b) versante destro: il limite territoriale con Campobello costituito dal corso dello stesso torrente Gurra.

Roma, 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI
Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

SOMMARIO.

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. **369**, 27 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 25 agosto.

Aggiunta alle stazioni ferroviarie che godono riduzione di tariffa pel trasporto prodotti del suolo.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Vista la legge n. 3048 (serie 3ª) del 27 aprile 1885 che approvò le convenzioni per lo esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

Visto il Nostro decreto in data del 24 giugno 1903 col quale vennero concessi, a titolo di esperimento, ribassi di tariffe sui trasporti per ferrovia dei prodotti del suolo e della pastorizia in partenza dall'Italia meridionale;

Considerato che i detti ribassi vennero disposti in favore di tutta la regione meridionale, benchè siasi indicata una linea ferroviaria che non comprende tutte le stazioni del mezzogiorno;

Considerato essere urgente chiarire e completare il detto decreto;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle stazioni indicate nelle tabelle allegate al precedente Nostro decreto 24 giugno 1903 (1), agli effetti dell'applicazione delle tariffe eccezionali approvate col decreto stesso, sono aggiunte quelle appartenenti ai tronchi di ferrovia da Castellammare Adriatico a Tortoneto-Nereto questa inclusa, da Teramo a Giulianova, da Cittaducale a Sulmona e da Isoletta a Roccasecca.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Dato a Racconigi, addì 27 luglio 1903.

R. D. n. **338**, 8 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 7 agosto.

Zone malariche in provincia di Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Cosenza ha

(1) V. *Celerif.* a pag. 1589.

inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato, *interim* per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate le porzioni di territorio della provincia di Cosenza distinte come risulta dall'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della provincia sarà provveduto per le zone dove ciò occorra a maggiormente precisare la delimitazione, alla compilazione degli elenchi dei possessori dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuari, coll'ausilio degli uffici finanziari competenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE

G. ZANARDELLI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Cosenza, con la indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1. — Comune di Cosenza.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritto come appresso:

Dal fiume di Campagnano risalendone il corso dalla sua foce nel Crati fino alla contrada Serra di Spigola.

Da questo punto parte una linea che, rasentando il piede della collina omonima, passa alla distanza di 50 metri a monte del gruppo delle case coloniche della contrada San Vito, che vi rimangono incluse, e quindi dalla casa di San Vito, più distante dal Campagnano, prosegue retta fino ad incontrare il fabbricato della Riforma.

A partire da questo fabbricato la delimitazione prosegue ad essere fatta dalla strada rotabile che mena a Carolei fino al termine del territorio comunale, da dove ridiscende per seguire il corso del Busento nel tratto che è limite territoriale con Dipignano.

Risale quindi la linea di delimitazione, costeggiando il piede della collina, nel vallone dei Sei da dove va a congiungersi al girone della via Nazionale che dalla Piazza dei Valdesi va a Portapiana, e ne segue l'andamento fino a che incontra il caseggiato della città.

Da questo punto ridiscende lungo la collina rasentando il caseggiato che rimane fuori della circoscrizione e va a raggiungere il greto del fiume.

Ne segue la sponda destra lungo il breve percorso e poi quella della confluenza col Crati, rasentando sempre l'edificato della città.

Continua non interrotta la linea di delimitazione lungo la sponda sinistra del Crati che rimonta fino al quartiere Spirito Santo, da dove congiungesi alla piazza omonima e quindi alla rotabile fino al girone che dirigesi alla villa comunale. Discende da questo punto e prosegue lungo il piede della collina all'altezza di 50 metri sul letto del fiume e fino alla confluenza col Cardone; da dove la linea di delimitazione passa sul Crati e segue la sponda sinistra del Cardone fino all'altezza della casina Martucci, dal qual punto va a toccare la strada rotabile che viene da Trenta e ne segue il percorso fino alla stazione di Cosenza-Casali, che vi rimane inclusa.

Dirigesi quindi la linea di circoscrizione sul vallone di Rovito e poi sulla sponda destra del Crati che segue fino al macello. Risale da questo punto sulla contrada Paparella e segue l'andamento del terreno in rialzo fino alla quota di 80 metri di altezza sul letto del fiume e per tutto il percorso del Crati fino al vallone di Rovella Nell'incontro del quale la linea delimitante ne risale la sponda sinistra e circoscrive tutto il territorio irriguo che trovasi in detto vallone ed in corrispondenza della contrada Mussano.

La linea di delimitazione segue quindi il corso del vallone di Rovella e successivamente quello del Crati lungo il limite territoriale del comune fino ad incontrare lo sbocco del Campagnano, punto di partenza della delimitazione. Rimangono esclusi da questa circoscrizione l'edificato della

città ed il quartiere dei Revocati. Non si escludono le fabbriche poste nel greto dei fiumi.

2. — Comune di Zumpano.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione di territorio comunale circoscritta tra il corso del fiume Crati, quello del vallone di Rovella e del torrente Padula e da una linea che, partendo dal vallone suddetto in corrispondenza della contrada Abbadessa segue il terreno di rialzo secondo l'andamento della campagna ad un'altezza di 50 metri sul corso del vallone di Rovella e di metri 80 sul corso del Crati. Giunta alla contrada Menna, dopo di essersi internata per 500 metri nel torrente Padula, va a congiungersi a questo torrente chiudendo il circuito delimitante.

3. — Comune di Lappano.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta dalla linea di confine con San Pietro in Guarano per quel tratto che parte dallo sbocco del Padula nel Crati; segue il valloncello di colle Castrato e la mulattiera di S. Pietro in Guarano fino alla origine dell'altro valloncello di contrada Rendina.

Continua la delimitazione nel corso di questo valloncello e quindi del torrente Padula fino al suo sbocco nel Crati primitivo punto di partenza.

4. — Comune di S. Pietro in Guarano.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione di territorio comunale circoscritta:

Dal fiume Crati;

Dal torrente Cornò che risale fino alla contrada San Martino;

Dal burrone che separa questa contrada dall'altra denominata Casino, e quindi da una linea retta che va a toccare il confine di Lappano all'origine del burrone che da Valle Rendina scende al torrente Padula.

Prosegue la delimitazione con la linea di confine S. Pietro Lappano fino al Crati, primitivo confine della circoscrizione.

5. — Comune di Castiglione Cosentino.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta a partire dalla contrada Pastini sul confine con Rose, dalla strada mulattiera Rose-Castiglione fino alla casina Palazzo.

Da questo punto seguesi una linea retta che attraversa i torrenti Buda e S. Antonio e va a finire nel torrente Cornò a metri 2000 di distanza dallo sbocco dello stesso nel fiume Crati.

La circoscrizione viene completata dal corso del Cornò al sud; del Crati ad ovest e dell'Arente al nord, che sono i limiti territoriali del comune, fino ad incontrare in contrada Pastini il punto di partenza.

6. — Comune di Rose.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta a monte dalla strada mulattiera Luzzi-Rose fino all'incontro del torrente Javes. Da questo punto la confinazione viene fatta da una linea retta che prolungasi fino ad incontrare il vallone Canipulisi e ne segue il corso fino al torrente Arente.

La confinazione prosegue ad essere fatta dal torrente Arente, dal corso del Crati e dal valloncello Rio fino alla mulattiera Luzzi-Rose, dove chiudesi la circoscrizione.

7. — Comune di Luzzi.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta:

Dal corso del Crati;

Dal Muccone fino al ponte della strada provinciale Riva destra del Crati;

Dalla mulattiera che parte in vicinanza del ponte dalla strada provinciale ed attraversa le contrade Prainella, Toppa Muro fino al vallone Bisicola. Da questo punto seguesi una linea retta che passa pel camposanto e va ad incontrare la strada mulattiera Luzzi-Rose.

Segue questa strada in tutto il suo percorso fino al burrone Bocca Lupo che è confine di territorio con Rose.

Si discende lungo questo vallone fino a raggiungere nel corso del Crati il primitivo punto di partenza.

8. — Comune di Bisignano.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta:

Dal corso del fiume Muccone fino al ponte della strada provinciale; seguesi il percorso di questa fino ad incontrare il vallone tra S. Pietro e S. Zaccaria sotto l'abitato. Da questo punto seguesi il sentiero che conduce alla chiesetta della Pietà, da dove la delimitazione prosegue ad essere fatta da una linea che, passando per il piede della collina dei Cappuccini e per la contrada Sulla di Leone,

raggiunge il mulino che trovasi lungo il corso del fiume Duglia. Oltrepassato il mulino, la linea di demarcazione segue la strada mulattiera che dal mulino conduce a S. Sofia d'Epiro fino a che ne tocca il confine territoriale.

Seguesi quindi la linea di confinazione fino al vallone Grifone che si ridiscende fino al Crati, al di là del quale la circoscrizione della zona malarica prosegue ad essere fatta dai confini di Cervicati, Mongrassano, Torano Castello, San Martino di Finita fino a raggiungere il corso del Muccone che fu il primo punto di partenza.

9. — Comune di S. Sofia d'Epiro.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta:

Dal letto del fiume Crati;

Dal confine col territorio di Bisignano, a partire dal vallone di Grifone fino a raggiungere la via mulattiera che passa sulle serre di Duglia, Barracane, Cavallattore ed Acci, e che seguesi in tutto questo percorso fino ad incontrare, prima il limite territoriale di S. Demetrio Corone e poi quello di Corigliano.

Si percorrono questi confini fino al Crati, dove chiudesi la circoscrizione del territorio malarico.

10. — Comune di S. Demetrio Corone.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale delimitato come appresso:

al nord dal confine con Corigliano Calabro;

ad ovest dal corso del Galatrella fino alla mulattiera che da S. Sofia conduce a S. Demetrio;

a sud da una linea irregolare che a partire dal Galatrella è fatta dalla via mulattiera fino al casino Marini, e quindi da una linea che segue il corso della valle Cogliano fino al casino Mauro. Da questo punto si risale la valle del Bagno seguendo la stradetta che va ad innestarsi alla mulattiera S. Demetrio-S. Mauro fino a toccare la serra S. Nicola, da dove si immette nella valle omonima che percorre fino all'altro casino Marini. La delimitazione sud viene completata da una linea retta che congiunge questo casino al confine di S. Cosimo nel punto in cui passa la strada mulattiera S. Demetrio–S. Cosimo;

ad est la delimitazione è completata dal confie con S. Cosimo, dal punto specificato, a S. Mauro.

11. — Comune di S. Cosimo.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta:

al nord dal confine di Corigliano Calabro;

ad ovest dal territorio di S. Demetrio, a cominciare dal confine di Corigliano fino alla mulattiera S. Demetrio–S. Cosimo;

al sud dalla mulattiera che proviene da S. Demetrio fino alla contrada Serra della Loggia, da dove seguendo la sinuosità della campagna ed all'altezza di metri 270 raggiunge nella valle Sabatino la torre stabile Cumano;

ad est il corso del vallone Sabbatino limite territoriale dei comuni di Vaccarizzo e di S. Giorgio Albanese.

12. — Comune di Vaccarizzo Albanese

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta:

ad ovest dal corso del Sabbatino, che è altresì confine del territoriale con S. Cosimo, a partire dal fiume Acquani fino alla torre Cumano nella contrada Petraccillo;

a sud, da una linea che, partendo dalla torre predetta, tocca prima le fornaci di mattoni in prossimità della strada rotabile e quindi discende normale al fiume Acquani;

ad est e nord, dal corso del fiume Acquani, fino al termine del confine territoriale tra S Giorgio Albanese e S. Cosimo nella confluenza dei fiumi Acquani e Sabbatino.

13. — Comune di S. Giorgio Albanese.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta:

Da una linea che parte dal ponte della rotabile al confine di Vaccarizzo in contrada Acquani e segue la mulattiera per Corigliano fino al fiume Malfrancato, che attraversa;

Risale il corso di questo fiume rasentando il territorio in rialzo della sponda sinistra fino all'oleificio Falcone, che vi rimane compreso;

Ne ridiscende la sponda destra seguendone l'andamento della campagna e costeggiando il terreno in rialzo comprendendo nella circoscrzione l'oleificio Salvidio ed il giardino Basile fino a raggiungere sul confine di Corigliano Calabro la strada mulattiera precedentemente seguita;

A partire da questo punto la circoscrizione viene completata dai confini territoriali con Corigliano e Vaccarizzo Albanese fino al ponte sulla rotabile, che fu il punto di partenza.

14-15. — Comune di Carolei.

Vi sono due distinte zone malariche.

1. La prima zona è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta:

Dal limite territoriale di Cosenza nella contrada Vadue. La circoscrizione prosegue ad essere fatta da una linea che circonda, inconcludendovele, il gruppo delle case coloniche della contrada Vadue; raggiunge e segue il secondo girone della rotabile, da dove, in linea retta, va a toccare il confine con Mendicino. Prosegue lungo il detto confine, seguendo il corso del torrente Caronte fino allo sbocco di questo nel Busente, primitivo punto di partenza.

2. La seconda zona è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta:

Dal corso del Caronte sotto la contrada Lacconi, dal fiume fino a 800 metri di distanza dal ponte della rotabile Carolei-Mendicino e quindi da una linea che circonda il terreno in dolce declivio della contrada Treti, passa per la casa colonica di Scaglione Giuseppe e prolungasi fino alla torre Cardinale da dove scende al torrente, chiudendo la delimitazione.

16. — Comune di Mendicino.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta:

tra il corso del fiume Busento in basso e Caronte in alto fino al Mulino Gaudio, da dove si risale lungo il valloncello delle Tivolille fino ad incontrare la strada provinciale Cosenza-Cerisano. Discendesi con la stessa fino al confine del territorio con Cosenza, dove, abbandonata la rotabile, seguesi la linea di confine territoriale fino al Busento, primitivo punto di partenza.

17. — Comune di Castrolibero.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale compresa:

tra il fiume Sordo; il torrente del Lavandaio ed una linea che, partendo da quest'ultimo cammina a 500 metri di distanza dalla sponda destra del Sordo, fino a raggiungere in prossimità del casino Telesio, la strada rotabile. Segue quindi l'andamento della mulattiera che dalla rotabile arriva al fiume Campagnano nella contrada Ventina, e poi il confine territoriale con Rende, che si distende, tra il Campagnano ed il Sordo per congiungersi al punto di partenza.

18. — Comune di Marano Marchesato.

La zona malarica vi abbraccia la porzione del territorio comunale circoscritta:

Dal corso del Canalette valloncello, che è altresì limite del territorio di Rende, principiando dal ponte sul Canalette e terminando al vallone di S. Ianni.

Da questo punto la circoscrizione è fatta da una linea che, a partire dallo sbocco del suddetto vallone, cammina parallela al Canalette ed alla distanza di metri 500 dallo stesso fino al torrente Lavandaro. Seguesi il percorso del medesimo fino a che sbocca nel Canalette, punto di partenza della delimitazione.

In questa zona è compreso il rione Malvitano.

19. — Comune di Renne.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta:

Dal fiume Crati;

Dal fiume Campagnano, dal quale si risale il corso fino al confine di Castrolibero;

Dai confini di Castrolibero e di Marano Marchesato fino al ponte sul torrente Canalette.

Da questo punto si segue, prima, l'andamento di una linea retta che tocca il gruppo delle case Vercillo sulla strada rotabile di Rende; poi la traversa rotabile che da Rende conduce alla fiera di Arcavagata; indi un'altra retta che dalla fiera di Arcavagata arriva alla casina Vagna ed infine alla via mulattiera che passa per valle Pantasca, lungo il vallone dello stesso nome, fino a raggiungere il torrente Settimo nel confine con Montalto Uffugo.

La delimitazione viene chiusa dallo ulteriore corso di questo torrente, fino al Crati.

20. — Comune di Montalto Uffugo.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta:

Dal fiume Crati;

Dal corso del torrente Settimo lungo il confine di Rende;

Dal corso del vallone Argentino, prima, e poi da quello del Lannea.

La circoscrizione a monte viene fatta da una linea che partendo dal punto d'incontro dei tre territori di Montalto; S. Vincenzo la Costa e Rende segue la via mulattiera che dirigesi sul torrente Maviglìano. Detta linea, proseguendo, va a toccare il casino Petrarizzo del sig. Catanzaro, la chiesa diruta della Madonna del Soccorso, il casino di Ullano di proprietà del sig. Alfredo della Cananea, il casino S. Nicola di Giacinto della Cananea, le case coloniche del

sig. Ernesto Nardi in contrada Rio Capo, ed in ultimo il ponte della strada rotabile sull' Argentino al confine di S. Benedetto Ullano.

21. — Comune di S. Benedetto Ullano.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta:

Da una linea che parte dal ponte della rotabile sull'Argentino e dirigesi al casino diruto di Mosciaro in contrada Maglionza.

Da questo punto la linea di confinazione va a raggiungere il mulino del vallone Marri e quindi il casino di Cassio Capparelli, prossimo alla via rotabile, toccando in seguito il confine Lattarico nella contrada Spagnanotti in direzione della chiesetta di S. Giovanni appartenente a Ioram Dores.

La delimitazione viene quindi completata dal corso dello Argentino e da quello del Lannea fino allo sbocco del primo nel secondo di essi torrenti.

22 — Comune di Lattarico.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta:

Da una linea che parte dal vallone Spagnanotte nel limite di S. Benedetto Ullano, ed in corrispondenza della chiesetta diruta esistente in quel territorio comunale. Dirigesi detta linea sulla serra del Castelluccio e quindi sulla valle omonima, seguendone il percorso fino alla contrada Pezze di Caninea in prossimità del torrente Cuscinello. Si risale la sponda destra di questo torrente per un chilometro dello sbocco del vallone Castelluccio, costeggiando la

base della collina a 50 metri di altezza sul torrente. La circoscrizione è completata dai confini territoriali di S. Martino di Finita, Bisignano, Luzzi, Montalto Uffugo e S. Benedetto Ullano.

23. — Comune di S. Martino di Finita.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta:

Da una linea che parte dal torrente Cuscinello, in contrada Timpe del Purgatorio, o segue il sentiero che conduce sul cozzo di Agatuzza fino all'incontro della strada mulattiera proveniente da S. Maria delle Grotte.

La linea quindi normale a detta strada tocca le contrade Serre delle Grotte, Canurani, Valle del Ducca ed estremo limite del bosco di Falerno, terminando nel torrente Finita.

La circoscrizione è completata dal corso dei torrenti Cuscinello e Finita a partire rispettivamente dal principio e dalla fine della linea anzidescritta, e fino allo sbocco del Cuscinello nel Finita.

24. — Comune di Torano Castello.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta:

Dal confine con Bisignano;

Dal corso del torrente Turbolo che si risale, dallo sbocco del Crati fino al vallone di Sartano;

Da una linea retta che risale il valloncello di Sartano, dal suo sbocco nel Turbolo e si prolunga fino ad incontrare il primo gomito della rotabile che da Torano

conduce alla stazione ferroviaria omonima; da dove prolungasi fino a toccare il punto più vicino del confine di S. Martino di Finita in corrispondenza del bosco di Falerno.

La circoscrizione è chiusa dal corso del Finita che prima di metter foce nel Crati passa pel territorio di Bisignano.

25. — Comune di Mongrassano.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta:

Dal confine con Cervicati, cominciando dal Crati fino alla contrada Signorelli, nel punto dove biforcasi la mulattiera che scende da Mongrassano;

Da una linea che partendosi dalla biforcazione della mulattiera sopra specificata, segue l'andamento della campagna nella contrada Fittirizzi, che ne resta esclusa, e quindi immettesi e segue il vallone che sbocca nel Turbolo.

Il corso di questo torrente, che è confine con Torano Castello fino al Crati, completa la circoscrizione.

26. — Comune di Cervicati.

La zona malarica vi comprende la porzione di territorio comunale circoscritta:

Dal corso del Crati;

Dal confine con S. Marco Argentano, a principiare dalla macchia della Tavola, fino al casino Guzzolini in contrada Quercia Dolce;

Da una linea che da detto casino Guzzolini va a toccare, in contrada Signorelli, il punto in cui la mulattiera di Cervicati lascia il territorio comunale e passa in quello di Mongrassano.

Il confine con Mongrassano dalla contrada Signorelli al Crati chiude la circoscrizione.

27. — Comune di S. Marco Argentano.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale circoscritta:

Dal confine con Tarsia, principiando dalla contrada Sacchini e terminando nella contrada Casello;

Dal confine con Roggiano Gravina, dal punto ove finisce la confinazione con Tarsia al casino delle Pianette di proprietà del sig. Iacovini Luigi;

Da una linea retta, che, partendo dal casino Pianette, tocca la casa colonica del sig. Francesco Valentoni in contrada Silica, e da questa va a finire sul confine con Cervicati in corrispondenza della torre colonica in contrada Valentoni di proprietà dei signori Selvaggi, prossima alla linea di confine.

La circoscrizione viene chiusa dal confine con Cervicati fino al confine con Tarsia.

28. — Comune di Roggiano Gravina.

L'intiero territorio comunale nella attuale sua circoscrizione costituisce zona malarica fatta eccezione per il bosco del Farneto, appartenente al comune, nella parte incolta e coperta di alberatura boschiva.

29. — Comune di S. Lorenzo del Vallo.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

30. — Comune di Tarsia.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

31. — Comune di Terranova di Sibari.

L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

32. — Comune di Spezzano Albanese.

L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

33. — Comune di Fagnano Castello.

La zona malarica vi è sita in contrada Macchie di S. Angelo a sud-est dell'abitato di Fagnano ed è circoscritta dalla confluenza dei due valloni Renacchia e Cirancolo, ed estesa a tutta la plaga delimitata tanto al nord quanto al sud della campagna in elevazione e fino alla origine del torrente Maloso (limite del territorio con S. Caterina Albanese).

34. — Comune di S. Caterina Albanese.

Tutto il territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica, escluso solo:

1° gli abitati di S. Caterina e Ioggi;

2° la contrada Quartarone limitata al nord dall'abitato di S. Caterina; a nord ed ovest dalla strada rotabile; al sud dal corso del Grillo; ad est dalla mulattiera che dal Grillo mena all'abitato;

3° le contrade Boiano e S. Pietro, delimitate al nord-ovest dal territorio di Malvito; al sud dalla mulattiera che mena alla fontana; ad est dalla mulattiera che passa da S. Pantaleo e conduce a S. Pietro;

4° Pizzo e Pianette, limitate a nord dalla strada Fagnano-Roggiano; ad est dal confine di Roggiano e di S. Marco; al sud ed ovest dal territorio di Fagnano.

35-36-37. — Comune di Malvito.

Vi sono tre distinte zone malariche:

1° La prima è delimitata dalla strada mulattiera Malvito S. Sosti a partire dalla Ferriera fino al confine del territorio comunale. La delimitazione continua ad essere fatta dai confini territoriali S. Sosti–Mattafollone, nuovamente S. Sosti ed Altomonte fino alla confluenza dell' Occido nell' Esaro. Si risale quindi il corso dell' Esaro lungo i confini di Roggiano e di S. Caterina Albanese e poi il confine di S. Caterina fino al casino Morano.

La circoscrizione viene completata da una linea retta che congiunge il casino Morano alla Ferriera

2° La seconda zona è formata dal territorio compreso fra il corso del torrente Crispo, il sentiero che se ne diparte e, passando per la casetta colonica in contrada Viziolo, va ad unirsi alla mulattiera Fagnano-Malvito, presso il mulino in contrada Bombreci. Segue detta mulattiera fin presso l'abitato, chiudendosi la circoscrizione con una linea che unisce, col tratto più breve, la detta mulattiera al corso del Crispo.

3° La terza zona, fa una continuazione con quella della contrada Fiego di S. Caterina Albanese e si estende alle contrade Fontana e Fornace, comprendendo il territorio delimitato dai due valloni Fiego e Fontana, nonchè dal confine territoriale di S. Caterina Albanese.

38. — Comune di S. Agata d'Esaro.

La zona malarica vi è sita lungo il corso dell'Esaro a partire dalle vicinanze dell'abitato, e propriamente dal mulino Martirano e dalla confluenza del vallone Frogia, fino

alla contrada Chiusa, sul confine con Malvito. Comprende, tanto sulla sponda destra, che su quella sinistra, i fondi Taverna, Macchie, Fruni, Macchia della Torre, Pantano, Terzi, Trapesa, Sabatino.

39, 40, 41. — Comune di S. Donato Ninea.

Vi sono tre distinte zone malariche:

1. La prima zona comprende il territorio malarico lungo il corso del Gronde, limite territoriale con Acquaformosa. Comincia dal ponte della strada provinciale Lungro-Belvedere, segue il corso del fiume e termina al mulino posto al limite del territorio di Altomonte. Questa zona comprende i terreni irrigati e che restano limitati dal corso del fiume e dal terreno sativo.

2. La seconda zona consta del territorio lungo il decorso del torrente di S. Donato. Comprende le contrade Pantano, Capomazza ed Annunziata fino alla confluenza del vallone Acquamarcia nell'Occido sotto Policastrello, ed è circoscritta:

ad est, dalla provinciale fino alla torre Capomazza, da una linea retta da essa torre fino all'altra in contrada Pantano presso la strada comunale di S. Donato, e dalla comunale stessa fino al guado del cennato torrente di S. Donato;

ad ovest, da una linea parallela alla sponda destra di esso torrente all'altezza della torre in contrada Annunziata lungo la mulattiera per Policastrello che si percorre per metri 500, ove giunta la linea scende nel vallone Acquamarcia al punto di confluenza nell'Occido;

al sud, di un'altra linea che raggiunge la provinciale al punto di origine di questa seconda zona.

3. La terza zona abbraccia il territorio lungo il corso del torrente Occido in contrada Vulcano, limitato dal corso del medesimo ad ovest, dal confine con S. Sosti ad est, e dalla mulattiera Policastrello-Mottafollone al nord.

42. — Comune di Firmo.

La zona malarica vi abbraccia la porzione del territorio comunale circoscritta:

Dalla strada rotabile che proviene da Castrovillari, a partire dal ponte sul Tiro in contrada Scillosa fino al casino De Marchis. Da questo seguesi la strada mulattiera che tocca la torre Russo in contrada Cezzitelle e quindi per la contrada Lombardo, va nel territorio di Altomonte. La linea di delimitazione è fatta successivamente dal confine con Altomonte e con Saracena, risalendo il corso del Tiro fino a raggiungere il punto di partenza.

43. — Comune di Saracena.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale circoscritta:

Dal corso del fiume Tiro che si risale fino al ponte della strada provinciale sopra di questo fiume e poi dalla linea di confine fino al ponte sul Garga

Da questo punto la linea di delimitazione s'interna lungo il corso del fiume Garga, rasenta il piede della montagna sulla riva destra fino alla contrada Maglianese, da dove passa sulla sponda sinistra e segue una linea che congiunge i cappuccini alla strada provinciale e poi il percorso di questa ultima fino alla mulattiera che dal ponte sul fiume Garga passa pel Piano delle Rose e raggiunge il terri-

torio di Castrovillari. Viene quindi completata la delimitazione dal confine con Castrovillari fino ad incontrare il fiume Tiro, che segna la linea di partenza della presente circoscrizione.

44. — Comune di Castrovillari.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale circoscritta come appresso:

Prendendo a base della circoscrizione il corso del fiume Tiro, dal punto in cui abbandona la delimitazione tra i comuni di Altomonte e Saracena e seguendone il percorso fino allo sbocco nel Coscile, formasi il limite meridionale della zona a circoscrivere.

Risalendo dallo sbocco del Tiro nel Coscile e seguendo prima il corso di quest'ultimo fino al piano della Corte, fin dove cioè scorre tra i territorii di Castrovillari e Cassano, e poi la linea di confine con Cassano fino al Varco d'Amendola, e specialmente fino alla torre colonica Dolcetti, formasi il confine orientale della zona.

Dal punto sopra specificato del Varco d'Amendola, tirando una linea che passi per i fabbricati delle Masserie Dolcetti, Varcasia e Gallo, con questi edificati inclusi fino ad incontrare il confine del territorio con Saracena nel torrente Salso, se ne forma il confine settentrionale. La delimitazione occidentale poi è fatta dalla linea di confine del territorio comunale che principia dal Salso e finisce nel fiume Tiro.

45, 46, 47. — Comune di San Sosti.

Vi sono tre distinte zone malariche:

1. La prima zona è posta sotto l'abitato lungo la valle del torrente Rosa, ed è delimitata da una linea che parte

dalla contrada Castagneto e per un percorso di un chilometro e mezzo segue il piede della collina fino a toccare il confine di Malvito, mantenendosi ad una distanza media di 300 metri dal corso del torrente. Raggiunge quindi il corso dello stesso e lo segue fino a che entra completamente nel territorio di Malvito Da questo punto la linea di circoscrizione prosegue con la linea di confine fino al gruppo di case coloniche in contrada di Malacarne, da dove dirigesi alle case coloniche di Casale Vecchi, rimandandone esluso l'abitato, per raggiungere in contrada Castagneto il primitivo punto di partenza.

2. La seconda zona è formata da quel tratto di terreno che, nel punto in cui il territorio di S. Donato Ninea divide in due quello di S. Sosti s'interna in forma triangolare nel territorio di Mattafollone, lungo il corso dell'Occido ed è delimitata a monte dal sentiero che partendo dal confine est di Mattafollone passa per la contrada Ioppoli e va al trivio delle vie mulattiere nel contiguo territorio di S. Donato Ninea.

3. La terza zona in contrada Prato è anche situata lungo il corso dell'Occido e sul confine di Mattafollone, Malvito ed Altomonte, viene delimitata, oltrechè dai confini sopra specificati, dalla via mulattiera che proviene dalla contrada Cerreto di Mattafollone e conduce alla torre Larderia in territorio di Altomonte.

48. — Comune di Mattafollone.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta dall' intero confine di Malvito, e da quello di S. Sosti a partire dall'Occido fino alla mulattiera proveniente dalla torre Larderia in territorio di Altomonte.

Seguesi quindi il piede della montagna fin dove il terreno in rialzo non è più irrigabile, prolungandosi fino alla contrada Ioppoli dove incontra nuovamente il limite territoriale con S. Sosti, seguendolo fino allo sbocco del torrente Facirino nel Rose.

Si ridiscende, seguendo la sponda destra, e costeggiando la campagna in rialzo alla media distanza di metri 150 da essa sponda, va a raggiungere la mulattiera che dalla torre Menestrella porta alla Valle del Lupo.

Seguesi infine un tratto di essa mulattiera, fino a raggiungere il confine territoriale con Malvito, primitivo punto di partenza della circoscrizione in obbietto.

49. — Comune di Altomonte.

La zona malarica è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta come segue:

Partendo dal confine territoriale con S. Sosti e propriamente dal punto più prossimo al fiume Gronde, si segue l'andamento di una linea retta che scende normale al fiume. Si risale indi lungo la sponda destra dello stesso fino al confine con S. Donato ed Acquaformosa rasentando il piede delle colline e poi si discende lungo la sponda sinistra a 100 metri di distanza dalla stessa fino ad incontrare la via mulattiera lungo la stessa sponda. Si segue prima l'andamento di essa mulattiera e poi della rotabile fino al girone presso la torre dei fratelli Pancaro, da dove in linea retta si arriva alla torre Frega-Damis, quindi all'altra torre Taranto Rosina per arrestarsi alla confluenza del vallone Vallonaro nel fiumicello. La circoscrizione continua ad essere fatta dai confini territoriali di Lungro, Firmo, Saracena e Castrovillari al nord; di S. Lorenzo del Vallo ad est e di Roggiano Gravina, Malvito e S. Sosti a sud ed ovest.

50. — Comune di Carpanzano.

La zona malarica vi comprede la porzione del territorio comunale circoscritta:

Anzitutto dal corso del Savuto a partire dal punto in cui sbocca nello stesso il Vallone di Carpanzano fino alla confluenza del torrente Savucchio;

Si risale il corso di quest'ultimo fino allo sbocco del valloncello che proviene dalla contrada Le Chiaje. Da questo punto la demarcazione viene fatta da una linea che tocca le case coloniche De Guzzis e Cristiano e successivamente, passando per la contrada Carito, tocca le case coloniche di Mantovani e Donadeo. Tanto queste, quanto le precedenti case coloniche vi rimangono incluse;

Si prolunga la linea di delimitazione fino ad incontrare il Vallone di Carpanzano e se ne segue il percorso sino al Savuto che è il punto di partenza.

51. — Comune di Lago.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale circoscritta:

Da una linea che segue i valloni Celseto e Cupiglione fino al vallone Vasca;

Risale lungo esso vallone Vasca per la lunghezza di metri 500;

Contorna la contrada Aria dei Lupi rimanendovi inclusa, e quindi, a partire dalla più elevata casa colonica della contrada, appartenente a Greco-Ferro, va ad incontrare la strada rotabile nel punto in cui è attraversata dalla mulattiera che mena al Lago.

Indi, escludendo l'abitato, discende lungo il corso dei torrenti Acero e Catocastro fino al limite territoriale con S. Pietro di Amantea.

Segue infine la linea di confine con Terrati ed Aiello fino a raggiungere la contrada Celseto, che vi rimane inclusa, riunendosi al primitivo punto di partenza.

52. — Comune di S. Pietro in Amantea.

L'intiero territorio comunale nei suoi attuali confini costituisce zona malarica.

53. — Comune di Terrati

L'intiero territorio comunale nei suo confini attuali costituisce zona malarica.

54. — Comune di Serra di Aiello.

L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

55. — Comune di Cleto.

L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

56. — Comune di Aiello.

L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica, eccettuate le sole porzioni superiori ad 800 metri di altezza sul mare e delimitate dalla linea della relativa quota altimetrica.

57. — Comune di Grimaldi.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione di territorio comunale delimitata:

Dal corso del Savuto al sud; ad ovest dal confine con Aiello fino alla contrada Vulganigra; a nord dalla strada mulattiera che mena ad Aiello per la lunghezza di un chilometro, e quindi da una linea retta che, partendo dalla mulattiera va a raggiungere il confine con Altilia nel punto

in cui il burrone della Contrada Cancello sbocca nel fiume Scolo. Il limite est viene poi formato dal fiume Scolo fino al suo sbocco nel Savuto.

58. — Comune di **Altilia**.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale delimitata:

Da una linea che partendo dalla riva destra del Savuto in contrada Vocarello e dal vallone omonimo, lo risale ad una altezza di metri 100 sul corso del fiume;

Segue quindi l'andamento della campagna fino ad incontrare la mulattiera che d'Altilia scende nel Savuto in corrispondenza del casino Pagliuso. Da questo punto la delimitazione va a toccare in linea retta, e nel punto più vicino, il vallone di Altilia, del quale ne risale il corso fino al confine con Grimaldi.

La delimitazione è quindi completata dal confine con Grimaldi e dal corso del Savuto fino a raggiungere il punto di partenza nel vallone Vocarello.

59, 60. — Comune di Piedevigliano.

Vi sono due distinte zone malariche:

1. La prima zona comprende la porzione del territorio comunale circoscritta da una linea che segue la via mulattiera proveniente dalla frazione Petrisi di Scigliano, dal confine territoriale all'abitato di Pittarella, e quindi per 500 metri di percorso sulla contrada omonima. Seguesi quindi una linea retta che staccandosi dalla via mulattiera va a toccare il confine territoriale del comune con Motta S. Lucia in provincia di Catanzaro nel punto in cui s'incontra l'altra via mulattiera che dal vallone Merdara conduce a Motta S. Lucia.

La delimitazione viene completata dai confini territoriali con Motta S. Lucia, Martirano, Grimaldi, Altilia e Scigliano fino ad incontrare la via mulattiera dalla quale si è partiti.

2. La seconda zona trovasi in contrada Pietra, ed è costituita dal fondo omonimo appartenente agli eredi di Antonio Pallone confinato da una strada mulattiera, dalla strada rotabile e dal confine del comune di Motta S. Lucia.

61. — Comune di Scigliano.

La zona malarica vi è costituita dalla porzione del territorio comunale circoscritta:

Dal corso del fime Savuto e da quello del Bisirico fino all'altezza della frazione Diana;

Da questo punto la demarcazione è fatta da una linea che rasenta il terreno in elevazione e lo separa dall'altro pianeggiante ed irriguo e circoscrive le così dette Macchie;

Detta linea pervenendo alla cappella del Carmine, nella frazione Petrisi, sale con la mulattiera che mena alla frazione Lupia, da dove, escludendo il fabbricato, prosegue lungo l'altra mulattiera che scende al torrente Lavucchio; Seguesi il corso dello stesso fino a raggiungere il Savuto al punto di partenza della presente circoscrizione.

R. D. n. **366**, 20 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 14 agosto.

Zone malariche in provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902,

n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto, ecc.;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Milano distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Dato a Racconigi, addì 20 luglio 1903.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Milano, con l'indicazione dei limiti territoriali di ciascuna zona

---

1. — Comune di Milano.

La zona malarica vi abbraccia la parte del territorio comunale delimitata dal margine orientale della via per Crescenzago Gorgonzola continuandosi da un lato col territorio del comune di Crescenzago e dall'altro terminando al Rondò di Loreto, comprende le case Rosse ed il casino Fontana, la lavanderia e la cascina Zigoda, segue poi il cavo Melzi comprendendo la cascina Acquabello, la cascina Regolia e viciniori, indi è limitata dal lato nord della via di Porta Vittoria per Monluè fino allo incontro della ferrovia per Rogoredo. In continuazione del predetto tracciato il terrapieno della ferrovia, compreso, deve considerarsi come limite delle zone malariche fino all'altezza della cascina Trecca (compresa) e dipoi escludendo i tenimenti della cascina Besano e della cascina Buffalora, fino ai limiti dei mappali 900, 1337, 923, 512, 882, 880, 1489, 881 e 831 lo segue e va a raggiungere il terrapieno della linea ferroviaria di circon-

vallazione a sud a livello della cascina Colombè e comprende detto terrapieno fino allo incontro del fiume Olona, segue poi la sponda destra del fiume fino all'incontro del territorio di Trenno.

Il confine periferico della plaga malarica di Milano si confonde coi territori dei comuni confinanti.

2. — Comune di Vimodrone.

La zona malarica vi abbraccia la parte del territorio comunale limitata a nord dal Naviglio Martesana, ad est e sud dal territorio del comune di Pioltella e ad ovest dal territorio di Crescenzago, ambedue integralmente malarici.

3. — Comuni di Lonate Pozzolo, Nosate, Turbigo, Robecchetto con Induno, Cuggiono, Bernate Ticino, Boffalora Ticino, Magenta.

La zona malarica abbraccia porzioni contigue dei territori degli otto comuni, ed è costituita dai terreni compresi fra il Naviglio grande dalla sua origine dal Ticino in territorio di Lonate Pozzolo ed il Ticino stesso sino all'incontro del confine territoriale di Robecco sul Naviglio.

4. — Comune di Casale Litta.

La zona malarica vi abbraccia la porzione del territorio comunale compresa fra i seguenti confini:

a ovest, nord ed est il confine territoriale colla provincia di Como;

a sud il confine è costituito prima dalla strada campestre che staccandosi dal limite territoriale di Casale Litta con Lommago (provincia di Como), a circa 200 metri a mezzodì della consorziale Bernaschi, piega a sud, tagliando i mappali 687, 701, 619, 620, 621, tutti inclusi nella zona malarica. Detto confine piegando poi verso nord-ovest segue la comunale Casale-Bernate per circa metri 220, fino allo innesto di una strada campestre, d'onde si diparte formando una linea tortuosa che lambisce i mappali 545, 546, 547, 1130, 486, 487, 488, 475, compresi nella zona malarica per incontrarsi colla comunale Bernate-Tordera a circa

metri 60 a sud dell'innesto della strada che dalla comunale suddetta conduce al Molino della Bolzora di sopra e lambisce, comprendendoli nella zona malarica, i mappali 460, 461, 453, 454, 452 per arrivare alla Roggia Bolzora, d'onde segue la consorziale detta del Mugnaio fino all'incontro della comunale detta del Gaggio, e piegando lungo questa, lambe poi e comprende il mappale 320 di San Pancrazio al Colle fino all'incontro del limite territoriale con Villa Dosia e lungo questo e lungo quello con Cuvirone, arriva alla linea di delimitazione fra il comune di Casale Litta e quello di Varanoli.

5. — Comune di San Colombano al Lambro.

La zona malarica vi comprende la porzione del territorio comunale compresa fra il Lambro ed il confine Borghetto dalla parte di nord e nord-est, dalla parte di ovest dal confine con Graffignano fino all'incontro colla provinciale proveniente da Sant'Angelo. La linea di delimitazione segue poi questa provinciale, attraversando anche lo abitato lungo la via Roggia e da questa prosegue lungo la Roggia Colombana fino all'incrocio di tale corso d'acqua colla consorziale che dal Carobello, piegando verso ponente mette alla provinciale per Chignolo, comprendendo il mappale 2352, e lungo la provinciale suddetta va a toccare il confine con Chignolo-Po lungo il quale torna al Lambro.

6. — Comune di Crescenzago.

L'intero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

7. — Comune di Cusago, idem, idem.

8. — Comune di Pero, idem, idem.

9. — Comune di Caselle-Landi, idem, idem.

10. — Comune di Vidardo, idem, idem.

11. — Comune di Zelo Buon Persico, idem, idem.

Roma, 1903. — Stamperia Reale, Via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI

Prezzo annuale d'associazione, L. 12, a domicilio.

Sommario.

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. **345**, 17 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 10 settembre.

Cessione della Villa Borghese al comune di Roma.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Ritenuto che, in esecuzione della legge 26 dicembre 1901, n. 519, il Governo del Re acquistò all'asta pubblica per la somma di tre milioni di lire, la Villa Borghese allo scopo di cederla gratuitamente al comune di Roma, a condizione di trasformarla in pubblico giardino comunale unito al Pincio, che prenderà il nome da Umberto I;

Veduto l'atto stipulato in forma pubblica amministrativa addì 11 luglio 1903 tra il presidente del consiglio dei ministri e ministro dell'interno, ed il ministro del tesoro in rappresentanza del regio Governo, e il sindaco di Roma, in rappresentanza del comune, col quale atto venne stipulata la cessione della Villa al comune di Roma;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri e ministro dell'interno, di accordo col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'atto 11 luglio 1903, stipulato in fòrma pubblica amministrativa tra il regio Governo rappresentato dal presidente del consiglio dei ministri e ministro dell'interno e dal ministro del tesoro, e il comune di Roma rappresentato dal proprio sindaco.

Art. 2.

Il Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro curerà l'introito, negli anni 1905-906 e 1906-907, della somma di lire 50,000, di cui all'art. 7 dell'atto di cessione, la quale verrà imputata al capitolo dei rimborsi diversi di spese straordinarie corrispondenti al capitolo 90 del bilancio dell'esercizio 1903-904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 luglio 1903.

Repertorio N. 2037

INTENDENZA DI FINANZA DI ROMA

CONTRATTO

di cessione gratuita dal Governo al comune di Roma della Villa Pinciana o Borghese in esecuzione della legge 26 dicembre 1901, numero 519.

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

L'anno millenovecentotre il giorno undici del mese di luglio in una delle sale del palazzo della Consulta (Ministero degli esteri), in Roma.

Innanzi all'ill.mo sig. comm. dott. Tito Carpi, intendente di finanza di Roma, ed a me dott. Paolo Conte, segretario delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa presso il suddetto ufficio giusta l'art. 104 del vigente regolamento 4 maggio 1885, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, assistito dai sigg. avv. Ignazio Siliotti del fu Cesare di Roma, di anni 43, e dott. Paolo Pagni di Michelangelo di Firenze, testimoni, noti ed idonei domiciliati in questa Capitale.

Sono personalmente comparsi:

S. E. l'avv. Giuseppe Zanardelli, cav. dell'Ordine supremo della SS. Annunziata, presidente del consiglio dei ministri e ministro dell'interno, e S. E. il dott. nobile Ernesto

di Broglio, grande uff. della Corona d'Italia e dei SS. Maurizio e Lazzaro, ministro del tesoro e consigliere di Stato, nella rappresentanza dell'amministrazione dello Stato, da una parte, e dall'altra S. E. don Prospero Colonna, principe di Sonnino, gran croce della Corona d'Italia e grande uff. dei SS. Maurizio e Lazzaro, sindaco di Roma, nella rappresentanza del comune di Roma.

Si premette in fatto.

La legge del 26 dicembre 1901, n. 519, per onorare la sacra memoria del Re Umberto I, autorizzò l'acquisto da parte del Governo e la cessione gratuita al comune di Roma della Villa Pinciana o Borghese nello intento di renderla insieme al Pincio pubblico giardino col nome di Umberto I nel quale sorga il monumento destinato alla gloria del sempre compianto Sovrano.

La legge stessa volle che fosse quindi cura del comune di unire in modo conveniente il Pincio con la Villa, nella quale opera dovranno fare degna corona quei miglioramenti che dal comune saranno ritenuti opportuni ad accrescerne la bellezza. Nel fare opera così rispondente al sentimento nazionale, e specialmente caro al cuore dei romani, il legislatore dispose pure che una parte dell'area fosse impiegata alla istituzione di una scuola di agricoltura.

Per altro dalle discussioni parlamentari risultò che si sarebbe potuto adempiere a tale condizione altrimenti che trattenendo parte dell'area della Villa.

E parimenti nelle discussioni parlamentari si affermò, e fu oggetto di un ordine del giorno del Senato, la opportunità di riservare allo Stato altre aree, sulle quali potessero sorgere edificî atti ad accogliere le collezioni storiche ed artistiche e l'istituto delle belle arti.

Così nel giardino Umberto I avrebbe trovato sede anche questo patrimonio impareggiabile della Nazione, e ne avrebbe accresciuta la maestà.

Onde fra il Governo del Re ed il comune di Roma, rappresentati come sopra, è stato convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re in esecuzione della legge 26 dicembre 1901, n. 519, cede gratuitamente al comune di Roma la Villa Pinciana o Borghese della quale si rese aggiudicatario in virtù di sentenza del tribunale civile di Roma del giorno 7 novembre 1902.

Art. 2.

Il Governo del Re cede la Villa medesima con tutte le sue aderenze e pertinenze, servitù attive e passive, diritti, ed oneri di ogni specie, così e come fu ad esso aggiudicata con la mentovata sentenza.

Art. 3.

La suddetta cessione gratuita per esplicita disposizione di legge, è vincolata alla condizione che il municipio di Roma la trasformi in pubblico giardino comunale unito al Pincio che prenderà il nome di Umberto I.

Art. 4.

Il Governo del Re riserva allo Stato:

a) la piena proprietà del palazzo esistente nella Villa, ove attualmente hanno sede la galleria ed il museo Borghese, la quale ed il quale esso Governo, s' impegna di conservare nel palazzo medesimo.

b) un'area di mq. (50,000) cinquantamila di terreno della stessa Villa per la costruzione di uno o più edifici da destinarsi alle collezioni artistiche e storiche dello Stato ed all'istituto di belle arti.

Art. 5.

Il Governo del Re rinunzia a valersi della facoltà consentitagli dalla legge di trattenere tanta parte di terreni della Villa Borghese quanta occorra alla fondazione di una scuola d'agricoltura.

Art. 6.

Il municipio di Roma accetta la cessione che come sopra gli viene fatta della Villa Pinciana o Borghese, con esclusione del palazzo e della area di cui nel precedente art. 4, e si assoggetta alle condizioni cui la cessione medesima è vincolata, obbligandosi formalmente di trasformare la Villa suddetta in pubblico giardino comunale, unito materialmente al Pincio, col nome di Umberto I, di conservarla perpetuamente a questa destinazione e di ridonarle la pristina magnificenza sia per le piantagioni sia per le opere artistiche.

Art. 7.

Il municipio di Roma, in corrispettivo della rinunzia di cui nel precedente art. 5, si obbliga di versare nelle casse dello Stato, metà durante l'anno 1905 (millenovecentocinque) e l'altra metà nell'anno 1906 (millenovecentosei) la somma di lire 50,000 (cinquantamila) quale concorso comunale nella istituenda scuola di agricoltura.

Art. 8.

Resta stabilito che l'area di cui alla lettera *b* dell'articolo 4 sarà determinata e delimitata di comune accordo tra Governo e comune, e che gli edifici da costruirsi sulla medesima saranno tra loro disgiunti, e gli spazi interposti saranno lasciati ad uso del pubblico passeggio in modo tale che, eccetto l'area fabbricata, il rimanente sarà lasciato all'uso pubblico.

Art. 9.

Il municipio di Roma si obbliga di cedere gratuitamente nella località che sarà prescelta dallo Stato, tanta area del pubblico giardino Umberto I quanta sarà riconosciuta necessaria per erigervi un monumento in memoria del compianto Umberto I.

Art. 10.

Il municipio di Roma si impegna di assumere in servizio gli operai ed impiegati attualmente addetti alla Villa Borghese, comprendendoli nell'organico del personale addetto ai giardini ed alle passeggiate pubblici comunali.

Art. 11.

Gli effetti tutti concernenti la cessione di cui nel presente contratto vengono di comune accordo, quanto al possesso ed al pagamento delle imposte, retrotratti al 7 novembre 1902, restando autorizzato il municipio di Roma a richiedere o ricevere dalla casa Borghese il possesso della

Villa ceduta, ed il rendiconto della gestione che della Villa medesima, la suddetta casa ha tenuto dal preindicato giorno sette novembre millenovecentodue in avanti

Art. 12.

L'atto presente è sottoposto nei riguardi dello Stato alla condizione della approvazione nei modi di legge.

Art. 13.

Le spese dell'atto presente sono a carico del municipio.

Circa le tasse di registro e di trascrizione dell'atto si dichiara per tutti gli effetti legali, che la Villa Borghese nella parte ceduta dallo Stato al comune non ha valore tassabile, perchè vincolata perpetuamente ad uso pubblico improduttivo della cittadinanza romana e nazionale.

Fatto e letto a chiara ed intelligibile voce alla presenza degli Ecc.mi Signori comparenti e dei testimoni, i quali tutti col lodato sig. intendente e con me segretario rogante in segno di piena accettazione e conferma qui si sottoscrivono.

Il presente atto scritto in tre fogli di carta bollata da L. 1.20 da persona di mia fiducia, consta di otto facciate consecutive più numero diciannove linee nella nona facciata cui seguono le firme:

Firmati:

GIUSEPPE ZANARDELLI.
ERNESTO DI BROGLIO.
PROSPERO COLONNA.
CARPI TITO.

IGNAZIO SILIOTTI, *teste.*
PAOLO PAGNI, *id.*

PAOLO CONTE, *segretario.*

Approvato con decreto reale 17 luglio 1903, registrato alla corte dei conti, il 5 agosto 1903, n. 1, vol. 2°, atti di Governo come da nota 18 agosto 1903, n. 43076, della direzione generale del tesoro.

Registrato a Roma, il 26 agosto 1903, al n. 1092 registro 243. Atti pubblici. Esatte L. 2,400.

Pel ricevitore
firmato: PANTANELLI.

Per copia conforme al suo originale conservato nell'archivio contratti di questa intendenza. rilasciata su carta libera per uso amministrativo su richiesta del Ministero del tesoro.

Roma, 26 agosto 1903.

Il segretario delegato
PAOLO CONTE.

L. n. **373**, 17 luglio 1903, inserta nella Gazzetta uff. il 4 settembre.

Spesa per l'assetto dell'università di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione per l'assetto e il miglioramento della regia università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici stipulata il 10 giugno 1902 fra i ministri della pubblica istruzione e del tesoro, la commissione del fondo costituito in Pisa per la costruzione delle cliniche

e pel riordinamento e la sistemazione edilizia dei regi spedali riuniti di S. Chiara e la cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Art. 2.

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'entrata verrà inscritta in tre rate annue uguali, negli esercizi 1903–904, 1904–905, 1905–906, la somma complessiva di lire 1,800,000 da anticiparsi allo Stato dalla cassa di risparmio delle provincie lombarde in esecuzione dell'art. 4 della convenzione: e queste rate saranno riprodotte in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della spesa pel Ministero della pubblica istruzione per gli stessi esercizi, e destinate alla esecuzione dei lavori di che nella convenzione medesima.

Art. 3.

Nella parte straordinaria del bilancio della spesa pel Ministero della pubblica istruzione, a cominciare dall'esercizio 1903–904 e per 40 anni di seguito, sarà inscritta la annualità di lire 97,817.67 da pagarsi alla cassa di risparmio delle provincie lombarde in ordine all'art. 5 della convenzione suddetta.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1903.

R. D. n. **379**, 20 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 10 settembre.

Regolamento pel contributo dovuto dai proprietari confinanti del piano regolatore di Genova.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Vista la legge 15 febbraio 1903, n. 65, che ha approvato il piano di ampliamento della città di Genova nella zona di

territorio ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di S. Francesco di Albaro, dando facoltà al municipio di chiamare a contributo i proprietarî dei beni in esso compresi, confinanti o contigui;

Visto il regolamento per l'applicazione di tale contributo, in esecuzione della legge stessa, adottato dal consiglio comunale di Genova con deliberazioni 10 ottobre e 29 novembre 1901 ed approvato dalla giunta provinciale amministrativa con decisione 9 gennaio 1902;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'applicazione del contributo ai proprietarî dei beni confinanti o contigui alle opere comprese nel piano di ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di S. Francesco d'Albaro.

Detto regolamento sarà vistato dal ministro proponente.

Dato a Racconigi, addì 20 luglio 1903.

N. Balenzano.

(*Segue regolamento*)

REGOLAMENTO

per l'applicazione del contributo ai proprietari dei beni compresi, confinanti e contigui del piano regolatore e d'ampliamento dal lato orientale della città di Genova nella zona di territorio situata ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di S. Francesco di Albaro, approvato dal consiglio comunale nelle sue adunanze del 10 ottobre e 29 novembre 1901.

Art. 1.

La nota delle proprietà sottoposte a contributo dovrà, per cura della giunta municipale, compilarsi e pubblicarsi prima del cominciamento delle varie opere pubbliche comprese nel piano, in conformità dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865.

Per le opere già costrutte od in corso di costruzione, questa pubblicazione sarà fatta entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 2.

Costituiscono elemento di maggiore valore, da sottoporsi a contributo, l'aumento di aria, di luce e di prospetto, la più larga e comoda circolazione, la maggior sicurezza di accesso, la cessazione di oneri o di servitù gravanti il frontista o vicino, il prosciugamento e risanamento di terreni acquitrinosi e malsani, il cambiamento in aree fabbricabili de' suoli prima destinati alla semina, ad orti, giardini, ville, e generalmente ogni sorta di vantaggi apprezzabili venuti al fondo dall'opera o per l'opera comunale.

Art. 3.

Dentro quindici giorni dal giorno che una strada, tratto di strada o piazza abbia ricevuto la sua regolare sistemazione, dovrà dal comune notificarsi, nella forma delle citazioni, ai proprietari dei fondi soggetti a contributo, il maggior valore attribuito alla loro proprietà con invito nei quindici giorni successivi ad accettarlo od a concordarne altra liquidazione in iscritto col proporzionale contributo portato dagli articoli 78 e 79 della legge 25 giugno 1865.

Art. 4.

Scaduti i quindici giorni senza accettazione o concordato da parte dei proprietari notificati, verrà, per cura del sindaco trasmesso al presidente del tribunale civile l'atto di notificazione con la relazione peritica in appoggio alla quale venne attribuito il maggior valore, perchè abbia senz'altro luogo la stima secondo la procedura tracciata dagli articoli 32, 34, 36 e 38 di detta legge.

Art. 5.

Per le spese giudiziarie di nomina di periti e di perizia saranno osservate le norme contenute nell'art. 37 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni.

Art. 6.

Il presidente del tribunale trasmetterà al sindaco la relazione dei periti con tutti i documenti, la liquidazione delle spese relative e l'assegno delle medesime sulle norme dell'articolo precedente.

Il sindaco notificherà, colla norma delle citazioni, le con-

clusioni della perizia al proprietario chiamato al contributo, per gli effetti dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865.

Art. 7.

La prima quota del contributo scadrà con la prediale dell'anno successivo al compimento di ciascun tratto dell'opera, ai termini dell'art. 3, per proseguire a decimi di anno in anno, come è detto nell'art. 78 della detta legge.

Art. 8.

Senza pregiudizio dell'onere reale gravante i fondi soggetti a contributo, l'ipoteca di cui all'art. 81 della legge 25 giugno 1865 potrà, per ordine del comune, essere inscritta al cominciamento dei lavori per la formazione di ogni strada o piazza e per le opere di cui al capoverso dell'art. 1° dopo la pubblicazione del presente regolamento. La somma per cui si inscrive ipoteca sarà determinata a calcolo ed in via provvisoria ed eventuale dal comune

Art. 9.

I proprietari delle aree fabbricabili, dei caseggiati, ed altri edifizi compresi nel piano, confinanti o contigui non potranno eseguire alcun lavoro prima che il municipio abbia provveduto all'apertura di una strada, tratto di strada o piazza se non avranno preventivamente date al municipio sufficienti garanzie che gli assicurino l'incasso delle quote che saranno poste a loro carico giusto il regolamento per l'esecuzione della legge che dichiara di pubblica utilità il piano in discorso. Queste garanzie saranno stabilite dalla giunta municipale a seconda dei casi e delle circostanze.

Art. 10.

Decorso il termine prefisso dalla legge approvativa del piano, se il municipio non avrà aperte le strade, piazze e giardini segnati nel piano approvato rimarranno sciolte le garanzie prestate a norma dell'art. 9.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
N. BALENZANO.

R. D. n. **389**, 20 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 1° ottobre.

Comitato forestale della provincia di Potenza per il rimboscamento dei terreni montani.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Visti gli articoli 5 e 11 della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª);

Viste le deliberazioni del consiglio provinciale di Basilicata dei 25 settembre 1901 e 5 ottobre 1902;

Vista la deliberazione dei 22 gennaio 1903 della deputazione provinciale di Basilicata;

Sulla proposta del ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comitato forestale della provincia di Potenza è incaricato di promuovere, ai termini dell'art. 11 della legge forestale 20 giugno 1877, il rimboscamento ed il rinsalda–

mento di terreni montani, i quali per la loro situazione e natura compromettano la consistenza del suolo ed il regolare corso delle acque.

Art. 2.

L' ispettore forestale compila e presenta al comitato i progetti dei lavori coi piani di conservazione relativi.

Il comitato col proprio avviso li trasmette al Ministero di agricoltura, che, sentito il parere del consiglio forestale statuisce sui progetti e sui piani medesimi.

L'esecuzione e la sorveglianza dei lavori è affidata alla amministrazione forestale.

Art. 3.

Nel mese di maggio d'ogni anno il comitato redige e trasmette al Ministero di agricoltura il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario successivo, e nel mese di agosto il comitato stesso delibera e presenta al Ministero suddetto il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 4.

Il Governo concorre nella metà delle spese di rimboscamento e di rinsaldamento fino alla somma annua di lire 15,000 da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 75 del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904 e su quello dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi

L'altra metà rimane a carico dell'amministrazione provinciale di Basilicata in conformità delle deliberazioni 25 settembre 1901, 5 ottobre 1902 e 22 gennaio 1903.

Art. 5.

La contabilità è tenuta dalla ragioneria della prefettura la quale depositerà in conto corrente nella tesoreria provinciale, la somma riscossa dal Governo e dalla provincia e provvederà con ordinativi del prefetto quale presidente del comitato forestale ai pagamenti. Alle spese dei lavori da farsi in economia dall'amministrazione forestale sarà provveduto con mandati di anticipazione non superiori ogni volta alle lire 2,000, e di ogni anticipazione il funzionario delegato ne renderà conto nelle forme stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I pagamenti per le opere date in appalto saranno effettuati in base alle condizioni determinate dai rispettivi contratti.

Art. 6.

Una commissione tecnica nominata dal prefetto e scelta in seno al comitato forestale, della quale dovranno far parte l' ispettore forestale e l' ingegnere di esso comitato visiterà e collauderà ogni anno i lavori eseguiti e presenterà una relazione particolareggiata al comitato anzidetto, che, col proprio voto la rimetterà al Ministero di agricoltura.

Dato a Racconigi, addì 20 luglio 1903.

R. D. n. **376**, 3 agosto 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 3 settembre.

Modifica al regolamento organico delle amministrazioni delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Visti gli articoli 37 e 50 del regolamento organico per l'amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato col

regio decreto 26 gennaio 1902, n. 19, col quale è disposto che tutti gli uffici, compresi quelli di cassa delle direzioni provinciali, e quelli di vaglia e risparmi siano retti da funzionari col grado di capo d'ufficio o di vice-segretario;

Viste le difficoltà incontrate dalla predetta amministrazione per provvedere a tutti gli incarichi pei quali occorra una vistosa cauzione, dovendo limitare la scelta tra i funzionari aventi il grado prescritto; mentre molti altri col grado di segretario o di ufficiale si dichiarano pronti ad accettare la gestione di tali uffici e ad offrire le volute garanzie;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, previo il parere del consiglio tecnico amministrativo;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 37 e 50 del regolamento organico per l'amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato col regio decreto 26 gennaio 1902, n. 19, sono modificati come segue:

Art 37 — ultimo comma: « Tutti gli altri sono retti da funzionari con grado di capo d'ufficio o di vice-segretario, salvo quelli di « Cassa » ai quali normalmente sono preposti segretari o capi d'ufficio o vice-segretari ed eccezionalmente, ufficiali ».

Art. 50 — secondo comma: « Questi uffici sono retti da funzionari aventi grado di capo d'ufficio o di vice-segretario salvo quelli di « vaglia, risparmi e riscossioni ai

quali normalmente sono preposti segretari o capi d'ufficio o vice-segretari ed eccezionalmente « ufficiali ».

Dato a Racconigi, addì 3 agosto 1903.

R. D. n. **385**, 30 agosto 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 23 settembro

Navi radiate dai quadri del regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Vista la legge del bilancio per l'esercizio finanziario 1902-1903, art. 2, in data 26 giugno 1902, n. 223;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sotto indicate navi sono radiate dai quadri del regio naviglio:

« *Terribile, Sebastiano Veniero, Vedetta, Gorgona, Laguna, Luni, Rondine, Tino, Tremiti, Malaussena, Marittimo, Ancona, San Martino* ».

Dato a Treviso, addì 30 agosto 1903.

R. D. n. **393**, 30 settembre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 2 ottobre.

Commissione d'inchiesta sull'amministrazione della regia marina.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Sulla proposta del Nostro presidente del consiglio dei ministri e del ministro *interim* della marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una commissione d'inchiesta sull'amministrazione della regia marina.

La commissione è composta come segue:

Palberti avv. Romualdo, vice presidente della Camera dei deputati, *presidente*;

Casana ing. Severino, senatore del Regno;
Picardi avv. Silvestro id. id.
Sani Giacomo id. id.
Vacchelli dott. Pietro id. id.
De Martino Giacomo, deputato al Parlamento;
Luzzatto avv. Riccardo id. id.
Manna avv. Gennaro id. id.
Mariotti avv. Ruggero id. id.
Rava avv. prof. Luigi id. id.
Stelluti Scala avv. Enrico id. id.
Wollemborg dott. Leone id. id.

Manfredi avv. Giuseppe, senatore del Regno, procuratore generale della corte di cassazione di Firenze;

Masi avv. Giorgio, presidente di sezione della corte di cassazione di Roma;

De Cupis avv. Adriano, consigliere di Stato;

Martuscelli avv. Enrico, consigliere della corte dei conti;

Melani Emilio, ragioniere generale dello Stato.

Art. 2.

La commissione avrà facoltà di visitare gli stabilimenti militari marittimi, gli uffici, le navi e di procedere a qualunque esame ed indagine per l'adempimento del suo mandato.

Art. 3.

Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente decreto saranno imputate nei fondi assegnati al capitolo 57 dello stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio 1903-904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1903.

R. D. n. 431, 21 ottobre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 17 novembre.

Sulle nomine e licenziamento dei maestri elementari e direttori didattici.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduto l'art. 26 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, che concede al Nostro Governo la facoltà di coordinare e pubblicare in un testo unico le disposizioni della legge stessa con quelle del cap. II, titolo V, della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e con quelle delle leggi successive che hanno derogato ad alcune delle disposizioni del detto capitolo;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il testo unico seguente della legge 19 febbraio 1903, n. 45, del cap. II. titolo V, della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e delle leggi successive che hanno derogato ad alcune delle disposizioni del detto cap. II.

Art. 1.

(*Art.* 328 *e* 329 *della legge Casati*).

Per essere eletto maestro in una scuola pubblica elementare il candidato dev'essere munito di legale abilitazione e di un attestato di moralità.

La legale abilitazione non si ottiene che per esame.

Le scuole che stanno aperte solo una parte dell'anno potranno, in difetto di candidati, muniti di legale abilitazione. essere affidate a persone che, quantunque non provviste di questo titolo, saranno. a giudizio del regio ispettore, reputate sufficientemente abili a tale uffizio.

Art. 2.

(*Art.* 330 *della legge Casati*).

L'attestato di moralità sarà rilasciato, dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della giunta comunale, dal sindaco del comune in cui il candidato avrà avuta l'ultima sua dimora. Nel caso in cui questi non abiti nel comune da oltre un biennio. dovrà pure riportare un simile attestato dal comune ove avrà precedentemente abitato.

Art. 3.

(*Art.* 9, *capov.* 2, *legge* 12 *luglio* 1896).

Non sarà in nessun caso data facoltà di insegnare alle giovanette che non abbiano compiuto il 17° anno d'età, o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in corso, e ai giovani che non abbiano compiuto il 18° o che non lo compiano essi pure col 31 dicembre.

Art. 4.

(*Art.* 1 *legge* 19 *febbraio* 1903).

Tutte le nomine degl' insegnanti per le scuole elementari comunali debbono essere deliberate in seguito a concorso

Da questa regola non sarà lecito derogare, se non nei casi riconosciuti volta per volta dall'ufficio provinciale scolastico, nei quali sia necessario provvedere d'urgenza alla nomina dell'insegnante o per rifiuto del comune di nominarlo, o per esito sfavorevole del concorso bandito, o per vacanza improvvisamente verificatasi dopo la scadenza dei termini del concorso o durante l'anno scolastico.

In quest'ultimo caso, ove il comune non provveda entro 15 giorni da quello in cui la vacanza si è verificata, disporrà il provveditore agli studi, il quale di ogni nomina d'urgenza darà notizia al consiglio provinciale scolastico nella sua prima seduta.

Qualunque nomina fatta senza concorso è provvisoria e non può avere durata maggiore dell'anno scolastico per il quale fu necessario, in via eccezionale, di provvedere: col chiudersi di questo il maestro s'intende di fatto licenziato, senza che occorra per parte del comune deliberare e notificargli alcun atto di licenziamento.

Art. 5.

(*Art.* 2 *legge* 19 *febbraio* 1903).

Il concorso è indetto da ciascun comune ai posti vacanti nelle sue scuole, non più tardi del 15 giugno, e per titoli.

Se, trascorso questo termine, il comune non si è valso del proprio diritto, il consiglio provinciale scolastico indirà esso stesso il concorso, salvi restando i diritti del comune alla nomina della commissione e dell'insegnante.

Ai comuni che corrispondono al maestro uno stipendio superiore al minimo legale, aumentato di un decimo, o gli assegnino gratuitamente una conveniente abitazione, e che abbiano sulle nomine e la carriera degl' insegnanti un regolamento approvato dal consiglio provinciale scolastico, è data facoltà di indire il concorso anche per esami, alle condizioni contenute nel regolamento stesso.

Art. 6.

(*Art* 3 *legge* 19 *febbraio* 1903).

La commissione giudicatrice è sempre presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci.

Se il concorso è solo per titoli, i membri della commissione, oltre il presidente, sono quattro, se il concorso è per titoli e per esame, possono essere anche sei.

Due membri della commissione sono sempre nominati dal consiglio provinciale scolastico quando la commissione è di cinque, tre quando è di sette, gli altri sono nominati dalla giunta municipale.

I commissari dovranno essere scelti tra persone idonee a norma del regolamento.

Il comune può delegare direttamente al consiglio provinciale scolastico l'esame dei titoli e la formazione della graduatoria del concorso per titoli e la nomina della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami.

Art. 7.

(*Art.* 4 *legge* 19 *febbraio* 1903).

La commissione giudicatrice è la stessa per tutti i posti messi a concorso da un comune e per quell'anno.

Essa graduerà tutti i concorrenti, eleggibili secondo il merito, il quale, ove il concorso sia anche per esame, dovrà risultare dalla votazione media sui titoli e sull'esperimento.

Il consiglio comunale coll'intervento, pena di nullità, della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, procederà alla nomina, scegliendo per provvedere al primo posto vacante fra i primi tre della graduatoria, al secondo fra i primi quattro, al terzo fra i primi cinque, e così in seguito.

Ove la nomina del consiglio comunale non sia fatta secondo questa regola, il consiglio scolastico provinciale procederà alla nomina, la quale sarà considerata come nomina regolare di concorso ed avrà tutti gli effetti derivanti dalla medesima.

La terna o la graduatoria di un concorso non potranno in nessun caso avere altra durata ed efficacia se non per i posti che rimanessero vacanti durante l'anno scolastico, per il quale fu bandito.

Ove, indetto il concorso, per causa del comune o della commissione giudicatrice, non si sia provveduto alla nomina dell'insegnante entro il 15 settembre, il consiglio provinciale scolastico vi provvederà non più tardi del 15 ottobre.

Art. 8.

(*Art.* 5 *legge* 19 *febbraio* 1903).

Nessuna nomina è valida se l'insegnante non è fornito di legale abilitazione all'insegnamento, eccezione fatta per gl'insegnanti preposti alle scuole fuori classe in mancanza di

aspiranti patentati, constatata da pubblico concorso e se l'atto di nomina non è approvato dal consiglio provinciale scolastico, il quale dovrà esaminare i verbali delle commissioni esaminatrici e i reclami degl'interessati, e assicurarsi che tutte le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali siano state osservate.

Art. 9.

(*Art.* 9 *legge* 19 *febbraio* 1903).

Il consiglio provinciale scolastico col consenso dei comuni interessati e dell'insegnante potrà trasferire questo da uno ad altro comune della provincia.

L'insegnante in seguito a sua domanda e col consenso dei comuni interessati e l'approvazione dei rispettivi consigli provinciali scolastici, può essere trasferito anche da uno ad altro comune di diversa provincia.

L'insegnante trasferito non perderà i diritti acquistati neppure se si trova nel triennio di prova.

Art. 10.

(*Art.* 6 *legge* 19 *febbraio* 1903).

L'insegnante che ha ottenuto il posto in seguito a concorso è nominato per un triennio di prova.

Compiuto il triennio, la nomina acquista carattere di stabilità, salvo che il maestro sia stato prima della scadenza del triennio licenziato dal comune per ragioni didattiche e in seguito a parere conforme del regio provveditore degli studi. La deliberazione del licenziamento deve contenere, a pena di nullità, il parere motivato del provveditore e deve essere

notificata giudizialmente all'insegnante e comunicata insieme all'avvenuta notifica al consiglio provinciale scolastico, il quale, nel caso che sia stata omessa da parte del comune la notifica al maestro, si sostituisce ad esso per la notifica stessa entro 15 giorni.

Art. 11.

(*Parte dell'art.* 7, *lett.* b, *legge* 19 *febbraio* 1903).

Il consiglio comunale può sempre in qualunque tempo licenziare con deliberazione motivata il maestro per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità.

Art. 12.

(*Art.* 334 *legge Casati*).

Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalla legge e dai regolamenti scolastici, o di fatti onde sia gravemente compromessa la loro riputazione e la loro moralità, potranno, secondo la gravità dei casi, essere pronunciate le seguenti pene:

1° la censura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso. Essa non è pronunciata se non dopo che dal sindaco o dall'ispettore si sarà invano per ufficiale avvertimento dimostrata la mancanza all'incolpato, con esortazione a non più ricadervi;

2° la sospensione dall'ufficio, la quale consiste nel divieto fatto al maestro di esercitare le sue funzioni nella scuola cui è applicato, non può essere minore di quindici giorni, nè maggiore di tre mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio, ed oltre a ciò, questo tempo non è computato negli anni di servizio;

3° la deposizione la quale importa la perdita dei diritti e dei vantaggi che il maestro tiene dalla sua elezione, e gli è d'impedimento a reggere una scuola pubblica per un tempo determinato, che non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni;

4° l'interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti della deposizione, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che il maestro tiene dalla sua patente. Essa è temporaria o perpetua; se temporaria non può essere minore di tre anni.

Art. 13.

(*Art.* 335, 1ª *parte*, *legge Casati*).

Le pene sono pronunciate, dopo informazione, dal consiglio provinciale per le scuole. Gl'incolpati hanno diritto di essere sentiti nella loro difesa.

Art. 14.

(*Art.* 336 *legge Casati*).

Le rinuncie volontarie dell'incolpato, tuttochè accettate, non impediscono, nè interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possano dar luogo all'applicazione della deposizione o dell'interdizione scolastica.

Art. 15.

(*Art.* 337 *legge Casati*).

In caso di urgenza è data, non pertanto, facoltà al sindaco, d'accordo con l'ispettore, di sospendere senz'altro, per modo di provvisione, dall'esercizio delle sue funzioni, quel maestro

che non potrebbe, senza grave inconveniente, continuarle, o che, per cause a lui imputabili, sarà divenuto come che sia, occasione di scandalo o di disordini gravi nel comune.

Dovrà però esserne tosto informato il consiglio provinciale scolastico dall' ispettore.

Avranno un'eguale facoltà e negli stessi casi e per le stesse cause, gl' ispettori di circondario, rispetto ai maestri cui è affidata la reggenza di scuole pubbliche non dipendenti dai municipi.

I sindaci e gl'ispettori che avranno usato di questa facoltà dovranno informare immediatamente il consiglio provinciale per le scuole, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 16.

(*Art.* 7 *legge* 19 *febbraio* 1903, *esclusa la lettera* b *già riferita all'art.* 11 *di questo testo unico*).

Fermo il disposto degli articoli 12, 13 e 15, il consiglio comunale può sempre in qualunque tempo licenziare con deliberazione motivata il maestro per una delle cause seguenti:

a) per negligenza abituale nell'adempimento dei propri doveri;

b) per fatti notori che lo abbiano fatto cadere nella pubblica disistima;

c) per essere incorso, negli ultimi cinque anni, tre volte nella pena della censura e due in quella della sospensione;

d) per aver fatto, tra gli alunni, propaganda di principî contrari all'ordine morale ed alla costituzione dello Stato.

La deliberazione motivata del licenziamento sarà presa in ogni caso, dopo udite le difese del maestro, e non sarà esecutiva se non dopo l'approvazione del consiglio provinciale scolastico.

La stessa facoltà del licenziamento è data al consiglio provinciale scolastico, sentito il parere del consiglio comunale.

Il consiglio provinciale scolastico, prima di deliberare il licenziamento di un maestro, lo inviterà ad esporre per iscritto le proprie ragioni e sentirà il parere dell'ispettore scolastico.

Art. 17.

(*Art.* 8 *legge* 19 *febbraio* 1903).

Coloro che furono licenziati per la causa di cui all'art. 11 saranno riammessi ai concorsi quando quella causa venisse a cessare, quelli invece licenziati per altre cause, di cui all'articolo precedente, potranno, secondo la gravità del caso, essere nello stesso giudizio di licenziamento dichiarati esclusi dai concorsi per sempre, ovvero solo per un tempo determinato.

Art. 18.

(*Art.* 12 *legge* 19 *aprile* 1885).

I maestri che intendono licenziarsi da un comune devono darne avviso al sindaco non più tardi della fine del mese di maggio.

Non uniformandosi a tale disposizione, i maestri non saranno ammessi ad insegnare in altra scuola, salvo che per speciali ragioni ne dia autorizzazione il consiglio provinciale scolastico.

Art. 19.

(*Art.* 15 *legge* 19 *febbraio* 1903).

La direzione didattica è obbligatoria pei comuni aventi una popolazione non inferiore a diecimila abitanti o che abbiano almeno venti classi; è facoltativa per gli altri comuni, i quali possono a tal fine unirsi in consorzio.

La direzione didattica obbligatoria sarà tenuta soltanto da ispettori scolastici o da persone abilitate a quell'ufficio, le quali non potranno avere insegnamento, salvo nel caso di supplenza.

La direzione didattica facoltativa potrà essere conferita per incarico anche a maestri di nomina definitiva, e aventi classe propria, quando non sia intercomunale, ma saranno preferiti gli ispettori scolastici e gli abilitati alla direzione didattica. In ogni caso nessuno potrà essere nominato direttore didattico, neppure per incarico, se non ha insegnato lodevolmente almeno cinque anni in una scuola elementare pubblica inferiore o superiore.

Il diploma di direttore didattico si conferisce per titoli e per esame.

Art. 20.

(*Art.* 16 *legge* 19 *febbraio* 1903).

Lo stipendio del direttore didattico senza insegnamento non può essere inferiore allo stipendio normale massimo aumentato di un decimo con cui il comune o uno dei comuni consorziati retribuisce i maestri. Esso deve assere aumentato. quale che sia la misura, dello stipendio, di quattro decimi sessennali nella stessa ragione di quello dei maestri.

Un maestro nominato direttore conserva i diritti acquisiti, sia per la misura dello stipendio sia per la stabilità dell'ufficio.

Art. 21.

(*Art.* 18 *legge* 19 *febbraio* 1903).

Nessun direttore, quando la nomina sia obbligatoria, potrà avere altro ufficio pubblico retribuito estraneo alle scuole del comune.

Art. 22.

(*Art.* 19 *legge* 19 *febbraio* 1903).

Sono considerati direttori didattici e debbono possederne i titoli richiesti dalla presente legge, i direttori generali, gli ispettori scolastici municipali, i direttori locali e dirigenti e in genere tutti gli stipendiati comunali preposti alle scuole elementari o a gruppi di scuole di un comune o di comuni consorziati.

Art. 23.

(*Art.* 17 *legge* 19 *febbraio* 1903).

La nomina, la conferma, il trasferimento, le punizioni disciplinari, il licenziamento e il pagamento di stipendio del direttore sono regolati dalle stesse norme e garanzie stabilite pei maestri negli articoli precedenti.

Art. 24.

(*Art.* 20 *legge* 19 *febbraio* 1903).

Contro le decisioni riguardanti la nomina, la conferma e il licenziamento dei maestri elementari e dei direttori didattici, tanto i comuni, quanto i maestri o i direttori interessati e i provveditori possono ricorrere al Ministero della pubblica istruzione, che provvederà, sentita la commissione consultiva instituita presso il Ministero per l'esame delle controversie scolastiche.

Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento, dalla deposizione o dall'interdizione non è ammesso ricorso che per soli motivi di legittimità.

Il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni da quello in cui l'atto del consiglio provinciale scolastico fu comunicato al ricorrente e licenziato dalla commissione consultiva e dal Ministero non oltre sessanta giorni dalla data della presentazione.

In caso di licenziamento, finchè non siasi avuto una decisione definitiva sul ricorso del maestro o del direttore didattico, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo, non si potrà provvedere all'ufficio, pena di nullità, salvochè in via provvisoria.

Art. 25.

(*Art.* 12 *legge* 19 *febbraio* 1903).

Le scuole tenute da corpi morali saranno accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi del comune, semprechè le medesime siano pubbliche e gratuite e mantenute in conformità delle leggi e dei regolamenti e gli insegnanti retribuiti come i comunali.

La convenzione tra i municipi ed i corpi morali dovrà essere sottoposta all'approvazione del consiglio provinciale scolastico.

Art. 26.

(*Art.* 11 *legge* 19 *febbraio* 1903).

Nessuna classe con un solo maestro potrà avere più di settanta allievi.

Quando per un mese almeno questo numero sarà oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, il municipio provvederà o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del

territorio o col dividere la prima per classi in sale separate e con sotto-maestri.

Dopo due anni di esperimento con sotto-maestro, a ciascuna classe dovrà essere preposto un maestro effettivo.

Art. 27.

(*Art.* 10 *legge* 19 *febbraio* 1903).

L'aumento del decimo concesso dal comune al maestro, con l'atto di nomina ed i miglioramenti di stipendio ottenuti dal maestro a qualsiasi titolo durante il sessennio, come pure il licenziamento rimasto per qualunque ragione inefficace. non costituiscono ostacolo agli effetti dell'aumento del decimo, il quale deve corrispondersi dal comune in base allo stipendio minimo assegnato alla scuola nella quale insegna il maestro al momento in cui compie il sessennio di insegnamento.

Le maestre che insegnano nelle classi maschili o nelle miste hanno diritto allo stipendio stabilito per i maestri, anche se questo eccedesse il minimo legale.

Art. 28.

(*Art.* 14 *legge* 19 *febbraio* 1903).

Se entro dieci giorni dalla scadenza dello stipendio dei maestri elementari i comuni non avranno rilasciati i relativi mandati di pagamento, la giunta provinciale amministrativa su reclamo in carta libera dell' insegnente, a norma dell'art. 197 della legge comunale e provinciale emetterà d'ufficio i relativi mandati i quali saranno esigibili non ostante l'opposizione del comune.

Se l'esattore ritardasse il pagamento la multa del 4 per cento in cui incorre andrà a vantaggio dell' insegnante.

Quando l'esattoria manchi di titolare o sia gerita da un sorvegliante, se non vi siano fondi di cassa, il prefetto con suo decreto ordinerà al tesoriere della provincia, di fare il pagamento del mandato. salvo alla provincia di ripeterne dal comune il rimborso, insieme all' interesse del 5 per cento, di cui nella legge 26 marzo 1893, n. 159, a mezzo di mandato d'ufficio rilasciato dalla giunta provinciale amministrativa.

Art. 29.

(*Art.* 13 *legge* 19 *febbraio* 1903).

Non possono essere sequestrate, nè pignorate le pensioni comunali dei maestri se non per ragioni di alimenti dovuti per legge, e non oltre la metà, nè possono essere cedute in qualsiasi modo.

Art. 30.

(*Art.* 21 *legge* 19 *febbraio* 1903).

Fermi i diritti acquisiti, i regolamenti comunali dovranno essere conformati al presente testo unico entro un anno dalla promulgazione della legge 19 febbraio 1903, n. 45.

Art. 31.

(*Art.* 22 *legge* 19 *febbraio* 1903).

Qualunque disposizione contraria al presente testo unico è abrogata.

Disposizioni transitorie.

Art. 32.

(*Art.* 23 *legge* 19 *febbraio* 1903).

Gli insegnanti che all'atto dell'assunzione in ufficio comunque avvenuta, possedevano i requisiti legali, e che nel giorno della promulgazione della legge 19 febbraio 1903, numero 45, abbiano insegnato lodevolmente per un triennio, ma non abbiano acquisito il diritto alla conferma sessennale di cui all'art. 7 della legge 19 aprile 1885, n. 3089, s'intendono confermati definitivamente, salve le disposizioni degli articoli 10, 11 e 16 del presente testo unico.

I maestri che abbiano acquisito il diritto alla conferma sessennale di cui all'art. 7 della legge 19 aprile 1885, numero 3089, hanno diritto di compiere il triennio di prova in corso. Se questa riesce lodevole, la nomina diventa definitiva, salvo le disposizioni degli articoli 11 e 16 del presente testo unico.

Lo stesso diritto di nomina definitiva hanno i maestri, che siano entrati da tre anni compiuti nel periodo sessennale della citata legge 19 aprile 1885, e abbiano fatto prova lodevole.

Le stesse disposizioni saranno applicate ai direttori, che, salvo i casi contemplati nell'art. 30, abbiano da due anni almeno, anteriormente alla promulgazione della legge 19 febbraio 1903, n. 45, esercitato lodevolmente il loro ufficio.

Art. 33.

(*Art.* 24 *legge* 19 *febbraio* 1903).

La patente elementare di grado inferiore nei concorsi pei posti d'insegnante nelle classi inferiori è considerata equipollente alla patente di grado superiore ed al diploma di insegnamento elementare.

Art. 34.

(*Art.* 25 *legge* 19 *febbraio* 1993).

Il Governo del Re per tre anni dalla promulgazione della legge 19 febbraio 1903, n. 45, ha facoltà di conferire il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare istituito dalla legge 12 luglio 1896, con dispensa da ogni tirocinio, da esame e dalla lezione pratica, a quei maestri di grado inferiore che sono in attività di servizio, o che lo erano prima della legge 12 luglio 1896, i quali dimostrino con certificato dell'ispettore scolastico di avere lodevolmente insegnato almeno per un triennio e dato prova della loro attitudine didattica, oppure che siano forniti di licenza liceale o di istituto tecnico, o abbiano conseguito la licenza normale.

Art. 35.

(*Art.* 26 *legge* 19 *febbraio* 1903).

Il Governo del Re, sentito il consiglio di Stato, è autorizzato a promulgare un regolamento per l'attuazione e applicazione del presente testo unico, nel quale siano anche stabilite le norme pei trasferimenti da scuola a scuola dello

stesso comune, per gli avanzamenti, pei collocamenti in aspettativa a causa di salute e pei procedimenti disciplinari.

Il regolamento dovrà essere pubblicato entro sei mesi dalla promulgazione della legge 19 febbraio 1903, n. 45.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1903.

VITTORIO EMANUELE

G. Zanardelli.
Nasi.

ATTI MINISTERIALI

INTERNO

Roma, 10 *settembre* 1903.

Circolare della direzione dell'amministrazione civile.

Anticipazione di stipendi ai maestri elementari.

È stato sollevato il dubbio se la disposizione dell'art. 14 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, relativa all'obbligo del cassiere provinciale d anticipare lo stipendio ai maestri elementari di quei comuni dove manca l'esattore delle imposte dirette, sia applicabile anche agli stipendi maturati prima della pubblicazione della legge stessa.

Questo Ministero ritiene, d'accordo con quello della pubblica istruzione, che la predetta disposizione intesa a garantire i maestri dai gravi inconvenienti che derivano dalla poca puntualità delle amministrazioni

comunali nel pagamento dei rispettivi stipendi, sia una disposizione assolutamente di favore e debba perciò interpretarsi nel più lato senso consentito dal testo della legge.

Ora questo non fa distinzione alcuna fra stipendi scaduti antecedentemente e stipendi scaduti posteriormente alla pubblicazione della nuova legge; e dall'altra parte anche i primi costituiscono un credito attuale del maestro, tanto più meritevole di considerazione quanto maggiore sia il tempo da che se ne attende la soddisfazione.

Si pregano pertanto i signori prefetti di voler impartire istruzioni conformi alle suesposte dichiarazioni ed intanto accusare ricevuta della presente.

Pel ministro: RONCHETTI.

Roma, 22 *settembre* 1903.

Circolare della Direzione della sanità pubblica.

Importazione in Francia di bovini da macello.

Il Ministero di agricoltura della Repubblica francese, a parziale modificazione del decreto 12 aprile 1892, col quale, in causa dell'afta epizootica, si vietava l'importazione del nostro bestiame bovino, ovino, caprino e suino, ha emanato in data del 1° corrente un nuovo decreto, il quale contiene le seguenti disposizioni:

« Gli animali di specie bovina provenienti dall'Italia, possono essere introdotti in Francia, a condizione che siano diretti, in vagoni piombati, a macelli posti sotto la sorveglianza permanente di un veterinario e dove saranno immediatamente abbattuti.

« Alla loro entrata in Francia, e dopo constatazione del loro buono stato sanitario, gli animali sono bollati a fuoco, a sinistra della incollatura, con la doppia lettera *AE* e messi in vagoni piombati.

« Il veterinario-ispettore rilascia un passaporto indicante il luogo di destinazione. Tale passaporto gli è inviato, entro otto giorni dalla sua data, con la menzione dell'avvenuto abbattimento da parte del veterinario preposto alla vigilanza del mattatoio dove gli animali sono stati uccisi.

« Gli animali riconosciuti affetti o sospetti di malattie contagiose, sono respinti dopo essere stati marcati a fuoco con la lettera *S*, sotto riserva, in caso di bisogno, di misure d'ordine più generale.

« Gli animali presentati all'importazione debbono essere scortati da « un certificato veterinario, rilasciato nel luogo di provenienza ed at« testante che sono sani.

« La firma del veterinario deve essere legalizzata dall'autorità am« ministrativa, la quale certifica che, nella sua circoscrizione non esiste « e non è esistita, nelle sei settimane precedenti, nessuna malattia con« tagiosa negli animali della specie.

« Il certificato non deve essere rilasciato prima di tre giorni dalla « partenza degli animali. »

Il Ministero, nel rendere noto quanto sopra, richiama l'attenzione delle LL. SS. sulla disposizione concernente il certificato veterinario e di sana provenienza degli animali. Al fine di evitare inconvenienti alla frontiera ed anche il pericolo di vedere respinti gli animali, il certificato stesso deve completamente corrispondere alle norme sancite dal decreto accennato.

Il modulo da adoperarsi pel rilascio dei certificati ond'è parola, deve essere identico a quello *B*, annesso alla ordinanza di polizia sanitaria 20 febbraio 1902, con le piccole modificazioni recate dalle disposizioni del decreto surriferito, e cioè, che i certificati devono essere rilasciati solamente pei bovini da macello, e non oltre i tre giorni precedenti a quello della partenza degli animali, e devono attestare che nelle località, da cui il bestiame proviene, da sei settimane non esiste alcuna malattia infettiva.

Allo scopo di agevolare poi l'esportazione dei bovini da macello in Francia, questo Ministero ha istituito presso le stazioni di Ventimiglia e Bardonecchia uno speciale servizio veterinario, sia per la visita degli animali destinati a varcare il confine, sia per disinfezioni dei vagoni destinati al trasporto di essi.

Rivolgo intanto viva preghiera alle SS. LL. affinchè procurino, sia mediante la stampa tecnica e politica, sia con l'aiuto delle camere di commercio, delle rappresentanze agrarie e cattedre ambulanti di agricoltura delle rispettive provincie, la più larga diffusione delle norme di cui è cenno nella presente circolare.

Pel ministro: RONCHETTI.

Roma, 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI
Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

Sommario

DELLE PUNTATE 63 e 64.

PARTE PRINCIPALE

D. n. **361**, 13 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 7 settembre.

Regolamento per l' imbarco e sbarco delle merci pericolose.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Visti gli articoli 163, 168, 169 e 178 del testo unico del codice per la marina mercantile, approvato con regio decreto del 24 ottobre 1877, n 4146 (serie 2ª);

Visti gli articoli 523, 524, 525, 526, 527, 528, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855 e 856 del regolamento per l'esecuzione del codice suddetto, approvato con regio decreto del 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª);

Sentito il parere del consiglio superiore di marina e del consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri della marina, per *interim*, e di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Nostro ministro della marina, che determina le norme per l' imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli dal 523 al 528 incluso e dall'849 all'856, incluso, del regolamento sopra citato per l'esecuzione del codice della marina mercantile.

Dato a Racconigi, addì 13 luglio 1903.

REGOLAMENTO

Capo I.

Classificazione delle merci pericolose

Art. 1.

Norme per la classificazione.

La classificazione delle materie infettanti, tensive, infiammabili ed esplosive è riassunta in forma sinottica nel quadro allegato al presente regolamento.

L'enumerazione delle merci in detto quadro non è completa, ma limitata a quelle più caratteristiche per ogni singolo gruppo.

Avverandosi il caso di una merce non nominata, questa sarà classificata nel gruppo di quelle che hanno caratteri omogenei; però, se vi fosse dubbio, dovrà essere classificata nel gruppo d'ordine superiore. Sorgendo contestazioni il giudizio sarà devoluto, secondo i casi, o ad un laboratorio chimico compartimentale delle regie gabelle, o altro laboratorio chimico approvato dalla prefettura, o ad una direzione militare di artiglieria, o ad un collegio di periti tecnici legalmente abilitati, scelti dall'autorità marittima.

Il giudizio definitivo sarà poi affidato alla commissione per le sostanze esplosive presso il Ministero dell'interno, istituita col regio decreto 21 ottobre 1901, sentito il laboratorio centrale delle gabelle.

Art. 2.

Classificazione.

Sono considerate merci pericolose alla sicurezza delle navi le seguenti:

a) I corrosivi (categ. II, gruppo 1°);

b) Gli infiammabili per decomposizione spontanea o per autoriscaldamento (categ. VI);

c) I decomponibili a contatto dell'acqua con sviluppo di gas (categ. VII, gruppo 2°);

d) I gas compressi o liquidi (categ. VII, gruppo 3°);

e) Gli infiammabili e gli esplosivi (categ VIII, fino alla XIV, incl.);

f) Il fulminato di mercurio allo stato di annegamento (categ. XIV bis), il cui trasporto è concesso sotto speciali condizioni alle sole amministrazioni militari;

g) La nitroglicerina, i picrati esplodenti all'urto ed i fulminati d'argento e d'oro (categ. XIV *ter*), il cui trasporto non è ammesso in verun caso

Sono considerate merci nocive all'igiene di bordo:

h) Gl'infettanti (categ. I).

Sono infine, per motivi di sicurezza, sottoposte ad alcune prescrizioni di questo regolamento le seguenti altre merci:

i) I veleni (categ. II, gruppo 2°);

k) I combustibili (categ. III);

l) I facilmente accensibili (categ. IV);

m) I grassi vegetali, animali ecc. (categ. V, gruppo 1°);

n) Le materie alimentanti la combustione (categ. V, gruppo 2°);

o) I fermentiscibili (categ. VII, gruppo 1°).

Capo II.

Imbarco e sbarco di merci pericolose nei porti.

Art. 3.

Vigilanza dell'autorità marittima.

Le operazioni di carico e scarico, ed il trasporto per mare, delle merci pericolose contemplate nell'articolo precedente sono sotto la vigilanza diretta dell'autorità marittima, la quale avrà facoltà di concedere il nulla osta per queste operazioni e vigilerà perchè siano adempiute le prescrizioni contenute negli articoli che seguono, stabilendone le modalità a seconda delle condizioni locali, ed uniformandosi alle disposizioni già vigenti in quanto non siano contrarie al presente regolamento.

Art. 4.

Norme generali per lo imbarco e lo sbarco.

Coloro che vogliono imbarcare merci infiammabili, esplosive e fulminanti (categorie VIII e seguenti) devono farne domanda scritta, almeno ventiquattro ore prima, alla locale autorità marittima indicando la provenienza, il peso, e la categoria delle merci stesse, e se le medesime siano state imballate nei modi prescritti dal presente regolamento. Alla domanda deve essere unita l'adesione allo imbarco dell'armatore della nave o di chi per esso, e la dichiarazione del capitano che la nave stessa è pronta a partire appena compiuto l'imbarco della merce di cui si tratta.

In base a siffatta domanda, l'autorità marittima farà, a spese dell'interessato, pervenire telegraficamente al capo

della stazione ferroviaria del paese di provenienza il nulla osta alla spedizione delle merci pericolose al posto d'imbarco.

Qualora le merci pericolose provenissero dall'estero col mezzo della ferrovia, questa dovrà dirigerle alla stazione più vicina al porto, coll'obbligo al capo di questa ultima stazione di avvertire dell'arrivo l'autorità marittima, la quale provvederà nel modo sopraindicato.

Se poi dette merci dovessero essere portate nel perimetro del porto col mezzo di carri comuni, l'autorità municipale per le merci comprese nelle categorie VIII a X incluse, e l'autorità di pubblica sicurezza per quelle comprese nelle categorie XI e seguenti, del luogo di origine, avranno cura di chiedere anticipatamente all'autorità marittima locale, se tutto è disposto per il pronto imbarco.

I carri ferroviari e comuni, che le trasportano, dovranno essere inoltrati sulle calate del porto non più tardi delle ore 8, sempre quando però il bastimento, che deve imbarcarle, sia pronto ed ormeggiato al punto designato.

Dell'arrivo nella giurisdizione del porto, il capo stazione, il mittente o lo spedizioniere, secondo il caso, informeranno subito l'autorità marittima locale per i provvedimenti di sua competenza.

I capitani delle navi che arrivano cariche delle materie di cui sopra, nel presentarsi all'ufficio di porto per il costituto, dovranno dichiarare la qualità e quantità delle medesime, e le condizioni della stiva che le contiene, producendo, se richiesti, i recapiti doganali di origine.

Inoltre per l'imbarco degli esplosivi e dei fulminanti (categorie XI e seg.) sarà necessaria la licenza preventiva dell'autorità di pubblica sicurezza, fatta eccezione:

a) per la polvere pirica in quantità inferiore a 3 chili tanto in massa quanto lavorata in cartucce, miccie, ecc.;

b) per i bossoli di cartucce innescati, capsule ordinarie, ecc., quando il peso complessivo della materia fulminante non ecçeda i 200 grammi;

c) per le munizioni di uso particolare di bordo.

Sono però esenti da tale obbligo le amministrazioni militari, i corpi della regia guardia di finanza e le società di tiro a segno legalmente costituite e riconosciute.

Art. 5.

Norme speciali per l'imbarco e lo sbarco.

L'imbarco e lo sbarco degli infiammabili, esplosivi e fulminanti (categorie VIII e seguenti, meno la X, gruppo 1°, fiammiferi), dovrà essere fatto nelle ore del giorno ed in modo che nessuna parte del carico resti sulle calate durante la notte. Se però, per esigenze governative, tali operazioni dovessero farsi di notte, si userà per l'illuminazione o la luce elettrica ad incandescenza, od altro sistema equivalente sotto il rapporto della sicurezza. Nei locali interni e nelle stive si useranno sempre lampade di sicurezza.

Il maneggio degli esplosivi e fulminanti (categorie XI e seguenti) dovrà essere effettuato a mano mediante catene di uomini muniti di sandali o scarpe senza chiodi. I luoghi di passaggio saranno coperti da paglietti, tele piegate ecc. Dovendosi usare per assoluta necessità ordigni d'innalzamento, come alberi di carico, grù ecc. gli stroppi di sospensione saranno di cavo di materie tessili, escludendo sempre catene, cavi metallici ecc. Si avrà poi molta cura nell'imbragare i colli per evitare fortuite cadute.

Saranno infine scartati quei colli o recipienti contenenti

merci pericolose che accennino a trapelamento di materie, od a movimenti interni indicanti difetti nell'imballaggio.

Tutte le operazioni riguardanti merci pericolose saranno sospese durante i temporali accompagnanti o minaccianti scariche elettriche.

Art. 6.

Norme generali per il trasporto sui galleggianti.

L'imbarco e lo sbarco di merci pericolose dovrà, quando ciò sia possibile, essere sempre eseguito direttamente fra la banchina e la nave e viceversa. Dovendosi usare galleggianti per il trasbordo, questi dovranno essere muniti di pagliolo.

Le merci dalla categ. VI in poi (infiammabili, esplosive e fulminanti, eccezion fatta delle categorie VII, gruppo 1° e X, gruppo 1°) dovranno sempre, a bordo dei galleggianti, essere protette da tele di olona possibilmente non infiammabili.

Saranno esclusi in massima dal trasporto delle merci pericolose i galleggianti muniti di macchina a vapore. Trattandosi però di quantità limitate ne potrà essere tollerato il trasporto sui rimorchiatori o barche a vapore, a condizione però che le merci possano essere collocate in coperta, fuori dell'azione del calore della macchina, e debitamente protette da tele di olona.

Le barche a vapore e rimorchiatori, adibiti al servizio di rimorchio o di trasporto di merci pericolose, dovranno avere i loro fumaiuoli chiusi da rete metallica atta ad impedire l'uscita di scintille.

Art. 7.

Norme speciali per il trasporto sui galleggianti.

Sullo stesso galleggiante non si potranno trasportare contemporaneamente materie fulminanti (categorie XIV e XIV*bis*) con corrosivi (categ. II, gruppo 1°), con infiammabili per decomposizione spontanea e autoriscaldamento (categ. VI) e coi gas compressi e liquidi (categ. VII, gruppo 3°). Le materie delle categorie ora indicate non potranno essere trasportate neanche insieme agli infiammabili ed esplosivi (categorie dalla VIII alla XIII) a meno che ogni categoria di merci non sia completamente isolata e protetta da tele di olona. Anche le merci appartenenti ai vari gruppi degli esplosivi dovranno essere trasportate separamente, o tenute separate sullo stesso galleggiante.

Le merci pericolose devono essere stivate sui galleggianti in modo da non essere soggette a movimenti che possono produrre urti o sfregamenti. Le casse ed i recipienti dovranno avere il coperchio in alto e quelli contenenti esplosivi e fulminanti (categorie XI e seguenti) dovranno portare sul coperchio, scritta in modo ben visibile, la parola SOPRA. (Vedi art. 19 per le condizioni d'imballaggio).

Per il trasporto di merci pericolose i galleggianti non dovranno essere mai caricati completamente nelle rade e spiaggie aperte il limite di carico sarà i due terzi della portata effettiva del galleggiante, e nei porti e golfi chiusi i tre quarti. Nel caso di trasporto di corrosivi contenuti in recipienti fragili, questi devono essere disposti su di un solo strato.

Resta infine vietato in qualunque circostanza il trasporto di passeggieri sui galleggianti carichi di materie pericolose.

Art. 8.

Vigilanza dei galleggianti carichi di merci pericolose.

I galleggianti carichi d'infiammabili, esplosivi e fulminanti (categorie VIII e seguenti) dovranno tenere alzata un'asta con bandiera rossa sulla prua, e se di notte un fanale dello stesso colore ad olio o candela.

I galleggianti che hanno a bordo materie esplosive o fulminanti (categorie XI e seguenti) dovranno avere a bordo un uomo di guardia fornito dall'ufficio di porto e retribuito a norma delle disposizioni in vigore. Essi durante la notte dovranno essere ormeggiati o presso la nave che imbarca o sbarca le merci suddette o nel punto che sarà designato dall'autorità marittima locale.

Trattandosi di parecchi galleggianti e di importanti quantità di materie esplosive o fulminanti, l'autorità marittima dovrà disporre uno speciale servizio di vigilanza, prendendo, ove occorra, gli opportuni accordi con le autorità militari e di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Vigilanza è precauzioni sulle navi.

Le navi che hanno a bordo materie pericolose, eccezion fatta pei fiammiferi, saranno fatte ormeggiare nei punti all'uopo stabiliti. Esse terranno costantemente alzata in un punto ben visibile una bandiera rossa di dimensione conveniente, e se di notte un fanale dello stesso colore ad olio od a candela.

Prima di cominciare le operazioni di carico e scarico, e durante queste, dovranno essere e mantenuti spenti tutti i fuochi, e sarà proibito di fare uso di lumi e zolfanelli e di

fumare. Queste proibizioni sono estese anche ai galleggianti adibiti alle operazioni stesse, eccetto che pei fuochi di macchina dei rimorchiatori.

L'autorità marittima locale curerà di fare spegnere anche tutti i fuochi, che crederà opportuno, nelle adiacenze del punto d'imbarco o sbarco, prima che vengano iniziate le operazioni.

Se per necessità superiore non si potessero spegnere a bordo i fuochi della macchina, i fumaiuoli dovranno essere chiusi da reti metalliche con maglie di grandezza tale da impedire l'uscita di scintille.

Tutte le navi infine che imbarcano infiammabili, esplosivi e fulminanti (categorie VIII e seguenti ad eccezion fatta pei fiammiferi) dovranno avere gli alberi, o almeno il maggiore di essi, muniti di parafulmine, il cui buon funzionamento sarà accertato dall'autorità marittima.

Art. 10.

Vigilanza e precauzioni sull'ancoraggio ed ormeggio delle navi.

A bordo di ogni nave che sbarchi o imbarchi merci infiammabili, esplosive e fulminanti (categ. VIII e seguenti), fatta eccezione per i fiammiferi (categ. X, gruppo 1°) e petroli comuni, se in piccole partite, sarà posta dall'autorità marittima una guardia, che vi resterà per tutto il tempo impiegato nelle operazioni suddette. Tale guardia sarà retribuita a conto degli interessati nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

L'ufficio di porto dovrà curare poi che le navi, che hanno imbarcato materie pericolose, partano appena compiute le

operazioni di carico. In caso di forza maggiore o altra circostanza eccezionale, che impedisca la partenza delle medesime, l'ufficio predetto darà le opportune disposizioni per farle ancorare nelle località preventivamente designate e per mantenere una speciale vigilanza sia a bordo che nelle adiacenze.

Possibilmente le zone di ancoraggio o di ormeggio per le navi che devono caricare o scaricare merci pericolose saranno scelte in un punto lontano ed isolato del porto, fuori dell'abitato e lungi da stabilimenti e dalle altre navi.

Inoltre le navi di cui sopra dovranno essere ormeggiate esclusivamente con catene o cavi metallici, e potranno anche essere circondate da panne galleggianti collegate con catenelle di ferro.

Art. 11.

Pagamento delle spese di vigilanza ed altro.

Le spese di ogni sorta cagionate dai provvedimenti di precauzione, ordinati in base agli articoli precedenti, per l'imbarco e lo sbarco delle materie pericolose, saranno pagate solidalmente dal capitano della nave e dal consegnatario del carico su nota specificata che ne farà l'ufficio di porto.

Capo III.

Imballaggio, stivaggio e trasporto per mare delle merci pericolose.

Art. 12.

Norme generali per il trasporto.

Salvo le restrizioni che saranno regolarmente indicate, le merci pericolose potranno essere imbarcate sia sopra

che sotto coperta sui velieri addetti ai viaggi di breve navigazione e sui piroscafi che trasportano soltanto mercanzie.

Sui velieri adibiti ai viaggi di lunga navigazione le dette merci potranno essere imbarcate soltanto sotto coperta.

Sui piroscafi che trasportano passeggieri, sempre quando si tratti di viaggi di breve navigazione, e su quelli adibiti al servizio postale, potranno imbarcarsi, sia sopra che sotto coperta, i corrosivi (categ. II, gruppo 1°), gli infiammabili per decomposizione spontanea e per autoriscaldamento (categoria VI), i decomponibili a contatto dell'acqua con sviluppo di gaz (categ. VII, gruppo 2°) ed i gas compressi o liquidi (categ. VII, gruppo 3°). Limitatamente poi ai locali di cui può disporre il piroscafo, i quali devono essere separati dagli alloggi, adatti e lontani da sorgenti di calore, si potranno imbarcare anche gli infiammabili (categorie VIII, IX e X gruppo 1°).

Sui piroscafi che trasportano passeggieri in viaggi di lunga navigazione sarà permesso l'imbarco soltanto sopra coperta dei corrosivi (categ. II, gruppo 1°), degli infiammabili per decomposizione spontanea e per autoriscaldamento (categ. VI), dei decomponibili a contatto dell'acqua con sviluppo di gas (categ. VII, gruppo 2°), e dei gas compressi e liquidi (categ. VII, gruppo 3°).

Gli infiammabili per sfregamento (categ. X, gruppo 1°), nonchè quelli contemplati nelle categorie VIII e IX, possono essere imbarcati anche sotto coperta, purchè, per quanto riguarda i fiammiferi, siano contenuti in casse di latta, zinco od altro metallo saldate, e controcasse di legno. (Vedi art. 18).

Analoga disposizione verrà presa in caso di imbarco di seta nera in matasse (Vedi art. 16).

Sulle navi a vapore adibite ai servizi postali potranno,

in soli casi d'urgenza e sempre con l'adesione dell'armatore imbarcarsi materie esplosive (categorie XI e seguenti), salve sempre le disposizioni dei quaderni d'oneri annessi alle convenzioni pei servizi sovvenzionati e limitatamente alla capacità della stiva avente tutti i requisiti di sicurezza prescritti, o se in coperta colle limitazioni contemplate negli articoli che seguono. Sarà permesso però l'imbarco delle merci della categ. XI, anche in casi normali, purchè vengano rispettate tutte le altre condizioni di sicurezza imposte dal presente regolamento.

Su di ogni nave si potranno imbarcare però, senza restrizioni, la polvere da sparo, i fuochi artificiali, il petrolio o altre merci contemplate nella classificazione, per la quantità che può occorrere per la dotazione di bordo.

Art. 13.

Norme generali per l'imballaggio e lo stivaggio.

In generale tutte le merci pericolose contemplate nel presente regolamento dovranno essere bene imballate, in modo da rimanere perfettamente immobilizzate, e non dar segno di movimento interno. Ogni collo, oltre le indicazioni stabilite dai seguenti articoli, dovrà avere esternamente quelle della qualità, del contenuto e della categoria cui esso appartiene. Gli imballaggi saranno crociati con filo di ottone piombato per gli esplosivi e fulminanti (categorie XI e seguenti), eccezione fatta per la categ. XII, in caso di cariche pronte.

I recipienti vuoti, imbibiti o imbrattati di materie pericolose e nocive, dovranno essere ben tappati. I recipienti e barili di ferro, che abbiano servito a contenere liquidi

infiammabili, dovranno essere diligentemente lavati ed ermeticamente chiusi come se fossero pieni.

Le merci pericolose, (vedi art. 2 del presente regolamento, parte prima), quando ne sia il caso, dovranno essere disposte in stive, bene accessibili, asciutte, non attraversate da tubi di vapore non isolati, nè a contatto di caldaie e cucine, con temperatura non superiore a 50° C. a macchina accesa e boccaporti chiusi.

Ciascuna categoria di merci pericolose dovrà essere stivata in locale separato, eccezion fatta pei fiammiferi e per la seta nera in matasse, i cui imballaggi dovranno essere confezionati secondo le prescrizioni di questo regolamento: se ciò non fosse possibile potrà ammettersi che la separazione venga ottenuta con paratie provvisorie costruite a regola d'arte.

Per nessun motivo potrà permettersi il trasporto di merci pericolose nei locali occupati dai passeggieri e dall'equipaggio.

Pel trasporto degli infiammabili (categorie VIII, IX e X), le stive, oltre alle condizioni suddette, dovranno essere possibilmente allagabili, e pel trasporto degli esplosivi delle categorie XII e XIII, esse dovranno formare un compartimento perfettamente stagno, rivestito completamente di legname o altro materiale simile, e facilmente allagabile con rubinetti a presa diretta (Kingston), o con tubi comunicanti con le pompe. (Per le merci della categ. XI vedi il disposto dell'art. 19, comma 9°).

Se per necessità dovesse accedersi nelle stive contenenti merci pericolose, si dovrà sempre fare uso di lampade di sicurezza ed avere tutte quelle altre precauzioni consigliate dalla natura del carico.

I boccaporti infine delle stive, destinate a contenere esplo-

sivi delle categorie XII e XIII, avranno doppia chiusura, di cui una possibilmente ermetica.

La parte della coperta destinata al trasporto di merci, per le quali non è ammesso il collocamento nelle stive, dovrà essere rivestita di lamiera di ferro, o di piombo, e circondata da un battente, in modo che in caso di spandimento di liquidi pericolosi, questi possano defluire immediatamente in mare per mezzo degli ombrinali.

Art. 14.

Imballaggio e stivaggio degli infettanti.

Le merci infettanti (categ. I) dovranno essere stivate in modo da evitare col loro contatto o con la loro presenza possibili danni alla salute dell'equipaggio e dei passeggieri, ed alle altre merci suscettibili di alterazione. Per le stesse non vi sono condizioni speciali d'imballaggio, nè limiti di carico: soltanto, terminatone lo sbarco, dovrà provvedersi a cura del capitano della nave ad un'accurata disinfezione delle stive, che le hanno contenute, in conformità del regolamento di sanità marittima, approvato col regio decreto 29 settembre 1895.

Art. 15.

Imballaggio e stivaggio dei corrosivi e veleni.

I corrosivi (categ. II, gruppo 1°) allo stato liquido dovranno essere racchiusi in recipienti inattaccabili da essi, perfettamente turati, rivestiti di vimini, oppure in recipienti non rivestiti riposti in casse o ceste con paglia od altro negli interstizi. Trattandosi però di acido nitrico, comune o fumante, l'imbottitura prescritta dovrà essere costituita di materie inorganiche, come scorie laniformi (cotone minerale), terra d'infusori, sabbia od altro.

I colli contenenti corrosivi dovranno essere provvisti di maniglie.

Se i corrosivi sono allo stato solido, i recipienti che li contengono dovranno essere condizionati in modo che il movimento e le scosse non cagionino in nessun caso la rottura dell'involucro.

Gli acidi minerali ed i corrosivi lignidi saranno di regola ammessi al trasporto soltanto sopra coperta, bene fissati, limitatamente allo spazio disponibile ed in modo da lasciar liberi la manovra ed il transito.

Se però il carico da imbarcarsi fosse di tale entità da non potersi trasportare in coperta, si potrà permettere di riporlo nella stiva a condizione che questa sia bassa, isolata e bene accessibile in modo che i recipienti possano essere facilmente maneggiati. Questi ultimi, se di vetro, o altra materia fragile, dovranno essere perfettamente immobilizzati e disposti su di un unico strato e sopra un letto di almeno 30 centimetri di altezza di zavorra asciutta. Nella stiva si potranno però costruire a regola d'arte diversi impalcati per ottenere altri piani corrispondenti alle condizioni suddette.

I veleni (categ. II, gruppo 2°) saranno imballati secondo la loro natura in sacchi, botti, ecc., con l'avvertenza che l'imballaggio esterno sia reso impermeabile con fasciature interne di carta o altro, in modo da evitare perdite del contenuto anche allo stato di polvere.

Per le merci contemplate nel presente articolo è prescritta l'apposizione sugli imballaggi di un contrassegno ben visibile ed inamovibile con la parola CORROSIVO o VELENO, secondo i casi, e coll'aggiunta per l'ultimo del disegno di un teschio.

Art. 16.

Imballaggio e stivaggio dei combustibili più o meno facilmente, delle materie alimentanti la combustione, e degli accensibili spontaneamente.

I combustibili più o meno facilmente e le materie alimentanti la combustione (categorie III, IV, V, VI) potranno essere trasportati secondo gli usi commerciali alla rinfusa o in colli.

Si dovrà però usare l'avvertenza per i facilmente accensibili (categ. IV) di evitare, durante le operazioni d'imbarco e sbarco, cadute di scintille o altre materie incandescenti capaci di determinare un'accensione della massa.

Le materie alimentanti la combustione (categ. V, gruppo 2°) dovranno essere contenute in fusti o casse di legno ben connesse e foderate internamente di carta in modo da evitarne la dispersione. Per il solo nitrato di sodio è ammesso lo stivaggio alla rinfusa o in sacchi.

La seta nera torta in matasse ed il cotone ritorto per licci (categ. VI), dovranno essere imbarcati in balle compresse comuni od in casse di legno. (Vedi art. 12 per la seta nera).

Art. 17.

Imballaggio e stivaggio dei fermentiscibili a contatto di acqua e dei gas compressi e liquidi.

I liquidi fermentiscibili (categ. VII, gruppo 1°) dovranno essere contenuti o in doppio recipiente, o in recipienti semplici ma robusti, non completamente pieni, e non ermeticamente chiusi, ovvero muniti di valvola di sicurezza.

I decomponibili a contatto dell'acqua con sviluppo di gas (categ. VII, gruppo 2°) dovranno essere contenuti in recipienti inattaccabili ed ermeticamente chiusi, non fragili e fissati in imballaggi di legno. Per il perossido di sodio, ciascun collo non supererà i 50 kg. di peso lordo.

I gas compressi e liquidi (categ. VII, gruppo 3°) dovranno essere racchiusi in cilindri metallici atti a resistere alla tensione dei gas o vapori quando anche la temperatura si elevasse a 50° C. In caso diverso i recipienti dovranno essere muniti di valvola di sicurezza difesa contro i guasti ed inaccessibile dallo esterno. Nei climi caldi i recipienti dovranno essere ravvolti in torcoli o stuoie di paglia mantenuti umidi. Le merci dei due ultimi gruppi, quando sono imbarcate sopra coperta, dovranno essere separate e protette da tele di olona possibilmente non infiammabili.

Art. 18.

Imballaggio e stivaggio degli infiammabili.

Gli infiammabili della categ. VIII dovranno essere contenuti in recipienti di vetro rivestiti di vimini e riposti in ceste o casse provviste di maniglie ovvero in recipienti metallici saldati e rinchiusi in casse di legno, o in robusti barili. Tali recipienti dovranno essere ben condizionati e non avere segni apparenti di colatura. I petroli comuni potranno anche essere imbarcati su piroscafi cisterne appositamente costruiti.

Similmente dovranno essere trasportati gli infiammabili della categ. IX, avvertendo però che pei recipienti di vetro il loro peso lordo non dovrà superare i 50 kg., e per i recipienti metallici i 75 kg. È fatta eccezione per l'etere,

il solfuro di carbonio, l'acetone, gli olî leggieri di petrolio di peso specifico inferiore a 0,680 e quelli derivanti dal catrame, bollenti a meno di 50° C., i quali dovranno essere contenuti in recipienti di lamiera di ferro ribadito del peso massimo lordo di kg. 650 per collo. I detti recipienti dovranno essere perfettamente stagni e turati in modo da impedire la volatilizzazione dei liquidi che contengono.

Le materie che rivestono i recipienti fragili dovranno essere imbevute in una soluzione satura di cloruro di calcio o altro che ne impedisca l'accensione a contatto diretto di una fiamma.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 12, comma quarto, i fiammiferi (categ. X, gruppo 1°), se sono imballati alla rinfusa, dovranno avere un doppio involucro, di cui l'interno metallico di zinco o latta ben saldato. Se sono contenuti in pacchi o scatole, basterà che siano chiusi in casse di legno formate da robuste tavole ben riunite: tali casse non dovranno eccedere il peso lordo di 150 kg.

Gli infiammabili per contatto di acqua o mancanza di liquidi che li preservino (categ. X, gruppo 2°) dovranno essere contenuti in recipienti metallici chiusi ermeticamente, imballati alla lor volta in casse di legno cerchiate e munite di maniglie, del peso lordo massimo di 50 kg. ognuna.

Le merci di detto gruppo saranno ammesse al trasporto soltanto in coperta, isolate e protette da tele di olona contro l'umidità.

Tutti i recipienti infine contenenti merci infiammabili (categorie VIII, IX e X, gruppo 2°) dovranno portare scritta sopra in modo bene appariscente la parola INFIAMMABILE.

Art. 19.

Imballaggio e stivaggio degli esplosivi.

Gli esplosivi della categ. XI dovranno essere racchiusi in casse o recipienti ben condizionati di spessore non inferiore ad un centimetro. In tali casse la merce dovrà essere suddivisa in scatole o altrimenti, ed immobilizzata per mezzo di segatura di legno, ritagli di carta o rotoli avviluppati (miccie). Le munizioni innescate saranno munite di paracapsule o protette con feltro dagli urti. Ciascun collo non dovrà superare i 50 kg. di peso lordo, colla sola eccezione del comma 5°.

Le merci esplosive della categ. XII, dovranno essere contenute in casse metalliche accuratamente chiuse e poste in casse di legno simili a quelle sopraindicate. Se si tratta di cariche già confezionate in cartoccieri, granate ecc., basterà la sola cassa di legno e se di proiettili una semplice gabbia. Tanto i proiettili che le cariche dovranno però essere sprovvisti d'innesco. Nello imballaggio esterno sarà escluse qualunque materiale di ferro e acciaio, a meno che non sia o stagnato, o internato nel legno, o ricoperto di mastice, o di tela ben fissata, e non si tratti di cariche già pronte. I colli non dovranno superare il peso lordo di 50 kg., fatta eccezione per i casi di indivisibilità e del comma 5°.

Gli esplosivi della categ. XIII dovranno essere presentati al trasporto in casse di legno ben condizionate, di un centimetro almeno di spessore, nelle quali la merce si trovi imballata in iscatole, pacchi od altrimenti, con segatura di legno, ritagli di carta, ecc., vale a dire immobilizzata in modo da formare una massa compatta che, alla sua volta

sia contenuta in una o più scatole di latta o zinco; a meno che l'esplosivo non sia già stato preparato al trasporto allo stato di munizione, o munito di altro involucro metallico. Le scatole di latta o zinco avranno i bordi chiusi con striscie di carta fissate con soluzione di gomma elastica e benzina per evitare le dispersioni quando si tratti di esplosivo polverulento. Per gli imballaggi esterni valgono le condizioni della categ. XII.

Per il fulmicotone secco e simili esplosivi polverulenti facili ad assorbire umidità, l'imballaggio metallico interno potrà essere sostituito da altro di zinco esterno alla cassa di legno e ben saldato. Le munizioni innescate debbono essere munite di paracapsule o protette con feltro dagli urti. I colli non dovranno oltrepassare il peso lordo di 50 kg., fatta eccezione per i casi di indivisibilità e per l'acido picrico e picrati non esplodenti all'urto e destinati alla industria e quella del comma seguente.

I trasporti per conto delle amministrazioni militari saranno fatti nelle condizioni di peso e di imballaggio in cui vengono presentati, corrispondenti a quelli in uso presso le amministrazioni medesime, ma sempre con le indicazioni prescritte dal comma 7° seguente.

I colli contenenti merci delle categorie XI, XII e XIII dovranno essere stivati in posizione stabile, col coperchio in alto e bene immobilizzati. Dovendosi sovrapporre i colli stessi in diversi piani, il numero dei colli sovrapposti per ogni piano non potrà essere maggiore di cinque. Per le rizzature dei colli a bordo è vietato l'uso di catene e cavi metallici.

Ogni collo, oltre alla parola SOPRA scritta sul coperchio in modo ben visibile, dovrà portare sui lati, scritta in rosso, l'indicazione PERICOLOSO accompagnata da una bomba

infiammata dipinta anche in rosso, seguìta dall'altra parola ESPLOSIVO.

Gli esplosivi (categorie XI, XII e XIII) potranno essere trasportati in coperta a condizione che sieno chiusi nell'imballaggio prescritto e fissati verso il centro della nave in luogo appartato, ben sorvegliato, asciutto e preservato per quanto è possibile dalle elevazioni di temperatura.

Potranno pure essere trasportati in stive, ma separati gruppo per gruppo tra loro e dalle altre merci.

Le stive dovranno essere di facile accesso per il carico e lo scarico e facilmente allagabili, e possedere tutte le altre condizioni già stabilite, fatta eccezione per le merci della categoria XI, le quali potranno essere collocate in stive non allagabili, purchè le merci stesse sieno separate dal resto del carico, e vengano usate tutte le altre cautele prescritte dal presente regolamento.

Sui bastimenti esclusivamente destinati al trasporto degli esplosivi (categorie XI e seguenti) sarà proibito a tutto l'equipaggio l'uso dei fiammiferi. Sarà ristretta la libertà di fumare, limitandola a date ore del giorno e a dati punti della nave, lungi dai boccaporti di carico. Si useranno speciali avvertenze per i fuochi delle cucine e per i fanali interni. Le pompe da incendio saranno sempre guernite e pronte all'uso e dovrà esserne provato il buon funzionamento ad ogni cambio di guardia.

Dovendosi accedere nei locali contenenti gli esplosivi si useranno sempre lampade di sicurezza, a meno che i medesimi locali possano essere, come sarebbe preferibile, illuminati dall'esterno.

Art. 20.

Imballaggio e stivaggio delle materie fulminanti.

I fulminanti della categ. XIV dovranno essere contenuti in doppia cassa, di cui l'esterna munita di maniglia di cavo di canape. Fra le due casse sarà posto della segatura o trucioli di legno od altro materiale soffice, non polverulento, in quantità sufficiente da attutire gli urti. La materia interna dovrà essere bene immobilizzata e preservata da sfregamenti; e se si tratta di detonanti, o capsule detonanti, questi saranno disposti in scatole metalliche, oltre al doppio imballaggio esterno, ed in tali scatole ogni detonante sarà isolato dal vicino per mezzo di segatura o altra simile materia, ed immobilizzato. Ogni scatola non potrà contenere più di gr. 200 di fulminato di mercurio o miscela detonante.

Per le merci del gruppo 1°, il peso massimo di ogni collo non dovrà superare i 20 kg. netti, e per quelle del gruppo 2° non dovrà esservi in ogni collo una quantità di fulminato di mercurio superiore a 200 grammi.

Pei trasporti per conto delle amministrazioni militari vedasi il quinto comma dell'articolo precedente.

Il fulminato di mercurio (categ. XIV *bis*) non potrà essere trasportato che per conto delle sole amministrazioni militari. Esso dovrà trovarsi allo stato di annegamento ed ogni collo non potrà contenerne che un solo chilogramma calcolato allo stato secco. Il suo imballaggio dovrà essere quello prescritto dai regolamenti militari in vigore.

Ogni collo contenente fulminanti porterà le stesse indicazioni prescritte per gli esplosivi, salvo a sostituire alla parola ESPLOSIVO quelle FULMINANTE — NON CAPOVOLGERE.

I fulminanti saranno ammessi al trasporto soltanto sopra coperta, deposti in armadi a caselle fissi verso il centro del bastimento in luogo appartato, ben sorvegliato, asciutto e preservato, per quanto è possibile, dalle elevazioni di temperatura. Ogni imballaggio dovrà essere contenuto in una casella propria ed esservi bene immobilizzato ed assicurato. Il limite massimo di carico non dovrà superare i 20 kg. netti pel gruppo 1° e 2 kg. netti pel gruppo 2°. I detonanti (categ. XIV, gruppo 2°) dovranno essere tenuti rigorosamente a parte dalle altre categorie, ed anche dal gruppo 1° della stessa categoria.

Capo IV.

Disposizioni generali.

Art. 21.

False dichiarazioni.

In caso di falsa dichiarazione della qualità o del peso della merce od inosservanza ed insufficienza delle norme o modalità stabilite per gl'imballaggi e per l'interna condizionatura dei colli, si applicheranno le penalità contemplate nel presente regolamento.

Se la falsa dichiarazione si riferisce a materie esplodenti, queste verranno sequestrate e tenute a disposizione dell'autorità competente, che ne sarà subito informata, per i provvedimenti di legge.

Nel caso di trasporto di merci pericolose, e specialmente per gli infiammabili, esplosivi e fulminanti, il capitano avrà facoltà di assicurarsi con opportune verifiche della sincerità della fatta dichiarazione e dell'adempimento di tutte le disposizioni del presente regolamento.

Quando esso sospetti che una cassa o collo contenga

merci pericolose può esigere l'apertura per accertarsene Sarà però obbligato a rimettere il collo o la cassa nel primitivo stato se risulti che il suo sospetto era infondato.

Se dalle verifiche risulti che non sono state eseguite le disposizioni del presente regolamento, il capitano rifiuterà l'imbarco e farà immediatamente sbarcare le merci che già si trovassero a bordo, a spese e rischio del caricatore dandogliene contemporaneamente avviso ed informandone l'autorità marittima o consolare del luogo

Se il bastimento fosse in navigazione, il fatto sarà accertato da una commissione composta dal capitano o padrone e da due ufficiali o sott'ufficiali di bordo o in mancanza da due marinari. Se la maggioranza della commissione riconosca che le merci di cui trattasi costituiscono un pericolo grave, il capitano o padrone le farà gettare in mare redigendo analogo processo verbale firmato dai membri della commissione e trascritto nel giornale di bordo.

Il getto delle merci pericolose non darà, in questo caso, al caricatore alcun diritto di rivalsa pel prezzo delle medesime.

Il proprietario delle merci pericolose sbarcate o gettate in mare secondo i casi previsti da questo articolo, sarà responsabile di tutte le conseguenze della falsa dichiarazione e tenuto perciò al pagamento del nolo pattuito e delle spese occorse, salvo le conseguenze penali.

Art. 22.

Disposizioni penali.

Le infrazioni al presente regolamento saranno punite, salvo i casi di reato, in base al disposto dell'art. 422 del codice per la marina mercantile.

Non si riterranno come infrazioni al presente regolamento i casi d'imbarco, senza le precauzioni prescritte, di merce non ancora nominata nell'allegata classificazione.

Classificazione delle merci infettanti, ten

DIVISIONI	CATEGORIE
A. Infettanti	I. Merci di odore disaggradevole, soggette a putrefazione, non rese inodore o imputrescibili con antisettici.
B. Corrosivi e veleni	II. Merci corrosive, caustiche o molto velenose. . . . .
C. Combustibili più o meno facilmente, e in certi casi per combustione spontanea - Alimentanti la combustione.	III. Combustibili impiegabili come tali. . . . .
	IV. Merci di facile combustione quando vengono a contatto di un corpo incandescente.
	V. Merci grasse e simili e alimentanti la combustione . .
	VI. Merci che possono in determinate circostanze accendersi spontaneamente o che accese bruciano vivamente.
D. Fermentiscibili e tensivi	VII. Merci che in determinate circostanze possono produrre lo scoppio dei recipienti che le contengono.

sive, inflammabili, esplosive e fulminanti.

GRUPPI	SPECIE
Infettanti.	Letame, orine, materie fecali, carniccio non incalcinato, grassumi, nervi e tendini, ossa, corna ed unghioni non perfettamente scarniti, residui di macellerie, pesci guasti ed avanzi di pesci, vesciche e budella fresche e simili materie di odore disaggradevole e soggette a putrefazione.
1. Corrosivi	Acidi minerali, bromo, liscive caustiche allo stato liquido e simili sostanze corrosive.
2. Veleni.	Piante ed animali velenosi, prodotti chimici e colori molto velenosi.
Combustibili	Carboni minerali, coke, formelle di carbone, carboni vegetali, legna, torba compressa, formelle di torba e carbone vegetale, ecc
Facilmente accensibili.	Fibre vegetali tessili e loro cascami, ritagli di carta, lana meccanica, torba sciolta, paglia, trucioli, scorza di alberi, fieno, ecc.
1. Grassi vegetali, animali, minerali o equipollenti sotto il rapporto combustibilità.	Cere, stearina, resine, bitumi, catrami, olî vegetali, animali, minerali bollenti a più di 200° C. Vernici grasse, nitrobenzina, fenolo, zolfo, ecc.
2. Materie alimentanti la combustione.	Colorati, nitrati, permanganati, cromati ecc.
1. Soggetti a combustione spontanea per fermentazione propria	Merci della categoria IV umide.
2. Merci imbevute di grassi o resine oppure soggette a combustione spontanea per assorbimento di ossigeno.	Fibre tessili e tele, carte e simili intrise di olio, grasso, resine. Seta nera, torta in matasse, carbone di legno in polvere o granelli, carbonella, sansa carbonizzata, nerofumo, fuliggine, ecc.
1. Fermentiscibili.	Sangue fresco, siero di sangue, mosto ecc.
2. Decomponibili a contatto dell'acqua con sviluppo di gas.	Carburo di calcio, perossido di sodio ecc.
3. Gas compressi e liquidi. . .	Ossigeno, idrogeno, acido solforoso, ammoniaca ecc.

DIVISIONI	CATEGORIE
	VIII. Liquidi che emettono vapori infiammabili a temperatura maggiore di 21° C.
E. Infiammabili.	IX. Liquidi che emettono vapori infiammabili a temperatura minore di 21° C.
	X. Merci solide facilmente infiammabili. . . . .
	XI. Cartuccie a bossolo metallico per armi portatili e munizioni con solo innesco.
	XII. Esplosivi conservati allo stato di annegamento . . .
F. Esplosivi e fulminanti	XIII. Esplosivi in massa o in munizioni innescate . . . .
	XIV. Fulminanti . . . .
	XIV *bis.* Fulminanti . . . .
	XIV *ter.* Fulminanti sensibilissimi agli urti. . . . .

GRUPPI	SPECIE
Liquidi relativamente poco infiammabili.	Alcoolici con 60 0|0 in volume o meno di alcool, petroli comuni, oli minerali bollenti a meno di 200° C. ecc. corrispondenti in pericolosità al petrolio comune.
Liquidi assai infiammabili . . .	Alcoolici con 60 0|0 in volume o più di alcool, petroli leggieri, benzine, etere, essenze, solfuro di carbonio, ecc.
1. Infiammabili per sfregamento.	Fiammiferi di ogni genere, fosforo rosso ecc.
2. Infiammabili per contatto di acqua o mancanza di liquidi che li preservano.	Fosforo bianco, fosfuro di calcio, sodio, potassio, ecc.
Munizioni non o poco pericolose che in caso d'incendio dànno luogo a parziali e successive esplosioni.	Capsule ordinarie, bossoli scarichi muniti di capsula, miccie lente, spolette a tempo a doppio effetto con innesco inamovibile e prive d'innesco a percussione, spolette a percussione con innesco, cartucce a bossolo metallico per armi portatili, cannelli a frizione o elettrici, inneschi di spolette ecc.
Esplosivi poco pericolosi purchè mantenuti umidi.	Fulmicotone al 18 0|0 di acqua almeno, granate, cartoccieri ecc., carichi di fulmicotone umido.
1. Esplosivi affini alla polvere pirica.	Acido picrico, picrati non esplodenti all'urto, polvere nera, miscugli pirotecnici analoghi alla polvere nera, senza clorati, ecc.
2. Esplosivi affini alla polvere pirica ridotti in munizioni ecc. senza innesco.	Cartocci per artiglierie, fuochi di artifizio e simili munizioni cariche di polvere (senza innesco).
3. Esplosivi affini al fulmicotone secco.	Fulmicotone secco o con meno del 18 0|0 di acqua, inneschi di fulmicotone, polveri analoghe al fulmicotone. Dinamiti, polveri analoghe alle dinamiti.
4. Munizioni innescate di grosso calibro con o senza involucro metallico e miccie rapide.	Cartucce a bossolo di cartone per armi portatili, petardi castagnole, cartucce a bossolo metallico per cannoni, miccie a combustione rapida, fuochi di artifizio lavorati ed inneschi.
1. Esplosivi a base di clorati. .	Esplosivi con clorati, miscugli pirotecnici con clorati ecc.
2. Fulminanti	Capsule detonanti, spolette detonanti, con due o più decigrammi di fulminato di mercurio, ceci fulminanti ecc.
. . . .	Fulminato di mercurio allo stato di annegamento. (Ammesso al trasporto per le sole amministrazioni militari).
Esplodenti ad urti anche lievi .	Nitroglicerina, picrati esplodenti all'urto. Fulminati di argento e di oro. (Non ammessi in nessun caso al trasporto).

REPERTORIO ALFABETICO

per la classificazione delle sostanze pericolose e nocive in riguardo ai trasporti marittimi.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Abaca o manilla (fibre di)	Vedi fibre vegetali.
Acapnia	Id. fulmicotone (derivati o composti di).
Accenditori di legno resinoso o pezzetti di legno imbevuti di resina.	Cat. V - gr. 1.
Accumulatori carichi con soluzioni acide o alcaline .	Id. II - gr. 1.
Acetati di piombo, di rame, greggi o purificati. .	Id. II - gr. 2.
Acetone.	Id. IX.
Acido acetico depurato concentrato o cristallizzabile .	Id. II - gr. 1.
Acido arsenico	Id. II - gr. 2.
Id. arsenioso (arsenico bianco).	Id. II - gr. 2.
Id. azotico	Vedi acido nitrico.
Id. carbolico	Id. acido fenico.
Id. carbonico (gaz) compresso o allo stato liquido .	Cat. VII - gr. 3.
Id. cloridrico (acido muriatico o spirito di sale marino).	Id. II - gr. 1.
Id. fenico o carbolico o fenolo.	Id. V - gr. 1.
Id. idrocloro azotico (acqua regia)	Id. II - gr. 1.
Id. muriatico	Vedi acido cloridrico.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Acido nitrico od azotico (acqua forte al più 42° B.) .	Cat. II - gr. 1.
Id. nitrico od azotico fumante (più di 42° B.) . .	Id. II - gr. 1 (Vedi art. 15 del regolamento).
Id. oleico (oleina)	Id. V - gr. 1.
Id. picrico purificato	Id XIII - gr. 1.
Id. picrico non purificato	Non ammesso al trasporto. Cat. XIV-ter.
Id. solforico (olio di vetriolo)	Cat. II - gr. 1.
Id. solforoso (gaz) compresso od allo stato liquido .	Id. VII - gr. 3.
Id. stearico (stearina)	Id. V - gr. 1.
Acqua di colonia, di melissa, di felsina e simili, impropriamente dette acque, in realtà liquidi alcoolici.	Id. IX.
Id. forte	Vedi acido nitrico.
Id. ossigenata	Cat. V - gr. 2.
Id. ragia	Vedi essenza di trementina.
Id. regia	Id. acido idroclorazotico.
Acquavite semplice, in bottiglie, botti o barili . .	Cat. VIII e IX secondo concentrazione.
Agave (fibre di)	Vedi fibre vegetali.
Alcali volatile o spirito di sale ammoniaco . .	Id. ammoniaca.
Alcool etilico, amilico e metilico (spirito di vino, di patate, di legno) alcool di cereali, flemma, e simili, in bottiglie, botti, barili.	Id. IX.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie o gruppi del Regolamento o rimandi
Alfa, specie di giunco d'Africa	Cat. IV.
Alga marina (fuco).	Id. IV.
Alloro (olio di)	Vedi olio di crotontilio ecc.
Aloe (fibre di)	Id. fibre vegetali.
Id. (filati di)	Id. filati.
Alpaga o alpaka	Id. lana lucida e lavata.
Ambra gialla o succino	Id. resine.
Ambroina (e lavori di)	Cat. V - gr. 1.
Ammoniaca liquida (soluzione).	Id. II - gr. 1
Id. (gaz) liquefatta o allo stato liquido . . .	Id. VII - gr 3.
Ananas (fibre di)	Vedi fibre vegetali.
Anidride carbonica.	Id. acido carbonico.
Anidride solforosa	Id. acido solforoso.
Anilina (olio di anilina)	Cat. VIII.
Antracene greggio o depurato.	Id. V - gr. 1.
Antracite	Vedi carbon fossile.
Arachidi (olio di)	Id. olio di oliva e altri vegetali.
Arsenico bianco	Id. acido arsenioso.
Id. metallico ed arsenico nero o nativo . . .	Cat. II - gr. 2.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Asfalto minerale bituminoso in roccia ed in polvere, in pani ed in tubi.	Cat. V - gr. 1.
Assafetida	Vedi resine.
Avanzi	Id. residui.
Bacchiole o stecche di legno per corbelli e ceste, in fasci.	Cat. IV.
Balistite	Vedi fulmicotone (derivati o composti di).
Balsami solidi e liquidi	Cat. V - gr. 1.
Bario (cloruro di)	Vedi cloruro di bario.
Bario o Barite (nitrato di)	Id. nitrati.
Belzuino (benzoino).	Id. resine.
Benzina.	Cat. IX.
Benzoino (belzuino).	Vedi resine.
Biacca	Id carbonato di piombo.
Id. macinata all'olio od a vernice	Come vernici grasse (Vedi).
Bianco di balena	Vedi spermaceto.
Id. di piombo	Id. carbonato di piombo.
Bicromato di ferro, di potassio, di ammonio, di sodio ed altri non nominati.	Cat. V - gr. 2.
Bisolfato di soda o di sodio	Id. II - gr. 1. A meno sia in recipienti inattaccabili perfettamente ermetici non fragili.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Bitume giudaico	Cat. V - gr. 1.
Bitumi liquidi o solidi, non specialmente nominati .	Id. V gr. 1.
Black, bitume secco	Vedi asfalto.
Boghfad solido per gaz	Cat. V - gr. 1.
Borra (cimatura di stoffe)	Id. IV.
Bossoli di cartuccie innescati, ossia muniti di capsula carica, ma senza la carica esplosiva.	Id. XI.
Id. carichi con o senza proiettile	Vedi cartuccie.
Botti e barili vuoti usati, di legno, di ferro, e di zinco .	Id. recipienti vuoti usati
Brace	Id carbonella
Bromo	Id II - gr. 2.
Bruciolo o tacchia di legno	Id. truciolo.
Brugo (scopa)	Id. erica volgare.
Budella fresche o salate.	Cat. I.
Burro fresco, salato, artificiale, di margarina, burro vegetale.	Id. V - gr. 1.
Burro o Butirro di Cacao	Id. V - gr. 1.
Cacao (butirro o burro).	Vedi burro o butirro di cacao.
Calcare bituminoso.	Id. V - gr. 1.
Calcarone	Id. zolfo in pani.
Calce (cloruro di od ipoclorito di)	Id. ipoclorito di calcio.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Campeggio in schegge o macinato	Vedi legni da tinta
Canapa di Bengala.	Cat. IV.
Id. in bacchetta (steli di canapa) forniti dei loro filamenti	Id IV
Id. (cascami di)	Vedi stoppa.
Id. (filati di)	Id. filati.
Id. (fibre di)	Id. fibre vegetali.
Id. greggia o pettinata (gargiolo) in balle. . .	Cat. IV.
Canapa (olio di)	Vedi olio di oliva ed altri vegetali.
Id. (stelo di)	Id. canapi.
Id. (strappature di).	Id. stoppa.
Canapoli (steli di canapa) spogliati dai loro filamenti .	Cat. IV.
Candele di cera, sego, spermaceti, paraffina, ceresina, stearicho, ecc. o miste.	Id. V - gr. 1.
Canfino.	Vedi petrolio.
Canfora.	Cat. IX.
Canne d' India	Vedi giunchi d' India.
Id. ordinarie, non imballate, per stuoi e da soffitti, per cannici, per siepi e per sostegno di viti, in fasci strettamente legati.	Cat. IV.
Cannella	Vedi corteccie.
Cannelli a frizione e cannelli elettrici . . .	Cat. XI.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Cantaridi	Cat. II - gr. 2.
Caoutchouc greggio, avanzi e lavori di . . .	Vedi gomma elastica.
Cappelli di paglia, di truciolo e di scorza . .	Cat. IV.
Capsule detonanti, contenenti ciascuna due o più decigrammi di fulminato di mercurio.	Id. XIV - gr. 2.
Id. per fucili, per spolette, per cartucce e simili .	Id. XI.
Caratelli usati	Vedi recipienti usati.
Carbolineum	Cat. V - gr. 1.
Carbonato di piombo (biacca)	Id. II - gr. 2.
Id. (biacca) macinata all'olio o vernice . . .	Come vernici grasse (Vedi).
Carbone artificiale	Vedi formelle o mattonelle.
Id. fossile (detriti utilizzabili derivati dalla combustione del o residui utilizzabili)	Cat. III.
Id. fossile (litantrace od antracite)	Id. III.
Id. vegetale (polvere grossolana, tritume e mondiglia) .	Id. VI - gr. 2.
Id. vegetale	Id. III.
Id. vegetale macinato	Vedi nero vegetale.
Carbonella di legna o brace	Cat. VI - gr 2.
Id. di steli di canapa o canapoli	Id. VI - gr. 2.
Carboni esplosivi di grandinifughi	Vedi polvere nera comune ed esplosivi affini.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Carburo di calcio	Cat. VII - gr. 2.
Carniccio, ossia brandelli di carne, freschi od incalcinati.	Id. I.
Carta di qualunque genere, non preparata o imbevuta di materie che la rendono più combustibile e lavori relativi.	Id. III.
Id. in ritagli.	Id. IV.
Id. esplosiva preparata con clorati	Id. XIV - gr. 1.
Id. esplosiva nitrata	Vedi fulmicotone.
Id. oliata, resinata, paraffinata, catramata, ecc. .	Cat. VI - gr. 2.
Cartocci per artiglieria	Vedi munizioni da guerra.
Cartoccieri id.	Id. Id.
Cartoni asfaltati, resinati, incatramati, ecc. . .	Cat. VI - gr. 2.
Id. comuni, di qualunque genere e lavori relativi .	Id. III.
Cartuccie cariche a bossolo metallico, per fucile, pistole, rivoltelle, spingarde e mitragliere (piccolo calibro).	Id. XI.
Id. cariche a bossolo metallico, per cannoni . .	Id. XIII - gr. 4.
Id cariche a bossolo di cartone o di carta, per fucili, pistole, ecc.	Id. XIII - gr. 4.
Cascami di canapa, cotone, lana, stracci sucidi, ecc. intrisi di olio, grasso e di altre sostanze untuose.	Id. VI - gr. 2.
Id. di canapa di juta, di lino e dei filati e dei tessuti relativi.	Vedi stoppa.
Id. di corna	Id. corna.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Cascami di cotone, di filati o di tessuti di cotone, in balle, escluse le faldelle	Cat. IV.
Id. di filati, di tessuti, non specialmente nominati, in balle	Id. IV.
Id. di lana, di filati o di tessuti di lana, in balle .	Id. IV.
Id. di olio di ricino od altri olii ad uso tecnico .	Vedi olio di oliva e altri vegetali.
Id. di unghie e di unghioni di animali . . .	Id. unghie ed unghioni di animali.
Id. di ogni specie, non specialmente nominati, non atti ad altro uso che a quello esclusivo di concime o destinati alla dispersione . . .	Id. residui.
Castagnole per segnalamento	Cat. XIII - gr. 4.
Catrame o coal-tar liquido e catrame vegetale . .	Id. V - gr. 1.
Catrame (olio di)	Vedi olio di catrame.
Id. o coal-tar solido	Cat. V - gr. 1.
Cellulosa	Vedi pasta per carta.
Cera carnauba	Id. cera vegetale.
Id. comune vergine o greggia e cera imbiancata o manifatturata, in pani e rottami	Cat. V - gr. 1.
Id. fossile depurata.	Vedi ozocerite e ceresina.
Id. fossile greggia	Id. ozocerite.
Id. vegetale (carnauba, myrica ecc.). . . .	Cat. V - gr. 1.
Id. (torce di)	Vedi candele di cera.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Ceralacca per cancelleria, bottiglie, pacchi ecc. .	Cat. V - gr. 1.
Ceresina	Id. V gr. 1.
Cerume o residui di candele o torce di cera . .	Id. V - gr. 1.
Cianuri di mercurio, di potassio ed altri non specialmente nominati.	Id. II - gr. 2.
Ciccioli.	Vedi residui di membrane.
Cimature di stoffe.	Id. Borra.
Clorato di potassio ed altri non specialmente nominati.	Cat. V - gr. 2.
Cloroformio	Id. IX.
Cloruro di bario	Id. II - gr. 2.
Id. di calce	Vedi ipoclorito di calcio.
Id. di mercurio (sublimato corrosivo) . . .	Cat. II - gr. 2.
Id. di zinco	Id. II - I. Stessa annotazione come il bisolfato di sodio.
Coal-tar.	Vedi catrame.
Cocco (olio di)	Id. olio di oliva ed altri vegetali.
Id. (fibre di)	Id. fibre vegetali.
Codette per spolette	Cat. XI.
Cognac, in bottiglie, botti o barili	Id. VIII e IX.
Coke	Id. III.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Collezioni di animali o simili conservati in alcool .	Cat. IX.
Collodio (soluzione)	Id. IX.
Id. (cotone collodio)	Vedi fulmicotone.
Colofonia o pece greca	Id. resine.
Colza o ravizzone (olio di)	Id. olio di oliva ed altri vegetali.
Concimi naturali, non specialmente nominati . .	Cat. I.
Copale o coppale (resina).	Vedi resine.
Copparosa azzurra	Id. solfato di rame.
Id. bianca	Id. solfato di zinco.
Coppau o Coppaibe (balsamo di)	Vedi balsami.
Coproliti	Cat. I.
Cordami e funami fuori uso tagliati a piccoli pezzi e ridotti come stracci.	Vedi stracci.
Corna di bue, di bufalo, di montone, e simili, prive dell'anima e del nocciolo, tanto intere che in pezzi, oppure segate od appiattite e punte di corna.	Cat. I. (se non sono completamente prive di parti putrescibili e emanano odori disgustosi).
Id. in natura intere o col nocciolo, in pezzi, e raspatura o ritagli di corna.	Id. I. (idem).
Id. anima o nocciolo di	Vedi ossa greggie.
Cortecce d'albero, non specialmente nominate in fasci, strettamente legati.	Cat. IV.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Corteccie di castagno, di faggio, d'olmo, di quercia (rovere e cerro) di salice, di betulla, di sorbo, di pino, interna o seconda del sughero, macinate o no, in fasci strettamente legati o in sacchi.	Cat. IV.
Id. di gelso, in fasci strettamente legati . . .	Id. IV.
Id. per tinte o medicinali, non specialmente nominate, macinate e non macinate.	Id. IV.
Cotone collodio e cotone fulminante. . . .	Vedi fulmicotone.
Id. idrofilo, cotone fenicato, bende e simili preparati per medicazione antisettica.	Cat. IV.
Id. in faldelle.	Id. IV.
Id. in filetto	Vedi cascami di cotone.
Id. cardato	Id. cotone in faldelle.
Id. (cascami di)	Id. cascami.
Id. (filati di)	Id. filati.
Id. greggio in balle	Cat. IV.
Id. (olio di)	Vedi olio di oliva e altri vegetali.
Id. (ovatta di).	Cat. IV.
Creosoto (olio di catrame)	Id. V - gr. 1.
Crine vegetale (lavori di).	Id. IV.
Id. vegetale greggio in balle.	Id. IV.
Cromati diversi	Id. V - gr. 2.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Dégras	Id. V - gr. 1.
Detonanti	Vedi capsule detonanti.
Dinamite o materie analoghe alla dinamite come: Sebastina, Paleina, Litofrattore.	Cat. XIII - gr. 3.
Doghe nuove ed usate dà tini, botti, barili (in fasci).	Id. III
Erba comune, fresca e secca	Vedi fieno ed altri foraggi.
Id. palustre spartea o sparto, sala, pitta o spada ed altre erbe filamentose.	Cat. IV.
Id. palustre (fiori e frutti di) in pannocchie o no .	Id. IV.
Id. spartea o paglia d'Alicante, tagliata per sigari .	Vedi paglia per sigari.
Erica arborea (legno o rami di)	Cat. III.
Id. volgare o comune, in fasci.	Id. IV.
Id. (radice, ciocco o ceppo di).	Id. III.
Esca preparata	Id. X - gr. 1.
Id. non preparata	Id. IV.
Esplosivi non specialmente nominati, senza clorati .	Id. XIII gr. 1. 2. 3. 4. secondo la presupposta o stabilita maggiore affinità.
Id. non specialmente nominati, contenenti clorati .	Id. XIV.
Essenza di petrolio.	Vedi benzina.
Id. di trementina	Cat. IX.
Essenze ed olii essenziali, non specialmente nominati.	Id. IX.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Etere	Cat. IX.
Euforbio (resina di)	Vedi resine.
Faldelle di cotone	Id. cotone in faldelle.
Fascine di minuta legna.	Cat. IV.
Feccie o morchie di olio d'oliva e di altri olii vegetali.	Id. V - gr. 1.
Feltri incatramati ed asfaltati.	Id. VI - gr. 2.
Fenolo	Vedi acido fenico.
Fiaccole (cosidette Veneziane)	Cat. V - gr. 1.
Fiammiferi di legno, di cera, di esca, di carta, a bengala, ecc.	Id. X.
Fibre vegetali tessili da intrecciare, come: di gelso, di ortica, di cocco, di canapa, del Messico, di agave o di aloè anche pettinata e colorata, di manilla o abaca, di ananas e pinne di piassava e simili, non specialmente nominate.	Id. IV.
Fieno ed altri foraggi, in balle	Id IV e VI - gr. 1 secondo lo stato, se secco o fresco.
Filati (fibre vegetali diverse di aloè, di juta, di ortica, di stoppa, di canapa, di cotone, di formio, di lino, ecc.).	Id. IV.
Id. grossolani, per la fabbricazione dei cordami .	Id. IV.
Id. di cotone ritorto per licci da telai . . .	Id. VI - gr. 2.
Id. (cascami di)	Vedi cascami.
Fiore di zolfo	Id. zolfo.
Fiori secchi, naturali o tinti per ornamento o mazzi artificiali.	Id. piantine secche.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Flemma (olio od alcool amilico)	Vedi alcool amilico.
Foglie di formentone o grano turco, in balle . .	Cat. IV.
Id. secche di castagno, di faggio, di rovere e simili .	Id. IV.
Id. di palma non lavorate	Id. IV.
Id. di tamarici	Id. IV.
Id. diverse medicinali per concia, tintoria ecc. .	Id. IV.
Foraggi.	Vedi fieno.
Formelle o mattonelle di carbon fossile, carbone vegetale ed altre, non specialmente nominate, per combustibile.	Cat. III.
Id. di residui di conceria o di distilleria . . .	Id. III.
Id. di torba o lignite	Id. III.
Formentone o grano turco (foglie di) . . .	Vedi foglie.
Formio (lino della Nuova Zelanda) in balle . .	Cat. IV.
Id. (filati di)	Vedi filati.
Fosforo comune (bianco) e fosforo amorfo (rosso) .	Cat. X - gr. 2.
Fosfuro di calcio	Id. X - gr. 2.
Fuco	Vedi alga marina.
Fuliggine o filiggine	Cat. VI - gr. 2.
Fulmicotone stabilizzato, cioè polpato col processo Abel contenente almeno il 18 per cento d'acqua.	Id. XII.
Id. secco o contenente meno del 18 per cento d'acqua.	Id. XIII - gr. 3.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Fulmicotone (derivati o composti di) come: tonite, polvere Schultze, balistite, acapnia ecc.	Cat. XIII - gr. 3
Fulminati d'oro, d'argento	Non ammessi al trasporto. - Cat. XIV-ter.
Fulminato di mercurio in detonanti o capsule detonanti.	Cat. IV - gr. 2.
Id. di mercurio allo stato di annegamento . .	Id. XIV-bis (per le sole Amministrazioni militari).
Fuochi d'artificio da salone o per uso di guerra, con innesco.	Cat. XIII - gr. 4.
Id. senza innesco	Id. XIII - gr. 2.
Id. d'artificio o pirotecnici preparati . . .	Vedi miscugli pirotecnici.
Fuscellini o fuscelli	Id. legno ridotto in fuscelli e fuscellini
Galbano.	Id. resine.
Gallipot	Id. resine.
Garanza o robbia macinata	Id. radici medicinali ecc
Gargiolo	Id. canapa pettinata.
Gaz ammoniaco, compresso o liquido . . .	Id. ammoniaca liquefatta.
Id. illuminante od altri gaz non nominati, compressi od allo stato liquido.	Cat. VII - gr. 3.
Id. idrogeno	Vedi idrogeno.
Id. ossigeno	Id. ossigeno.
Id. solforoso	Id. acido solforoso.
Gelatine dinamiti o gelatine esplosive . . .	Id. dinamite.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Gelso (fibre di)	Vedi fibre vegetali.
Giallo minerale di cromo e cromato di piombo .	Cat. V - gr. 2.
Id. di arsenico (orpimento)	Id. II - gr. 2.
Giunchi greggi e lavorati d'India o non specialmente nominati, in fasci.	Id. IV.
Giunco d'Africa.	Vedi alfa.
Giunco di Spagna	Id. erba sparto.
Glicerina greggia o raffinata	Cat. V - gr. 1.
Gomma elastica greggia ed avanzi e lavori di gomma elastica.	Id. V - gr. 1.
Granate cariche	Vedi munizioni da guerra.
Id. di saggina od altro	Id. scope.
Granoturco (tuttoli o tutoli di).	Id. tuttoli o tutoli.
Grappa	Id. acquavite.
Grasselli	Id. residui di membrane.
Grassi minerali	Cat. V - gr. 1.
Grasso naturale di bue e simili	Vedi sego.
Id. d'oca	Cat. V - gr. 1.
Id. d'ossa	Vedi sego.
Grattoni	Vedi residui di membrane.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Guado (radici o foglie di)	Vedi foglie diverse medicinali, per concia ecc.
Gusci di noce e simili per combustibile . . .	Cat. III.
Guttaperca	Id. V - gr. 1.
Ichnusa.	Vedi fulmicotone (derivati e composti di).
Idrogeno compresso.	Cat. VII - gr. 3.
Immondizie	Id.
Incenso.	Vedi resine
Inneschi detonanti, contenenti ciascuno due o più decigrammi di fulminato di mercurio.	Cat. XIV - gr. 2.
Id. di fulmicotone	Id. XIII - gr. 3.
Id. per spolette	Id. XI.
Involucri di paglia per bottiglie	Vedi paglia.
Ipoclorito di calcio (cloruro di calce)	Imballato in barili solidi che non permettano emanazioni, senza vincoli; altrimenti Cat. II - gr. 1.
Juta greggia in balle	Cat. IV.
Id. (filati di)	Vedi filati.
Lana lavata o sudicia in balle.	Cat. IV.
Id. meccanica, ricavata dagli stracci, in balle . .	Id. IV.
Id. vegetale (canapa selvatica) in balle . . .	Vedi canapa.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Lana (cascami di)	Vedi cascami.
Lardo e lardoni	Cat. V - gr. 1.
Lavori di carta, cartone fino o ordinario e di carta pesta.	Vedi carta e cartone.
Id. di gomma elastica	Id. gomma elastica.
Legna da ardere, non comprese le fascine . .	Cat. III.
Legnami o lavori di legname, supposti di facile combustibilità.	Id. III.
Legni da concia, tinta e medicinali, non specialmente nominati, in pezzi od in ischegge.	Id. IV.
Id. in fogli per tarsia o per impiallacciatura . .	Id. IV.
Id. di castagno, macinato, raspato od in tritumi .	Id. IV.
Id. medicinali, da tintoria e da concia, non specialmente nominati, in raschiatura o macinati.	Id. IV.
Id. di quebracho, anche in ischegge e macinato .	Vedi legni da concia.
Legno preparato per pasta di carta. . . .	Id. pasta di legno.
Id. resinoso (accenditori di)	Id. accenditori.
Id. ridotto in fuscellini per fiammiferi o per persiane, o in puntine e simili.	Cat. IV.
Id. riflesso o completamente preparato o piallato, finito per l'arte del traforo e per cerchi, crivelli, scatole e simili.	Id. IV.
Id. (bruciolo, truciolo o tacchia di). . . .	Vedi truciolo.
Id. (doghe di) in fasci	Id. doghe.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Legno (stipa)	Vedi erica (radice di).
Letame	Cat. I.
Libri stampati, non stampati, scritti ecc. . .	Id. III.
Lignite	Id. III.
Id. (formelle o mattonelle di)	Vedi formelle.
Ligroina o ligroino	Id. essenza di petrolio.
Lino greggio e pettinato, in balle	Cat. IV.
Id. (filati di)	Vedi filati.
Id. (olio di)	Id. olio di oliva ed altri vegetali.
Id. della Nuova Zelanda	Id. formio.
Linoleum	Id. tele cerate.
Liquori dolcificati e spiritosi, in bottiglie, botti e barili.	Cat. VIII o IX secondo il loro contenuto in alcool.
Liscivia caustica di ogni specie	Id. II - gr. 1.
Litantrace	Vedi carbon fossile.
Litargirio	Id. ossido di piombo.
Litoclasa	Id. dinamite.
Litofrattore	Id. dinamite.
Lolla anche macinata (prima veste del riso e di altri cereali).	Cat. IV.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Lucelina o lucilina.	Vedi petrolio.
Lucentina solare	Id. naftalina.
Lucignoli	Id. filati.
Lumini da notte	Id. candele.
Maglierie di cotone o di lino	Cat. IV.
Manilla (fibre di)	Vedi fibre vegetali.
Margarina	Id. sego.
Id. burrificata	Id. burro.
Massicot	Id. ossido di piombo.
Mastice bituminoso.	Cat. V - gr. 1.
Id. (resina)	Vedi resine.
Id. resinoso (stucco)	Cat. V - gr. 1.
Materie fecali o dei pozzi neri (escrementi) anche disinfettate con torba.	Id. I.
Id. intrise di olio	Vedi cascami intrisi di olio.
Id. non nominate, che esplodono o si accendono spontaneamente o per lieve attrito.	Non ammesse al trasporto. - Cat. XIV-ter.
Mattonelle di carbon fossile	Vedi formelle o mattonelle di carbon fossile.
Mercurio (cianuro di)	Id. cianuri.
Id. (cloruro di)	Id. cloruro di mercurio.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Mercurio (ossido giallo e rosso di)	Vedi ossido di mercurio.
Metilico (alcool) o spirito di legno	Id. alcool metilico.
Miccie, comprese quelle Bickford, dette di sicurezza (a combustione lenta).	Cat. XI.
Id. a combustione rapida o istantanea . . .	Id. XIII - gr. 4.
Minerale di zolfo allo stato naturale detto anche sterro o calcarone.	Vedi zolfo in pani.
Minio di piombo (ossido misto di piombo) . .	Cat. II - gr. 2.
Mirto (foglie di)	Vedi foglie ecc.
Miscugli pirotecnici, senza clorati, analoghi alla polvere nera.	Cat. XIII - gr. 1.
Id. con clorati	Cat. XIV - gr. 1.
Mondiglie	Vedi lolla.
Morchie di olio di oliva e di altri olii . . .	Id. feccie.
Mortella	Id. mirto.
Munizioni da guerra, ossia proiettili carichi, cartoccieri, cariche e cartocci per cannoni e simili, non muniti di innesco fulminante, escluse le cartuccie di piccolo calibro, per le quali vedi cartuccie.	Cercare sotto il nome della materia esplosiva di cui sono cariche, la categoria alla quale appartengono.
Nafta (olio di)	Vedi olio minerale.
Id. (essenza di)	Cat. IX.
Naftalina greggia e depurata o cristallizzata . .	Id. V gr. 1.
Nastro di canapa, cotone e lino	Id. IV.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Neolina.	Cat. IX.
Nero fumo vegetale di Parigi, Francoforte ed altri non specialmente nominati.	Id. VI - gr. 2.
Id. minerale	Id. III.
Nervi e tendini di boe, greggi	Id. I.
Nitrati non specialmente nominati	Id. V - gr. 2.
Nitrato di barite o di bario, di soda o di sodio (nitro cubico).	Id. V - gr. 2.
Id. di potassio (nitro o salnitro)	Id. V - gr. 2.
Nitro	Vedi nitrato di potassio.
Id. cubico	Id. nitrato di sodio.
Nitrobenzina	Cat. V - gr. 1.
Nitroglicerina	Non ammessa al trasporto come tale - Cat. XIV-ter.
Id. (derivati o composti di)	Vedi dinamite e materie analoghe alla dinamite.
Nitronaftalina	Cat. V - gr. 1.
Noccioli infranti per combustibile	Vedi gusci.
Id. d'oliva anche infranti (o parti legnose di sansa di olive).	Id. sansa.
Noce (olio di).	Id. olio di oliva ed altri vegetali.
Noci (gusci di)	Id. gusci.
Oggetti per collezione, preparati in alcool . .	Id. collezioni.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Oleina	Vedi acido oleico.
Oli essenziali	Id. essenze.
Olio o alcool amilico	Id. alcool amilico.
Id. d'anilina	Id. anilina.
Id. di catrame leggiero	Cat. IX
Id. di catrame medio e pesante	Id. V - gr. 1.
Id. di crotontilio, di mandorle, lauro (alloro), ricino ed altri oli vegetali medicinali, non specialmente nominati.	Id. V - gr. 1.
Id. essenziale di trementina	Vedi essenza di trementina
Id. (feccie o morchie di)	Id. feccie.
Id. di fegato di merluzzo e di pesce	Cat. V - gr. 1.
Id. minerale greggio (nafta)	Id. VIII o IX, secondo l'infiammabilità.
Id. minerale comune (petrolio, canfino, lucilina)	Vedi petrolio.
Id. minerali lubrificanti, che bollono a più di 200° C.	Cat. V - gr. 1.
Id minerali lubrificanti leggieri, che bollono a meno di 200° C.	Id. VIII o IX, secondo l'infiammabilità.
Id. di nafta	Vedi olio minerale greggio.
Olio di oliva e di altri vegetali, come: di arachide, di canapa. di cocco, di colza o ravizzone, di cotone, di lino, anche cotto, di noce. di palma, di papavero, di sesamo e simili, qualunque sia il loro grado di raffinazione, compresi gli oli estratti col solfuro o con altri solventi	Cat. V - gr. 1.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Olio di pesce	Vedi olio di fegato di merluzzo.
Id. di resina e di trementina impura	Cat. VIII.
Id. di ricino per uso tecnico	Vedi olio di oliva, ecc.
Id. di ricino (cascami di).	Id. cascami.
Id. di schisto.	Cat. VIII e IX, secondo l'infiammabilità.
Id. di vitriolo.	Vedi acido solforico.
Olive (olio di).	Id. olio di oliva.
Olivo in ramoscelli a fasci (secco)	Cat. IV.
Orine	Id. I.
Orpimento	Vedi giallo di arsenico.
Ortica (filati di)	Id. filati.
Id. (fibre di)	Id. fibre vegetali tessili.
Ossa greggie, raschiatura di ossa, ed ossa sgrassate .	Cat. I
Ossido di metile (gaz) compresso od allo stato liquido.	Id. VII - gr. 3.
Id. di mercurio giallo o rosso.	Id. II - gr. 2.
Id. misto di piombo (minio)	Id. II - gr. 2.
Id. ordinario di piombo (litargirio massicot) . .	Id. II - gr. 2.
Ossigeno compresso	Id. VII - gr. 3.
Ovatta di cotone	Vedi cotone (ovatta)

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Ozocerite (cera fossile) greggia e depurata (ceresina).	Cat. V - gr. 1.
Paglia di Alicante	Vedi paglia di sigari.
Id. da cappelli, greggia, in mazzetti, in treccie. .	Cat. IV.
Id. da cappelli (lavori di).	Id. IV.
Id. comune in balle.	Id. IV.
Id. da sigari e simili	Id. IV.
Id. (involucri di) per bottiglie	Id. IV.
Id. (pasta di).	Vedi pasta.
Pagliericci	Id. foglie in balle.
Paleina.	Id. dinamite.
Pali	Id. legnami.
Palle da cannone cariche	Id. munizioni.
Palma (olio di)	Id. olio di oliva ed altri vegetali.
Papavero (olio di)	Id. olio di oliva ed altri vegetali.
Paraffina in pani	Cat. V - gr. 1.
Pasta per carta (di legno, di paglia, di stracci o d'altra simile sostanza) anche in forma di cartoni.	Id. IV.
Id. per accensione	Vedi accenditori di legno.
Id. per pulire metalli (a base di grassi) . . .	Cat. V - gr. 1.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Pece greca	Vedi colofomia.
Id. minerale	Cat. V - gr. 1.
Id. navale o pece nera	Id. V - gr. 1.
Peli di animali (non incalcinati)	Id. I.
Pelli greggie fresche, di agnello, camoscio, capra, capretto, cervo, coniglio, daino, lepre, insalamoiate, salate od incalcinate, in sacchi, ceste, botte e barili.	Id. I.
Penne sudicie	Vedi piume.
Perclorato di potassio, ammonio, ecc.	Cat. V - gr. 2.
Permanganato di potassio, sodio, ecc.	Id. V - gr. 2.
Pesce guasto ed avanzi di pesce, per concime.	Id. I.
Petardi	Id. XIII - gr. 4.
Petrolio.	Cat. VIII o IX secondo il grado di infiammabilità.
Id. (essenza di)	Vedi benzina.
Piante e parti di piante velenose	Cat. II - gr. 2.
Piantine secche naturali o colorite artificialmente .	Id. IV.
Piassava (fibre di)	Vedi fibre vegetali.
Piastre di piombo asfaltato, cioè racchiuse fra due cartoni asfaltati.	Id. cartoni asfaltati.
Picrati non esplodenti all'urto, come: polvere Brugère, di Abel, ecc.	Cat. XIII - gr. 1.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Picrati di potassio, di piombo, ecc., esplodenti all'urto.	Esclusi dal trasporto. - Categ. XIV ter.
Pine fruttifere e selvatiche per combustibile . .	Cat. III.
Piombo (carbonato di) (biacca)	Id. II. - gr. 2.
Id. (lamine di) racchiuse in lamine asfaltate . .	Vedi cartoni asfaltati.
Id. (pirolignite o acetato greggio di). . . .	Id. acetato di piombo.
Pirolignite o acetati greggi di piombo e rame . .	Id. acetati di piombo e rame.
Piume sudicie, non atte ad altro uso che per concime.	Cat. I.
Polvere nera comune ed esplosivi affini alla polvere comune, come: sassifragina, pudrolite, ecc. .	Id. XIII - gr. 1
Id. Abel, Brugère e simili a base di picrati . .	Id. XIII - gr. 1.
Id. Herlsey, Pehl e simili, cioè esplosivi contenenti clorati.	Id. XIV - gr. 1.
Id. Schultze	Vedi fulmicotone (derivati e composti di).
Polverino di carbone di legna.	Vedi carbone vegetale (polvere e mondiglia).
Potassa caustica per arti.	Cat. II - gr. 1.
Potassio (bicromato di)	Vedi bicromato.
Id. (cianuro di)	Id. cianuri.
Id. metallo	Cat. X - gr. 2.
Id. (nitrato di)	Vedi nitrato di potassio.
Id. (permanganato di)	Id. permanganati.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Preparati o miscugli pirotecnici	Vedi miscugli pirotecnici.
Id. anticrittogamici e peronosfughi e simili, insettifughi per l'agricoltura, non specialmente nominati, che contengono zolfo in prevalenza.	Cat. V - gr. 1.
Preparazioni anatomiche e simili, conservate in alcool.	Id. IX.
Proiettili carichi	Vedi munizioni da guerra.
Prussiato di potassio	Id. cianuro di potassio.
Pudroliti	Id. polvere nera.
Radici non specialmente nominate, medicinali, per tinta ecc., macinate.	Cat. IV.
Rame (solfato di) (vetriolo azzurro).	Id. II - gr. 2.
Ramie (fibre di)	Vedi fibre vegetali tessili.
Raschiatura di noci di avoira	Cat. IV.
Ratafia	Vedi liquori.
Ravizzone (olio di).	Id. olio di oliva ed altri vegetali.
Realgar o risigallo.	Id. rosso di arsenico.
Recipienti vuoti usati, come: barili di legno o di ferro, caratelli, damigiane e fiaschi di vetro impagliati, stagnoni, cassette di latta o di zinco ed in genere fusti vuoti che hanno servito pel trasporto del solfuro di carbonio, di alcoolici, lucilina, petrolio ecc., ed ogni altro liquido facilmente infiammabile.	Dovranno essere diligentemente lavati e tappati, come se fossero pieni. Art. 13 del regol.
Residui di macellerie non nominati, per concimi .	Cat. I.
Id. di membrane e di grasce risultanti dalla fabbricazione del sego, come: grattoni, grasselli e ciccioli.	Id. I.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Residui e cascami di unghie ed unghioni di animali.	Vedi unghie ed unghioni di animali.
Id. di cera, o di candele e torcie di cera. . .	Id. cerume.
Id. di conceria, per la fabbricazione di formelle e per concime.	Cat. IV.
Id. di corna (cascami)	Vedi corna.
Resina di euforbio.	Id. resine.
Id. copale o coppàle	Id. resine.
Resine o oleoresine, come: trementina, gallipot, coppau e simili, non specialmente nominate.	Cat. V - gr. 1.
Rhum, in bottiglie, botti o barili	Id. VIII o IX secondo il grado alcoolico.
Risigallo	Vedi rosso di arsenico.
Ritagli in genere	Id. la voce da cui provengono
Rivio	Id. stoppa.
Robbia macinata	Id. radici medicinali ecc.
Rosoli	Id. liquori.
Rosso di arsenico (realgar o risigallo)	Cat. II - gr. 2.
Sacconi.	Vedi pagliericci.
Saggina (steli di) per scope	Cat. IV.
Sale saturno o di piombo	Vedi acetato di piombo.
Id. di zinco	Id. cloruro di zinco.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Salnitro.	Veti nitrato di potassio.
Sandracca (resina di)	Id. resine.
Sangue di bue o di altre bestie, liquido o in grumi.	Cat. VII - gr. 1.
Id. di drago (resina)	Vedi resine.
Id. (siero di)	Cat. VII - gr. 1.
Sansa carbonizzata.	Id. VI - gr. 2.
Id. esausta d'olio, residuo di olive, ad uso combustibile o di concime.	Id. IV.
Sassifragina	Vedi polvere nera.
Scamonea	Id. resine.
Schisto (olio di)	Id. olio di schisto.
Schisti bituminosi solidi.	Cat. V - gr. 1.
Scopa in fasci	Vedi erica volgare.
Scope o scopette di saggina, di stipa o di legno .	Cat. IV.
Scorze	Vedi corteccie.
Sebastina	Id. dinamite.
Segatura di legname comune d'opera e da costruzione .	Cat. IV.
Id. di legno santo o guaiaco o d'altri legni medicinali o tintorii.	Vedi legni medicinali raschiati o macinati.
Sego greggio o depurato in pani	Cat. V - gr. I.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Sesamo (olio di)	Vedi olio di oliva e di altri vegetali.
Seta artificiale	Cat. IV.
Id. greggia o manifatturata	Per la sola seta nera in cordoni sono da osservarsi le speciali condizioni della Cat. VI - gr. 2. (Art. 12 e 16 del regol.).
Siero di sangue	Vedi sangue.
Sisal (fibre di)	Id. fibre vegetali.
Soda (bisolfato di) residuo della fabbricazione dell'acido nitrico.	Id. bisolfato di soda e sodio
Id. caustica per arti	Cat. II - gr. 1.
Id. (nitrato di) o nitro cubico.	Vedi nitrato di sodio.
Sodio (metallo)	Cat. X - gr. 2.
Solfanelli	Vedi zolfanelli.
Solfato basico di mercurio (turbito minerale) . .	Cat. II - gr. 2.
Id. di piombo (vitriolo di piombo) impuro e secco o torrefatto non macinato.	Id. II - gr. 2.
Id. di rame	Id. II - gr. 2.
Id. di zinco	Id. II - gr. 2.
Solfò	Vedi zolfo.
Solforicinato di soda in barili.	Cat. V - gr. 1.
Solfuro di carbonio	Id. IX.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Sommacco in foglia, ma anche ridotto in tritume o macinato.	Cat. IV.
Sparto	Vedi erba spartea e foglia per sigari.
Spermaceto (bianco di balena) greggio o lavorato .	Cat. V - gr. 1.
Spirito di vino, di legno e di patate . . .	Vedi alcool.
Id. di sale ammoniaco	Id. ammoniaca.
Id. di sale marino	Id acido cloridrico.
Spolette a tempo ed a doppio effetto, cariche, ma non munite d'innesco.	Cat. XI.
Id. a percussione, munite d'innesco	Id. XI.
Id. detonanti, contenenti ciascuna due o più decigrammi di fulminato di mercurio.	Id. XIV - gr. 2.
Stagnoni vuoti	Vedi recipienti vuoti usati.
Stampati diversi	Id. libri.
Stearina	Id. acido stearico.
Stecche di legno	Id. bacchiole.
Steli di canapa o di lino, forniti dei loro filamenti .	Id. canapa a bacchette.
Steli di canapa, spogliati dei filamenti o lisca in fasci o in frantumi.	Id. canapoli.
Id. di canapa, intrisi di zolfo	Cat. V.
Sterro di zolfo	Vedi zolfo in pani ecc.
Stipa (ciocco, ceppo, ecc. di)	Id. erica radice.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Stirace	Vedi storace.
Stoppa di canapa, di lino o di iuta, in balle . .	Cat. IV.
Stoppino di cotone.	Id. IV.
Stoppini d'innesco	Id. XI.
Sterace o stirace (resina)	Vedi resine.
Stracci di ogni specie in balle	Cat. IV.
Id. sudici, intrisi d'olio, di grasso	Vedi cascami di canapa intrisi d'olio.
Id. (pasta di).	Id. pasta.
Strutto di grasso cotto di porco	Cat. V - gr. 1.
Stucco	Vedi mastice resinoso.
Sublimato corrosivo	Id. cloruro di mercurio.
. . . .	Id. resine.
Sughero di scarto o (ritagli di)	Cat. IV.
Id. (legno per ardere)	Id. III
Id. (ritagli di) uniti insieme con catrame od altre sostanze resinose, in mattoni od in forme per rivestimento di tubazioni a vapore, d'acqua ecc.	Id. VI - gr. 2.
Sugna	Id. V - gr. 1.
Taccamacca	Vedi resine.
Tacchia o bruciolo di legno	Id. bruciolo.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Tafià	Vedi alcool.
Tamerici (foglie)	Id. foglie.
Tappezzerie di carta	Id. carta.
Tavole isolatrici di canne palustri, cementate con catrame.	Cat. V - gr. 1.
Tela cerata, verniciata e stampata e linoleum . .	Id. VI - gr. 2.
Id. incatramata	Id. VI - gr. 2.
Id. lucida	Id. VI - gr. 2.
Id. preparata per pitture.	Id. VI - gr. 2.
Id. da sacchi e da imballaggio ed altre consimili tele greggie grossolane, crude di canapa o di juta, in colli interamente scoperti, ossia senza imballaggio di sorta o con imballaggio della stessa natura.	Id. IV.
Tele da imballaggio usate	Id. IV.
Telerie in genere	Vedi tessuti.
Tessuti di canapa, di cotone, di juta e di lino. .	Cat. IV.
Tonite	Vedi fulmicotone (derivati o composti di).
Torba (formelle e mattonelle di)	Id. formelle.
Id. in natura non compressa	Cat. IV.
Id. per concime	Id. I
Torce di cera.	Vedi candele di cera.
Id. a vento	Cat. V.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Traverse usate o di scarto da ardere	Cat. III.
Trecce di paglia da cappelli	Vedi paglia da cappelli.
Id. di truciolo	Cat. IV.
Trementina (resina di)	Vedi resine.
Id. (essenza di)	Id. essenza di trementina.
Truciolo di legno comune	Cat. IV.
Id. di salice, di pioppo e di altre materie legnose, naturale o tinto, atto alla fabbricazione di trecce da cappelli e di altri simili lavori.	Id. IV.
Id. in trecce	Vedi trecce in truciolo.
Tubi di asfalto	Id. asfalto.
Turbito minerale	Id. solfato basico di mercurio.
Tutoli o tuttoli di meliga o di grano turco anche macinati.	Cat. IV.
Unghie ed unghioni di animali, vuote o pulite, e cioè prive dell'anima e del nocciolo, tanto intere che in pezzi, oppure segate ed appiattite.	Id. I, se non sono completamente prive di parti putrescibili ed emanano odore disgustoso.
Unghie ed unghioni di animali in natura o con l'anima tanto intere che in pezzi, e raspature o ritagli di unghie e di unghioni.	Id. I. Vedi unghie ed unghioni di animali puliti.
Unguenti farmaceutici	Cat. V - gr. 1.
Unto da ruote	Id. V - gr. 1.
Uva fresca e pigiata con mosto, in botti, tini, bigoncie e navasse.	Id. VII - gr. 1.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Vasellina impura o pura.	Vedi grassi minerali
Vedi arsenicali	Cat. II - gr. 2.
Id. con cromati	Id. V - gr. 2.
Verderame (verdetto)	Id. II - gr. 2.
Verdetto	Vedi verderame.
Vernici alcooliche o ad essenze in fiasconi o scatole metalliche od in casse.	Cat. IX.
Vernici grasse id.	Id. V - gr. 1.
Vesciche fresche o salate	Id. 1.
Vetro (recipienti vuoti di)	Vedi recipienti vuoti.
Vetriolo o vitriolo azzurro	Id. solfato di rame.
Id. bianco	Id. solfato di zinco.
Vimini in fasci	Cat. IV.
Zinco (cloruro o sale di).	Vedi cloruro di zinco.
Id. (solfato di)	Id. solfato di zinco.
Zolfanelli (fiammiferi)	Id. fiammiferi.
Id. (canapuli e steli di canapa imbevuti di zolfo alle estremità).	Cat. V - gr. 1.
Zolfo in fiore macinato, in pani o pezzi, compreso il calcarone e lo sterro di zolfo.	Id. V gr. 1.
Id. ramato	Id. V.

MASSIME DI GIURISPRUDENZA

Tassa di registro — Vendita immobiliare — Valutazione — Stima — Proposte d'aumento — Scadenza dei termini — Tassa suppletiva.

(Art. 23, 24, 25, 26, 29, 30, 125, T. U. Reg.).

Non pecca di difettosa o mancata motivazione ed è perciò insindacabile in cassazione la sentenza della corte di merito, la quale, con incensurabile giudizio di fatto abbia affermato che tutte le censure mosse alla perizia, lungi dal riguardare errori materiali di calcolo o di fatto, riguarderebbero invece altrettanti errori dei criteri degli apprezzamenti di valutazione che non potevano essere riparati dall'autorità giudiziaria, di fronte al testuale disposto dell'art. 26 capoverso 5 della legge di registro. Nè vi era bisogno che la corte di merito avesse ad esaminare e motivare ciascuna delle indicate censure una volta che ebbe a dichiarare che tutte null'altro rappresentavano che attacchi ad apprezzamenti insindacabili.

Che se i periti avessero per avventura valutati i terreni come fabbricabili ed avessero per ciò attribuito ai medesimi un'imposta non dovuta, dovrebbesi dire che essi incorsero in un errore d'estimazione, di valutazione: errore condannabile bensì dagli articoli 23 e 24 della legge sul registro, ma non emendabile dall'autorità giudiziaria.

Fino a che pendono trattative d'accomodamento nelle quali l'accettazione da parte dell'amministrazione dell'offerto aumento di valore era subordinato al rimborso delle spese alla finanza non può dirsi definita la vertenza nè conchiuso il concordato; sì che venendo nel frattempo eseguita ed ultimata la stima e presentata e giurata la relazione, da questo punto non può più aver luogo l'accomodamento riuscendo intempestiva la posteriore accettazione da parte del contribuente della proposta dell'amministrazione.

(Cass. Roma, 9-23 settembre 1903 — Finanze c. Ditta Ingegnoli-Ceriani — Pandolfini, pres. - Tivaroni, est.).

Notaro — Responsabilità — Cauzione — Espropriazione — Formalità.

(Art. 19, n. 1, 33 e 38 legge notarile).

Ben può intimarsi un precetto contro il notaro con minaccia di procedere esecutivamente contro la cauzione per responsabilità dipendenti dall'esercizio notarile; ma, riconosciuto valido tale precetto, deve il giudice ordinare che si esegua il disposto dell'art. 38 della legge 25 maggio 1879, numero 4900, il quale deve sempre essere eseguito ogni qualvolta durante l'esercizio del notariato o cessato, si voglia, o d'ufficio od in seguito a regolare istanza, procedere all'alienazione totale o parziale della cauzione.

(App. Torino, 14 aprile 1903 — Tha c. Tabasso — Martini, pres. - Crosa, est.).

Donna maritata — Mandato generale al marito — Opposizione di interesse.

(Art. 136 cod. civ.).

Il mandato generale conferito dalla moglie al marito non genera opposizione d'interessi fra coniugi.

Non è, pertanto, necessaria l'autorizzazione giudiziale.

(Cass. Firenze, 30 marzo 1903 — Frilli c. Bonelli — Canonico pres. - Dragonetti, est.).

Notaro — Residenza — Contravvenzione.

(Art. 27 legge not.).

La facoltà concessa dalla legge notarile al notaro di compiere atti fuori della sua residenza e di poter coprire la carica di segretario comunale od altra, deve intendersi coi limiti di cui all'art. 27 della stessa legge, la quale impone genericamente e senza eccezione l'obbligo della residenza.

Pertanto contravviene all'obbligo imposto dall'art. 27 della legge notarile il notaro il quale funziona da segretario comunale e risiede in un comune anche prossimo, ma diverso da quello in cui ha la residenza notarile.

(Trib. Sassari, 27 luglio 1903 in causa Marsala — dal *Foro Sardo*, 1903, 230).

Demanio — Canonicati — Presa di possesso — Esistenza — Enti autonomi — Prescrizione — Cosa giudicata — Tassa del 30 °/₀ — Apprezzamenti.

(Art. 31 L. 7 luglio 1886, n. 3036 — Art. 1, 5, 18 L. 15 agosto 1867, n. 3848 — Art. 2113, 2135 cod. civ.).

Non è prescrittibile in confronto dell'antico possessore il diritto del demanio dello Stato di impossessarsi dei beni ad esso devoluti in virtù della legge di soppressione.

L'interpretazione di un giudicato sulla sua estensione e portata giuridica da parte della corte di merito, nella specie una sentenza che accolse la domanda della finanza della tassa del 30 per cento, è questione di apprezzamento incensurabile in cassazione.

La esclusione dei benefizi aventi cura d'anime di che al n. 4 dell' art. 1 della legge 15 agosto 1867 non è applicabile ai benefizi aggiunti ad una collegiata con parrocchialità collettiva.

(Cass. Roma, 5-16 maggio 1903 — Finanze c. Congregazione di carità di Altripalda — Pagano, pres. - Cefalo, est.).

Roma, 1903. — Stamperia Reale, Via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI
Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

SOMMARIO.

DELLE PUNTATE 65, 66 E 67.

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. **419**, 21 ottobre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 30 stesso mese.

Nuovo regolamento per la esecuzione della legge sugli spiriti.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduto il testo della legge sugli spiriti, approvato con regio decreto del 30 gennaio 1896, n. 26, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 5 luglio 1896, n. 289;

Veduti i regi decreti, modificativi del regolamento medesimo, in data 6 dicembre 1896, n. 539, e 28 maggio 1899, n. 202;

Vedute le leggi 29 dicembre 1901, n. 522, e 22 marzo 1903, n. 152, ed il regolamento per l'esecuzione di quest'ultima legge, approvato con Nostro decreto 28 giugno 1903, n. 278;

Udito il consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, d'accordo col ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai regolamenti suddetti 5 luglio 1896, n. 289, e 28 giugno 1903, n. 278, è sostituito l'unito regolamento per l'esecuzione delle leggi sugli spiriti, visto, d'ordine Nostro, dai ministri segretari di Stato per le finanze e di agricoltura, industria e commercio.

Questo regolamento entrerà in vigore il 1° novembre 1903.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 21 ottobre 1903.

VITTORIO EMANUELE

G. ZANARDELLI.
CARCANO.
G. BACCELLI.

(*Segue il regolamento*).

REGOLAMENTO

per l'applicazione delle leggi sugli spiriti

Capo I.

Avviso di detenzione di apparecchi distillatori, denunzia e verificazione delle fabbriche e degli opifici.

Art. 1.

Chiunque detenga apparecchi atti alla distillazione, rettificazione o trasformazione degli spiriti, o soltanto una delle parti essenziali dei detti apparecchi, cioè la caldaia, ovvero lo scaldavino, il deflemmatore od il refrigerante, qualunque sia l'uso che intende farne ed anche quando non voglia servirsene. è obbligato a darne immediatamente avviso per iscritto, in doppio originale, all'ufficio tecnico di finanza, indicando il proprio nome e cognome, il comune e la località precisa in cui esiste l'apparecchio o una parte di esso, e se e quale uso ne voglia fare.

Il detto obbligo è esteso ai chimici ed ai farmacisti, come pure ai rivenditori di apparecchi distillatori.

Ne sono esentati soltanto i pubblici istituti scientifici, per i lambicchi di capacità inferiore a 20 litri, adoperati esclusivamente a scopi scientifici.

Chiunque voglia costruire un apparecchio di distillazione, rettificazione o trasformazione, ne deve dare preventivo av-

viso al detto ufficio tecnico, indicando il proprio nome e cognome, la qualità dell'apparecchio che intende costruire ed il luogo ove verrà costruito.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero, l'importatore deve indicare nella dichiarazione di entrata, il luogo di destinazione ed il nome e cognome del destinatario. La dogana ha l'obbligo di dare conforme partecipazione all'ufficio tecnico di finanza.

Art. 2.

Indipendentemente dall'avviso di cui nell'articolo precedente, chi intende produrre spiriti, oppure rettificare spiriti soggetti a tassa, deve presentare all'ufficio tecnico di finanza, almeno 20 giorni prima di incominciare la lavorazione, una denunzia in doppio originale, accompagnata dalla pianta della fabbrica o dell'opificio. Le società cooperative vi devono inoltre allegare un atto dal quale risulti che furono adempiute le condizioni previste dall'art. 220 del codice di commercio.

Nella denunzia si deve indicare:

a) il nome ed il cognome del fabbricante e di chi lo rappresenta in caso di assenza;

b) il comune e la località precisa ove esiste la fabbrica o l'opificio;

c) i locali di cui la fabbrica o l'opificio si compone e l'uso al quale ciascuno è destinato, con riferimento al tipo;

d) gli apparecchi di distillazione o di rettificazione.

I fabbricanti devono inoltre indicare: la qualità delle materie prime; i recipienti, i vasi e gli apparecchi per la conservazione e preparazione delle dette materie; il sistema ed il processo di produzione, ed i recipienti per la custodia del prodotto, specificando la capacità di ogni singolo vaso e recipiente. Qualora intendano introdurre lo spirito in un ma-

gazzino annesso alla fabbrica e pagare la tassa a misura della estrazione, devono farne esplicita dichiarazione nella denunzia indicando la quantità massima dello spirito che in qualunque momento potrà trovarsi in deposito nel magazzino.

I rettificatori devono designare nella denunzia i magazzini, nell'interno dell'opificio, che intendono di destinare per gli spiriti grezzi e per quelli rettificati soggetti a tassa, ed indicare la quantità massima dello spirito grezzo che in qualunque momento potrà trovarsi nell'apposito magazzino. Se intendono rettificare anche spiriti liberi di tassa, occorre che specifichino nella denunzia i magazzini per la loro custodia, i quali devono essere separati da quelli degli spiriti gravati di tassa, salvo che dichiarino in essa denunzia di assoggettarsi a non fare estrazioni di questi ultimi spiriti fino a quando non sia saldato il debito per quelli soggetti alla tassa.

Per le distillerie di seconda categoria la cui produzione annua non abbia oltrepassato ettolitri 10 di alcool anidro, basta che la denunzia sia presentata 10 giorni prima e non occorre che vi sia unita la pianta dei locali. Quando sia provato mediante certificato del sindaco, che nelle dette distillerie s' impiegano vinaccie provenienti esclusivamente dai fondi di proprietà del fabbricante o da lui coltivati, non sono richieste le indicazioni di cui alla lettera *c*.

Per i lambicchi destinati ad essere locomobili, si deve indicare nella denunzia questa loro destinazione, ma non occorre che la denunzia sia rinnovata ad ogni trasferimento del lambicco, purchè avvenga nel territorio della provincia.

Art. 3.

Prima di presentare la denunzia, l'interessato ha diritto di eseguire esperimenti, di una durata non superiore a giorni 15,

allo scopo di riconoscere il modo di funzionamento degli apparecchi.

In tal caso, deve presentare all'ufficio tecnico di finanza dichiarazione scritta in doppio originale e non potrà incominciare gli esperimenti se non il giorno che gli verrà assegnato dallo stesso ufficio e previo deposito della somma da questo preventivata a garanzia della tassa. Il deposito deve essere fatto presso la dogana od il magazzino di deposito o di vendita dei generi di privativa designato dall'intendenza di finanza. L'ufficio tecnico provvede per la vigilanza e per l'accertamento del prodotto.

Art. 4.

Coloro che intendono rettificare unicamente spiriti non più soggetti a tassa o compiere operazioni di trasformazione o di estrazione del solo cremore, oppure intendono impiegare apparecchi distillatori ad usi diversi dalla distillazione o rettificazione, devono indipendentemente, dall'avviso di cui all'articolo 1, presentare, 20 giorni innanzi di intraprendere qualsiasi lavorazione, la denunzia all'ufficio tecnico di finanza, inscrivendovi le indicazioni richieste alle lettere *a*, *b*, *d* dell'art. 2.

Art. 5

L'ufficio tecnico di finanza indica sull'avviso o sulla denunzia il giorno della presentazione, e ne restituisce un originale allo interessato, il quale ha l'obbligo di custodirlo nel locale della fabbrica, dell'opificio o degli apparecchi, e di esibirlo agli agenti di vigilanza ad ogni loro richiesta.

Art. 6.

Le fabbriche e gli opifici di rettificazione e di trasformazione devono portare all'esterno, sulla porta d'ingresso, una iscrizione a grandi caratteri, che ne indichi l'esistenza.

Art. 7.

Tutte le parti degli apparecchi di distillazione (lambicchi, scaldavini, deflemmatori, refrigeranti, ecc.), devono essere collocate entro i locali di fabbrica. Gli apparecchi per la rettificazione dello spirito prodotto nella fabbrica stessa devono essere collocati in locali affatto diversi da quelli degli apparecchi di distillazione e non aventi con questi alcuna comunicazione mediante apertura di porte o di finestre. Parimenti, nessuna comunicazione di tubi, vasche od altro deve esistere fra gli apparecchi di prima distillazione e quelli di rettificazione, e detti tubi o vasche devono attraversare zone o spazi di terreno affatto distinti.

Alle stesse condizioni devono soddisfare gli opifici di rettificazione rispetto alle fabbriche, e gli uni e le altre rispetto agli opifici di trasformazione ed a quelli in cui si estrae il solo cremore o s'impiegano apparecchi distillatori ad usi diversi dalla distillazione e rettificazione.

Le caldaie degli apparecchi di rettificazione esistenti nelle fabbriche e negli opifici ove si rettificano spiriti soggetti a tassa oppure esenti, e le caldaie degli apparecchi di trasformazione, devono essere munite di un piccolo rubinetto per la presa dei saggi.

Nelle fabbriche e negli opifici di rettificazione degli spiriti soggetti a tassa, gli apparecchi diversi da quelli di distillazione o di rettificazione, i locali, i magazzini, i recipienti ed i vasi, devono essere numerati e contrassegnati esternamente in modo durevole e visibile ed all'esterno di essi recipienti, vasi ed apparecchi, deve inoltre essere indicata la rispettiva capacità espressa in misura decimale.

Le suddette disposizioni non sono applicabili alle fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera. Qualora esse fab-

briche constino di un solo apparecchio di distillazione, questo potrà essere impiegato nella rettificazione delle flemme.

Gli apparecchi che si vogliono impiegare per la sola estrazione di cremor di tartaro, devono esser sprovvisti di cappello, oppure questo deve essere conformato in modo da non permettere la raccolta e la condensazione dei vapori alcoolici.

Art. 8

Le fabbriche nelle quali la quantità del prodotto è determinata da un misuratore meccanico, vanno inoltre soggette alle seguenti condizioni.

Gli apparecchi di distillazione, i deflemmatori ed i refrigeranti devono essere collocati in modo che siano accessibili e verificabili da tutte le loro parti; i refrigeranti devono trovarsi in condizione che ne permetta l'ispezione anche al di sotto.

La fabbrica e l'opificio devono essere provveduti delle opere necessarie (scale, ballatoi, ecc.) perchè gli agenti della finanza possano facilmente applicare e verificare gli ordigni di sicurezza ed i sigilli.

I condensatori, gli scaldavini ed i refrigeranti devono essere muniti di coperchio che si presti ad essere suggellato. In questa stessa condizione devono trovarsi i recipienti graduati di raccolta, che eventualmente esistessero nelle fabbriche e da servire per l'accertamento diretto del prodotto in caso di riparazione o cambio del misuratore. I refrigeranti devono inoltre essere costruiti e disposti in modo che la loro base disti dal pavimento quanto è necessario affinchè il misuratore possa essere applicato e funzioni regolarmente. I tubi in cui scorrono i vapori ed i liquidi alcoolici devono distare almeno 5 centimetri dalle pareti, e non possono attraversarle

se non per fori il cui perimetro disti almeno 15 centimetri dagli stessi tubi, i quali non possono mai attraversare il tetto.

I recipienti dell'alcool devono essere muniti esternamente di tubi di vetro con asta graduata in ettolitri e sottomultipli.

Art. 9.

Qualora in una medesima fabbrica si vogliano distillare materie cui spetta abbuono diverso, occorre che tra gli apparecchi destinati alla distillazione dell'una o dell'altra materia, e fra i locali in cui questi apparecchi sono collocati, non esista veruna comunicazione nè per mezzo di tubi, vasche e simili, nè mediante aperture di porte o di finestre.

Art. 10.

I magazzini per il deposito del prodotto delle fabbriche, nel caso in cui il fabbricante abbia dichiarato di voler pagare la tassa a misura dell'estrazione degli spiriti e quelli degli opifici di rettificazione per il deposito degli spiriti grezzi e rettificati sui quali non sia stata ancora pagata la tassa, devono avere un unico accesso dalla fabbrica o dall'opificio. Le finestre devono essere munite d'inferriata e di reticella metallica.

Art. 11.

Nelle fabbriche soggette alla vigilanza permanente e negli opifici in cui si rettificano spiriti gravati da tassa, deve destinarsi, per uso esclusivo degli agenti dell'amministrazione, un locale conveniente, situato in luogo opportuno per l'esercizio della vigilanza e arredato dei mobili occorrenti.

Art. 12.

Ricevuto l'avviso di cui all'art. 1, l'ufficio tecnico di finanza dispone immediatamente per la misurazione della capacità degli apparecchi e per la loro identificazione mediante apposite piastrine. Provvede inoltre per il suggellamento degli apparecchi stessi ovvero per l'esercizio della vigilanza necessaria ad impedirne l'uso durante le operazioni di impianto della fabbrica o dell'opificio. Delle operazioni compiute si redige processo verbale in doppio originale, uno dei quali è consegnato all'interessato.

Art. 13.

Entro 20 giorni dalla presentazione della denunzia prescritta dall'art. 2, il detto ufficio procede, in contraddittorio dell'interessato o del suo rappresentante, alla verificazione della fabbrica, ovvero dell'opificio.

Nella verificazione, l'ufficio tecnico di finanza deve:

a) misurare la capacità degli apparecchi ed identificarli ove tali operazioni non siano state compiute agli effetti dell'articolo precedente;

b) rilevare inoltre l'essere e l'uso di ogni altro apparecchio, la capacità dei recipienti e dei vasi, riscontrare l'esattezza delle singole indicazioni della denunzia ed accertare che la fabbrica o l'opificio soddisfaccia a tutte le condizioni specificate negli articoli dal 7 all' 11 inclusivi.

Art. 14.

Trattandosi di fabbriche, nelle quali la quantità del prodotto si accerta mediante un misuratore meccanico, l'ufficio ha la facoltà di ordinare: che i condensatori, gli scaldavini,

i collettori delle flemme e i refrigeranti sieno rivestiti con doppia parete, ovvero collocati in casse con coperchi, ai quali possano applicarsi i suggelli; che siano adattati a doppia parete e distinti con speciale colore i tubi in cui passano i vapori ed i liquidi alcoolici; e che i detti tubi sieno muniti di rubinetti di saggio e di ordigni di sicurezza nelle saldature, commettiture e nei rubinetti.

Art. 15.

Nel caso in cui il fabbricante abbia dichiarato di voler pagare la tassa a misura dell'estrazione dello spirito, l'ufficio tecnico deve far munire la porta del magazzino di deposito di una seconda serratura solida e sicura, la cui chiave rimarrà poi in possesso degli agenti della finanza.

Uguale prescrizione è applicabile per i magazzini di custodia degli spiriti grezzi e rettificati negli opifici che non rettifichino esclusivamente spiriti liberi di tassa.

Le spese sono a carico degli esercenti.

Art. 16.

Qualora la fabbrica o l'opificio non si trovi nelle condizioni prescritte, oppure l'ufficio intenda valersi della facoltà di cui all'art. 14, viene sospesa la verificazione ed il delegato del detto ufficio indica, per iscritto, all'interessato gli adattamenti e le opere che deve eseguire.

Con le stesse norme si procede nel caso in cui si debba applicare il misuratore nella fabbrica e questa non si trovi nelle condizioni all'uopo richieste

Art. 17.

Compiuta la verificazione, gli apparecchi, i meccanismi ed i tubi devono, ove occorra, essere suggellati in modo da renderne impossibile l'uso.

Dei risultati della verificazione e dei bolli e suggelli applicati, si fa constare mediante processo verbale in doppio originale da firmarsi dal delegato dell'ufficio tecnico, ed anche dall'interessato, o dal suo rappresentante. Uno degli originali del processo verbale è consegnato all'interessato, o al suo rappresentante, il quale ha l'obbligo di custodirlo, insieme con la denunzia, nel luogo della fabbrica o dell'opifizio e di presentarlo agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Art. 18.

Tanto nel processo verbale di verificazione quanto con disposizione scritta in qualunque momento anche dopo l'attivazione della fabbrica, l'ufficio tecnico ha diritto di prescrivere quelli ulteriori adattamenti e nuove opere che ritenesse necessarie per l'esercizio di un'efficace vigilanza.

Quando una fabbrica passi dal sistema del pagamento della tassa in base alla produttività giornaliera dei lambicchi, a quello dell'accertamento diretto del prodotto mediante il misuratore, l'ufficio tecnico indica per iscritto le opere e gli adattamenti necessari perchè la fabbrica sia posta nelle condizioni richieste.

Gli adattamenti, i lavori e le opere di cui nell'art. 14 e nei due comma precedenti saranno compiuti dal fabbricante a sue spese entro il tempo stabilito dal delegato, ed in caso di inadempimento l'ufficio tecnico non permette l'attivazione della fabbrica, oppure ne decreta la sospensione dell'esercizio mettendo fuori d'uso gli apparecchi mediante l'applicazione di suggelli.

Nel termine di dieci giorni dall'intimazione della richiesta dei nuovi lavori, può il fabbricante fare opposizione presso l'intendente di finanza, cui, anche in pendenza della contro-

versia, compete la facoltà di revocare la sospensione dell'esercizio della fabbrica che fosse stata ordinata dall'ufficio tecnico, salvo il ricorso al Ministero nel termine di cui all'art. 131.

L'ufficio tecnico ha inoltre il diritto di applicare, in qualsivoglia tempo, nelle fabbriche di spirito strumenti saggiatori, come pure di applicare agli apparecchi di distillazione, a quelli di rettificazione e di trasformazione ed agli apparecchi destinati ad altri usi, speciali congegni atti ad accertare la qualità delle materie poste in lavorazione ed, ove occorra, il numero delle operazioni compiute. Ha inoltre il diritto di applicare agli apparecchi per l'estrazione del cremore ordigni di sicurezza atti ad impedire la raccolta e la condensazione dei vapori alcoolici. Le spese per queste applicazioni sono a carico della finanza.

Art. 19.

I detentori di apparecchi di distillazione, i fabbricanti, i rettificatori, i trasformatori di spirito e coloro che adoperano apparecchi per l'esclusiva estrazione del cremor di tartaro o ad usi diversi dalla distillazione e rettificazione degli spiriti, sono obbligati a conservare inalterate tutte le condizioni accertate nei verbali di verificazione.

In caso di alterazioni o guasti nelle piastrine d'identificazione, nei bolli, sigilli, congegni ed ordigni che fossero stati applicati dall'amministrazione, sono tenuti a farne immediatamente denunzia all'ufficio tecnico di finanza, giustificando che il fatto dell'alterazione o dei guasti è derivato da forza maggiore.

Le innovazioni di ogni sorta, che si volessero apportare allo stato di cose risultante dai verbali, devono essere dichiarate al detto ufficio, e non possono eseguirsi senza averne riportata autorizzazione per iscritto.

L'ufficio tecnico procede alle necessarie constatazioni e compila processo verbale suppletivo.

Art. 20.

I costruttori, negozianti e detentori di apparecchi di distillazione, che vogliono venderli oppure cederli a nolo o ad imprestito, devono almeno 10 giorni prima avvisarne l'ufficio tecnico, indicando il nome e cognome dell'acquirente o cessionario e il luogo preciso nel quale gli apparecchi verranno trasportati.

Parimenti, quando si tratti di distruzione di apparecchi, ovvero di cessione di fabbriche, di opifici o di apparecchi, o di cessazione definitiva dall'industria, se ne deve dare preavviso di 10 giorni al detto ufficio.

L'ufficio tecnico provvede per la rimozione, ove occorra, dei suggelli e dei contrassegni, degli strumenti, congegni ed ordigni applicati, per la vigilanza sul trasporto e per l'assistenza alla distruzione o smontatura degli apparecchi, e compila processo verbale di tali operazioni.

L'acquirente o cessionario della fabbrica, dell'opificio o degli apparecchi, deve, a sua volta, ottemperare agli obblighi imposti dall'art. 1 di questo regolamento.

Capo II.

Disposizioni per le fabbriche nelle quali la tassa è riscossa sulla quantità di prodotto effettivo.

Art. 21.

Nelle fabbriche sottoposte all'obbligo del misuratore, la finanza ha il diritto di eseguire quanto è necessario per applicare lo strumento suddetto e di occupare senza indennità lo spazio occorrente per l'adattamento e la vigilanza. Il fab-

bricante non può pretendere compenso o risarcimento alcuno per il danno che gli fosse derivato dall'impedimento o dalla sospensione di lavoro durante le operazioni di adattamento e di applicazione, ovvero di pulitura, riparazione o cambio dello strumento misuratore.

Le spese per la prima applicazione o per il cambio del misuratore sono a carico dell'amministrazione; però, qualora il misuratore dovesse essere cambiato o spostato di sede per fatto dipendente dal fabbricante, la relativa spesa è a carico di quest'ultimo.

Art. 22.

Il misuratore deve poggiare sopra una base stabilmente fissata, ed essere in permanente, sicura ed esclusiva comunicazione con gli apparecchi di distillazione.

Fino alla distanza di due metri in giro e disotto alla base del misuratore e degli annessi lavori, l'amministrazione può vietare l'esistenza od il collocamento di vasche, tubi e condotti d'ogni specie; in tutti i casi le vasche, i tubi e i condotti devono essere facilmente accessibili per la vigilanza.

Tanto il misuratore, quanto il filtro e la bacinella interposti fra il misuratore e l'apparecchio di condensazione, devono essere muniti di sigilli, in guisa che non sia possibile nè muoverli dal loro posto, nè aprirli senza manomettere o togliere i sigilli.

Nel bicchiere del filtro o della bacinella possono collocarsi un alcoolometro ed un termometro forniti dalla finanza ed ufficialmente verificati.

L'amministrazione ha il diritto di fare in ogni tempo le opere necessarie per il disperdimento degli spiriti che traboccassero dalla cassa del misuratore, senza che il fabbricante possa pretendere compenso o risarcimento di sorta per i prodotti che andassero dispersi.

Art. 23.

Le operazioni di adattamento, applicazione, pulitura, riparazione o cambio dei misuratori spettano all'ufficio tecnico di finanza.

L'ufficio fa consegna al fabbricante del misuratore applicato, con apposito processo verbale in cui indica il distintivo del misuratore stesso, il numero e la qualità dei suggelli, i punti di collegamento nei quali i suggelli sono stati apposti. la ricchezza alcoolica e la temperatura media in gradi centesimali della flemma per ciascun apparecchio di distillazione.

Il processo verbale è compilato in doppio originale ed è firmato dal delegato dell'ufficio tecnico e dal fabbricante Uno degli originali è ritenuto dall' ufficio tecnico, l'altro rimane al fabbricante.

Art. 24.

In caso di guasti o di perturbamenti nel misuratore o nel filtro, oppure di guasti o rottura di sigilli o di bolli apposti al misuratore, al filtro, ai tubi di condotta dei vapori e liquidi alcoolici, ai congegni ed ordigni speciali applicati dall'amministrazione, ed a qualsiasi parte od organo degli apparecchi di distillazione, il fabbricante ha l'obbligo di farne immediata denunzia in doppio originale all'ufficio tecnico di finanza, e quando il guasto sia di natura tale che lo spirito possa uscire dai tubi prima di arrivare al misurature, o questo non funzioni regolarmente, ha l'obbligo di sospendere la lavorazione.

Eguale denunzia deve essere fatta al detto ufficio quando si vogliano eseguire puliture agli apparecchi, alle colonne, agli scaldavini, ai refrigeranti, ai condensatori, ecc., che importino operazioni di smontatura o rimozione di suggelli

L'ufficio tecnico restituisce al fabbricante un esemplare della denunzia con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui fu presentata; dispone per le verificazioni nella fabbrica: provvede alle riparazioni che occorressero ai congegni; assiste alle operazioni di aggiustamento dei tubi, di smontatura e rimontatura degli apparecchi, ecc., e procede alla riapposizione dei sigilli, redigendo del tutto processo verbale di cui rilascia un originale al fabbricante.

Capo III.

Disposizioni per le fabbriche tassate in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi.

Art. 25.

Per la determinazione della produttività giornaliera, l'ufficio tecnico di finanza deve tener conto:

a) della quantità in peso della materia prima che s'introduce nella caldaia ad ogni operazione, della capacità e della forma di ciascun lambicco, e della influenza che possono avere la cupola (cappello) ed il refrigerante;

b) della durata di ogni operazione, in rapporto alla specie dell'apparecchio, alla capacità e forma della caldaia, alla qualità e quantità della materia prima, al sistema di cottura, cioè se a riscaldamento diretto o indiretto, se a fuoco vivo od a fuoco lento, ed alla potenza del refrigerante;

c) della ricchezza alcoolica media della materia prima;

d) se il prodotto della distillazione è spirito, acquavite o flemma; e, ove trattisi di vinaccia, se si estragga il cremor di tartaro, o altre sostanze secondarie;

e) finalmente di ogni altro elemento che possa avere una influenza sulla quantità del prodotto della distillazione.

Art. 26.

La produttività giornaliera è data dalla formula:

$$P = Q\ N\ R$$

nella quale:

P rappresenta la produttività giornaliera espressa in litri di alcool anidro;

Q il peso in quintali della materia prima adoperata in ogni riempimento;

N il numero dei riempimenti per ogni 24 ore;

R la produzione media in litri di alcool anidro per ogni quintale di materia prima impiegata.

Sulla produttività così determinata, dedotto lo abbuono di legge, è fissata la tassa giornaliera.

Art. 27.

La produttività e la tassa giornaliera sono dall'ufficio tecnico fatte notificare al fabbricante per mezzo di un delegato della finanza, il quale rilascia al fabbricante stesso uno degli originali dell'atto relativo. L'altro originale sottoscritto dal fabbricante in prova di ricevuta, e munito dal delegato della finanza della data e dell'attestazione della eseguita notificazione, viene da questo ultimo restituito al detto ufficio.

Se il fabbricante non vuole o non può sottoscrivere l'atto di notificazione, il delegato della finanza indica tale circostanza nell'atto, prima di apporvi la data e la firma.

In caso di assenza del fabbricante, il delegato consegna l'atto di notificazione a un membro della famiglia o ad un dipendente di esso fabbricante, ed in mancanza anche di questi al sindaco.

Art. 28.

L'ufficio tecnico deve, nel corso delle lavorazioni, riscontrare se le tasse giornaliere sono adeguate al prodotto effettivo e perequate fra loro.

Ogni qualvolta creda che debbasi far luogo alla revisione, procede alla nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera.

Il fabbricante, che voglia ottenere la revisione della produttività e della tassa giornaliera, deve presentarne domanda motivata all'ufficio tecnico di finanza, indicando la tassa che sarebbe disposto ad accettare. Il detto ufficio rilascia ricevuta della domanda e provvede in merito nel termine di 15 giorni.

Quando l'ufficio fa luogo alla revisione, sia di propria iniziativa sia sopra domanda del fabbricante, la nuova produttività e la corrispondente tassa giornaliera sono notificate nei modi stabiliti all'articolo precedente. Qualora la domanda non venga accolta, si procede alla reintimazione della produttività e della tassa in vigore.

Le nuove tasse entrano in vigore dal giorno successivo a quello della notificazione se la revisione ebbe luogo ad iniziativa dell'ufficio; e, se fu chiesta dal fabbricante, dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo le lavorazioni già dichiarate alle quali si applicano, in entrambi i casi, le tasse preesistenti.

Ove però la revisione sia stata eseguita dalla finanza in causa di mutamenti non denunziati dal fabbricante, la nuova tassa ha efficacia dal giorno dell'accertamento del fatto, senza pregiudizio delle sanzioni penali incorse.

Art. 29.

Per la risoluzione dei ricorsi dei fabbricanti contro l'ammontare delle tasse giornaliere, determinate dagli uffici tecnici di finanza è istituito in ciascun capoluogo di provincia un comitato peritale, composto di tre membri ordinari e tre supplenti, che preferibilmente abbiano quivi la propria residenza, scelti fra gl'ingegneri, i laureati in scienze fisiche ed i licenziati in agronomia dalle scuole superiori del Regno. I tre membri ordinari ed i tre supplenti sono scelti ciascuno dal presidente del tribunale civile, dall'intendente di finanza e dal collegio dei probiviri ed in mancanza dalla camera di commercio ed arti. Il presidente del tribunale decreta la costituzione del comitato e ne nomina il presidente. Il decreto è dalla cancelleria del tribunale trasmesso in copia a ciascuno dei componenti il comitato, nonchè all'ufficio tecnico di finanza.

Il comitato dura in carica tre anni. In caso di mancanza di qualche membro, anche dipendente da dimissioni o da qualsiasi altro motivo che ne escluda la continuazione in ufficio, vi è sostituito il supplente già nominato dall'autorità o dal collegio che aveva proceduto alla nomina del componente ordinario.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato delegato dall'intendente di finanza, di grado non inferiore a quello di vice-segretario.

Art. 30.

Nel ricorso contro l'ammontare delle tasse giornaliere, il fabbricante deve spiegare i motivi per i quali egli non intende accettarle ed indicare le tasse che sarebbe disposto a pagare.

Il ricorso deve essere prodotto nel termine di giorni 20 da quello della notificazione dell'impugnata determinazione delle tasse giornaliere, mercè deposito del relativo atto presso l'ufficio tecnico di finanza.

Perchè inoltre il ricorso possa essere preso in esame, deve essere data garanzia per le spese dell'intiero giudizio mediante deposito di una somma non maggiore di lire 300, nè minore di lire 100.

L'ufficio tecnico rilascia ricevuta del ricorso e lo trasmette al presidente del comitato, unendovi un foglio di contro-osservazioni ed in copia l'atto di notificazione delle tasse giornaliere ed il processo verbale di verificazione della fabbrica.

Però coloro, che distillano esclusivamente vinaccie provenienti da fondi di loro proprietà o da loro coltivati, possono, prima di presentare il ricorso, richiedere che l'ufficio tecnico proceda ad esperimenti diretti per accertare la reale produttività della fabbrica. In questo caso il termine per l'eventuale presentazione del ricorso decorre dal giorno della notificazione della nuova tassa.

In ogni caso, fino alla completa definizione della vertenza, il fabbricante deve pagare la tassa in base alle quote notificategli dall'ufficio tecnico di finanza.

Art. 31.

Il comitato tiene le sue adunanze in una sala dell'intendenza ed è convocato dal suo presidente entro 20 giorni dalla data della trasmissione dei singoli ricorsi.

A cura del segretario, il fabbricante e l'ufficio tecnico di finanza sono avvisati del giorno dell'adunanza perchè possano intervenire.

Se il ricorso non soddisfa alle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo precedente, il comitato deve dichiararlo inammissibile. Se invece lo riconosce ammissibile, procede al giudizio di merito, tenendo conto delle condizioni di lavoro

quali risultano dal processo verbale di verificazione della fabbrica, dei dati di fatto accertati dalla finanza, nonchè delle osservazioni contenute nel ricorso. delle contro-osservazioni fatte dall'ufficio tecnico e delle spiegazioni delle parti qualora siano presenti.

La decisione del comitato deve essere presa all'infuori dell'assistenza delle parti, entro 15 giorni da quello della prima adunanza e deve indicare la tassa giornaliera stabilita nonchè i dati di fatto ed i criteri sui quali si fonda.

Il comitato ha facoltà di aumentare le tasse giornaliere determinate dall'ufficio tecnico.

Un esemplare del verbale della decisione con gli atti del giudizio è trasmesso entro cinque giorni dal presidente all'ufficio tecnico di finanza. Nel termine di giorni quindici da quello in cui fu eseguita una tale trasmissione e nei modi stabiliti nell'art. 27, l'ufficio tecnico deve far notificare ai fabbricanti copia integrale della decisione.

Ove gli interessati ne facciano richiesta. il segretario del comitato rilascia direttamente ad essi copia delle decisioni.

Se l'ufficio tecnico non riceve la decisione entro 40 giorni dalla data della trasmissione del ricorso al presidente del comitato, ne avvisa il presidente del tribunale, il quale può decretare il decadimento del comitato dal suo ufficio provvedendo alla nomina di altro comitato, osservate le norme dell'art. 29.

Art. 32.

L'ufficio tecnico di finanza può appellare dalla decisione del comitato ad una commissione centrale sedente in Roma.

Lo stesso diritto spetta al fabbricante, a disposizione del quale devono perciò rimanere presso l'ufficio tecnico gli atti del primo giudizio.

L'appello è interposto mediante ricorso indirizzato alla detta commissione.

Se è il fabbricante che appella, il ricorso deve essere presentato all'ufficio tecnico di finanza, il quale ne rilascia ricevuta; se invece appella l'ufficio tecnico, questi fa intimare il ricorso al fabbricante, nelle forme determinate dall'art. 27.

Il termine per la produzione del ricorso è di giorni quindici decorrenti pel fabbricante da quello in cui gli fu notificata dall'ufficio tecnico la decisione del comitato e per l'ufficio tecnico da quello in cui gli fu trasmessa dal presidente del comitato il verbale della decisione.

L'ufficio tecnico trasmette i ricorsi e gli atti del primo giudizio al Ministero delle finanze, per la consegna al presidente della commissione centrale.

Art. 33.

La commissione centrale è costituita di cinque membri, eletti tra persone di riconosciuta competenza tecnica, due da ciascuno dei Ministeri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, ed uno dal consiglio superiore di sanità.

La nomina della detta commissione e la designazione del presidente sono fatte con decreto del ministro delle finanze. Il decreto è notificato a ciascuno dei membri per cura della direzione generale delle gabelle.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato del Ministero delle finanze.

La commissione dura in carica tre anni, ed ove alcuno dei suoi membri cessi in detto periodo da farne parte, è sostituito con decreto del ministro delle finanze, su proposta dell'autorità che ne fece la elezione.

Art. 34.

La commissione centrale tiene le sue sedute presso il Ministero delle finanze.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto di tre membri almeno, ed a parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni devono essere prese possibilmente entro 60 giorni da quello in cui il ricorso fu dal Ministero delle finanze consegnato al presidente della commissione.

Qualunque sia la parte appellante, la commissione ha facoltà di aumentare le tasse notificate dall'ufficio tecnico o determinate dal comitato.

Il verbale della deliberazione non va motivato, ma basta che vi sia indicato l'ammontare della tassa giornaliera stabilita dalla commissione. Esso è dal presidente spedito, nel termine di 5 giorni, al Ministero delle finanze il quale ne trasmette copia all'ufficio tecnico di finanza affinchè la faccia notificare al fabbricante, osservate le norme di cui all'art. 27.

Art. 35.

Le tasse giornaliere diventano definitive:

quando sia passato il termine di 20 giorni dalla loro notificazione senza che il fabbricante abbia presentato ricorso all'ufficio tecnico per promuovere il giudizio del comitato peritale, oppure il ricorso sia stato dichiarato inammissibile;

quando non sia stato prodotto appello dalle decisioni del comitato nei termini stabiliti dall'art. 32;

quando la commissione centrale abbia pronunziato in appello.

Le tasse giornaliere determinate nel primo giudizio non oppugnato, od in quello di appello, si applicano dal giorno in cui andarono in vigore le tasse notificate dall'ufficio tecnico, ed hanno efficacia fino a che non si faccia luogo a revisione.

Art. 36.

Le spese del primo o del secondo giudizio sono regolate in base alla parte terza del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, che approvò la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile. Però l'onorario per ciascuna vacazione dei componenti la commissione centrale, è stabilito in lire 15.

Nessun onorario o compenso, neppure per copia e spedizione di atti, spetta ai segretari del comitato e della commissione centrale.

Le note degli onorari e delle eventuali spese sono compilate dai presidenti e liquidate dal Ministero delle finanze, che ne ordina il pagamento.

A cura dello stesso Ministero, la somma liquidata è ripartita fra le parti in ragione della rispettiva soccombenza finale nel giudizio. Il prospetto di ripartizione è comunicato al fabbricante per mezzo dell'ufficio tecnico, il quale preleva dal deposito la somma dovuta dal fabbricante stesso e la versa nella sezione di tesoreria con imputazione ai proventi eventuali del tesoro per reintegrazione di fondi nel bilancio della spesa, rimettendo la quietanza alla direzione generale delle gabelle.

La somma eccedente il deposito è restituita al fabbricante. Se invece il deposito risulta insufficiente, l'ufficio tecnico provvede alla riscossione della somma mancante, con la procedura stabilita dalla legge del 26 agosto 1868, n. 4548, e dal relativo regolamento approvato con regio decreto del 15 novembre stesso anno, n. 4708.

Capo IV.

Cauzione per l'esercizio delle fabbriche e degli opifici di rettificazione.

Art. 37.

Dopo la verificazione della fabbrica o dell'opificio ove si rettificano spiriti soggetti a tassa, l'ufficio tecnico di finanza notifica al fabbricante od al rettificatore, l'ammontare della cauzione determinata in conformità agli articoli 6 ed 8 del testo di legge 30 gennaio 1896, n. 26.

Per i fabbricanti che abbiano dichiarato nella denunzia di voler pagare la tassa a misura dell'estrazione dello spirito dal magazzino e per i rettificatori, la cauzione corrispondente ad un decimo della tassa sulla quantità massima dello spirito, che potrà trovarsi nei magazzini, è ragguagliata alla quantità che fu dichiarata nella denunzia dai fabbricanti e dai rettificatori.

La cauzione si presta mediante deposito alla cassa dei depositi e prestiti di danaro o di titoli al portatore del debito pubblico o col mezzo di annotazione di vincolo sopra titoli di rendita nominativa. I titoli, tanto al portatore quanto nominativi, si valutano in base al prezzo più recente della borsa di Roma.

La cauzione di cui agli articoli suindicati, può essere prestata anche mediante prima ipoteca sopra beni stabili, esclusi però gli opifici ed i locali di fabbrica.

Il valore degli immobili da assoggettarsi ad ipoteca è accertato dal personale tecnico di finanza mediante stima sommaria. Se l'interessato non accetta i risultati della stima si

fa luogo a revisione col mezzo di un ingegnere da nominarsi di comune accordo fra lui e l'intendente di finanza.

I terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore di stima ed i fabbricati per la metà. I fabbricati devono essere assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono accettati in cauzione e fino allo scioglimento di questa il costituente ha l'obbligo di mantenerne l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada, e presentando all'intendenza la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

Le spese per la stima sommaria, quelle per la revisione, qualora sia richiesta, come pure le spese che occorrono per provare la proprietà, il possesso, la libertà dell'immobile e la rendita in catasto, non che per la stipulazione dell'atto di consenso all'ipoteca e le successive, comprese quelle di bollo, di registro e di iscrizione, sono a carico dell'interessato.

In quanto alle fabbriche, la cauzione può anche consistere nel versamento anticipato presso la sezione di tesoreria della tassa corrispondente al tempo della lavorazione od al prodotto da ottenere. In questo caso, il fabbricante può eseguire il deposito anticipato della tassa presso la dogana od il magazzino di deposito o di vendita dei generi di privativa, che per ragioni di distanza o per altro motivo fosse stato a ciò delegato dall'intendenza di finanza. La somma depositata è dal contabile versata alla sezione di tesoreria a nome e per conto del fabbricante.

I fabbricanti tassati in base alla produttività giornaliera dei lambicchi e che pagano la tassa a rate quindicinali, possono dare la cauzione anche mediante fideiussione di due persone solventi accettate dall'esattore.

Art. 38.

La cauzione è aumentata a richiesta dell'ufficio tecnico o diminuita sopra dimanda del fabbricante:

a) quando per giudizio del comitato peritale divenuto definitivo o per deliberazione della commissione centrale, oppure per effetto di revisione non impugnata, siano state aumentate o diminuite le tasse giornaliere;

b) quando a seguito di mutamenti nelle condizioni di lavoro, sia prevedibile un aumento od una diminuzione nella quantità dei prodotti.

Nei casi di aumento delle tasse giornaliere o del prodotto, ed anche quando la quantità dello spirito immesso nel magazzino abbia raggiunto il limite massimo dichiarato, l'ufficio tecnico deve far sospendere la lavorazione fino a che non sia dato il supplemento di cauzione.

È consentito di sostituire un modo di cauzione ad un altro, purchè sia pagato a saldo il debito risultante dalle liquidazioni eseguite prima che si effettui la sostituzione.

Spetta ai fabbricanti il provare all'ufficio tecnico di finanza di avere prestata la cauzione od il supplementò di cauzione, in uno dei modi indicati nell'articolo precedente.

Art. 39.

La responsabilità dell'esattore per le fidejussioni da lui accettate sta e si esperimenta indipendentemente dalla solvibilità dei fidejussori e dalla validità ed efficacia dell'atto di fidejussione.

Ove venga mutato l'esattore durante l'esercizio, la fidejussione cessa di essere valida se non viene accettata dal nuovo esattore.

Capo V.

Dichiarazioni di lavoro.

Art. 40.

Almeno tre giorni prima di iniziare le singole lavorazioni, i fabbricanti ed i rettificatori di spiriti soggetti a tassa devono presentare all'ufficio tecnico di finanza le rispettive dichiarazioni, scritte senza cancellature od alterazioni.

Una stessa dichiarazione non può comprendere giorni di mesi diversi, e quando si vogliano adoperare contemporaneamente apparecchi ai quali siano applicati misuratori diversi, occorre presentare dichiarazioni distinte.

Nelle dichiarazioni si deve indicare:

a) il nome e cognome del fabbricante o del rettificatore e l'ubicazione della fabbrica o dell'opificio;

b) il tempo continuativo o distinto nei vari periodi della lavorazione, e cioè il giorno e l'ora in cui avrà principio ed il giorno e l'ora in cui avrà termine il periodo continuativo, o ciascuno dei vari periodi della lavorazione;

c) la qualità e la quantità della materia prima da impiegarsi. I liquidi alcoolici, compresе le vernici a spirito e le bevande alcooliche, non accompagnati da bolletta di cauzione, che sieno introdotti nelle fabbriche o negli opifici di rettificazione, per esservi sottoposti a nuove lavorazioni, sono considerati, agli effetti della tassa, come materie non comprese nella 1ª categoria e diverse dal vino e dalle vinaccie.

d) gli apparecchi che saranno adoperati, con riferimento al numero d'identificazione.

Per le fabbriche nelle quali il prodotto è accertato mediante il misuratore meccanico, si deve inoltre indicare il nu-

mero distintivo del misuratore applicato agli apparecchi di distillazione che saranno adoperati, nonchè il grado medio di forza e di temperatura della flemma per ogni apparecchio di distillazione. Il grado medio di temperatura deve essere quello della flemma dentro il filtro o la bacinella.

Se il prodotto è accertato direttamente dagli agenti della finanza, si indicano, ove esistano, i recipienti o cassoni graduati di raccolta dello spirito.

Per i lambicchi locomobili, la dichiarazione di lavoro non può comprendere che comuni di una stessa provincia, e deve indicare i comuni, il luogo in ogni comune ed i singoli periodi di tempo in cui avranno luogo le lavorazioni, specificando per ogni periodo il giorno e l'ora del principio e della fine.

Art. 41.

La dichiarazione di lavoro è obbligatoria anche per coloro che rettificano spiriti esenti da tassa ovvero li trasformano o che estraggono esclusivamente il cremore di tartaro, od impiegano apparecchi ad usi diversi dalla fabbricazione o rettificazione degli spiriti, e deve essere presentata nel termine e nelle forme stabilite dai primi tre comma dell'articolo precedente. Però l'orario giornaliero della lavorazione deve essere limitato alle ore del giorno, eccetto che gli esercenti si obblighino a lasciare aperto e libero l'accesso nei loro opifici agli agenti della finanza anche durante la notte.

Art. 42.

Perchè la dichiarazione possa essere accettata, è necessario che soddisfi alle prescrizioni degli articoli precedenti. È inoltre necessario per i fabbricanti e per i rettificatori di spiriti soggetti a tassa, che sia stata prestata la cauzione od il sup-

plemento di cauzione, e per i trasformatori, che sia stato eseguito presso l'ufficio tecnico il deposito delle spese da esso determinate preventivamente per le indennità di viaggio e di soggiorno ai delegati alla vigilanza. Se la tassa è versata anticipatamente nella sezione di tesoreria, o depositata presso una dogana od un magazzino delle privative conformemente al penultimo comma dell'art. 37, occorre che alla dichiarazione di lavoro sia unita la relativa quietanza, o la bolletta di somme depositate ovvero la ricevuta del vaglia o della cartolina vaglia.

Però quando nelle fabbriche tassate in ragione della produttività giornaliera, si vogliano eseguire lavorazioni da persone diverse dal fabbricante, la dichiarazione di lavoro può essere accettata anche se fatta in nome di quelle, purchè l'interessato versi la tassa anticipatamente nella tesoreria, o la depositi presso la dogana od il magazzino delle privative delegato dall'intendenza.

Art. 43.

L'ufficio tecnico, riconosciuta la regolarità della dichiarazione, ne dà ricevuta al fabbricante il quale ha l'obbligo di custodirla in fabbrica e di presentarla agli agenti governativi ad ogni loro richiesta. Spedisce nel tempo stesso: all'agente incaricato di rimuovere i sigilli dagli apparecchi e di sorvegliare le lavorazioni, la dichiarazione di lavoro; al capo circolo della guardia di finanza, l'avviso di controllo.

L'agente di vigilanza segna sulla dichiarazione il giorno e l'ora della rimozione e riapposizione dei suggelli agli apparecchi, e, durante la lavorazione, le indicazioni del misuratore, cioè i numeri segnati dal contatore ed i risultati del

saggio; le denunzie di guasti e delle sospensioni di lavoro e le conseguenti verificazioni, applicazioni e rimozioni di suggelli; gli accertamenti diretti del prodotto, ed ogni altra circostanza che possa influire sulla liquidazione della tassa.

Le attestazioni suddette sono firmate, oltre che dall'agente di vigilanza, anche dal fabbricante.

Nel giorno e nell'ora indicati nella ricevuta per l'incominciamento del lavoro, il fabbricante rimuove da sè i suggelli, salvo l'applicazione delle pene di cui all'art. 19 della legge 30 gennaio 1896, n. 26, qualora i sigilli sieno rimossi o la lavorazione sia iniziata prima dell'ora risultante dalla dichiarazione.

L'agente di vigilanza, terminata la lavorazione, appone i suggelli agli apparecchi e trasmette la dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza.

Capo VI.

Liquidazione della tassa.

Art. 44.

Per le fabbriche provvedute di misuratore, la tassa si liquida con le norme seguenti:

a) in base alle indicazioni del misuratore risultanti dalle attestazioni poste sulla dichiarazione di lavoro, nei casi ordinari, e quando avvengano guasti o perturbazioni accidentali nel misuratore o nel filtro, guasti o rotture pure accidentali nei tubi di condotta dei vapori e liquidi alcoolici, purchè il fabbricante ne abbia fatto subito denunzia, e fornisca mediante attestazione scritta dell'agente di vigilanza o, in sua

assenza, dei reali carabinieri, la prova di avere sospesa immediatamente la lavorazione;

b) nel caso di guasti, perturbazioni o rotture accidentali denunziate dal fabbricante, ove questi non fornisca la prova di avere subito sospesa la lavorazione, si prende a base l'ultima lettura, o quella eseguita in tempo anteriore al quale sia dimostrato che il guasto risale, e si moltiplica il numero dei giorni compresi nel periodo dei guasti per la tassa media giornaliera del mese precedente, computata per i soli giorni di lavoro effettivo dell'apparecchio nel mese;

c) in ragione del massimo lavoro giornaliero applicato al detto periodo, nel caso di guasto accidentale, ma che non sia stato denunziato; come pure se il guasto è doloso o se furono rotti, manomessi, alterati o falsificati i bolli e suggelli dell'Amministrazione apposti al misuratore, al filtro, ai tubi di condotta dei vapori e dei liquidi alcoolici, ed a qualsiasi parte od organo degli apparecchi di distillazione; se furono fraudolentemente introdotti corpi estranei nel misuratore, o fu impedito in qualsivoglia modo che questo funzionasse regolarmente; se nei detti tubi di condotta od in qualsivoglia parte od organo degli apparecchi di fabbrica seguirono alterazioni o modificazioni che abbiano offerta la possibilità di deviare in tutto od in parte il prodotto dallo strumento misuratore.

Il massimo lavoro giornaliero si determina moltiplicando per 24 il massimo prodotto corrispondente ad un'ora, dedotto da due letture successive eseguite in qualunque tempo, anche in uno stesso giorno.

Qualora trattisi di apparecchi nuovi, si applica la tassa media giornaliera o il lavoro massimo giornaliero di apparecchi consimili, rispettivamente nelle ipotesi delle lettere *b*, *c*.

Art. 45.

Quando per effetto di riparazioni o cambio di misuratore, il prodotto venga accertato direttamente dagli agenti della finanza, la liquidazione della tassa si fa in base alla quantità ed al grado di forza dello spirito di prima distillazione risultanti dalle attestazioni poste dagli agenti sulla dichiarazione di lavoro, in contraddittorio del fabbricante.

Con lo stesso metodo, si procede alla liquidazione nel caso previsto dall'art. 3.

Art. 46.

Per le fabbriche che pagano in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi, la liquidazione della tassa si fa in base alle dichiarazioni di lavoro ed alle tasse notificate dall'amministrazione, salvo i conguagli dipendenti dai giudizi peritali.

Se per motivi di forza maggiore fu sospesa la lavorazione, purchè la sospensione sia stata notificata dal fabbricante all'ufficio tecnico e risulti, dalle attestazioni poste sulla dichiarazione di lavoro dall'agente di vigilanza, che furono apposti i suggelli agli apparecchi della fabbrica, sono da escludersi dalla liquidazione i giorni e le frazioni di giorno nei quali gli apparecchi stessi rimasero sotto suggello.

Art. 47.

L'ufficio tecnico riassume sulla dichiarazione le risultanze definitive della lavorazione, espone l'ammontare della corrispondente tassa liquidata e ne prende nota nei registri.

Capo VII.

Pagamento della tassa dovuta dai fabbricanti.

Art. 48.

I fabbricanti di prima categoria hanno l'obbligo di pagare la tassa direttamente nella sezione di tesoreria.

Però l'intendenza di finanza può delegare, per ragione di distanza o per altro motivo, e dogane ed i magazzini di deposito e di vendita dei generi di privativa a ricevere in deposito la tassa con obbligo di versarla nella sezione di tesoreria a nome e per conto dell'interessato.

Devono pure eseguire il versamento della tassa nella sezione di tesoreria o depositarla presso un ufficio contabile delegato come sopra, tutti i fabbricanti che paghino la tassa anticipatamente od a misura della estrazione dello spirito dal magazzino e gli esercenti le fabbriche soggette all'accertamento diretto del prodotto.

Così gli uni come gli altri però, quando la fabbrica si trova in località notevolmente distante dal capoluogo di provincia o da un ufficio contabile, oppure sia priva di facili mezzi di comunicazione, ovvero quando la spesa per il detto versamento sia ragguardevole, possono essere autorizzati dall'intendenza di finanza a versare la tassa nella sezione di tesoreria mediante vaglia o cartolina vaglia, intestati alla medesima tesoreria, con diritto a rimborso della tassa postale.

I fabbricanti che hanno prestato cauzione mediante fideiussione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 37, e pagano la tassa a rate quindicinali, devono versarla presso l'esattore.

L'intendenza ha pure facoltà di autorizzare gli esercenti fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera, e che

pagano la tassa a rate quindicinali, a versarla invece direttamente nella sezione di tesoreria mediante vaglia o cartolina vaglia, nei modi di cui sopra, oppure a depositarla presso un ufficio contabile. Uguale facoltà spetta all'intendenza anche rispetto ai fabbricanti di cui a comma precedente, qualora invece della fideiussione, diano la cauzione nel modo indicato al comma 3° dell'art. 37, almeno che non intendano valersi del disposto del comma 4° dello stesso articolo. Qualora il vaglia o la cartolina vaglia pervengano alla sezione di tesoreria dopo la scadenza della rata di tassa, si fa luogo su di questa all'applicazione della multa.

Quando la tassa è depositata presso un ufficio contabile, questo rilascia al fabbricante corrispondente ricevuta ed eseguisce subito il versamento nella sezione di tesoreria, ritirando quietanza al nome dello interessato. La quietanza è rimessa dal contabile all'ufficio tecnico che ne prende nota nei suoi registri e la fa consegnare al fabbricante contro ritiro della ricevuta della somma depositata, che viene poi restituita all'ufficio contabile.

Le spese per il versamento nella sezione di tesoreria delle somme depositate dai fabbricanti presso gli uffici contabili, sono a carico dell'amministrazione

Una nota dei fabbricanti che pagano la tassa nella sezione di tesoreria o la depositano presso un ufficio contabile, è trasmessa all'ufficio tecnico dall'intendenza, la quale inoltre lo tiene informato delle variazioni che avvenissero.

Art. 49.

Per la tenuta della contabilità, l'ufficio tecnico deve, entro il giorno 3 di ogni mese, trasmettere all'intendenza di finanza i seguenti elenchi e prospetti relativi al mese precedente:

a) un elenco delle somme liquidate a carico dei fabbricanti che versano la tassa presso gli esattori;

b) un elenco delle somme liquidate a carico dei fabbricanti che versano la tassa nella sezione di tesoreria direttamente o per mezzo dei contabili;

c) un elenco della tassa liquidata con le norme delle lettere *b* e *c* dell'art. 44;

d) un prospetto dei ricevimenti e delle spedizioni di spirito con bolletta di cauzione, indicando la corrispondente tassa;

e) un prospetto delle somme abbonate per spiriti esportati all'estero od impiegati nell'industria dell'aceto;

f) un prospetto delle rettifiche, in aumento od in diminuzione, per errori di liquidazione, per abbuoni all'industria del cognac e sui residui della rettificazione adulterati.

Per la riscossione della tassa liquidata a carico dei fabbricanti obbligati od autorizzati a versarla direttamente nella sezione di tesoreria od a depositarla presso un'ufficio contabile, a rate quindicinali, l'ufficio tecnico deve non più tardi del giorno 10 d'ogni mese:

trasmettere all'intendenza di finanza l'elenco in doppio originale della tassa netta dovuta da ciascun fabbricante, specificando l'ammontare delle singole rate e le rispettive scadenze, nonchè il giorno entro il quale debba essere eseguito il pagamento, ed indicando se il fabbricante debba versare la tassa direttamente nella sezione di tesoreria oppure presso quale ufficio contabile la debba depositare;

trasmettere alla detta intendenza una nota separata per ciascun ufficio contabile dei fabbricanti che depositano presso l'ufficio stesso le rate quindicinali, specificando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata, nonchè il giorno entro il quale deve essere eseguito il pagamento;

far notificare a ciascun fabbricante, col mezzo di un delegato alla vigilanza e nei modi determinati dall'art. 27, l'avviso di pagamento.

Art. 50.

L'avviso di pagamento deve contenere le seguenti indicazioni:

1° l'ammontare della tassa al netto dell'abbuono legale liquidata nel mese precedente;

2° le somme dovute per qualsiasi motivo e non comprese nelle liquidazioni dei mesi precedenti;

3° le somme da detrarsi:

a) per errori materiali incorsi nelle liquidazioni anteriori;

b) per compensi dovuti in causa di sospensioni di lavoro non portate a discarico nelle liquidazioni precedenti;

c) per conguagli dipendenti da giudizi peritali;

d) per estrazioni di spiriti con bolletta di cauzione, per la quale sia pervenuto il certificato di scarico, e per abbuoni di tassa sui residui di rettificazione adulterati;

4° la tassa netta dovuta dal fabbricante, distinta nelle due rate quindicinali, con l'indicazione delle rispettive scadenze.

L'avviso deve inoltre portare le avvertenze:

a) che decorso il termine di otto giorni dalla scadenza, stabilita dal secondo comma dell'art. 6 del testo della legge, il fabbricante che non paghi la tassa o la paghi solamente in parte, è assoggettato sulla somma non pagata alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito ai sensi dell'art. 27 della legge (testo unico) del 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette;

b) che decorso il termine di altri cinque giorni senza che la rata sia stata interamente pagata, sarà proceduto alla sospensione dell'esercizio della fabbrica ed il credito sarà ricuperato sulla cauzione, ed occorrendo sui beni del debitore.

Art. 51.

Per i fabbricanti che pagano la tassa anticipatamente, l'ufficio tecnico deve non più tardi del giorno 10 di ogni mese:

trasmettere all'intendenza di finanza un elenco in unico esemplare delle partite che rimangono pareggiate e di quelle per le quali risulti un credito a favore dei fabbricanti, annotandovi:

a) il nome e cognome di ciascun fabbricante;

b) la tassa netta liquidata a carico del medesimo;

c) la somma versata o depositata, e, per ciascuna partita, se la somma fu versata nella sezione di tesoreria, oppure presso quale ufficio contabile fu depositata;

d) le differenze a credito, ove esistano;

trasmettere alla detta intendenza altro elenco in doppio esemplare, delle partite per le quali risulti un debito a carico dei fabbricanti, con le indicazioni di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, e delle differenze a debito;

trasmettere pure alla detta intendenza una nota separata per ciascun ufficio contabile, dei fabbricanti rimasti in debito di tassa, specificando l'ammontare del debito ed il giorno entro il quale deve essere eseguito il pagamento;

far notificare a ciascun fabbricante rimasto in debito l'avviso di pagamento, con l'indicazione dei dati richiesti ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 50, e dell'ammontare del debito di tassa.

L'avviso recherà l'avvertenza che il pagamento del debito di tassa deve essere fatto in una sola volta entro 8 giorni

dalla notificazione dell'avviso stesso, e le altre avvertenze indicate all'ultimo comma dell'articolo precedente circa l'applicazione della multa, la sospensione dell'esercizio ed il ricupero del credito, che ha luogo. in questo caso, sui beni del fabbricante.

Art. 52.

L'intendenza trasmette entro tre giorni, alla delegazione del tesoro gli elenchi dei fabbricanti che pagano la tassa a rate quindicinali e quelli dei fabbricanti rimasti in debito di tassa. La delegazione restituisce all'intendenza, entro 24 ore, un esemplare degli elenchi, con attestazione di ricevimento.

Pure entro tre giorni, l'intendenza spedisce a ciascun ufficio contabile, la nota dei fabbricanti autorizzati a depositare la tassa presso di esso ufficio a rate quindicinali e quella dei fabbricanti rimasti in debito di tassa.

Art. 53.

Se entro il termine stabilito per il pagamento, il fabbricante non paga la tassa o la paga solo in parte, la delegazione del tesoro o l'ufficio contabile applica e riscuote la multa sulla somma non pagata.

Decorsi altri 5 giorni dal termine suddetto, la delegazione del tesoro o l'ufficio contabile partecipa all'intendenza di finanza l'ammontare della somma di cui il fabbricante è rimasto in debito distintamente per tassa e multa.

L'intendenza emette subito il decreto di sospensione dell'esercizio della fabbrica e lo spedisce all'ufficio tecnico, perchè provveda immediatamente al suggellamento degli apparecchi.

Il credito di tassa e della multa è ricuperato sulla cauzione del fabbricante, ed ove questa risulti insufficiente o si

tratti di debito di fabbricanti che pagano la tassa anticipatamente, si procede anche su tutti i beni di pertinenza del debitore, con le norme, con i mezzi e con i diritti stabiliti dalla legge (testo unico) del 29 giugno 1902, n. 281.

Art. 54.

Per la riscossione della tassa dovuta dai fabbricanti che la versano presso l'esattore, l'ufficio tecnico compila, per ciascuna esattoria, gli elenchi in doppio originale iscrivendovi il nome e cognome del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica e tutti gli elementi accennati all'art. 50, eccetto quelli delle lettere *a* e *b* dell'ultimo comma. Compila inoltre il riepilogo pure in doppio originale, ed entro il giorno 5 di ciascun mese spedisce gli uni e l'altro all'intendenza di finanza.

Entro il giorno 8, l'intendenza fa consegnare per mezzo di un suo delegato un esemplare degli elenchi ed i due esemplari del riepilogo al ricevitore provinciale. Questi restituisce immediatamente all'intendenza, per mezzo dello stesso delegato, un esemplare del riepilogo, da lui sottoscritto in segno di ricevimento, e fa pervenire a ciascun esattore, entro 48 ore, l'elenco delle somme da riscuotere. L'esattore gliene deve accusare ricevuta entro 24 ore.

Non più tardi del giorno 15 di ciascun mese, l'esattore fa intimare dal suo messo a ciascun fabbricante l'avviso di pagamento della somma dovuta. Nell'avviso devono essere riportati tutti i dati contenuti nell'elenco, e vi si devono inoltre scrivere le avvertenze di cui alle lettere *a* e *b* dell'ultimo comma dell'art. 50, con l'aggiunta, nel caso che la cauzione sia stata prestata mediante fideiussione, che sarà proceduto anche sui beni dei fideiussori.

Qualora il fabbricante non paghi nei 5 giorni dall'ultimo giorno utile per il pagamento, o paghi solo in parte la tassa dovuta, l'esattore ne avvisa, entro 24 ore, l'intendenza di finanza la quale provvede in conformita al terzo comma dell'articolo precedente. Se la cauzione fu prestata mediante deposito di denaro o di titoli del debito pubblicó, l'intendenza, sopra richiesta dell'esattore, dispone perchè il credito di quest'ultimo per tassa e per multa del 4 per cento sia ricuperato sulla cauzione. Se invece la cauzione fu prestata mediante fideiussione, o se risulta insufficiente, l'esattore procede alla riscossione del suo credito con le norme, con i mezzi e con i diritti stabiliti dalla legge (testo unico) del 29 giugno 1902, n. 281.

L'esattore è responsabile del danno che potesse derivarne dal ritardo nell'avvisare l'intendenza del mancato pagamento della rata di tassa.

Art. 55.

La fabbrica sospesa dall'esercizio non può essere riattivata se non dopo che l'intendenza di finanza abbia emesso il decreto di revoca della sospensione.

Il decreto di revoca non può essere rilasciato se il fabbricante non giustifica di aver pagata la tassa e la multa del 4 per cento, oppure di avere reintegrata la cauzione.

Il decreto è dall'intendenza comunicato in copia all'ufficio tecnico di finanza.

Art. 56.

Non più tardi dell'ultimo giorno di ciascun mese, e del giorno 15 del mese successivo, l'esattore deve versare al ricevitore provinciale rispettivamente l'ammontare della prima

e della seconda rata. In caso di ritardo è assoggettato alla multa stabilita dall'art. 81 della legge (testo unico) del 29 giugno 1902, n. 281.

Il ricevitore deve versare nella sezione di tesoreria l'ammontare della prima rata entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il riepilogo; e l'ammontare della seconda rata entro il giorno 20.

Qualora non faccia il versamento nel termine stabilito, la intendenza applica la multa del 4 per cento e procede secondo la suddetta legge 29 giugno 1902.

Art. 57.

Per ottenere il pagamento dell'aggio, gli esattori ed i ricevitori provinciali devono presentare all' intendenza di finanza l'elenco descrittivo dei versamenti fatti, corredato delle relative quietanze.

L' intendenza accertata la concordanza delle quietanze con le indicazioni dell'elenco, e segnato su ciascuna di esse la data e l'oggetto della presentazione, le restituisce; stende quindi sull'elenco la liquidazione dell'aggio e provvede al pagamento ai termini del regolamento di contabilità generale.

L'esattore che sia in debito verso il ricevitore od il ricevitore che lo sia verso il tesoro dello Stato, anche per penalità, non possono ottenere il pagamento dell'aggio finchè non abbiano giustificato il saldo del debito. L'aggio dovuto all'esattore si devolve al ricevitore provinciale e quello dovuto a quest'ultimo si devolve al tesoro dello Stato, a sconto del debito rispettivo.

Art. 58.

Sulle somme versate direttamente nella sezione di tesoreria o depositate presso gli uffici contabili, per rate quindi-

cinali di tassa, per pagamenti eseguiti anticipatamente od a misura dell'estrazione degli spiriti dai magazzini, non è dovuto aggio o compenso alcuno all'esattore, al ricevitore provinciale, al tesoriere od al contabile dell'ufficio finanziario.

Le multe del 4 per cento applicate sulle somme versate in ritardo, cadonò rispettivamente a favore del tesoro o dell'esattore, a seconda che il versamento doveva essere fatto presso la sezione di tesoreria o l'esattore.

Quando la multa è riscossa dall'ufficio contabile, questo ne rilascia ricevuta a titolo di deposito e fa subito il versamento nella sezione di tesoreria in conto proventi del tesoro, attenendosi alle norme del terz'ultimo comma dell'art. 48, escluso però l'intervento dell'ufficio tecnico.

Art. 59.

La cauzione dell'esattore e quella del ricevitore provinciale devono ragguagliarsi alla dodicesima parte della somma annua che sarà data loro in riscossione.

Capo VIII.

Trasporto di spiriti vincolato alla tassa con destinazione all' interno dello Stato — Magazzini di deposito.

Art. 60.

Le bollette di cauzione per il trasporto degli spiriti vincolati alla tassa, sono rilasciate dagli uffici finanziari incaricati della riscossione della tassa sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose, nella cui circoscrizione si trova la fabbrica, l'opificio di rettificazione od il deposito.

Ove le esigenze del commercio lo richiedano, l'intendenza potrà incaricare dell'emissione delle accennate bollette anche le agenzie delle imposte e gli uffici del registro.

La cauzione può essere prestata tanto dal mittente quanto dal destinatario.

Se la cauzione è offerta dal destinatario, non può essere accettata che dalle dogane di primo ordine e da quelle di second'ordine della prima classe.

La cauzione data dal destinatario può valere per tutte le partite di spirito ch'egli riceve da provenienze diverse, ed è inscritta in apposito libretto a conto corrente, da conservarsi presso la dogana.

Il libretto è munito di una serie di cedolette, le quali sono destinate a dar prova della prestata cauzione, per ogni singola partita di spirito da trasportarsi.

La dogana stacca dal libretto tante cedolette per somme dichiarate quante ne sono richieste dal titolare, nei limiti della somma costituente la cauzione cumulativa, e le spedisce agli uffici che devono rilasciare le bollette di cauzione.

Essi uffici trattengono le cedolette fino all'arrivo del certificato di scarico, quindi le restituiscono, previa riscossione della tassa sulla deficienza riscontrata dall'ufficio destinatario, alla dogana che ha ricevuto il deposito, la quale rimette a credito del destinatario dello spirito la somma inscritta sulle cedole stesse.

Del rilascio delle bollette di cauzione in base alle cedolette, possono essere incaricati anche gli agenti di vigilanza dipendenti dall'ufficio tecnico.

Art. 61.

Per ottenere la bolletta di cauzione, l'interessato deve fare all'ufficio od all'agente incaricato di rilasciarla, una di-

chiarazione scritta, senza cancellature ed alterazioni, e dare garanzia nei modi stabiliti dalla legge doganale, a meno che la cauzione non fosse stata prestata dal destinatario, secondo le norme dell'articolo precedente.

La dichiarazione deve contenere:

a) il nome e il cognome del mittente o del suo rappresentante;

b) l'ubicazione della fabbrica, dell'opificio o del magazzino da cui deve uscire lo spirito, specificando, ove trattisi di fabbrica, se sia soggetta, oppure non, alla vigilanza permanente;

c) la persona o la ditta cui lo spirito è destinato e l'opificio o il magazzino nel quale sarà introdotto;

d) il numero e la specie dei recipienti nei quali sarà trasportato lo spirito con le rispettive marche e cifre numeriche;

e) la quantità di spirito che si vuole estrarre e la sua ricchezza espresse in cifre e in lettere;

f) la quantità di alcool anidro corrispondente.

La dichiarazione non è accettata quando vi sia difetto di qualunque delle ora dette condizioni, e qualora lo spirito debba essere estratto da una distilleria non soggetta alla vigilanza permanente se la quantità dichiarata non sia almeno di un ettolitro.

Nella bolletta di cauzione, l'ufficio o l'agente, oltre al riportare le indicazioni contenute nella dichiarazione, determina il tempo entro il quale lo spirito deve giungere al luogo di destinazione.

Ottenuta la bolletta di cauzione, l'interessato richiede l'intervento di un delegato dell'ufficio tecnico per le operazioni di estrazione dello spirito.

Il delegato dell'ufficio tecnico verifica la quantità ed il grado di forza dello spirito, la corrispondenza delle indicazioni della bolletta col numero, specie, marche e cifre dei recipienti, ed appone a questi i suggelli, certificando il compimento di tali operazioni mediante annotazioni sulla bolletta stessa sulla quale indica inoltre, ove consti, la materia da cui è derivata ciascuna partita di spirito e la misura dell'abbuono da questa goduto.

Questa deve essere dal trasportatore esibita, durante il viaggio, agli agenti della finanza ad ogni loro richiesta.

La tassa di bollo di centesimi dieci dovuta per la bolletta di cauzione è riscossa con le norme dettate dal seguente articolo 90.

Art. 62.

Giunti gli spiriti all'opificio di rettificazione o al magazzino cui sono diretti, il destinatario deve avvertirne subito l'agente delegato dall'ufficio tecnico al servizio di vigilanza. A tale effetto, esso ufficio dà preventivamente notizia all'interessato della residenza dell'agente.

Questi accerta l'integrità dei suggelli, procede alla verificazione della quantità e del grado di forza dello spirito e attesta sulla bolletta il risultato delle eseguite verificazioni. Quando esista una deficienza superiore a 2 per cento, l'agente compila processo verbale di contravvenzione a carico del mittente.

La bolletta è poscia dall'agente trasmessa all'ufficio tecnico per le annotazioni nel registro, unitamente al verbale di contravvenzione, qualora sia stato compilato. Le annotazioni sono fatte distintamente per ciascuna bolletta, in base alla quantità riscontrata all'arrivo.

La bolletta è trattenuta a corredo del registro di magazzino ed il certificato di scarico annesso alla medesima, rivestito della indicazione del numero e della data del nuovo allibramento, è restituito all'ufficio che ha emessa la bolletta e vale per la quantità che risulta arrivata a destinazione.

Tale restituzione è fatta a mezzo dell'ufficio tecnico che aveva precedentemente in carico lo spirito.

La tassa dovuta sulle deficienze, ancorchè non eccedenti il 2 per cento, quando non sia stata versata direttamente nella sezione di tesoreria dal mittente, è riscossa dall'ufficio finanziario nella cui circoscrizione si trova la fabbrica od il deposito donde venne levato lo spirito.

Quando la tassa è riscossa dall'ufficio finanziario, questo riceve la somma a titolo di deposito e la versa nella sezione di tesoreria, ritirandone quietanza a nome del mittente dello spirito, e seguendo le norme di cui all'art. 48. Sul certificato di scarico dal quale risulta la deficienza dello spirito riscontrata all'arrivo, si riportano gli estremi della quietanza di tesoreria.

Lo scarico dal registro della fabbrica, dell'opificio o del magazzino d'onde fu estratto lo spirito, ha luogo soltanto per la quantità riconosciuta all'arrivo; però è inscritta a credito la quantità corrispondente all'ammontare della quietanza di tesoreria con la quale è stato eseguito il pagamento della tassa sulle deficienze eventualmante accertate.

La quantità dello spirito da scaricarsi dal registro non può mai superare quella che corrispondeva al debito di tassa al momento della estrazione.

Art. 63

I commercianti all' ingrosso e gli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi che

intendono di istituire un deposito di spiriti in magazzini sottoposti alle prescrizioni e sanzioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, e i fabbricanti di cognac che vogliono custodire e preparare spirito di vino in magazzini consimili, devono farne domanda in carta da bollo all'ufficio tecnico di finanza.

Nella domanda si deve indicare:

a) il nome e il cognome di chi vuole istituire il deposito e del suo rappresentante;

b) l'ubicazione del magazzino, i locali di cui si compone e il numero d'identificazione di ciascuno;

c) la quantità massima di spirito che vi sarà depositato.

Entro 15 giorni da quello in cui ha ricevuto la domanda, l'ufficio tecnico procede alla verificazione del magazzino ed accerta che soddisfaccia alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, ordinando, ove occorra, gli adattamenti e le opere da compiersi.

Dopo la verificazione, purchè non siano emerse eccezioni rispetto ai locali o queste siano state rimosse mediante l'esecuzione dei lavori ordinati, l'ufficio tecnico notifica all'interessato l'ammontare della cauzione da prestarsi a termini degli articoli 8 e 9 del testo di legge 30 gennaio 1896, numero 26.

Nessuna introduzione di spirito nel magazzino può essere consentita, se l'esercente non prova all'ufficio tecnico di avere prestata la cauzione, nei modi stabiliti dal comma 3° dell'articolo 37.

Sopra richiesta dell'ufficio tecnico, la cauzione deve essere aumentata quando s'intenda tenere in deposito nel magazzino una quantità di spirito maggiore di quella dichiarata.

Art. 64.

L'introduzione nei magazzini degli spiriti accompagnati da bolletta di cauzione e la loro estrazione devono tenersi in evidenza a cura dell'ufficio tecnico mediante annotazioni di carico e scarico sui registri e a ciascuna di esse deve sempre corrispondere la citazione del documento che giustifica il carico e lo scarico.

Il carico del registro è costituito dalla quantità per la quale si è attestato l'arrivo sulla bolletta di cauzione.

Lo scarico è costituito dalle quantità corrispondenti alle tasse pagate con quietanza di tesoreria o spedite con bolletta di cauzione.

Pei magazzini annessi alle fabbriche, il carico e lo scarico sono tenuti in evidenza nel registro di liquidazione della tassa.

Art. 65.

L'ufficio tecnico esercita continua vigilanza sui magazzini ed eseguisce verificazioni ordinarie ogni semestre e straordinarie ogni qualvolta lo creda opportuno. compilando processo verbale in doppio esemplare da firmarsi anche dal fabbricante, dal rettificatore o dall'esercente del magazzino. Un esemplare del verbale è consegnato all'interessato.

Ad ogni verificazione ed all'esaurimento del deposito, viene fatto dall'ufficio tecnico il riepilogo del carico e dello scarico risultante dai registri.

Per tutti indistintamente i magazzini, la quantità di spirito che deve trovarsi in deposito, non può mai essere inferiore a quella corrispondente al debito di tassa. Rispetto agli opifici di rettificazione, nell'accertare la detta quantità si deve tener conto di tutto lo spirito che vi esiste, sia grezzo, sia in corso di rettificazione, sia rettificato.

Se la quantità di spirito rinvenuta nel magazzino, è inferiore alla differenza fra il carico e lo scarico, il depositante è obbligato all'immediato pagamento della tassa sulle quantità mancanti, senza pregiudizio delle multe comminate dalla legge doganale per le differenze riscontrate nei magazzini dati in affitto o di proprietà privata.

Si procede per contravvenzione se nella verificazione si trova una differenza di quantità in alcool anidro che ecceda il 2 per cento oltre il 5 per cento l'anno, da liquidarsi quest'ultimo, per i periodi minori di un anno in proporzione di mese in mese compiuto.

Qualunque però sia la deficienza, la tassa è sempre dovuta ed è liquidata dall'ufficio tecnico. Qualora il debitore non ne faccia subito il versamento, è data in riscossione al contabile delegato dall'intendenza, il quale procede nei modi stabiliti dall'art. 15 della legge doganale, e dal terz'ultimo comma dell'art. 48 del presente regolamento.

Pei magazzini di preparazione del cognac, quando nelle verificazioni praticate prima che scada il triennio stabilito per la concessione dell'abbuono, si riscontrino deficienze, l'immediata riscossione della tassa ed il procedimento contravvenzionale hanno luogo, solo quando le deficienze stesse superino l'abbuono in proporzione del tempo decorso.

Però lo scarico dal registro, per le deficienze non eccedenti tale limite, non può farsi che in occasione di verificazione eseguita dopo decorso il termine di tre anni.

I minori cali in confronto all'abbuono legale di cui agli articoli 4 e 9 del testo di legge 30 gennaio 1896, n. 26, possono estrarsi dai fabbricanti o dagli esercenti dei magazzini per la preparazione del cognac, con bolletta di legittimazione rilasciata in base al verbale di verificazione.

Art. 66.

Le quantità riscontrate nella verificazione sono annotate a carico del nuovo conto che viene aperto.

Pei magazzini degli spiriti destinati alla preparazione del cognac, la quantità da riportarsi nel nuovo conto, è sempre quella constatata all'introduzione, a meno che non sia decorso il triennio prescritto per godere dell'abbuono di affinazione e di giacenza.

A piè del conto chiuso, sono citate, col numero, data ed importo, le quietanze di tesoreria per la tassa riscossa sulle deficienze ed è pur fatto cenno della presa in carico nel nuovo conto delle quantità riconosciute, in modo da dimostrare il pareggio fra il carico e lo scarico.

Art. 67.

Qualora il fabbricante od il rettificatore cessi dall'industria, lo spirito che esistesse nei magazzini annessi alla fabbrica od all'opificio è considerato come in deposito in un magazzino da commerciante all'ingrosso.

Sono ugualmente considerati come in deposito in un magazzino da commerciante all'ingrosso gli spiriti che esistessero nei magazzini delle fabbriche o degli opifici di rettificazione qualora avvenga il passaggio della fabbrica o dell'opificio ad altro esercente, ma non il passaggio degli spiriti.

Nei detti casi dev'essere prestata la cauzione richiesta per i magazzini di commercianti all'ingrosso, entro 15 giorni dalla cessazione dell'industria o dal passaggio della fabbrica o dell'opificio al nuovo esercente.

Fino a che non sia prestata la nuova cauzione, è interdetta ogni ulteriore introduzione di spirito nei magazzini, e non è svincolata la precedente cauzione.

Decorso l'accennato termine di 15 giorni senza che la cauzione sia stata prestata, o decorsi altri 90 giorni senza che sia stata fatta l'estrazione per il passaggio al consumo o con bolletta di cauzione, di tutto lo spirito, quello ancora esistente nei magazzini è ritenuto come abbandonato ed a disposizione dell'amministrazione; la quale ha il diritto di venderlo, col consenso dell'autorità giudiziaria, al migliore offerente, anche a semplice trattativa privata, conservando in ogni caso integre le sue ragioni di credito, sulla cauzione e contro il fabbricante o rettificatore, salvo solo la compensazione fino a concorrenza del prezzo ricavato dalla vendita, dedotte le spese.

Capo IX.

Disposizioni relative agli spiriti adulterati.

Art. 68.

Gli spiriti destinati a scopo di illuminazione, riscaldamento e forza motrice devono, agli effetti dell'art. 1° della legge 22 marzo 1903, n. 152, essere adulterati col denaturante generale fornito dallo Stato; quelli invece destinati ad altri usi industriali possono essere adulterati con denaturanti speciali, qualora l'amministrazione riconosca inopportuno, per i detti usi, l'impiego di spirito adulterato col denaturante generale.

Con decreti reali, a seguito di domanda degli interessati, sono stabilite le singole industrie ammesse a fruire delle agevolezze consentite all'alcool adulterato.

Le formule per la composizione dei denaturanti, ed il li-

mite del grado alcoolico dello spirito da impiegarsi nelle dette industrie, sono determinati con decreti ministeriali.

Il prezzo dei denaturanti forniti dallo Stato è determinato con decreti ministeriali per ogni ettolitro di alcool sottoposto alla denaturazione.

Art. 19.

Chi esercita un opificio di rettificazione o una fabbrica ove esista la vigilanza permanente, o un magazzino di commercio all'ingrosso assimilato ai depositi doganali, se intende godere delle agevolezze fiscali accordate dall'art. 1° della legge 22 marzo 1903, n. 152, per lo spirito adulterato con denaturante generale e destinato esclusivamente a scopo di illuminazione, di riscaldamento e di forza motrice, deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza della provincia, corredandola di uno schizzo quotato dello stabilimento.

La denuncia deve essere presentata almeno un mese prima dell'inizio delle operazioni, ed indicare: i locali con riferimento allo schizzo; la quantità approssimativa dello spirito che si vuole denaturare entro l'anno, distintamente per trimestre; i recipienti od apparecchi dei quali sarà fatto uso e la loro capacità; gli attrezzi che devono servire per le operazioni di adulterazione.

La denuncia deve essere rinnovata entro il mese di novembre di ciascun anno, agli effetti dell'anno successivo, ed ogni qual volta occorrano variazioni limitatamente però alle variazioni medesime.

Il locale ove s'intende compiere le operazioni di adulterazione e quello speciale per il deposito dello spirito denaturato, devono essere di sufficiente ampiezza e distinti da quelli ove si esercita la fabbricazione, la rettificazione ed il depo-

sito degli spiriti puri, e non devono avere con essi comunicazione interna, mediante porte, finestre, tubi od altro. Ai suddetti locali si deve accedere direttamente ed esclusivamente dall'esterno, e le loro finestre devono essere munite d'inferriata e di rete metallica.

I recipienti e gli attrezzi, ed occorrendo anche i locali, devono, a cura e spese del fabbricante, essere esternamente numerati e contrassegnati in modo durevole e visibile, e quanto ai primi si deve inoltre indicare la rispettiva capacità. Tali indicazioni devono essere apposte anche ai recipienti, nei quali sarà custodito lo spirito adulterato.

I recipienti nei quali s'intende compiere l'adulterazione dello spirito, devono essere isolati, bene in luce, accessibili da tutti i lati, in condizioni tali che ne sia possibile l'ispezione anche al di sotto, e muniti di due indicatori a livello graduati in multipli e sottomultipli di ettolitro. Il coperchio deve essere disposto in guisa da poter essere rimosso all'atto dell'adulterazione.

Art. 70.

L'esercente che intende adulterare spiriti con denaturante generale deve, di volta in volta, presentare all'ufficio finanziario presso lo stabilimento od, in mancanza, all'ufficio tecnico della provincia, apposita dichiarazione in doppio esemplare, indicando la quantità e il grado di forza dello spirito che vuole adulterare, nonchè il giorno e l'ora in cui avranno principio le relative operazioni.

Contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione, deve l'esercente dare la prova di avere depositato presso l'ufficio tecnico di finanza la somma da esso preventivata per le indennità dovute al personale che sarà delegato per assistere alle operazioni dichiarate, come pure di aver versato

nella sezione di tesoreria della provincia, con imputazione alle entrate eventuali del tesoro, per reintegrazione di fondi nel bilancio passivo, il prezzo dell'adulterante necessario per la denaturazione di tutta la quantità di spirito indicata nella denuncia come necessaria per i bisogni del trimestre.

Art. 71.

Le operazioni di adulterazione con denaturante generale si devono compiere senza interruzione e non possono farsi che dal sorgere al tramonto del sole.

Gli agenti delegati presenziano il trasporto dello spirito dal magazzino di deposito al locale destinato per le operazioni di adulterazione ed assistono alle operazioni medesime per tutta la loro durata.

Prima di procedere all'adulterazione, devono accertarsi che allo spirito da denaturare non sia stata aggiunta alcuna sostanza estranea.

Il denaturante deve essere aggiunto allo spirito, dopo che questo sia stato passato nei recipienti destinati per l'adulterazione, ed, appena avvenuta la miscela, deve la massa totale del liquido essere agitata nel modo e per il tempo necessario, a giudizio degli agenti, ad ottenere la perfetta omogeneità dello spirito adulterato.

Della eseguìta adulterazione viene compilato verbale.

Appena compiuta l'adulterazione, lo spirito denaturato deve essere immediatamente introdotto nell'apposito locale, da cui non può più venire estratto che per essere direttamente messo in commercio od impiegato nella rispettiva industria. Il detto movimento d'introduzione e di estrazione, è tenuto in evidenza mediante registro di carico e scarico.

Art. 72.

Gli esercenti industria che vogliono essere abilitati all'impiego dello spirito adulterato col denaturante generale per usi diversi da quelli d'illuminazione, di riscaldamento o di forza motrice, ovvero a servirsi di spirito adulterato con denaturanti speciali, devono presentare apposita domanda al Ministero delle finanze indicando:

a) la natura e l'ubicazione dell'opificio;

b) la quantità approssimativa di alcool per i bisogni di un trimestre;

c) il processo seguito nelle manipolazioni dell'alcool;

d) la specie dei prodotti fabbricati e la loro destinazione;

e) la quota percentuale di spirito consumato o trasformato in rapporto ai prodotti finali.

Il ministro delle finanze, riconosciuta l'opportunità nei riguardi fiscali ed economici di accogliere la domanda, e sentito il laboratorio chimico centrale delle gabelle, provvede a disciplinare la concessione a' sensi dell'art. 68.

Art. 73.

Il fabbricante, rettificatore od esercente magazzino di commercio all'ingrosso, che voglia adulterare lo spirito con denaturante speciale, deve uniformarsi alle prescrizioni contenute negli articoli 69, 70 e 71. Deve inoltre chiudere lo spirito così adulterato in apposito magazzino assimilato ai depositi doganali di proprietà privata, inscriverlo nel registro e custodirlo in separati recipienti secondo il diverso modo seguito per l'adulterazione; il qual modo sarà reso evidente mediante iscrizione, a grossi e durevoli caratteri, all'esterno di ciascun recipiente, a' spese dell'interessato. La cauzione per i detti magazzini è però ridotta ad un decimo della tassa sulla quantità massima dello spirito introdotta nei magazzini medesimi.

L'adulterazione dello spirito con denaturanti diversi deve effettuarsi in base a dichiarazioni distinte che si riferiscono a periodi di tempo fra loro differenti. Nel locale destinato alle relative operazioni non possono trovarsi contemporaneamente spiriti adulterati con denaturanti diversi.

Gli industriali, che intendono compiere l'adulterazione nei loro stabilimenti, devono uniformarsi alle prescrizioni suddette, non che alle altre stabilite per i magazzini di commercio all'ingrosso per la custodia dello spirito puro.

Art. 74.

Chiunque intende servirsi di alcool adulterato con denaturante speciale, per impiegarlo in industria già ammessa a tale uso con decreto reale, deve, almeno un mese prima, presentare denuncia all'ufficio tecnico di finanza. La denuncia deve essere corredata di uno schizzo dell'opificio e contenere tutte le indicazioni di cui all'art. 72, con l'aggiunta della designazione del magazzino assimilato ai depositi doganali di proprietà privata, nel quale lo spirito deve essere custodito.

Per l'estrazione dello spirito adulterato con denaturante speciale dal detto magazzino, occorre presentare dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza almeno tre giorni prima, e l'intiera quantità estratta dev'essere subito immessa negli apparecchi di trasformazione.

Art. 75.

Il trasporto dell'alcool denaturato con adulterante speciale dalla fabbrica, dall'opificio di rettificazione o dal magazzino, può effettuarsi soltanto ad uno stabilimento industriale, che abbia ottemperato alle norme indicate nell'articolo precedente.

Il trasporto deve avvenire con accompagnamento di bolletta di cauzione, soggetta a certificato di scarico che viane rilasciato quando lo spirito adulterato è stato immesso nel magazzino assimilato ai doganali.

Art. 76.

La fornitura degli adulteranti speciali da parte degl' interessati deve essere previamente autorizzata dal Ministero delle finanze.

In tal caso gli adulteranti devono essere chiusi in magazzino a doppia chiave od in recipienti da suggellarsi dalla finanza, dopo averne prelevati campioni da spedirsi al laboratorio chimico delle gabelle per essere verificati.

Se per esigenze speciali dell' industria tutto ciò non sia possibile, il chimico della finanza si reca presso lo stabilimento per eseguire la verificazione. Le indennità di trasferta e di soggiorno al chimico sono a carico dell' industriale.

Gli spiriti denaturati con adulteranti forniti dagli industriali devono essere consumati esclusivamente nello stabilimento ove avvenne l'adulterazione.

Art. 77.

Se l'esercizio di una data industria porta con sè la rigenerazione anche soltanto parziale dell'alcool, prima di adoperare lo spirito denaturato devesi farne speciale dichiarazione all'ufficio tecnico nelle forme dell'art. 74.

L'alcool rigenerato non deve servire che allo stesso scopo a cui ha servito la prima volta, previa una nuova adulterazione, sino alla quale deve essere chiuso in magazzino assimilato ai doganali.

Art. 78.

Gli esercenti industrie, nelle quali si impieghi alcool adulterato con denaturante generale a scopo diverso dall' illuminazione, riscaldamento a forza motrice, ovvero adulterato con denaturante speciale, devono lasciare libero ingresso nella fabbrica tanto di giorno quanto di notte agli agenti della finanza e mettere a loro disposizione un locale ed il materiale occorrente per le analisi e le verificazioni.

L'amministrazione ha facoltà di vigilare dette fabbriche saltuariamente od anche in modo continuo, dove o quando lo ritenga opportuno. Alla vigilanza continua saranno in ogni ipotesi sottoposte le fabbriche quando si verifichi la rigenerazione anche parziale dell'alcool, in relazione all'articolo precedente.

Le spese e le indennità al personale saranno in tutti i casi a carico dell' interessato.

Art. 79.

I denaturanti, fuori del caso dell' immediato impiego in presenza degli agenti, sono lasciati in consegna all'esercente, in recipienti suggellati dalla finanza e riposti in apposito locale, che deve essere fornito gratuitamente dall'esercente medesimo.

Di tutto ciò deve essere fatto apposito processo verbale.

Qualora il recipiente presenti traccia di manomissione, si deve sospendere l'adulterazione fino a che il chimico della finanza abbia eseguito gli opportuni riscontri, ovvero fino all'arrivo di nuovi adulteranti debitamente suggellati, e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali.

Art. 80.

Agli effetti dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 10, lettera *b*, della legge 22 marzo 1903, n. 152:

a) i rettificatori ed i fabbricanti che pagano la tassa a misura dell'estrazione dello spirito dal deposito, devono presentare all'adulterazione una quantità di spirito che comprenda anche la corrispondente quota di abbuono, oppure presentare la quietanza di tesoreria comprovante il pagamento della tassa sulla detta quota di abbuono. È però ammessa, per cali o dispersioni, la detrazione del 2 o del 5 per cento sullo spirito da adulterare, secondo che trattisi di spirito proveniente da fabbriche di prima o di seconda categoria.

Qualora non si abbia la prova della precisa provenienza dello spirito secondo le materie e la qualità dei distillatori, si ritiene che il prodotto abbia goduto dell'abbuono maggiore.

In ugual modo deve procedersi per gli esercenti magazzino di commercio all'ingrosso, salvo che questi invece di presentare la quota di abbuono in natura devono versare in tesoreria la tassa corrispondente;

b) i fabbricanti che pagano la tassa anticipatamente od a rate quindicinali, devono presentare all'ufficio tecnico della provincia domanda per lo sgravio della tassa, corredandola del verbale della seguita adulterazione

Nel caso di cui alla lettera *a*, l'ufficio tecnico scarica dal registro di magazzino la quantità di spirito soggetto a tassa facendo riferimento al verbale di adulterazione, ed in quello della lettera *b* accorda il disgravio della tassa sulla quantità di spirito adulterato, dedotta la quota corrispondente all'abbuono calcolato a norma della lettera *a*.

In entrambi i detti casi, ed ove non sia giustificata la provenienza dello spirito da materie vinose, occorre altresì la presentazione della quietanza di tesoreria che provi il pagamento della tassa di cent. 15 per grado e per ettolitro sopra tutto lo spirito adulterato.

Art. 81

Gli agenti hanno diritto di prelevare campioni dello spirito adulterato sia presso i fabbricanti, rettificatori, commercianti all'ingrosso, esercenti deposito o vendita ed industriali, sia durante il trasporto di esso spirito. Del prelevamento, che deve farsi in numero di tre campioni possibilmente almeno di un litro ciascuno, è compilato verbale in doppio originale da firmarsi anche dallo interessato, al quale ne è consegnato un esemplare.

I campioni ed il verbale sono trasmessi all'ufficio tecnico di finanza, il quale dispone per l'analisi di un campione, ed a norma dei risultati di questa accerta la contravvenzione, ove già non sia stata accertata.

Gli altri due campioni devono servire per la risoluzione della controversia che fosse sollevata dall'interessato.

Se non v'ha luogo a contravvenzione, deve restituirsi allo interessato il prezzo dei campioni, sentita, in caso di controversia, la camera di commercio.

Art. 82.

Si incorre nella contravvenzione di cui all'art. 9, 1° comma, della legge 22 marzo 1903, n. 152:

a) quando gli spiriti adulterati non si trovino nelle condizioni di adulterazione prescritte o sia ad essi stata fatta l'aggiunta di acqua o di qualunque altra sostanza che possa in tutto o in parte neutralizzare gli effetti dell'adulterante; o

quando se ne sia tentato l'impiego in uso diverso da quello per cui furono adulterati;

b) quando gli spiriti adulterati col denaturante generale si trovino nelle fabbriche, negli opifici o nei magazzini di commerciante all'ingrosso, fuori del locale ove si compie l'adulterazione al momento di essa, ovvero fuori del deposito speciale di cui all'art. 69, o quando nel locale destinato all'adulterazione si trovino contemporaneamente spiriti adulterati con denaturanti diversi;

c) quando gli spiriti adulterati con denaturante speciale si trovino fuori dei locali dichiarati per le manipolazioni o per la fabbricazione dei prodotti in cui i detti spiriti sono impiegati, o fuori del deposito speciale di cui sopra, senza accompagnamento di bolletta di cauzione.

Art. 83.

La contravvenzione prevista dall'art. 9, 1° comma, della legge 22 marzo 1903, n. 152, produce di per sè la sospensione di cui al 2° comma dell'articolo medesimo.

Nessun indennizzo è dovuto dall'amministrazione, anche se la sospensione sia revocata per insussistenza della contravvenzione.

Capo X.

Fabbriche di aceto che impiegano spirito a tassa ridotta.

Art. 84.

Il fabbricante di aceto che voglia ottenere la concessione di impiegare nella sua industria spirito a tassa ridotta, deve presentare denunzia della fabbrica all'ufficio tecnico di finanza, scritta in doppio originale, indicante:

a) l'ubicazione della fabbrica e i locali di cui è composta, con speciale designazione del magazzino destinato al deposito dello spirito;

b) il metodo di preparazione dell'aceto;

c) la produttività media giornaliera della fabbrica ed il tanto per cento di alcool adoperato.

L'ufficio tecnico restituisce un esemplare della denunzia con attestazione del giorno in cui fu presentata, e nel termine di 15 giorni procede alla verificazione della fabbrica seguendo, rispetto al magazzino di deposito dello spirito, le norme indicate all'art. 63, e compilando quindi il relativo verbale in doppio esemplare, uno dei quali è consegnato al fabbricante che ha l'obbligo di custodirlo nei locali di fabbrica e di esibirlo agli agenti di vigilanza ad ogni loro richiesta.

Lo spirito da spedirsi alle fabbriche di aceto non deve segnare meno di 90 gradi dell'alcoolometro centesimale ufficiale. Nel registro della fabbrica, dell'opificio o del magazzino, da cui lo spirito proviene, la bolletta di cauzione è citata a scarico della tassa in ragione di lire 90 per ogni ettolitro di alcool anidro; per la tassa rimanente deve essere citata la quietanza di pagamento.

In quanto al modo di prestare la cauzione a garanzia della tassa o sopratassa non abbonata, al rilascio della bolletta di cauzione, all'introduzione in magazzino ed all'allibramento nel registro, alla costituzione della cauzione per la giacenza dello spirito in deposito, nonchè alle verificazioni ordinarie e straordinarie ed ai pagamenti sulle deficienze, sono da osservarsi le disposizioni degli articoli dal 60 al 66 inclusivi. Però se si tratta di spirito importato dall'estero, il pagamento della sopratassa dovuta sulle deficienze a compimento di quella già riscossa, è eseguito presso la dogana che ha emessa la bolletta di cauzione.

Art. 85.

Almeno tre giorni prima d'iniziare la lavorazione, il fabbricante di aceto deve presentare, in doppio esemplare all'ufficio tecnico di finanza una dichiarazione indicante la quantità di spirito che sarà impiegato e il suo grado di forza, la proporzione in cui lo spirito entra nelle miscele, la durata e l'orario giornaliero della lavorazione.

Uno degli esemplari della dichiarazione, vidimato dall'ufficio, viene restituito all'interessato, il quale ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e di presentarlo agli agenti di finanza ad ogni loro richiesta.

L'agente delegato alla vigilanza assiste all'estrazione dal magazzino della quantità di spirito dichiarata per la lavorazione, accertandone il grado di forza, nonchè all'adulterazione dello spirito stesso, ed alla formazione delle miscele.

L'adulterazione si deve effettuare mescolando allo spirito il tre per cento di acido acetico assoluto, od il quindici per cento di aceto concentrato.

Il detto agente inscrive sulla dichiarazione la quantità ed il grado di forza dello spirito estratto, ne attesta l'avvenuta adulterazione, e vigila inoltre perchè tutto lo spirito adulterato sia impiegato nella formazione delle miscele. Trasmette poscia la dichiarazione all'ufficio tecnico per lo scarico dello spirito dal registro di magazzino.

È fatto obbligo al fabbricante di tenere un registro nel quale sia posto in evidenza:

a) la quantità delle miscele preparate;

b) la quantità di esse miscele che giornalmente viene passata ai tini di acetificazione;

c) la quantità del prodotto giornaliero;

d) la quantità e la destinazione del prodotto estratto. volta per volta, dalla fabbrica.

Questo registro deve rimanere a disposizione degli agenti di vigilanza, i quali possono, quanduchessia, procedere agli opportuni riscontri, per accertare la concordanza della quantità di aceto ottenuto con quella dello spirito estratto dal magazzino.

Nel caso di cessazione dall' industria della fabbricazione dell'aceto, lo spirito che esistesse nel magazzino annesso alla fabbrica decade dal beneficio della riduzione della tassa e va soggetto alle disposizioni dell'art. 67.

Capo XI.

Trasporto e deposito degli spiriti non più soggetti a tassa.

Art. 86.

Le disposizioni degli articoli 12 e 23 della legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26, sono applicabili agli spiriti e alle bevande alcooliche rimandate dal repertorio della tariffa doganale a spirito dolcificato od aromatizzato.

Sono eccettuati i liquori ottenuti con razionali procedimenti di trasformazione, e quindi vanno soggetti ai vincoli, di che ai citati articoli, gli spiriti di qualsivoglia gradazione, anche se diluiti con acqua, ai quali sia stata data la apparenza di liquori con l'aggiunta di una o più sostanze zuccherine, aromatiche o coloranti senza però trasformarli in liquori veri e propri.

Sono pure eccettuati, ossia sono esenti dai vincoli della circolazione e del deposito, di che ai citati articoli 12 e 23, gli spiriti e i residui della distillazione e della rettificazione adulterati con denaturante generale.

Per la risoluzione delle controversie rispetto alla qualificazione dei liquidi spiritosi, si applicano le norme stabilite dalla legge del 13 novembre 1887, n 5028 (serie 3ª), eccezione fatta della disposizione dell'art. 11 e di quella del primo periodo del comma primo dell'art. 12, e ciò in relazione all'art. 23 del testo di legge.

Nella applicazione delle suddette norme, deve intendersi che alla dogana è sostituito l'ufficio tecnico di finanza e che la camera di commercio alla quale, sopra richiesta di colui che ha sollevata la controversia, occorre far capo, è quella nella cui circoscrizione si trova il luogo ove fu rinvenuto il liquido spiritoso in circolazione od in deposito.

Art. 87.

Sono documenti giustificativi del trasporto degli spiriti:

a) le bollette di legittimazione;

b) le bollette di pagamento dei diritti di confine, quando si tratti di spiriti provenienti dall'estero, purchè sopra richiesta della parte, espressa nel corpo della dichiarazione di entrata, siano dalla dogana rivestite delle indicazioni di cui alle lettere *b* e *d* dell'art. 90.

È però in facoltà dell'importatore di richiedere alla dogana, per il trasporto degli spiriti a destinazione, il rilascio di una o più bollette di legittimazione in base a quella di pagamento, a tergo della quale la dogana fa, in questo caso, le opportune annotazioni di discarico.

Art. 88.

Gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione per il trasporto degli spiriti, sono:

a) le dogane e le sezioni di dogana;

b) gli uffici tecnici di finanza;

c) i magazzini di deposito e gli uffici di vendita dei generi di privativa;

d) le brigate delle guardie di finanza;

e) gli agenti addetti alla vigilanza nelle fabbriche e negli opifici.

Ove le esigenze del commercio lo richiedano, le intendenze di finanza possono incaricare dell'emissione delle accennate bollette, anche:

f) le agenzie delle imposte;

g) gli uffici del registro;

h) i ricevitori del lotto;

i) gli uffici postali.

Nei comuni di maggiore importanza o dove sia richiesto dalle esigenze del commercio oppure dalla topografia dei centri abitati, l'incarico di rilasciare le bollette può essere dato a più di un ufficio.

Nei luoghi notevolmente distanti dalla sede di alcuno di detti uffici, le intendenze di finanza provvedono perchè le bollette siano rilasciate da agenti inviati periodicamente nei luoghi stessi.

Gli uffici diversi da quelli delegati per la riscossione delle tasse sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose, sono considerati quali sezioni di questi ultimi.

Pel rilascio delle bollette di legittimazione e per gli altri incarichi eventualmente loro affidati secondo il presente regolamento, agli uffici indicati alle lettere *c*, *f*, *g*, *h* ed *i*, è concessa un'indennità in ragione di 5 centesimi per ogni bolletta di legittimazione rilasciata durante l'esercizio finanziario, in modo però che per ciascun ufficio e per ciascun esercizio non possa tale indennità superare le lire centocinquanta.

Art. 89.

Per gli spiriti esistenti nei depositi di che all'art. 12 del testo di legge 30 gennaio 1896, n. 26, per quelli esistenti nelle fabbriche che pagano la tassa anticipatamente od a rate quindicinali e per quelli liberi di tassa esistenti negli opifici di rettificazione, la bolletta di legittimazione non può essere rilasciata se l'interessato non presenta all'agente il registro di carico e scarico, e se da questo non risulta che nel deposito, nella tabbrica o nell'opificio si trova una quantità di spirito almeno uguale a quella per cui si chiede la bolletta.

Per gli spiriti sui quali la tassa è pagata a misura dell'estrazione, la bolletta di legittimazione è rilasciata in base al registro di liquidazione od a quello di magazzino, e in essa bolletta si cita la quietanza del pagamento.

In nessun altro caso è ammesso il rilascio di bolletta di legittimazione.

Art. 90.

La bolletta di legittimazione deve portare il giorno e l'ora in cui viene rilasciata e contenere le indicazioni seguenti:

a) nome e cognome del richiedente e qualità ed ubicazione del deposito o del magazzino dal quale lo spirito deve estrarsi;

b) nome e cognome del destinatario e luogo preciso di destinazione dello spirito;

c) quantità dello spirito e grado di forza, qualità, numero e marche dei recipienti;

d) termine utile per raggiungere la destinazione, mezzo di trasporto e itinerario da seguire;

e) giorno ed ora in cui deve intraprendersi il trasporto. avvertendo, quanto al giorno, che esso può essere anche

fissato in uno dei tre successivi a quello del rilascio della bolletta.

La tassa di bollo di centesimi 10 è riscossa mediante corrispondenti marche da bollo da applicarsi sulla bolletta all'atto del rilascio.

Tale marca, a cura dell'agente, che emette la bolletta ed ai termini dell'art. 16, comma 3°, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, è apposta in prossimità della linea di separazione dalla matrice ed annullata con la sovrapposizione del bollo di uffizio, in modo che questo bollo rimanga impresso in parte sulla matrice ed in parte sulla bolletta.

Quando l'agente non abbia un bollo proprio, egli, a norma di quanto è disposto dal capoverso 4° e seguenti del sopracitato art. 16, applica la marca in fine della bolletta ed immediatamente prima della firma, e ne eseguisce l'annullamento scrivendo in una sola linea ed in tutte lettere la data del rilascio, in guisa che la scritturazione incominci sul foglio al lato destro della marca e passando orizzontalmente su di essa vada a terminare parimenti sul foglio al lato sinistro.

Art. 91.

Il mittente ha l'obbligo di far contrassegnare la bolletta dall'amministrazione delle strade ferrate al momento della spedizione, quando il trasporto avvenga per ferrovia. Non osservandosi questa formalità, la bolletta di legittimazione non è valida.

Per i trasporti in cabotaggio, la bolletta di legittimazione deve accompagnare lo spirito, unitamente con la bolletta di lasciapassare, e serve per la continuazione del viaggio per via di terra, fino al luogo di destinazione.

Art. 92.

Gli uffici incaricati del rilascio delle bollette di legittimazione hanno la facoltà di prorogare, a richiesta anche verbale delle parti, la validità delle bollette stesse, purchè non siano scadute, e sia riconosciuto insufficiente il termine concesso per raggiungere l'assegnata destinazione, oppure siano avvenuti giustificati ritardi nella spedizione o nel trasporto dello spirito. Tale facoltà compete anche ad uno degli uffici stessi, diverso dall'emittente, quando trattisi di trasporti per ferrovia o per via di mare.

Possono altresì i detti uffici mutare, secondo la richiesta, la destinazione della merce ed autorizzare il ritorno di questa al luogo di partenza, stabilendo in entrambi i casi il termine utile per raggiungere la nuova destinazione.

Le intendenze di finanza, le dogane e gli uffici tecnici di finanza hanno inoltre la facoltà di prorogare, su regolare domanda scritta, la validità delle bollette ancorchè scadute, qualora la scadenza sia avvenuta durante il trasporto della merce col mezzo di ferrovia o per via di mare, o durante la permanenza presso la stazione ferroviaria o lo scalo marittimo, semprechè sia escluso ogni sospetto di frode.

Della proroga accordata e della nuova destinazione, deve farsi risultare nella bolletta di legittimazione.

Art. 93.

La circolazione ed il deposito degli spiriti e delle bevande alcooliche sono liberi nell'interno della cinta daziaria dei comuni chiusi agli effetti del dazio di consumo, purchè l'amministrazione del dazio stesso provveda gratuitamente per mezzo degli agenti daziari, sotto la sorveglianza dell'am-

ministrazione finanziaria, al riscontro del movimento di entrata e di uscita degli spiriti e delle bevande alcooliche, soggette a vincolo, e delle relative bollette di legittimazione o degli altri recapiti doganali.

All'uopo gli uffici daziari dovranno:

1° richiedere, all'entrata nel comune di spiriti o di bevande alcooliche in quantità eccedente dieci litri, la bolletta che ne legittima la provenienza, e attestare sulla medesima il giorno e l'ora della presentazione;

2° ritirare le bollette di pagamento o di legittimazione scortanti i generi che rimangono per consumo nell'ambito daziario;

3° consegnare giorno per giorno le bollette ritirate all'ufficio finanziario, all'uopo designato dall'intendente di finanza;

4° sequestrare gli spiriti e le bevande alcooliche sfornite di recapito, o scortate da bollette scadute o non corrispondenti allo stato dei generi o alla loro destinazione, e farne consegna all'ufficio finanziario incaricato di redigere il verbale di contravvenzione;

5° riscontrare che le bollette riguardanti generi giunti per ferrovia presentino il bollo speciale della stazione di partenza;

6° denunziare infine all'ufficio finanziario competente tutte le irregolarità od omissioni riscontrate nell'esame delle varie specie di recapiti.

Per ciascuno dei comuni chiusi, eccettuati quelli nei quali la gestione del dazio di consumo è tenuta dallo Stato, l'assunzione degli obblighi di che nel presente articolo deve risultare da regolare deliberazione della giunta o del consiglio comunale.

Il Ministero ha facoltà di far cessare le franchigie per quei comuni che non soddisfacessero puntualmente agli obblighi

assunti. I comuni che intendessero rinunziarvi, devono darne avviso al Ministero almeno un mese prima.

Saranno in ogni caso esclusi dalle franchigie suddette le fabbriche, gli opifici di rettificazione e i depositi doganali o assimilati, di cui all'art. 8 della legge 30 gennaio 1896, n. 26.

Art. 94.

Salvo le esenzioni di cui all'articolo precedente, chiunque voglia tenere in deposito, in quantità maggiore di 20 litri, spiriti o bevande alcooliche (esclusi gli spiriti adulterati col denaturante generale ed i liquori veri e propri, a' sensi dell'art. 86) deve almeno 10 giorni prima, farne denunzia in doppio esemplare all'ufficio tecnico di finanza, indicando il proprio nome e cognome e l'ubicazione precisa del deposito, nonchè il nome e cognome, e la residenza nel comune di chi tiene le chiavi del deposito stesso nel caso di assenza dell'esercente.

Allo stesso obbligo sono sottoposti i fabbricanti di spirito che pagano la tassa anticipatamente od a rate quindicinali, nonchè i rettificatori che trattano spiriti non più soggetti a tassa.

L'ufficio tecnico restituisce all'interessato uno degli esemplari della denunzia, munito dell'indicazione del giorno e dell'ora in cui fu presentata, e nello stesso tempo dispone perchè gli sia consegnato il registro di carico e scarico e il registro memoriale, che devono conservarsi nel locale di deposito continuamente a disposizione degli agenti.

Sono esenti dall'obbligo di tenere i detti registri, ma non da quello della denunzia come sopra, i venditori di spiriti e di bevande alcooliche, purchè la quantità che tengono in deposito non superi complessivamente i 100 litri e sia giustificata da regolari bollette di legittimazione, e purchè inoltre

ne facciano la vendita in quantità non eccedente due litri per volta. Nel limite di 100 litri non sono da calcolarsi gli spiriti adulterati col denaturante generale ed i liquori veri e propri ai termini dell'art. 86.

Art. 95.

Nei depositi non si possono introdurre spiriti e bevende alcooliche (eccettuati gli spiriti adulterati col denaturante generale ed i liquori, a norma dell'art. 86), se non in partite maggiori di 10 litri idrati per ciascuna ed accompagnate da bolletta di legittimazione. La presente disposizione non è applicabile ai depositi dei fabbricanti e rettificatori di cui al comma secondo dell'articolo precedente, limitatamente però agli spiriti da essi prodotti.

Art. 96.

Il titolare del deposito ha l'obbligo di iscrivere nel registro:

dalla parte del carico, la data dell'introduzione in deposito delle singole partite di spirito e di bevande alcooliche, e le relative quantità e grado di forza, citando la data ed il numero delle bollette di legittimazione, nonchè l'ufficio che le ha emesse;

dalla parte dello scarico, alla fine di ciascun giorno, la quantità complessiva ed il grado medio di forza dello spirito e delle bevande alcooliche, estratti per il consumo, a partite non superiori a 10 litri.

Gli spiriti adulterati col denaturante generale. ed i liquori veri e propri, a' sensi dell'art. 86, non devono essere presi in carico nel registro.

Nelle fabbriche di cui al comma secondo dell'art. 94, il carico del registro viene giustificato con l'indicazione degli estremi della dichiarazione di lavoro.

I trasformatori, gli esercenti stabilimenti enologici e coloro che fabbricano liquori, devono giornalmente segnare a discarico nel registro le quantità prelevate dal deposito per essere impiegate nelle operazioni di trasformazione di concia, o di preparazione dei liquori.

In ogni caso, si devono portare a discarico le quantità deficienti per cali e dispersioni dei liquidi presi in carico.

I fabbricanti, di cui al comma secondo dell'art. 94, che rettifichino gli spiriti prodotti nella fabbrica, e gli esercenti gli opifici di rettificazione di cui al comma stesso, devono inoltre portare a discarico i cali dipendenti dalle operazioni di rettificazione.

Le singole partite estratte giornalmente per il consumo in quantità non superiore a 10 litri e quelle levate per le operazioni di trasformazione di concia e di preparazione di liquori, la somma delle quali è da portarsi a discarico, a sensi del presente articolo, devono essere notate volta per volta in un registro memoriale.

Nello stesso registro memoriale si devono anche segnare le quantità deficienti per cali e dispersioni, nonchè i cali di rettificazione.

Per le estrazioni di spiriti e di bevande alcooliche (esclusi gli spiriti adulterati col denaturante generale ed i veri e propri liquori) da trasportare in quantità maggiore di 10 litri, il discarico del registro deve essere fatto dall'agente che rilascia la bolletta di legittimazione, citando la data ed il numero della bolletta stessa ed indicando la quantità dello spirito da estrarsi dal deposito.

Il detto agente deve certificare con la propria firma l'annotazione di discarico.

Il registro di carico e scarico deve portare a corredo le bollette di legittimazione o di pagamento dei diritti di confine. e deve essere presentato, insieme col registro memoriale, agli agenti della finanza, ad ogni richiesta.

Questi hanno facoltà di procedere, ogni qualvolta lo credano opportuno, alla verificazione degli spiriti e delle bevande alcooliche esistenti nel deposito.

Gli spiriti e le bevande alcooliche che si riscontrassero in eccedenza in confronto alle risultanze del registro, tenuto conto dei documenti a corredo, sono considerati di contrabbando.

Art. 97.

Avvenendo lo smarrimento o la distruzione del registro di carico e scarico, il titolare del deposito deve avvisarne immediatamente l'ufficio tecnico di finanza, giustificando che il fatto è dovuto a forza maggiore.

L'ufficio tecnico ricostituisce il carico del registro in base alle bollette che hanno servito tanto per l'introduzione degli spiriti nel deposito, quanto per l'estrazione ed in base al registro memoriale. A tal fine l'interessato ha obbligo di presentare al detto ufficio le accennate bollette, ovvero, in mancanza di esse, equivalenti certificati degli uffici finanziari.

La quantità di spirito per la quale non risultasse giustificata la giacenza, è considerata di contrabbando.

Art. 98.

All'esaurimento del registro di carico e scarico o del registro memoriale, ed in ogni caso dopo il 30 giugno di cia-

scun anno, il registro è chiuso dall'ufficio finanziario al quale gli interessati devono pertanto consegnarlo, con a corredo i prescritti documenti e con il registro memoriale.

L'ufficio finanziario rilascia all'interessato registri nuovi sui quali riporta la rimanenza risultante dal registro chiuso che spedisce all'ufficio tecnico insieme con i documenti.

Capitolo XII.

Esportazioni.

Art. 99.

Alle operazioni di esportazioni all'estero degli spiriti impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori; degli spiriti in natura aggiunti ai vini comuni, ai mosti od alle frutte e del cognac sono autorizzate soltanto le dogane di primo ordine e quelle di secondo ordine della prima classe, quando non sia altrimenti provveduto con disposizioni speciali.

Art. 100.

Per l'esportazione dei vini tipici conciati all'infuori dell'assistenza dell'amministrazione finanziaria, e per l'esportazione dei liquori con diritto al rimborso della tassa, sono da osservarsi le disposizioni del comma 2° dell'art. 59 della legge doganale.

L'esportatore deve indicare nella dichiarazione non solo la quantità, ma anche il grado alcoolico del vino tipico o del liquore da esportare, e la dogana di uscita deve scrivere in cifre e in lettere la quantità riscontrata nella verificazione.

Inoltre la dogana preleva tre campioni di un litro ciascuno, se trattasi di vini tipici, e di un mezzo litro ciascuno,

se trattasi di liquori, e a spese dell'esportatore li suggella con i bolli della finanza e dell'interessato e li trasmette all'ufficio tecnico di finanza, dal quale dipende la provincia ove esiste lo stabilimento, perchè ne eseguisca la verificazione nel modo indicato all'articolo seguente, salvo che la dogana stessa non sia stata autorizzata ad eseguire tale verificazione.

È in facoltà dell'esportatore di chiedere all'ufficio tecnico di finanza, almeno tre giorni prima di estrarre i vini tipici od i liquori dallo stabilimento, che la verificazione sia fatta sopra luogo. In tale caso sono a carico dell'interessato le spese per indennità al personale delegato.

La richiesta è fatta mediante presentazione della dichiarazione di esportazione. Su questa l'ufficio tecnico indica la data della presentazione ed attesta la concordanza tra la matrice e la figlia. Procede poscia alla verificazione della quantità e grado di forza dei vini tipici o dei liquori da esportarsi e ne fa attestazione nello spazio destinato a ricevere il risultato di visita, aggiungendovi l'indicazione dei suggelli apposti ai recipienti.

La dichiarazione viene dall'ufficio tecnico posta in busta chiusa a suggello e consegnata all'esportatore per la presentazione colla merce alla dogana di uscita.

La dogana, riconosciuti intatti i suggelli, converte la dichiarazione in bolletta e stacca la figlia che consegna all'interessato.

Se dalla finanza o dall'interessato viene impugnato il risultato della verificazione, si spedisce il secondo campione al Ministero, che provvede ad una nuova analisi, il risultato della quale deve ritenersi come definitivo. Del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la nuova analisi, è dato avviso all'interessato, il quale può intervenire o farsi rappresentare. Il terzo campione deve rimanere suggellato a disposizione della finanza.

Art. 101.

La quantità di spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici viene determinata con l'uso della formola:

$$G = \frac{100}{100 - X}(a - X)$$

nella quale a dinota la ricchezza alcoolica effettiva del vino conciato, ed X quella del vino naturale.

La determinazione del grado alcoolico effettivo dei vini tipici e dei liquori, si fa per mezzo della distillazione, adoperando gli apparecchi somministrati dall'amministrazione ed ufficialmente verificati.

Sostituendo nella formola i valori di a risultanti dalla prova con la distillazione, e quelli di X stabiliti dall'art. 13 del testo di legge 30 gennaio 1896, n. 26, si ottiene la quantità di alcool assoluto, espressa in gradi, aggiunta ad un ettolitro di vino tipico, sulla quale va liquidata la restituzione.

Se si tratta di liquori, la restituzione va liquidata su tutta la quantità di spirito risultante dal saggio con la distillazione.

Del grado alcoolico reale dei vini tipici o dei liquori, riscontrato con l'analisi dei campioni, si fa constare sulla bolletta di uscita, scrivendolo in cifre ed in lettere.

Art. 102.

Per ottenere la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai vini tipici, o contenuto nei liquori, occorre sia fatta domanda all'intendente di finanza della provincia ove risiede l'esportatore o il giratario della bolletta di uscita entro il termine prescritto dall'art. 15 del testo di legge 30 gennaio 1896, num. 26

La domanda deve avere a corredo le bollette di esportazione originali, munite della indicazione del grado alcoolico dei vini tipici o dei liquori esportati, e dev'essere giustificata con il conteggio particolareggiato della tassa di cui si chiede la restituzione.

Art. 103.

I fabbricanti, i rettificatori ed i commercianti all'ingrosso che vogliono esportare spiriti in natura od introdurli nei depositi doganali con abbuono della tassa di fabbricazione, devono provvedersi della bolletta di cauzione, alla quale sono applicabili le disposizioni degli articoli 60, 61 e 62. Devono inoltre presentare alla dogana di destinazione la dichiarazione, indicando la quantità ed il grado di forza dello spirito e facendo riferimento alla bolletta di cauzione.

Uguale procedimento deve adottarsi per l'esportazione del cognac.

Se l'estrazione dello spirito è fatta da una distilleria non soggetta alla vigilanza permanente, il limite minimo di quantità da estrarsi per ogni volta non può essere inferiore a due ettolitri. Se invece trattasi di cognac non può essere inferiore ad un ettolitro.

La dogana procede alla verificazione della merce e converte la dichiarazione in bolletta, facendo analoga attestazione su quella di cauzione. Tanto in essa bolletta quanto nella dichiarazione, il risultato di visita deve essere espresso scrivendo in tutte lettere la quantità dello spirito ed il suo grado di forza

La bolletta di cauzione è dalla dogana spedita all'ufficio tecnico che aveva precedentemente in carico lo spirito. Il certificato di scarico è spedito all'ufficio che ha emessa la bolletta di cauzione, il quale, nel caso di deficienza, procede a norma dell'art. 62.

Art. 104.

Le operazioni di concia dei vini comuni, dei mosti e delle frutta da esportarsi possono aver luogo negli spazi doganali e negli stabilimenti enologici.

Però il capo della dogana o l'ufficio tecnico di finanza, sulla richiesta dell'interessato, può autorizzare che le operazioni siano compiute in altre località, purchè si prestino all'esercizio di un'efficace vigilanza tanto sullo spirito da impiegarsi nella concia quanto sul vino conciato, e la parte paghi le indennità di viaggio o di soggiorno agli agenti deputati ad assistere alla miscela.

Quando la miscela avvenga fuori degli spazi doganali o dello stabilimento enologico, lo spirito da trasportarsi dalla dogana o dal magazzino dello stabilimento enologico al luogo della concia, è scortato da agenti di vigilanza.

È in facoltà dell'esportatore di richiedere invece della scorta, il rilascio di una bolletta di cauzione.

Art. 105.

Per la concia dei vini comuni, del mosto e delle frutta con alcool estero in esenzione della sopratassa di fabbricazione, l'esportatore deve presentare alla dogana una dichiarazione di lasciapassare per merci estere, nella quale oltre le indicazioni richieste dalla legge doganale, deve specificare quelle riguardanti la quantità dei vini, dei mosti o delle frutta da conciare e la quantità e grado di forza dello spirito da impiegare.

Le operazioni di concia devono essere compiute alla presenza di un ufficiale della dogana, il quale appone sulla detta dichiarazione di lasciapassare le attestazioni dell'avvenuta

miscela, ripetendo in lettere la quantità e grado di forza dello spirito effettivamente impiegato. Inoltre liquida il dazio di entrata per il quale viene staccata apposita bolletta di riscossione, con riferimento al lasciapassare per merci estere.

Eseguito il pagamento, la dichiarazione di lasciapassare viene convertita in bolletta e consegnata all'esportatore per l'imbarco della merce.

Quando l'esportazione avvenga per via di terra e la dogana non si trovi all'estremo confine, l'esportatore invece della dichiarazione di lasciapassare, ne presenta altra per spedizione alla dogana di confine con bolletta di cauzione, come praticasi per le merci estere spedite da una ad altra dogana, seguendo, nel resto, le norme stabilite più sopra.

Art. 106.

Per la concia dei vini comuni, del mosto e delle frutta con spirito nazionale, da compiersi negli spazi doganali o negli altri luoghi all'uopo designati dal capo della dogana, l'interessato presenta una dichiarazione di esportazione, la quale oltre ai dati richiesti dalla legge doganale, deve contenere quelli riguardanti la quantità dei vini, dei mosti o delle frutta da conciare, e la quantità e grado di forza dello spirito da impiegare, con riferimento alla bolletta di cauzione che ha servito per il trasporto dello spirito, oppure al registro in cui lo spirito è allibrato.

La dogana procede come all'articolo precedente, esclusa la riscossione del dazio, converte la dichiarazione in bolletta, e dopo accertata l'esportazione del prodotto miscellato invia la bolletta di cauzione ed il certificato di scarico agli uffici indicati nell'ultimo comma dell'art. 103. Nelle attestazioni sulla bolletta di cauzione, la dogana deve far cenno dell'avvenuta miscela.

Art. 107.

Se intendesi di eseguire la concia nello stabilimento enologico od in località diverse dagli spazi doganali o designati dal capo della dogana, la dichiarazione di esportazione di cui nel precedente articolo, deve essere presentata all'ufficio tecnico di finanza tre giorni prima o in quel termine più breve che fosse stato stabilito di comune accordo.

L'ufficio tecnico accerta la concordanza della matrice con la figlia e dispone per l'assistenza alle operazioni di miscela.

Compiute le operazioni di miscela, gli agenti che l'hanno presenziata appongono analoga attestazione tanto sulla dichiarazione matrice quanto su la figlia nello spazio destinato a ricevere il risultato di visita, ripetendo in tutte lettere la quantità ed il grado di forza dello spirito impiegato.

Il prodotto della miscela viene quindi accompagnato alla dogana di confine con bolletta di cauzione per la tassa inerente allo spirito impiegato, facendo riferimento alla dichiarazione di esportazione sopra indicata.

Per la emissione della bolletta di cauzione, l'applicazione dei suggelli ai recipienti e le attestazioni da porsi sulla bolletta sono applicabili le disposizioni degli articoli 60, 61 e 62.

Art. 108.

La bolletta di cauzione e la dichiarazione di esportazione devono essere presentate alla dogana insieme col prodotto della miscela.

La dogana, verificata l'incolumità dei suggelli, converte la dichiarazione in bolletta, procedendo, per tutto il resto, come agli articoli 105 e 106.

Art. 109.

I prodotti miscelati negli spazi doganali con spirito nazionale, devono esportarsi subito.

Di regola devono egualmente esportarsi subito i prodotti conciati nei detti spazi con spirito estero, ed anche quelli conciati con spirito nazionale, sotto la vigilanza dell'ufficio tecnico di finanza

Qualora però, per circostanze speciali od impreviste, occorra ritardare l'esportazione dei prodotti indicati al secondo comma, si procede nel modo seguente:

Per lo spirito estero, in luogo della dichiarazione di lasciapassare, l'interessato presenta alla dogana una dichiarazione d'introduzione in deposito e la dogana fa su questa le attestazioni di cui all'art. 105.

Invece per gli spiriti di produzione interna, si accorda per la presentazione della merce alla dogana un congruo termine che comprenda anche il tempo della sosta nel luogo della concia. Qualora però la sosta dovesse protrarsi oltre dieci giorni, i prodotti miscelati devono essere introdotti in un magazzino chiuso a doppia chiave e non si accorda lo scarico della bolletta di cauzione che ha servito per il trasporto dello spirito al luogo della concia, se non dopo che sia stata emessa la nuova bolletta di cauzione per la spedizione del vino conciato alla dogana di confine.

Art. 110.

L'ufficio tecnico di finanza, quando riceve dalla dogana le bollette di cauzione di cui agli articoli 103, 106 e 108, prende nota nel registro di fabbrica o di magazzino della quantità di spirito da discaricare, quale risulta dalla bolletta di cauzione,

salvo ad effettuare l'abbuono definitivo di tassa, allorchè sia presentata domanda, documentata a norma dell'art. 15 della legge 30 gennaio 1896, n. 26.

Riguardo alle fabbriche che pagano la tassa anticipatamente, accredita la somma corrispondente alla tassa da abbuonarsi sullo spirito esportato per le lavorazioni successive.

Capo XIII.

Vigilanza.

Art. 111.

Il servizio di vigilanza e di riscontro è affidato agli uffici tecnici di finanza, che lo esercitano per mezzo degli ingegneri e del personale dipendente, nonchè delle guardie di finanza le quali per l'esecuzione del servizio stesso dipendono e ricevono istruzioni dal detto ufficio.

In via sussidiaria, concorrono all'esecuzione del servizio di vigilanza i reali carabinieri e le guardie di pubblica sicurezza.

Art. 112.

Oltre ai locali di che agli articoli 69, 73 e 78, sono soggetti alla vigilanza:

a) le fabbriche di spirito, gli opifici di rettificazione e di trasformazione, i locali ove si adoperano apparecchi per operazioni diverse dalla distillazione, rettificazione e trasformazione degli spiriti, ed i locali nei quali si custodiscono apparecchi distillatori o parte dei medesimi;

b) le fabbriche di aceto ed i locali annessi;

c) i magazzini degli spiriti vincolati a tassa, compresi quelli di preparazione del cognac;

d) gli stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportare;

e) i depositi di spiriti liberi di tassa.

Art. 113.

Gli agenti hanno diritto di accedere liberamente nei luoghi indicati all'articolo precedente, per eseguirvi gli opportuni riscontri ed inventari, ed esaminare i registri ed i documenti prescritti dal presente regolamento.

Hanno inoltre il diritto di prelevare campioni delle materie prime, di quelle in corso di lavorazione e dei prodotti, senza che il proprietario possa richiedere alcun compenso. Del prelevamento, devono però redigere verbale in doppio originale, da firmarsi anche dall'interessato, al quale ne è consegnato un esemplare.

Gli esercenti hanno l'obbligo di prestarsi allo scopo di agevolare agli agenti le operazioni di riscontro.

Art. 114.

Qualunque sia il sistema di accertamento della tassa nelle fabbriche soggette alla vigilanza permanente, l'amministrazione ha la facoltà di tenere speciali registri per annotarvi i movimenti di entrata e di consumo delle materie prime.

L'ufficio tecnico ha diritto, ogni qualvolta lo creda opportuno, di procedere, in concorso del fabbricante, all'inventario delle materie prime alcooliche od alcoolizzabili esistenti in fabbrica e di esperimentarne, ove occorra, la ricchezza alcoolica.

Capo XIV.

Provvedimenti per l'igiene degli spiriti.

Art. 115.

I residui della distillazione e della rettificazione (teste e code) derivati da qualsiasi materia, devono essere adulterati nella quantità corrispondente alle proporzioni seguenti:

a) del 2 per cento, se lo spirito rettificato fu estratto da sostanze amidacee e zuccherine;

b) del 3 per cento, se lo spirito fu ricavato dal vino o dalle feccie di vino;

c) del 6 per cento, se lo spirito proviene dalla distillazione delle vinaccie, frutta, ecc.

Art. 116.

Ferma l'osservanza delle disposizioni di cui nel precedente articolo e salvo il passaggio degli spiriti dalle fabbriche agli opifici di rettificazione, non è permessa l'uscita degli spiriti dalle fabbriche e dagli opifici di rettificazione, che alle seguenti condizioni:

1° se trattasi di spirito derivato dall'amido e dalle sostanze amidacee, dai residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, dalle barbabietole e dai tartufi di canna, esso deve avere non meno di gradi 95 dell'alcoolometro centesimale ufficiale;

2° se trattasi di spirito derivato dalle frutta, dalle vinaccie, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese al n. 1, escluso lo spirito di vino, deve avere non meno di gradi 90 del detto alcoolometro;

3° se trattasi di spirito derivato dal vino, e dalle feccie di vino, deve avere non meno di gradi 85 del detto alcoolometro;

4° se trattasi di acquavite, oppure di cognac di vino, bisogna che abbia una ricchezza alcoolica compresa tra 40 e 65 gradi dello stesso alcoolometro.

Art. 117.

Non è permessa l'importazione dall'estero dell'alcool che non abbia almeno 95 gradi dell'alcoolometro centesimale ufficiale.

Art. 118.

La concessione di che al comma 5° dell'art. 8 della legge 30 gennaio 1896, n. 26, riguardante il deposito degli spiriti soggetti a tassa presso gli stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi; le agevolezze di che all'art. 10 della suddetta legge per lo spirito impiegato nella fabbrica dell'aceto; la restituzione e gli abbuoni di tassa, di che agli articoli 13 e 14 della legge stessa, sono subordinate alla condizione che l'alcool abbia i caratteri stabiliti nell'art. 116.

È data facoltà agli agenti dell'amministrazione di prelevare campioni di vini, mosti e di frutta conciate, nonchè di liquori, da esportarsi, per sottoporli all'analisi nei laboratori all'uopo delegati.

La concessione della restituzione o degli abbuoni è in questo caso subordinata ai risultati dell'analisi.

Art. 119.

La vigilanza sull'igiene degli spiriti spetta alle autorità sanitarie, le quali a tale effetto hanno il diritto di procedere ad ispezioni nelle fabbriche e negli opifici di rettificazione.

Della detta vigilanza possono anche essere incaricati gli agenti della finanza. Questi devono in tal caso non limitarsi a rilevare il grado alcoolometrico delle diverse qualità di spirito in relazione all'art. 116, ma assicurarsi inoltre dai caratteri organolettici che lo spirito sia sufficientemente rettificato.

Il Ministero dell'interno, d'accordo con quello delle finanze, darà ai detti agenti le necessarie istruzioni perchè possano riconoscere le diverse qualità di spirito, confrontandole con campioni opportunamente preparati.

Però le decisioni definitive circa gli spiriti sospetti, saranno subordinate alla analisi da eseguirsi nei laboratori di cui all'art. 118, ai quali gli agenti dovranno spedire i campioni prelevati.

Capo XV.

Procedura per le contravvenzioni.

Art. 120.

Il processo verbale si compila dagli agenti che accertarono la contravvenzione.

In esso deve indicarsi:

a) la data, il nome e il cognome degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori, e dei testimoni, se ve ne sono;

b) il fatto che costituisce la contravvenzione con tutte le circostanze di luogo e di tempo;

c) la qualità e quantità degli apparecchi, delle materie prime alcooliche ed alcoolizzabili, dei prodotti e degli altri oggetti sequestrati, e la persona o l'ufficio cui furono consegnati;

d) la qualità, il numero e l'impronta dei suggelli posti ai reperti di cui alla lettera precedente;

e) gli articoli di legge o di regolamento ai quali si riferisce la contravvenzione;

f) le dichiarazioni dei contravventori;

Il processo verbale, previa lettura, è sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori e dai testimoni, qualora ve ne siano. Se qualcheduno non sa scrivere o se i contravventori non intervengano alla compilazione del verbale, oppure si ricusino di sottoscriverlo, se ne fa menzione nel verbale medesimo.

Quando i contravventori sono presenti alla redazione del verbale, ne è loro offerta una copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 121.

Gli apparecchi, i prodotti, le materie prime alcooliche od alcoolizzabili, e gli altri oggetti sequestrati, sono lasciati presso il contravventore se dichiara di accettarne la custodia; però gli apparecchi non denunciati, ai sensi dell'articolo primo del presente regolamento, o pei quali venga dichiarata contravvenzione a' sensi dell'art. 19 del testo unico di legge 30 gennaio 1896, n. 26, devono essere suggellati, per impedirne l'uso.

Il contravventore che assuma la custodia dei reperti non ha diritto ad alcun compenso. Egli risponde di qualunque sottrazione o manomissione di essi ed è obbligato alla perfetta conservazione dei sigilli.

Art. 122.

Ove il contravventore dichiari di non voler custodire gratuitamente i reperti, questi si depositano presso l'ufficio

incaricato della contabilità della contravvenzione se esiste nel comune, ed in caso diverso si consegnano al municipio, al quale però non è dovuto alcun compenso.

Art. 123.

Qualora la custodia degli apparecchi, dei prodotti, delle materie e degli altri oggetti sequestrati riuscisse pericolosa o dispendiosa, o fossero da temere guasti o deperimento di essi reperti, l'intendenza di finanza e, nei casi urgenti, il contabile od il municipio od anche il contravventore può disporne la vendita, previo assenso dell'autorità giudiziaria ed osservate le forme da essa stabilite.

La vendita dello spirito non può aver luogo per un prezzo inferiore ai diritti di confine se si tratta di prodotti da considerarsi di contrabbando, ovvero alla tassa di fabbricazione negli altri casi.

Il prezzo ricavato dalla vendita deve essere immediatamente consegnato al funzionario delegato dall'autorità giudiziaria, il quale ne fa subito versamento alla cassa dell'ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione. Qualora non si raggiunga un prezzo uguale almeno all'importo suddetto, lo spirito è senz'altro distrutto, previo prelevamento di appositi campioni da conservarsi in recipienti debitamente suggellati.

Art. 124.

Prima che sia eseguita la vendita, il contravventore o il proprietario dei reperti può chiedere che gli siano restituiti, depositando presso l'ufficio contabile a titolo di cauzione il prezzo che a giudizio esclusivo della amministrazione sia riconosciuto equo in comune commercio, e che per lo spirito non deve in alcun caso essere inferiore ai tributi di cui si

presume gravato secondo la distinzione stabilita nell'articolo precedente.

La restituzione non è ammessa senza il preventivo consenso dell'autorità giudiziaria, quando i reperti siano ritenuti necessari per la istruzione del processo.

Art. 125.

Il processo verbale, con a corredo il verbale di consegna dei reperti, ove sia occorso, è dagli agenti scopritori consegnato all'ufficio tecnico di finanza. Se col fatto contravvenzionale sia stato o possa essere stato defraudato il dazio di confine o la tassa, l'ufficio tecnico ne liquida l'ammontare e lo indica nel verbale. Sempre poi deve far risultare su di esso verbale l'importo minimo e massimo della multa.

Trasmette poscia il processo verbale di contravvenzione, con i documenti a corredo, all'ufficio finanziario cui spetta la contabilità della contravvenzione.

Il contabile procede immediatamente alla riscossione del dazio di confine o della tassa, senza attendere l'esito del giudizio penale; ammenochè si tratti di dazio o di tassa gravante spiriti, dei quali per la natura speciale della contravvenzione, debbasi a termini di legge ordinare la confisca.

La riscossione è fatta adottando la procedura stabilita dalla legge del 26 agosto 1868, n. 4548, e del relativo regolamento 15 novembre stesso anno, n. 4708. Ove si tratti di fabbricanti, può la riscossione effettuarsi anche ai sensi dell'art. 48 e seguenti.

Eseguite le opportune registrazioni ed estratte le copie, il contabile spedisce all'intendenza di finanza il verbale di contravvenzione, insieme con i documenti e le cartelle dei processi.

Art. 126

Per fabbricazione clandestina, a termini dell'art. 18 della legge 30 gennaio 1896, n. 26, s' intende quella eseguita o semplicemente iniziata in locali o con apparecchi non previamente denunziati e verificati dagli agenti dell'amministrazione.

La parte di apparecchi, che a sensi dell'ultimo capoverso di detto art. 18, concorre a far prova della fabbricazione clandestina, deve essere la caldaia, ovvero lo scaldavino, il deflemmatore od il refrigerante.

Art. 127.

Quando il giudice ordinario abbia pronunziato sentenza di condanna, e questa sia divenuta irrevocabile, o quando sia stata pronunciata la decisione in sede amministrativa, il contabile provvede alla vendita degli oggetti di cui sia stata ordinata la confisca, ovvero alla loro distruzione, secondo la distinzione contenuta nell'art. 123. Nell'un caso e nell'altro, contemplato dal presente articolo, non occorre tuttavia nè lo assenso. nè l' intervento dell'autorità giudiziaria.

Ove il contravventore sia stato assoluto o quando sia stata altrimenti ordinata la restituzione dei reperti, il contabile provvede affinchè questa si effettui senza indugio; e se i reperti stessi siano stati venduti, propone all' intendenza di finanza che sia dato all' interessato il prezzo ricavato dalla vendita. Se invece furono distrutti, se ne paga all' interessato il prezzo indicato dalla camera di commercio.

Peraltro, nel caso di restituzione di spiriti soggetti a tributi, deve esigersi il contemporaneo pagamento di questi da chi ritira le merci; ovvero si trattiene sul prezzo ricavato dalla vendita il relativo ammontare.

Capo XVI.

Disposizioni diverse e transitorie.

Art. 128.

Agli effetti dell'art. 31, n. 9, testo unico delle leggi sugli istituti di emissione del 9 ottobre 1900, n. 373, l'ufficio tecnico di finanza, sopra domanda scritta dei titolari dei magazzini assimilati ai depositi doganali di proprietà privata e degli stabilimenti per la preparazione del cognac, deve rilasciare un certificato contenente gli estremi del registro di magazzino, cioè l'indicazione della qualità, della quantità e del grado di forza dello spirito in giacenza nel magazzino o nello stabilimento. In tal caso, l'uscita dello spirito dal magazzino o dallo stabilimento è vincolata alla restituzione del detto certificato.

Art. 129.

Le materie prime soggette a dazio di consumo, destinate alla fabbricazione degli spiriti sono, alla loro introduzione nei comuni chiusi, ammesse nelle fabbriche sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite per i generi destinati ai depositi daziari di proprietà privata.

L'amministrazione daziaria può delegare agenti propri per accertare l'effettivo impiego delle dette materie nella fabbricazione degli spiriti, oppure può richiedere che gli agenti governativi preposti alla vigilanza nella fabbrica rilascino le analoghe attestazioni.

Il registro di deposito è scaricato in base all'accertato impiego delle materie nella fabbricazione degli spiriti.

Art. 130.

Sono a carico del fabbricante e del rettificatore le spese per illuminazione e riscaldamento del locale dell'ufficio finanziario presso la fabbrica o l'opificio.

Nei casi in cui le spese per la vigilanza sono a carico della parte, occorre che sia fatto prima il deposito presso l'ufficio tecnico di finanza della somma da questo stabilita, salvo la sistemazione del conto in fine di mese.

Art. 131.

Salvo i casi determinati dagli articoli 29 e 32, e nel termine di giorni 30 dalle intimazioni fatte agli interessati dall'ufficio tecnico in applicazione delle leggi sugli spiriti e del presente regolamento è ammessa opposizione presso l' intendente di finanza.

Contro la decisione dell' intendente si può ricorrere al Ministero delle finanze nel termine di giorni 30 dalla notificazione.

Art. 132.

Con decreto ministeriale saranno stabiliti i modelli degli stampati occorrenti per l'esecuzione del presente regolamento e le istruzioni per l'uso dei medesimi.

Gli stampati sono somministrati gratuitamente dall'amministrazione.

Art. 133.

I residui, inventariati all'attuazione della legge 22 marzo 1903, n. 152, e chiusi in magazzino assimilato ai depositi doganali, sono ammessi all'adulterazione nella misura fissata dall'art. 115 fino alla concorrenza delle quantità dello spirito risultante dall' inventario.

L'adulterazione deve eseguirsi nei modi ed alle condizioni stabilite dalla citata legge e dal presente regolamento, e sui detti spiriti e residui deve pagarsi la tassa di centesimi 15 per grado e per ettolitro, quando non si abbia la prova che provengano dalla distillazione di materie vinose.

Art. 134.

Coloro che, all'attuazione del presente regolamento, trovansi in possesso di bevande alcooliche, per le quali ai sensi dell'art. 94 sia obbligatoria la denuncia, devono presentarla all'ufficio tecnico finanziario entro il mese di ottobre 1903.

Per la mancanza di denuncia nel termine suindicato, sono applicabili le disposizioni dell'art. 23 della legge 30 gennaio 1896, n. 26.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro delle finanze
CARCANO.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

Roma, 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI
Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

Sommario.

PARLAMENTO NAZIONALE

Sua Maestà il Re, con decreto in data del 29 ottobre 1903, cettava le dimissioni dalla carica di presidente del consiglio dei ministri e di ministro *ad interim* per l'interno, rassegnate da S. E. il cav. avv. Giuseppe Zanardelli, deputato al Parlamento.

Con altro decreto stesso giorno, **S. M. il Re** accettava le dimissioni che il presidente del consiglio dei ministri, ministro *ad interim* per l'interno, on. Zanardelli, presentava a nome dei suoi colleghi, ministri segretari di Stato, componenti il consiglio medesimo, ed incaricava S. E. l'on. avv. Giovanni Giolitti, deputato al Parlamento, di comporre il Ministero.

Con regio decreto del 3 novembre 1903 **S. M. il Re** ha nominato:

l'on. avv. Giovanni Giolitti, deputato al Parlamento, presidente del consiglio dei ministri e ministro segretario di Stato per l'interno;

l'on. avv. Tommaso Tittoni, senatore del Regno, ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

l'on. avv. Scipione Ronchetti, deputato al Parlamento, ministro guardasigilli, segretario di Stato per la grazia, giustizia e culti;

l'on. prof. Luigi Luzzatti, deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato per il tesoro;

l'on. avv. Pietro Rosano, deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato per le finanze;

il tenente generale Ettore Pedotti, ministro segretario di Stato per la guerra;

il contrammiraglio CARLO MIRABELLO, ministro segretario di Stato per la marina;

l'on. avv. prof. VITTORIO EMANUELE ORLANDO, deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

l'on. avv. FRANCESCO TEDESCO, deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

l'on. avv. prof. LUIGI RAVA, deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

l'on. avv. conte ENRICO STELLUTI-SCALA, deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato per le poste e telegrafi.

Con altro regio decreto del 3 novembre 1903, **S. M. il Re** ha incaricato S. E. l'avv. GIOVANNI GIOLITTI, presidente del consiglio dei ministri, ad esercitare *ad interim* le funzioni di ministro segretario di Stato per la marina, fino a che S. E. il contrammiraglio CARLO MIRABELLO, ministro segretario di Stato per la marina, non avrà presentato il prescritto giuramento ed assunte le relative funzioni.

Sua Maestà il Re, con decreti in data 8 e 10 novembre 1903, ha accettato le dimissioni dalla carica di sotto segretario di Stato rassegnate:

dall'on. avv. ROBERTO TALAMO, deputato al Parlamento, per la grazia, giustizia e i culti;

dall'on. avv. MATTEO MAZZIOTTI, deputato al Parlamento, per le finanze;

dal maggiore generale BONAVENTURA ZANELLI, per la guerra;

dall'on. marchese IPPOLITO NICCOLINI, deputato al Parlamento, per i lavori pubblici;

dall'on. avv. NICOLÒ FULCI, deputato al Parlamento, per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

dall'on. prof. BALDASSARRE SQUITTI, deputato al Parlamento, per le poste e i telegrafi.

S. M. il Re, con decreto in data 10 novembre 1903, ha incaricato di reggere, per *interim*, il Ministero delle finanze, l'on. prof. LUIGI LUZZATTI, deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato per il tesoro.

S. M. il Re, con decreti in data 10 novembre 1903, ha nominato sottosegretari di Stato:

per gli affari esteri, l'on. prof. GUIDO FUSINATO, deputato al Parlamento;

per l'interno, l'on. Ugo di Sant' Onofrio, deputato al Parlamento;

per la grazia e giustizia e i culti, l'on. avv. Luigi Facta, deputato al Parlamento;

per le finanze, l'on. avv. prof. Angelo Majorana, deputato al Parlamento;

per la guerra, il maggiore generale Paolo Spingardi;

per la pubblica istruzione, l'on. nobile dott. Emilio Pinchia, deputato al Parlamento;

pei lavori pubblici, l'on. avv. Domenico Pozzi, deputato al Parlamento.

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. 248, 28 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 30 stesso mese.

Regolamento per l'attuazione della legge 21 dicembre 1902, n. 528, sull'ordinamento del servizio degli ufficiali giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III, Re d' Italia

Vista la legge 21 dicembre 1902, n. 528;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le disposizioni regolamentari e transitorie per l'esecuzione della legge 21 dicembre 1902, n. 528, contenute nell'unito allegato visto d'ordine Nostro dal ministro guardasigilli.

Art. 2.

Il suddetto regolamento entrerà in vigore per tutto il regno col primo giorno di luglio 1903.

DISPOSIZIONI

regolamentari per l'attuazione della legge 21 dicembre 1902, n. 528, sull'ordinamento del servizio degli ufficiali giudiziari

---

Art. 1.

L'esame di concorso, di cui all'articolo 3 della legge, è indetto per ciascun distretto di corte d'appello, su proposta dei capi delle rispettive corti, con decreto ministeriale da inserirsi, tre mesi prima del giorno fissato per l'esame, nella Gazzetta Ufficiale del regno, nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e nel foglio periodico delle prefetture comprese nel distretto.

Art. 2.

Le domande d'ammissione al concorso, redatte in carta da bollo e corredate dai documenti comprovanti i requisiti di cui all'articolo 2 della legge, sono dirette al primo presidente della corte d'appello dove ha luogo il concorso almeno due mesi prima del giorno fissato per l'esame.

Il primo presidente, assunte le occorrenti informazioni e sentito il procuratore generale, provvede sull'ammissione, almeno un mese prima del giorno fissato per l'esame.

Il provvedimento del primo presidente non si può impugnare che con ricorso al ministero, il quale ha facoltà di prorogare, ove occorra, il giorno fissato per l'esame.

Art. 3.

L'esame scritto ha luogo in due giorni. Nel primo versa sulla composizione italiana e sull'aritmetica, e nel secondo sulle nozioni di procedura civile e penale, sulla legge di ordinamento giudiziario e sul regolamento relativo per la parte concernente il servizio degli ufficiali giudiziari.

Art. 4.

La commissione, di cui all'art. 3 della legge, è presieduta dal consigliere più anziano di grado. I temi sono formulati dalla commissione in una riunione preparatoria tenuta nel giorno prima di quello stabilito per l'esame.

Nei giorni stabiliti per l'esame il presidente della commissione, in presenza di tutti i commissari e dei candidati, apre la busta contenente i temi da svolgersi e li detta ai candidati. Questi devono essere possibilmente collocati ciascuno ad un tavolo separato, e non possono conferire fra loro o con estranei, nè consultare libro o scritto qualsiasi e nemmeno la raccolta delle leggi e dei decreti.

Svolti i temi, il candidato, presenta l'originale e la minuta del lavoro al presidente della commissione od a chi nel momento ne fa le veci, il quale nota sui manoscritti l'ora della consegna e li firma.

Ciascun lavoro deve essere chiuso in una busta insieme ad altra busta suggellata, contenente il nome e cognome del candidato, la quale è aperta soltanto dopo che sono stati letti e giudicati i lavori di tutti i concorrenti.

Durante tutto il tempo assegnato per l'esame devono sempre trovarsi presenti nella sala un membro della commissione ed il segretario.

Art. 5.

È nullo l'esame del candidato che contravviene alle prescrizioni dell'articolo precedente.

Il fatto che può dar luogo alla nullità dell'esame è constatato mediante verbale da redigersi dalla commissione, la quale poi decide sulla nullità.

Il ministero ha sempre la facoltà di annullare gli esami nei quali si siano verificate gravi irregolarità. L'esercizio di tale facoltà è insindacabile.

Art. 6.

L'esame scritto non può durare più di sette ore.

L'esame orale versa sulle materie dell'esame scritto nonchè sulle leggi di bollo e registro e sui regolamenti relativi per la parte concernente il servizio degli ufficiali giudiziarî, e non dura più di mezz'ora.

Art. 7.

Ogni membro della commissione dispone di dieci voti per ciascuna prova scritta e di altrettanti per l'esame orale.

Chi non ottiene almeno tre quinti dei voti in ciascuna prova scritta non è ammesso all'orale.

Per essere approvato, ogni candidato deve riportare non meno di tre quinti dei voti in ciascun esame.

La graduatoria è determinata dal numero dei voti ottenuti. A parità di voti è data la preferenza al più anziano di età.

Art. 8.

Le deliberazioni della commissione sono raccolte in un verbale che resta depositato in originale nella cancelleria della corte ove ha luogo l'esame.

La commissione forma l'elenco dei vincitori entro i limiti dei posti messi a concorso, e ne trasmette, agli effetti degli articoli 4 e 5 della legge, due copie autentiche al primo presidente, il quale ne invia una al ministero di grazia e giustizia.

Sono nominati ufficiali giudiziari i primi classificati entro i limiti dei posti messi a concorso.

La nomina per i posti che eventualmente non siano ancora vacanti è fatta sotto riserva della successiva destinazione.

Soltanto nel caso che uno o più dei nominati rinunzino prima dell'assunzione dell'ufficio, o non possano altrimenti occupare l'ufficio stesso, sono loro sostituiti i primi dichiarati idonei dopo i vincitori del concorso.

Art. 9.

La cauzione, che gli ufficiali giudiziari devono prestare ai termini dell'art. 2 della legge, consiste in una rendita annua sul debito pubblico dello Stato, di lire 60 per gli ufficiali addetti alle corti di cassazione e di appello, di lire 50 per gli ufficiali addetti ai tribunali e di lire 25 per quelli addetti alle preture.

Art. 10.

Verificandosi il caso di vacanze previsto nella prima parte dell'articolo 5 della legge, gli aspiranti presentano le loro istanze al primo presidente della corte di appello, il quale provvede dopo avere assunte le occorrenti informazioni e sentito il procuratore generale.

In mancanza di aspiranti meritevoli, il primo presidente provvede d'ufficio.

Art. 11.

Il tramutamento degli ufficiali giudiziari da un distretto all'altro di corte di appello è disposto con decreto ministeriale previo il parere dei capi delle rispettive corti, ad istanza degli interessati e anche d'ufficio.

Art. 12.

La nomina degli uscieri dei conciliatori e l'autorizzazione ai commessi degli ufficiali giudiziari, di cui agli articoli 10 e 12 della legge, possono essere revocate con decreto presidenziale in ogni tempo, sentito il pubblico ministero.

Art. 13.

Agli effetti dell'articolo 40 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, gli ufficiali giudiziari devono presentare simultaneamente il repertorio e gli atti al cancelliere o al funzionario di cancelleria da lui delegato, il quale appone sugli originali e sulle copie, nonchè sul repertorio, il proprio *visto* con la firma.

Le contravvenzioni all'obbligo di presentare il repertorio e di apporvi il *visto* sono punite ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 7 della legge.

Art. 14.

Agli effetti dell'articolo 8 della legge, gli ufficiali giudiziari addetti a ciascun ufficio scelgono fra di loro un incaricato delle operazioni di conteggio e di riparto dei proventi.

Alla fine di ogni settimana gli ufficiali consegnano all'incaricato i rispettivi repertori, in base ai quali egli, tenendo

conto dei diritti riscossi per gli atti eseguiti nella settimana e delle somme recuperate per gli atti anteriori, determina l'ammontare delle quote riservate a ciascun ufficiale e procede alle operazioni di riparto e conguaglio delle somme residue, redigendone relativo verbale, che è firmato da tutti gli interessati e di cui una copia è immediatamente depositata in cancelleria. Il riparto ha luogo fra gli ufficiali giudiziarî che, essendo addetti all'ufficio nel momento in cui si procede alla ripartizione, non si trovino in aspettativa od in istato di sospensione dal servizio per effetto di provvedimento disciplinare.

Art. 15.

I reclami, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 8 della legge, devono essere fatti per iscritto e presentati al cancelliere.

Se il cancelliere non riesce a comporre il dissenso, rimette gli interessati al pretore o al capo del collegio per le definitive risoluzioni.

Art. 16.

Agli effetti dell'articolo 15 della legge, in ogni cancelleria è tenuto un registro, nel quale sono ogni settimana annotate, previi gli opportuni controlli sui repertori, e addizionate le quote dei proventi assegnate coi verbali di riparto, nonchè quelle attribuite personalmente a ciascun ufficiale per gli atti eseguiti. Nel computo non sono comprese le quote riservate agli ufficiali sulle indennità di trasferta.

Qualora un ufficiale raggiunga nel corso dell'anno un provento complessivo di lire 4,000, il cancelliere, sotto la sua responsabilità, dà le disposizioni necessarie affinchè sulle quote successive, eventualmente competenti fino al 31 dicembre dello stesso anno al detto ufficiale, gli siano corrisposti soltanto i due quinti del relativo ammontare.

Gli altri tre quinti, riservati pei sussidi di cui all'articolo 177 della tariffa penale, sono ritirati dal cancelliere, il quale ne cura il versamento all'ufficio postale nel conto-corrente dei depositi giudiziarî. Di tale versamento è presa nota nel registro dei depositi esistente nella cancelleria.

Art. 17.

Pel pagamento dei sussidî, che sono assegnati a favore degli ufficiali che hanno cessato di prestare servizio e delle loro famiglie, devono osservarsi le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del regolamento 19 luglio 1892, n. 369.

Disposizioni transitorie.

Art. 18.

Coloro che, secondo le cessanti disposizioni, hanno ottenuto l'abilitazione alle funzioni di usciere, possono essere nominati senza nuovo esame ufficiali giudiziarî nello stesso distretto in cui ottennero l'abilitazione, purchè, oltre ad avere i requisiti di cui ai numeri 2, 6 e 7 dell'articolo 2 della legge, prestino lodevole servizio, presso gli uscieri o nelle cancellerie giudiziarie, da un anno almeno prima dell'attuazione della legge se possiedano i titoli di studio indicati nel n. 4 dello stesso articolo, oppure da tre anni almeno se ne siano sforniti.

In nessun distretto si può aprire un nuovo concorso fino a che non siano stati nominati ufficiali giudiziarî tutti quelli che possono aspirare alla nomina, ai termini di questo articolo.

Art. 19.

Al primo esame di concorso, che è indetto in ciascun distretto di corte d'appello per la nomina di ufficiali giudiziarî, sono ammessi esclusivamente coloro che, secondo le cessanti disposizioni, hanno ottenuta l'abilitazione nel distretto stesso e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo precedente, purchè non abbiano superato gli anni 55 di età e possiedano gli altri requisiti stabiliti dalla legge.

Coloro che non riescono in tale prova non sono più ammessi ad altri concorsi.

Art. 20.

Gli ufficiali giudiziarî, attualmente addetti alle corti di cassazione, possono continuare a prestarvi servizio, fino a che non acquistino il titolo per essere nominati effettivi.

Art. 21.

I sussidi di cui all'articolo 177 della tariffa penale non possono essere imposti dal Ministero a carico degli ufficiali giudiziarî in servizio, se non nel caso che sia insufficiente il fondo da formarsi ai termini dell'articolo 15 della legge.

Art. 22.

Gli attuali uscieri dei conciliatori continuano nell'esercizio delle loro funzioni senza che occorra una nuova nomina, salvo al presidente del tribunale la facoltà di decretarne la revoca nel modo indicato nell'articolo 12.

Art. 23.

I diritti recuperati per atti anteriori alla attuazione della legge spettano agli uscieri che hanno eseguiti gli atti o ai loro eredi, per quota o per intiero, a seconda che nel momento in cui gli atti vennero eseguiti esisteva o non esisteva società volontaria od obbligatoria fra gli uscieri addetti al medesimo ufficio.

Se vi era società, dopo prelevata dai diritti ricuperati la quota dovuta all'usciere o ai suoi eredi secondo le norme che regolavano la comunione, il residuo è ripartito insieme agli altri proventi della settimana fra gli ufficiali che concorrono al riparto, ai termini dell'articolo 14.

R. D. n. **378**, 3 agosto 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 9 settembre.

Tariffe eccezionali pel trasporto in ferrovia dei vini nazionali.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Vista la legge n. 3048 (serie 3ª), del 27 aprile 1885, che approva le convenzioni di esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

Viste le leggi 25 agosto 1863, n. 1440, 28 agosto 1870, n. 5858, e regio decreto 27 agosto 1874, n. 2115, per la costruzione e l'esercizio della ferrovia da Palermo a Marsala e Trapani;

Viste le leggi 20 giugno 1877, n. 3910 (serie 2ª), 14 maggio 1882, n. 792 (serie 3ª), e quella 16 maggio 1901, n. 186, che approvano le convenzioni per la costruzione e

l'esercizio della rete concessa alla compagnia reale delle ferrovie Sarde;

Vista la legge 22 marzo 1885, n. 3011 (serie 3ª), ed il regio decreto 1° agosto 1886, concernenti il contratto per la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate secondarie dell'isola di Sardegna;

Visti i regi decreti 24 giugno 1903, n. 249, e 27 luglio 1903 sui provvedimenti di tariffe ferroviarie a favore delle provincie del Mezzogiorno;

Considerato che l'industria vinicola si svolge in generale in tutto il regno, e che per le condizioni speciali in cui si presenta quest'anno la campagna vinifera, è opportuno di estendere alle altre regioni non contemplate dal citato decreto 24 giugno 1903, n. 249, gli stessi ribassi nei prezzi del trasporto ferroviario, affinchè sia facilitata anche da esse l'esportazione all'estero, ed agevolato lo scambio di quei prodotti tra regione e regione;

Considerato essere altresì opportuno che i ribassi ordinati coi suddetti regi decreti per le paste da vermicellaio sieno ammessi sui prezzi rispettivamente applicabili, alle altre località del regno nelle quali si esercita una simile industria;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, e dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro, e della agricoltura, industria e commercio;

Udito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tariffa eccezionale n. 1055 approvata col regio decreto 24 giugno 1903, n. 249, pei trasporti dei vini in espor-

tazione è sostituita da quella portante lo stesso numero, che si trova allegata al presente decreto.

Art. 2.

È istituita pei vini nazionali spediti all'interno del regno dalle stazioni a nord della linea Tortoreto Nereto-Giulianova-Teramo, Giulianova-Castellamare Adriatico-Sulmona-Cittaducale, Sulmona-Carsoli e Avezzano-Roccasecca-Isoletta la nuova tariffa eccezionale n. 1069 P. V., che si trova pure allegata al presente decreto.

Le spedizioni in servizio interno delle reti Sicula e Sicula Occidentale e cumulativo fra di loro fruiranno della medesima riduzione sulle tariffe speciale e locali applicabili ai singoli trasporti.

La serie *A* della eccezionale n. 1060 è applicabile a qualunque destinazione.

Art. 3.

Alle indicazioni delle stazioni mittenti e destinatarie poste nella tariffa eccezionale n. 1053 P. V. per le paste da vermicellaio, approvate col citato regio decreto 24 giugno 1903, n. 249, sono sostituite:

per la serie *A*, la seguente disposizione:

« I prezzi di questa tariffa sostituiscono per le paste « da vermicellaio quelli della tariffa speciale comune n. 102 « serie *E* a P. V. »

e per la serie *B*, la seguente nuova indicazione:

Stazioni mittenti e destinatarie.

« Quelle comprese nelle linee Bologna-Castellamare Adria- « tico, Castelbolognese-Ravenna, Ravenna-Rimini, Porto Ci-

« vitanova-Macerata, Sambenedetto del Tronto-Ascoli Piceno,
« Giulianova-Teramo, nonchè quelle comprese nelle linee
« Castellamare Adriatico-Sulmona-Cittaducale, Sulmona-Car-
« soli, Avezzano-Roccasecca-Isoletta e nelle linee al sud di
« queste inclusa la rete Sicula. »

Art. 4.

È istituita una nuova serie della tariffa eccezionale numero 1053 P. V., controdistinta dalla lettera *D* e che si trova allegata al presente decreto.

Le tariffe allegate al presente decreto saranno firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° settembre 1903 in via di esperimento a tutto giugno 1904, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 agosto 1903.

G. Zanardelli.
N. Balenzano.
di Broglio.
G. Baccelli.

Tariffa eccezional

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula e pei trasporti in servi

Vino comune, mosto ed uv

Spedizioni

a) dall'Italia all'estero, pei transiti di Ventimiglia, Modane, Pino,
b) da stazioni delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula e di destinazioni estere, escluso il continente europeo (Vedi con
c) in partenza da stazioni delle reti Adriatica, Mediterranea e Si riffa Italo-Ungherese — Via Ancona e via Venezia.

N. B. — Questa tariffa deve intendersi istituita a favore dei vini comuni, mosti ed uv stesse merci di origine estera che eventualmente venissero presentate per la spedizione in delle stazioni e scali marittimi o delle stazioni di frontiera.

PREZZI PER VAGONI della portata di 10 tonnellate	I da 1 a 50 km.	II da 51 a 100 km	III da 101 a 200 km.	IV da 201 a 300 km.
Per vagone e chilometro . . . . L.	0. 54796	0. 46968	0. 32989	0. 32988
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. L.	27 398	50. 882	83. 871	116. 859

Avvertenze. — a) Le spedizioni delle merci favorite dalla presente tariffa possono essere batoi di proprietà delle reti Adriatica e Mediterranea, saranno applicabili le sovratasse e le
b) Ai trasporti in destinazione della Francia, via Ventimiglia, è da applicarsi, oltre ai lita in ragione di L. 2,85 per vagone da 10 tonnellate con l'aumento dei decimi per i vagoni
c) Ogni vagone può essere completato col carico misto delle merci contemplate in questa

N. 1055 - P. V.

interno delle reti Sicula e Sicula Occidentale e cumulativo tra loro)

pigiata in botti o barili

ragone completo:

Chiasso, Peri, Pontebba e Cormons;
rette ai porti nazionali pel proseguimento, via mare, a definitive
dizione 8ª).
cula eseguite in servizio diretto internazionale, in base alla ta-

pigiate di produzione italiana. Essa non dovrà perciò in nessun caso essere applicata alle
partenza dalle stazioni interne italiane o che fossero spedite in transito per l'Italia a mezzo

ZONE DI PERCORRENZA							Diritto fisso per vagone
V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
da 301 a 600 km.	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km.	da 801 a 900 km.	da 901 a 1000 km.	da 1001 a 1100 km.	oltre 1100 km.	
Tassa fissa per qualsiasi percorso della zona	0. 2154	0. 2154	0. 2052	0. 2001	0. 1898	0. 1898	5. 15
129. 261	150. 801	172. 341	192. 861	212. 871	231. 851	—	

guite anche con vagoni-serbatoi: per quelle però che venissero effettuate con vagoni ser-
dizioni stabilite dall'allegato N. 14.
ezzi indicati, la tassa per il tratto da Ventimiglia-stazione a Ventimiglia-confine, stabi-
maggior portata, ai sensi della condizione 4ª della presente tariffa.
riffa.

Condizioni.

1° I trasporti destinati all'estero pei transiti di Ventimiglia, Modane, Pino, Chiasso, Peri, Pontebba e Cormons e per le vie di Ancona e Venezia con destinazione dell'Ungheria, fruiranno della presente tariffa, solo quando siano presentati con lettera di vettura internazionale in servizio diretto.

2° I mittenti non hanno diritto di domandare o pretendere i vagoni di portata inferiore alle dieci tonnellate.

3° Fermo il disposto della condizione 2ª, l'amministrazione procurerà di mettere a disposizione degli speditori i vagoni della portata richiesta.

4° I trasporti effettuati, per domanda dei mittenti, in vagoni di portata superiore alle dieci tonnellate, saranno tassati coi prezzi stabiliti dalla tariffa pei vagoni da dieci tonnellate, aumentati di un decimo per ogni tonnellata di maggior portata.

Se però il trasporto in vagoni di portata superiore alle dieci tonnellate, ha luogo per mancanza di quelli domandati dai mittenti, le tasse si applicano in base ai prezzi

come sopra stabiliti pei vagoni della portata richiesta, purchè il peso caricato nei vagoni offerti non ecceda la portata di quelli domandati; in caso diverso si applicano le tasse in base ai prezzi inerenti ai vagoni che avrebbero dovuto essere richiesti in relazione al peso della merce.

5° Le operazioni di carico e quelle di scarico nei porti di mare dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese rispettivamente dei mittenti e dei destinatari.

6° Quantunque i prezzi della presente tariffa siano applicabili senza riguardo al peso caricato, tuttavia sulla lettera di vettura dovrà essere sempre dichiarato il peso effettivo della spedizione, il quale non deve in alcun caso eccedere la portata dei vagoni adoperati pel trasporto.

7° I trasporti che hanno luogo in base a questa tariffa, sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente.

Non si potrà pertanto ripetere dall'amministrazione alcun indennizzo per deterioramento, avaria, calo naturale della merce ecc., quando non sia provato che essi derivino da colpa dell'amministrazione stessa.

8° Fatta eccezione pei trasporti in servizio internazionale diretto, come dalla condizione 1ª, l'applicazione dei prezzi della presente tariffa eccezionale, avrà luogo soltanto *in via di rimborso*, dopo presentazione, per parte degli interessati, di un duplicato autentico della polizza di carico, oppure di un attestato di esportazione conforme al modello stabilito, mediante il quale resti accertato che le merci

spedite furono imbarcate per località estere, escluso il continente europeo.

Pei trasporti medesimi il mittente ed il destinatario sono responsabili, *in solidum*, che nessun cambiamento avverrà nella destinazione indicata sul duplicato della polizza di carico o nell'attestato di esportazione, e perciò quando per qualunque caso la destinazione estera dovesse essere cambiata, essi hanno l'obbligo di notificare, entro un mese dalla data dell'imbarco, questo cambiamento al capo della stazione da cui dipende lo scalo ove è avvenuto l'imbarco stesso, e restituire, se già rimborsata, la differenza fra i prezzi della tariffa eccezionale n. 1055, piccola velocità, e quelli dell'altra tariffa normalmente applicabile ai trasporti.

In mancanza di tale notificazione e quando fosse accertato che le merci non furono imbarcate per località estere, ammesse a fruire della tariffa n. 1055 P. V., l'amministrazione ferroviaria avrà diritto di ripetere dal mittente e destinatario *in solidum*, oltre la somma rimborsata e costituente la riduzione stabilita dalla presente tariffa, il doppio della somma stessa, a titolo di multa.

Ai trasporti di cui si tratta sono applicabili, oltre ai prezzi e diritti fissi della presente tariffa eccezionale, anche le tasse ed i diritti accessori relativi agli scali marittimi, ai quali vengono appoggiati per il successivo imbarco per la definitiva stazione estera.

9° Sulle linee della rete Sicula in servizio cumulativo con le reti continentali, è fissata, per la rete Sicula, una

percorrenza minima di 50 chilometri per fruire dei prezzi della presente tariffa; perciò il computo delle tasse deve farsi cumulativamente per le tre grandi reti, in base alla percorrenza effettiva dalle singole stazioni sicule ai porti d'imbarco per l'estero ed ai punti di confine internazionale, quando trattisi di trasporti aventi sulle linee stesse un percorso eguale o superiore a 50 chilometri, ed in base alla distanza da Reggio Calabria-Porto ai porti d'imbarco ed ai punti di confine predetti, aumentata di 50 chilometri, quando trattisi di trasporti percorrenti sulla rete Sicula meno di 50 chilometri.

Oltre ai prezzi di trasporto, da computarsi come sopra, è dovuta la tassa di trasbordo dello stretto di Messina in lire 0.50 per tonnellata, di cui al capo XVII delle tariffe.

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il presidente del consiglio dei ministri
G. ZANARDELLI.
Il ministro dei lavori pubblici
N. BALENZANO.
Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

Tariffa eccezionale

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula e pei trasporti in servizi

Vini

Stazioni mittenti: Quelle dell'Italia media e settentrionale a nord
lammare Adriatico-Sulmona-Cittaducale, Sulmona-Carsoli, Avez
Quelle delle reti Sicula e Sicula Occidentale (pei trasporti in
Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediter
trasporti in servizio interno delle due reti e cumulativo tra

PREZZI	Peso minino per vagone				
		I	II	III	IV
		da 1 a 50 km.	da 51 a 100 km.	da 101 a 200 km.	da 201 a 300 km.
	Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire
Serie					
Vini comuni in damigiane od in fiaschi					
Per tonnellata e per chilometro . . .	6 (1)	0.0880	0.0510	0.0509	0.0417
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti		4.400	6.950	12.040	16.210
Serie					
Vini comuni in botti, barili					
Per tonnellata e per chilometro. . .	6	0.0649	0.0555	0.0417	0.0417
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti.		3.245	6.020	10.190	14 360

(1) Il peso minimo per i vini comuni in damigiane è di 5 tonnellate, e di 6 tonnellate
(2) Le operazioni di carico e scarico dei vini comuni in fiaschi o damigiane alla rinfusa,
lata e per ciascuna operazione
(3) Pei trasporti di vino in vagoni serbatoi appartenenti alle reti Adriatica e Mediter

[.]. 1069 - P. V.

[...]terno delle reti Sicula e Sicula Occidentale e cumulativo tra loro)

[...]omuni

[...]ella linea Tortoreto Nereto-Giulianova-Teramo, Giulianova-Castel-[...]ano-Roccasecca-Isoletta.
[...]rvizio interno delle due reti e cumulativo tra loro).
[...]nea e Sicula, quelle delle reti Sicula e Sicula Occidentale (pei [...]ro).

ZONE DI PERCORRENZA								Diritto fisso per tonnellata
V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
da 301 a 400 km.	da 401 a 500 km.	da 501 a 600 km.	da 601 a 700 km.	da 701 a 800 km.	da 801 a 900 km.	da 901 a 1000 km.	oltre 1000 km.	
Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
A.								
anche sciolti se a vagone completo (2).								
0.0416	0.0371	0.0371	0.0330	0.0329	0.0288	0.0288	0.0287	1.545
20.370	24.080	27.790	31.090	34.380	37.260	40.140	—	
B.								
ed in vagoni serbatoi (3).								
0.0417	0.0416	0.0371	0.0288	0.0288	0.0288	0.0288	0.0287	1.545
18.530	22.690	26.400	29.280	32.160	35.040	37.920	—	

[...] vengono caricati insieme ai vini comuni in fiaschi.
[...]ono obbligatorie per le parti, detraendo dal diritto fisso la quota di L. 0,515 per tonnel-

[...]nea (Vedi allegato 14).

Condizione comune alle Serie *A* e *B*.

Il peso minimo di 6 tonnellate per vagone può essere raggiunto, a tutto rischio e pericolo dello speditore anche col carico misto delle merci indicate nelle Serie *A* e *B*, applicando per ogni parte del trasporto i prezzi della rispettiva serie, purchè la spedizione sia fatta da un solo mittente e diretta ad un solo destinatario. Le merci per le quali non fosse stato indicato partitamente il peso e le differenze eventualmente mancanti a raggiungere quello minimo prescritto, si tassano coi prezzi della Serie più elevata.

Avvertenza. — Questa tariffa deve intendersi istituita unicamente a favore dei vini comuni di produzione italiana. Essa non sarà perciò in nessun caso applicabile alle stesse merci di origine estera che eventualmente venissero presentate per la spedizione in partenza dalle stazioni interne italiane o che fossero spedite in transito per l'Italia a mezzo delle stazioni e scali marittimi o delle stazioni di frontiera.

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il presidente del consiglio dei ministri
G. ZANARDELLI.

Il ministro dei lavori pubblici
N. BALENZANO.

Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

Seri

Stazioni mittenti: Quelle delle reti Adriatica e Mediterranea non
Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediter

PREZZI	Peso minimo per spedizione	I	II	III	IV
		da 1 a 50 km.	da 51 a 100 km.	da 101 a 200 km.	da 201 a 300 km
	Kg.	Lire	Lire	Lire	Lire
Per tonnellata e per chilometro. . .	500	0. 0927	0 0927	0. 0834	0. 0700
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti		4. 635	9. 27	17. 61	24. 61

N. 1053 - P. V.

—

D.

ımmesse alla precedente Serie *B*.
ranea e Sicula.

ZONE DI PERCORRENZA								Diritto fisso per tonnellata
V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
da 301 a 400 km.	da 401 a 500 km.	da 501 a 600 km.	da 601 a 700 km.	da 701 a 800 km.	da 801 a 900 km.	da 901 a 1000 km.	oltre 1000 km.	
Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
0. 0659	0. 0433	0. 0401	0. 0248	0. 0226	0. 0103	0. 0093	0. 0082	2. 06
31. 20	35. 53	39. 54	42. 02	44. 28	45. 31	46. 24	—	

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il presidente del consiglio dei ministri
G. ZANARDELLI.

Il ministro dei lavori pubblici
N. BALENZANO.

Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE

PEI

RECLAMI RIGUARDANTI LE IMPOSTE DIRETTE

Decisione N. 91747 (serie seconda).

Obbligazioni emesse con godimento dal primo giorno del semestre in corso — Decorrenza della tassazione.

Emesse da una società le obbligazioni con godimento dal primo giorno del semestre in corso, la tassazione deve decorrere dal giorno in cui l'interesse comincia a prodursi e non dal giorno in cui l'obbligazione viene venduta.

Roma, li 19 febbraio 1903.

Decisione N. 91748 (serie seconda).

Società anonima avente sede in Italia — Reddito d'industria esercitata all'estero — Tassabilità.

Gli utili di una società anonima avente sede nel Regno, i quali vengono qui distribuiti, sono soggetti ad imposta anche se provenienti da industria esercitata all'estero.

Roma, li 19 febbraio 1903.

Decisione N. 91755 (serie seconda).

Detrazione di spese — Quali spese sono da detrarsi.

L'art. 32 della legge disponendo che per la classe dei redditi industriali si tenga conto in detrazione delle spese inerenti alla produzione, non restringe questa disposizione a quelle sole spese le quali abbiano avuto per effetto immediato di aumentare la produzione del reddito nell'anno medesimo in cui sono eseguite, ma si estende alle spese tutte che si eseguiscono al fine di favorire la produzione, anche se l'effetto utile non sia per manifestarsi immediatamente, come avviene per la spesa di conservazione, manutenzione degli istrumenti e per quelle di restauro e di rinnovazione dei locali in quanto non vanno in aumento del valore degli edifizi o della potenzialità delle macchine.

Roma, li 19 febbraio 1903.

Decisione N. 91774 (serie seconda).

Contestazioni innanzi alle commissioni — Interruzione di prescrizione — Transazioni.

In appello ed anche davanti alla commissione centrale si possono dedurre nuovi motivi per giustificare se non in tutto almeno in parte la domanda od iscrizione precedentemente fatta.

Esclusa la interruzione o sospensione di prescrizione per effetto di atti d'accertamento fatti da agenzie delle imposte incompetente per ragioni di territorio, l'accertamento posteriormente iniziato dall'agenzia competente non deve essere per intiero annullato ma limitato alle annualità non prescritte anche se il reddito fosse già cessato all'epoca della nuova notificazione.

Le transazioni non possono avere effetto retroattivo di fronte alla finanza.

Roma, li 30 febbraio 1903.

DECISIONE N. 91782 (serie seconda).

Competenza dell'intendente di finanza giusta l'art. 116 del regolamento — Decorrenza di rimborso diversa da quella indicata nella liquidazione.

L'attribuzione di cui è investito l'intendente di finanza dall'art. 116 del regolamento, relativamente alla domanda di sgravio è attribuzione puramente economico-amministrativa e non attribuzione contenzioso-giurisdizionale. I provvedimenti pertanto da esso intendente emessi sono sempre revocabili.

Constatato che realmente vi fu domanda di collocazione di alcune annualità d'interesse non pagate, la diversa decorrenza indicata per errore, per queste annualità sulla liquidazione dei crediti non può valere a far limitare il rimborso per tutte le annualità stesse rimaste incapienti.

Roma, li 20 febbraio 1903.

DECISIONE N. 91861 (serie seconda).

Spese di manutenzione e di riparazione di un opificio — Spese di impianto.

Il concetto della non detraibilità delle spese di manutenzione e riparazione di un immobile, destinato ad uso di opificio, in quanto è gravato dall'imposta sui fabbricati, non esclude la indagine se tutte quante le spese si riferiscano esclusivamente al fabbricato ed ai suoi accessori o si riferiscano anche al complesso di macchine, strumenti e simili che pur essendo necessari a costituire l'opificio non sono da ritenere incorporati al fabbricato, le quali spese sono per questa parte detraibili.

Tale concetto inoltre appare così assoluto che debba applicarsi indistintamente qualunque sia la natura delle spese di manutenzione e riparazione dovendo invece distinguersi le spese che stanno a carico del proprietario e che non possono detrarsi dal reddito mobiliare, da quelle che stanno a carico del locatario e che vanno detratte.

Non è ammissibile detrazione per le spese d'impianto.

Roma, li 21 febbraio 1903.

DECISIONE N. 91939 (serie seconda).

Caseificio — Condizioni per la ruralità.

Per potere accordare l'esenzione per ruralità di un caseificio e dell'abitazione del casaro occorre pel primo che la manipolazione del latte sia fatta

dal proprietario o dal conduttore dei fondi su cui sono alimentate le vacche del proprietario stesso, e per la seconda che sia abitata dai manuali coltivatori della terra.

Roma, li 22 febbraio 1903.

DECISIONE N. 91994 (serie seconda).

Dazione in pegno — Non porta cessazione.

La dazione in pegno di crediti ipotecari fatta da una banca ad un'altra banca, non vale a far cancellare il reddito iscritto per i crediti stessi.

Roma, li 22 febbraio 1903.

DECISIONE N. 92572 (serie seconda).

Pagamento con surrogazione convenzionale — Cessazione — Prova.

A provare la cessazione, in seguito a pagamento con surrogazione convenzionale, a termini dell'art. 1252 del cod. civ., sul reddito iscritto dal creditore originario non occorre a perfezionare l'atto la dichiarazione di accettazione del cessionario.

L'art. 66 della legge prescrive che la cessazione deve resultare da atto registrato, ma non dispone che esclusivamente dalla data della registrazione debbano decorrere gli effetti della cessazione diguisachè non possa tenersi come data certa della cessazione anche quando risulti indubitata per fatti anteriori alla cessazione, come nel caso di morte del sottoscrittore dell'atto privato.

Roma, li 18 aprile 1903.

DECISIONE N. 92640 (serie seconda).

Pubblicazione delle decisioni — Decorrenza dei termini per ricorrere od appellare.

La pubblicazione delle decisioni delle commissioni amministrative avviene mediante la loro comunicazione all'agente delle imposte e non già con la notificazione delle decisioni al contribuente.

Dopo la comunicazione all'agente non può quindi essere modificata una decisione e da tale comunicazione decorre il termine per appellare o ricorrere.

Roma, li 20 aprile 1903.

DECISIONE N. 91752 (serie seconda).

Accertamento fatto genericamente agli eredi — Nullità.

È nullo per mancanza di chiara designazione della persona degli eredi l'accertamento fatto genericamente agli eredi di una data persona senza l'indicazione del nome e cognome di questi eredi.

Roma, li 19 febbraio 1903.

Decisione N. 92102 (serie seconda).

Affitto di locale per adibirlo all'esercizio del culto — Proventi al proprietario — Tassabilità.

Quando il proprietario di un locale ne accorda l'uso a scopo di culto mediante la corresponsione di una pigione o di altro corrispettivo cosicchè i locale nonostante l'uso a cui si trova *adibito povvisoriamente*, continua per il suo proprietario ad essere produttivo di reddito, non trova applicazione l'esenzione concessa dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1865 pei fabbricati *destinati* all'esercizio del culto.

Roma, li 9 marzo 1903.

Decisione N. 92817 (serie seconda).

Società — Bilancio comprensivo di un periodo superiore all'anno solare.

Se di regola pel disposto dell'art. 25 della legge il bilancio dell'anno solare nteriore a quello della denunzia è la base dell'accertamento per l'anno successivo, pure se per ragioni speciali di amministrazione il primo bilancio di e ercizio è comprensivo di un periodo superiore all'anno solare, per non arrecare pregiudizio alla finanza o alla società lo si deve prendere per base dell'accertamento conglobando i risultati anzichè limitandoli a quelli degli ultimi dodici mesi.

Roma, li 21 aprile 1903.

Decisione N. 93087 (serie seconda).

Assegno a commesso viaggiatore all'estero, corrisposto da ditte residenti in Italia — Tassabilità.

È soggetto ad imposta mobiliare l'assegno che una ditta avente sede nel Regno corrisponde al suo commesso viaggiatore anche quando questi si trovi all'estero.

Roma, li 5 maggio 1903.

Decisione N. 93152 (serie seconda).

Reddito prodotto nello Stato, da cittadino straniero.

Se in Italia avviene la fabbricazione di una merce, il reddito che se ne ritrae non può sfuggire ad imposta, ancorchè il commercio della merce stessa sia fatto all'estero.

Nulla importa che tale fabbricazione sia fatta da persona o società straniera dovendosi aver riguardo unicamente al luogo di produzione per definire se il reddito sia o no esistente nello Stato.

Roma, li 5 maggio 1903.

DECISIONE N. 93495 (serie seconda).

Latteria sociale cooperativa — Reddito industriale — Stipendi.

Non può considerarsi reddito agrario quello che una latteria sociale cooperativa avente personalità propria e distinta da quella dei soci, si procura lavorando il latte che i soci le apportano non essendo essa proprietaria dei fondi, pei quali gli animali, da cui il latte proviene, sono allevati.

Gli stipendi vanno ragguagliati ad anno nell'accertamento degli effetti dell'imposta, ancorchè corrisposti e tassati per conseguenza per un periodo minore.

Roma, li 27 maggio 1903.

DECISIONE N. 93501 (serie seconda).

Misura dell'interesse di un credito — Rettifica — Termine.

La determinazione della misura degli interessi presunti a' termini dell'articolo 50 della legge 24 agosto 1877, costituisce un giudizio di estimazione e quindi una volta divenuto definitivo l'accertamento o per mancato ricorso o per deliberazione delle commissioni, la misura fissata non può essere variata se non in seguito a rettifica da farsi nei modi e termini stabiliti dalla legge.

Roma, li 27 maggio 1903.

DECISIONE N. 93740 (serie seconda).

Cessazione — Domanda tardiva — Decorrenza dello sgravio.

Il disposto dell'art. 116 del regolamento 3 novembre 1894, in ordine alla limitazione del rimborso nel caso di cessazione di reddito tardivamente denunziata, non è contrario a quanto viene sanzionato dall'art. 66 della legge 24 agosto 1877, giacchè l'art. 49 della legge stessa stabilì che con apposito regolamento si dovevano fissare i termini, i modi e le forme per la esecuzione delle disposizioni della legge.

Roma, li 7 giugno 1903.

DECISIONE N. 93770 (serie seconda).

Reddito di appalto concesso a cittadino italiano da società ferroviaria per carico e scarico in stazione internazionale — Tassabilità.

È reddito che si produce nel Regno e quindi tassabile quello che deriva ad un regnicolo dall'appalto concessogli da una società ferroviaria italiana per carico, scarico e facchinaggio in una stazione internazionale.

Roma, li 7 giugno 1903.

DECISIONE N. 93772 (serie seconda).

Quitanza fatta per atto pubblico di un credito — Controdichiarazione segreta — Nuovo accertamento — Inapplicabilità dell'art. 59.

Cancellato dai ruoli un reddito derivante da un credito in seguito a quietanza fatta per atto pubblico, e provata poi l'esistenza di una controdichia-

razione segreta che quella quietanza distrugge, confermando l'esistenza del credito, l'agenzia può riprendere l'accertamento del reddito dal giorno in cui fu cancellato dai ruoli, cominciando a decorrere la prescrizione, di cui all'art. 59 della legge, soltanto dal giorno in cui è venuta a conoscenza la controscrittura per la pubblicazione fattane.

Roma, li 7 giugno 1903.

DECISIONE N. 94096 (serie seconda).

Eredità beneficiata — Credito dell'erede usufruttuario verso l'eredità — Confusione.

Il creditore dell'erede usufruttuario verso l'eredità debitrice si estingue per confusione, ancorchè l'eredità sia stata accettata con benefizio d'inventario.

Roma, li 25 giugno 1903.

DECISIONE N. 94181 (serie seconda).

Prescrizione — Decorrenza del termine in seguito ad omessa inscrizione a ruolo dopo divenuto definitivo l'accertamento.

La prescrizione stabilita dall'art. 59 della legge per la iscrizione a ruolo dei redditi sfuggiti si applica tanto ai redditi per cui si procede a nuovo accertamento, quanto a quelli che precedentemente accertati non siano stati iscritti sebbene divenuti definitivi in seguito a decisione che li ha confermati.

Interrotto coll'accertamento il corso della prescrizione e rimasto sospeso durante la contestazione, dal giorno in cui questa è stata definita comincierà a decorrere per l'agenzia il nuovo termine dei due anni oltre all'anno in corso, per la iscrizione del reddito sui ruoli.

Roma, li 26 giugno 1903.

DECISIONE N. 94190 (serie seconda).

Affitto di opificio — Soggezione all'imposta mobiliare della quota di canone relativa alla locazione dei meccanismi non compresi nel reddito dei fabbricati.

Quando il proprietario invece di esercitare un opificio lo affitta con le trasmissioni, le macchine lavoratrici e tutti gli apparecchi esclusi dal calcolo per la valutazione dell'opificio come fabbricato, la quota del canone di affitto relativo a questi meccanismi deve assoggettarsi ad imposta mobiliare.

Roma, li 26 giugno 1903.

DECISIONE N. 94272 (serie seconda).

Accertamento al nome dell'amministratore giudiziario di un'eredità — Regolarità.

È regolare l'accertamento fatto al nome di un amministratore giudiziario di una eredità, anzichè al nome dei singoli eredi.

Roma, li 26 giugno 1903.

DECISIONE N. 94570 (serie seconda).

Accertamento eseguito prima dei sei mesi dell'esercizio di una industria — Inammessibilità del ricorso dopo i 20 giorni dalla notifica.

Il termine di sei mesi fissato dall'art. 26 della legge 24 agosto 1877 per la denunzia dei nuovi redditi incerti e variabili, è stabilito ad esclusivo beneficio del contribuente, il quale può rinunciarvi o concedendo il reddito all'agenzia o accettando le proposte da questa fatte anche prima del decorrimento del termine, col non impugnare nei venti giorni dalla notificazione l'accertamento.

Non incorre in tal caso nessuna delle ipotesi per le quali sia ammissibile ricorso contro il suolo.

Roma, li 7 luglio 1903.

DECISIONE N. 94573 (serie seconda).

Infortuni atmosferici — Sgravi — Termine per la denunzia.

La constatazione della perdita o mancanza del reddito in seguito ad infortuni atmosferici può aver luogo o all'epoca del raccolto o alla fine dell'anno colonico. Non viola perciò il disposto dell'art. 116 del regolamento la decisione della commissione provinciale che stabilita in fatto la constatazione della perdita alla fine dell'anno colonico, anzichè all'epoca del raccolto o dell' importazione, conceda lo sgravio dell' imposta richiesto dopo i tre mesi da quest'ultima epoca ma nei tre mesi dalla fine dell'anno colonico.

Roma, li 7 luglio 1903.

DECISIONE N. 94817 (serie seconda).

Sostituzione di un reddito non accertato ad un altro accertato — Inammissibilità — Facoltà concessa alla commissione di primo grado dall'art. 43 — Inammissibilità d'appello per il non uso.

Se la commissione di primo grado riconoscendo erroneo l'accertamento di un reddito non fa uso, malgrado la proposta dell'agente, della facoltà concessale dall'art. 43 della legge 24 agosto 1877 e 96 del regolamento 3 novembre 1894, per sostituire a quel reddito un altro reddito che si riconosce in sua vece esistente, non può l'agente fare oggetto di appello o di ricorso contro il mancato uso di tale facoltà, nè può la commissione provincialé sostituire essa il reddito non accertato a quello accertato ma riconosciuto inesistente.

Roma, li 25 giugno 1903.

MASSIME DI GIURISPRUDENZA

Tassa di successione — Valore depositato — Ditta bancaria — Denunzia — Omissione — Tassa e penalità.

(Art. 111 T. U. Reg.).

L'obbligo della denunzia imposto dall'art. 111 della legge di registro ai detentori di valori è indipendente da quello che incombe agli eredi e legatari, anche quando da questi siano stati fedelmente denunziati i valori depositati.

Pecca però di mancata motivazione e va cassata la sentenza della corte di merito, la quale non abbia fatto oggetto di esame e di motivazione il punto della controversia riguardante le sopratasse.

(Cass. Roma, 28 settembre–13 ottobre 1903 — Finanze c. Ditta Bancaria Fratelli Rocca — Pandolfini, pres. - La Terza, est.).

Divisione — Notaro delegato — Estrazione delle quote — Controversie.

(Art. 996, 997 cod. civ. — Art. 890, 891, 894 cod. proc. civ.).

Non opera regolarmente il notaro che procede al sorteggio delle quote nonostante i rilievi di uno dei condividenti in ordine alla formazione ed all'estrazione delle quote.

Non basta, per l'esatto adempimento del mandato, che il notaio abbia consacrato nel verbale le proteste ed i rilievi circa la formazione delle quote, nè che, avvenuto il sorteggio, ne abbia sospeso l'efficacia sino all'approvazione del Tribunale.

Non merita quindi censura la sostituzione di altro notaro.

(App. Catania, 18 febbraio 1903 — Longo c. Virgillito — Porqueddu, pres. - Cervone, est.).

Conservatore d'archivio — Funzioni — Natura — Misure disciplinari.

(Art. 30, 88, 134 legge notarile — Art. 102, 120 reg. relativo).

Il conservatore e tesoriere dell'archivio notarile, indipendentemente dalla qualità di notaro esercente di cui possa essere rivestito a norma del primo

capoverso dell'art. 88 della legge 25 maggio 1879, n. 4900, esercita, in ragione dell'ufficio di cui è rivestito, funzioni complesse, di cui alcune sono prettamente notarili, altre di ordine puramente amministrativo.

Relativamente alle prime funzioni possono eventualmente applicarsi le disposizioni del titolo V della legge notarile, mentre per ciò che riguarda le funzioni di schietto carattere amministrativo, come quelle che si riferiscono alla gestione della cassa dell'archivio nei rapporti della medesima colla cassa dello Stato, il conservatore è immediatamente soggetto alla potestà amministrativa, ed a questa unicamente spetta di prendere i provvedimenti disciplinari necessari ad assicurare il regolare funzionamento amministrativo dell'archivio, fra i quali è compreso quello dell'allontanamento dal servizio, colle forme prescritte dall'art. 88, del conservatore che trascuri abitualmente i suoi doveri.

La omissione continuata per oltre quattro anni di versare nelle casse dello Stato le ritenute di ricchezza mobile sugli stipendi non costituisce la negligenza punita dall'ultimo capoverso dell'art. 102 del regolamento, ma trascuranza abituale e grave irregolarità che può essere punita colla rimozione.

(Consiglio di Stato, IV sezione, 22 maggio 1903 — Giglione c. Ministero di grazia e giustizia — Bonasi, pres. - Pantaleone, rel.).

Demanio — Censi — Atti recognitivi — Sentenze — Opposizione — Ricorso in Cassazione — Inammissibilità — Difetto di motivazione.

(Art. 2136 cod. civ. — Art. 523, n. 4, cod. proc. civ.).

È inammessibile per difetto di motivi, il ricorso in cassazione nel quale, trascritta la motivazione impugnata della sentenza della corte di merito, ci si limiti ad affermare che il concetto della corte di merito si presenta positivamente erroneo ed esorbitante dai fini della legge.

Nè si supplisce al difetto con le allegazioni a stampa dirette a dimostrare con erudizione e dottrina le ragioni dell'accennato motivo del ricorso, tanto più se il termine utile per riparare la mancanza sia trascorso, sotto pena della inammissibilità del gravame.

(Cass. Roma, 25 maggio-3 giugno 1903 — Fondo culto c. De Nobili — Caselli, pres. - Rocco-Lauria, est.).

Roma, 1903. — Stamperia Reale, Via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI

Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

Sommario.

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. **430**, 2 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 21 novembre.

Testo unico delle leggi sul monte delle pensioni per gl'insegnanti nelle scuole pubbliche elementari.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Veduto l'art. 8 della legge 19 febbraio 1903, n. 53, sul monte-pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei regi educatorî femminili a patrimonio sorvegliato, che dà facoltà al Governo di coordinare e pubblicare in testo unico con le disposizioni di detta legge quelle della legge 30 dicembre 1894, n. 597 (testo unico), nelle parti che non furono modificate:

Veduto il parere del consiglio di Stato del 4 giugno 1903;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la pubblica istruzione e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito testo unico delle leggi 30 dicembre 1894, n. 597 (testo unico), e 19 febbraio 1903, numero 53, sul monte-pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato, firmato d'ordine Nostro dai Nostri ministri predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1903.

NASI.
DI BROGLIO.

TESTO UNICO

delle leggi sul monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei regi educatorî femminili a patrimonio sorvegliato.

Titolo I.

Costituzione del monte-pensioni e contributi.

Art. 1.

(Art. 1 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Il monte delle pensioni, istituito con la legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2ª), per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, ed esteso dal 1° gennaio 1889 agli insegnanti degli asili d'infanzia con la legge 23 dicembre 1888, numero 5858 (serie 3ª); dal 1° gennaio 1895, per la legge 16 settembre 1894, n. 421, agli insegnanti elementari dei regi educatorî femminili con patrimonio sorvegliato dal Ministero della pubblica istruzione; dal 27 gennaio 1890, colla legge 30 gennaio 1902, n. 23, agli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia mantenuti all'estero dallo Stato; e dal 1° gennaio 1903, colla legge 19 febbraio 1903, n. 53, ai direttori dei predetti regi educatorî femminili, è regolato secondo le disposizioni della presente legge.

Esso è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ed è rappresentato ed amministrato dalla cassa dei depositi e prestiti.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi generali e speciali è considerato come amministrazione dello Stato.

Art. 2.

(Art. 2 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Il patrimonio del monte delle pensioni è formato:

a) dal contributo degli insegnanti in servizio e pensionati;

b) dai contributi dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli enti morali ammessi al monte;

c) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario;

d) dagli interessi composti accumulati sui proventi indicati nei precedenti capoversi.

Art. 3.

(Art. 3 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Le attività del monte sono ripartite:

1° nella riserva matematica valutata ad ogni quinquennio mediante un censimento degli insegnanti iscritti al monte, in servizio o pensionati o dei loro aventi diritto, e, nell'intervallo di due censimenti, colle notizie del movimento annuo degli insegnanti;

2° nella riserva di garanzia, costituita colle eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite d'un decimo della riserva tecnica;

3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli insegnanti inscritti al monte, quando sia raggiunto il limite della riserva di garanzia.

Art. 4.

(n. 4 dell'art. 1 della legge 19 febbraio 1903, n. 53).

Gli insegnanti e i direttori delle scuole mantenuti dai comuni, dalle provincie, o dallo Stato all'interno o all'estero, e degli asili infantili, nonchè gli insegnanti elementari dei regi educatorî femminili, per venire ammessi al monte delle pensioni, devono presentare all'amministrazione dell'istituto il titolo di abilitazione richiesto dalla legge per il rispettivo ufficio, fatta eccezione per le maestre degli asili infantili nominate anteriormente all'andata in vigore del regolamento generale sull'istruzione primaria approvato col regio decreto 9 ottobre 1895, n. 623.

Art. 5.

(Art. 5 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

La cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante il monte delle pensioni, riceverà le sovvenzioni dello Stato e delle provincie, i lasciti, le donazioni ed in generale tutti gli elementi attivi costituenti il monte delle pensioni, per collocarli in impiego fruttifero. I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato, o qualsivoglia altro titolo gratuito o corrispettivo perverranno al monte delle pensioni, saranno alienati o convertiti in danaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

Art. 6.

(Art. 6 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Il monte provvede al servizio delle pensioni e delle indennità a favore degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia, nelle scuole elementari e nei giar-

dini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, degli insegnanti nei regi educatorî femminili e dei direttori negli educatorî stessi, entrati rispettivamente in servizio dopo il 1° gennaio degli anni 1879 e 1889, 27 gennaio 1890, 1° gennaio 1895 e 1903 o che, essendo già nell'insegnamento alle date corrispondenti, avevano od avranno meno di 30 anni d'età.

Provvede ancora alle pensioni ed alle indennità a favore delle loro vedove e dei loro orfani.

Art. 7.

(n. 7 dell'art. 1 della legge 19 febbraio 1903, n. 53).

Il contributo annuo dei comuni è stabilito nella misura di cinque centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali e degli aumenti sessennali che in conformità della legge 11 aprile 1886, spettano agli insegnanti nelle scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dai comuni o da altri a loro sgravio, ai direttori didattici anche senza insegnamento, agli assistenti, ai supplenti ed ai sottomaestri. Sarà pure dovuta dai comuni la stessa ragione di contributo sugli stipendi degli insegnanti, dei direttori e dei sottomaestri nelle scuole facoltative e negli asili d'infanzia da essi mantenuti. nonchè sugli stipendi dei direttori e degli insegnanti elementari nei regi educatorî femminili.

Per le scuole tenute da corpi morali a sgravio totale o parziale degli obblighi del comune, il contributo di nove centesimi sarà per intero a carico del comune, senza diritto di rivalsa sullo stipendio dei maestri e dei direttori.

Per i direttori, il contributo sarà corrisposto sullo stipendio maggiore fra i minimi legali degli stipendi spettanti alle classi delle scuole del comune nel quale insegnano.

Per i sottomaestri, ai quali è affidata una sezione di classi, a termine dell'art. 323 della legge 13 novembre 1859, il contributo sarà ragguagliato sull'intero stipendio minimo legale per tutto il periodo durante il quale prestano tale funzione; ma il diritto di rivalsa del comune sullo stipendio del sottomaestro è in ragione del quattro per cento sullo stipendio ad esso in realtà corrisposto.

Per le scuole stabilite nei comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti, e per quelle che stanno aperte soltanto una parte dell'anno, gli stipendi saranno calcolati nel loro ammontare effettivo. Se questo supera lo stipendio minimo legale assegnato alle scuole rurali di terza classe, verrà ridotto a questa somma, in quanto riguarda la iscrizione al monte e la liquidazione della pensione. Se lo stipendio effettivo è inferiore a 430 lire, verrà elevato a questa somma per gli effetti della iscrizione al monte.

Per gli insegnanti negli asili d'infanzia e nei regi educatori femminili, il contributo verrà ragguagliato sullo stipendio annuo effettivo goduto dagli insegnanti, tenuto conto degli assegni fatti in natura, e quando l'ammontare di esso fosse inferiore a 430 lire, verrà elevato a questa somma per gli effetti della iscrizione al monte.

Lo stesso contributo di cinque centesimi sarà pagato dalle provincie, dallo Stato e dagli asili d'infanzia costituiti in corpo morale, che abbiano dichiarato d'iscriversi al monte per le scuole che essi mantengono.

Le norme per la riscossione dei contributi relativi alle scuole ed agli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero saranno stabilite dal regolamento.

Art. 8.

(Art. 8 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Il contributo annuo degli insegnanti, durante il servizio, è stabilito nella misura di 4 centesimi dell'ammontare degli stipendi.

Gli insegnanti negli asili costituiti in enti morali, non inscritti al monte, potranno far parte dell'istituto pagando un contributo pari ai 9 centesimi dell'ammontare degli stipendi.

Gli stipendi sono calcolati nel modo indicato nell'articolo precedente.

Art. 9.

(Art. 3 legge 19 febbraio 1903, n. 53).

È data facoltà all'insegnante o ad altri a favore di lui, di eseguire versamenti volontari al monte pensioni, in misura non minore di 6 e non maggiore di 100 lire annue, da accreditarsi all'insegnante in apposito conto individuale insieme ai rispettivi interessi annuali, valutati al saggio medio d'investimento dei fondi del monte-pensioni, ridotto del 2 per cento per le relative spese d'amministrazione.

Il capitale per tal modo costituito verrà pagato al titolare del conto individuale od ai suoi eredi legittimi o testamentari, quando il depositante cessi per qualunque motivo dal servizio.

Art. 10.

(Art. 9 testo unico 30 dicembre 1894, n 597).

I consigli provinciali scolastici compileranno ogni anno nel mese di settembre, per ciascuna provincia, l'elenco dei contributi dovuti dalle provincie e dai comuni per conto proprio e dei rispettivi insegnanti, direttori, assistenti, supplenti

e sotto maestri, comprendendovi anche l'indicazione dei versamenti volontari, di cui all'articolo precedente.

I contributi nella misura complessiva del nove per cento saranno pagati direttamente dalle provincie e dai comuni, sulla somma totale degli stipendi determinati nel modo indicato all'art. 7, unendovi i versamenti volontari.

Le provincie ed i comuni non sono esonerati dal pagamento dei contributi, nella misura anzidetta, sullo stipendio assegnato alle scuole vacanti o provviste di titolari non soggetti al monte; ma hanno diritto alla rivalsa del quattro per cento verso gli insegnanti nelle scuole da esse o da essi mantenute, quando siano inscritti al monte, in ragione degli stipendi da essi percepiti.

Un estratto di questo elenco sarà trasmesso ai singoli comuni ed all'amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno l'intera somma nella tesoreria dello Stato una volta all'anno, nel mese di maggio.

Il ruolo generale sarà rimesso alla tesoreria dello Stato per la riscossione.

Se l'amministrazione del comune o della provincia non ha eseguito entro il mese di maggio il pagamento della somma annua dovuta al monte, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale. La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tal caso egli dovrà anticipare le somme necessarie, e ne percepirà a carico del comune l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.

Nel caso che l'esattore o il ricevitore provinciale non facessero la ritenuta o ritardassero il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 della legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico), sulla riscossione delle imposte dirette, e si potrà procedere contro di loro alla esecuzione per mezzo della intendenza di finanza. Le multe a carico degli esattori e dei ricevitori provinciali andranno a beneficio del monte.

Durante l'anno potranno compilarsi elenchi e ruoli suppletivi.

Le somme così raccolte nelle tesorerie dello Stato saranno versate alla cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante il monte delle pensioni, per essere collocate in impiego fruttifero.

Art. 11.

(Art. 10 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Tutti i contributi a carico degli asili, dei regi educatorî femminili e dei rispettivi insegnanti saranno compresi dai consigli provinciali scolastici negli elenchi di cui all'articolo precedente, e dovranno essere versati dai comuni, dove gli asili e gli educatorî femminili si trovano, alla stessa epoca e colle identiche norme stabilite nel medesimo articolo, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilità degli esattori in quell'articolo determinate.

I comuni avranno in ogni caso diritto di rivalsa della intera somma pagata verso gli asili, i quali, se soggetti al monte, potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante, e, se non soggetti al monte, dell'intero contributo.

Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal comune per conto dell'asilo o dei rispettivi insegnanti

l'amministrazione dell'asilo non abbia rimborsato al comune la somma da questo pagata, il consiglio permanente d'amministrazione presso la cassa dei depositi e prestiti potrà dichiarare decaduti l'asilo e i rispettivi insegnanti dai benefici del monte delle pensioni, rimanendo agli insegnanti il diritto di ottenere dal monte una indennità per una sola volta corrispondente al valore dei contributi annuali complessivi precedentemente pagati tanto dagli insegnanti stessi, quanto dagli asili cui appartengono, cogli interessi composti al saggio uguale a quello con cui fu calcolata la tabella per la liquidazione delle pensioni.

Il versamento dei contributi a carico dei regi educatori e dei rispettivi insegnanti sarà pure eseguito dai comuni, ove quegli enti morali si trovano, salvo ai comuni medesimi il diritto di rivalsa dell'intera somma pagata verso gli enti i quali, a loro volta, potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante.

Art. 12.

(n. 11 dell'art. 1 della legge 19 febbraio 1903, n. 53).

Gli insegnanti che godono una pensione a carico del monte, se l'ammontare di essa è compreso fra lire 301 e lire 600, rilasciano la ritenuta dell'uno per cento, e del due per cento se l'ammontare dell'assegno stesso è superiore a lire 600.

In nessun caso però le pensioni al netto della ritenuta dell'uno per cento potranno essere inferiori a lire 300, e quelle al netto della ritenuta del due per cento potranno essere inferiori a lire 600, depurate dalla ritenuta dell'uno per cento.

Art. 13.

(Art. 2 legge 19 febbraio 1903, n. 53).

Ciascun consiglio provinciale scolastico tiene un registro generale, nel quale, distintamente per ogni insegnante della provincia inscritto al monte, sarà preso nota di tutti gli atti di stato civile e di quelli comprovanti la abilitazione all'insegnamento, le nomine, le conferme, le concessioni di aumenti sessennali, le sospensioni, le riassunzioni in servizio, i licenziamenti od altro che valga a stabilire la storia del servizio didattico.

Nel registro stesso sarà preso nota delle sentenze di condanna passate in giudicato, nonchè delle assegnazioni delle pensioni e delle indennità.

Tutti i documenti dai quali risultano le notizie predette si conserveranno in apposito fascicolo per ciascun insegnante.

Il registro generale degli insegnanti all'estero sarà tenuto dal Ministero degli affari esteri.

Ogni insegnante inscritto sarà munito, a cura dell'amministrazione del monte, di un libretto o stato di servizio, nel quale l'interessato dovrà indicare tutte le notizie relative ai servizi didattici prestati.

TITOLO II.

Pensioni ed indennità agli insegnanti, loro vedove ed orfani.

Art. 14.

(n. 12 dell'art. 1 della legge 19 febbraio 1903, n. 53).

Gli insegnanti hanno diritto alla pensione dopo 25 anni di servizio regolare nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei regi educatorî femminili.

Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato sia nelle scuole elementari, sia negli asili, sia nei regi educatorî femminili anche in diverse provincie o comuni del Regno, sia finalmente nelle scuole elementari e negli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero ed inscritti al monte pensioni.

Art. 15.

(Art. 13 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

La pensione sarà liquidata sulla media degli stipendi goduti dagli insegnanti nel tempo del servizio utile per la pensione e da calcolarsi nel modo indicato all'art. 7.

Art. 16.

(n. 14 dell'art. 1 della legge 19 febbraio 1903, n. 53).

Per gli insegnanti ammessi alla liquidazione della pensione, l'ammontare di essa sarà determinato in base alla tabella *A* unita alla presente legge.

La somma liquidata non potrà superare la media degli stipendi goduti nell'ultimo triennio, calcolati nel modo indicato all'art. 7. Tuttavia la pensione dell'insegnante non potrà essere inferiore a lire 300 se ha raggiunto i 30 anni di servizio; a lire 240 se il servizio prestato è compreso fra i 28 ed i 30 anni; a lire 200 se il servizio prestato è inferiore ai 28 anni.

Per gli insegnanti pensionati con oltre 60 anni di età, o licenziati dall'ufficio per provata infermità dopo 25 anni di servizio, la pensione minima è stabilita in lire 300.

Art. 17.

(Art. 15 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Hanno diritto ad una indennità fissa per una sola volta, corrispondente a tanti dodicesimi della media degli stipendi, calcolata nel modo indicato all'art. 15, quanti sono gli anni di servizio utile:

a) gli insegnanti che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle loro funzioni sono diventati inabili a prestare ulteriormente servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;

b) gli insegnanti che hanno servito per un periodo di tempo minore di venticinque anni e maggiore di dieci, e sono divenuti inabili a prestare ulteriormente servizio, per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate nel capoverso precedente;

c) gli insegnanti che, avendo servito meno di venticinque anni e più di dieci, fossero licenziati per inettitudine pedagogica;

d) gli insegnanti che, con più di dieci e meno di venticinque anni di servizio, fossero nominati ispettori scolastici od istitutori nei convitti nazionali, o professori delle scuole pubbliche secondarie, classiche, tecniche e normali alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 18.

(Art. 16 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Il servizio utile calcolato pel conseguimento della pensione o dell'indennità è quello pel quale gli insegnanti, che lo hanno prestato con nomina regolare, avranno percepito stipendio.

Sarà pure calcolato utile il servizio militare prestato da quei maestri, già prima in esercizio, i quali per tale effetto interruppero la loro carriera, purchè paghino il contributo proprio e quello del comune durante la permanenza sotto le armi.

Quando dall'insieme del servizio prestato risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per anno intiero; altrimenti non è calcolato.

La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età degli insegnanti.

Art. 19.

(Art. 6 legge 19 febbraio 1903, n. 53).

Ogni campagna di guerra è calcolata come un anno di servizio utile per il conseguimento della pensione, senza che i maestri debbano pagare al monte alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.

Il valore capitale relativo all'aumento della pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra, verrà corrisposto al monte-pensioni, all'atto delle singole liquidazioni, dal Ministero della pubblica istruzione, che toglierà i fondi necessari dai capitoli del proprio bilancio passivo attualmente intitolati: « Retribuzioni a titolo di incoraggiamento ad insegnanti elementari distinti, ecc. »; « Sussidi ad insegnanti elementari bisognosi, ecc. »

Art. 20.

(Art. 17 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Negli anni d'esercizio dell'insegnante, utili per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennità di cui all'art. 17, si computeranno anche quelli passati, senza pagamento di contributo, nell'insegnamento presso asili costi-

tuiti in enti morali e non iscritti al monte; ma in tal caso dalla pensione o dalla indennità a liquidarsi si detrarrà una quota corrispondente al servizio prestato in detti asili. Questa quota sarà determinata in ragione della somma totale degli stipendi percepiti dall'insegnante negli asili inscritti al monte ed in quelli non inscritti. Mancando la prova dell'ammontare degli stipendi pagati dagli asili non inscritti al monte, essi saranno valutati nella misura dello stipendio minimo legale delle scuole rurali d'ultima classe.

Art. 21.

(n. 18 dell'art. 1 della legge 19 febbraio 1903, n. 53).

La vedova del maestro inscritto al monte delle pensioni, contro cui non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo per colpa di lei, ed in mancanza di essa, gli orfani minorenni, hanno diritto ad una indennità, se il maestro muore dopo un numero di anni di servizio superiore a 10 ed inferiore a 25, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima del giorno in cui l'insegnante cessò dal servizio, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al maestro al giorno della morte, secondo le disposizioni stabilite dall'art. 17.

L'indennità sarà ripartita, secondo le norme e la misura da determinarsi dal regolamento, fra la vedova ed i figli minorenni, quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Agli orfani delle maestre, morte dopo un numero di anni di servizio superiore a 10 e inferiore a 25, è concessa l'indennità nella stessa misura indicata nel comma precedente, anche se abbiano il padre vivente.

Art. 22.

(n. 19 dell'art. 1 della legge 19 febbraio 1903, n. 53).

La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, quando il maestro venga a morire dopo 25 anni di servizio, avrà diritto di conseguire, in concorso con la prole, una pensione riversibile per intero sul gruppo degli orfani.

Gli orfani di maestre, anche se abbiano il padre vivente, nonchè gli orfani di padre e di madre, godranno una pensione pari alla metà di quella che fu o si sarebbe conferita all'insegnante alla data della morte.

La vedova, che passi a seconde nozze, perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a beneficio degli orfani.

Perdono anche la pensione gli orfani quando raggiungono l'età maggiore, e le orfane, anche durante la minore età, quando contraggono matrimonio.

Saranno determinate coll'apposito regolamento le norme e la misura, secondo le quali si dovrà dividere la pensione tra la vedova ed i figli, quando questi per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Le quote della vedova e degli orfani di un insegnante, che muoiono o perdono il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto.

Art. 23.

(Art. 20 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Le pensioni di cui all'articolo precedente per le vedove e per gli orfani degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei regi educatorî femminili inscritti al monte, morti in servizio od in pensione, saranno liquidate in conformità delle tabelle *B* e *C* applicate secondo le norme in esse indicate.

Art. 24.

(n. 21 art. 1 della legge 19 febbraio 1903, n. 53)

Le pensioni alle vedove ed agli orfani, liquidate in conformità degli articoli 22 e 23, non potranno eccedere i due terzi di quelle che sarebbero spettate, o che erano già state assegnate agli insegnanti. In ogni caso se la pensione è inferiore alle 150 lire annue, verrà elevata a questa somma.

Art. 25.

(Art. 22 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

L'orfano di due insegnanti conseguirà la maggiore delle due indennità o delle due pensioni, che potrebbero spettargli per le disposizioni dei precedenti articoli. A questo fine si farà luogo, ove occorra, ad una liquidazione suppletiva di indennità o di pensione dopo il decesso del genitore superstite.

Art. 26.

(n. 23 art. 1 legge 19 febbraio 1903, n. 53).

La vedova, o, in difetto di essa, i figli minorenni dell'insegnante, morto per una delle cause contemplate alla lettera *a*, dell'art. 17, hanno diritto ad una pensione, vitalizia per la vedova, temporanea per gli orfani, pari ai due terzi dello stipendio annuo assegnato all'insegnante nell'ultimo anno di servizio.

La causa della morte dovrà essere posteriore al matrimonio.

Art. 27.

(Art. 24 testo unico 30 dicembre 1894 n. 597).

Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, e il godimento della pensione già conseguita si perdono:

1° per condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2° per condanna a qualunque pena per delitto di corruzione o per delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie;

3° per la perdita della nazionalità italiana.

Art. 28.

(Art. 25 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Tanto il diritto a conseguire l'indennità o la pensione quanto il godimento della pensione, perduti per effetto delle condanne suindicate, possono essere ripristinati nei casi considerati sotto i numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

Art. 29.

(Art. 26 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità od a conseguire e a godere la pensione rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata, la interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia intieramente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la condanna non sia estinta.

Art. 30.

(Art. 27 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Nei casi di perdita del diritto a conseguire l'indennità e di perdita o di sospensione del diritto a conseguire o a godere la pensione, per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole dell'insegnante condannato è liquidata l'indennità o la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto, se egli fosse morto il giorno in cui la sua condanna divenne irrevocabile.

Qualora l'insegnante stato condannato venga a riacquistare il diritto al conseguimento della indennità o pensione, ovvero al godimento della pensione già conseguita, se al coniuge od alla prole erasi liquidata l'indennità, ne verrà detratto l'ammontare da quella che dovrebbesi pagare all'insegnante stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cesserà immediatamente.

Art. 31.

(Art. 4 legge 19 febbraio 1903, n. 53).

A richiesta del titolare del conto individuale, di cui all'art. 9, o della vedova o degli orfani minorenni, aventi diritto a pensione, e al momento che la conseguono, il capitale costituito nei modi indicati nello stesso articolo, potrà essere trasformato, rispettivamente, in speciale assegno vitalizio o temporaneo fino al 21° anno di età, in ogni caso esente dalla ritenuta di cui all'art. 12.

Titolo III.

Disposizioni generali.

Art. 32.

(n. 28 art. 1 legge 19 febbraio 1903, n. 53).

La presente legge, salvo le disposizioni sopra indicate, non è obbligatoria per quei comuni dove già al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari, e finchè quei regolamenti non saranno abrogati.

Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennità da conferirsi all'insegnante e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute dai comuni dove esistono regolamenti speciali, e dove esistevano al 1° gennaio 1879, nonchè quelli trascorsi alla dipendenza dello Stato negli uffici d'istitutore nei convitti nazionali e di ispettore scolastico, od in altri, sempre però nella carriera dell'insegnamento e dell'educazione elementare.

La pensione o l'indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico del monte e dei comuni indicati nel primo comma del presente articolo, o dello Stato, in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i comuni obbligati ed i comuni non obbligati al contributo, o lo Stato abbiano corrisposto all'insegnante.

Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità liquidata, però, sarà sempre fatto direttamente dal monte, il quale si rivarrà sui comuni o sullo Stato della quota messa a loro

carico, per lo Stato nei modi da stabilirsi col regolamento, e per i comuni con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli agli insegnanti già fatte, o che si facessero, anche dai comuni che, a tenore della presente legge, sono e rimangono soggetti al monte.

I maestri e i direttori, che alla data della promulgazione della presente legge si trovino in servizio presso comuni, dove siano in vigore regolamenti speciali per assegnazione di pensioni, hanno diritto di accumulare agli effetti della indennità o della pensione in servizio compiuto in altri comuni parimenti non soggetti al monte.

Tali indennità o pensioni avranno carattere ed effetto di spesa obbligatoria.

Con decreto reale saranno stabilite le norme per la applicazione di quest'articolo.

Art. 33.

(Art. 29 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Le istanze per le ammissioni degli insegnanti al godimento della pensione o della indennità dovranno essere presentate ai consigli scolastici provinciali, i quali, quando le trovino regolarmente istruite, le trasmetteranno alla cassa dei depositi e prestiti.

Le pensioni e le indennità saranno liquidate dal monte delle pensioni e deliberate dal consiglio permanente di amministrazione presso la cassa dei depositi e prestiti, di cui all'art. 3 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'istruzione pubblica, il quale avrà anche voto deliberativo.

Art. 34.

(Art. 30 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Entro novanta giorni dalla comunicazione delle deliberazioni del consiglio permanente di amministrazione presso la cassa dei depositi e prestiti, gli interessati possono presentare ricorso alla corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso è dato anche all'amministrazione del monte delle pensioni ed ai comuni che hanno regolamenti speciali per la pensione dei loro insegnanti di cui all'art. 32.

Art. 35.

(Art. 31 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Finchè non siano definitive o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della corte dei conti, le deliberazioni del consiglio permanente della cassa dei depositi e prestiti, il monte delle pensioni pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'insegnante al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per il monte alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risultasse inferiore alla liquidata precedentemente. Le indennità non saranno pagate che dopo esserne divenute definitive le liquidazioni.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse, nè le indennità, possono cedersi o essere sequestrate, eccettuato il caso di alimenti dovuti per legge, e non mai oltre il terzo dell'ammontare della pensione o dell'indennità.

Art. 36.

(Art. 32 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Agli insegnanti, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, potrà dal monte delle pensioni accordarsi, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull' assegno definitivo che sarà loro dovuto.

L'acconto non potrà in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

Art. 37.

(n. 33 art. 1 legge 19 febbraio 1903, n. 53).

Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti.

L'indennità potrà essere chiesta, dall'insegnante o dalla vedova od a nome degli orfani minorenni, entro tre anni dalla data della cessazione dello stipendio.

Quando l'insegnante, a favore del quale sia già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio in una scuola pubblica elementare, in un asilo infantile inscritto al monte delle pensioni, od in una scuola elementare dei regi educatori femminili, potrà esso continuare a godere della pensione, e verrà inscritto nuovamente al monte per conseguire l'indennità o la nuova pensione, in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme della presente legge.

Potrà per altro l'insegnante acquistare il diritto a che l'indennità o la pensione gli siano calcolate in ragione del tempo totale passato nell' insegnamento, quando egli compensi il monte delle somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione e dei relativi interessi composti, e rinunzi al godimento della pensione già liquidata.

Art. 38.

(Art. 34 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Gli insegnanti, le loro vedove ed i loro orfani che pretendono aver diritto a pensione di riposo, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 39.

(Art. 35 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Ogni quinquennio sarà dall'ufficio tecnico presso la cassa dei depositi e prestiti compilato il bilancio tecnico, ed al termine di ciascun anno verranno introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento degli insegnanti ed al loro stato civile.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno, per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli insegnanti inscritti al monte e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento.

Art. 40.

(n. 36 art. 1 legge 19 febbraio 1903, n. 53).

La commissione di vigilanza sulla cassa dei depositi e prestiti vigila anche la gestione del monte-pensione.

Una commissione tecnica per gli istituti di previdenza amministrati dalla cassa dei depositi e prestiti, composta di due rappresentanti di ciascuno dei due rami del Parlamento e di due funzionari della cassa stessa, esaminerà i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche dei compartecipanti, ed in base ai risultati ottenuti proporrà ai Ministeri competenti le opportune variazioni nelle tabelle di liquidazione delle pensioni, o dei contributi, come pure nel sistema di ripartizioni degli utili.

Della commissione tecnica predetta faranno parte un funzionario di ciascuno dei Ministeri dai quali dipendono le classi degli iscritti e due di questi ultimi per ciascun istituto di previdenza: gli uni e gli altri interverranno con voto deliberativo nelle adunanze della commissione in cui si tratta dell'istituto nell'interesse del quale furono nominati.

Possono essere chiamati a far parte della commissione tecnica altri che, per ragioni d'ufficio, si occupino specialmente di istituti di previdenza, in numero non superiore a quattro.

Titolo IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 41.

(Art. 37 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Il monte provvede al servizio delle indennità e delle pensioni a favore degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia, nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, degli insegnanti nei regi educatorî femminili e dei direttori negli edu-

catori stessi, che rispettivamente erano nell'insegnamento al 1° gennaio 1879 o 1889, 27 gennaio 1890 e 1° gennaio 1895 o 1903 con più di 30 anni di età alle date corrispondenti, e di quelli che, non essendovi in quel giorno, sono rientrati o rientreranno successivamente in servizio.

Provvede ancora al servizio delle pensioni e delle indennità a favore delle loro vedove e dei loro orfani.

Art. 42.

(Art. 38 testo unico 30 dicembre 1891, n. 597).

Le disposizioni di questa legge si estendono a quegli insegnanti che erano in esercizio regolare d'una scuola all'epoca dell'attuazione della legge 13 novembre 1859, e che furono mantenuti nel detto esercizio dalle autorità scolastiche competenti.

Art. 43.

(n. 39 art. 1 legge 19 febbraio 1903, n. 53).

L'iscrizione nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione della somma di lire trecentomila al capitolo speciale: « Sussidio al monte per le pensioni agli insegnanti elementari », stabilita dalla legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2ª), per 10 anni a partire dal 1° gennaio 1879, e continuata per 10 anni a partire dal 1° gennaio 1889 per effetto della legge 28 dicembre 1888, n. 5858 (serie 3ª), è sostituita da eguale stanziamento per altri 10 anni a partire dal 1° luglio 1902.

La detta somma sarà inscritta col titolo suindicato nel bilancio passivo del Ministero del tesoro.

Art. 44.

(Art. 40 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Acquistano il diritto alla pensione gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia, nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, gli insegnanti nei regi educatorî femminili ed i direttori negli educatorî stessi, che rispettivamente al 1° gennaio degli anni 1879 e 1889, 27 gennaio 1890, 1° gennaio 1895 e 1903, avevano una età superiore ai trenta anni, e che a quel tempo si trovavano agli stipendi dei comuni, delle provincie o dello Stato o degli enti amministratori degli asili d'infanzia o dei regi educatorî femminili, che non abbiano altrimenti diritto a pensione, quando corrispondano al monte il contributo spettante al posto da essi occupato e siano stati iscritti effettivamente al monte per una durata complessiva non minore di dieci anni.

Art. 45.

(Art. 41 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia, nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, nei regi educatorî femminili ed i direttori negli educatorî stessi che rispettivamente dopo il 1° gennaio degli anni 1879 e 1889, 27 gennaio 1890, 1° gennaio 1895 e 1903 abbiano cessato o cessassero dall'insegnamento con 25 o più anni di servizio, avranno diritto alla liquidazione della pensione, ancorchè non abbiano prestato servizio per un intero decennio dopo la istituzione del monte.

In questo caso però essi dovranno assoggettarsi al pagamento del contributo complessivo del nove per cento, per il periodo di tempo mancante a compiere il decennio di contributo.

Art. 46.

(Art. 42 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Gli insegnanti negli asili infantili contribuenti al monte possono essere considerati soggetti al monte a partire dal 1° gennaio 1879, alle stesse condizioni fissate nella presente legge per gl'insegnanti nelle scuole elementari, se a tale epoca si trovavano in ufficio, o a partire dall'entrata in ufficio, se questa si fosse verificata dopo il 1° gennaio 1879, quando entro il termine che sarà fissato dal regolamento, gli insegnanti stessi e gli asili nei quali esercitano od hanno esercitato l'insegnamento paghino i contributi arretrati del decennio successivo al 1° gennaio 1879 nella misura rispettivamente di tre e di cinque centesimi.

Art. 47.

(Art. 43 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Gli insegnanti negli asili costituiti in corpi morali non contribuenti al monte, che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli 42 e 46 saranno ammessi a godere dei vantaggi stabiliti negli articoli stessi quando paghino, oltre il contributo proprio, quello che sarebbe stato a carico dell'asilo, se questo fosse stato soggetto al monte.

Art. 48.

(Art. 44 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Il servizio militare, di cui al primo alinea dell'art. 18, sarà calcolato utile anche se prestato durante il decennio 1879-88, purchè i maestri si assoggettino al pagamento del contributo

proprio e di quello del comune pel periodo di tempo passato sotto le armi, con l'aggiunta degli interessi composti nella ragione del cinque per cento all'anno.

I versamenti potranno essere fatti a rate in un tempo complessivo non maggiore di un decennio dalla promulgazione della legge 16 settembre 1894, n. 421, purchè tali versamenti siano compiuti prima di conseguire la pensione o la indennità.

Art. 49.

(Art. 45 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597)

Le assegnazioni e liquidazioni delle pensioni incominciate il 1° gennaio 1889 per gli insegnanti nelle scuole elementari, col 1° gennaio 1899 per gl'insegnanti negli asili, col 27 gennaio 1900 per gl'insegnanti nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, cominceranno col 1° gennaio 1905 per gli insegnanti nelle scuole elementari dei regi educatorî femminili e col 1° gennaio 1913 per i direttori degli educatorî stessi.

Nessuna assegnazione di pensioni od indennità potrà essere fatta agli insegnanti, che non abbiano pagato contributo al monte almeno per dieci anni, eccezione fatta pei casi indicati alla lettera *a* dell'art. 17 ed al primo comma dell'articolo 32.

Art. 50.

(n. 46 art. 1 legge 19 febbraio 1903, n. 53 modificato).

Le pensioni degli insegnanti, i quali al 1° gennaio 1879 e 1889, 27 gennaio 1890, 1° gennaio 1895 e 1903 si trovavano rispettivamente in ufficio nelle scuole elementari, negli asili infantili, nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, nelle scuole elemen-

tari dei regi educatorî femminili, e quali direttori degli educatorî stessi, saranno liquidate per tutti i servizi come sopra prestati cumulativamente:

a) per quelli che alle date sopra indicate avevano una età minore di 30 anni compiuti, sulla base della tabella *A*;

b) per quelli che avevano un'età superiore agli anni 30, sulla base della tabella *A*, colla diminuzione di un dodicesimo.

Anche le indennità spettanti, a tenore dell'art. 17, agli insegnanti contemplati nella lettera *b* del presente articolo, saranno diminuite di un dodicesimo.

Le pensioni e le indennità degli insegnanti negli asili infantili che si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1889 e che approfittassero della facoltà concessa dagli articoli 46 e 47 saranno liquidate con le norme fissate per la valutazione delle pensioni e delle indennità agli insegnanti nelle scuole elementari.

Le pensioni degli insegnanti di cui alla precedente lettera *b*, alle quali sia stata già applicata la riduzione del dodicesimo, non potranno mai essere minori dei limiti minimi di lire 300, 240 o 200, stabiliti dall'art. 16 in relazione al numero degli anni di servizio prestati; quando poi risultassero superiori al limite massimo della media triennale, di cui all'articolo stesso, verranno riportate a questo limite.

Art. 51.

(Art. 47 testo unico 20 dicembre 1894, n. 597).

Per le liquidazioni delle pensioni e delle indennità agli insegnanti indicati nell'articolo precedente, lo stipendio al 1° gennaio 1879, od a quel giorno posteriore in cui gli insegnanti medesimi avessero ripreso servizio, verrà considerato come goduto per tutto il periodo anteriore della carriera e calcolato nel modo indicato all'art. 7.

Art. 52.

(Art. 48 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597, e n. 49 art. 1 della legge 19 febbraio 1903, n. 53).

Le indennità e le pensioni alle vedove ed agli orfani degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia, nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, nelle scuole elementari dei regi educatorî femminili, e dei direttori degli educatorî stessi, i quali erano rispettivamente nell'insegnamento al 1° gennaio 1879, 1889, al 27 gennaio 1890, al 1° gennaio 1895 e 1903, saranno soggette alle stesse disposizioni alle quali sono soggette le indennità e le pensioni dei rispettivi mariti o genitori, per l'art. 50 della presente legge.

Le pensioni alle vedove ed agli orfani degli insegnanti di cui alla lettera *b* del precitato art. 50 non dovranno mai essere inferiori a lire 150, e se nella liquidazione risultassero minori, saranno elevate a tale somma.

Art. 53.

(n. 50 art. 1, legge 19 febbraio 1903, n. 53).

A partire dal giorno 1° gennaio 1903, agli insegnanti, alle vedove ed agli orfani già pensionati si accorderà la pensione liquidata con le modificazioni contenute nell'art. 1 della legge 19 febbraio 1903, n. 53.

Art. 54.

(Art. 51 testo unico 30 dicembre 1894, n. 597).

Con regolamento speciale verranno fissate le norme per la ripartizione degli utili costituiti nel modo indicato all'art. 3 della presente legge. Gli utili saranno assegnati a benefizio

degli insegnanti ascritti al monte, quando il loro ammontare complessivo, secondo le valutazioni del bilancio tecnico quinquennale, raggiunga il settimo della riserva matematica corrispondente.

Art. 55.

(Art. 9 legge 19 febbraio 1903, n. 53).

Le disposizioni della legge 19 febbraio 1903, n. 53, hanno effetto dal 1° gennaio 1903.

Art. 56.

(n. 52 art. 1 e art. 5 legge 19 febbraio 1903, n. 53).

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvederà alle necessarie modificazioni del regolamento approvato con regio decreto 25 aprile 1897, numero 160.

Nello stesso regolamento verranno stabilite le norme per il riconoscimento dei servizi utili anteriori al 1879 e le disposizioni opportune per agevolare l'accertamento degli ulteriori servizi utili all'atto della liquidazione dell'indennità o della pensione, nonchè le norme per il servizio dei versamenti volontari e dei conti individuali rispettivi.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della istruzione pubblica
NASI.

Il ministro del tesoro
E. di BROGLIO.

PENSIONE da liquidarsi dopo 25 anni di servizio agli insegnanti

Saggio d'interesse

(Eliminazione complessiva degli impiegati civili 1881-92 durante il periodo dell'accumulazione

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DEL																	
	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
25	0.2391	0.2417	0.2450	0.2486	0.2528	0.2575	0.2627	0.2682	0.2746	0.2813	0.2890	0.2974	0.3061	0.3161	0.3264	0.3376	0.3502	0.3637
26		0.2612	0.2645	0.2682	0.2725	0.2774	0.2830	0.2888	0.2956	0.3028	0.3110	0.3199	0.3292	0.3399	0.3510	0.3631	0.3766	0.3913
27			0.2854	0.2891	0.2935	0.2987	0.3046	0.3108	0.3179	0.3256	0.3343	0.3438	0.3537	0.3652	0.3770	0.3901	0.4046	0.4203
28				0.3115	0.3160	0.3214	0.3275	0.3340	0.3416	0.3497	0.3590	0.3691	0.3797	0.3919	0.4046	0.4185	0.4341	0.4510
29					0.3402	0.3456	0.3520	0.3588	0.3669	0.3754	0.3853	0.3960	0.4073	0.4203	0.4338	0.4487	0.4653	0.4834
30						0.3717	0.3782	0.3852	0.3937	0.4027	0.4131	0.4246	0.4365	0.4504	0.4647	0.4807	0.4984	0.5177
31							0.4063	0.4135	0.4223	0.4318	0.4428	0.4549	0.4675	0.4823	0.4975	0.5145	0.5334	0.5540
32								0.4439	0.4530	0.4628	0.4744	0.4872	0.5006	0.5162	0.5324	0.5504	0.5705	0.5925
33									0.4858	0.4960	0.5080	0.5215	0.5356	0.5522	0.5694	0.5885	0.6099	0.6333
34										0.5315	0.5440	0.5581	0.5730	0.5904	0.6085	0.6289	0.6516	0.6765
35											0.5827	0.5973	0.6128	0.6312	0.6504	0.6719	0.6960	0.7224
36												0.6393	0.6554	0.6747	0.6949	0.7176	0.7431	0.7711
37													0.7011	0.7212	0.7424	0.7663	0.7932	0.8229
38														0.7711	0.7931	0.8181	0.8465	0.8779
39															0.8476	0.8736	0.9034	0.9365
40																0.9332	0.9643	0.9990
41																	1.0296	1.0659
42																		1.1376
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		

Avvertenza. — Per avere l'ammontare della pensione d'un insegnante si moltiplica la media degli stipendi minimi legali da lui goduti pe[...] simo all'epoca del suo collocamento a riposo.

TABELLA **A.**

nscritti al Monte pensioni per ogni lira di stipendio medio minimo legale.

.25 per cento.

lei capitali, e dei pensionati dello Stato, 1882-92 durante il pagamento della pensione.

COLLOCAMENTO A RIPOSO																		Anni di servizio
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	
.3788	0.3952	0.4136	0.4339	0.4562	0.4806	0.5075	0.5379	0.5729	0.6127	0.6580	0.7095	0.7681	0.8346	0.9121	1.0008	1.1052	1.2283	25
.4075	0.4252	0.4452	0.4671	0.4913	0.5177	0.5470	0.5802	0.6181	0.6614	0.7108	0.7670	0.8310	0.9036	0.9884	1.0856	1.2001	1.3353	26
.4379	0.4570	0.4785	0.5022	0.5284	0.5570	0.5887	0.6246	0.6659	0.7130	0.7666	0.8278	0.8975	0.9767	1.0693	1.1754	1.3008	1.4489	27
.4699	0.4904	0.5137	0.5392	0.5675	0.5984	0.6327	0.6716	0.7163	0.7673	0.8255	0.8920	0.9677	1.0538	1.1547	1.2705	1.4074	1.5692	28
.5037	0.5258	0.5508	0.5783	0.6088	0.6422	0.6791	0.7212	0.7694	0.8247	0.8877	0.9598	1.0419	1.1355	1.2452	1.3711	1.5202	1.6967	29
.5395	0.5632	0.5900	0.6196	0.6523	0.6883	0.7286	0.7734	0.8256	0.8853	0.9534	1.0313	1.1204	1.2218	1.3408	1.4776	1.6396	1.8317	30
.5773	0.6026	0.6314	0.6631	0.6983	0.7370	0.7799	0.8286	0.8849	0.9492	1.0228	1.1069	1.2031	1.3129	1.4418	1.5900	1.7660	1.9747	31
.6173	0.6444	0.6752	0.7091	0.7469	0.7883	0.8344	0.8869	0.9473	1.0166	1.0959	1.1866	1.2905	1.4091	1.5485	1.7089	1.8995	2.1258	32
.6597	0.6886	0.7215	0.7578	0.7982	0.8426	0.8920	0.9484	1.0134	1.0878	1.1731	1.2708	1.3826	1.5106	1.6611	1.8345	2.0406	2.2855	33
.7045	0.7354	0.7704	0.8092	0.8523	0.9000	0.9529	1.0133	1.0830	1.1629	1.2545	1.3595	1.4800	1.6178	1.7800	1.9670	2.1896	2.4543	34
.7522	0.7849	0.8222	0.8636	0.9096	0.9606	1.0172	1.0818	1.1564	1.2421	1.3404	1.4532	1.5827	1.7309	1.9054	2.1070	2.3469	2.6325	35
.8028	0.8375	0.8772	0.9212	0.9703	1.0246	1.0851	1.1541	1.2340	1.3258	1.4312	1.5521	1.6910	1.8502	2.0378	2.2546	2.5129	2.8206	36
.8564	0.8934	0.9355	0.9823	1.0345	1.0924	1.1569	1.2306	1.3160	1.4142	1.5269	1.6565	1.8054	1.9761	2.1774	2.4104	2.6881	3.0192	37
.9135	0.9527	0.9974	1.0471	1.1026	1.1642	1.2329	1.3115	1.4026	1.5075	1.6279	1.7666	1.9261	2.1090	2.3249	2.5748	2.8730	3.2289	38
.9741	1.0156	1.0631	1.1159	1.1748	1.2402	1.3134	1.3971	1.4942	1.6061	1.7348	1.8829	2.0534	2.2492	2.4804	2.7484	3.0681	3.4501	39
1.0387	1.0826	1.1329	1.1888	1.2515	1.3210	1.3987	1.4877	1.5912	1.7103	1.8477	2.0058	2.1878	2.3973	2.6447	2.9314	3.2741	3.6835	40
1.1076	1.1539	1.2071	1.2664	1.3330	1.4066	1.4892	1.5838	1.6938	1.8207	1.9670	2.1356	2.3299	2.5536	2.8179	3.1247	3.4914	3.9298	41
1.1812	1.2299	1.2861	1.3489	1.4194	1.4976	1.5852	1.6858	1.8027	1.9375	2.0932	2.2729	2.4801	2.7187	3.0009	3.3286	3.7207	4.1897	42
1.2602	1.3112	1.3704	1.4367	1.5113	1.5943	1.6871	1.7939	1.9180	2.0614	2.2270	2.4182	2.6388	2.8932	3.1941	3.5440	3.9627	4.4640	43
	1.3985	1.4606	1.5304	1.6092	1.6970	1.7955	1.9088	2.0405	2.1929	2.3687	2.5721	2.8068	3.0777	3.3985	3.7715	4.2182	4.7536	44
		1.5573	1.6305	1.7136	1.8064	1.9107	2.0308	2.1706	2.3323	2.5192	2.7351	2.9845	3.2729	3.6144	4.0120	4.4882	5.0594	45
			1.7381	1.8252	1.9231	2.0333	2.1605	2.3088	2.4805	2.6787	2.9081	3.1734	3.4727	3.8430	4.2661	4.7735	5.3823	46
				1.9451	2.0478	2.1641	2.2986	2.4557	2.6377	2.8482	3.0918	3.3734	3.6989	4.0851	4.5351	5.0752	5.7236	47

oefficiente che si trova nel punto d'incontro della linea orizzontale degli anni di servizio, colla colonna verticale dell'età dell'insegnante mede-

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della istruzione pubblica
NASI.

Il ministro del tesoro
E. DI BROGLIO.

TABELLA B.

Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore degli insegnanti elementari in base alla tabella *A*.

SAGGIO D'INTERESSE 4,25 PER CENTO.

(Eliminazione complessiva dei pensionati dello Stato 1882-92).

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria
=36	14 85	51	11.52	66	7.56
<37	14.66	52	11.26	67	7.30
38	14.47	53	11.01	68	7.04
39	14.27	54	10.75	69	6.79
40	14.06	55	10 49	70	6.53
41	13.85	56	10 22	71	6.28
42	13.64	57	9.96	72	6.04
43	13.42	58	9.70	73	5.79
44	13.19	59	9.43	74	5 55
45	12.96	60	9.16	75	5.32
46	12.73	61	8.89	76	5.09
47	12.50	62	8 63	77	4.87
48	12.26	63	8.36	78	4.65
49	12.01	64	8.09	79	4 43
50	11.77	65	7.83	80 e più	4.23

Norme per l'applicazione della tabella B. — Il capitale accumulato a favore dell'insegnante si ottiene moltiplicando lo stipendio medio della carriera per il coefficiente della tabella A in corrispondenza all'età ed agli anni di servizio, alla data della cessazione dall'insegnamento e per il coefficiente della presente tabella.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della istruzione pubblica
NASI.

Il ministro del tesoro
E. DI BROGLIO.

TABELLA C.

Ammontare della pensione corrispondente ad una lira di capitale accumulato a favore delle vedove, con o senza figli, degli insegnanti elementari in base alle tabelle *A* e *B* ed alle norme in esse contenute.

SAGGIO D'INTERESSE 4,25 PER CENTO.

(Mortalità delle vedove dei pensionati dello Stato e della popolazione italiana per gli orfani).

Età della vedova alla data della liquidazione	Ammontare della pensione vitalizia per la vedova riversibile per intero sul gruppo dei figli minorenni	Età della vedova alla data della liquidazione	Ammontare della pensione vitalizia per la vedova riversibile per intero sul gruppo dei figli minorenni	Età della vedova alla data della liquidazione	Ammontare della pensione vitalizia per la vedova riversibile per intero sul gruppo dei figli minorenni
≦36	0.0671	51	0.0770	66	0.1107
37	0.0680	52	0.0780	67	0.1161
38	0.0683	53	0.0792	68	0.1225
39	0.0686	54	0.0804	69	0.1300
40	0.0690	55	0.0817	70	0.1383
41	0.0695	56	0.0831	71	0.1468
42	0.0700	57	0.0845	72	0.1555
43	0.0706	58	0.0860	73	0.1650
44	0.0712	59	0.0875	74	0.1749
45	0.0718	60	0.0892	75	0.1848
46	0.0726	61	0.0919	76	0.1956
47	0.0733	62	0.0942	77	0.2053
48	0.0742	63	0.0975	78	0.2157
49	0.0750	64	0.1014	79	0.2269
50	0.0760	65	0.1055		0.2389

Norme per l'applicazione della tabella **C**. — La metà del capitale ottenuto mediante l'applicazione delle tabelle **A** e **B** si trasforma in pensione vitalizia a favore della vedova con i coefficienti della presente tabella.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della istruzione pubblica
NASI.

Il ministro del tesoro
E. DI BROGLIO.

R. D. n. 428, 18 gennaio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 9 novembre.

Per l'approdo a Canea e a Suda.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 3 del quaderno d'oneri *B*, annesso alla convenzione approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto coi ministri di agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1902 è attuato l'approdo a Canea od a Suda, nell' isola di Candia, anche nel viaggio di ritorno, del piroscafo adibito alla linea settimanale fra Palermo e Costantinopoli, corrispondendosi alla navigazione generale italiana la sovvenzione normale attribuita alla linea in base alle leghe di maggior percorso.

Art. 2.

La spesa dipendente dall'approdo suaccennato, che ascende a circa lire 30,000 all'anno, sarà imputata al capitolo del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi « Servizi postali e commerciali marittimi » che pel corrente esercizio è distinto dal n. 51.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1903.

R. D. n. **402**, 18 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 9 ottobre.

Emissione di nuove specie di segnatasse da lire cinquanta e da lire cento.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con regio decreto del 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento per l'esecuzione del testo predetto, approvato con Nostro decreto del 10 febbraio 1901, n. 120;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1903 sono istituite due nuove specie di segnatasse da lire cinquanta e da lire cento.

Art. 2.

Detti segnatasse sono stampati su foglietti rettangolari alti millimetri 29 e larghi millimetri 23; quelli da lire cinquanta sono di colore giallo Washington, quelli da lire cento sono di colore azzurro di Berlino ed hanno la seguente leggenda, nel senso della larghezza: « Segnatasse da lire (cinquanta o cento) ».

Fatto a Roma, addì 18 giugno 1903.

PARTE SUPPLEMENTARE

RIASSUNTO DI DECRETI

Sulla proposta del ministro delle finanze:

D. n. CCCLXXXV, 25 settembre 1903, col quale è approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Ferrara deliberato da quella giunta provinciale am-

ministrativa nelle sedute del 25 novembre 1902 e 14 luglio 1903 in sostituzione di quello approvato con regio decreto 17 marzo 1895, numero LVII.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

D. n. CCCLXXXVIII, 22 settembre 1903, col quale l'asilo infantile « Garibaldi », in Campione d'Intelvi viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

D. n. CCCLXXXIX, 22 settembre 1903, col quale il Ricovero di mendicità di Gravina di Puglia viene eretto in ente morale e ne viene approvato la statuto organico.

D. n. CCCXC, 22 settembre 1903, col quale si erige in ente morale l'opera pia « Farina », e si concentrano nella congregazione di carità di Sabbionello (Como), la pia causa predetta e l'opera pia « Tavola » questa ultima limitatamente alla parte destinata a beneficenza.

D. n. CCCCI, 16 agosto 1903, col quale il capitale di lire 2,000 della cassa di prestanze agrarie di Montelupone (Macerata) è invertito a favore degli indigenti inabili al lavoro e col quale altresì è approvato lo statuto organico della cassa stessa.

D. n. CCCCIII, 30 settembre 1903, col quale il legato Dhò viene eretto in ente morale e concentrato nella congregazione di Roccaforte Mondovì.

D. n. CCCCIV, 30 settembre 1903, col quale il legato Malculi per la scarcerazione dei carcerati poveri è trasformato in una istituzione per sussidiare i detenuti trovantisi in stato d'indigenza all'uscita dal carcere mandamentale di Barga (Lucca).

Sulla proposta del ministro delle finanze:

D. n. CCCCV, 5 ottobre 1903, col quale è data facoltà al comune di Montecompatri di applicare nel 1903 la tassa sul bestiame in base alla tariffa approvata colla deliberazione consiliare del 27 febbraio 1903.

D. n. CCCCVI, 5 ottobre 1903, col quale è data facoltà al comune di Ascoli Piceno di applicare nel 1903 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 500.

D. n. CCCCVII, 5 ottobre 1903, col quale è data facoltà al comune di San Sepolcro di applicare nel 1903 la tassa di famiglia, col limite massimo di lire 200.

Roma, 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI

Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

Sommario.

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. **398**, 16 settembre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 5 ottobre.

Partecipazione dell' Italia all'esposizione internazionale di Saint Louis.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Visto che dal 30 aprile al 1 dicembre 1904 avrà luogo a Saint Louis una esposizione universale internazionale, alla quale l' Italia prenderà parte ufficialmente;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l' industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La partecipazione dell' Italia all'esposizione universale internazionale che sarà tenuta a Saint Louis di Missouri dal 30 aprile al 1° dicembre del 1904 avrà luogo sotto da di-

rezione del Ministero di agricoltura, industria e commercio con la cooperazione della commissione reale di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

È istituita una commissione reale con l' incarico di promuovere e di preparare il concorso dei produttori e degli artisti italiani alla esposizione universale internazionale di Saint Louis nel 1904; di scegliere gli espositori; di assegnare gli spazii; di fare al Ministero di agricoltura, industria e commercio le proposte opportune per quanto riguarda la decorazione, l'addobbo e l'ordinamento delle nostre sezioni, ed, in generale, su quanto concerne il concorso italiano alla mostra suddetta.

Art. 3.

La commissione eleggerà nel suo seno il presidente, e costituirà fra i suoi membri un comitato esecutivo, stabilendone le attribuzioni.

Con decreto ministeriale saranno designati due funzionari del Ministero di agricoltura, industria e commercio ai quali sarà affidato l'ufficio di segretari della commissione.

Art. 4.

La commissione reale è composta come segue:

Picardi avv. Silvestro, senatore del Regno;

Cappelli marchese Raffaele, deputato al Parlamento, presidente della società degli agricoltori italiani;

Pavia avv. Angelo, deputato al Parlamento;

Podestà Luigi, deputato al Parlamento;

Rizzetti Carlo, deputato al Parlamento, vice presidente del consiglio dell' industria e del commercio;

Torrigiani marchese Pietro, senatore del Regno, presidente del comitato fiorentino per la esposizione di Saint Louis;

Mazzanti prof. Riccardo, architetto, membro del comitato fiorentino per l'esposizione di Saint Louis;

Biagi prof. Guido, membro del comitato fiorentino per l'esposizione di Saint Louis;

Litta Visconti Arese, duca Pompeo, presidente del comitato lombardo per l'esposizione di Saint Louis;

De Terzi Lana conte Gerardo, vice presidente del comitato lombardo per l'esposizione di Saint Louis;

Sommaruga architetto Giuseppe, membro del comitato lombardo per l'esposizione di Saint Louis;

Apolloni prof. Adolfo, rappresentante della associazione artistica internazionale di Roma;

Ferrari prof. Ettore, vice presidente della giunta superiore di belle arti;

Jacovacci prof. Francesco;

Levi Primo, pubblicista;

Podesti Giulio, architetto;

Salmoiraghi ing. Angelo, presidente dell'unione delle camere di commercio ed arti;

Presidente o vicepresidente delle seguenti camere di commercio ed arti:

Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia;

Siemoni Gian Carlo, direttore generale dell'agricoltura;

Fiorilli avv. Carlo, direttore generale delle antichità e belle arti;

Pellati ing. Nicolò, ispettore capo del corpo reale delle miniere;

Callegari prof. Gherardo, ispettore generale delle industrie e del commercio;

Magaldi avv. Vincenzo, ispettore generale del credito e della previdenza;

Fiorini prof. Vittorio, capo divisione del Ministero della pubblica istruzione.

Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1903.

R. D. n. **399**, 16 settembre 1903, inserto nella Gazzetta uff. li 8 ottobre.

Annualità da corrispondersi a diversi comuni per l'abolizione del dazio sui farinacei.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Visti gli articoli 2, lettera *b*, 3, 4 e 20 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*;

Veduto l'art. 3 del regolamento 9 marzo detto anno, numero 90;

Veduta la relazione della commissione centrale nominata con Nostro decreto del 10 aprile 1902, n. 134;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati gli annessi elenchi, visti, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, delle quote di concorso a carico dello Stato, concesse ai comuni indicati negli elenchi medesimi, per l'abolizione totale del dazio sui farinacei.

Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1903.

ELENCO

delle annualità da corrispondersi ai sottoindicati comuni dal 1° gennaio 1903 in poi, come quota di concorso dello Stato all'abolizione del dazio sui farinacei.

(Somme annuali assegnate dalla commissione centrale)

Provincia di Avellino.

1. Comune di Sant'Agata di Sotto . . . L. 140. —

Provincia di Bologna.

1. Comune di Granarolo dell' Emilia . . L. 103. 42

Provincia di Brescia.

1.	Comune di	Castrezzone	L.	15. 40
2.	»	Cimbergo	»	60. 90
3.	»	Iseo	»	438. 20
4.	»	Polaveno	»	77. —
		Totale. .	L.	591. 50

Provincia di Cagliari.

1. Comune di Gonnos Fanadiga . . . L. 1,128. 23

Provincia di Campobasso.

1. Comune di Fornelli . . . . . L. 244. 96

Provincia di Caserta.

1.	Comune di	Castrocielo	L.	244. 26
2.	»	Frignano Piccolo . . .	»	1,208. 90
3.	»	Piana di Caiazzo . . .	»	348. 84
		Totale. .	L.	1,802. —

Provincia di Catanzaro.

1.	Comune di	Argusto	L.	210 —
2.	»	Caraffa di Catanzaro . .	»	91.53
3.	»	Cardinale	»	840. —
4.	»	Cicala	»	490. —
5.	»	Cortale.	»	1,050. —
6.	»	Curinga	»	387.41
7.	»	Falerno	»	2,090.30
8.	»	Marcellinara. . . .	»	* 108.08
9.	»	Martirano	»	350. —
10.	»	Nicotera	»	11,085.45
11.	»	Piscopio	»	229.32
12.	»	Pizzo	»	21,000. —
13.	»	S. Mauro Marchesato . .	»	194.40
14.	»	S. Pietro a Maida . .	»	189.70
15.	»	S. Andrea Ap.° del Jonio .	»	263.73
		Totale. .	L.	38,579.92

* Oltre la quota compresa al n. 21 dell'elenco per la provincia di Catanzaro annesso al regio decreto 11 giugno 1903, n. 292.

Provincia di Como.

1.	Comune di	Comerio	L.	92.75
2.	»	Gornate Inferiore. . .	»	105. —
		Totale. .	L.	197.75

Provincia di Grosseto.

1.	Comune di	Castiglione della Pescaia .	L.	852.50
2.	»	Massa Marittima . . .	»	4,699.91
		Totale. .	L.	5,552.41

Provincia di Messina.

1. Comune di Barcellona Pozzo di Gotto . L.* 2,221.02

* Oltre la quota compresa al n. 1 dell'elenco per la provincia di Messina, annessa al regio decreto 11 giugno 1903, n. 292.

Provincia di Milano.

1. Comune di	Giussano	L.	910. —
2. »	S. Colombano al Lambro .	»	2,664. 04
	Totale. .	L.	3,574. 04

Provincia di Napoli.

1. Comune di	Poggio Marino . . .	L.	2,380. —
2. »	Sant'Arpino	»	1,479. 57
3. »	Soccavo	»	1.757. 92
4. »	Somma Vesuviana. . .	»	7,404. 70
5. »	Vico Equense . . .	»	12,710. 72
	Totale. .	L.	16,328. 51

Provincia di Novara.

1. Comune di Borgolavezzaro . . . L. 712. 04

Provincia di Padova.

1. Comune di San Pietro Viminario . . L. 33. 60

Provincia di Palermo.

1. Comune di	Balestrate	L.	3,952. 76
2. »	Bisacquino	»	2,940. —
	Totale. .	L.	6,892. 76

Provincia di Perugia.

1. Comune di	Deruta.	L.	630. —
2. »	Montopoli in Sabina . .	»	664. 11
	Totale. .	L.	1,294. 11

Provincia di Reggio Calabria.

1.	Comune di	Ragaladi	L.	210. —
2.	»	Ciminà	»	263. 65
		Totale. .	L.	473. 65

Provincia di Roma.

1.	Comune di	Bassiano	L.	268. 80
2.	»	Bauco	»	672. —
3.	»	Genazzano	»	2,035. 70
4.	»	Gerano	»	344. 72
5.	»	Manziana	»	154. 68
6.	»	Percile	»	260. 31
7.	»	Piperno	»	2,354. 27
8.	»	Roccamassima	»	250. 88
9.	»	Ronciglione	»	1,450. 24
10.	»	S. Angelo Romano . .	»	98. —
11.	»	Segni	»	513. 54
		Totale. .	L.	8,402. 84

Provincia di Salerno.

1.	Comune di	Castiglione del Genovesi .	L.	311. 22

Provincia di Teramo.

1.	Comune di	Bisenti.	L.	528. 50
2.	»	Castellammare Adriatico .	»	4,191. 60
3.	»	Montorio al Vomano . .	»	3,590. 50
4.	»	Mosciano S. Angelo . .	»	198. 10
5.	»	Mutignano	»	38. 50
6.	»	Sant'Omero	»	204. —
7.	»	Torricella Sicura. . .	»	222. 39
		Totale. .	L.	8,973 59

Provincia di Verona.

1. Comune di Badia Calavena . . .	L.		350. —
2. » Castelnuovo di Verona .	»	*	220. 50
Totale. .	L.		570. 50

* Oltre la quota compresa al n. 11 dell'elenco per la provincia di Verona annesso al regio decreto 11 giugno 1903, n. 292.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
CARCANO.

R. D. n. **400**, 16 settembre 1903, inserto nella Gazzetta uff. li 8 ottobre.

Elenco dei sussidi concessi ad alcuni comuni per il passaggio dalla categoria dei comuni chiusi a quella degli aperti.

VITTORIO EMANUELE III, RE D' ITALIA

Visti gli articoli 15 e 20 della legge 23 gennaio 1902, n. 26, allegato *A*;

Veduto l'art. 8 del regolamento 9 marzo detto anno, numero 90;

Veduta la relazione della commissione centrale nominata con Nostro decreto del 10 aprile 1902, n. 134;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, dei sussidi a carico dello Stato, concessi ai comuni indicati nello elenco medesimo, per il passaggio dalla categoria dei comuni chiusi a quella degli aperti.

Date a Racconigi, addì 16 settembre 1903.

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Classe	SUSSIDIO ANNUALE
Benevento.	1	Benevento	3ª	44,963. 84
Caserta.	2	Marcianise.	3ª	8,874. 11
Catania.	3	Linglaglossa	3ª	7,669. 67
Napoli	4	Casandrino	4ª	2,915 51
Id.	5	Crispano.	4ª	1,302. 29
Id.	6	Villaricca	4ª	3,370 —
Palermo	7	Bagheria.	3ª	4,711 42
Potenza.	8	Melfi	3ª	8,791. 51
Salerno.	9	Nocera Inferiore	3ª	749. 10
Id.	10	Sarno	3ª	16,073. 83
Trapani.	11	Alcamo	2ª	16,179. 03
Id.	12	Mazzara del Vallo.	3ª	15,320. 74
		TOTALE		130,921. 05

DECORRENZA dal giorno	RATEO per l'esercizio 1902-903	*Osservazioni*
1 luglio 1903	»	
Id.	»	
1 gennaio 1903	3,834. 83	
6 marzo 1903	933. 66	
3 marzo 1903	428 04	
15 marzo 1903	996. 84	
1 gennaio 1903	2,355. 71	
1 luglio 1903	»	
1 gennaio 1903	374. 55	Oltre al sussidio compreso al n. 22 dell'elenco annesso al regio decreto 8 marzo 1903, n. 85.
1 maggio 1903	2,678. 97	
18 gennaio 1903	7.268. 48	
1 marzo 1903	5,106. 91	
	23,977. 99	

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
CARCANO.

R. D. n. **448**, 26 ottobre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 28 novembre.

Ferrovia da Bergamo a S. Giovanni Bianco.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª), e con l'articolo 5 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª);

Veduto il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162 *bis* (serie 3ª), e le leggi 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª), 27 dicembre 1896, n. 561, e 30 aprile 1899, n. 168, che regolano la concessione di ferrovie pubbliche, con sovvenzione chilometrica dello Stato e la loro costruzione ed esercizio;

Veduto il regio decreto 17 giugno 1900, n. 306, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1896, sulle tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche;

Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici, il comitato superiore delle strade ferrate ed il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 15 ottobre 1903 tra i ministri suddetti per conto dell'amministrazione dello Stato ed il signor cav. avv. Paolo Bonomi in rappresentanza della provincia di Bergamo, per

la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a trazione elettrica ed a scartamento ordinario da Bergamo a S. Giovanni Bianco.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1903.

R. D. n. **401**, 16 settembre 1903, inserto nella Gazz. uff. li 8 ottobre.

Elenco delle quote di concorso a carico dello Stato, concesse ad alcuni comuni per l'abolizione totale o parziale dei dazi sui farinacei.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Visti gli articoli 2, lettera *a*, 3, 4, 5 e 20 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*;

Veduto l'art. 8 del regolamento 9 marzo 1902, n. 90;

Veduta la relazione della commissione centrale, nominata con Nostro decreto del 10 aprile 1902, n. 134;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, delle quote di concorso a carico dello Stato, concesse ai comuni indicati nell'elenco medesimo, per l'abolizione totale o parziale del dazio sui farinacei.

Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1903.

(Seguono le tabelle)

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Classe	QUOTA DI CONCORSO
Ancona	1	Ancona.	2ª	36,121. 87
Id.	2	Senigallia.	4ª	4,386. 64
Aquila	3	Aquila.	3ª	19,528. 72
Id.	4	Solmona	3ª	10,222. 94
Benevento.	5	Benevento	3ª	41,579. 93
Brescia	6	Brescia	2ª	35,373. 37
Cagliari.	7	Bosa.	4ª	81 . 17
				9,685. 22
Caltanissetta. . . .	8	Caltanissetta	2ª	36,019. 21
Id.	9	San Cataldo	3ª	6,802. 04
Campobasso	10	Campobasso	3ª	13,870. 84
Caserta	11	Aversa.	3ª	20,754. 49
Id.	12	Capua	3ª	17,374. 23
Id.	13	Elena . . { parte chiusa. . .	3ª	8,907. 44
		{ frazioni aperte. .	»	84 »
Id.	14	Maddaloni. . { parte chiusa. .	3ª	4,321. 12
		{ frazioni aperte.	»	1,134. 70
Id.	15	Marcianise	3ª	18,941. 37
Id.	16	Gaeta	4ª	7,592. 16
		Da riportare . . .		293.510. 46

Decorrenza dal giorno	PER L'ESERCIZIO 1902-903		*Osservazioni*
	Rate per ciascun comune	TOTALE	
1 luglio 1903	»	»	Oltre le quote comprese al n. 4 dell'elenco annesso al regio decreto 8 marzo 1903, n. 84.
Id.	»	»	Id. al n. 5 dell'elenco di cui sopra e al n. 1 dell'elenco supplementare annesso al regio decreto 11 giugno 1903, n. 290.
Id.	»	»	Id. al n. 6 dell'elenco annesso al regio decreto 8 marzo 1903, n. 84.
Id.	»	»	Id. al n. 7 id.
Id.	»	»	Id. al n. 17 id.
Id.	»	»	Id. al n. 18 id.
1 luglio 1902	810 17	810. 17	
1 luglio 1903	»	»	
Id.	»	»	Id. al n. 19 id.
Id.	»	»	Id. al n. 20 id.
Id.	»	»	Id. al n. 21 id.
Id.	»	»	Id. al n. 22 id.
Id.	»	»	Id. al n. 23 id.
Id.	»	»	Id. al n. 10 dell'elenco annesso al regio decreto 11 giugno 1903, n. 290.
1 gennaio 1903	42. —	42. —	
1 luglio 1903	»	»	
1 gennaio 1903	567. 35	567. 35	
1 luglio 1903	»	»	Id. al n. 25 dell'elenco annesso al regio decreto 8 marzo 1903, numero 84.
Id.	»	»	Id. al n. 26 id.
		1,419 52	

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Classe	QUOTA DI CONCORSO
		Riporto . . .		293,50.16
Catania	17	Catania	1ª	140,374.30
Id.	18	Acireale	2ª	17,982.54
Id.	19	Linguaglossa	3ª	10,847.49
		Giarre. . { parte chiusa . . .		263.59
Id.	20	Giarre. . { id.	4ª	14,307.20
		Giarre. . { frazioni aperte . .		635.55
Id.	21	Riposto	4ª	9,071.75
Catanzaro	22	Catanzaro	2ª	24,683.21
Id.	23	Nicastro	3ª	9,632.27
Chieti	24	Chieti	3ª	15,783.99
Id.	25	Lanciano	3ª	9,480.65
Como	26	Como	3ª	10,431.49
Cremona	27	Cremona	2ª	23,572.28
Genova	28	Genova	1ª	220,007.02
Id.	29	Savona	2ª	38,147.91
Id.	30	Varazze	3ª	7,022.28
Id.	31	Alassio	4ª	5,310.81
Id.	32	Albenga	4ª	4,506.25
Id.	33	Chiavari	4ª	10,328.78
		Da riportare . . .		866,499.89

Decorrenza dal giorno	PER L'ESERCIZIO 1902-903		Osservazioni
	Rate per ciascun comune	TOTALE	
		1,419.52	
1 luglio 1903	»	»	Oltre le quote comprese al n. 28 dell'elenco annesso al regio decreto 8 marzo 1903, n. 84.
Id.	»	»	Id. al n. 29 id.
1 gennaio 1903	5,423.74	5,423.74	Id. al n. 30 id.
1 luglio 1902	263.59	»	Id. al n. 32 id.
1 luglio 1903	»	581.36	
1 gennaio 1903	317.77		
1 luglio 1903	»	»	Id. al n. 33 id.
Id.	»	»	Id. al n. 34 id.
Id.	»	»	Id. al n. 36 id.
Id.	»	»	Id. al n. 37 id.
Id.	»	»	Id. al n. 38 id.
Id.	»	»	Id. al n. 14 dell'elenco annesso al regio decreto 11 giugno 1903, n. 290.
Id.	»	»	Id. al n. 40 dell'elenco annesso al regio decreto 8 marzo 1903 n. 84.
Id.	»	»	Id. al n. 47 id.
Id.	»	»	Id. al n. 48 id.
Id.	»	»	Id. al n. 50 id.
Id.	»	»	Id. al n. 51 id.
Id.	»	»	Id. al n. 52 id.
Id.	»	»	Id. al n. 53 id.
		7,424.62	

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Classe	QUOTA DI CONCORSO
		Riporto . . .		866,499. 89
Genova	34	Finalborgo	4ª	8,260. 44
Id.	35	Finalmarina	4ª	3,108. 54
Id.	36	S Margherita Ligure	4ª	8,471. 47
Id.	37	Sarzana	4ª	6,392. 21
Girgenti	38	Girgenti	3ª	23,839. 47
Grosseto	39	Grosseto — frazioni aperte . .	4ª	1,826. 02
Lecce.	40	Lecce	2ª	31,847. 79
Livorno.	41	Livorno	1ª	78,222. 80
Id.	42	Porto Ferraio	4ª	4,875. 94
Id.	43	Rio nell' Elba.	4ª	3,111. 67
Lucca	44	Lucca	2ª	21,409 30
Mantova	45	Mantova	2ª	25,433 83
Napoli	46	Napoli	1ª	6,051. 90
Id.	47	Castellammare di Stabia . . .	2ª	27,335 35
Id.	48	Torre del Greco.	2ª	29,819. 25
Id.	49	Afragola	3ª	28,934 47
Id.	50	Giuliano	3ª	13,996. 47
Id.	51	Portici.	3ª	15,613. 01
Id.	52	Pozzuoli	3ª	15,884. 82
		Da riportare . . .		1,223,424. 64

Decorrenza dal giorno	Per l'esercizio 1902-903 — Rate per ciascun comune	Per l'esercizio 1902-903 — Totale	Osservazioni
		7,424.62	
1 luglio 1903	»		Le somme di lire 476,38 e di lire 1,704,96 rappresentano le quote dovute al comune dal 1° gennaio a tutto febbraio 1903 e dal 1° marzo a tutto giugno stesso anno, per le riduzioni del dazio adottate in tali periodi.
	476.38		
	1,704.96	2,181.34	
Id	»	»	Oltre le quote comprese al n. 54 dell'elenco annesso al regio decreto 8 marzo 1903, n. 84.
Id.	»	»	Id. al n. 55 id.
Id.	»	»	Id. al n. 56 id.
Id.	»	»	Id. al n. 59 id.
1 gennaio 1903	913.01	913.01	
1 luglio 1903	»	»	Id. al n. 62 id
Id.	»	»	Id. al n. 64 id.
Id.	»	»	Id. al n. 65 id.
Id.	»	»	Id. al n 66 id.
Id.	»	»	Id. al n. 68 id.
Id.	»	»	Id. al n. 70 id.
Id.	»	»	Id. al n. 75 id.
Id.	»	»	Id. al n. 76 id.
Id.	»	»	Id. al n. 77 id.
Id.	»	»	Id. al n. 78 id.
Id.	»	»	Id. al n. 80 id.
Id.	»	»	Id. al n. 82 id.
Id.	»	»	Id. al n. 83 id.
		10,518.97	

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE		Classe	QUOTA DI CONCORSO
		Riporto . . .			1,223,424. 64
Napoli	53	Procida.		3ª	9,232. —
Id.	54	Resina.		3ª	19,046. 03
Id.	55	Capri		4ª	3,274. 71
Id.	56	Casandrino.		4ª	8,167. 14
Id.	57	Crispano		4ª	6,098. 86
Id	58	Massalubrense.		4ª	4,112. 33
Id.	59	Meta		4ª	4,924. 10
Id.	60	Piano di Sorrento.		4ª	7,726. 44
Id.	61	Qualiano.		4ª	2,023. 45
Id.	62	San Giorgio e Cremano . . .		4ª	7,458. 64
Id.	63	Sant'Anastasia		4ª	5,363. 62
Id.	64	Sant'Agnello		4ª	4,403. 41
Id.	65	Sorrento		4ª	9,153. 02
			parte chiusa .		1,279. 18
Id.	66	Ventotene . .	id.	4ª	1,598. 57
			frazioni aperte		2,116. 09
		Da riportare . . .			1,319,901. 23

Decorrenza dal giorno	Per l'esercizio 1902-903 Rate per ciascun comune	Totale	*Osservazioni*
		10,518 97	
1 luglio 1903	»	»	Oltre la quota compresa al n. 84 dell'elenco annesso al regio decreto 8 marzo 1903, n. 84.
Id.	»	»	Id. al n. 85 id.
Id.	»	»	Id. al n. 87 id.
6 marzo 1903	2,617. 29		a) La somma di lire 178,56 rappresenta la quota dovuta dal 1° gennaio al 5 marzo 1903 per la riduzione graduale delle aliquote. Dal 6 marzo 1903 in poi, essendo il comune divenuto aperto e avendo abolito completamente il dazio sui farinacei, gli spetta la quota di annue lire 8,167. 14.
	178. 56	a) 2,795. 85	
3 marzo 1903	2,005. 08	2,005. 08	
1 luglio 1903	»	»	Oltre la quota compresa al n. 91 dell'elenco annesso al regio decreto 8 marzo 1903, n. 84.
Id.	»	»	Id. al n. 92 id.
Id.	»	»	Id. al n. 93 id.
Id.	»	»	Id. al n. 95 id.
Id.	»	»	Id. al n. 96 id.
Id.	»	»	Id. al n. 97 id.
Id.	»	»	Id. al n. 98 id.
Id.	»	»	Id. al n. 100 id.
1 luglio 1902	1,279. 18		
1 luglio 1903	»		
1 gennaio 1903	1,057. 54	2,336 72	
		17,656. 62	

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Classe	QUOTA DI CONCORSO
		Riporto . . .		1,319,901. 23
Napoli	67	Villaricca	4ª	8,153. 30
Palermo	68	Partinico	2ª	1,605. 70
Id.	69	Bagheria.	3ª	68,459. 50
Pavia.	70	Pavia	2ª	25,135. 11
Perugia. . . .	71	Perugia	3ª	18,859. 21
Id.	72	Rieti	3ª	12,260. 51
Pesaro	73	Pesaro — frazioni aperte . .	3ª	157. 83
Id.	74	Urbino — id. . .	4ª	429. 10
Piacenza	75	Piacenza.	2ª	42,323. 64
Potenza.	76	Matera.	3ª	10,741. 92
Id.	77	Melfi.	3ª	25,763. 41
Id.	78	Rionero-Volture — fraz. aperte.	3ª	56. –
Id.	79	Lagonegro — parte aperta. .	4ª	1,545. 42
Reggio Calabria . .	80	Reggio Calabria	2ª	33,232. 71
Id.	81	Bagnara	4ª	3,450. 18
Roma.	82	Civitavecchia	3ª	16,454. 49
Id.	83	Tivoli	3ª	12,298. 83
		Da riportare . . .		1,592,028. 29

Decorrenza dal giorno	Per l'esercizio 1902-903 — Rate per ciascun comune	Totale	Osservazioni
		17,651.72	
15 marzo 1903	2,411.64		a) La somma di lire 41.16 rappresenta la quota dovuta dal 1° al 14 marzo 1903 per la riduzione graduale delle aliquote. Dal 15 marzo 1903 in poi, essendo il comune divenuto aperto, e avendo abolito completamente il dazio sui farinacei gli spetta la quota di annue lire 8,153.30.
	41.16	a)	
		2,452.80	
1 gennaio 1903	802.85	802.85	Oltre la quota compresa al n. 103 dell'elenco annesso al regio decreto 8 marzo 1903, n. 84.
Id.	34,229.75	34 229.75	
1 luglio 1903	»	»	Id. al n. 107 id.
Id.	»	»	Id. al n. 108 id.
Id.	»	»	Id. al n. 109 id.
1 gennaio 1903	78.91	78.91	
Id.	214.55	214.55	
1 luglio 1903	»	»	Id. al n. 111 id.
Id.	»	»	
Id.	»	»	
1 gennaio 1903	28. »	28. »	
Id.	772.71	772.71	
1 luglio 1903	»	»	Id al n. 115 id.
Id.	»	»	Id. al n. 117 id.
Id.	»	»	Id. al n. 118 id.
Id.	»	»	Id. al n. 119 id.
		56,236. 19	

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Classe	QUOTA DI CONCORSO
		Riporto . . .		1,592,028.09
Roma.	84	Viterbo — frazioni aperte . .	3ª	4,053.21
Id.	85	Subiaco	4ª	359.05
Rovigo	86	Rovigo.	4ª	6,208.31
Salerno.	87	Salerno	2ª	34,425.08
Id.	88	Nocera Inferiore	3ª	4,291.62
Id.	89	Sarno	3ª	24,893.11
Id.	90	Scafati . . { parte chiusa . .	3ª	6.191.20
		Scafati . . { frazioni aperte. .		2,209.48
Id.	91	Vietri sul Mare.	3ª	8,556.27
Sassari	92	Sassari.	2ª	24,774.52
Siracusa	93	Modica	2ª	32,568.21
Id.	94	Noto.	3ª	21,041.66
Id.	95	Siracusa	3ª	25.645.66
Trapani.	96	Alcamo	2ª	39,648.10
Id.	97	Mazzara del Vallo { parte chiusa . .	3ª	28,720.64
		Mazzara del Vallo { frazioni aperte .		1,985.88
Treviso	98	Treviso	3ª	14,549.94
Venezia	99	Venezia	1ª	111,879.62
		Totale . . .		1,984,030.65

Decorrenza dal giorno	Per l'esercizio 1902-903 Rate per ciascun comune	Totale	Osservazioni
		56,236 19	
1 gennaio 1903	2,026. 60	2,026 60	
1 luglio 1902	»	»	Oltre la quota compresa al n. 121 dell'elenco annesso al regio decreto 8 marzo 1903, n. 84.
Id.	»	»	Id. al n. 122 id.
Id.	»	»	Id. al n 123 id.
1 gennaio 1903	2,145. 81		
	804. 07		
		2,949. 88	Id. al n. 125 id.
1 maggio 1903	4,148. 86	4,148. 86	Id. al n. 127 id.
1 luglio 1903	»	»	
1 gennaio 1903	1,104. 74	1,104. 74	
1 luglio 1903	»	»	Id. al n. 128 id.
Id.	»	»	Id. al n. 131 id.
Id.	»	»	Id. al n. 133 id.
Id.	»	»	Id. al n. 135 id.
Id.	»	»	Id. al n. 136 id.
18 gennaio 1903	17,813. 68	17,813. 68	
1 marzo 1903	9,573. 54		
1 gennaio 1903	993. 44		
		10,566. 98	
1 luglio 1903	»	»	Id. al n. 140 id.
Id.	»	»	Id. al n. 141 id.
		94,846. 93	

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
CARCANO.

D. n. 417, 5 ottobre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 28 stesso mese.

Statuto dell'istituto del credito agrario per il Lazio.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge 21 dicembre 1902, n. 542, per la fondazione in Roma di un istituto di credito agrario per il Lazio;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto dell'istituto di credito agrario per il Lazio composto di diciannove articoli, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto preparerà nel mese di gennaio di ciascun anno il bilancio dell'esercizio annuale precedente e lo rimetterà al Ministero di agricoltura, industria e commercio nel successivo mese di febbraio.

Al bilancio annuale sarà unita la dimostrazione analitica del conto dei profitti e delle perdite della gestione dell'istituto.

Il Ministero, riscontrata la perfetta corrispondenza del bilancio e del conto con le scritture e i documenti contabili dell'istituto, approva il bilancio e il conto profitti e perdite.

Art. 3.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, eseguirà, per mezzo dei suoi funzionarii, riscontri di cassa ed

ispezioni periodiche e straordinarie all'istituto di credito agrario per il Lazio.

I risultati dei riscontri di cassa e delle ispezioni saranno comunicati all'amministrazione dell'istituto.

Art. 4.

Quando dalle ispezioni periodiche o straordinarie risultino disordini nell'azienda dell'istituto o violazioni della legge, dello statuto o del regolamento, od altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell'amministrazione, il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di promuovere, mediante decreto reale, sentito il consiglio di Stato, lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'istituto e di affidare la temporanea gestione di esso ad un commissario regio.

Entro tre mesi dalla nomina il commissario regio dovrà procedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'istituto in conformità alle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 13 dello statuto.

I poteri del commissario regio potranno essere prorogati di altri tre mesi.

Art. 5.

Quando sia accertata la perdita della metà almeno del capitale dell'istituto, il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di promuovere, mediante decreto reale, sentito il consiglio di Stato, la liquidazione dell'istituto.

La liquidazione ha luogo con le norme stabilite per la liquidazione delle casse di risparmio.

Dato a S. Rossore, addì 5 ottobre 1903.

R. D. n. 418, 22 ottobre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 20 stesso mese.

Convocazione del collegio elettorale di Napoli VI.

Il collegio elettorale di Napoli VI è convocato per il giorno 15 novembre 1903, affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 22 successivo.

PARTE SUPPLEMENTARE

RIASSUNTO DI DECRETI

Sulla proposta dei ministri dell'istruzione pubblica, degli esteri e dell'agricoltura, industria e commercio:

D. n. CCLXIX, 2 luglio 1903, col quale l'asilo infantile di Castello Ticino viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

D. n. CCLI, 8 luglio 1903, col quale è data facoltà al comune di S. Benedetto del Tronto, di applicare nel biennio 1903-904, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 300 (trecento).

D. n. CCLXVI, 13 luglio 1903, col quale è data facoltà al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano di applicare nell'anno 1903 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 15 (quindici).

D. n. CCLXVII, 13 luglio 1903, col quale è data facoltà al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano di applicare nell'anno 1903 la tassa sul bestiame, in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 28 marzo 1903.

D n. CCLXX, 13 luglio 1903, col quale è data facoltà al comune di Guastalla di applicare nell'anno 1903 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 350 (trecentocinquanta).

D. n. CCLXXI, 13 luglio 1903, col quale è data facoltà al comune di S. Angelo in Lizzola di applicare nell'anno 1903 la tassa sui bovini in base alla tariffa di lire 10 (dieci).

D. n. CCLXXVIII, 13 luglio 1903, col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Rovigo, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze del 28 agosto 1902 e del 30 aprile 1903, in sostituzione del regolamento approvato con regio decreto 26 settembre 1869, n. MMCCLIII.

Sulla proposta del ministro della guerra:

D. n. CCLXXVII, 17 luglio 1903, col quale si modificano le zone di servitù militare attorno le opere dello sbarramento di Altare.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

D. n. CCLXXXIV, 22 luglio 1903, col quale la domanda, inoltrata dal comune di Mombaroccio per essere autorizzato ad applicare nell'anno 1903 la tassa sul bestiame in base ad una tariffa eccedente pei bovini il limite massimo nominale, è respinta.

D. n. CCLXXIX, 23 luglio 1903, col quale e data facoltà al comune di Varsi, di applicare nell'anno 1903 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinquanta).

D. n. CCLXXXI, 23 luglio 1903, col quale è data facoltà al comune di Comunanza, di applicare nell'anno 1903 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 5 aprile 1903.

D. n. CCLXXXII, 23 luglio 1903, col quale è data facoltà al comune di Lugo, di applicare nell'anno 1903, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 600 (seicento).

D. n. CCLXXXIII, 23 luglio 1903, col quale è data facoltà al comune di Palata, di applicare nel biennio 1903-904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 300 (trecento).

D. n. CCLXXXV, 27 luglio 1903, col quale è data facoltà al comune di S. Paolo di Civitate, di applicare nel triennio 1903-905 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento).

Sulla proposta del ministro dell'interno:

D. n. CCXC, 27 luglio 1903, col quale l'ospedale di Maria Immacolata in Mussomeli, viene eretto in ente morale, e ne viene approvato lo statuto organico.

D. n. CCXCIII, 27 luglio 1903, col quale il lascito elemosiniero « Morgante » è eretto in ente morale e concentrato nella congregazione di carità di Terranova di Sicilia (Caltanissetta).

D. n. CCCII, 3 agosto 1903, col quale l'asilo infantile « Umberto I e Margherita », di Brugherio, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

D. n. CCCIII, 3 agosto 1903, col quale l'opera pia « Umberto I », di Murano (Venezia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

D. n. CCCIV, 3 agosto 1903, col quale la fondazione « Biasotti Antonio », di Venezia, viene erettà in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

D. n. CCCV, 3 agosto 1903, col quale l'opera pia « Cavicchi », in San Felice sul Panaro (Modena), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

D. n. CCCXXXVII, 16 agosto 1903, col quale il comune di Chiavari, è autorizzato a continuare a riscuotere per l'alcool, l'acquavite ed i liquori in bottiglie, per il vino, l'aceto, l'uva ed il mosto, una sovratassa addizionale superiore al 50 per cento del dazio governativo.

D. n. CCCXXXVIII, 16 agosto 1903, col quale è data facoltà al comune di Massa Marittima di applicare, nell'anno 1903, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 300 (trecento).

D. n. CCCXXXIX, 16 agosto 1903, col quale è data facoltà al comune di Castel Campagnano di applicare, nel triennio 1901-1903, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 45 (quarantacinque).

D. n. CCCXL, 16 agosto 1903, col quale si approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Bari, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 11 dicembre 1902, 10 febbraio e 26 maggio 1903, in sostituzione del regolamento approvato con regio decreto 27 agosto 1884, n. MCCCXCVII.

D. n. CCCXLI, 16 agosto 1903, col quale è data facoltà al comune di Magliano Sabino di applicare, nel 1903, la tassa sul bestiame secondo la tariffa deliberata dal consiglio comunale nella adunanza del 22 dicembre 1902.

D. CCCXLII, 16 agosto 1903, col quale è data facoltà al comune di Castel Campagnano di applicare, nel triennio 1901-1903, la tassa bestiame secondo la tariffa deliberata dal consiglio comunale nell'adunanza del 1º marzo 1903.

D. CCCXLIII, 16 agosto 1903, col quale è data facoltà al comune di Dervio di applicare, nel biennio 1903-1904, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 50 (cinquanta).

D. CCCXLIV, 24 agosto 1903, col quale è data facoltà al comune di Pescosolido di applicare, nel triennio 1903-1905, la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'ordinanza consiliare del 7 giugno 1903.

D. CCCXLV, 24 agosto 1903, col quale è data facoltà al comune di Lucignano di applicare, nel 1903, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento).

D. CCCXLVI, 24 agosto 1903, col quale è data facoltà al comune di Cisternino di applicare nel 1903, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 200 (duecento).

D. CCCXLVII, 24 agosto 1903, col quale è data facoltà al comune di Valle Agricola di applicare, nel 1903, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 20 (venti).

Sulla proposta del ministro dell'interno:

D. CCCXLVIII, 25 agosto 1903, col quale l'orfanotrofio maschile San Benedetto in Urbania (Pesaro) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

D. n. CCCLX, 4 settembre 1903, col quale la fondazione dott. cav. Antonio Pancrazio ed il fondo di soccorso pei bambini poveri degenti nello spedale civile di Venezia vengono eretti in ente morale e ne vengono approvati gli statuti organici.

D. n. CCCLXI, 4 settembre 1903, col quale l'asilo infantile « 4 luglio 1866 » in Vezza d'Oglio (Brescia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

D. CCCLXII, 6 settembre 1903, col quale il legato Andrea Casati, istituito a favore dei carcerati di Milano, è trasformato in una fondazione per i liberati dal carcere e l'amministrazione di siffatta fondazione viene unitamente a quella della fondazione Lotteri affidata alla società di patronato per gli adulti liberati dal carcere, esistente in Milano.

MASSIME DI GIURISPRUDENZA

Tassa di registro — Donazione — Pesi — Passività — Stima Periti — Indicatori — Deduzioni — Doti — Vitalizio.

Nelle stime agli effetti della tassa di registro i periti godono di piena libertà circa la scelta dei mezzi e l'indirizzo delle loro operazioni e se non possono istituire un regolare esame di testimoni, tuttavia nulla vieta che nel corso dei loro lavori assumano quelle informazioni, quei chiarimenti che reputino necessari ed utili, senza che gli indicatori da essi adibiti debbano o possano essere esaminati quali testimoni nè come tali considerati dalla corte di merito.

Devono essere detratti agli effetti del valore venale i pesi reali inerenti ai fondi, che ne diminuiscono il valore oggettivo, ma non le passività ipotecarie e le altre di simigliante natura che non diminuiscono il valore venale e che devono essere valutate dal ricevitore.

Le doti ed il vitalizio imposti nella donazione non costituiscono un diritto di comproprietà ma semplici diritti di credito e non sono perciò da detrarsi dal valore imponibile dei beni donati accertato dai periti.

(Cass. Roma, 22 settembre-13 ottobre 1903 — Finanze c. Pensabene — Pandolfini, pres. - Tivaroni, est.

Testamento pubblico — Testimone — Interdetto dai pubblici uffici — Idoneità.

(Art. 788 cod. civ. — Art. 42 legge notarile. — Art. 20 cod. pen.).

L'interdetto dai pubblici uffici in seguito a condanna penale è idoneo a far da testimone in un atto di ultima volontà.

(Trib. Napoli, 13 maggio 1903 — Jannaccone c. Vitale — Zani, pres. - Postiglione, est.).

Tasse — Credito fondiario — Abbonamento alle tasse — Compensi — Scioglimento del mutuo — Inadempimento — Espropriazione — Aggiudicazione — Quarto delle quote — Termine.

(Art. 1 L. 4 giugno 1896, n. 183. — Art. 27, nn. 19 a 21 T. U. Bollo).

L'aggiudicazione definitiva nella espropriazione da parte del credito fondiario a carico del mutuatario inadempiente, come quella che risolve il mutuo, segna il termine al compito del quarto delle quote di abbonamento spettante alla finanza dello Stato.

(Cass. Roma, 2-20 ottobre 1903 — Finanze c. Banco di Sicilia — Basile, pres. - Ottone, est.).

Roma, 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI

Prezzo annuale d'associazione, L. 12, a domicilio.

SOMMARIO.

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. **395**, 14 agosto 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 6 ottobre.

Atto addizionale alla convenzione pel servizio di navigazione sul lago di Garda.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Vista la legge 5 marzo 1893, n. 125, con la quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 17 dicembre 1892, stipulata fra l'amministrazione dello Stato e la ditta Innocente Mangili, di Milano, per la concessione del servizio di navigazione con piroscafi sul lago di Garda;

Considerato che il numero di corse strettamente obbligatorio a termini della detta convenzione, si dimostrò insufficiente ad un razionale sviluppo del traffico;

Ritenuta la opportunità, nell' interesse generale dello Stato, di conservare il numero di corse portate dall'orario 1° novembre 1902, concedendo alla ditta Innocente Mangili un corrispettivo parzialmente ridotto in confronto a quello che le spetterebbe a termini dell'art. 20 della convenzione;

Visto l'atto addizionale stipulato il 21 luglio 1903 con la ditta Innocente Mangili, mediante il quale è concordato il nuovo corrispettivo, e stabilito l'obbligo della ditta medesima di mantenere per la rimanente durata del contratto, e cioè fino al 31 marzo 1918 tutto il quantitativo di corse portate dall'orario 1° novembre 1902;

Udito il consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo l'atto 21 luglio 1903, stipulato fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro e la ditta Innocente Mangili di Milano, con cui quest'ultima si obbliga di mantenere fino al 31 marzo 1918, tutto il quantitativo di corse stabilito con l'orario 1° novembre 1902, mediante un corrispettivo ridotto in confronto a quello contemplato dall'art. 20 della convenzione 17 dicembre 1892.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 agosto 1903.

N. 61 di repertorio

—

ATTO ADDIZIONALE

alla convenzione 17 dicembre 1892 fra lo Stato e la Società anonima Impresa di navigazione sul lago di Garda con sede in Milano per la esecuzione del servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda.

Premesso:

1° che, in seguito ad autorizzazione data dal Ministero del tesoro con nota 13 luglio 1900, numeri 45826-5952, div. 2ª, fu accordato alla Impresa di navigazione sul lago di Garda un compenso di lire 2,937.60 per la effettuazione delle corse locali fra Peschiera e Maderno segnate nel suddetto orario coi numeri 4 e 13, compenso valutato in base alla quota di lire 0.40 per corsa chilometro per i soli 4 mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio così convenuto con l'impresa suddetta, che dichiarò di effettuare gratuitamente per i rimanenti otto mesi dell'anno le corse stesse;

2° che, riconosciuta in seguito la necessità di avere fra Desenzano e Riva una coppia di corse dirette giornaliere ed una coppia locale pure giornaliera fra Desenzano e Maderno, come quelle indicate nell'orario 1° novembre 1902 rispettivamente coi numeri 6 e 11 le prime e 7 e 8 le seconde, per l'effettuazione delle corse stesse si sarebbe dovuto corrispondere alla impresa di navigazione sul lago di Garda l'indennità chilometrica di lire 0.80, stabilita dall'art. 20 della convenzione 17 dicembre 1892, poichè la percorrenza di dette corse eccede quella obbligatoria a termine di contratto;

3° che le corse stesse, attivate in via di esperimento in seguito ad accordi speciali, sarebbero state soppresse col 1° marzo 1903, poichè l'impresa aveva dichiarato di non poterle più oltre mantenere sulla base del compenso stabilito con gli accordi stessi;

4° che, in seguito a nuove trattative corse con l'impresa, ed approvate dal Ministero del tesoro con le note 19 e 21 febbraio 1903, numeri 36657-36816, div. 2ª, questa si è dichiarata disposta a mantenere tutte le corse dell'orario 1° novembre 1902, purchè le venisse compensata, colla intera indennità chilometrica di lire 0. 80, stabilita dall'art. 20 sopracitato, la effettuazione delle corse dirette numeri 6 e 11 fra Desenzano e Riva, ferma rimanendo l'indennità convenuta per le corse 4 e 13 fra Peschiera e Maderno di cui alla prima premessa.

Volendo far risultare con atto regolare quanto viene concordato si sono costituiti oggi ventuno del mese di luglio dell'anno millenovecentotre in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici avanti di me cav. avv. Giovanni Domimedò segretario delegato alla stipulazione dei contratti di questa amministrazione centrale, ed alla presenza dei signori comm. ing. Pietro Zacchi fu Osvaldo, nato a Belluno e domiciliato a Roma e Colambasssi Nicola fu Luca, nato a Ponza e domiciliato a Roma, testimoni abili a forma di legge ed a me personalmente cogniti,

Da una parte:

S. E. il comm. avv. Nicola Balenzano, ministro segretario di Stato per i lavori pubblici e S. E il comm. Di Broglio nob. Ernesto, segretario di Stato per il tesoro per conto dell'amministrazione dello Stato,

E dall'altra :

Il sig. comm. Cesare Mangili di Milano, presidente del consiglio d'amministrazione dell' Impresa di navigazione sul lago di Garda, il quale agisce e stipula per conto della società anonima Impresa di navigazione sul lago di Garda, come da certificato n. 1322 del 17 giugno 1903 della camera di commercio di Milano, i quali, previa ratifica della premessa narrativa, dichiarano e convengono quanto segue, ferme restando tutte le altre disposizioni della convenzione 17 dicembre 1892.

Art. 1.

L' Impresa di navigazione sul lago di Garda si obbliga di mantenere per la rimanente durata del contratto, e cioè fino a tutto il 31 marzo 1918, tutte le corse stabilite con l'orario 1° novembre 1902, salvo le variazioni nelle ore di partenza e di arrivo e nel numero degli approdi che l'amministrazione governativa credesse di stabilire a termini di contratto.

Art. 2.

Il Governo continuerà a corrispondere all' impresa la somma di lire 2,937. 60 annue, di cui nella prima premessa, a titolo di compenso per la effettuazione delle corse 4 e 13 fra Peschiera e Maderno durante i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, cioè la somma risultante dalla applicazione della indennità chilometrica di lire 0. 40 durante i mesi stessi; ed inoltre corrisponderà dal 1° marzo 1903 la somma di lire 38,544 annue compresa in questa somma quella di lire 19,272 accordata all' impresa nel 1902, per la coppia di corse dirette numeri 6 ed 11 fra Desenzano e

Riva, cioè corrisponderà la somma risultante dalla applicazione alle suddette corse dirette, dell' indennità chilometrica di lire 0. 80.

Art. 3.

L' impresa rinunzia a qualsiasi compenso per la effettuazione delle corse 4 e 13 fra Peschiera e Maderno durante gli otto mesi dal marzo all'ottobre che si obbliga di mantenere gratuitamente per tutta la durata della convenzione, nonchè delle corse 7 ed 8 fra Desenzano e Maderno, che durante ciascun anno fino al 31 marzo 1918 dovrà continuare ad effettuare in più delle obbligatorie

Art. 4.

Il presente atto obbligatorio per l' Impresa di navigazione sul lago di Garda non lo sarà per lo Stato se non dopo che avrà riportata la regolare approvazione.

Art. 5.

Il presente atto addizionale sarà soggetto a registrazione a senso di legge e le relative spese andranno a carico del concessionario.

Firmati :

Il ministro dei lavori pubblici
NICOLA BALENZANO.

Il ministro del tesoro
ERNESTO DI BROGLIO.

Per l' Impresa di navigazione sul lago di Garda
CESARE MANGILI.

PIETRO ZACCHI, *testimone*
NICOLA COLAMBASSI »

E richiesto io segretario, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce, ed in presenza dei testimoni, alle parti che da me interpellate, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso, conforme alla loro volontà.

Firmato: Avv. Giovanni Dominedò, *segretario*.

R. D. n. 442, 9 setembre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 21 novembre.

Regolamento per le anticipazioni di fondi alla provincia di Messina.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Vista la legge 5 aprile 1903, n. 144, portante provvedimenti a favore dei comuni della provincia di Messina danneggiati dalle sottrazioni dal fondo speciale della viabilità obbligatoria gestito dalla prefettura di Messina;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro presidente del consiglio dei ministri, *interim* per gli affari dell' interno, e dei Nostri ministri segretari di Stato per il tesoro e per i lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per la esecuzione della detta legge 5 aprile 1903, n. 144, vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri *interim* per l'interno.

Dato a Racconigi, addì 9 settembre 1903

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 5 aprile 1903, n. 144

Art. 1.

I comuni della provincia di Messina che intendono avvalersi delle agevolazioni concesse con la legge 5 aprile 1903, n. 144, devono farne dichiarazione al prefetto nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 2.

Il prefetto, di mano in mano che riceve tali dichiarazioni, invia ai comuni richiedenti una breve relazione, dalla quale deve risultare:

a) la consistenza del rispettivo fondo speciale, accertata coi rendiconti compilati in esecuzione della legge 19 luglio 1894, n. 338, accettati dalle rappresentanze comunali, o, in difetto di espressa accettazione, approvati di ufficio in seguito a deliberazione della giunta provinciale amministrativa, e con la indicazione delle eventuali riscossioni e dei pagamenti eseguiti dalla prefettura in conto di tale gestione speciale posteriormente alla data del rendiconto suddetto;

b) l'elenco dei debiti tuttora insoluti verso gli appaltatori o altri creditori per la costruzione delle strade comunali obbligatorie, in relazione a lavori iniziati od appaltati anteriormente al termine stabilito nell'art. 3 dell'accennata legge 19 luglio 1894, n. 338, sia in forza di collaudo non oppugnato, o per la parte di esso non contestata, sia di

sentenza passata in giudicato, emessa a carico tanto del comune che della prefettura, in dipendenza della gestione di ufficio del fondo speciale;

c) la posizione attuale delle liti vertenti con gli appaltatori delle strade comunali obbligatorie o con altre persone sempre in dipendenza della gestione del fondo speciale, quando sia stata convenuta od in qualsiasi modo intervenuta la prefettura;

d) l'elenco delle strade in costruzione, indicante per ciascuna: la data dell'appalto, l'ammontare di lavori eseguiti e possibilmente quello presuntivo dei lavori ancora da eseguire, nonchè i pagamenti fatti in conto di essi.

Art. 3.

Il consiglio comunale delibera, nel termine di un mese dalla comunicazione di detta relazione, la richiesta di anticipazione nelle forme prescritte dall'art. 162 della legge comunale e provinciale (testo unico), e stabilire a quale degli scopi indicati nell'art. 2 della legge speciale debbono essere destinate le somme richieste.

Art. 4.

Approvata tale deliberazione dalla giunta provinciale amministrativa, il prefetto concede la chiesta anticipazione limitatamente all' importo necessario a soddisfare i debiti o a provvedere al pagamento dei lavori da compiere, o per l'uno o l'altro oggetto cumulativamente; ma in nessun caso per somme superiori all'ammontare del danno sofferto dal comune, contabilmente accertato, in conformità delle prescrizioni dell'art. 2 della legge, nello elenco che forma l'allegato *A* del presente regolamento.

Art. 5.

Qualora i debiti non siano liquidi o di immediata soluzione, o i lavori da compiere non richiedano la immediata erogazione di fondi, il prefetto cura il deposito presso la cassa depositi e prestiti per conto e in nome del comune di tutta o di parte dell'anticipazione.

Quando la somma da pagare riguardi debiti liquidi e di immediata soluzione, il prefetto, su conforme parere del consiglio di prefettura, può disporre il pagamento diretto ai creditori per conto del comune.

Art. 6.

Se il comune nei termini di cui rispettivamente agli articoli 1 e 3 non abbia fatta richiesta dell' anticipazione, o avendola fatta, non abbia poi deliberato sulla medesima, o se non abbia potuto conseguire tale anticipazione, in quanto l'abbia richiesta per uno scopo non consentito dalla legge 5 aprile 1903, n. 144, la giunta provinciale amministrativa può, sostituendosi nei modi di legge al consiglio comunale, richiedere d'ufficio l'anticipazione medesima, allo scopo di provvedere al pagamento di somme liquide ed esigibili per debiti dipendenti dalla costruzione di strade comunali obbligatorie per i quali sia stata richiesta la iscrizione di ufficio nel bilancio comunale, e quante volte riconosca che il comune non possa in altro modo in tutto od in parte provvedere alla estinzione di tali passività.

Art. 7.

Dalla data della concessione dell'anticipazione per i comuni che ne abbiano fatto richiesta, ed entro un anno dalla

pubblicazione del presente regolamento per tutti gli altri comuni, cesserà ogni ingerenza del prefetto nella gestione del fondo speciale della viabilità obbligatoria, e sarà fatta consegna ai singoli comuni, se a ciò non fu già provveduto, delle strade costruite, dei lavori in corso, e degli atti tutti relativi agli appalti ed alle liti.

Sarà nello stesso tempo restituito ai medesimi il fondo speciale tuttora accreditato, in base ai rendiconti accettati dal comune o, in difetto, dalla giunta provinciale amministrativa, tenuto conto delle riscossioni e dei versamenti eseguiti dalla prefettura dopo la data dei rendiconti stessi.

Ove il comune rifiuti di riceverne la consegna, la giunta provinciale amministrativa nomina d'ufficio uno speciale commissario per rappresentarlo nei verbali di consegna e incarica uno speciale procuratore per la rappresentanza del comune stesso nei giudizi vertenti.

In questo caso le somme pertinenti al comune, che fossero tuttora depositate nella regia tesoreria provinciale in contabilità speciale della prefettura, sono dal prefetto depositate nella cassa depositi e prestiti in nome e per conto del comune.

Art. 8.

In tutti i giudizi riguardanti atti compiuti dal prefetto in dipendenza della esecuzione di ufficio nelle strade comunali obbligatorie, relativi alla gestione del fondo speciale giusta la legge 30 agosto 1868, n. 4613, sia pendenti all'atto della consegna al comune, che incoati posteriormente e nei quali sia stato chiamato in causa il prefetto, questi deve fare istanza per essere messo fuori causa.

Art. 9.

Per l'esecuzione della legge e del presente regolamento saranno consegnati al prefetto di Messina i fondi occorrenti previsti con l'art. 1 della legge 5 aprile 1903, n. 144. mediante mandati a disposizione, in conformità delle norme del regolamento su l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

A tale scopo il prefetto può richiedere la spedizione dei mandati di volta in volta che, dalle domande pervenutegli, ritenga necessaria la provvista di fondi, anche in pendenza del procedimento prescritto negli articoli 2 e seguenti del presente regolamento, osservate le disposizioni degli articoli 317 ultimo capoverso, e 320 del detto regolamento di contabilità generale.

Agli effetti del capoverso dell'art. 366 del regolamento medesimo i rendiconti delle somme poste a tale scopo a disposizione del prefetto devono essere corredati da una copia dell'atto prefettizio di concessione dell'anticipazione, in cui sia fatta menzione della deliberazione consiliare approvata dalla giunta provinciale amministrativa o della decisione di questa nel caso di cui al precedente art. 6.

Ove si faccia luogo al pagamento diretto dei crediti, di cui all'art. 5, si deve unire copia del relativo parere del consiglio di prefettura.

In caso di deposito della somma anticipata si deve indicare il numero e la data della polizza rilasciata dalla cassa depositi e prestiti, o della corrispondente dichiarazione provvisoria di versamento.

Art. 10.

La restituzione delle somme anticipate ai comuni, sotto deduzione di quelle che potranno essere ricuperate ai sensi dell'art. 3 della legge, deve farsi in cinque rate annuali, le quali decorrono dall'esercizio successivo a quello in cui sperimentata l'azione contro i presunti responsabili del danno, sia reso definitivo il riparto delle somme medesime.

Il riparto sarà approvato con decreto del ministro del tesoro, sentiti i ministri dell' interno e dei lavori pubblici.

Art. 11.

I ricorsi contro le deliberazioni rese dai prefetti e dalla giunta provinciale amministrativa a termini del presente regolamento debbono proporsi, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione agli enti interessati del provvedimento impugnato, al Ministero dell' interno, il quale provvede con decreto reale, sentiti il ministro dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato.

Il prefetto deve presentare al predetto Ministero una relazione trimestrale sulla esecuzione di quanto col presente regolamento è disposto e sulla situazione del servizio cui esso si riferisce.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il presidente del Consiglio dei ministri *interim* per l'interno
G. ZANARDELLI.

ALLEGATO A.

PROSPETTO

dei danni sofferti dai comuni della provincia di Messina per le deficienze verificatesi nella gestione del fondo speciale della viabilità obbligatoria, contabilmente accertati a termini dell'art. 2 della legge 5 aprile 1903, n. 144.

1.	Alcara li Fusi	L.	6,001.32
2.	Alì	»	751.22
3.	Antillo	»	2,960.84
4.	Barcellona	»	1,988.76
5.	Basicò	»	1,201.97
6.	Bauso	»	380.05
7.	Brolo	»	1,783.97
8.	Calvaruso	»	81.40
9.	Caprileone	»	6,154.27
10.	Caronia	»	7,793.25
11.	Casalvecchio Siculo	»	577.82
12.	Castel di Lucio	»	7,188.20
13.	Castel Mola	»	3,031.73
14.	Castel Umberto	»	10,882.18
15.	Castroreale	»	1,637.69
16.	Cesarò	»	1,441.75
17.	Candrò	»	2,171.58
18.	Falcone	»	701.04
19.	Ficano	»	5,365.84
20.	Fiumedinisi	»	2,227.78
21.	Forza d'Agrò	»	2,639.47
22.	Furnari	»	2,512.80

23.	Galati Tortorici	L.	10,720. 57
24.	Gioiosa Marea	»	3,935. 29
25.	Graniti	»	2,433. 19
26.	Gualtieri Sicaminò. . . .	»	10,448. 77
27.	Guidomandri	»	21. 85
28.	Kaggi	»	2,135. 26
29.	Itala	»	1,360. 45
30.	Letoianni	»	5,794. 09
31.	Librizzi	»	7,584. 97
32.	Limina	»	3,096. 41
33.	Locadi	»	434. 47
34	Malvagna	»	1,025. 84
35,	Mandanici	»	1,035. 13
36.	Mazzarrà	»	2,591. 49
37.	Messina	»	9,996. 71
38.	Militello Rosmarino . . .	»	5,243. 40
39.	Mirto	»	138. 90
40.	Mistretta	»	29,924. 87
41.	Moia Alcantara	»	585. 54
42.	Monforte	»	5,411. 88
43.	Mongiuffi	»	3,704 88
44.	Montagnareale	»	3,092. 33
45.	Montalbano	»	2,057. 95
46.	Motta Camastra	»	1,427. 56
47.	Motta d'Affermo	»	7,502. 21
48.	Naso	»	7,604. 55
49.	Nizza Sicilia	»	8,504. 11
50.	Oliveti	»	12. 69
51.	Patti	»	163. 73
52.	Pettineo.	»	23,835. 82
53.	Piraino	»	4,089. 46

54. Roccafiorita	L.	291.76
55. Raccalumera	»	9,879.83
56. Roccavaldina	»	13,095.92
57. Roccella Valdemone . . .	»	9,398.46
58. Rometta	»	4,587.50
59. Salina	»	1,690.15
60. S. Agata di Militello . . .	»	11,233.21
61. S. Domenica Vittoria . . .	»	3,466.16
62. S. Lucia del Mela	»	5,506.31
63. S. Marco d'Alunzio . . .	»	6,525.58
64. S. Pier Niceto	»	6,174.49
65. S. Piero Patti	»	1,813.46
66. San Salvatore di Fitalia . .	»	4,812.50
67. S. Stefano di Briga . . .	»	995.13
68. S. Teresa di Riva	»	1,034.88
69. Saponara	»	1,800.91
70. Savoca	»	97.39
71. Scaletta	»	855.50
72. Taormina	»	1,597.77
73. Tortorici	»	3,805.22
74. Tripi	»	472.91
75. Tusa	»	6,944.40
76. Ucria	»	5,122.25
77. Valdina	»	2,850.28
78. Venetico	»	7,148.64
Insieme . .	L.	346,410.—

Visto, d'ordine di S. M.:
Il presidente del consiglio dei ministri, *interim* per l'interno
G. ZANARDELLI.

R. D. n. 409, 10 settembre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 16 ottobre.

Statuto pel consorzio della ferrovia da Rimini a Mercatino Talamello.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Viste le deliberazioni prese dai consigli comunali di Rimini, Mercatino Talamello, Pennabilli, S. Agata Feltria, Verucchio, Maiolo e Scavolino dirette a promuovere la costruzione di una ferrovia tra Rimini e Mercatino e di riunirsi all'uopo in consorzio a norma delle disposizioni della legge 29 giugno 1873, n. 1475, per ottenere la concessione della costruzione e dell'esercizio della suddetta ferrovia;

Visto lo schema di statuto consortile approvato dall'assemblea generale dei rappresentanti dei comuni nel giorno 6 giugno 1903;

Visti l'art. 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e le disposizioni della legge 29 giugno 1873, n. 1475;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto del consorzio deliberato dall'assemblea generale tenuta in Rimini, il 6 giugno 1903, dai rappresentanti dei comuni di Rimini, Mercatino Talamello, Pennabilli, S. Agata Feltria, Verucchio, Maiolo e Scavolino, per ottenere la concessione della costruzione e dell'esercizio di una linea di ferrovia da Rimini a Mercatino Talamello, rimanendo impregiudicate le determinazioni del Governo circa la detta concessione.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1903.

STATUTO

per il consorzio della ferrovia Rimini-Mercatino

Art. 1.

I comuni di Rimini, Mercatino Talamello, Verucchio, Maiolo, Scavolino, S. Agata Feltria, Pennabilli si riuniscono in consorzio, ad oggetto di ottenere la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia di 4° tipo economico da Rimini a Mercatino Talamello, in conformità alle leggi 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), e 30 aprile 1900, n 168, ed al progetto di quella ferrovia.

Art. 2.

I mezzi coi quali il consorzio intende provvedere alla costruzione della ferrovia sono:

a) la sovvenzione governativa da invocarsi, a termini delle citate leggi, nella misura di lire 5,000 al chilometro per 70 anni;

b) la sovvenzione di lire 1,000 al chilometro per lo stesso numero di anni, deliberata dal consiglio provinciale di Forlì nelle sue adunanze del 3 giugno 1901 e 1903 per i tratti della ferrovia situati in sede propria e scorrenti nel territorio della provincia, ascendente a lire 9,223;

c) una sovvenzione chilometrica per 70 anni, da invocarsi dal consiglio provinciale di Pesaro, per il tratto situato nel territorio di quella provincia;

d) la sovvenzione che potrà essere accordata dalla Repubblica di San Marino;

e) le sovvenzioni dei comuni componenti il consorzio e cioè:

Rimini . . .	L.	12,000 —
Mercatino Talamello .	»	2,000 —
Verucchio . . .	»	750 —
Maiolo . . .	»	150 —
Scavolino . . .	»	100 —
S. Agata Feltria. .	»	300 —
Pennabilli . . .	»	400 —

con deliberazioni sanzionate dalle rispettive giunte provinciali amministrative, da decorrere. come tutte le altre sovvenzioni, dalla data dell'apertura all'esercizio della linea;

f) le sovvenzioni degli altri enti interessati che venissero invitati a contribuire.

Art. 3.

La sede del consorzio è stabilita in Rimini, e la sua durata sarà di anni settanta.

Art. 4.

Il consorzio è rappresentato dall'assemblea generale e dalla giunta esecutiva.

Art. 5.

L'assemblea generale è costituita di 22 delegati dei comuni componenti il consorzio, nominati a maggioranza assoluta dai rispettivi consigli comunali, nel numero per ciascun comune qui appresso indicato:

Rimini —	Delegati	. .	N. 12
Talamello	»	. .	» 3
Pennabilli	»	. .	» 1
S. Agata	»	. .	» 2
Verucchio	»	. .	» 2
Maiolo	»	. .	» 1
Scavolino	»	. .	» 1
	Totale	. .	N. 22

I delegati durano in ufficio tre anni e sono rieleggibili. Le loro funzioni sono gratuite.

Art. 6.

La giunta esecutiva si compone di cinque membri nominati a maggioranza assoluta in assemblea generale dai delegati dei comuni componenti il consorzio.

Art. 7.

In ogni adunanza dell'assemblea generale del consorzio vengono eletti a maggioranza assoluta fra i delegati presenti, un presidente e un segretario. La giunta esecutiva elegge parimenti il suo presidente ed un segretario, che potrà non essere membro della giunta, ed in tal caso non ha voto deliberativo. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e le loro funzioni sono gratuite.

Art. 8.

L'assemblea generale:

1° delibera sulle modificazioni eventuali del presente statuto, e segnatamente sulla partecipazione al consorzio di altri enti interessati;

2° delibera sull'atto di concessione stipulato sotto condizione della sua ratifica, dai rappresentanti della giunta esecutiva, ovvero delega per la stipulazione di quest'atto i suoi pieni poteri al presidente e ai due membri della giunta esecutiva;

3° delibera sui contratti di sub-concessione della costruzione della linea e del suo esercizio, che siano stipulati dalla giunta esecutiva;

4° delibera su quei provvedimenti proposti dalla giunta esecutiva, che abbiano per effetto di variare le basi costitutive del consorzio.

Art. 9.

La giunta esecutiva, e per essa il suo presidente, rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, il consorzio.

Essa procede a tutte quelle trattative ed atti, che occorrano per conseguire lo scopo del consorzio, sotto riserva della ratifica dell'assemblea generale, per quelli indicati ai numeri 2, 3 e 4 del precedente art 8.

Art. 10.

In quanto non sia dal presente statuto diversamente disposto, si osserveranno nelle adunanze dell'assemblea generale e della giunta esecutiva del consorzio quelle norme, che sono rispettivamente prescritte dalla legge comunale e provinciale, e dal relativo regolamento per le adunanze dei consigli e delle giunte comunali.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dei lavori pubbblici
N. BALENZANO.

Il ministro dell'interno
G. ZANARDELLI.

R. D. n. **413**, 20 settembre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 24 ottobre.

Francobolli per le corrispondenze con l'ufficio postale di La Canea.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Visto l'art. 137 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi postali, approvato col regio decreto del 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il regio decreto del 17 giugno 1900, n. 234;

Visto il regio decreto del 6 giugno 1901, n. 255;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° ottobre prossimo venturo sono soppressi i francobolli speciali da cent. 25 attualmente in uso per la francatura delle corrispondenze in partenza dall'ufficio postale italiano di La Canea (Isola di Creta) recanti la leggenda « La Canea (1 piastra 1) ».

Per la corrispondenza predetta saranno adoperati i francobolli in uso nell'interno del Regno.

Art. 2.

Detti francobolli speciali rimarranno in corso fino al 30 settembre 1903.

Decorso tale termine dovrà cessare l'uso per la francatura della corrispondenza, ma i detentori potranno ottenerne il ricambio presso l'ufficio postale italiano di La Canea dal 1° ottobre 1903 al 30 settembre 1904, dopo di che, i francobolli stessi cesseranno di aver corso legale.

Dato a Racconigi, addì 20 settembre 1903.

R. D. n. 415, 25 settembre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 28 ottobre.

Rimboscamento in provincia di Belluno.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Visti gli articoli 5 e 11 della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª);

Viste le deliberazioni dei 28 settembre 1901, 10 ottobre 1902, 19 giugno 1903 e 10 agosto 1903 del consiglio provinciale di Belluno;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comitato forestale della provincia di Belluno è incaricato di promuovere, ai termini dell'art. 11 della legge forestale 20 giugno 1877, il rimboscamento ed il rinsaldamento di terreni montani, i quali per la loro situazione e natura, compromettono la consistenza del suolo ed il regolare corso delle acque.

Art. 2.

L'ispettore forestale compila e presenta al comitato le proposte dei lavori ed i progetti dei medesimi coi piani di conservazione relativi.

Il comitato delibera sulle proposte, sui progetti e sui piani preaccennati, e li trasmette al Ministero di agricoltura che, sentito il parere del consiglio forestale statuisce nei riguardi tecnici ed amministrativi.

Art. 3.

Nel mese di maggio di ogni anno il comitato redige e trasmette al Ministero di agricoltura il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario successivo; e nel mese di agosto il comitato stesso delibera e presenta al Ministero suddetto il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 4.

Il Governo concorre nella mètà delle spese di rimboscamento, di rinsaldamento, fino alla somma annua di lire 5,000, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 75 del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1903-904 e su quello dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

L'altra metà rimane a carico dell'amministrazione provinciale di Belluno in conformità delle deliberazioni di quel consiglio provinciale sopraccennate.

Art. 5.

La contabilità è tenuta dalla ragioneria della prefettura, la quale depositerà in conto corrente, nella tesoreria provinciale, le somme riscosse dal Governo e dalla provincia, e provvederà con ordinativi del prefetto, quale presidente del comitato forestale, ai pagamenti. Alle spese dei lavori da farsi in economia dalla amministrazione forestale, sarà provveduto con mandati di anticipazione non superiori ogni volta alle lire 2,000, e di ogni anticipazione il funzionario delegato renderà conto nelle forme stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I pagamenti per le opere date in appalto saranno effettuati in base alle condizioni delerminate dai rispettivi contratti.

Art. 6.

Una commissione tecnica nominata dal prefetto della quale dovranno anche fare parte l'ispettore forestale, l'ingegnere del comitato forestale e l'ingegnere capo della provincia, visiterà e collauderà ogni anno i lavori eseguiti e presenterà una relazione particolareggiata al comitato anzidetto, che, col proprio voto, la rimetterà al Ministero di agricoltura.

Dato a Racconigi, addì 25 settembre 1903.

R. D. n. **416**, 25 settembre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 28 ottobre.

Rimboscamento in provincia di Brescia.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 ed 11 della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª);

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Brescia in data 10 agosto 1903;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comitato forestale della provincia di Brescia, è incaricato di promuovere, ai termini dell'art. 11 della vigente legge forestale 20 giugno 1877, il rimboscamento ed il consolidamento del bacino montano del torrente *Re di Gianico*.

È perciò costituito il consorzio tra la provincia di Brescia e lo Stato.

Art. 2.

L'ispettore forestale di Brescia compila e presenta al comitato forestale il progetto dei lavori col piano di conservazione relativo.

Il comitato col proprio avviso, lo trasmette al Ministero di agricoltura, che, sentito il parere del consiglio forestale, statuisce sul progetto e sul piano medesimo.

L'esecuzione e la sorveglianza dei lavori è affidata all'amministrazione forestale

Art. 3.

Nel mese di maggio di ogni anno, il comitato redige e trasmette al Ministero di agricoltura il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario successivo, e nel mese di agosto il comitato stesso delibera e presenta al Ministero suddetto il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 4.

La spesa dei lavori per la sistemazione del bacino montano del torrente *Re di Gianico* è prevista nella somma di lire 45,000 ed i lavori stessi verranno compiuti in cinque esercizi finanziari consecutivi, a datare da quello corrente 1903-1904 In ciascuno dei primi quattro esercizi sarà erogata la somma di lire 10,000 e nel quinto esercizio finanziario quella di lire 5,000.

Art. 5.

Il Governo concorre per la metà della spesa di cui all'articolo precedente, corrispondendo annualmente la somma

di lire 5,000 nei primi quattro esercizi e la somma di lire 2,500 nel quinto esercizio finanziario da prelevarsi dal fondo stanziato al capitolo 75 del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1903-1904 e da quello dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

L'altra metà rimane a carico dell'amministrazione provinciale di Brescia in conformità della deliberazione di cui è fatto cenno nelle premesse del presente decreto.

Art. 6.

La contabilità è tenuta dalla ragioneria della prefettura di Brescia, la quale depositerà in conto corrente, nella tesoreria provinciale, le somme riscosse dal Governo e dalla provincia, e provvederà con ordinativi del prefetto, quale presidente del comitato forestale, ai pagamenti.

Alle spese dei lavori che verranno eseguiti in economia dall'amministrazione forestale, sarà provveduto con mandati di anticipazione non superiori ogni volta alle lire 2,000, e di ogni anticipazione il funzionario delegato renderà conto nelle forme stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I pagamenti per le opere date in appalto saranno effettuati in base alle condizioni determinate dai rispettivi contratti.

Art. 7.

Una commissione tecnica, nominata dal prefetto e della quale faranno parte l'ispettore forestale e l'ingegnere del comitato forestale, visiterà e collauderà ogni anno i lavori eseguiti, e presenterà una relazione particolareggiata al comitato anzidetto, il quale, col proprio voto, la rimetterà al Ministero di agricoltura.

Dato a Racconigi, addì 25 settembre 1903.

R. D. n. 407, 29 settembre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 12 ottobre.

Distintivi della filigrana della carta bollata da cent. 10.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del regio decreto 4 giugno 1864, n. 1800;

Visto l'art. 5 del regolamento 25 settembre 1874, numero 2128 (serie 2ª);

Considerata l'opportunità di modificare i distintivi della filigrana della carta bollata stabiliti dall'art. 2 del citato regio decreto 4 giugno 1864;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La carta bollata d'ordinaria dimensione, e quella di minore dimensione col bollo a tassa fissa da centesimi 10, che si fabbricano per conto dello Stato, avranno i seguenti distintivi intrinseci riprodotti per mezzo della filigrana:

Nel centro del foglio il piccolo stemma dello Stato senza il manto;

Sotto lo stemma la leggenda « Regno d' Italia » tra due fregi;

Nella parte inferiore di ogni foglio, all'angolo destro le iniziali del cognome e nome del fabbricante della carta, ed all'angolo sinistro l'anno nel quale fu fabbricata.

Le linee dello stemma saranno ombreggiate. Così pure le lettere della leggenda, ma con contorni in trasparenza. Gli altri distintivi saranno del tutto trasparenti.

Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1903.

R. D. n. 420, 5 ottobre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 31 stesso mese.

Ferrovia Cremona–Borgo S. Donnino.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª), e con l'art. 8 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª);

Visto il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 4162 *bis* (serie 3ª), convalidato con legge 30 giugno 1889, n. 6183, e le leggi 30 aprile 1899, n. 168, e 4 dicembre 1902, n. 506, che regolano la concessione, con sovvenzioni chilometriche dello Stato, di ferrovie pubbliche, comprese le ferrovie complementari, e la loro costruzione ed esercizio;

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, il comitato superiore delle strade ferrate ed il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 17 settembre 1903 fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conto dell'amministrazione dello Stato, da una parte, e dall'altra il sig. avv. Ettore Sacchi, deputato al Parlamento, per conto e nell'interesse del consorzio regolarmente costituito per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Cremona-Borgo S. Donnino, nonchè la ditta subconcessionaria Duparchy Alexis di Parigi, rappresentata dall'ing. Manfredi Giuseppe, per la concessione della costru–

zione e dell'esercizio di una ferrovia a trazione meccanica ed a sezione normale da Croce San Spirito a Borgo San Donnino.

Dato a S. Rossore, addì 5 ottobre 1903.

R. D. n. **422**, 5 ottobre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 4 novembre.

Pel rimboscamento in provincia di Verona.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Visto il regio decreto in data 15 febbraio 1880, n. 5300 (serie 2ª), col quale il comitato forestale della provincia di Verona veniva incaricato di promuovere, ai termini dell'art. 11 della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª), il rimboscamento dei terreni vincolati a norma degli articoli 1 e 2 della legge stessa;

Visto l'art. 4 del suddetto regio decreto col quale si stabiliva che il governo concorreva nella metà delle spese per il rimboscamento dei terreni suindicati, e fino alla somma annua di lire 5,000 e che la provincia di Verona concorreva per la rimanente metà;

Visto l'altro regio decreto 6 febbraio 1898, n. 83, col quale il contributo annuo dello Stato veniva portato a lire 10,000 per le spese dei lavori della natura sovraccennata;

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Verona in data 10 agosto 1903, colla quale viene aumentato da lire 10,000 a lire 15,000 il contributo annuo della provincia, nelle spese su ricordate;

Visti gli articoli 5 e 11 della legge forestale 20 giugno 1877 precitata;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo dello Stato nei lavori di rimboscamento da eseguirsi nella provincia di Verona, a cura di quel comitato forestale, determinati fino alla somma di lire 10,000 col regio decreto 6 febbraio 1898, n. 83, è aumentato a decorrere dall'esercizio finanziario corrente fino alla somma di lire 15,000, corrispondente al concorso stabilito dalla provincia interessata.

La somma di lire 15,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario corrente al capitolo 75, art. 3, ed al capitolo ed articolo corrispondenti dei bilanci per gli esercizi finanziari futuri.

Dato a S. Rossore addì 5 ottobre 1903.

R. D. n. 425, 21 ottobre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 5 novembre.

Facilitazioni concesse alle fabbriche d'etere solforico.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 22 marzo 1903, n. 152, sugli spiriti adoperati nelle industrie;

Visto l'art. 1, comma 2°, del regolamento per l'esecuzione della detta legge, approvato con Nostro decreto del 28 giugno 1903, n. 278;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L' industria della fabbricazione dell'etere solforico è ammessa a fruire delle agevolezze consentite all'alcool adulterato, sotto l'osservanza delle condizioni che saranno determinate dal Ministero delle finanze.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1903.

R. D. n. **426**, 21 ottobre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 5 novemboe.

Agevolezze consentite all' industria per la preparazione delle vernici.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Visto l'art. 1, comma 1°, della legge 22 marzo 1903, n. 152, sugli spiriti adoperati nelle industrie;

Visto l'art. 1, comma 2°, del regolamento per l'esecuzione della detta legge, approvato con Nostro decreto del 28 giugno 1903, n. 278;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L' industria della preparazione delle vernici è ammessa a godere delle agevolezze consentite all'alcool adulterato, sotto l'osservanza delle condizioni che saranno determinate dal ministro delle finanze.

Dato a S. Rossore, addì 21 ottobre 1903.

Roma, 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI

Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

SOMMARIO

PARTE PRINCIPALE

L. n. 474, 13 dicembre 1903, inserta nella Gazzetta uff. il 21 stesso mese.

Pel bonificamento dell'agro romano.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono esenti per 10 anni dall'imposta principale i terreni compresi nella zona di cui all'art. 1° della legge 8 luglio 1883, n. 1489, e all'art. 14 della presente legge, sui quali siano state eseguite le opere di bonificamento e di miglioramenti agrari, di cui agli articoli 3 e seguenti della citata legge 8 luglio 1883 e siano state costruite case, fabbricati rurali, stalle e strade poderali.

Per lo stesso periodo di tempo sono pure esenti dalla relativa imposta tutti i fabbricati rurali a scopo di bonifica, e quelli che facendo parte dell'azienda rurale siano destinati ad uso di abitazione tanto del proprietario quanto dei

lavoratori, ovvero siano addetti alla trasformazione e alla custodia dei prodotti agricoli nei terreni bonificati, ancorchè non appartengano al proprietario dei terreni a cui servono, e ferme sempre tutte le esenzioni stabilite dalle leggi esistenti.

Art. 2.

L'esenzione dall' imposta fondiaria decorrerà dalla constatazione degli eseguiti miglioramenti, e in proporzione sarà diminuito il contingente della provincia romana.

A tutti gli atti che si compiono al fine del bonificamento dei terreni compresi nella zona predetta, eccettuati gli atti di vendita immobiliare, sono applicabili, per le tasse di registro ed ipotecarie, le disposizioni dell'art. 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869 (serie 3ª).

Lo stesso favore è accordato agli atti di enfiteusi concessi a scopo di bonifica, ai contratti di fitto a miglioria ed alle permute di terreni limitrofi, qualora il valore di ciascun immobile permutato non superi le lire cinquemila, e sempre che sia riconosciuto dalla commissione di vigilanza, di che all'art. 16, che sono fatti allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori di bonifica.

Se le opere di bonificamento non saranno eseguite entro 5 anni dalla stipulazione degli atti ad esse relativi, gli atti medesimi andranno soggetti alla intera tassa.

Art. 3.

Per ugual tempo sono esenti dalla tassa comunale sul bestiame le vacche da latte, gli animali da ingrasso e da allevamento e da lavoro, mantenuti nelle nuove stalle, che sorgeranno nell' intero perimetro dell'agro romano.

Art. 4.

Ai proprietari, ed agli acquirenti, esclusi quelli che godono il beneficio del pagamento rateale del prezzo, come all'art. 11, i quali assumono l'esecuzione dei progetti di bonifica agraria e dei lavori di bonifica idraulica messi a loro carico secondo le norme stabilite nelle leggi 11 dicembre 1878, n. 4642, 8 luglio 1883, n. 1489, 22 marzo 1900, numero 195, e 7 luglio 1902, n. 333, compresa la costruzione dei fabbricati rurali, potranno essere concessi mutui di favore con interesse del 2 e mezzo per cento, rimborsabili in quarantacinque annualità a far tempo dal quinto anno dopo la concessione del mutuo.

Nei primi cinque anni i mutuatari pagheranno i soli interessi, nei quarantacinque anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento.

Art. 5.

La somma occorrente per questi mutui sarà somministrata al Ministero di agricoltura, industria e commercio, dalla cassa dei depositi e prestiti e non potrà eccedere i 2,000,000 di lire all'anno.

La cassa dei depositi e prestiti esigerà sulla somma mutuata l'interesse non superiore al 4 per cento.

La differenza fra questo interesse e il tasso di favore sarà pagata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, prelevandola dal fondo indicato nell'art. 18.

Art. 6.

I proprietari, che intendono fruire di tale beneficio, devono farne domanda al Ministero, di agricoltura, industria e commercio, presentando il piano dei lavori da eseguire

col relativo fabisogno approvato dalla commissione di vigilanza per l'esecuzione della presente legge, ed obbligarsi di compiere i lavori fra cinque anni dalla concessione del mutuo.

Se i proprietari non completano i lavori nel termine suddetto, il Ministero li fa eseguire di ufficio a loro rischio e pericolo fino alla concorrenza del mutuo concesso.

Le somme accreditate a ciascun proprietario gli saranno versate semestralmente in base allo stato dimostrativo dei lavori eseguiti, verificato e vidimato da un ispettore del bonificamento agrario, e dall'ingegnere preposto alla sezione speciale di cui all'art. 17.

Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui concessi a norma dell'art. 4 saranno riscossi dagli esattori delle imposte dirette, con le norme, la procedura e i privilegi consentiti per l'esazione delle imposte medesime.

Art. 7.

Ove si debba ricorrere alla espropriazione dei terreni bonificabili appartenenti a proprietari che non eseguiscano i lavori di bonifica idraulica ed agraria nei modi e nel tempo prescritti dalla legge e dal regolamento, il valore del fondo sul quale sarà aperta l'asta di cui all'art. 8 sarà determinato caso per caso, uditi il proprietario ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio, con giudizio definitivo e non soggetto a richiamo, da un collegio di tre arbitri nominati dal primo presidente della corte di cassazione di Roma, i quali faranno una relazione unica sommaria.

Nella determinazione del prezzo non dovrà tenersi conto di nessun maggior valore nè per considerazioni di terreni fabbricabili, nè per cave di tufo, selci, pozzolana ed altri

materiali da costruzione, che non fossero aperte ed in esercizio da un anno almeno prima della pubblicazione della presente legge.

Per ciò che riguarda il pagamento e deposito del prezzo d'acquisto e il giudizio di graduazione tra i creditori dell'espropriato si applicheranno le disposizioni del codice di procedura civile (libro II, titolo III, capo 2°).

Art. 8.

I terreni espropriandi in virtù della presente legge saranno, ad istanza del ministro di agricoltura, industria e commercio, venduti all'asta pubblica coll'obbligo della bonifica sulla base del prezzo stabilito dal collegio indicato nell'articolo precedente, ed essi potranno essere messi all'asta divisi in lotti nella misura e modo che allo scopo della bonifica idraulica ed agraria sia giudicato conveniente dalla commissione di cui all' art. 16; in tal caso il valore del fondo sarà ripartito fra i vari lotti a base delle rispettive aste dallo stesso collegio.

La vendita sarà fatta non prima di quaranta giorni dopo una speciale pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, con un unico incanto, ma con la facoltà dell'aumento del sesto secondo l'art. 680 del codice di procedura civile, e colla riserva del diritto di proprietà dello Stato su qualsiasi oggetto di carattere archeologico.

Art. 9.

I lotti pei quali l'asta andasse deserta resteranno acquisiti allo Stato per il prezzo d'asta fissato dal collegio anzidetto: essi saranno rivenduti all'asta pubblica, a licitazione od a trattativa privata, coll'obbligo della bonifica idraulica ed agraria a sensi dell'art. 11.

Art. 10.

Prima che l'avviso d'asta, di cui all'art. 8, sia pubblicato ed in seguito a speciale notifica che ne sarà data al proprietario espropriando, è fatta a questi facoltà di conservare il complesso ovvero alcuno dei lotti, che dovrebbero essere venduti all'asta, col deposito di una somma pari al decimo del prezzo fissato per l'asta dei lotti conservati, a garanzia della esecuzione della bonifica idraulica ed agraria nei modi e nei termini stabiliti dalla commissione di vigilanza.

Al proprietario rimasto in possesso di tutta o parte della sua proprietà sono applicabili ugualmente le disposizioni della presente legge.

Qualora questo proprietario non eseguisca la bonifica idraulica ed agraria nei modi e nei termini stabiliti dalla commissione sarà definitivamente espropriato.

In tale caso il fondo sarà devoluto allo Stato pel prezzo primitivo stabilito dal collegio, di cui all'art. 7, ed il deposito di garanzia sarà incamerato.

Art. 11.

Il prezzo dei lotti venduti dallo Stato ed in virtù della legge 8 luglio 1883, n. 1489, o perchè in mancanza di oblatori i beni rimasero a lui acquisiti a termini del precedente articolo sarà versato in ragione di un decimo all'atto di acquisto.

Tale decimo conserverà fino a bonifica compiuta il carattere di deposito di garanzia per l'obbligo della bonifica, ma senza interessi.

Per gli altri nove decimi del prezzo, gli acquirenti avranno facoltà di pagarlo in cinquanta annualità, comprensive delle quote di ammortamento e degli interessi calcolati al saggio non superiore al 4 per cento, le quali saranno versate nelle casse dello Stato con imputazione a speciale capitolo del bilancio d'entrata.

In caso di mancato adempimento regolare della bonifica idraulica ed agraria lo Stato rientrerà in possesso di quei lotti col rimborso delle quote del prezzo di acquisto già pagate, ed il deposito di garanzia sarà incamerato.

Art. 12.

Per gli acquirenti dei terreni espropriati in virtù della legge 8 luglio 1883 od acquisiti allo Stato in virtù della presente legge, rimangono ferme le disposizioni dell'art. 16 della legge 8 luglio 1883; e ad essi pure è accordata per soli cinque anni l'esenzione dell'imposta principale e per dieci anni l'esenzione dell'imposta sui fabbricati e della tassa bestiame, sulle vacche da latte, e sugli animali da ingrasso, da allevamento e da lavoro, mantenuti nelle nuove stalle.

Art. 13.

Per il pagamento dei fondi espropriati in virtù dell'art. 7 la cassa dei depositi e prestiti anticiperà al Governo le somme occorrenti in misura non superiore a due milioni all'anno, a cominciare dall'esercizio corrente.

Il credito della cassa dei depositi e prestiti per tali anticipazioni e per quelle già fatte per le espropriazioni eseguite prima della pubblicazione della presente legge, sarà ammortizzato in un numero non maggiore di cinquanta annualità

comprendenti la quota di ammortamento e gl'interessi calcolati al saggio non superiore al 4 per cento.

Al pagamento delle dette annualità sarà provveduto entro il mese di giugno di ciascun anno con gli appositi stanziamenti da farsi nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 14.

Per gli effetti della presente e delle precedenti leggi sulla bonifica agraria dell'agro romano vi s'intende compresa l'intera superficie delle tenute, che per più della terza parte rientrano nella zona dei 10 chilometri e le tenute di quella parte del bacino dell'Aniene, che è compresa nell'agro romano.

I terreni che, in esecuzione di questo articolo, entreranno a far parte della zona di bonifica, saranno iscritti nell'elenco, di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

I proprietari di questi terreni saranno obbligati di compiere quanto prescrive l'art. 3 di detta legge.

Art. 15.

L'allacciamento delle sorgive e le altre opere indicate all'art. 2, capov. *b*, della legge 11 dicembre 1878, n. 4642, e dell'art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 333, da eseguirsi per opera dei consorzi, dovranno compiersi entro cinque anni dalla data della presente legge ed avranno diritto al concorso nella spesa in misura di tre decimi da parte dello Stato, della provincia e del comune, anche se fatte per iniziativa di privati, previo parere favorevole della commissione di vigilanza.

Pur mantenendo distinti i bilanci dei consorzi, la esecuzione delle opere suindicate sarà affidata ad un solo ufficio amministrativo e ad una sola direzione tecnica.

Con queste norme, sarà per decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici stabilito il riordinamento dei consorzi esistenti.

Art. 16.

Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio è istituita una commissione di vigilanza per l'esecuzione della presente legge, presieduta dal direttore generale dell'agricoltura, e composta del capo dell'ufficio del bonificamento agrario, dell' ingegnere del genio civile preposto alla sezione speciale per l'esecuzione della bonifica idraulica dell' agro romano, del direttore dell' istituto d' igiene dell'università di Roma, d'un professore delle cattedre ambulanti della provincia di Roma, di due rappresentanti dei proprietari interessati nella bonifica, nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'un rappresentante della provincia, d'un rappresentante del comune di Roma e di due funzionari delegati dal ministro dell' interno e dal ministro del tesoro.

Questa commissione riferirà su tutte le controversie d' indole tecnica e amministrativa, alle quali dia luogo l' esecuzione della presente legge. Il ministro di agricoltura, industria e commercio giudicherà definitivamente.

Essa esercita le attribuzioni affidate dalle leggi del 1878 e 1883 alla commissione idraulica economica e alla commissione agraria, che sono soppresse.

Art. 17.

Col personale del genio civile governativo sarà costituita una speciale sezione, incaricata di dirigere e sorvegliare i

lavori di bonifica indicati con la lettera *a* e *b* nell'art. 4° della legge 11 dicembre 1878, n. 4642, e nell'art. 3 della legge 7 luglio 1902, ed eseguire gli studí ed i relativi progetti.

Art. 18.

A cominciare dall'esercizio 1903-1904 sarà stanziata annualmente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di lire 200,000 da erogarsi:

a) per pagare alla cassa dei depositi e prestiti la differenza del saggio degli interessi sulle somme anticipate ai termini dell'art. 5;

b) per le spese necessarie all'esecuzione della presente legge.

Art. 19.

Il Ministero dei lavori pubblici, di accordo col Ministero di agricoltura, industria e commercio e col comune di Roma, formerà il piano regolatore delle strade comunali occorrenti al bonificamento agrario dell'agro romano.

Alla costruzione della rete stradale così determinata si applicano le disposizioni della legge 30 agosto 1868, numero 4613.

Le strade saranno costruite a cura del Governo col concorso del comune per la metà della spesa effettiva e saranno mantenute a cura e spese del comune.

La spesa occorrente sarà inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 20.

I proprietari delle tenute attraversate dalle strade, di cui all'articolo precedente, possono affrancarsi dalla sovraim-

posta messa a carico dei principali utenti della legge 30 agosto 1868 cedendo gratuitamente il terreno per la sede stradale, ed a metà prezzo quello necessario agli edifici scolastici ed alle stazioni sanitarie.

Art. 21.

È data facoltà al ministro dei lavori pubblici, d' intesa col ministro dell' interno, d' impiegare i condannati alla costruzione delle strade obbligatorie dell'agro romano.

In apposito capitolo del bilancio dei lavori pubblici sarà inscritta ogni anno la spesa di lire 25,000 per pagare la retribuzione ai condannati impiegati in codesti lavori.

Art. 22.

Il comune di Roma, entro i confini dell'agro romano, dovrà stabilire e mantenere almeno 16 condotte mediche con le relative stazioni sanitarie oltre a quelle già esistenti nella zona del suburbio.

Art. 23.

Il comune di Romà dovrà parimenti istituire e tenere aperte, almeno per sei mesi dell'anno nella zona indicata all'art. 14 :

a) una scuola maschile e una femminile in ogni frazione o borgata avente oltre 50 fanciulli dell'uno o dell'altro sesso, atti a frequentarle, quando la popolazione si trovi distante dal capoluogo oltre due chilometri ;

b) una scuola mista in ogni frazione, borgata o agglomeramento di popolazione che conti non più di 800 e

non meno di 200 abitanti, ed abbia un numero complessivo di almeno 50 fanciulli, che non possano, per ragione della distanza, recarsi alle altre scuole aperte nel suburbio o nell'agro romano.

Art. 24.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del consiglio provinciale, del consiglio di Stato e udito il consiglio dei ministri, potrà con decreto reale provvedere alla colonizzazione dei beni demaniali esistenti in tutte le provincie del Regno coi criterî e coi metodi adottati pel Montello con le leggi 21 febbraio 1892, n. 57, e 15 febbraio 1900, n. 51, adibendo per le spese di quotizzazione e per le anticipazioni ai coloni i residui capitali della cassa Montellana, destinati alle nuove colonizzazioni.

Dai detti residui capitali sarà prelevata una somma di lire 100,000 da adibirsi secondo le norme da determinarsi con decreto reale, al miglioramento dei servizi comunali obbligatori nel Montello, di cui all'art. 7 della legge 15 febbraio 1900, n. 51.

Art. 25.

Nessuno avrà diritto a indennità per la risoluzione del contratto di locazione cagionata dalla esecuzione della presente legge, salvo all'affittuario il diritto di essere indennizzato, a norma del codice civile, delle spese fatte per migliorare il fondo.

Art. 26.

Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Art. 27.

Il Governo del Re, udita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16, ha facoltà di modificare il regolamento pubblicato in virtù dell'art. 20 della legge 8 luglio 1883, numero 1489, e di coordinare in testo unico le disposizioni di questa e della precedente legge.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1903.

L. n. **483**, 21 dicembre 1903, inserta nella Gazzetta uff. il 21 stesso mese.

Conversione del consolidato 4. 50 per cento in consolidato 3. 50.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad estinguere i titoli della rendita consolidata 4. 50 per cento netto, inscritta nel gran libro del debito pubblico, offrendo ai portatori il rimborso di lire 100, ovvero il cambio di lire 4. 50 di rendita con una rendita 3. 50 netta del consolidato creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, con l'aggiunta di un premio da stabilirsi, in relazione al disposto del seguente art. 12, per ogni 100 lire di capitale nominale convertito.

Alle rendite del consolidato 3. 50 netto da inscriversi nel gran libro del debito pubblico per effetto del detto cambio, sono applicabili tutte le disposizioni contenute nella predetta legge.

Art. 2.

Le rendite del consolidato 4. 50, assegnate con esenzione dall'aumento d'imposta sino al 20 per cento alle pubbliche istituzioni di beneficenza, per effetto dell'art. 2, comma quarto, della legge 22 luglio 1894, n. 339, in rappresentanza delle rendite consolidate 5 e 3 per cento, da esse possedute a quella data, e le rendite dello stesso consolidato da esse acquistate successivamente, e presentate per il tramutamento al nome non oltre il 15 luglio 1903, sono esenti dalla conversione disposta con l'articolo precedente.

Tali rendite continueranno a rimanere inscritte nel gran libro sotto la denominazione: *Antiche rendite consolidate nominative 4. 50 netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.*

Le rendite stesse, salvo il caso della fusione di due o più enti intestatarî delle medesime o di cessione ad altro ente di identica natura, saranno soggette di pieno diritto alla conversione pura e semplice in consolidato 3. 50 per cento, per effetto di qualsiasi operazione, per la quale debbano essere trasferite ad altri intestatarî ovvero tramutate al portatore.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono estese alle rendite del consolidato 4. 50 pertinenti al fondo di beneficenza e religione della città di Roma, in quanto risultino ad esso assegnate in surrogazione di consolidato 5 per cento, per effetto dell'art. 3 dell'alleg. *L* alla legge 22 luglio 1894, n. 339, e applicate a scopi di beneficenza, comprese quelle affette al servizio delle pensioni monastiche, il cui capitale, ai termini dell'art. 15 della legge 30 luglio 1896, n. 343, è già acquisito alla beneficenza.

Le stesse disposizioni sono estese alle rendite del consolidato 4. 50 pertinenti alla cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia degli operai.

Art. 4.

Le rendite del consolidato 4. 50, pertinenti in proprio alla cassa dei depositi e prestiti, le rendite dello stesso consolidato pertinenti al fondo per il culto e al fondo di beneficenza e religione della città di Roma, per quest'ultimo in quanto risultino applicate a scopi di culto o aventi carattere di culto, saranno assoggettate direttamente alla conversione in rendita consolidata 3. 50, per ogni unità di rendita 4. 50.

Art. 5.

Al fine di affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da 900 a 1,000 lire, di che all'art. 1, comma secondo, della legge 4 giugno 1899, n. 191, il tesoro dello Stato, a partire dal 1° luglio 1904, corrisponderà annualmente, a semestri posticipati, la somma di un milione di lire all'amministrazione del fondo per il culto.

Quando l'amministrazione del fondo per il culto si trovi in grado di provvedere con i proprî mezzi al detto aumento, e nella misura in cui ciò possa avvenire, il contributo a carico dello Stato dovrà, di anno in anno, scemare in proporzione, fino allo sgravio della totale somma di un milione di lire.

Art. 6.

Il fondo di beneficenza e religione della città di Roma è esonerato, a partire dall'esercizio 1904-905, dall'obbligo di corrispondere al tesoro dello Stato l'annualità di lire 85,519.20,

per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatorî, musei e oggetti d'arte, e dall'obbligo di versare al fondo per il culto il contributo di lire 39,400, per spese di amministraziane.

Art. 7.

I proprietarî delle rendite consolidate 4. 50, non considerate negli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, i quali nel termine di quattro giorni, decorribili dalla data che sarà fissata per decreto reale, non abbiano dichiarato, nei modi stabiliti dal decreto medesimo, di chiedere il rimborso del capitale, saranno ritenuti come accettanti il cambio della rendita 4. 50 netto in 3. 50 netto.

La data del rimborso, e la misura del premio da accordarsi ai portatori che accettino la conversione, saranno indicate nel detto decreto reale.

Art. 8.

Sui titoli consolidati 4. 50 per cento, per i quali sia stato chiesto il rimborso, sarà pagato, insieme al capitale corrispondente, in lire 100 per 4. 50 di rendita, l'interesse maturato sulle cedole a tutto il giorno anteriore a quello fissato per il rimborso.

Ai proprietarî dei titoli consolidati 4. 50 per cento, dai quali, entro i quattro giorni, non sia stata presentata la domanda di rimborso, e sia quindi stato accettato tacitamente il cambio in 3. 50 netto, saranno rilasciati, non appena disponibili, i titoli corrispondenti del nuovo consolidato.

Frattanto, e dalla data da stabilirsi nel detto decreto reale, insieme al pagamento degli interessi decorsi sui titoli 4. 50 a tutto il giorno anteriore alla loro rimborsabilità e al pa-

gamento del premio stabilito nello stesso decreto reale, sarà provveduto, sempre quando l'amministrazione lo ritenga opportuno, alla stampigliatura in 3. 50 di tutti i titoli, al nome o al portatore, delle rendite del consolidato 4. 50 per cento, per le quali sia stata accettata la conversione.

Dalla data fissata per la rimborsabilità competono ai portatori, che abbiano accettata la conversione, gli interessi 3. 50 al netto.

Art. 9.

Per le persone che non abbiano la libera amministrazione dei loro beni, l'accettazione della conversione in consolidato 3. 50 delle rendite 4. 50, o la domanda di rimborso, da parte dei rispettivi tutori, curatori e amministratori, saranno considerate come atti di semplice amministrazione, e potranno avere ogni effetto senza autorizzazione speciale, e senza alcuna formalità giudiziaria.

Se venga chiesto il rimborso, la somma corrispondente dovrà essere versata direttamente presso la cassa depositi e prestiti, come deposito volontario, per il regolare reimpiego, secondo la procedura normale.

Saranno egualmente considerati come atti di semplice amministrazione, a tutti gli effetti, il ricevimento e la susseguente riunione o alienazione degli assegni frazionali di rendita 3. 50 per cento, non suscettivi di inscrizione nel gran libro del debito pubblico, risultanti dalla conversione delle rendite 4. 50 appartenenti alle persone incapaci, nell' interesse delle quali la conversione sia stata accettata, salvo l'obbligo del reimpiego dell' importo dei premi assegnati e del ricavo della suddetta alienazione.

La donna maritata potrà accettare la conversione o chiedere il rimborso senza autorizzazione del marito.

Art. 10.

Riguardo alle rendite 4. 50 per cento, soggette ad usufrutto, l'opzione per il rimborso del capitale dovrà essere fatta di accordo fra il titolare proprietario e l'usufruttuario. Se venga fatta da un solo di essi, il tesoro sarà liberato da ogni obbligo, versando il capitale stesso, dalla data fissata per il rimborso, presso la cassa dei depositi e prestiti.

Se risulti che l'usufrutto sia cessato o che la nuda proprietà siasi consolidata nell'usufruttuario, il titolare proprietario e l'usufruttuario avranno rispettivamente diritto di ritirare il capitale versato, insieme agli interessi dovuti sul medesimo, considerato come deposito volontario.

Art. 11.

Tutti gli atti e documenti da prodursi, sia per la conversione, sia per il rimborso delle rendite consolidate 4. 50 per cento, da convertirsi in virtù della presente legge, ed ogni atto da rilasciarsi dalle amministrazioni dello Stato in relazione a tali operazioni, saranno esenti da tasse di bollo e di concessione governativa, e, se occorra, ammessi a registrazione gratuitamente a condizione che debbano valere esclusivamente agli effetti della legge stessa.

Sarà ammesso il passaggio gratuito del bollo dai titoli 4. 50 per cento ai nuovi titoli 3. 50, rilasciati per effetto della conversione, salvo il pagamento suppletivo della tassa se il presentatore richieda un maggior numero di questi ultimi.

Art. 12.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad alienare, alle migliori condizioni, rendita consolidata 3. 50 per cento, nella

misura necessaria per i rimborsi eventualmente chiesti per la conversione del consolidato 4. 50, ordinata con la presente legge, salva la facoltà di valersi, a tale scopo, interinalmente delle disponibilità ordinarie di cassa.

Al pagamento del premio da concedersi ai portatori dei titoli non rimborsati, di che agli articoli 1 e 7 precedenti, e alle altre erogazioni relative alle operazioni finanziarie e amministrative, da compiersi per effetto della presente legge, sarà provvéduto con mezzi di tesoreria, nel limite massimo di una lira di spesa per ogni 100 lire di capitale nominale, rimborsato o convertito per effetto di opzione, escluso l'importo delle conversioni obbligatorie.

Per le spese prevedute nel comma precedente sarà iscritto apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del tesoro per l'esercizio 1903-904, con la denominazione: « Spesa per la conversione del consolidato 4. 50 in 3. 50 », per una somma non superiore a lire 2,628,838.

Art. 13.

La direzione generale del debito pubblico è autorizzata a rilasciare le cartelle al portatore del consolidato 3. 50 per cento netto, da emettersi a partire dalla data della presente legge, con le firme impresse mediante apposito marchio con fac-simile.

Alla impressione di tali firme assisterà un rappresentante della corte dei conti.

Art. 14.

Sui risultati e sulle spese della conversione da operarsi per effetto della presente legge, sarà presentata al Parlamento una particolareggiata relazione.

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1903.

R. D. n. **486**, 21 dicembre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 23 stesso mese.

Regolamento per la conversione del consolidato 4. 50 per cento in consolidato 3. 50.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge 21 dicembre 1903, n. 483, per la conversione del consolidato 4.50 per cento interno in consolidato 3.50;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri del tesoro, *interim* delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I detentori di rendite consolidate 4 1[2 per cento i quali ai sensi della legge 21 dicembre 1903, n. 483, intendano di essere rimborsati del capitale nominale di lire 100 per ogni lire 4.50 di rendita, debbono fare domanda agli stabilimenti della banca d'Italia (sedi succursali ed agenzie) dal giorno 26 dicembre al 29 dicembre 1903 inclusivo.

A tal uopo, gli sportelli degli stabilimenti rimarranno aperti al pubblico nei detti quattro giorni dalle ore 10 alle ore 15, con un prolungamento di due ore, cioè sino alle 17 nell'ultimo giorno.

Art. 2.

I titoli al portatore e misti, dei quali si chiede il rimborso, debbono essere depositati presso gli uffici di cui all'art. 1 contemporaneamente alla presentazione della domanda di rimborso, senza la cedola di scadenza 1° gennaio 1904.

Trattandosi di certificati nominativi, questi debbono essere depositati presso gli stabilimenti esistenti nel capoluogo di provincia sulla cui sezione di regia tesoreria sono pagabili i relativi interessi.

Art. 3.

Le domande debbono essere stese in doppio esemplare su moduli speciali messi a disposizione degli esibitori dei titoli, dagli stabilimenti della banca d'Italia.

Le domande per i titoli al portatore debbono essere sottoscritte dai depositanti. Quelle per i titoli nominativi e misti debbono essere sottoscritte dagli aventi diritto, le cui firme debbono, su uno dei due esemplari, essere autenticate da un notaio o da un agente di cambio accreditato, ai sensi delle vigenti disposizioni del debito pubblico.

Art. 4.

Gli stabilimenti della banca d'Italia rilasceranno ai depositanti una ricevuta dei titoli depositati.

Art. 5.

Gli interessi fino al 1° gennaio 1904 maturati sui titoli ammessi al rimborso, saranno pagati alla loro scadenza:

pei titoli al portatore e misti, su presentazione della cedola al 1° gennaio 1904, staccata dai titoli, prima del loro deposito;

pei certificati nominativi, sulla presentazione della ricevuta del titolo, rilasciata come all'art. 4.

Art. 6.

Il rimborso del capitale nominale delle rendite, chiesto dai portatori, che non abbiano accettato la conversione, nei modi e nei termini precedentemente indicati, avrà luogo dal 1° gennaio 1904 presso gli stabilimenti della banca d'Italia.

Siffatto rimborso si effettuerà, per i titoli al portatore, sulla semplice presentazione della ricevuta di deposito opportunamente quietanzata.

I capitali da rimborsare sui certificati nominativi e misti, saranno, dal 1° gennaio 1904, versati dagli stabilimenti della banca d'Italia alla cassa dei depositi e prestiti, per essere corrisposti a chi di ragione, osservate le disposizioni e formalità dovute per le operazioni della specie.

Se il rimborso sarà chiesto su deposito di titoli al portatore o misti, mancanti di cedole a scadenza posteriore al 1° gennaio 1904, l'ammontare delle cedole mancanti sarà detratto dal capitale da rimborsare, e verrà depositato nella cassa dei depositi e prestiti al nome della direzione generale del debito pubblico, per essere poi corrisposto su presentazione delle cedole.

Art. 7.

I titoli al portatore 4 1[2 per cento pei quali sia stata accettata la conversione, cesseranno di produrre l'interesse del 4 1[2 per cento a partire dal 1° gennaio 1904 e dal *giorno successivo* saranno su presentazione dagli stabilimenti della banca d'Italia ritirati e annullati in presenza e previa firma dell'esibitore, contro rilascio di una ricevuta e, poscia, dei corrispondenti titoli 3 1[2 per cento, non appena gli stabilimenti stessi ne abbiano la disponibilità.

All'atto del rilascio del nuovo titolo sarà pagato il premio di cent. 50 per ogni 100 lire di capitale nominale convertito in 3 1[2.

La cedola di scadenza al 1° gennaio 1904 verrà, per il suo integrale ammontare, pagata nei modi consueti.

La corrispondenza tra le cartelle al portatore del consolidato 4 1[2 con le cartelle ed assegni del consolidato 3 1[2 da darsi in cambio, è determinata dalla seguente tabella:

Consolidato 4 1[2 per cento				Consolidato 3 1[2 per cento
Per ogni cartella da L.			3	un assegno provvisorio da L. 2. 38;
Id.	id.	»	6	una cartella da L. 3. 50 ed un assegno da L. 1. 17;
Id.	id.	»	9	una cartella da » 7. —;
Id.	id.	»	18	due cartelle da » 7. —; ciascuna
Id.	id.	»	45	una cartella da » 35. —;
Id.	id.	»	90	una id. » 70. —;
Id.	id.	»	180	una id. » 140. —;
Id.	id.	»	450	una id. » 350. —;
Id.	id.	»	900	una id. » 700. —.

Art. 8.

I titoli nominativi e misti da convertirsi, saranno presentati agli stabilimenti della banca d'Italia esistenti nel capoluogo di provincia, in conformità al disposto del precedente art. 2.

L'amministrazione del debito pubblico provvederà alla spedizione dei nuovi titoli agli stabilimenti della banca, dai quali verrà corrisposto il premio dovuto nella misura anzidetta, all'atto della consegna dei medesimi.

Ove i titoli al portatore o misti presentati alla conversione siano mancanti di cedole a scadenza posteriore al 1° gennaio 1904, dai nuovi titoli verranno staccate le cedole corrispondenti, che l'amministrazione del debito pubblico custodirà per consegnarle contro rilascio delle cedole mancanti sui titoli convertiti.

Art. 9.

Per le frazioni di rendita di importo inferiore al *minimum* inscrivibile nel gran libro, che potranno risultare nelle singole conversioni, verranno rilasciati assegni provvisori di rendita 3 1[2 con godimento dal 1° gennaio 1904.

Art. 10.

Le inscrizioni al portatore del consolidato 4 1[2, vigenti al 31 dicembre 1903, saranno tutte annullate; ed in corrispondenza all'ammontare di ciascuna di esse, si emetteranno rendite ed assegni provvisori del 3 1[2, in conformità della tabella di cui al precedente art. 7.

L'amministrazione del debito pubblico trasmetterà i nuovi titoli, in corrispondenza delle richieste della direzione ge-

nerale della banca d'Italia, direttamente alle sezioni di regia tesoreria provinciale, le quali, col concorso delle rispettive delegazioni del tesoro, ne eseguiranno la consegna ai coesistenti stabilimenti della banca verso ritiro di corrispondente quantità di rendita 4 1[2 per cento.

Le sezioni di regia tesoreria provinciale trasmetteranno alla amministrazione centrale del debito pubblico i titoli di rendita 4 1[2 per cento ritirati e debitamente annullati.

Art. 11.

La trasmissione tanto delle cartelle 4 1[2 per cento raccolte, quanto di quelle 3 1[2 per cento per la conversione, avrà luogo tra le succursali e le agenzie della banca d'Italia non situate nei capoluoghi di provincia e gli stabilimenti del rispettivo capoluogo, in franchigia postale.

Art. 12.

Le rendite nominative del consolidato 4 1[2 per cento la cui provenienza dalla conversione obbligatoria disposta dall'art. 2, comma 4, della legge 22 luglio 1894, n. 339, risulti all'amministrazione del debito pubblico dai propri atti, rimarranno senza altro inscritte nel consolidato medesimo.

Per le altre, e secondo l'art. 2 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, debbono pure conservarsi nel consolidato 4 1[2 per cento, dovrà, ove non bastino gli atti posseduti dall'amministrazione del debito pubblico, essere dimostrato, con attestazioni delle competenti prefetture, che gli enti titolari sono istituzioni di pubblica beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e che le rendite non hanno una speciale destinazione a scopi diversi.

Nel caso in cui gli enti titolari fossero di natura mista, potrà, conformemente a quanto si è operato in eseguimento della legge suindicata, dividersi la rendita, separandone la parte proporzionale da erogarsi in beneficenza, la quale dovrà rimanere inscritta nel 4 1[2, ed assoggettando alla conversione la parte rimanente.

Art. 13.

Dalla data del presente decreto, e fino a nuova disposizione, rimane sospesa la accettazione delle domande di operazioni sul consolidato 4 1[2 per cento.

Art. 14.

L'amministrazione del debito pubblico nei giorni e con le norme che saranno determinate dal Ministero del tesoro, renderà conto al Ministero stesso delle conversioni eseguite e delle rendite 3 1[2 che a tale effetto avrà iscritte nel gran libro.

Il Ministero anzidetto, prendendo per base tali comunicazioni, promuoverà decreti reali, per introdurre nei capitoli del bilancio del tesoro riguardanti i consolidati 4 1[2 e 3 1[2 per cento le occorrenti variazioni in diminuzioni e in aumento.

Art. 15.

Le operazioni considerate nel presente decreto per la conversione della rendita 4. 50 in rendita 3. 50 per cento sono affidate, sotto la propria responsabilità, alla banca d'Italia, che esercita il servizio di regia tesoreria provinciale, e cui furono affidate le operazioni dell'ultimo cambio decennale della rendita 5 per cento.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1903.

D. n. **386**, 1° settembre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 24 stesso mese.

Zone malariche in provincia di Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Bergamo ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità nelle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato *interim* per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Bergamo distinte come risulta dall'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Dato a Treviso, addì 1° settembre 1903.

G. Zanardelli.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Bergamo con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

Prima zona. — Comuni di Fara Olivana, Isso, Barbata e Fontanella.

I limiti della zona malarica sono i seguenti:

A nord. Strada provinciale Milano-Brescia dal confine fra Bergamo e Cremona, poco dopo la cascina Bettola situata in territorio di Castel Gabbiano, fino al confine est del mappale 203 di Fara Olivana; questo confine, e quindi parte di quello sud dei mappali 183 e 206 stesso comune; poscia un tratto della strada consorziale detta ai Prati e quindi quella detta della Cascina Superba fino alla strada detta ai Prati Cremonesi, che segue fino a riprendere la suddetta strada provinciale Milano-Brescia.

Continua per questa strada fino all'incontro della comunale da Covo a Barbata che segue fino a Barbata; quindi la comunale da Barbata a Fontanella fino al suo incontro col confine fra Barbata ed Antegnate e Fontanella e poscia quest'ultimo fino ad incontrare il confine fra Antegnate e Calcio.

Ad est, sud, ed ovest. Il confine fra il comune di Fontanella e quelli di Calcio, Pumenengo e Torre Pallavicina fino al confine fra Bergamo e Cremona, che dopo aver limitato ad est la zona malarica ancora per 2 km. circa, la limita poi totalmente a sud e ad ovest fino a riprendere il punto di partenza sulla provinciale Milano-Brescia poco dopo la cascina Bettola in territorio di Castel Gabbiano.

Seconda zona. — Comuni di Ranzanico, Endine e Pian Gaiano.

La zona malarica ha i seguenti confini:

A nord. Strada nazionale detta del Tonale dal mappale 400 del comune di Ranzanico fino all' incontro colla comunale di Pian Gaiano.

Ad est. Strada comunale sopracitata fino al confine fra Endine e Pian Gaiano.

A sud. Strada comunale che fa seguito e mantenendosi per breve tratto sul confine suddetto va poi alla frazione Figadelli di Pian Gaiano fino al confine fra Pian Gaiano e Monasterolo.

Ad ovest. Lo specchio d'acqua del lago d' Endine, detto confine fra Pian Gaiano e Monasterolo ed il mappale 400 di Ranzanico.

Oltre ai terreni compresi fra i confini suddescritti fanno parte di questa zona i mappali 386, 385, 247, 937, 1122 del comune di Ranzanico appartenenti all'opificio detto Fontanile, i mappali 1542, 1543, 1802, 1541 del comune di Endine a monte e contigui, come quelli di Ranzanico, alla strada nazionale del Tonale, nonchè i rimanenti mappali della frazione Figadelli del comune di Pian Gaiano posti a monte della strada comunale limitante a sud la zona malarica.

Terza zona. — Comuni di Costa Volpino e Rogno censuarii di Volpino, Costa Superiore, Castello con S. Vigilio e Rogno).

La zona malarica ha i seguenti confini:

A sud. Specchio d'acqua del lago d' Iseo.

Ad est e nord. Confine fra le provincie di Bergamo e Brescia.

Ad ovest. Strada nazionale detta del Tonale.

Alla zona così delimitata sono da aggiungersi:

Il mappale 1970 di Volpino, Costa Inferiore ed i mappali 492, 495, 494 di Castello con S. Vigilio posti tutti a monte della strada nazionale del Tonale. E dalla medesima sono per contro da escludersi i mappali di Rogno che, pur trovandosi a valle della strada nazionale, fanno parte del centro abitato del suddetto comune.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro
G. ZANARDELLI.

PARTE SUPPLEMENTARE

RIASSUNTO DI DECRETI

Sulla proposta del ministro dell'interno:

D. n. CCCCXII, 30 settembre 1903, col quale il legato « Russo » di Pradano viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

D. n. CCCCXIII, 7 ottobre 1903, col quale si cambia il nome del comune di Ripalta sul Trigno in quello di « Mafalda ».

D. n. CCCCXIV, 10 ottobre 1903, col quale l'asilo infantile di Oggiono (Cannero) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

D. n. CCCCXVII, 21 ottobre 1903, col quale è data facoltà al comune di Baschi di applicare nell'anno 1903 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 19 novembre 1902.

D. n. CCCCXVIII, 21 ottobre 1903, col quale è data facoltà al comune di Rocca Sinibalda di applicare nell'anno 1903 la tassa sul bestiame in base alla tariffa di lire 1. 10 per le capre e di lire 0. 65 per le pecore.

Sulla proposta del ministro dell' interno:

D. n. CCCCXX, 22 settembre 1903, col quale vengono ridotti i fini dell'opera pia Camperia del Ponte di Cornegliano Ligure, dichiarata istituzione pubblica di beneficenza, e ne viene approvato lo statuto organico.

Sulla proposta del ministro delle finanze :

D. n. CCCCXXII, 22 ottobre 1903, col quale è data facoltà al comune di Avellino di applicare nell'anno 1903, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 250.

D. n. CCCCXXIII, 21 ottobre 1903, col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Pavia deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze del 13 novembre 1902 e del 24 settembre 1903, in sostituzione del regolamento approvato con regio decreto 26 settembre 1869, n. MMCCLI, e modificato col regio decreto 18 agosto 1871, n. CXIII (serie 2ª).

INTERNO

—

Roma, 15 *novembre* 1903.

Circolare della Direzione generale della pubblica sicurezza.

Rilascio di licenze di porto d'armi a minorenni inscritti alle società di tiro a segno.

Con circolare 13 novembre 1890, n. 10100|188402, questo Ministero invitava i prefetti a non concedere, per massima, licenze di porto d'armi a minorenni quando questi non avessero provato, mediante regolare certificato rilasciato dalle società di tiro a segno, di essere esperti nel maneggio delle armi da fuoco.

Avviene spesso — come fa ora presente il Ministero della guerra — che alcuni minorenni dai 16 ai 20 anni si iscrivono al tiro a segno per ottenere la licenza di porto d'armi ad uso di caccia e dopo avere adempiuto alla condizione imposta per conseguire il permesso, cioè di avere frequentato il tiro per un anno, non proseguono più e si tolgono dal ruolo dei soci.

Essendo molto utile per l'educazione fisica dei giovani, che essi dai 16 ai 20 anni continuino ad addestrarsi nell'uso delle armi da guerra e nelle esercitazioni militari, così aderendo ad analogo parere del Ministero della guerra, lo scrivente crede opportuno prescrivere, che da ora innanzi per la rinnovazione della licenza del porto d'armi da caccia, si debba sempre richiedere ai titolari del permesso il certificato di frequenza al tiro assegno, anno per anno, fino a quello in cui concorrono alla leva.

Vogliano le SS. LL. dare conformi disposizioni ai dipendenti uffici e funzionarii, porgendo intanto un cenno di ricevuta della presente.

Pel ministro: DI SANTONOFRIO.

MASSIME DI GIURISPRUDENZA

Testamento segreto — Disposizione a favore di chi lo scrisse — Conferma.

(Art. 772 cod. civ.).

La declaratoria generica scritta sopra una busta di contenersi in essa le ultime volontà dello scrivente non può tener luogo di quella approvazione della disposizione beneficante colui che il testamento ha vergato, che deve risultare in modo singolo e speciale per la disposizione di cui è caso.

Del pari non equivale alla richiesta approvazione la dichiarazione fatta dal testatore al notaro in occasione della consegna del testamento, che il plico medesimo rimesso contiene un codicillo al suo testamento segreto scritto da altri, sottoscritto e datato da esso testatore.

(App. Torino, 16 maggio 1903 — Laurent c. Christillin — Bolognini, pres. - Prato, est.).

Tassa di registro — Vendita immobiliare — Valutazione — Stima — Opposizione — Competenza — Componimento — Accettazione — Termine — Motivazione.

(Art. 23, 24, 26, 30, 186 T. U. Reg — Art. 71, 84, 187 cod. proc. civ.).

L'eccezione d'incompetenza del tribunale in materia di tassa di registro deve essere proposta prima d'ogni altra istanza o difesa innanzi ai giudici del merito, nè si può pronunziare d'ufficio, nè dedurre per la prima volta in sede di cassazione.

Scaduto il termine prefisso dal ricevitore al contribuente per accettare il valore proposto dall'ufficio tecnico deve avere il suo corso il giudizio di stima. Nè tale proposta del ricevitore significa riconoscimento dell'errore, o rinunzia della prima valutazione fatta dallo stesso ricevitore.

I motivi delle sentenze dei giudici possono essere, sia espliciti, sia impliciti, e questi bastano per scagionarle dalla censura di mancanza di motivazione; tanto più se sul punto di controversia non siano state dedotte conclusioni specifiche.

Se al contribuente spetta, prima che sia ultimato il procedimento di stima, il diritto di offrire od accettare aumenti di valore per amichevole componimento, non ne rimane vincolata l'amministrazione quando sia scaduto il termine imposto con diritto all'accettazione della proposta fatta dall'amministrazione stessa, la quale è pienamente libera sia di accettare, sia di respingere, sia di discutere o non discutere le proposte del contribuente; nè è tenuta a rendere palesi ai contribuenti le ragioni che la consigliano nei singoli casi a non addivenire al concerto previsto dall'art. 30 della legge di registro.

(Cass. Roma, 9-23 settembre 1903 — Finanze c. Ditta Ingegnoli-Ceriani — Pagano, pres. - Tivaroni, est.).

Roma, 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI
Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

SOMMARIO

PARTE PRINCIPALE

D. n. 451, 5 novembre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 4 dicembre.

Regolamento alla legge 12 giugno 1902, n. 427, contro la pellagra.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge 12 giugno 1902, n. 427, contro la pellagra;

Veduto il parere del consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri, e per gli affari della agricoltura, dell'industria e del commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri dell'interno e della agricoltura, industria e commercio, per l'esecuzione della legge 12 giugno 1902, n. 427, contro la pellagra.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1903.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 12 giugno 1902, n. 427, (1) contro la pellagra

Art. 1.

Chiunque possegga o detenga granturco o derivati dal granturco nelle condizioni prevedute alle lettere *a* e *b* dell'art. 1 della legge deve darne immediato avviso al prefetto o al sindaco locale con dichiarazione anche verbale la quale conterrà l'indicazione:

a) della quantità del granturco o derivati da esso;

b) delle persone alle quali appartenga, e dalle quali fu acquistato;

c) del luogo nel quale sia conservata;

d) dell'uso che si intende di farne.

Se la dichiarazione è verbale, essa dovrà essere stesa per iscritto a cura dell'autorità che l'abbia ricevuta.

Art. 2.

Finchè l'autorità che ha ricevuto la dichiarazione non avrà dato l'autorizzazione menzionata nell'art. 3 della legge, non si potrà disporre in nessuna maniera del genere immaturo, non bene essicato, ammuffito od in qualsiasi altro modo guasto od imperfetto.

È fatta, non di meno, temporanea eccezione solo per le partite destinate al consumo alimentare di famiglie riconosciute povere, in quanto che non possano provvedere ad una sostituzione con granturco sano; per le medesime sono applicabili le disposizioni dell'art. 30 riguardo al cambio.

---

(1) V. *Celerif.* 1902 a pag. 1938.

Le contravvenzioni al presente articolo ed al precedente sono punite con ammenda da lire 51 a lire 2,000.

Art. 3.

Chiunque venda, ritenga per vendere o somministri sotto qualsiasi forma a chicchessia pane o paste alimentari preparate con farina di frumento commista a farina di granturco, deve renderlo noto al pubblico mediante cartelli scritti in caratteri appariscenti ed apposti in luogo evidente sulla merce.

Art. 4.

Nessun carico di granturco proveniente dall'estero potrà essere sdoganato nei porti o alla frontiera di terra ed essere ammesso a circolare liberamente nel Regno, se prima non sia stato riconosciuto sano in seguito ad apposita verifica alla quale sarà proceduto in conformità delle disposizioni seguenti.

È fatta eccezione per i carichi con destinazione ad altri paesi forestieri, ai quali saranno applicate le disposizioni sul transito doganale.

Art. 5.

Nelle provincie che saranno designate dal Ministero dell'interno, il prefetto, udito il consiglio provinciale di sanità ed assunte le informazioni che reputerà opportune, compilerà per uso esclusivo dell'ufficio, un elenco di periti scegliendoli tra i medici versati nell'igiene, i laureati in chimica, in scienze naturali ed in scienze agrarie, esclusi in ogni caso i mediatori, i sensali e gli agenti di affari.

L'iscrizione nell'elenco non conferisce agli inscritti alcun titolo o diritto, essendo l'elenco predisposto al solo fine di

dare al prefetto più pronto e facile mezzo di designare il perito che dovrà procedere alle operazioni di verifica.

Nelle provincie dove manchi l'elenco, le operazioni di verifica saranno compiute dall'ufficiale sanitario.

Art. 6.

Il perito od i periti designati dal prefetto, in confronto con gli interessati, o, se nessuno di questi sia presente, del capitano della nave, preleveranno, coll'assistenza di un ufficiale od agente doganale e coi mezzi che saranno creduti meglio opportuni, un numero sufficiente di campioni proporzionato alla quantità della merce caricata.

Se il carico è alla rinfusa, il prelevamento sarà fatto in diversi punti della stiva e in ciascun punto saranno scandagliati gli strati superiori, gli strati medî e gli strati profondi.

Se la merce è caricata in sacchi, il prelevamento dei campioni, per quanto riguarda il numero e la scelta dei sacchi, resta affidato al criterio dei periti.

Ogni campione dovrà essere almeno di un litro e non più di tre litri.

Sotto il nome di interessati si intendono il mittente, il destinatario, il portatore della lettera di vettura o della polizza di carico, e i loro rappresentanti o raccomandatarî.

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche agli arrivi per via di terra, ma l'operazione di prelevamento dei campioni potrà essere fatta in una delle dogane interne purchè la merce viaggi in carri chiusi e piombati.

I campioni saranno prelevati da ciascun carro.

Quando si tratti di piccole partite destinate ai comuni di confine, la merce sarà sempre sdoganata alla frontiera, ma le operazioni di verifica, come quelle eventuali di prelevamento dei campioni e di perizia, saranno compiute nel comune di destinazione, nel modo che sarà indicato da apposite istruzioni ministeriali.

Art. 8.

Ad ogni prelevamento sarà compilato apposito processo verbale in carta libera, il quale sarà firmato dal perito, dall'ufficiale od agente doganale che ha assistito al prelevamento, dagli interessati e, se nessuno di questi sia presente, dal capitano della nave, o dal direttore dell'ufficio doganale.

Il verbale deve indicare il nome e cognome della persona o della ditta speditrice e del destinatario, il luogo di provenienza e la natura della merce, il numero dei campioni prelevati e le circostanze nella quali il prelevamento ha avuto luogo.

Art. 9.

Il perito dividerà ciascun campione in tre parti uguali, due delle quali dovranno essere chiuse separatamente in vasi di vetro tappati con ovatta mantenuta da soprappostavi tela a larghe maglie, fissata con spago, che si sigillerà e si munirà di un cartello recante la firma del perito, quella dell'ufficiale o agente doganale che ha assistito al prelevamento, e quella degli interessati che vogliano apporvela, nonchè le indicazioni necessarie per stabilire la identità dei campioni.

La terza parte di ciascun campione servirà per l'esame sommario da eseguirsi dal perito.

Art. 10.

Se da un esame sommario dei campioni risulta indubbiamente che la merce è buona e commestibile, il perito rilascia immediatamente un « *nulla osta* » da esso firmato, e consegna all'ufficio di porto o alla dogana il verbale di prelevamento ed i campioni racchiusi nei vasi, che resteranno a disposizione dell'autorità sanitaria per ogni eventuale controllo.

I campioni saranno conservati tre mesi almeno in luogo asciutto.

Art. 11.

Se dall'esame risulta per segni manifesti che la merce sia comunque alterata, il perito ne darà immediato avviso al prefetto o al sottoprefetto e, se occorre, agli interessati.

In questo caso uno dei due vasi di ciascun campione sarà consegnato agli interessati e, se questi non siano presenti, rimarrà depositato, a loro disposizione, presso l'ufficio di porto o la dogana: l'altro vaso, insieme con una copia conforme del processo verbale, sarà trasmesso al laboratorio municipale d'igiene o alla più prossima stazione agraria o ad altri laboratorî che fossero all'uopo istituiti o indicati e vi dovrà rimanere per tre mesi conservata in luogo asciutto.

Nei cinque giorni successivi gl'interessati o uno di essi con istanza diretta al prefetto o al sottoprefetto, possono chiedere che la merce sia sottoposta a perizia nell'istituto o laboratorio al quale furono trasmessi i campioni.

Decorso inutilmente questo termine, s'intende che vi abbiano rinunciato e la merce si avrà definitivamente per alterata.

Art. 12.

Nei casi dubbi si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma la perizia sarà fatta di ufficio e dovrà essere compiuta nel termine di dieci giorni dall'arrivo dei campioni.

Art. 13.

Una copia conforme del verbale di perizia sarà trasmessa immediatamente al prefetto od al sottoprefetto il quale, datane notizia agl'interessati, provvederà in conformità dei risultati della perizia medesima.

Art. 14.

Contro i risultati della perizia che abbia dichiarata inadatta la merce al consumo, gl'interessati potranno, nel termine di quindici giorni dalla notizia avutane, fare opposizione in via amministrativa, e chiedere una revisione della perizia stessa da eseguirsi nei laboratorî della sanità pubblica, o in quegli altri laboratorî che saranno previamente indicati dal Ministero dell'interno in apposito elenco.

La revisione della perizia è definitiva.

Art. 15.

Finchè la perizia non sia compiuta e finchè non siano risolute le opposizioni, la merce non potrà circolare nel regno, nè essere macinata, nè essere utilizzata in nessun caso quale alimento dell'uomo, l'interessato potrà però dichiarare per iscritto di assoggettarla al trattamento delle merci alterate di cui all'art. 17.

Nondimeno la merce sospetta, od anche la merce dichiarata impropria al consumo potrà sempre essere scaricata

in magazzini di deposito, purchè sia tenuta in adatti locali o scompartimenti separati sotto la custodia degli agenti doganali e la vigilanza dell'autorità giudiziaria.

Art. 16.

Quando all'arrivo di un carico di granturco o di derivati del granturco dall'estero gl'interessati o uno di essi o anche il capitano della nave dichiarino per iscritto all'autorità sanitaria locale che la merce è immatura, non bene essicata, ammuffita od in qualsiasi altro modo guasta od imperfetta, o che non è destinata all'alimentazione dell'uomo, non saranno necessarie le operazioni di verifica o di perizia accennate nei precedenti articoli e la merce sarà senz'altra formalità assoggettata al trattamento di cui all'articolo seguente.

Art. 17.

Accertato in modo definitivo che la merce è immatura, non bene essiccata, ammuffita od in qualsiasi altro modo guasta od imperfetta, l'interessato dovrà dichiarare per iscritto al prefetto od al sottoprefetto l'uso che intende di farne e il luogo ove intende dirigerla.

L'autorità, assunte le informazioni che reputerà opportune e sentito, ove ne sia il caso, il medico provinciale o l'ufficiale sanitario, potrà autorizzare che la merce circoli nel regno, sia macinata o utilizzata per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo alle seguenti condizioni:

Se si tratta di granturco, esso dovrà essere diretto ad una distilleria di spiriti o ad una fabbrica di fecole non alimentari e dovrà viaggiare in carri piombati che non potranno essere aperti al luogo di arrivo se non alla presenza degli agenti doganali od altri agenti della forza pub-

blica. Gl'interessati dovranno alla stazione di partenza presentare la bolletta di spedizione all'autorità che ha dato l'autorizzazione.

Se si tratta di farina, essa dovrà essere denaturata nei modi che saranno determinati con apposite istruzioni ministeriali.

Se si tratta di granturco destinato alla macinazione, l'autorità che rilascia l'autorizzazione designerà il mulino od i mulini nei quali potrà essere macinato. La farina dovrà essere in ogni caso denaturata secondo le istruzioni.

La destinazione del granturco per l'alimentazione degli animali, sarà permessa solo sotto garanzie che ne escludano l'uso alimentare dell'uomo.

Le contravvenzioni ai capoversi 2°, 3°, 4° e 5° del presente articolo, sono punite con ammenda da lire 51 a lire 2,000.

Art. 18.

Le disposizioni del precedente articolo saranno, per quanto è possibile, applicate anche nei casi preveduti nell'art. 1.

Art. 19.

Le spese di verifica e di perizia sono a carico dell'importatore e sono determinate in conformità della tariffa annessa al presente regolamento.

Art. 20.

Il granturco destinato per l'alimentazione degli animali non potrà essere macinato e ridotto in farina se non con autorizzazione espressa del prefetto, del sottoprefetto o del sindaco e alle condizioni di volta in volta stabilite.

Le contravvenzioni a tali disposizioni sono punite con ammenda da lire 51 a lire 2,000.

Art. 21.

L'autorità giudiziaria dovrà dar notizia al Ministero dell'interno di ogni sentenza di condanna passata in cosa giudicata.

I proventi delle contravvenzioni accertate in luoghi immuni da pellagra saranno, con decreto del ministro dell'interno, devolute a beneficio dei comuni maggiormente colpiti dalla malattia, qualunque sia la regione alla quale appartengono.

Art. 22.

La denuncia di ogni caso di pellagra, oltre a contenere le notizie prescritte dalle disposizioni sanitarie in vigore, dovrà indicare altresì da quanto tempo la persona colpita dalla malattia dimora nel comune e se l'abbia sofferta altre volte.

Art. 23.

Quando sia accertato che in un comune si sono verificati più casi di pellagra in persone che vi dimorano da un anno almeno e non abbiano pel passato presentata alcuna manifestazione, il prefetto emetterà il decreto di cui all'art. 8 della legge.

La pubblicazione del decreto prefettizio è fatta con manifesto del sindaco da affiggersi all'albo pretorio, nelle frazioni o borgate, nei mulini e nelle scuole, e, dove occorra o possa riuscire opportuno, sarà fatta anche per mezzo di pubblico banditore.

Nel manifesto saranno trascritti gli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge.

Art. 24.

Con l'osservanza delle forme stabilite nell'art. 9 della legge i comuni potranno pubblicare regolamenti speciali per la prevenzione e la cura della pellagra, i quali dovranno contenere:

a) le norme dirette a promuovere, favorire e diffondere le istituzioni che abbiano per fine di cambiare il granturco guasto, avariato, non bene essiccato o mal maturato con granturco sano;

b) le norme per la istituzione, il funzionamento e lo sviluppo di locande sanitarie e di forni rurali, che a norma dell'art. 11 della legge sono obbligatorî per i comuni;

c) le norme per l'essiccamento del granturco per il funzionamento degli essiccatoi così pubblici come privati e per la buona conservazione del granturco e delle farine specialmente nei locali di vendita.

Il ministro dell'interno, udito il consiglio superiore di sanità, potrà in ogni tempo riformare o annullare in tutto o in parte i regolamenti che fossero contrari alle leggi, ai regolamenti generali ed al presente regolamento.

Art. 25.

Le disposizioni contenute nei regolamenti indicati nel precedente articolo si applicano immediatamente nei comuni che siano dichiarati colpiti da endemia pellagrosa senza pregiudizio di quelle altre misure che il prefetto credesse di ordinare.

Art. 26.

Fermo il disposto dell'art. 14 della legge, la vigilanza sulla essiccazione, la conservazione e la consumazione ali–

mentare del granturco e suoi derivati, oltre che al medico provinciale, all'ufficiale sanitario ed ai vigili sanitarî, ai quali spetta per funzione propria, può essere affidata con decreto del prefetto, del sotto prefetto o del sindaco agli altri medici esercenti o a persone di riconosciuta capacità ed attività.

La vigilanza sarà più specialmente esercitata sul granturco e sulle farine importate nei mulini, nei panifici e pastifici e nei locali di vendita.

Art. 27.

Nei comuni dichiarati colpiti da pellagra dove si coltivi granturco « *quarantino o cinquantino* » o dove per condizioni di clima, di situazione o di altitudine il granturco in genere non giunga sempre a perfetta maturità, le autorità comunali sussidiate anche materialmente dallo Stato, dalle provincie o dalle società per la prevenzione della pellagra, promuoveranno nel modo più efficace che la coltivazione del granturco sia, almeno in buona parte, sostituita con quella di altri cereali, di grano saraceno, di patate ecc. Sarà poi, avverandosi le sopradette condizioni, sempre ordinata dal prefetto la costruzione o l'acquisto di uno o più essiccatoj di capacità corrispondente al bisogno locale.

Art. 28.

L' uso degli essiccatoi comunali, anche se costruiti od acquistati spontaneamente dal comune, è gratuito per tutti gli abitanti.

Nondimeno per le qualità di granturco eccedenti il bisogno di ciascuna famiglia, il comune potrà esigere un adeguato compenso nella misura approvata dal prefetto per le spese di combustibile e di mano d'opera.

Se l'essiccatoio sia disponibile, l'essiccamento non potrà essere rifiutato sotto pretesto che il granturco sia di proprietà di persone non appartenenti al comune, ma in questo caso il compenso sarà dovuto non solo per le spese di combustibile e di mano d'opera, ma anche per l'uso dell'essiccatoio.

La misura dei compensi e le altre norme per l'uso e l'esercizio degli essiccatoi pubblici, qualora non vi sia già provveduto nei regolamenti speciali indicati nell'art. 24, sono determinati, stagione per stagione, dalla giunta comunale con deliberazione da affiggersi all'albo pretorio e nei luoghi dove sono situati gli essiccatoi.

Art. 29.

L'ordine di precedenza nell'essiccamento è determinato, salvo i casi urgenti, dall'ordine di presentazione del granturco.

Art. 30.

È vietato nei pubblici essiccatoi l'essiccamento del granturco manifestamente ammuffito, guastato od avariato.

Il granturco che sia presentato per l'essiccamento nelle suddette condizioni ed appartenga a persone notoriamente povere sarà, dove sia possibile, cambiato con granturco sano, fino alla concorrenza della quantità necessaria per i bisogni del possessore e della sua famiglia.

Dove non esistano apposite istituzioni, al cambio provvederà il comune, destinando preferibilmente a tale scopo i proventi di cui alle lettere *a* e *b* dell' art. 13 della legge ed i sussidî che espressamente a questo titolo fossero dati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 31.

L'elenco dei pellagrosi poveri anche nel periodo iniziale è compilato e tenuto al corrente dalla giunta municipale con la scorta delle indicazioni che ad essa sono fornite dai medici condotti, dall'ufficiale sanitario e dagli altri medici curanti.

L'elenco deve indicare il nome, il cognome, l'età, il sesso e la condizione dei pellagrosi e delle persone di famiglia che con loro convivono, e deve, inoltre, contenere un cenno sommario dei provvedimenti presi a riguardo di ciascun pellagroso.

Art. 32.

L'alimentazione curativa, di cui al seguente articolo, è data in due periodi dell'anno non minore ciascuno di 40 giorni, mentre il massimo della durata dovrà stabilirsi dal medico comunale.

Le tabelle dietetiche debbono essere approvate dalla commissione pellagrologica provinciale o in mancanza di essa dal medico provinciale.

Nell'alimentazione curativa sono comprese anche le medicine.

Art. 33.

Per essere ammessi all' alimentazione curativa bisogna presentare un certificato del medico curante vistato dal sindaco.

L'alimentazione curativa è data in locande sanitarie, in cucine economiche od in altri o simili istituti o locali, e non potrà essere data a domicilio salvo il caso che si tratti di donne in istato di puerperio o di gravidanza inoltrata e di

persone che per condizioni di salute accertate dal medico curante non possano muoversi.

Art. 34.

L'inefficacia o la insufficienza dell'alimentazione curativa come pure la non convenienza della stessa a domicilio è accertata con attestazione scritta del medico condotto, del medico curante, o dell'ufficiale sanitario.

In base a tale attestazione il sindaco emetterà l'ordinanza di ricovero in un pellagrosario, ospedale o in altro locale opportunamente ordinato.

In caso di rifiuto o di ritardo da parte del sindaco, provvederà il prefetto o il sottoprefetto sull' istanza degl'interessati o di qualunque altro cittadino.

Art. 35.

Le provincie e i comuni colpiti da pellagra debbono inscrivere nei propri bilanci le somme ritenute necessarie per la prevenzione e la cura della malattia.

Se nessuna somma sia stata inscritta, o se le somme inscritte siano insufficienti, provvederà d'ufficio la giunta provinciale amministrativa, udito il consiglio provinciale di sanità.

Art. 36.

Per determinare la quota di spesa da sopportarsi rispettivamente dal comune e dalla provincia ai termini dell'articolo 13, lettera *d*, della legge si osserveranno le norme seguenti:

Alla fine di ogni esercizio finanziario la giunta comunale compilerà due note, l'una delle spese fatte in esecuzione

degli articoli 10, 11 e 12 della legge, l'altra delle somme o dei sussidî ricevuti a mente delle lettere *a*, *b*, *c*, *e* dell'articolo 13 della legge.

Dalla somma totale delle spese saranno sottratti i proventi delle ammende di cui all'art. 5 della legge e i sussidî ricevuti genericamente dallo Stato e senza alcun titolo o destinazione speciale.

Il residuo sarà diviso in due parti eguali ciascuna delle quali rappresenta la quota di spesa da sopportarsi rispettivamente dal comune e dalla provincia.

Art. 37.

Il comune ha diritto d'imputare a diminuzione della sua quota non solo i proventi di cui alle lettere *a* e *b* dell'articolo 13 della legge, ma anche i sussidî che ricevesse dallo Stato per un titolo o per una destinazione speciale.

Art. 38.

La nota delle spese, previa comunicazione alla provincia la quale può nei 30 giorni successivi presentare le sue osservazioni, è resa esecutiva con decreto del prefetto.

Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno.

Art. 39.

Le commissioni pellagrologiche provinciali e comunali sono costituite per decreto del ministro dell'interno di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, sulla domanda dei consigli provinciali e comunali, od anche di ufficio.

Della commissione pellagrologica provinciale farà parte,

oltre il medico provinciale, il professore universitario di igiene od in mancanza, un cultore di detta scienza, e di quella comunale faranno sempre parte l'ufficiale sanitario ed un maestro elementare.

Art. 40.

È ufficio delle commissioni pellagrologiche comunali e provinciali :

a) dar parere nei casi preveduti dalla legge e in quegli altri casi in cui il prefetto, la deputazione provinciale o il sindaco credessero di chiederlo ;

b) amministrare e spendere i fondi o i generi per la profilassi o la cura della pellagra ovvero per l'introduzione di migliori pratiche agrarie che fossero messe a loro disposizione ;

c) promuovere, migliorare e vigilare il funzionamento dei pellagrosarî, delle locande sanitarie, dei forni rurali, degli essiccatori e in genere di tutti gli istituti, organi e mezzi che abbiano per fine la difesa preventiva e la cura della pellagra ;

d) richiamare l'attenzione delle autorità su quanto possa interessare lo stato sanitario delle provincie e dei comuni con speciale riguardo alle condizioni igieniche delle abitazioni, sotto il rispetto della pellagra e suggerire, occorrendo, gli opportuni rimedî ;

e) promuovere adunanze di agricoltori e conferenze agrarie a fine di favorire la coltivazione di altri cereali od altri vegetali da sostituirsi al granturco e di introdurre migliori pratiche nella coltivazione di quest'ultimo e di istituire, ove sia possibile, dei piccoli campi sperimentali ;

f) intervenire, quando ne sia il caso, nelle scuole comunali e spiegare agli alunni in modo semplice, pratico e intuitivo che cosa sia la pellagra, come si manifesta e come si possa efficacemente combatterla o tenerla lontana, e diffondere in qualsiasi altro modo nozioni popolari sulle cause e la provenienza della pellagra;

g) compilare la statistica nominativa dei pellagrosi;

h) e generalmente esaurire tutti quegli altri incarichi che loro possano essere commessi dalle competenti autorità.

Ogni qualvolta le commissioni pellagrologiche amministrano o spendono somme di denaro o di generi, esse sono tenute a risponderne verso coloro da cui le avessero ricevute.

Art. 41.

Le attribuzioni di cui alle lettere *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h* del precedente articolo possono, con decreto del prefetto, essere conferite a singoli membri delle commissioni.

Art. 42.

Le commissioni pellagrologiche, quando trascurino abitualmente i propri doveri, o quando invitate ad adempierli si rifiutino o resistano, potranno essere sciolte con decreto del ministro dell'interno di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio inteso il consiglio superiore di sanità.

Art. 43.

I consorzî preveduti dall'art. 16 della legge sono ammessi tra comuni limitrofi di una stessa provincia, tra uno o più comuni di una provincia e la provincia alla quale appartengono e tra due o più provincie.

Art. 44.

L'unione in consorzio dei comuni e delle provincie deve essere deliberata dai rispettivi consigli colle forme stabilite dalla legge comunale e provinciale e deve essere approvata dal prefetto sentito il consiglio provinciale sanitario, e la giunta provinciale amministrativa. Se si tratta di consorzî tra provincie l'approvazione è data con decreto del ministro dell'interno di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, udito il parere del consiglio superiore di sanità.

Colla stessa procedura debbono essere deliberate ed approvate le proposte di modificazione o di scioglimento dei consorzî e le convenzioni che gli enti associati credessero di stringere per stabilire, regolare o modificare l'obbietto o la durata del consorzio o i loro reciproci obblighi e diritti.

Sono salve in ogni caso le disposizioni della legge comunale e provinciale per quanto possa concernere gli eventuali vincoli del bilancio.

Art. 45.

I consorzi sono rappresentati dal collegio dei presidenti delle deputazioni e dei sindaci delle provincie e dei comuni associati, sotto la presidenza del sindaco del comune capoluogo di provincia, di circondario o di mandamento ovvero del comune più popoloso, tranne che del consorzio non faccia parte anche la provincia, nel quale caso la presidenza spetterà al presidente della deputazione.

Nei consorzi tra due o più provincie il presidente sarà designato nel decreto ministeriale di approvazione.

I presidenti delle deputazioni e i sindaci possono delegare a propri rappresentanti i membri delle commissioni pellagrologiche provinciali e locali.

Art. 46.

Sono applicabili alle rappresentanze consorziali e alle deliberazioni che esse prendono le disposizioni della legge comunale e provinciale.

Art. 47.

Presso ciascun comune del Regno, che sia dichiarato colpito dalla pellagra, nelle provincie ove vige il monopolio del sale, l'ufficiale sanitario rilascerà ai pellagrosi poveri e loro famiglie un certificato per il ritiro gratuito del sale presso la rivendita indicata dai concessionarî, assegnando loro la quantità prelevabile in un anno suddivisa in periodi settimanali, quindicinali o mensili in modo però che per ogni levata il numero di chilogrammi non sia superiore a cinque.

La quantità da assegnarsi a ciascun individuo non potrà in ogni caso superare annualmente i kg. 8 per quelli di età superiore ai 15 anni, ed i kg. 5 per quelli d'età inferiore.

Il certificato sarà vidimato dal sindaco per quanto riguarda lo stato di famiglia, di povertà e di residenza nel comune dei concessionari, e dal sindaco sarà poi trasmesso alla intendenza di finanza della provincia, che per lo stesso tramite invierà i corrispondenti libretti di riconoscimento pel ritiro del sale presso la rivendita designata.

Art. 48.

Saranno puniti con le pene stabilite pel contrabbando dall'art. 28 della legge 15 giugno 1865, n. 2397, modificato con l'art. 26 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, coloro che avranno venduto, ceduto, acquistato od impiegato in usi diversi dal consumo alimentare, il sale dato dalla finanza gratuitamente, e coloro che cederanno o si renderanno cessionarî del libretto di riconoscimento.

Art. 49.

Il rivenditore, che somministrasse quantità superiore a quella consentita per ciascun periodo od a quella prelevabile in una sola volta, e che non annullasse, nel modo che sarà indicato mediante istruzioni del Ministero delle finanze, gli scontrini non usufruiti, sarà punito disciplinarmente, salvo che risulti di frode tentata o consumata, sia a danno del concessionario del libretto, sia a danno dell'erario, nel quale caso saranno applicabili le disposizioni punitive per il contrabbando.

Art. 50.

Le intendenze di finanza provocheranno i provvedimenti opportuni da parte dell'autorità competente quando loro consti di abusi nella concessione gratuita del sale.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 51.

I ricorsi delle provincie, dei comuni e dei privati cittadini contro i decreti e i provvedimenti emessi dai prefetti,

dai sindaci, dal ministro dell'interno o da quello di agricoltura, industria e commercio sono regolati, quanto alle forme, ai termini ed alle autorità che debbono giudicarli, dalle leggi in vigore.

Art. 52.

Il decreto del prefetto che dichiara l'applicazione degli articoli 9 e seguenti della legge è necessario anche per quei comuni che all'entrata in vigore del presente regolamento fossero già colpiti da endemia pellagrosa.

Art. 53.

Per cura del ministro dell' interno saranno diramate delle istruzioni accennanti i modi per riconoscere il grado e l'intensità delle alterazioni del granturco in quanto questo possa riuscire nocivo.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAVA.

PARTE SUPPLEMENTARE

R. D. n. CCCCX, 7 maggio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 4 novembre.

Statuto della società italiana degli albergatori in Genova.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 12 novembre 1902 del presidente della società italiana degli albergatori con sede in Genova, diretta ad ottenere la erezione della società stessa in ente morale;

Visto lo statuto della società;

Visto l'art. 2 del codice civile;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La società italiana degli albergatori, con sede attualmente in Genova, è eretta in ente morale, ed il suo statuto organico, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente, è approvato.

Art. 2.

La società italiana degli albergatori invierà ogni anno al Ministero di agricoltura, industria e commercio copia dei bilanci consuntivi, entro un mese dalla loro approvazione definitiva.

Art. 3.

La predetta società dovrà ottenere l'approvazione del Governo per ogni modificazione del suo statuto.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1903.

STATUTO

della società italiana degli albergatori

Titolo I.

Costituzione e scopo della società.

Art. 1.

È costituita in Italia una società fra i proprietari, gerenti e direttori d'alberghi, denominata « Società italiana degli albergatori », la cui sede s' intende stabilita nella città in cui ha la sua residenza il presidente in carica.

Art. 2.

La società ha per iscopo:

a) di promuovere e favorire il movimento dei forestieri in Italia, mettendo in opera i mezzi migliori e più adatti per far conoscere ed apprezzare all'estero le attrattive del paese, per denunziare a chi di ragione e far cessare gli inconvenienti che possono arrecare molestia ed essere sgradevoli ai forestieri;

b) favorire per quanto è possibile il progresso delle industrie ed il miglioramento dei prodotti agricoli nazionali, anche istituendo magazzini cooperativi per i soci;

c) tutelare gli interessi professionali comuni dei soci, offrendo loro occasione per mezzo delle assemblee di conoscersi

e scambiarsi le proprie idee a favore della classe e pubblicando una *Rivista* mensile degli alberghi, la quale tratti tutte le questioni riflettenti l'industria stessa;

d) migliorare le condizioni materiali e morali degli impiegati d'albergo, sia coll'istituire e sussidiare una scuola professionale di allievi albergatori, sia coll'accordare attestati di lode agli impiegati distinti, sia col provvedere gratuitamente al collocamento di coloro che da diligenti informazioni ne risulteranno meritevoli;

e) istituire, qualora il bilancio lo permetta, una cassa di soccorso pei soci e vedove di soci che risultassero bisognevoli e meritevoli di soccorso, la quale potrà essere estesa anche a beneficio del personale d'albergo.

Per riuscire facilmente al conseguimento di tali scopi, la società provvederà alla costituzione di sezioni regionali o locali nelle regioni o città dove risiederà un conveniente numero di soci. L'ordinamento di tali sezioni e le loro facoltà saranno stabilite da apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea.

Art. 3.

I mezzi coi quali la società fa fronte alle spese occorrenti per conseguire i suoi scopi sono:

a) le quote annuali dei soci;

b) le tasse d'ammissione;

c) le offerte che venissero fatte dai soci e da estranei alla società e da questa accettate;

d) ogni altro provento che derivasse dai capitali, come dalle istituzioni che venissero fondate dalla società.

Titolo II.

Dell'ammissione dei soci.

Art. 4.

Chiunque può essere ammesso a far parte della società, purchè abbia la qualità di proprietario o comproprietario, o di gerente, o direttore rappresentante d'albergo in Italia, e sia capace di obbligarsi.

I soci si distinguono in fondatori, effettivi ed onorari.

Art. 5.

Sono soci fondatori, coloro che hanno aderito e contribuito alla fondazione della società.

Sono soci onorari, coloro, che in riconoscenza di benemerenza verso la società o verso la classe, saranno nominati tali dall'assemblea generale, e questi possono essere anche non albergatori.

Art. 6.

Per essere ammesso a far parte della società si deve farne domanda scritta alla presidenza, firmata da due soci, i quali garantiscano che il loro raccomandato abbia le qualità richieste. La domanda deve contenere la dichiarazione di accettazione del presente statuto.

L'ammissione è pronunciata dal presidente in unione ad un vice-presidente e al tesoriere, e in caso di disaccordo dal consiglio d'amministrazione.

Art. 7.

I soci che cessassero dall'esercizio dell' industria o dalla professione di direttore o di gerente d'albergo, potranno conti-

nuare a far parte della società come fondatori od effettivi anche dopo il triennio in corso, per il quale rimangono in ogni caso obbligati.

Titolo III.

Diritti e doveri dei soci.

Art. 8.

La qualità di socio è obbligatoria per tre anni; e s'intende di tre in tre anni, a meno che non vengano date le dimissioni sei mesi avanti la chiusura dell'anno sociale in cui cade il triennio.

L'anno sociale o contabile si apre col quattro giugno e si chiude col tre giugno d'ogni anno successivo.

Art. 9.

Il consiglio d'amministrazione potrà dimettere uno più soci per gravi ragioni di moralità o d'incompatibilità con deliberazione motivata.

Il socio dimesso potrà appellarsi all'assemblea generale nella sua prima adunanza, dandone formale preavviso alla presidenza almeno quarantacinque giorni prima del giorno fissato per la convocazione.

Art. 10.

Ogni socio, che entra a far parte della società dopo che questa sarà costituita, deve pagare una tassa d'ammissione di lire venticinque.

Art. 11.

Ogni socio, sia fondatore che effettivo, deve pagare un contributo annuo, che è stabilito in lire cinquanta.

Però il socio ammesso negli ultimi tre mesi dell'anno contabile pagherà per l'anno in corso solo lire venticinque.

L'assemblea generale potrà, in via transitoria, diminuire od aumentare i contributi sociali fino al massimo del cinquanta per cento, quando un aumento sia reso necessario per far fronte alle passività di qualche esercizio annuale, o le condizioni finanziarie della società permettano una diminuzione.

Art. 12.

I soci onorari sono esenti di qualsiasi tassa o contributo, e possono assistere alle sedute dell'assemblea con voto consultivo.

Art. 13.

Tutti i soci hanno diritto d' intervenire e di prendere parte alle votazioni e deliberazioni dell'assemblea e di far proposte ed interrogazioni al consiglio d'amministrazione, e tutti sono eleggibili alle cariche sociali. Possono anche farsi rappresentare nelle sedute dell'assemblea da altro socio mediante delega scritta, quando non si tratti di modificazioni allo statuto o di scioglimento della società; ma il socio delegato in nessun caso potrà avere di più di due voti compreso il proprio. Ogni socio ha pure diritto di presentare al consiglio proposte di attestati di lode, e di appellare all'assemblea dalle deliberazioni del consiglio d' amministrazione.

Tali diritti rimangono sospesi per i soci, che non fossero in corrente nel pagamento del contributo sociale.

Art. 14.

Ogni socio ha il dovere d'osservare lo statuto e le deliberazioni che entro il limite della rispettiva competenza sa-

ranno prese dall'assemblea e dal consiglio d'amministrazione, e d' interessarsi e contribuire al buon andamento della società ed al conseguimento dei suoi scopi.

Art. 15.

La tassa d'ammissione di cui all'art. 10 deve essere pagata al tesoriere della società subito dopo pronunciata l'ammissione del nuovo socio.

Il contributo di cui all'art. 11 deve essere pagato al tesoriere della società non più tardi di un mese dal giorno dell'ammissione, e, successivamente, al principio di ogni nuovo anno contabile della società.

Ogni socio nei suoi rapporti colla società s' intende rinunziante al proprio foro territoriale, e deve accettare e sottomettersi per le azioni giudiziali della società contro di lui alla competenza dell'autorità giudiziaria del luogo, che per essere residenza del presidente in carica sarà pure sede legale della società.

Titolo IV.

Organizzazione della società.

Art. 16.

La società è amministrata dal consiglio d'amministrazione, i cui membri sono eletti dall'assemblea generale.

Art. 17.

L'assemblea generale è convocata in seduta ordinaria una volta l'anno.

Può essere convocata in seduta straordinaria tutte le volte che il consiglio d'amministrazione lo creda conveniente.

Dev'essere pure convocata quando ne sia fatta domanda motivata per iscritto da un terzo dei soci, e la convocazione deve farsi entro due mesi dalla detta domanda. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, spedito a ciascun socio almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la seduta, e indicante oltre il giorno, anche l'ora e il luogo della riunione e le pratiche da trattarsi.

Art. 18.

L'assemblea generale delibera sulle pratiche poste all'ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti; e decide a maggioranza di voti, salvo quanto è stabilito dall'articolo seguente riguardo alle modificazioni dello statuto ed allo scioglimento della società.

Le votazioni riguardanti persone sono fatte a schede segrete.

Art. 19.

Spetta all'assemblea generale:

1° eleggere il consiglio d'amministrazione;

2° approvare il bilancio preventivo, il conto morale ed il conto finanziario annuale;

3° nominare i revisori dei conti;

4° deliberare l'aumento o la diminuzione del contributo sociale, nei casi e nei limiti di cui all'art. 10;

5° deliberare intorno alle proposte che le sono presentate dal consiglio d'amministrazione, e sugli appelli dei soci contro le deliberazioni del consiglio stesso;

6° apportare modificazioni allo statuto;

7° nominare i soci onorari ed il presidente onorario, e deliberare diplomi di benemerenza;

8° deliberare lo scioglimento della società.

Per le modificazioni allo statuto non sono ammessi i mandati di rappresentanza, e le deliberazioni non sono valide se non colla presenza di almeno un terzo dei soci inscritti e col voto favorevole di due terzi dei presenti.

Lo scioglimento della società non può essere deliberato se non colla presenza personale di tre quarti dei soci e colla maggioranza di tre quarti dei presenti, e non sono ammessi i mandati di rappresentanza.

La nomina a presidente onorario è fatta per acclamazione su proposta del consiglio.

Art. 20.

Il consiglio d'amministrazione è composto di un presidente, di tre vice-presidenti, di un tesoriere e di venti consiglieri delegati, i quali rappresentano i loro centri.

Il presidente ed il tesoriere sono eletti fra i soci, possibilmente, di una stessa città o di una stessa provincia.

Dei tre vice-presidenti uno dev'essere eletto fra i soci, della Italia settentrionale, uno fra quelli dell' Italia centrale e Sardegna, e il terzo fra i soci dell' Italia meridionale, Sicilia od isole minori.

I venti consiglieri sono ripartiti fra le suddette tre regioni in proporzione del rispettivo numero di soci ed in modo, che i centri più importanti ove risiedono soci sieno rappresentati.

Il riparto è fatto dal presidente della società, per modo che quando il numero dei soci corrispondenti ad un consiglio fosse disperso fra più regioni, sia data la preferenza alla regione che non avesse alcun consigliere, purchè vi sia un numero di soci non inferiore a cinque.

Art. 21.

Ogni anno viene rinnovata una parte dei membri del consiglio d'amministrazione, nel modo seguente: dieci consiglieri nel primo anno, dieci consiglieri nel secondo, e l'ufficio di presidenza, cioè il presidente, i vice-presidenti e il tesoriere nel terzo, e così di seguito.

In caso di vacanza per elezione a presidente od a vice-presidente o a tesoriere, ed in caso di dimissione o di morte, l'eletto in luogo del membro cessato durerà in carica solo quanto vi avrebbe durato il membro medesimo.

I membri scaduti sono sempre rieleggibili, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 13.

Art. 22.

Il consiglio dev'essere convocato in seduta ordinaria due volte all'anno, cioè una volta prima della seduta ordinaria dell'assemblea generale e una volta dopo la seduta stessa.

È poi convocato dal presidente in seduta straordinaria tutte le volte ch'egli lo creda necessario pel migliore andamento della società, oppure quando due vice presidenti o un terzo dei membri del consiglio gliene facciano domanda motivata.

Art. 23.

Le deliberazioni del consiglio sono valide qualunque sia il numero dei membri intervenuti e sono prese a semplice maggioranza dei membri presenti.

In caso di parità di voti, il voto del presidente ha la preponderanza.

Art. 24.

È nelle attribuzioni del consiglio d'amministrazione:

1° Nominare il segretario e gli altri impiegati;

2° Discutere e formulare le proposte da sottoporre all'assemblea generale;

3° Attendere all'attuazione dei mezzi accennati nell'art. 2 pel conseguimento degli scopi della società, distribuendo fra i suoi membri le varie sue funzioni di sovraintendenza e vigilanza;

4° Deliberare sull'ammissione di soci per cui vi fosse opposizione e sulla dimissione dei soci che si fossero resi indegni o incompatibili, come pure sulle dimissioni date spontaneamente;

5° Deliberare intorno alle istanze in via amministrativa e intorno alle azioni in via giudiziaria da promuoversi o da sostenersi per la società sia contro i soci morosi, sia contro altri;

6° Provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale;

7° Deliberare la convocazione dell'assemblea generale e stabilirne l'ordine del giorno;

8° Prendere nei casi d'urgenza qualsiasi deliberazione anche eccedente i limiti della semplice amministrazione, riferendone all'assemblea nella sua prima adunanza;

9° Accordare attestati di lode agli impiegati d'albergo e deliberare i sussidi.

Art. 25.

Il consiglio d'amministrazione deve presentare ogni anno all'approvazione dell'assemblea nella sua seduta ordinaria la

relazione della sua gestione e il suo conto finanziario del passato esercizio.

Art. 26.

Tanto alle sedute dell'assemblea come a quelle del consiglio d'amministrazione assiste il segretario, il quale ne redige i verbali.

Art. 27.

Il presidente ha la rappresentanza giuridica della società, presiede le adunanze dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione, convoca e forma l'ordine del giorno delle sedute del consiglio e provvede alla esecuzione delle sue deliberazioni, tiene l'alta direzione di tutta la società e vigila e dirige l'opera degli impiegati.

Egli può ordinare spese e pagamenti riferendone al consiglio d'amministrazione nella sua prima seduta. Tali spese e pagamenti non potranno superare in complesso e per ogni anno il limite massimo di un decimo del fondo sociale.

Il vice presidente più anziano sostituisce il presidente in caso di assenza.

L'anzianità sarà determinata dalla priorità della nomina, e in caso di nomina contemporanea, dal maggior numero di voti ottenuti nella elezione e nel caso di parità di voti dall'età.

Art. 28.

I vice presidenti coadiuvano il presidente nella rispettiva regione a cui appartengono, e gli comunicano le proposte che credono utile allo scopo della società, affinchè le sottoponga alla decisione del consiglio.

Art. 29.

Il tesoriere valendosi dell'opera del segretario della società cura la riscossione delle tasse d'ammissione, dei contributi sociali e di ogni altra entrata della società, denuncia all'ufficio di presidenza i soci morosi, riscuote e custodisce i fondi della società sotto la propria responsabilità e li impiega nei modi deliberati dal consiglio, fa i pagamenti autorizzati dal consiglio e quelli ordinati dal presidente a termini dell'articolo 27.

Egli deve sempre tenere esatto conto di tutte le entrate e di tutti i pagamenti, corredandoli dei documenti giustificativi.

Art. 30.

Il presidente, un vice-presidente, il tesoriere e due consiglieri formano unitamente l'ufficio di presidenza, il quale esperisce i mezzi amichevoli verso i soci morosi prima di denunziarli al consiglio per l'azione giudiziaria, e intromette i suoi buoni uffici nelle divergenze fra i soci.

Art. 31.

I revisori dei conti sono eletti in numero di tre nella seduta in cui si procederà all'elezione del consiglio d'amministrazione; durano in carica un anno e sono rieleggibili.

È loro ufficio quello di verificare la regolarità della contabilità generale della società, esaminare il conto finanziario e riferirne all'assemblea generale nella seduta ordinaria annuale.

Art. 32.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 33.

I sussidi sono accordati ai soci e vedove di soci che abbiano i requisiti stabiliti al paragrafo *e* dell'art. 2; e che abbiano fatto parte della società per almeno dieci anni. In caso di più domande di soccorso la preferenza è accordata ai soci fondatori.

Art. 34.

In caso di scioglimento della società il fondo sociale e il ricavo di quanto alla società appartiene deve essere erogato in sussidi od opere di beneficenza a favore dei soci, degli impiegati d'albergo e delle vedove dei medesimi, bisognosi e meritevoli di soccorso.

Art. 35.

Il consiglio è autorizzato ad accettare le modificazioni al presente statuto che fossero necessarie per la costituzione della società in ente morale.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

Roma, 1903. — Stamperia Reale, Via del Moretto, n. 7.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI E DECRETI

Prezzo annuale d'associazione, L. 15, a domicilio.

Sommario.

PARLAMENTO NAZIONALE

S. M. il Re, con decreti in data 26 novembre 1903, ha nominato sotto segretari di Stato:

per l'agricoltura, l'industria e il commercio, l'on. barone Girolamo Del Balzo, deputato al Parlamento;

per le poste e i telegrafi, l'on. avv. Gismondo Morelli-Gualtierotti, deputato al Parlamento.

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. **403**, 28 giugno 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 9 ottobre

Modifica al regolamento riguardante il servizio dei vaglia postali per l'interno del regno.

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia

Visti i regi decreti 24 dicembre 1899, n. 501, e 10 febbraio 1901, n. 120, con i quali furono approvati il testo

unico delle leggi postali e il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il regio decreto 25 luglio 1887, n. 4866, per la gestione dei vaglia;

Visto il regio decreto 12 luglio 1896, n. 323, con cui furono soppressi i segnatasse del taglio di lire 50 e di lire 100;

Visto il regio decreto 20 novembre 1902, n. 487;

Visto il regio decreto 23 luglio 1893, con il quale fu autorizzata l'emissione di apposito bullettino per i pacchi postali di peso superiore ai 3 chilogrammi;

Sentito il consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Le sei serie di vaglia-cartoline create con l'art. 3 del regio decreto 20 novembre 1902, n. 487, sono messe fuori corso ed è accordata facoltà al governo di disporne la vendita a scopo di collezione al prezzo che sarà stabilito con decreto ministeriale.

Ad esse è sostituito un modulo unico senza indicazione di tassa.

L'importo delle tasse stabilito dall'art. 60 del testo unico delle leggi postali approvato con regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, sarà percetto in danaro e la contabilità relativa sarà regolata da apposite norme.

Art. 2.

Sono ripristinati i segnatasse del taglio da lire 50 e da lire 100 messi fuori corso con il regio decreto del 12 luglio 1896, n. 323.

Art. 3.

Nulla è innovato delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 6 del regio decreto 20 novembre 1902, n. 487.

Le norme concernenti la rivendita, contenute nell'art. 7 del precitato regio decreto, sono limitate ai bullettini per pacchi di cui nell'art. 6 del decreto stesso

Art. 4.

Alle disposizioni contenute nei capi XIX e XX del regolamento approvato con il regio decreto 10 febbraio 1901, n. 120, già modificate con il regio decreto del 20 novembre 1902, n. 487, sono sostituite quelle riprodotte qui di seguito, viste d'ordine Nostro dal ministro delle poste e dei telegrafi.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1903 e con la stessa data cesserà l'uso dei vaglia-cartoline di cui nell'art. 3 e s'intenderanno abrogate tutte le disposizioni precedenti sulle materie che formano oggetto del presente decreto in quanto sieno ad esso contrarie.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1903.

MODIFICAZIONI

alle disposizioni contenute nei capi XIX e XX del regolamento approvato con regio decreto del 20 *novembre* 1902, *n.* 487

---

1. Per commettere pagamenti, anche telegraficamente, a favore di qualsiasi persona, di enti morali, di ditte o di società commerciali o di congeneri istituzioni residenti nel Regno, nella repubblica di San Marino, nei domini italiani in Africa, ed eventualmente anche nei paesi esteri dove esistono uffici postali italiani, gli uffici di posta rilasciano appositi titoli sotto il nome di vaglia.

2. Oltre che per lo scopo indicato dall'articolo precedente, i vaglia stessi servono per tutti gli invii di somme da operarsi dagli uffici dipendenti dall'amministrazione delle poste e dei telegrafi nell'interesse di privati, in tutti i casi nei quali, per effetto di leggi, di regolamenti o d'istruzioni, l'amministrazione possa dedurre, dalle somme da trasmettere, le tasse relative all'invio, od altri diritti ad essa spettanti.

3. I vaglia sono stampati su cartoncini rettangolari e contengono le indicazioni necessarie all'uso cui sono destinati.

La parte anteriore è predisposta per l'indirizzo al destinatario, per l'indicazione della somma da pagare e per le altre annotazioni di servizio; quella posteriore serve per le indicazioni che riguardano il mittente, l'ufficio pagatore, la girata e la quietanza.

Apposito spazio è riservato alle comunicazioni del mittente per il destinatario, le quali sono ammesse senza aumento di tassa.

4. I vaglia da spedirsi per posta, o da annunciarsi per telegrafo non possono superare l'importo di lire 1,000, salvo le seguenti eccezioni:

a) quelli per rimborso di effetti di commercio, annessi fino a lire 2,000;

b) quelli da e per località sedi di uffici di 3ª classe non ammessi per somme superiori a lire 100.

Per gli uffici della colonia Eritrea valgono le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del governatore della colonia in data 1° giugno 1901.

5. Gli agenti rurali delle poste, designati dal Ministero, sono autorizzati a riceve dal pubblico, verso rilascio di ricevute provvisorie, somme di denaro non eccedenti lire 50 da far convertire in vaglia; sono parimenti autorizzati a riscuotere, per conto dei privati, vaglia non eccedenti il predetto importo.

Gli stessi agenti debbono consegnare ai mittenti i vaglia e le ri-

cevute definitive ritirate dagli uffici postali, o l'importo di quelli riscossi.

6. Spetta ai funzionari dell'amministrazione di redigere per intiero i vaglia d'importo superiore a lire 25 da spedirsi per posta e quelli da annunciarsi per telegrafo qualunque ne sia l'importo.

Sui vaglia d'importo non eccedente le lire 25 i funzionari stessi debbono segnare soltanto la somma da pagare, lasciando a cura del mittente lo scrivere, negli spazi a ciò destinati, le indicazioni che riguardano lui ed il destinatario e quant'altro è richiesto dalla predisposizione del modulo.

Non è consentito che il vaglia sia indirizzato a più persone od a persone designate con iniziali o con cifre.

7. L'ufficiale di posta, dopo aver scritto le indicazioni di cui nel precedente articolo e riscosso l'importo e la tassa relativa, consegna il vaglia, insieme alla ricevuta, al mittente cui spetta di completare scrivendo, ove creda, nello spazio a ciò riservato le comunicazioni particolari per il destinatario.

8. Completato il vaglia nei modi precedentemente indicati, il mittente può immetterlo in una cassetta delle lettere per l'invio a destinazione che viene fatto senza pagamento di altre tasse, ovvero può accludere il vaglia in busta, affrancando in tal caso l'invio secondo la tariffa delle lettere.

9. Le ricevute delle somme depositate fanno fede, in caso di discordanza o di mancanza dei vaglia, sino a prova contraria.

In mancanza di entrambi i titoli, fanno fede le scritture dell'amministrazione.

10. A richiesta del mittente, la partecipazione dell'invio del denaro può essere data per telegrafo.

In tal caso il mittente deve pagare, oltre alla tassa del vaglia ed alle eventuali tasse complementari, il diritto fisso di centesimi 20 e la tassa telegrafica, l'uno e l'altra da versarsi in denaro ed all'atto in cui opera all'ufficio postale il deposito della somma da spedire.

11. I mittenti di vaglia telegrafici hanno facoltà di aggiungere o far aggiungere al testo dei telegramma-vaglia comunicazioni particolari all'indirizzo dei destinatari, pagando all'uopo la tassa di centesimi 5 per ogni parola, in aggiunta a quelle riflettenti le partecipazioni d'ufficio.

Inoltre è in facoltà dei mittenti di chiedere che tali vaglia abbiano corso d'urgenza, e con collazionamento, o con avviso di ricevimento sottostando al pagamento delle sopratasse stabilite dalla tariffa telegrafica.

12. È proibito agli uffici telegrafici di annunciare la trasmissione di somme per telegrafo quando non abbiano ricevuto dall'ufficio postale competente l'ordinativo rilasciato dal funzionario cui siano state consegnate le somme istesse ed insieme i corrispondenti vaglia.

13. È consentita la trasmissione dei vaglia in *raccomandazione* previo pagamento della sopratassa stabilita per le lettere e con diritto alla relativa indennità nel caso di smarrimento.

È pure ammessa la spedizione dei vaglia accompagnati con ricevuta di ritorno, verso corresponsione della relativa tassa e senza l'obbligo della raccomandazione.

Il mittente può altresì richiedere il *recapito per espresso* dei vaglia o di un avviso di arrivo, secondo l'entità dell'importo, alle condizioni prescritte per tutti gli oggetti di corrispondenza.

14. I mittenti, giustificando la loro qualità, hanno diritto:

a) di farsi rimborsare le somme depositate per il rilascio di vaglia verso restituzione delle relative ricevute e con la perdita delle tasse pagate; se i vaglia sono scaduti il rimborso è preceduto dalla rinnovazione, giusta il disposto dell'art. 25;

b) di far mutare la designazione dei destinatari o la destinazione dei vaglia che non sieno stati ancora spediti;

c) d'inibire il pagamento dei vaglia già spediti.

Le domande di cui alle lettere *a* e *c* sono accolte dall'amministrazione a condizione che i vaglia non sieno stati pagati e sempre che ad essa non consti, nel modo indicato dall'ultimo capoverso dell'art. 24, che sieno stati girati.

15. I vaglia sono pagabili per due mesi oltre quello nel quale sono stati emessi.

Trascorso questo termine di validità, essi sono considerati come scaduti e possono esser pagati soltanto previa la rinnovazione, purchè non siano peranco incorsi in prescrizione.

16. I vaglia spediti per posta o per telegrafo sono, per regola, pagabili a vista negli uffici delle località cui sono indirizzati, o in quelli al cui distretto postale sono aggregate le località stesse.

Non si pagano i vaglia partecipati per telegrafo, ove manchi il preventivo avviso telegrafico nè quelli d'importo superiore a lire 25 trasmessi per posta quando ne manchi la conferma.

È in facoltà dell'amministrazione di far pagare da propri agenti, al domicilio dei rispettivi destinatari, i vaglia nelle località ed entro quei limiti di somma che giudicherà conveniente, salvo a recapitare a domicilio tutti gli altri secondo le norme prescritte per gli oggetti di corrispondenza.

17. Non sono consentiti sequestri, o pignoramenti ad istanza di terzi sulle somme rappresentate da vaglia, salvo ordini dell'autorità giudiziaria in conseguenza di procedimento penale, e salvo pure il caso previsto dall'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto dell'8 febbraio 1896, n. 25, per il ricupero delle spese giudiziarie.

18. Ad istanza degli interessati, i vaglia possono essere pagati da uffici diversi da quelli cui sono indirizzati o del cui distretto fanno parte

le località ove sarebbero pagabili, previo richiamo dei titoli e delle relative conferme degli uffici che li posseggono, a seconda dei casi.

19. I vaglia sono pagati ai destinatari od ai loro rappresentanti, mandatari od aventi causa, mediante quietanza e previa giustificazione, per i destinatari, della rispettiva identità e, per i rappresentati, mandatari od aventi causa, tanto della loro identità personale, quanto della loro qualità, con le norme determinate dall'amministrazione.

I rappresentanti dei minorenni non emancipati o d'interdetti, hanno diritto d'inibire il pagamento dei vaglia diretti ai loro rappresentati e di riscuoterli in loro vece.

Per i falliti si osservano le prescrizioni del codice di commercio.

Per le quietanze delle persone che non sappiano o non possano scrivere, valgano le disposizioni del penultimo capoverso dell'art. 42 del regolamento generale per il servizio postale, approvato con regio decreto del 10 febbraio 1901.

Le stesse disposizioni valgono per i giratari.

20. É consentita la cessione dei vaglia per girata, ma limitatamente ad una sola. L'amministrazione non risponde dell'autenticità della girata, giusta il disposto dell'art. 287 del codice di commercio.

I vaglia girati sono pagabili esclusivamente ai giratari che giustifichino la propria identità.

21. È sospeso il pagamento dei vaglia che presentino irregolarità di qualsiasi genere, che dieno sospetto di falsificazione o di alterazione, che sieno privi del bollo o di altri contrassegni dell'ufficio di emissione, giusta le istruzioni del Ministero, o che presentino abrasioni o correzioni.

È pure sospeso il pagamento in caso di mancanza di fondi o di mancanza della conferma se trattisi di vaglia superiori a lire 25, o dell'avviso telegrafico per quelli annunziati per telegrafo.

La sospensione del pagamento per massima, non può protrarsi oltre il tempo necessario a far mettere in regola i vaglia, a procurarsi i fondi occorrenti al pagamento o a supplire alla mancanza degli avvisi.

22. Cessa qualunque responsabilità dell'amministrazione:

a) per i pagamenti fatti con quietanze autenticate da notai o da autorità pubbliche, governative o municipali;

b) per i pagamenti fatti a persone che abbiano giustificato la propria identità mediante libretti di ricognizione ai sensi dell'art. 84 della legge postale, e mediante passaporti, licenze di porto d'armi, permessi di caccia, tessere universitarie, libretti di circolazione sulle ferrovie rilasciati ad impiegati civili o ad ufficiali dell'esercito o dell'armata, ovvero con altri documenti congeneri, validi nei giorni in cui i pagamenti sieno stati eseguiti, purchè tali documenti rechino le firme dei rispettivi intestatari debitamente autenticate

Il pagamento dei vaglia annunciati per telegrafo e diretti a persone non provviste di libretto di riconoscimento e di cui non sia per-

fettamente accertata l'identità, deve farsi esclusivamente mercè l'intervento di persona nota e solvente che, mediante dichiarazione scritta, si renda garante dell'identità del percipiente e della regolarità del pagamento.

Nessuna responsabilità incombe all'amministrazione per pagamenti fatti ad individui omonimi dei destinatari, previo accertamento dell'identità personale.

23. I vaglia a favore di militari presenti al corpo, per regola, vengono pagati dai comandi dei corpi, stabilimenti od istituti cui appartengono i destinatari, o dalle navi sulle quali questi sono imbarcati, e, per eccezione, da qualsiasi ufficio di posta, quando i destinatari trovinsi isolati, in viaggio od in licenza.

24. Nel caso di smarrimento dichiarato, i vaglia superiori a lire 25 spediti per posta e quelli di qualsiasi importo partecipati per telegrafo, purchè ancora validi, ai sensi dell'art. 16, possono essere duplicati per opera del Ministero, a richiesta dei rispettivi mittenti, esclusivamente a favore dei primitivi destinatari.

La facoltà di chiedere la duplicazione dei vaglia smarriti è estesa anche ai destinatari, purchè giustifichino la propria identità e garantiscano l'amministrazione in modo assoluto della sua responsabilità nei rapporti coi mittenti ed eventualmente con i giratari.

Per i vaglia duplicati il periodo della validità decorre dalla data dei vaglia originali che sostituiscono.

Il pagamento di un duplicato annulla sempre l'originale e reciprocamente.

I giratari di vaglia, giustificando tale loro qualità con documento autentico, hanno diritto di inibire il rimborso ai mittenti, il pagamento, o la duplicazione degli originali.

Non è ammessa la duplicazione dei vaglia di valore fino a lire 25 eventualmente smarriti.

25. L'importo dei vaglia non soddisfatti entro il periodo di cui nell'art. 15 del presente regolamento, ma non ancora incorsi in prescrizione, può essere pagato ai destinatari, oppure rimborsato ai mittenti, previa la rinnovazione per opera del Ministero, a richiesta degli uni o degli altri.

Ogni qualvolta esistano i vaglia originali e questi non sieno stati duplicati, ne è ammessa la rinnovazione immediata.

Se gli originali non esistono, o se sono stati duplicati, occorre il tempo necessario per accertare che gli uni o gli altri non sieno stati pagati.

26. Non possono essere messi in corso vaglia in esenzione da tassa, fuorchè per il giro di fondi nell'interesse dei servizi cui l'amministrazione delle poste e dei telegrafi provvede.

Con la preventiva autorizzazione del Ministero gli stessi vaglia pos-

sono adoperarsi per il giro di fondi di altre amministrazioni dello Stato o di enti riconosciuti.

Nei casi mentovati di sopra, gli uffici debbono fare uso dello speciale *vaglia di servizio*, fornito dall'amministrazione. Tali vaglia debbono essere intestati alla qualità ufficiale del destinatario od all'ufficio a cui favore sono tratti, e per massima debbono portare scritta la causale dell'emissione.

27. Il servizio dei vaglia internazionali è retto dalle norme contenute in apposite convenzioni con le amministrazioni postali degli Stati che ammettono tale forma di invio di denaro nei loro rapporti con l'amministrazione postale del regno.

28. I vaglia internazionali possono aver corso per posta o per telegrafo.

Essi possono essere emessi e pagati nel limite di lire 1,000 dalle direzioni e dagli uffici di 1ª e di 2ª classe, e nel limite di lire 100 da quelli di 3ª classe.

29. Gli uffici italiani stabiliti in paesi esteri, adoperano nei rapporti fra loro e con altri uffici italiani, vaglia interni o vaglia internazionali, secondo gli ordini del Ministero.

30. I vaglia consolari servono per l'invio di fondi dall'estero in Italia, mercè la mediazione dei regi consolati.

Tale servizio è regolato dal regio decreto del 10 febbraio 1876, n. 2958, salvo la riduzione del periodo di prescrizione dei vaglia della specie a tre anni dal giorno della alienazione per parte dei consolati.

I consolati non possono alienare vaglia consolari per oltre lire 500 in una quindicina a richiesta dello stesso mittente ed a favore dello stesso destinatario, salvo disposizioni contrarie del Ministero.

31. I vaglia consolari sono predisposti dal Ministero all'ordine dei regi consoli autorizzati, i quali li girano poi a favore delle persone cui debbono essere soddisfatti.

Possono essere pagati dalle direzioni e dagli uffici di 1ª e di 2ª classe, e nel limite di lire 100 anche dagli uffici di 3ª classe.

32. I vaglia consolari sono consegnati ai rispettivi mittenti cui spetta inviarli a proprie spese ai destinatari; sono pagabili previo avviso del Ministero ed hanno la validità di sei mesi oltre quello nel quale sono stati alienati; trascorso detto termine sono pagati soltanto previa l'osservanza delle norme di cui nell'art. 25. Nel caso di smarrimento dichiarato quelli tuttora validi possono essere duplicati per cura del Ministero.

Modifica allo statuto dell'accademia di belle arti di Milano.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduto lo statuto dell'accademia di belle arti in Milano, approvato con reale decreto 13 ottobre 1879, n. 5138 (serie 3ª);

Riconosciuta la convenienza di apportare alcune modificazioni nell'ordinamento degli stucchi nella detta accademia;

Visto il parere della giunta superiore di belle arti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Allo statuto dell'accademia di belle arti in Milano, approvato con regio decreto 13 ottobre 1879, n. 5138 (serie 3ª), sono fatte le seguenti modificazioni:

All'art. 45 è sostituito il seguente:

« Art. 45. — Per i giovani che si avviano allo studio delle arti maggiori, l' insegnamento è ripartito in comune e speciale ».

L'art. 46 è soppresso e gli articoli dal 47 al 56 inclusivi prendono, rispettivamente, la numerazione dal 46 al 55.

Agli articoli 57 e 58 sono sostituiti i seguenti:

« Art. 56. — I giovani per essere ammessi alla prima sezione delle scuole accademiche (studio delle belle arti propriamente dette) devono avere compiuto i quattordici anni

e superato nell'accademia un esame sulle seguenti materie:

« *a*) elementi di geometria piana e costruzione grafica di figure geometriche;

« *b*) copia dal vero, a contorno ed a chiaroscuro, di solidi geometrici di oggetti di forme semplici e di ornamenti semplici a bassorilievo;

« *c*) copia di foglie naturali a contorno e a tinte piane;

« *d*) prova scritta di lingua italiana nei limiti del programma della quinta classe elementare, se il candidato non ha conseguito la licenza elementare nell'anno scolastico antecedente a quello in cui chiede l'ammissione o non possegga la licenza ginnasiale o tecnica.

« sono dispensati dalle prove *a*, *b*, *c*, dall'esame di ammissione coloro che hanno frequentato nei due anni scolastici antecedenti di scuole appartenenti alla seconda sezione dell'accademia (studi dell'arte applicata alla decorazione e alle industrie), superando gli esami prescritti nel primo biennio di questi studi ».

« Art. 57. — I giovani che intendono avviarsi alla seconda sezione devono avere compiuto i dodici anni e dare prova di avere soddisfatto a quanto prescrive la legge sulla istruzione obbligatoria ».

« Art. 51. — Possono anche venire ammessi ai diversi corsi dell'accademia i giovani che abbiano studiato altrove il disegno. Dovranno però sottostare a varie prove sulle materie insegnate nei corsi precedenti a quello cui aspirano di essere inscritti ».

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1903.

R. D. n. 458, 9 ottobre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 9 dicembre.

Francobolli e cartoline per la corrisponpenza coll'Albania.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA,

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con regio decreto del 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con Nostro decreto del 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il Nostro decreto del 6 giugno 1901, n. 255;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e pei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'emissione di speciali francobolli da centesimi 25, 20 e 5 e di speciali cartoline da centesimi 10, da valere per la corrispondenza in partenza dagli uffici postali italiani dell'Albania.

Tali francobolli e cartoline saranno identici nel formato a quelli in uso nell'interno del Regno, con le soprastampe seguenti in color nero, eseguite ad opera dell'officina governativa delle carte-valori:

a) sui francobolli da centesimi 25, la soprastampa « 40 parà 40 »;

b) sui francobolli da centesimi 20, la soprastampa « 35 parà 35 »;

c) sui francobolli da centesimi 5, la soprastampa « 10 parà 10 »;

d) sulle cartoline postali da centesimi 10, la soprastampa « 20 parà 20 ».

Art. 2.

Gli uffici postali italiani dell'Albania, cui i valori predetti saranno dati in carico al prezzo in corso nell' interno del Regno, li rivenderanno invece al prezzo indacato sulla soprastampa; e la differenza in meno od in più, secondo l'oscillazione del cambio tra la moneta turca e quella italiana, andrà, conforme i casi, a carico del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, od a profitto del bilancio della entrata.

Art. 3.

Le predette carte-valori avranno corso promiscuamente con quelle istituite col Nostro decreto del 3 luglio 1902, n. 330, per le corrispondenze in partenza dagli uffici postali italiani dell'Albania, avvertendo però che anche i valori postali emessi in virtù del decreto ora citato, dovranno portare la soprastampa in nero, invece che in rosso.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° settembre 1903.

Dato a S. Rossore, addì 9 ottobre 1903.

R. D. n. **460**, 22 ottobre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 9 dicembre.

Medaglie d'oro e d'argento ai collegi di probi-viri benemerenti.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sull' istituzione del collegi di probi-viri;

Veduto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Riconosciuta la convenienza di premiare l'attività conciliatrice dei collegi che riescono a comporre almeno il 75 per cento delle controversie loro sottoposte;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà conferire con le norme di cui agli articoli seguenti, medaglie d'oro e d'argento ai collegi di probi-viri che si saranno maggiormente segnalati per la speciale benemerenza nel conciliare le controversie loro sottoposte.

Art. 2.

Il conferimento sarà decretato dal ministro ogni triennio.

Non si potrà conferire più di una medaglia di oro e più di tre d'argento per ogni triennio.

Art. 3.

L'ufficio del lavoro esaminerà i risultati statistici dell'attività dei collegi e tenuto conto del numero degli affari presentati e delle difficoltà speciali superate dai collegi nel conciliare le controversie, designerà al ministro i più benemeriti tra quelli che avranno conciliato almeno il 75 per cento delle controversie loro sottoposte nel triennio precedente.

Art. 4.

Il primo conferimento delle medaglie d'onore avrà luogo nel 1904 per il triennio 1900-1903.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1903.

R. D. n. 455, 8 novembre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 5 dicembre.

Modifica al regolamento generale del banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 20 e 27 dello statuto del banco di Napoli, approvato col regio decreto del 15 ottobre 1895, numero 619;

Veduto il regolamento generale del banco, approvato col regio decreto del 26 agosto 1899, n. 367;

Veduti i verbali delle adunanze del consiglio generale e del consiglio di amministrazione dello stesso banco, nelle quali vennero deliberate alcune proposte di modificazione al detto regolamento;

Sentita la commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 41, 110, 111, 112, 120, 128, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 340 e 354 del regola-

mento generale del banco di Napoli, approvato col regio decreto 26 agosto 1899, n. 367, sono modificati come appresso:

Art. 41. — Alle disposizioni del secondo e terzo comma sono sostituite le seguenti:

« Il compenso, di regola, non può eccedere l'im-
« porto di quello liquidato dall'autorità giudiziaria a carico
« della parte soccombente, ma potrà il consiglio di ammi-
« nistrazione superare tale limite in caso di cause di ec-
« cezionale interesse per l'istituto. In tale caso la delibe-
« razione del consiglio di amministrazione dovrà essere
« motivata.

« I procuratori, salvo speciali norme più vantag-
« giose per l'istituto, che potessero stabilirsi dal consiglio
« di amministrazione, non possono pretendere che i diritti
« e le spese rispettivamente stabiliti ed ammessi dalla ta-
« riffa giudiziaria, esclusa ogni altra indennità ».

Art. 110. — Nella lettera *g*) sono sostituite alle parole: « da eseguirsi per mezzo dello stabilimento da cui dipendono » quelle: « da eseguirsi a norma delle istruzioni « di servizio ».

Art. 111. — Nella lettera *a*) alle parole: « ad ufficiale » sono sostituite le altre: « a segretario o ragio-« niere ».

Nella lettera *b*) alla dizione: « un impiegato con le funzioni di cassiere », è sostituita quella: « un cassiere con « grado, di regola, di aiutante-cassiere », e sono soppresse le parole: « salvo al consiglio di amministrazione di assegnarvi uno o più applicati, secondo le esigenze del servizio ».

È aggiunto il seguente comma, prima dell'ultimo capoverso:

« Potrà il consiglio di amministrazione assegnare presso « l'agenzia altri impiegati, secondo le esigenze del ser- « vizio ».

Art. 112. — Nel primo comma sono soppresse le parole: « nonchè della verità delle firme dei cedenti degli effetti ammessi allo sconto per di lui mezzo ».

Art. 120. — All'ultimo comma è sostituito il seguente:

« Non ostante l'esistenza delle firme sul registro « sopradetto, il cassiere può richiedere che il presentatore « firmi alla sua presenza le cambiali, ovvero che la firma « sia autenticata dal notaro ».

Art. 128. — Nella lettera *e*), dopo le parole: « ed è responsabile », sono aggiunte quelle: « della verità della « firma e ».

Art. 327. — Al primo comma è sostituito il seguente:

« Gli impiegati del banco si distinguono nei seguenti gradi:

« Segretario generale;

« Direttori di sede e ragioniere generale;

« Direttori di succursali, capi di servizio ed ispet- « tori;

« Segretari;

« Ragionieri;

« Ufficiali;

« Alunni;

« Avvocati;
« Personale tecnico;
« Cassieri e guardaroba;
« Aiutanti-cassieri e aiutanti-guardaroba;
« Estimatori di oggetti preziosi;
« Estimatori di pannine;
« Estimatori di metalli vili;
« Usciere capo;
« Uscieri ».

Art. 328. — Nel primo comma sono soppresse le parole: « e gli inservienti », e nel secondo sono sostituite alle parole: « di inserviente » quelle « di usciere ».

Art. 329. — Nel terzo comma alla parola: « applicati » è sostituita quella: « ufficiali ».

Art. 330. — Nel primo comma alle parole: « Salvo le eccezioni di cui » sono sostituite le altre: « Salvo quanto « è disposto », e dopo la parola « classe » è aggiunto l' inciso: « nello stesso grado ».

Art. 331. — Alle disposizioni del secondo comma sono sostituite le seguenti:

« Al concorso sono ammessi tutti gli ufficiali che « abbiano almeno 8 anni di servizio ».

« Nel computo dei detti anni di servizio non è com- « preso l'alunnato ».

« Il consiglio fissa le norme e i programmi per i « concorsi, dai quali devono essere esclusi gli impiegati « non bene qualificati per condotta, operosità e diligenza ».

Art. 332. — Nel secondo comma sono aggiunte le parole: « Tra gli stessi funzionari è fatta la scelta al grado « di ragioniere generale ».

Art. 333. — Nella prima parte sono soppresse le parole: « ragioniere generale » e « per il ragioniere generale ».

Alla disposizione della seconda parte è sostituita la seguente:

« La scelta dei segretari e ragionieri di 1ª classe « è fatta fra i segretari e ragionieri di 2ª classe, e quella « dei segretari e ragionieri di 2ª fra i segretari e ragio- « nieri di 3ª classe ».

Art. 334. — È sostituito dal seguente:

« I cassieri e i guardaroba di 1ª classe sono scelti fra « i cassieri e i guardaroba di 2ª; i cassieri e i guarda- « roba di 2ª fra i guardaroba di 3ª, gli aiutanti-cassieri e « gli aiutanti-guardaroba ».

Art. 335. — Nel primo comma sono soppresse le parole: « in primo luogo » e « indi fra gli applicati ».

È aggiunto, dopo l'ultimo capoverso:

« Qualora sia esaurita la lista attuale degli ufficiali « che hanno chiesto o consentito di passare nei posti di « guardaroba di 3ª classe e di aiutante-cassiere e aiutante- « guardaroba, potranno essere nominati a tali posti, colle « norme da determinarsi dal consiglio di amministrazione, « previa approvazione del Ministero del tesoro, anche i « commessi di fiducia di cui all'art. 341, in proporzione di « un quinto dei posti disponibili, in modo da concedere

« che dopo due anni di esperimento con lodevole risul-
« tato ».

Art. 336. — È sostituito dal seguente:

« Nel personale degli uscieri le promozioni di classe « hanno luogo due terzi per anzianità ed un terzo a scelta, « dalla classe immediatamente inferiore, a criterio del con- « siglio di amministrazione, su proposta del direttore ge- « nerale ».

« La nomina dell' usciere capo è fatta a scelta fra « gli uscieri di prima classe, parimenti dal consiglio di am- « ministrazione, su proposta del direttore generale. »

Art. 340. — Nel secondo comma sono soppresse le parole: « gli inservienti ».

Art. 354. — Sono soppresse le parole: « e gli inservienti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 novembre 1903.

L. Luzzatti.
Giolitti.

R. D. n. **456**, 29 novembre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 2 dicembre.

Nuovo regolamento per la nomina dei comitati amministratori dell' istituto di previdenza pel personale ferroviario.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Visti gli articoli 10 e 19 della legge 29 marzo 1900, numero 101, circa i provvedimenti definitivi per gli istituti di previdenza del personale ferroviario appartenenti alle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

Visti i regolamenti approvati con i regi decreti 17 marzo 1901, n. 103, e 15 febbraio 1903. n. 49, per la nomina dei membri elettivi dei comitati amministratori del nuovo istituto di previdenza, delle casse pensioni e dei consorzi di mutuo soccorso per il detto personale;

Udito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro dei lavori pubblici, per la nomina dei membri elettivi dei comitati amministratori del nuovo istituto di previdenza, delle casse pensioni e dei consorzi di mutuo soccorso per il personale appartenente alle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula.

Art. 2.

Il detto regolamento sostituisce i regolamenti approvati con gli altri Nostri decreti n. 103 del 17 marzo 1901 e numero 49 del 15 febbraio 1903 i quali rimangono abrogati.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1903.

REGOLAMENTO

per la nomina dei membri elettivi dei comitati amministratori del nuovo istituto di previdenza, delle casse pensioni e dei consorzi di mutuo soccorso per il personale appartenente alle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula.

Art. 1.

Per la nomina dei membri elettivi nei comitati di ciascuna sezione del nuovo istituto di previdenza, delle casse pensioni e dei consorzi di mutuo soccorso, prescritta dagli articoli 10 e 19 della legge 29 marzo 1900, n. 101, sono elettori ed eleggibili i compartecipanti maschi, maggiori di età e in attività di servizio, che sappiano leggere e scrivere.

Art. 2.

Le elezioni per la rinnovazione periodica dei membri elettivi dei comitati amministratori delle sezioni d'istituto, delle casse e dei consorzi suddetti hanno luogo nell'ultimo bimestre dell'anno precedente a quello della rinnovazione.

Il regio ispettore generale per l'esercizio delle strade ferrate, sentite le società, stabilirà per ciascuna sezione di istituto, per ciascuno delle casse e dei consorzi medesimi, e per ciascuna rete, i giorni della votazione e dello scrutinio.

Art. 3.

Le votazioni si fanno:

a) presso le stazioni e fermate ferroviarie;

b) presso le officine, se il numero degli elettori addetti a ciascuna di esse è maggiore di 50.

Le operazioni elettorali sono presiedute dal capo della stazione, della fermata e dell'officina, o da un suo delegato.

I regi ispettori capi di circolo hanno facoltà di far invigilare, per mezzo di propri funzionari, la regolarità delle operazioni elettorali.

Art. 4.

Il comitato rimette a ciascuna stazione, fermata ed officina, un numero sufficiente di schede per la votazione e l'elenco dei compartecipanti in attività di servizio aventi diritto al voto, in ordine all'art. 1 e che, agli effetti della elezione, sono ad esse rispettivamente assegnati.

Art. 5.

La scheda sarà fatta secondo un modello uniforme e in modo che l'elettore la possa chiudere, e porterà attaccata una cedolina.

Art. 6.

Il voto è segreto.

Le tavole destinate alla scrittura delle schede debbono essere isolate e collocate in modo di assicurare il segreto del voto.

Art. 7.

Ciascun elettore ha diritto di scrivere sulla scheda non più di due nomi.

I candidati devono essere designati col nome e cognome, scritti in modo leggibile, esclusa qualsiasi altra indicazione all' infuori delle qualifiche personali.

Art. 8.

Nei giorni designati, l'elettore che si presenta a votare riceve una scheda da chi è incaricato di presiedere alle operazioni elettorali; si reca ad una delle tavole di scrittura; scrive sulla scheda i nomi dei candidati, e dopo averla chiusa, la consegna al detto incaricato, ponendo la sua firma sulla cedolina, che sarà successivamente staccata a norma di quanto dispone il primo capoverso dell'art. 14, e sull'elenco degli elettori accanto al proprio nome.

L' incaricato depone la scheda in un' urna o cassetta munita di chiave.

Art. 9.

Se si presenta a votare un agente, che non sia inscritto nell'elenco di cui all'art. 4, l' incaricato di presiedere alle operazioni, assicuratosi della identità di esso, lo ammette alla votazione, aggiungendone il nome nell'elenco; ma tiene separata la scheda da quelle dei votanti compresi nell'elenco stesso.

Appena chiusa la votazione, l' incaricato comunica il nome, cognome e qualifica degli agenti, di cui nel presente articolo, al comitato, il quale trasmette, entro il più breve ter-

mine, al competente circolo governativo d'ispezione, le informazioni atte a stabilire la capacità elettorale degli agenti suddetti.

Art. 10.

Le schede raccolte, insieme agli elenchi firmati dai votanti e vidimati dall'incaricato di presiedere alle operazioni elettorali, non appena queste sieno finite, sono chiuse in buste suggellate e trasmesse in pieghi assicurati dalle stazioni, dalle fermate e dalle officine, al circolo che ha l'ufficio nella città dove ha sede il comitato dell'istituto.

I detti elenchi sono ugualmente trasmessi anche dalle sedi nelle quali nessun compartecipante siasi presentato a votare nei giorni e nelle ore a ciò destinati. Quando ciò si verifichi, l'incaricato di presiedere alle operazioni elettorali ne fa espressa dichiarazione, da lui firmata, nel relativo elenco dei compartecipanti.

Art. 11.

Trascorsi quattro giorni da quello della votazione, il regio ispettore capo del circolo governativo d'ispezione, avente sede nella stessa città del comitato amministratore, verifica se da tutte le sedi elettorali pervennero i pieghi suggellati, dei quali al precedente art. 10. Se alcuno ne manchi, lo segnala al presidente del detto comitato. Questi raccoglie subito le necessarie notizie e le partecipa al regio ispettore capo.

Se il ritardo nell'arrivo dipende da sviamento degli uffici di spedizione, il presidente del comitato ordina opportune indagini, e se queste riescono infruttuose, ne rilascia dichiarazione scritta al regio ispettore capo.

Art. 12.

Presso il circolo governativo d' ispezione, sede del comitato dell' istituto, si costituisce un seggio elettorale, il quale è composto del regio ispettore capo o di un suo delegato, presidente, e di quattro scrutatori, dei quali due appartenenti al personale del circolo e due scelti fra compartecipanti elettori, nominati i primi due dal regio ispettore capo e gli altri dal presidente del comitato.

Il regio ispettore capo nomina due supplenti, che sostituiscono gli scrutatori impediti od assenti, scegliendoli fra i funzionari del circolo e gli elettori addetti ad uffici ferroviari, che hanno sede nel capoluogo del circolo.

La nomina degli scrutatori e dei supplenti deve essere fatta cinque giorni prima del termine stabilito per lo scrutinio dei voti.

Art. 13.

Lo scrutinio dei voti per ciascuna elezione si compie nel giorno designato dal regio ispettore generale per l'esercizio delle strade ferrate, sentite le società, e non prima del quindicesimo giorno da quello della votazione.

Lo scrutinio ha luogo nella sede del circolo, alla quale hanno libero accesso i compartecipanti elettori.

Art. 14.

Costituito il seggio nelle ore antimeridiane del giorno designato, si accerta se il numero dei pieghi suggellati corrisponde a quello delle sedi elettorali. Nel caso ne manchi qualcuno, si fa risultare dal processo verbale, di cui al se-

guente art. 16, riportandovi il sunto delle dichiarazioni che avrà comunicate il presidente del comitato, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 11.

Dopo ciò si procede all'apertura dei pieghi suggellati e si fa la verifica del numero delle schede e dei relativi elenchi.

Verificato il numero delle schede contenute in un piego, il presidente, prima di immettere nell'urna ciascuna scheda ancora chiusa, stacca da essa la cedolina e la consegna ad uno degli scrutatori; un altro scrutatore appone un segno sul rispettivo elenco accanto al nome dell'elettore.

Le stesse operazioni si compiono successivamente per le schede contenute in ciascuno degli altri pieghi.

Le schede indicate nell'art. 9 non saranno immesse nell'urna, se non dopo che il seggio siasi pronunziato sulla regolarità di esse.

Art. 15.

Compiuta la immissione delle schede nell'urna, il presidente del seggio, assieme agli scrutatori presenti, ne fa lo spoglio.

I nomi iscritti nelle schede vengono letti ad alta voce.

Qualora nella scheda si trovino più di due nomi, quelli successivi ai due primi si hanno per non scritti e non si leggono.

Sono nulle le schede firmate dall'elettore, quelle che contengono segni di riconoscimento, e le schede non conformi al modello stabilito.

Sono nulli i voti dati a compartecipanti non eleggibili.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, il seggio si pronunzia in via definitiva, a maggioranza di voti, sulla contestazione.

Se lo scrutinio non può compiersi in un giorno solo, si sigilla l'urna e si rimanda lo scrutinio al giorno seguente.

Art. 16.

Fatto lo spoglio delle schede e riscontrato il numero dei voti con quello delle schede, tenuto conto dei voti nulli e mancanti, il seggio elettorale compila un processo verbale, secondo apposito modulo, nel quale devono essere indicati i nomi di tutti i candidati ed il numero dei voti da ciascuno di essi riportati.

Sono dichiarati eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti è eletto il più anziano per ordine di compartecipazione, e, in caso di eguale anzianità di compartecipazione, il maggiore d'età.

Il processo verbale, fatto in tre originali, deve essere firmato da tutti i componenti il seggio.

Le schede, prima che il seggio sia sciolto, vengono bruciate.

Art. 17.

Appena compilato il processo verbale, il presidente del seggio ne trasmette un esemplare al regio ispettore generale per l'esercizio delle strade ferrate ed un altro al comitato dell' istituto.

Il terzo esemplare rimane presso la sede del circolo.

Art. 18.

I moduli delle schede, degli elenchi e dei verbali saranno stabiliti dal regio ispettore generale per l'esercizio delle strade ferrate.

Art. 19.

Il comitato, entro cinque giorni dal ricevimento del risultato delle elezioni, comunica agli eletti la loro nomina.

Gli eletti, entro dieci giorni dalla data della comunicazione della nomina, devono dichiarare, per lettera in piego raccomandato, al presidente del comitato, se accettano l'ufficio.

Art. 20.

In caso di morte, di cessazione dal servizio, di non accettazione o di dimissione, in qualunque tempo avvenuta, di un membro elettivo del comitato, questo chiama a surrogarlo il compartecipante in attività di servizio che, dopo gli eletti, ebbe il numero maggiore di voti, il quale prende l'anzianità del surrogato.

Art. 21.

Gli eletti rimarranno in ufficio fino al 31 dicembre del terzo anno da quello in cui ebbe luogo l'elezione, e sono rieleggibili.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato dei lavori pubblici
TEDESCO.

R. D. n. **370**, 13 luglio 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 29 agosto.

Esercizio economico sulla ferrovia Brescia-Cremona.

VITTORIO EMANUELE III, Re d' Italia

Vista la legge 9 giugno 1901, n. 220, con la quale fu data facoltà al Governo di prendere accordi con le società esercenti le reti del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Si-

cilia, per procedere gradatamente, fino al 30 giugno 1905, allo esperimento dell'esercizio economico su linee o tratti di linee di carattere locale, comprese nelle indicate reti e aventi un prodotto lordo medio non superiore a lire 10,000 annue per chilometro;

Vista la proposta presentata dalla società esercente la rete Adriatica con la nota n. 31861 del 30 marzo 1903 per l'attuazione di un parziale servizio economico sulla linea Brescia-Cremona;

Ritenuto che tale forma di esercizio economico, limitato ai viaggiatori, bagagli, cani e biciclette, abbia dato soddisfacente prova sulle altre linee, su cui se ne è fatto sinora l'esperimento;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo coi ministri segretari di Stato per le finanze, pel tesoro, per l'agricoltura, industria e commercio e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 agosto 1903 sulla linea Brescia-Cremona, sarà applicato, a titolo di esperimento, un esercizio economico, limitato al servizio dei viaggiatori ed al trasporto dei bagagli, cani e biciclette; ciò con le modalità e condizioni tecniche che saranno determinate con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il comitato superiore delle strade ferrate.

Art. 2.

Ai trasporti dei viaggiatori, bagagli, cani e biciclette che si effettueranno sulla detta linea sotto il regime del ser-

vizio economico, l'imposta erariale stabilita dalle leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 giugno 1874, n. 1945, sarà applicata in ragione del 2 per cento.

Art. 3.

Con decreto pure del ministro dei lavori pubblici sarà provveduto alla approvazione delle tariffe e condizioni da applicare ai trasporti stessi.

Dato a Racconigi, addì 13 luglio 1903.

PARTE SUPPLEMENTARE

R. D. n. CCCCXXVIII, 25 settembre 1903, inserto nella Gazzetta uff. il 18 nov.

Trazione elettrica di alcune linee tramviarie nella città di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto del 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, ed il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La società anonima « *Les tramwais de Bologne* », con sede in Bologna, è autorizzata ad esercitare a trazione elettrica, le sottoindicate linee tramviarie nell'interno della città di Bologna:

a) Piazza Vittorio Emanuele-Ferrovia (porta Galliera) con diramazione da questa porta al sobborgo della Zucca;

mazione da questa porta alla stazione della ferrovia Bologna-Portomaggiore;

c) Piazza Vittorio Emanuele-Porta S. Vitale;

d) Piazza Nettuno-Porta Mazzini-Borgo Alemanni;

e) Piazza Vittorio Emanuele-Porta S. Stefano-Chiesa Nuova;

f) Piazza Vittorio Emanuele-Porta Castiglione-Giardini Margherita;

g) Piazza Vittorio Emanuele-Porta Saragozza;

h) Piazza Vittorio Emanuele-Porta d'Azeglio-Ponte della Pietra;

i) Piazza Vittorio Emanuele-Porta S. Isaia-Meloncello;

j) Piazza Nettuno-Porta S. Felice;

k) Porta S. Felice-Scala;

l) Piazza Nettuno-Porta Lame.

Art. 2.

Le suddette linee tramviarie saranno costruite a scartamento normale di metri 1.435, secondo il progetto presentato il 16 ottobre 1902 dalla società concessionaria suddetta, visto, d'ordine Nostro, dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, e per l'esercizio di esse dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, dalla medesima derivante, nonchè le condizioni contenute nel disciplinare 29 agosto 1903, firmato ed accettato dal direttore delle tramvie in parola.

Dato a Racconigi, addì 25 settembre 1903.

Con questa puntata si chiude l'anno 1903.

Fanno seguito gl' Indici.

Roma, 1903 — Stamperia Reale, via del Moretto, n. 7.

INDICE ALFABETICO

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO VOLUME

Anno 1903

Elenco dei Comuni e Provincie citati nella presente annata.

Enti morali. Sono dichiarati enti morali: